

**per la storia
del pensiero
giuridico
moderno**

21

PIETRO COSTA

**LO STATO
IMMAGINARIO**

*METAFORE E PARADIGMI NELLA
CULTURA GIURIDICA ITALIANA
FRA OTTOCENTO E NOVECENTO*

UNIVERSITA' DI FIRENZE
FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA



CENTRO DI STUDI
PER LA STORIA DEL PENSIERO
GIURIDICO MODERNO

BIBLIOTECA
promossa e diretta da PAOLO GROSSI

VOLUME VENTUNESIMO

Per la storia del pensiero giuridico moderno

21

PIETRO COSTA

LO STATO IMMAGINARIO

*METAFORE E PARADIGMI
NELLA CULTURA GIURIDICA ITALIANA
FRA OTTOCENTO E NOVECENTO*



Milano - Giuffrè Editore

ISBN 88-14-00785-3

© Dott. A. Giuffrè Editore, S.p.A., Milano
La traduzione, l'adattamento totale o parziale, la riproduzione con qualsiasi mezzo (compresi i microfilm, i film, le fotocopie), nonché la memorizzazione elettronica, sono riservati per tutti i Paesi.

(1986) Tipografia MORI & C. S.p.A. - 21100 VARESE - VIA F. GUICCIARDINI 66

PREFAZIONE

Se volessi indicare, per comodità di un ipotetico lettore, i profili tematici essenziali che contraddistinguono questa ricerca, dovrei innanzitutto formulare la seguente domanda: quale immagine complessiva dello Stato circolava nella cultura giuridica italiana fra Ottocento e Novecento, tanto da divenire l'oggetto teorico fondamentale di una sua consistente zona disciplinare?

Il problema, così impostato, ha, come si intende, due facce: riflettere sullo Stato come oggetto teorico di una determinata produzione discorsiva permette anche di individuare, congiuntamente, il formarsi di una tradizione disciplinare che consegue la propria identità in quanto viene strutturando il proprio campo teorico intorno all'oggetto politico-statuale. L'obiettivo della ricerca diviene così quello di ricostruire le procedure discorsive (gli schemi argomentativi, le metafore, i valori) che, condivise dall'intera 'comunità scientifica' in un lungo arco di tempo, agiscono come elemento portante della rappresentazione giuridica del politico e insieme rivelino il loro statuto di 'paradigma' (nel senso kubniano del termine), di matrice della disciplina giuspubblicistica.

Le difficoltà connesse ad una siffatta formulazione del problema sono facilmente intuibili: occorre, per un verso, distaccarsi dalla 'concretezza' della produzione testuale dell'uno o dell'altro autore per privilegiare l'unità della tradizione disciplinare 'come tale'; occorre, per un altro verso, concentrare spesso l'attenzione su aspetti (per così dire) 'spostati' rispetto alla linea argomentativa principale del discorso analizzato, per individuare frammenti dell'immaginario disciplinare che, apparentemente marginali, finiscono per svolgere un ruolo determinante nella rappresentazione giuridica dell'oggetto politico.

Certo, indicare una difficoltà non dice ancora nulla sul suo superamento: ma dell'esito potrà essere giudice soltanto il let-

tore. A me spetta ora piuttosto il più lieve dovere di assolvere da ogni responsabilità gli amici che con la paziente lettura del manoscritto, le critiche, i suggerimenti mi hanno offerto un aiuto prezioso: a tutti loro, Danilo Zolo, Maurizio Fioravanti, Paolo Grossi, che ha accolto questo lavoro nella collana da lui diretta, il mio ringraziamento.

PIETRO COSTA

INTRODUZIONE

Abituati a trattare con la lunga serie di connotazioni che hanno contrassegnato lo Stato in tutto l'arco della riflessione giuspolitica⁽¹⁾, il giurista, lo storico della cultura giuridica sono forse meno diffusamente familiarizzati con domande che non concernono l'una o l'altra caratterizzazione dello Stato, presupponendolo come già 'dato', come 'esistente' (qualunque sia poi il significato di questa espressione), ma investono proprio il procedimento di costituzione dello Stato come oggetto di (una) teoria: non il significato di 'Stato' (il campo semantico della parola 'Stato' in un lessico determinato), ma le condizioni di possibilità, di pensabilità, dello Stato all'interno di un discorso che lo assuma come proprio referente.

È possibile affrontare il problema delle condizioni di pensabilità dello Stato accingendosi direttamente alla costruzione di un discorso che abbia come proprio oggetto lo Stato, impegnandosi in una teoria dello Stato, che non può non risolvere in qualche modo, nel momento in cui si viene organizzando, il problema delle condizioni di costruzione del proprio oggetto teorico. È possibile però anche scegliere un punto di vista, per così dire, spostato all'indietro rispetto al piano del discorso precedentemente ipotizzato e seguire, alternativamente, due strade: costruire un meta-discorso che abbia come oggetto la costruzione di un discorso all'interno del quale si renda pensabile lo Stato: costruire un

(1) Valga il richiamo, nell'impossibilità di rinvii bibliografici più dettagliati, ad alcune recenti voci di enciclopedia: U. CERRONI, v. *Stato*, in *Il mondo contemporaneo. Politica e società*, 2°, Firenze, 1979, pp. 868 ss.; A. MASTROPAOLO, v. *Stato*, in *Il mondo contemporaneo. Gli strumenti della ricerca*, 1°, Firenze, 1981, pp. 350 ss.; N. BOBBIO, v. *Stato*, in *Enciclopedia*, Torino, 1981, pp. 453 ss.; N. MATTEUCCI, v. *Stato*, in *Enciclopedia del Novecento*, Roma, 1983, pp. 93 ss.

meta-discorso che abbia come oggetto la comprensione di un discorso all'interno del quale è stato effettivamente pensato (in un dato contesto storico) lo Stato. La prima appartiene ad un ordine di questioni che potrebbe dirsi meta-teorico ed epistemologico, la seconda ad un ambito di problemi che potrebbe dirsi storiografico ed ermeneutico: è solo quest'ultimo che ci riguarda direttamente.

Le condizioni di pensabilità di un oggetto teorico sono date dal complessivo organizzarsi degli enunciati⁽²⁾ in un discorso coeso intorno al proprio referente⁽³⁾. Interrogarsi sulle condizioni di pensabilità dello Stato significa quindi (da un punto di vista storico-ermeneutico) individuare un discorso che includa come proprio referente lo Stato. Certo, lo 'Stato' è un'espressione lessicale presente nei più vari meandri della cultura giuridica e politica degli ultimi secoli, ma non in ogni contesto discorsivo esso esercita la stessa funzione retorica. Interrogarsi sulle condizioni di pensabilità dello Stato impone di prendere in considerazione lo Stato quando esso svolga, nel discorso, il ruolo strategicamente principale, quando cioè, incluso nel referente del discorso, diviene l'elemento portante della unità e della coerenza di questo.

Perché una ricerca storico-ermeneutica sulle condizioni di pensabilità dello Stato sia possibile, occorre dunque ipotizzare l'esistenza (in un contesto storico dato) di un discorso la cui coerenza complessiva sia data dall'insistenza su un oggetto teorico 'Stato'. Più esattamente: occorre ipotizzare l'esistenza di un discorso che si organizzi intorno ad un referente, della cui specifica strutturazione non sappiamo ancora nulla, ma che convenzionalmente possiamo indicare (con un termine metalinguistico

(2) Uso 'enunciati' (e le espressioni derivate) in una accezione vicina a quella esplicitata da M. FOUCAULT, *L'archeologia del sapere*, Milano, 1971, pp. 91 ss.

(3) Uso 'referente', da ora in poi, sottraendolo ad una qualsiasi « teoria dei valori di verità » ed intendendolo, in una prospettiva semiotica, semplicemente come un « contenuto culturale » veicolato da un'espressione: si cadrebbe altrimenti in quella « fallacia referenziale » che « consiste nell'assumere che il significato di un significante abbia a che fare coll'oggetto corrispondente » (v. Eco, *Trattato di semiotica generale*, Milano, 1975², pp. 91-93).

indefinito) come il 'politico'; occorre ipotizzare altresì che, nella rappresentazione del 'politico', lo 'Stato' occupi un ruolo strategicamente fondamentale.

Scegliere, nella complicata topografia dei discorsi, *un* discorso unificato intorno ad un referente a forte dominanza attuale, è, semplicemente, una 'decisione', di cui sono evidenti la arbitrarietà e la gratuità. L'arbitrarietà: perché non si danno ragioni che rendano la scelta di *un* discorso intorno al 'politico' (in un contesto storico dato) più motivata rispetto ad altre scelte intrinsecamente più deboli; la gratuità: perché la scelta non è guidata da un calcolo dell'utile (teorico, epistemologico) che se ne può trarre, dall'esigenza di capire l'essenza' del politico o di spiegare lo stato attuale della scienza. Si sceglie arbitrariamente, gratuitamente *un* discorso (intorno al 'politico') e se ne propone *una* lettura, così come un archeologo può ricostruire induttivamente la mappa (*una* possibile mappa) di un'antica città senza volere con questo contribuire alla soluzione dei problemi di una odierna megalopoli.

Il discorso prescelto si compone degli enunciati provenienti da alcuni settori del sapere giuridico sviluppatosi in Italia fra i primi decenni post-unitari e la 'svolta' connessa al crollo del regime fascista e alla fondazione della repubblica — una scansione cronologica che solo il prosiegua della lettura potrà, spero, dimostrare ragionevole. Chiamo, per comodità, 'giuspubblicistica' il discorso organizzato intorno al 'politico' nell'Italia fra Otto e Novecento, ma l'uso che di questo termine verrò facendo è per un verso meno esteso e per un verso più esteso di quello usuale. Esso infatti include una pluralità di enunciati eterogenei, ora accentuatamente 'teorici', filosofico-giuridici, ora spiccatamente 'dogmatico-giuridici', purché strettamente correlati intorno allo stesso referente: da questo punto di vista, il significato convenzionalmente introdotto di 'giuspubblicistica' è certamente dilatato rispetto all'uso corrente. Esso esclude però anche enunciati che, pur facendo parte dell'uno o dell'altro settore della 'giuspubblicistica' (usualmente intesa), non collaborano direttamente alla costituzione dell'oggetto teorico preso in esame. Proprio perché il punto focale della lettura è concentrato su un particolare oggetto teorico, esso non coincide con la comprensione dell'uno o dell'altro settore

giuspubblicistico. L'obiettivo non è insomma quello (troppo ambizioso e comunque diverso) di scrivere una storia *della* giuspubblicistica fra Otto e Novecento⁽⁴⁾, ma solo quello di ricostruire per quel periodo, le modalità di costituzione di un campo teorico immanente ad un discorso complessivamente unitario.

Il discorso proposto ad oggetto della lettura si organizza dunque (in ipotesi) coerentemente intorno al proprio referente politico(-statuale) nell'Italia fra Otto e Novecento. Lo stesso referente può prestarsi però ad essere diversamente strutturato da discorsi ciascuno dei quali si organizza secondo un proprio interno criterio di coerenza complessiva. Occorre allora introdurre un secondo principio di individuazione. Disponiamo per questo di un criterio apparentemente semplice: dei vari discorsi coerenti intorno al 'politico' interessa il discorso che si presenti come *giuridico*.

Il problema sembra però solo spostato, se è ancora richiesta la determinazione di quel criterio di 'giuridicità' che permetta la individuazione del discorso. Ritengo però che sia ermeneuticamente infecondo definire previamente le condizioni di giuridicità di un discorso, considerando la 'giuridicità' un elemento della sintassi logico-argomentativa del discorso stesso. Propongo di considerare 'giuridico' semplicemente ciò che i giuristi (in un contesto storico dato) considerano tale. L'apparente circolo serve soltanto a spostare provvisoriamente l'attenzione dal terreno 'sintattico' al terreno 'pragmatico'. Il discorso è insomma individuabile solo se riferito ai produttori e ai destinatari del discorso, alle modalità delle loro interazioni sociali, alle complessive circostanze di comunicazione.

Discorso giuridico è dunque quel discorso prodotto da (e destinato a) un ceto professionale che (in un tempo e in luogo

(4) Non mancano certo validi esempi in questa direzione. Cfr. (solo per citare i contributi di carattere più generale) M. S. GIANNINI, *Profili storici della scienza del diritto amministrativo* (1940), ora in « Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno », 1973, II, pp. 179 ss.; M. GALIZIA, *Profili storico-comparativi del diritto costituzionale*, in « Archivio giuridico », 1963, CLXIV, pp. 1 ss.; M. GALIZIA, v. *Diritto costituzionale (profili storici)*, in *Enciclopedia del diritto*, Milano, 1964, vol. II, pp. 962 ss.; S. CASSESE, *Cultura e politica del diritto amministrativo*, Bologna, 1971.

dati) è individuabile sociologicamente come 'ceto di giuristi'. È per opera e all'interno di siffatto ceto che il discorso giuridico viene storicamente ad esistere, secondo modalità di comunicazione per le quali (come in ogni discorso specialistico) produttori e destinatari del discorso, autore e pubblico, vengono virtualmente a coincidere, in uno scambio continuo di ruoli. Naturalmente poi il ceto professionale dei giuristi si articola secondo partizioni interne che possono essere sociologicamente complesse, ma che qui interessano solo come strumento di individuazione del discorso. Si potranno così volta a volta distinguere sub-comunità di giuristi, autori-destinatari di sub-insiemi di enunciati diversi fra loro, ma comunque giuridici. Al ceto 'forense' corrisponde una serie di testi che può dirsi 'giuridica' (ad es.: la sentenza), ma che si distingue nettamente da altri testi (ad es.: il 'manuale', la 'monografia'), anch'essi 'giuridici' in quanto prodotti all'interno di quella particolare comunità di giuristi-autori, di regola, anche se non necessariamente, incardinati nell'istituzione universitaria. Se questo è vero, il discorso organizzato intorno al referente 'politico' prescelto per la nostra lettura viene precisandosi attraverso i seguenti parametri: è un discorso specialistico interno al ceto professionale dei 'giuristi'; è, in particolare, un discorso che, imputabile ad una particolare comunità di giuristi (la 'comunità scientifica' ⁽⁵⁾ dei giuristi-autori) viene riconosciuto da quella comunità come proprio, quindi come 'giuridico'.

La giuspubblicistica, come discorso specialistico prodotto all'interno della 'comunità scientifica' dei giuristi ⁽⁶⁾, assume il ca-

(5) Sulla nozione di 'comunità scientifica' cfr. T. S. KUHN, *Poscritto* 1969, in *La struttura delle rivoluzioni scientifiche*, Torino, 1978, pp. 213 ss.; *Id.*, *Second Thoughts on Paradigms* (1974), in *The essential Tension*, Chicago-London, 1977, pp. 293 ss.

(6) La nozione di 'comunità di giuristi' come strumento di individuazione del discorso (convenzionalmente indicato come) giuspubblicistico deve essere naturalmente applicata con una qualche flessibilità, che tenga conto delle peculiarità interne al testo oggetto di lettura. Ciò imporrà soprattutto di segnalare la presenza, nel testo giuspubblicistico, di richiami a momenti ed autori appartenenti a tradizioni disciplinari diverse, che tuttavia godono, nella testualità considerata, di particolare 'autorevolezza', dovuta, per lo più, alla loro spontanea consonanza con linee argomentative ed immagini proprie della tradizione disciplinare giuspubblicistica.

rattere 'sintattico' e 'pragmatico' della *disciplina*: un insieme di enunciati, nel quale le immagini e gli schemi argomentativi riconosciuti come propri dalla comunità scientifica si accumulano attribuendo una crescente riconoscibilità e tipicità al discorso. La disciplina tende a divenire, nel tempo, conservazione, tesaurizzazione di schemi collaudati, *tradizione*.

La tradizione disciplinare rappresenta, per così dire, il versante testuale, sintattico, di quella realtà che ha come versante pragmatico, metatestuale, la 'comunità scientifica'. Quest'ultima dunque serve come principio d'individuazione del discorso prescelto, ma non entra direttamente nel raggio dell'analisi che ha (arbitrariamente) deciso di specializzarsi come lettura della tradizione disciplinare giuspubblicistica. La ricerca non verterà così sulla produzione, destinazione, circolazione del discorso accademico-specialistico, non verterà sulle condizioni di produzione del discorso, ma direttamente sul discorso prodotto, analizzandone i dispositivi retorici e le modalità di costituzione e di rappresentazione del referente.

È con il discorso dunque che avremo a che fare: specificamente con quegli elementi del discorso che permettono che esso funzioni come unità semiotica, come *testo* ⁽⁷⁾. Della testualità giuspubblicistica tenteremo di seguire lo strutturarsi dal livello più astratto delle regole di distribuzione degli enunciati intorno al re-

(7) Su 'discorso' e 'testualità' cfr. W. DIECKMANN, *Sprache in der Politik*, Heidelberg, 1969; J. E. GRIMES, *The Thread of Discourse*, The Hague, 1975; G. MOSCONI, *Il pensiero discorsivo*, Bologna, 1978; P. VIOLI, G. MANETTI, *L'analisi del discorso*, Milano, 1979; D. RAMBAUDI, *Politica e argomentazione*, Milano, 1979; AA.VV., *Sprechen, Denken, Praxis* (a cura di G. SIMON e E. STRASSNER), Basel, 1979; A. T. VAN DIJK, *Testo e contesto. Studi di semantica e pragmatica del discorso*, Bologna, 1980; P. DESIDERI, A. MARCARINO, *Testualità e tipologia del discorso politico*, Roma, 1980; AA.VV., *Teoria e analisi del testo* (Atti del V Convegno interuniversitario di studi, Bressanone, 1977), Padova, 1981 (con interventi di P. M. Bertinetto, G. Berruto, C. Vasoli, M. A. Cortelazzo, I. Pacagnella). Da un punto di vista neo-retorico cfr. CH. PERELMAN, *Logica giuridica. Nuova retorica*, Milano, 1979; CH. PERELMAN, *Il campo dell'argomentazione. Nuova retorica e scienze umane*, Parma, 1979; CH. PERELMAN, *Il dominio retorico*, Milano, 1981. Cfr. anche L. GIANFORMAGGIO, *La nuova retorica di Perelman*, in AA.VV., *Discorso e retorica*, Torino, 1982.

ferente (i 'modelli') ai più concreti schemi di rappresentazione del politico e finiremo per accorgerci, se l'ipotesi sarà condivisa dal nostro 'immaginario' lettore, che il complicato intrecciarsi delle metafore, delle immagini, degli schemi rappresentativi finisce per convergere intorno al referente politico-statuale.

Lo Stato si pone al centro del testo, occupa il suo campo teorico perché viene costruito dal testo come proprio referente: ma il referente *non* è la realtà, non è in rapporto mimetico, univoco con la 'realtà'. Lo Stato è la realtà *del* testo⁽⁸⁾: è come funzione del testo, non come predicato della 'realtà', che ci viene incontro nella lettura. Il testo non 'trova' lo Stato, ma lo costruisce e lo rappresenta: lo *immagina*. Lo Stato diviene il punto di convergenza delle rappresentazioni, dei valori, dei desideri che circolano entro l'intero flusso della tradizione disciplinare: nello Stato della giuspubblicistica si condensa il patrimonio retorico costitutivo della disciplina, il suo 'paradigma', la 'matrice'⁽⁹⁾ degli enunciati prodotti al suo interno. Il testo dunque investe lo Stato dei propri contenuti rappresentativi, arcaici e recenti: di nuovo dunque (in un secondo senso) lo *immagina*.

La testualità giuspubblicistica, infine (almeno nella sua generalità), nel momento in cui costruisce e rappresenta lo Stato come proprio referente, nel momento in cui lo 'immagina', tende a proiettare il proprio oggetto sul piano della 'realtà'. La 'realtà' diviene un momento interno alla produzione immaginaria dello Stato, l'immaginazione dello Stato include l'immaginario distaccarsi dello Stato dal testo e il suo prendere il volo nella 'realtà'. Il testo ha creato, attivando le sue procedure discorsive e i suoi dispositivi retorici, il personaggio-Stato, ma include, nella creazione del personaggio, un dispositivo narrativo ulteriore, che, occultando o spezzando la finzione narrativa originaria, immagina,

⁽⁸⁾ Cfr. *infra*, II, 16.

⁽⁹⁾ Uso 'paradigma' o 'matrice disciplinare' nel senso introdotto da T. KUHN, *La struttura delle rivoluzioni scientifiche*, cit., e chiarito ulteriormente nel «Poscritto» alla seconda edizione. Cfr. anche M. MASTERMANN, *The Nature of Paradigm*, in *Criticism and the Growth of knowledge*, Cambridge, 1970, pp. 59 ss.; G. GUTTING (a cura di), *Paradigms and Revolutions*, Notre-Dame (In.), 1980.

per lo stesso personaggio, una complessa e avventurosa vita extratestuale.

Lo scrittore Hubert Lubert, nell'*Icaro involato* di Queneau, ha da poco dato inizio alla stesura di un romanzo, delineando, nelle prime dieci, quindici pagine, la figura del personaggio principale, Icaro. Ma Icaro, nel meta-romanzo di Queneau, prende sul serio la propria immaginaria esistenza, esce dal manoscritto e si mette a girare il mondo, rimpianto ed inseguito dal suo produttore-autore. È triste la fine alla quale Icaro va incontro. Icaro prende a volare e gli spettatori commentano: « Icaro sale più in alto »..., « Batte ogni record », « Sale! », « Sale! »... « Sale ancora! », « Sale troppo in alto. Gli succederà qualche cosa », « Ma... ma... ridiscende! », « Non ridiscende: cade! »; « Cade! Cade! Si schiaccerà al suolo! ». Hubert commenta: « Tutto avvenne secondo il previsto »⁽¹⁰⁾. Prevedano ora gli spettatori-giuristi se il destino che attende lo Stato della giuspubblicistica presenti una qualche possibile analogia con le vicende dello sfuggente personaggio del romanziere Hubert Lubert.

(10) R. QUENEAU, *Icaro involato* (1968), Torino, 1982, pp. 187-188.

CAPITOLO I

GLI ENUNCIATI TRASVERSALI

1. 'Zone del testo' e posizione degli enunciati.

La testualità giuspubblicistica, come ogni formazione discorsiva, si offre al lettore come un *continuum* di enunciati che si intrecciano, si ripetono, si contrastano senza un ordine che si imponga con la forza dell'evidenza o anche solo con i più concilianti suggerimenti della ragionevolezza e della plausibilità. Ciò non dispensa però il lettore, anzi in un certo senso lo costringe, a 'mettere ordine', a dare un *suo* ordine al testo, a stabilire priorità, criteri di pertinenza, temi dominanti, a proporre insomma una 'topografia' del testo che indichi gli itinerari principali lungo i quali gli enunciati si muovono, la posizione che nello strutturarsi complessivo del testo occupa l'un gruppo o l'altro di enunciati.

In questa prospettiva, la lettura proposta prevede di individuare una linea del testo che, finalizzata alla costituzione del referente, occupa idealmente la posizione centrale della testualità giuspubblicistica. Su questa altre linee del testo vengono ad interferire, raggruppando enunciati diversi sulla base di una loro omogeneità di funzionamento retorico. Accanto ai gruppi di enunciati ascrivibili a precise 'zone' del discorso, contraddistinte da ben individuate funzioni, è possibile poi registrare enunciati che si muovono, per così dire, ubiquitariamente nelle più diverse zone del testo, 'attraversandolo' in lungo e in largo senza consolidarsi obbligatoriamente in un ruolo retorico fisso. Siffatti enunciati (che propongo di chiamare *trasversali*) veicolano di regola immagini socio-antropologiche immanenti alla testualità disciplinare considerata, circolanti allo stato fluido in essa senza divenire oggetto di tematizzazioni e approfondimenti particolari, ma prestando sem-

pre e comunque convincenti schemi argomentativi in vista della costruzione dell'oggetto disciplinare.

È innanzitutto con questi gruppi fluidi e 'non strutturati' di enunciati che conviene avere a che fare, per poterli poi agevolmente riconoscere nel momento in cui ci appariranno convogliati nell'una o nell'altra linea portante della rappresentazione giuridica del politico.

A.

IMMAGINI ANTROPOLOGICHE

1. Cenni introduttivi. — 2. Il tema 'anti-individualistico'. — 3. Gruppi di enunciati 'anti-individualistici'. — 3.1 L'etica del dovere. — 3.2 Il soggetto ascetico e sacrificale. — 3.3 Il soggetto sdoppiato e disciplinato. — 3.4 L'uomo solidale. La 'famiglia' come 'luogo' retorico. — 4. Lo statuto discorsivo degli enunciati antropologici. — 4.1 Gli enunciati frammentari ed evidenti. — 4.2 Gli enunciati dimostrati e ideologizzati. — 4.3 Gli enunciati sommersi e fondanti.

1. *Cenni introduttivi.*

Può sembrare inutile e bizzarro iniziare la lettura di una serie di testi giuridici otto-novecenteschi cercando di individuare un tema — l'immagine dell'uomo, dei suoi 'bisogni', dei suoi 'doveri' — apparentemente refrattario a costituire un elemento di forza di una tradizione giuridica così lontana ormai (cronologicamente e culturalmente) non dico dalle grandi sintesi medioevali, ma anche dagli onnicomprensivi trattati 'De iure naturae' di stile pufendorfiano o wolffiano. E, in effetti, cercare negli scritti dei giuristi italiani un impegno diretto ed esplicito sul fronte filosofico-antropologico⁽¹⁾ sarebbe probabilmente una sterile fatica.

Non è però questa la mia prospettiva di lettura: non si tratta di scoprire improbabili trattati 'De homine', ma di raggruppare sequenze enunciative che attraversino la testualità giuridica talvolta scopertamente e diffusamente, talaltra cripticamente e, per così dire, obliquamente, costituendo quasi un resi-

(1) Uso l'espressione nel senso di B. GROETHUYSEN, *Anthropologie philosophique*, Paris, 1952.

duo, una sedimentazione del flusso discorsivo principale, un primo frammento dell'immaginario del giurista.

2. Il tema 'anti-individualistico'.

Se prendiamo a leggere, agli esordi della tradizione giuridica considerata, i *Principi di diritto amministrativo* del Persico⁽²⁾, incontriamo un esemplare florilegio di temi (dall'anticontrattualismo alla centralità dello Stato) che ci accompagneranno per buona parte dell'itinerario testuale prescelto; in questo momento, però, conviene mettere in evidenza soltanto gli enunciati che ruotano intorno a quella che l'autore chiama l'« astratta e infconda idea di individuo »⁽³⁾.

Il nostro giurista sta illustrando i presupposti della sua costruzione giuridica e fra questi essenziale è la collocazione dell'individuo in una posizione simmetrica rispetto a quella che egli considera ancora largamente, anche se tacitamente, condivisa dagli « scrittori e politici... oggidì »⁽⁴⁾: « lungi di essere la società e lo Stato l'effetto e lo specchio dell'individuo, si ha a tenere l'individuo per ultima concrezione ed efficacia dello Stato e della società »⁽⁵⁾.

La dislocazione dell'individuo da presupposto e punto di convergenza del discorso a momento terminale di catene argomentative diversamente sorrette non è una improvvisa invenzione del giurista napoletano. È un rilevante settore della cultura giuridica e non giuridica coeva che consegna al nostro autore le più varie motivazioni per un'identica decisione teorica, per effettuare il 'decentramento' degli enunciati intorno a 'individuo' lungo l'asse argomentativo prescelto.

Ora, proprio una siffatta strategia discorsiva rappresenta, in Persico e nella generalità della tradizione considerata, un ricorrente presupposto (non sempre esplicito) dell'argomentazione. Rappresenta quindi un momento di convergenza fra autori per

(2) F. PERSICO, *Principi di diritto amministrativo*, Napoli, I, 1875.

(3) *Ibidem*, p. 3.

(4) *Ibidem*, loc. cit.

(5) *Ibidem*, loc. cit.

altri aspetti molto diversi, un filo di continuità nella tradizione, e proprio per questo riveste, nella prospettiva di questa ricerca, il particolare significato di una prima informazione sulla matrice disciplinare della concettualizzazione giuridica del politico.

Intorno alla opzione teorica anti-individualistica ruotano argomentazioni di sostegno che si avvalgono di materiali metaforici, anch'essi provenienti da lontano e destinati ad ulteriori fortune: l'intero universo è una gerarchia di gradi, di livelli organizzativi e associativi subordinati, di «enti organati», retti da leggi interne al loro sviluppo che il naturalista, lo scienziato volta a volta scopre⁽⁶⁾. Se dunque persino il «regno minerale» è «organato» secondo leggi, a maggior ragione la società umana, vero e proprio organismo vivente, è ordinata secondo una legge propria.

'The great chain of being'⁽⁷⁾, da un lato e la metafora organicistica, dall'altro, sono dunque gli apparati argomentativi che sorreggono l'opzione 'anti-individualistica' di Persico, ma che continueranno ad intrecciarsi variamente con il discorso giuridico prodotto nell'Italia fra Otto e Novecento, funzionando come pedine di una particolare strategia discorsiva: il 'decentramento' degli enunciati intorno ad individuo, la disponibilità ad accogliere le 'ragioni dell'individuo' solo se sottoposte a 'grandezze' maggiori e diverse.

Nel testo considerato l'obiettivo è raggiunto attraverso il ricorso a metafore raccolte da un vetusto ed augusto scrigno, ma non mancheranno esempi di materiali argomentativi tratti dal più recente ed aggiornato manuale di scienze naturali (e non è qui possibile chiedersi quanto dell'antico 'thesaurus' di metafore passi, per complicatissime trasfusioni, nel manuale 'à la page').

Il tema, il punto di gravitazione degli enunciati 'antropologici', è comunque l'introduzione di un presupposto 'anti-individualistico': è da questo che il discorso procede, più o meno lineamente, ma, nella sostanza, fedelmente. Certo, molti degli enunciati 'antropologici' di cui si avvale il discorso giuridico sono

(6) *Ibidem*, pp. 3-4.

(7) Nel senso di A. J. LOVEJOY, *La Grande Catena dell'essere*, Milano, 1966.

utilizzati in esso, ma costruiti altrove in altre zone disciplinari. Quando però i materiali provenienti *aliunde* siano immessi nel flusso della tradizione giuspubblicistica, essi vengono manipolati e distratti ad esiti propri della strategia discorsiva 'ospitante'.

La formulazione del tema, quando è esplicita, procede assai spesso per via di opposizione; l'insieme degli enunciati 'anti-individualistici' si presenta contestualmente alla negazione del proprio contrario: il tema 'individualistico' esiste assai più come fantasma evocato per facilitare l'enunciazione del tema opposto che non per virtù propria. A prendere alla lettera, infatti, la struttura enunciativa 'per opposizione' del tema 'anti-individualistico' se ne dedurrebbe l'esistenza di una consistente catena testuale apparentata da un'opposta 'decisione' teorica, appunto 'individualistica'. Ma non è così. Se infatti il tema 'anti-individualistico' circola per mille rivoli in tutta la tradizione giuridica post-unitaria, sarebbe arduo trovare, nella fitta rete di discorsi intorno allo Stato nel periodo considerato, una traccia del tema 'individualistico' altrettanto chiara e certa.

Non si pensi però, con questo, che l'immagine di individuo sottesa a tutta la produzione discorsiva sette-ottocentesca, dal giusnaturalismo alle codificazioni, l'immagine di un soggetto definito dalla logica del bisogno e della soddisfazione, scompaia dal *Weltbild* del giurista. Essa perde il carattere di presupposto antropologico diretto dell'analisi giuridica del politico ed è in quel preciso asse argomentativo che tende a venire destituita della sua antica centralità. Essa insomma soggiace, per esprimersi schematicamente, ad un doppio movimento: oggetto di contestazione come cellula generativa dell'analisi del politico, mantiene una sua vitalità, là dove possa, per così dire, fiorire all'ombra di uno Stato altrimenti fondato. Costruito insomma lo Stato su salde basi 'anti-individualistiche', è possibile, per l'uno o per l'altro giurista, ospitare ancora nel proprio discorso frammenti di 'logica satisfattiva' e immagini di 'soggetto-di-bisogni'⁽⁸⁾. Ciò che invece sembra di regola rifiutato è quel nesso di diretta funzio-

(8) Per una esplicitazione del senso dell'espressione 'soggetto di bisogni' e del contesto storico-culturale della sua insorgenza rinvio a P. COSTA, *Il progetto giuridico*, Milano, 1974.

nalità fra 'Stato' e 'individuo' che segnava un modello ormai desueto di analisi del politico.

Il tema accolto funziona insomma come una vera e propria condizione di senso del discorso, sempre di nuovo enunciata non in quanto ripetutamente contestata, ma in quanto diffusamente accettata: un segnale di riconoscimento, una dichiarazione di appartenenza alla tradizione disciplinare. Certo, anche una convinzione ideologico-politica, se si vuole, o comunque un tributo ad un diffuso clima culturale; che non resta però momento separato nella cultura del giurista, venendo piuttosto a far parte proprio della operazione retorica che il giurista, in quanto tale, svolge.

3. *Gruppi di enunciati 'anti-individualistici'.*

La 'dislocazione' dell'individuo rispetto ad altre 'grandezze' è naturalmente solo l'aspetto iniziale e formale dell'operazione. Essa prosegue coordinando intorno al tema schemi argomentativi diversi a seconda del materiale utilizzato dal giurista, variabile in rapporto ad una pluralità di coordinate che vanno dalla 'personalità' del singolo giurista all'ambiente storico-culturale, ma non tanto da impedire la registrazione di linee ricorrenti.

3.1 *L'etica del dovere.*

Il fine della società, « il centro », « il faro che la illumina, il porto a cui si incammina, e insieme il timone che trova la via fra le tempeste » è il « Bene », il « dovere etico »⁽⁹⁾. L'enfasi del testo, modesto contributo pagato dal giurista napoletano allo stile dell'epoca, prende opportunamente il volo intorno ad una parola-chiave ('il dovere') che 'commenta' frequentemente il tema 'anti-individualistico' lungo tutta la tradizione giuridica considerata — un chiaro esempio di continuità interna alla produzione giuspubblicistica.

La continuità del tema e del relativo 'commento' è naturalmente una continuità *secundum quid*. Essa attiene sostanzialmente ad un profilo che direi strategico: dato il tema 'anti-indi-

(9) F. PERSICO, *Principi*, cit., p. 6.

vidualistico', una ricorrente argomentazione di sostegno è l'insieme degli enunciati intorno a 'dovere'. La continuità si interrompe invece da un altro punto di vista: il 'commento' si appoggia, diffusamente o di sfuggita, a scelte politico-ideologiche volta a volta diverse e regge, 'governa' quindi un insieme di enunciati corrispondentemente differenti. È in questo ambito che ritroviamo di regola le consuete scansioni storico-ideologiche e le possibili contrapposizioni o differenziazioni politiche fra giuristi; è invece nella continuità del 'commento' e del suo nesso strategico con il 'tema' che è possibile verificare l'ipotesi della unità della matrice disciplinare giuspubblicistica.

Operata l'opzione 'anti-individualistica', il primato del dovere può dunque essere variamente argomentato e annettersi enunciati diversi, che possono andare da una critica delle ipotesi contrattualistiche alla fondazione di un'etica sociale, al programma dell'*homo corporativus*. Avverrà così di sorprendere, nelle pagine di Persico, una curiosa sussunzione dei « dritti per l'uomo individuo »⁽¹⁰⁾ (ancora di lockiana memoria) all'interno di un andamento generalmente 'anti-individualistico' del discorso: quasi spia, nel testo, del permanere di frammenti dell'antica immagine di società naturale, nata col giusnaturalismo sei-settecentesco, entro uno schema, tipicamente ottocentesco (italo-germanico) di 'liberalismo autoritario'.

Capiterà però anche di leggere che « non è la libertà » — come afferma Bartolomei all'inizio del nostro secolo — che « possa costituire un bene per sé stessa »; è solo dalla « giustizia » che essa può trarre « il suo valore etico »⁽¹¹⁾. La libertà come mera autodeterminazione, come « l'esser lecito del proprio poter fare » è il punto di partenza dell'« individualismo », che fraintende la legge dell'organizzazione sociale, secondo la quale « organizzare è porre sotto la disciplina di leggi superiori ad ogni singolo », così come « nell'etica tutta, la norma, ciò che nega il singolo, è un prius di fronte al singolo »⁽¹²⁾.

⁽¹⁰⁾ *Ibidem*, p. 11.

⁽¹¹⁾ A. BARTOLOMEI, *Lineamenti di una teoria del giusto e del diritto, con riguardo alle questioni metodologiche odierne*, Roma, 1901, p. 112.

⁽¹²⁾ *Ibidem*, pp. 97-98.

Non inganni la ripetizione del consueto 'decentramento' degli enunciati 'individualistici'. Per mezzo di esso si fanno strada argomentazioni ancora impensabili nei primissimi anni dell'Italia unita: dall'insufficienza di un concetto puramente negativo di libertà alla 'giustizia' come legge di cooperazione sociale; dalla cor-relatività di poteri e doveri alla necessità di una disciplina sociale preventiva oltreché repressiva; dal riconoscimento di una inar-restabile legge del progresso alla constatazione di una crescente « socializzazione dell'individuo »⁽¹³⁾, sono questi i temi della *vul-gata* positivistica tardo-ottocentesca che costituiscono i nodi della argomentazione introdotta nel testo. Questo dunque continua ad organizzarsi intorno al nesso strategico che lega il 'commento' (gli schemi argomentativi subordinati) al 'tema', ma nello stesso tempo piega il 'commento' a registrare valori ed umori sensibilmente diversi.

Nemmeno il solenne ingresso, nell'ambito del discorso dei giuristi, del fascismo e dei suoi massicci apparati ideologici muta in radice la regola del gioco argomentativo. Del tutto naturalmente, anzi, gli enunciati intorno al 'dovere' si piegano a costituire uno degli ingredienti del 'corporativismo'. Questo innanzitutto « denota quel movimento che contrappone l'organismo alla monade, l'aggregato all'atomo, la società all'individuo »⁽¹⁴⁾. È, di nuovo, l'enunciazione del 'tema' che ci sta accompagnando lungo l'intera catena testuale considerata e puntualmente ritorna il consueto 'commento': « una morale che abbia superato il punto morto dell'individualismo è una morale che si è lasciata dietro del tutto l'idea del diritto per far posto all'idea unica e trionfante del dovere »⁽¹⁵⁾.

Gli esempi testuali si potrebbero moltiplicare, tanto facilmente quanto inutilmente, data l'altissima frequenza e la ripetitività degli interventi caratteristici della pubblicistica del fascismo. Più interessante semmai sarebbe delinearne una tipologia:

⁽¹³⁾ *Ibidem*, pp. 102-104.

⁽¹⁴⁾ G. MAGGIORE, *L'ordinamento corporativo nel diritto pubblico*, in « Il diritto del lavoro », 1928, II, p. 188.

⁽¹⁵⁾ *Ibidem*, p. 189.

dal discorso celebrativo affidato all'anziano, famoso giurista⁽¹⁶⁾, dove echi storicistico-savigniani, motivi organicistici e approssimativi richiami a Gentile sfociano nell'invito a « mortificare il proprio egoismo », a sentirsi « parte di un consorzio sociale » in obbedienza ad un preciso « dovere »⁽¹⁷⁾ ad analisi, teoreticamente più impegnative, ma non divergenti nell'apparato argomentativo usato, volte a sostenere il superamento del liberalismo nel fascismo grazie alla sottoposizione della libertà ai doveri della socialità⁽¹⁸⁾ — ennesima variazione sul tema 'anti-individualistico'. In entrambi i casi, comunque, e nei numerosissimi intermedi, l'asse argomentativo sostanzialmente non muta, così come non muta il tipo di rapporto, per un verso, con la tradizione disciplinare, per un altro, con l' 'attualità' ideologico-politica.

3.2 *Il soggetto ascetico e sacrificale.*

Il giurista non si limita ad indicare il primato del dovere in termini puramente formali, ma si dispone a nominare valori e comportamenti che contribuiscono a delineare alcuni tratti di un'immagine complessiva di uomo.

L'uomo del giurista è (deve essere) un uomo altruista e frugale. Il principio del godimento gabellato dai « moderni gaudenti » per culto della natura, è la principale causa dei « mali » della società moderna. Di fronte allo spettacolo del dilagante « egoismo » il giurista rivolge, equanime, rampogne ai « ricchi » e ai « poveri », se accomunati dalla sfrenata ricerca del « godimento » e conseguentemente condanna il socialismo come espressione di « cupidigia e invidia ». Prevedibile il suggerimento: il ritorno ai « sani principi del lavoro, dell'abnegazione e del sacrificio »⁽¹⁹⁾.

⁽¹⁶⁾ B. BRUGI, *I così detti limiti dei diritti subiettivi e lo Stato*, in « Lo Stato », 1931, II, pp. 699 ss.

⁽¹⁷⁾ *Ibidem*, pp. 703-704.

⁽¹⁸⁾ L. BAGOLINI, *Liberalismo, comunismo, fascismo. Indagine introduttiva su alcuni caratteri fondamentali*, Bologna, 1938, pp. 35-37; cfr. anche L. BAGOLINI, *La prima e la seconda dichiarazione della Carta del lavoro*, Bologna, 1935.

⁽¹⁹⁾ M. SIOTTO PINTOR, *La riforma sociale in Italia, più particolarmente considerata ne' suoi rapporti coi problemi della Pubblica e Privata Educazione e della libertà di testare*, Firenze, 1894, pp. 150-56.

Non sorprende certo la riduzione ad una misura così grezzamente 'psicologista' e moralistica di complessi movimenti politici o addirittura dei 'mali' della società, ricorrendo essa diffusamente, in termini altrettanto 'volgari', nella pubblicistica, anche non giuridica, dell'epoca⁽²⁰⁾. Interessa però, nella prospettiva prescelta, che l'immagine antropologica riceva ospitalità nel discorso del giurista, si presenti in termini non dissimili in momenti diversi dello sviluppo della formazione discorsiva considerata, trovi echi e riscontri nelle deprecazioni e nelle esortazioni di intellettuali-giuristi come di intellettuali-non giuristi, si espliciti infine in occasione di contesti storico-sociali per noi diversissimi, eppure percepiti attraverso l'impiego di schemi interpretativi sostanzialmente immutati; quasi che i tempi del mutamento sociale fossero ben più rapidi dei tempi lunghi e lunghissimi del mutamento culturale, non tanto nelle sue parti più controllate e tematizzate, ma nei suoi residui e nei suoi presupposti meno indagati.

Avviene così che i rilievi antropologici espressi dal giurista a ridosso della crisi di fine secolo non si discostino troppo dalle riflessioni del filosofo che, nella crisi del primo dopoguerra, depreca, di nuovo, la moltiplicazione dei bisogni, il primato delle ragioni dell'individuo e la conseguente conflittualità sociale⁽²¹⁾; o addirittura raggiungano le argomentazioni del polemistista che, per sostenere la sua peculiare posizione 'anti-moderna' nella nebulosa ideologica del fascismo, ricorre, di nuovo, allo stereotipo dell'« infinito moltiplicarsi dei bisogni » e alla polemica 'anti-individualistica'⁽²²⁾.

L'esortazione al distacco dal mondo dei bisogni sollecita l'immaginario del giurista ad una rappresentazione del soggetto umano che vorrei dire, senza forzature, 'sacrificale'. 'Sacrificio' è la parola ricorrente per connotare di un alone schiettamente

(20) Cfr. S. LANARO, *Nazione e lavoro. Saggio sulla cultura borghese in Italia (1870-1925)*, Venezia, 1979, *passim* e (a proposito di Pantaleoni) pp. 227 ss.

(21) G. GENTILE, *Dopo la vittoria. Nuovi frammenti politici*, Roma, 1920, pp. 74-75.

(22) G. A. FANELLI, *L'artigianato. Sintesi di una economia corporativa*, Roma, 1929, p. 5, pp. 221-226.

religioso la rinuncia alla soddisfazione prioritaria del bisogno. « La morale dell'abnegazione e del sacrificio »⁽²³⁾ può così intridersi di suggestioni specificamente cristiane (allo stesso modo in cui il superamento dell'«atomismo individualistico» potrà avvalersi di richiami alla Chiesa e al Corpo Mistico) oppure cogliere, più in generale, il nesso che passa fra «disciplina sociale» e restaurazione del «nucleo sostanziale del rapporto religioso», «che non è altro che il sacrificio di sé che l'individuo fa per amore della realtà da cui dipende»⁽²⁴⁾.

L'esplicitazione forse più chiara del lungo percorso dell'immagine dell'uomo sacrificale attraverso la formazione discorsiva considerata è la rinuncia alla felicità come appagamento, come momento di soddisfazione del bisogno entro la protettiva cittadella del 'giuridico'⁽²⁵⁾: «il fine della moralità» non è più «la felicità, il riposo, la calma, la stasi»⁽²⁶⁾, ma piuttosto «il fatale inappagamento», l'«operare» e il «soffrire»⁽²⁷⁾. L'«antropologia spontanea» del giurista non è più univocamente, linearmente attestata su quella immagine del possessivo 'soggetto-di-bisogni' che, da Locke alle codificazioni ottocentesche alla Scuola dell'esegesi, era stato il punto di gravitazione di tanta parte della cultura giuridica, anche in Italia⁽²⁸⁾.

⁽²³⁾ G. MAGGIORE, *L'ordinamento corporativo nel diritto pubblico*, cit., p. 189.

⁽²⁴⁾ G. GENTILE, *La religione di Loisy* (1918), in *Guerra e fede. Frammenti politici*, Napoli, 1919, p. 307. Cadenze analoghe in E. CORRADINI, *Come la democrazia spopola la Francia* (1913), in *Il nazionalismo italiano*, Milano, 1914, dove l'autore depreca la sorte dell'individuo «pervenuto a sopprimere in sé le ragioni della vita collettiva» (p. 192), separato dal «mistero», dal «mare in cui ogni essere è come una goccia...» (p. 195).

⁽²⁵⁾ Cfr. P. COSTA, *Il progetto giuridico*, cit., pp. 268 ss.

⁽²⁶⁾ F. ERCOLE, *La morale del fascismo* (1927), in *Dal nazionalismo al fascismo. Saggi e discorsi*, Roma, 1928, p. 249.

⁽²⁷⁾ *Ibidem*, p. 251.

⁽²⁸⁾ Cfr. A. J. ARNAUD, *Essai d'analyse structurale du Code civil français. La règle de jeu dans la pais bourgeoise*, Paris, 1973; P. GROSSI, *Tradizioni e modelli nella sistemazione post-unitaria della proprietà*, in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», 1976-77, V-VI, pp. 261 ss.; S. RODOTÀ, *Il terribile diritto. Studi sulla proprietà privata*, Bologna, 1981.

3.3 *Il soggetto sdoppiato e disciplinato.*

Dovere, asceti, sacrificio sono i 'titoli' dei 'commenti' che costellano il tema anti-individualistico secondo linee variamente intrecciate, ma raramente organizzate in una trattazione sistematica. Circolanti per così dire allo stato fluido nella tradizione testuale considerata, si presentano di regola più come frammenti di una antropologia 'sommersa' che non come espressioni di una analisi coerente e compiuta.

Un punto di raccordo e di catalizzazione di 'commenti' ascetico-sacrificali è semmai la ripresa di suggestive, risalenti argomentazioni ruotanti intorno all'immagine di un soggetto internamente scisso, sospeso fra il richiamo dell'immediatezza e il dovere del dominio di sé. Incontriamo di nuovo materiali metaforici e schemi rappresentativi che raggiungono il discorso del giurista dopo aver percorso labirintici itinerari testuali, non ricostruibili in questa sede. La rappresentazione del mondo dei bisogni come sfera « inferiore », « senso », « egoismo », « particolarismo », « arbitrio », « male », rinvia ad una pluralità di 'idiotmi' che, geneticamente distinti e appartenenti a tradizioni intellettuali difforni, finiscono per comporre un 'dialetto' parlato uniformemente da una schiera nutrita (anche se differenziata al suo interno) di intellettuali-giuristi.

Certo, le rappresentazioni dello sdoppiamento del soggetto e la logica del suo superamento possono essere diverse in obbedienza alle suggestioni ideologiche dell'uno o dell'altro giurista. L'accento può così cadere sull'aspetto eteronomo dell'« appetito » di contro alla libera autodeterminazione del soggetto, « non più finito dall'oggetto, ma fine a sé medesimo »⁽²⁹⁾; sul « carattere di sacrificio dell'individuo, inerente non solo alla famiglia, ma a qualsiasi relazione sessuale », conseguente alla « alienazione di sé », alla « privazione di libertà »⁽³⁰⁾; oppure, più genericamente, sulle connotazioni 'negative' della sfera del bisogno. L'esito ultimo dell'itinerario ascetico coincide, comunque, con il momento in cui

(29) G. MAGGIORE, *L'unità del mondo nel sistema del pensiero*, Palermo, 1913, p. 226.

(30) A. PAGANO, *Idealismo e nazionalismo* (1913), in *Idealismo e nazionalismo*, Milano, 1928, p. 17.

l'uomo, anziché disperdersi nella immediatezza dei singoli appetiti, « compone la sua vita in piani e programmi » e « lavora non più per l'oggi e per sé, ma per l'avvenire tutto, per la famiglia, per la società, per la patria »⁽³¹⁾. Ancora: si potrà drammatizzare, in termini cristiani, l'opposizione fra istinto e intelletto, « fra chi gode e chi soffre »⁽³²⁾, oppure concepire la « bassa cupidigia, l'inclinazione egoistica e irrazionale » come momento 'negativo' di un processo dialettico⁽³³⁾; si potrà insomma ricorrere a filosofie volta a volta diverse pur di arrivare a riconoscersi in un'immagine di uomo sdoppiata nei due momenti del 'basso' e dell'"alto", dell'immediatezza e del dominio di sé.

Il passaggio da quello che Capograssi chiama « il momento della passione e dell'utilità »⁽³⁴⁾ al compimento della persona come centro di volontà e di autocontrollo finisce così per riassumere il senso complessivo del tema 'anti-individualistico' e dei suoi principali 'commenti'. Il punto di partenza della singolare dialettica capogrossiana è infatti l'immagine di un hobbesiano 'soggetto-di-bisogni' rappresentato come espressione di uno stato di servitù, disordine, dispersione. Consegnato alla immediatezza della soddisfazione, l'uomo è condannato ad un « vagabondaggio fatale e vano », ad una « folle marcia » priva di senso, che si interrompe non appena l'uomo 'nasce' come spirito, come volontà, come durata: la formazione del 'sé' coincide con il distacco dalla immediatezza e la sottrazione del soggetto all'anarchia dei bisogni⁽³⁵⁾. La disciplina (nella famiglia, nella società) trae origine dall'autodisciplina, « l'autorità e l'obbedienza » affondano le loro radici nel controllo del disordine e della dispersione delle (spinoziane) passioni⁽³⁶⁾. Attraverso il felice connubio del controllo di sé e del controllo sociale l'individuo, a conclusione del processo

⁽³¹⁾ G. MAGGIORE, *L'unità del mondo*, cit., p. 230.

⁽³²⁾ B. BIAVASCHI, *La concezione filosofica dello Stato moderno*, Udine, 1918, vol. I, pp. 38-41.

⁽³³⁾ G. GENTILE, *I fondamenti della filosofia del diritto* (1916), Firenze, 1955, p. 68.

⁽³⁴⁾ G. CAPOGRASSI, *Saggio sullo Stato* (1918), in *Opere*, Milano, 1959, vol. I, p. 50.

⁽³⁵⁾ *Ibidem*, p. 53.

⁽³⁶⁾ *Ibidem*, pp. 56-57.

di formazione etica del sé, può essere condotto a piegare il proprio « edonismo pacifico » a « una formidabile e stupenda ginnastica di sacrificio »⁽³⁷⁾. L'attività del soggetto diviene così finalmente « un seguirsi e un concatenarsi di doveri rigorosi e inflessibili, che cominciano dalla facile rinuncia alle soddisfazioni voluttuarie e finiscono alla rinuncia tragica della esistenza »⁽³⁸⁾.

Il testo, fin troppo eloquente sul fronte dei 'commenti' 'anti-individualistici', non lo è meno nell'esplicitare il collegamento fra immagini antropologiche e riflessioni politico-giuridiche⁽³⁹⁾. Lo stile secondo il quale, nella tradizione discorsiva considerata, immagini antropologiche e argomentazioni giuridiche coesistono nel testo attraverso un gioco di richiami frequentemente non espliciti, si interrompe per dar luogo, nel saggio di Capograssi, ad un corto circuito fra antropologia e politica, tanto inusitato rispetto alla 'lettera' della tradizione, quanto fedele nell'interpretarne la direzione di senso.

Affermare dunque che la sfera del politico è legata da vincoli stretti e direttamente tematizzabili con la sfera dell'immaginario antropologico, far sì che dominio sul sé e dominio sociale appaiano come grandezze disposte lungo una catena argomentativa sostanzialmente omogenea, rappresenta certo un momento di particolare trasparenza della produzione discorsiva considerata, ma non un episodio anomalo⁽⁴⁰⁾ e transuente. Ancora in un testo del 1959⁽⁴¹⁾ il problema dello Stato è affrontato a partire proprio da quelle rappresentazioni e immagini già più volte incontrate: gli istinti « inferiori » e l'« ordine razionale », il dominio della volontà

(37) *Ibidem*, p. 101.

(38) *Ibidem*, p. 102.

(39) Cfr. anche G. CAPOGRASSI, *Riflessioni sulla autorità e la sua crisi* (1921), in *Opere*, cit., vol. I, p. 261. Cfr., su Capograssi, L. CAIANI, *La filosofia dei giuristi italiani*, Padova, 1955; C. VASALE, *Società e Stato nel pensiero di Giuseppe Capograssi*, Roma, 1972; G. ZACCARIA, *Esperienza giuridica, dialettica e storia in Giuseppe Capograssi*, Padova, 1976.

(40) Cfr. in questo senso B. CICALA, *Corso di dottrina dello Stato*, Firenze, 1938, pp. 35 ss.

(41) C. MORTATI, *La persona, lo Stato e le comunità intermedie*, Torino, 1959.

e la 'vera' libertà; la libertà come « subordinazione ad una disciplina » che affranchi dalla « tirannia degli istinti »⁽⁴²⁾ e la sanzione (« il rimorso ») come stimolo alla restaurazione dell'« ordine » oltre la trasgressione; infine l'analogia, esplicita, « fra il modo di realizzare l'ordine nella vita interiore dell'individuo e nella vita sociale del gruppo »⁽⁴³⁾. La dialettica fra autorità e trasgressione si svolge quindi, all'interno del soggetto, fra il sé e gli 'istinti', e, all'esterno del soggetto, ma con cadenze analoghe (salva la differenza specifica dell'« eteronomia » del politico), fra gli « interessi particolaristici » e « i fini del gruppo »⁽⁴⁴⁾.

Riminiscenze capograssiane o, più in generale, suggestioni filosofico-politiche di ispirazione cristiana? È plausibile una risposta affermativa, ma non è questo il punto. L'interesse del testo non sta nell'offrire una occasione di verifica dei nessi, per così dire verticali, fra *un* testo giuridico e l'una o l'altra filosofia, ma nell'esibire conclusivamente la ripetizione di luoghi dell'immaginario antropologico che, pur costituendo il precipitato di diversissime miscele, hanno accompagnato, sommessi e costanti, l'intera vicenda giuridico-testuale considerata.

3.4 *L'uomo solidale. 'Famiglia' come 'luogo' retorico.*

Pur nella varietà dell'ispirazione ideologica, gli enunciati riuniti nei 'commenti' precedentemente raccolti mantengono tutti una forte connotazione assiologica: comunicano le loro informazioni antropologiche soprattutto dicendoci come *dovrebbe* essere l'uomo (per essere 'veramente' umano, personalizzato, compiuto, ecc.). Non mancano però sequenze di enunciati che insistono piuttosto su un approccio (apparentemente) descrittivo, avalutativo, e per questa via si innestano, essi pure, sull'asse tematico anti-individualistico.

In questa prospettiva argomentativa, la testa di turco è l'uomo robinsoniano di un ormai remoto contrattualismo giusnaturalistico, sepolto da tempo, ma continuamente rievocato per

(42) *Ibidem*, pp. 8-9.

(43) *Ibidem*, p. 10.

(44) *Ibidem*, *loc. cit.*

esorcizzare il ritorno, per questa via, del fantasma 'individualistico'. Ad esso viene contrapposto, in una lunga serie di testi (spesso, ma non sempre, debitori della 'vulgata' positivistica) l'assioma, continuamente ricorrente e altrettanto elementare nel suo nucleo, della socialità dell'uomo, più precisamente, dell'appartenenza originaria dell'uomo ad un gruppo sociale. « L'individuo slegato, che opera come forza singola senza rapporti, non si riscontra nella convivenza ». L'uomo individuale è « un semplice fattore » della azione del gruppo sociale del quale l'individuo non può non essere parte componente « sicché l'individuo non agisce come individuo ma come parte del gruppo »⁽⁴⁵⁾.

Se questo è l'assioma ricavato dall'oggettiva struttura della realtà sociale, una prima conseguenza, già potenzialmente rilevante sul piano etico-normativo, è la centralità della « cooperazione sociale »: grazie ad essa « le individualità singole... spariscono per immergersi in organismi di ordine superiore » che costituiscono il completamento, la realizzazione delle istanze dell'individuo, permettendo la « produzione dei valori per cui la sua limitata individualità sarebbe insufficiente »⁽⁴⁶⁾. La cooperazione, come struttura 'oggettiva' della società, diviene sostegno di un'etica solidaristica, che vedremo attraversare le più varie sequenze testuali, ma che fin d'ora conviene segnalare come importante catalizzatore di immagini antropologiche di segno 'anti-individualistico'.

Una seconda conseguenza: se l'individuo è necessariamente parte di un gruppo, se il gruppo si struttura attraverso la cooperazione di ruoli diversi, funzionali al tutto in quanto reciprocamente integrantisi nella loro diversità, se insomma il gruppo funziona grazie ai ruoli gerarchicamente ordinati dei componenti, l'uomo è necessariamente, 'oggettivamente', diseguale dall'altro uomo. La rappresentazione giusnaturalistica della 'naturale' uguaglianza dei Robinson (uguali almeno, hobbesianamente, nella reciproca capacità distruttiva) dà luogo ad una 'sociologica' immagine dell'uomo

(45) V. MICELI, *Lo Stato e la nazione nei rapporti fra il diritto costituzionale e il diritto internazionale*, Firenze, 1890, p. 203.

(46) V. MICELI, *La norma giuridica*, I, *Elemento formale*, Palermo, 1906, p. 44.

come momento di una catena gerarchica socialmente necessaria, oggettivamente constatabile.

Lungo questa sequenza enunciativa è ovviamente aperta una facile via per i più vari collegamenti fra la zona del 'politico' e il deposito di immagini antropologiche custodito dal giurista — basti pensare al nesso fra diseguaglianza, rapporto di potere e legittimazione dell'autorità per intuire le possibilità di analisi del politico che si aprono a questo punto al giurista.

Quale che sia comunque il risultato finale conseguito, in questa fase della ricerca preme insistere non tanto sulla diversità dei risultati che il discorso dei giuristi produce a seconda dei materiali usati quanto piuttosto sulla solidarietà delle immagini antropologiche immanenti nel discorso giuridico a dispetto della varietà delle ascendenze culturali.

Un esempio singolarmente istruttivo in questo senso è offerto dalla sequenza di enunciati ordinabili intorno a 'famiglia'. Indipendentemente dalle argomentazioni di supporto al tema anti-individualistico, così come dall'ascendenza culturale del giurista, l'immagine della 'famiglia' come aggregato sociale fondamentale viene giocata per mettere a fuoco e confermare l'antropologia immanente alla tradizione. Si vuole sottolineare la dipendenza dell'individuo, in generale, dal gruppo sociale, assunto come condizione e destinazione dell'esistenza individuale, e si indicherà appunto nella famiglia la « cellula basilare » di ogni ulteriore forma di socialità, dal momento che in essa « l'individuo si completa come individuo », affermandosi « quale parte indispensabile di un tutto »⁽⁴⁷⁾; si vuol dare una prova palmare di una diseguaglianza fra soggetti funzionale alle esigenze del gruppo e si invocherà la 'necessaria' diversità dei ruoli fra uomo e donna, « le diseguaglianze di azione e la subordinazione delle parti »⁽⁴⁸⁾.

Se poi cambia lo schema culturale di riferimento, se al sociologismo positivistico si sostituisce lo spiritualismo cattolico o il neo-idealismo, mutano qua e là i contenuti argomentati, ma restano le strategie argomentative che convogliano comunque i nuovi materiali al crocevia 'famiglia', resta l'antica immagine della

⁽⁴⁷⁾ *Ibidem*, p. 45.

⁽⁴⁸⁾ V. MICELI, *Lo Stato e la nazione*, cit., p. 204.

famiglia 'seminarium reipublicae'. 'Famiglia' diviene così lo schema retorico di più facile impiego per collegare il deposito di immagini antropologiche ai procedimenti di analisi del politico. Espressione e realizzazione del necessario sacrificio dell'individualità⁽⁴⁹⁾, la famiglia costituisce un primo esempio di « relazione etica »⁽⁵⁰⁾; è nella famiglia che la libertà come autolimitazione e legge a se stessa trova la possibilità di una « negazione totale dell'egoismo individualistico » e incontra la solidarietà delle parti, l'obbedienza e l'autorità, fino a costituire « la cellula della complessa vita di relazione »⁽⁵¹⁾.

Toccata da fuggevoli richiami o assunta come elemento portante dell'argomentazione, 'famiglia' finisce per trovarsi al centro di una impressionante molteplicità di enunciati. In quella sorta di capograssiana 'fenomenologia dello spirito' ospitata nel *Saggio sullo Stato* è la famiglia che permette all'individuo di compiere il primo passo verso il distacco dalla immediatezza e dal bisogno, dando così inizio all'itinerario che lo condurrà dal disordine all'ordine e all'autorità⁽⁵²⁾; e quindi, coerentemente, la crisi d'autorità nella famiglia, concepita come riproduzione in scala della società statuale, è, direttamente, crisi dell'autorità in generale⁽⁵³⁾. Né molto diversi dagli accenti del giurista suonano le espressioni del filosofo neo-idealista, quando dichiara di pensare la società « come un sistema di sfere concentriche di cui la più immediata rispetto al centro, quella di raggio più breve, sia la famiglia »⁽⁵⁴⁾ o quando afferma che con la famiglia l'uomo spezza la grettezza « della sua naturale individualità » e supera « l'attimo fuggente » per la durata⁽⁵⁵⁾.

⁽⁴⁹⁾ A. PAGANO, *Idealismo e nazionalismo*, cit., p. 17.

⁽⁵⁰⁾ A. PAGANO, *L'individuo nell'etica e nel diritto*, II, *L'individuo nel diritto*, Roma, 1913, p. 59.

⁽⁵¹⁾ G. PERTICONE, *Il problema morale e politico*, Torino, 1932, pp. 7-9.

⁽⁵²⁾ G. CAPOGRASSI, *Saggio sullo Stato*, cit., pp. 55 ss.

⁽⁵³⁾ G. CAPOGRASSI, *Riflessioni sulla autorità*, cit., pp. 263-67.

⁽⁵⁴⁾ G. GENTILE, *Preliminari allo studio del fanciullo. Appunti* (1923), Firenze, 1958, p. 52.

⁽⁵⁵⁾ G. GENTILE, *Genesi e struttura della società. Saggio di filosofia pratica*, Firenze, 1946, p. 113.

In effetti, gli intrecci, fra diverse ideologie e diverse tradizioni disciplinari, degli enunciati intorno a 'famiglia' sono innumerevoli, così come svariatisissimi sono gli usi argomentativi ai quali essi si prestano: dalla pacata riflessione sui fondamenti dell'autorità alla 'militante' esortazione alla volontà di potenza imperialistica⁽⁵⁶⁾ alla ennesima variazione sull'idea di Roma, grande perché nella famiglia « si riproduceva il rapporto di disciplina, di gerarchia, di unità che era fondamento dello Stato »⁽⁵⁷⁾ — brevissimi richiami testuali, questi ultimi, che non vogliono ovviamente caratterizzare, nemmeno di sfuggita, l'ideologia del fascismo, ma solo costituire la prova estrema della flessibilità argomentativa del *topos* 'famiglia'.

Disponibili ad essere usati nelle più varie direzioni, purché in ultima istanza omogenee con l'asse tematico 'anti-individualistico', gli enunciati intorno a 'famiglia' godono di una vitalità 'di lunga durata'. Ancora nel 1948, sia pure riprendendo linee sviluppate nel corso di un trentennio⁽⁵⁸⁾, Cicu dimostrerà la diversità qualitativa fra « interesse superiore » e interesse dei singoli, usando come fulcro dell'argomentazione l'analogia famiglia-Stato, il carattere 'organico' della famiglia, la irriducibilità, di questa come dello Stato, all'« egoismo individuale », la celebrazione, nella famiglia come nello Stato, dell'etica solidaristica⁽⁵⁹⁾ — argomenti, questi, che potremmo ascrivere al patrimonio dei più diversi giuristi nei più diversi momenti di cent'anni di storia giuridica post-unitaria.

(56) G. MAGGIORE, *Imperialismo e impero fascista*, Palermo, 1937, pp. 14-15.

(57) C. CURCIO, *L'idea fascista nella storia del pensiero politico italiano*, Roma, 1943.

(58) A partire da *Il diritto di famiglia. Teoria generale*, Roma, 1914 a *Libertà e diritto* (1916) ora in *Scritti minori*, Milano, 1965, vol. I, t. 1^o, pp. 20 ss. a *L'idea di dovere e l'idea del diritto* (1921), in *Scritti*, cit., p. 43 ss. a *Concezione organica dello Stato* (1915), in *Scritti*, cit., pp. 57 ss.

(59) A. CICU, *Quello che la Costituzione non dice* (1948), ora in *Scritti*, cit., pp. 84-95. Su Cicu cfr. M. SESSA, *Profili di giuristi italiani contemporanei: Antonio Cicu e il diritto di famiglia*, in « *Materiali per la storia della cultura giuridica* » (a cura di G. Tarello), 1976, VI, pp. 417 ss.; P. CRAVERI, v. *Cicu, Antonio*, in *Dizionario biografico degli italiani*, Roma, 1981, pp. 436 ss.

4. *Lo statuto discorsivo degli enunciati antropologici.*

Il tema 'anti-individualistico', presentato attraverso alcuni significativi 'commenti', raggruppa enunciati diffusi lungo tutto l'arco della tradizione considerata, dai primi anni dell'Italia unita al fascismo, fino a raggiungere, estreme propaggini di una tradizione ormai prossima alla rottura, gli anni del secondo dopoguerra.

Se però costante è la presenza del tema, diverso è lo statuto, il *modus operandi* degli enunciati ordinati, l'uso strategico che di essi viene volta a volta proposto.

4.1 *Gli enunciati frammentari ed evidenti.*

Gli enunciati 'anti-individualistici' possono circolare nel discorso giuridico come frammenti sparsi, richiami ad affermazioni date per certe, citazioni di *auctoritates*, oppure essere usati come premesse di per sé evidenti dell'argomentazione. In nessuno dei due casi essi sono comunque oggetto di un complesso apparato dimostrativo, rappresentando piuttosto 'opiniones communes', verità condivise, opzioni teoriche indiscutibili.

Un siffatto uso dei materiali antropologici di segno 'anti-individualistico' è la strategia più frequente nella tradizione discorsiva considerata. Ricorrendo indifferentemente in testi caratterizzati da orientamenti ideologico-politici anche piuttosto divergenti, gli enunciati antropologici, dispersi e/o dati per evidenti nella testualità giuridica considerata, hanno un valore informativo debole su quello che sarà lo specifico contributo teorico-giuridico dell'uno o dell'altro giurista, ma, proprio per questo, costituiscono materiali non trascurabili per la rappresentazione della matrice disciplinare giuspubblicistica.

Sono caratterizzati, a mio avviso, da un siffatto statuto discorsivo gli enunciati 'anti-individualistici' circolanti in innumerevoli scritti 'corporativistici'. La diversità più significativa rispetto al corrente impiego di enunciati 'anti-individualistici' nella tradizione giuridica pre-fascista è ovviamente derivante dal fatto che il messaggio veicolato dal tema 'anti-individualistico' è divenuto, nella mutata situazione storica, strumento di una massiccia campagna di persuasione orchestrata da un regime interes-

sato, almeno programmaticamente, alla 'fascistizzazione' della cultura. È appunto l'intreccio fra i due piani (che vorrei dire, con infelice e sbrigativa metafora) 'interno' ed 'esterno' del discorso giuridico che rende peculiare lo statuto degli enunciati 'anti-individualistici' nella giuristica di — o nel — regime e conseguentemente complica, duplica, il livello dell'analisi.

Credo che, in generale, si possano tener fermi i seguenti punti: *a*) in tutta la tradizione considerata, il materiale antropologico percorre allo stato fluido il discorso del giurista fungendo da ingrediente e/o presupposto di modelli teorico-politici di diversa valenza ideologica. Il modello o i modelli politici adottati dall'ideologia del fascismo rappresentano variazioni possibili intorno ad un deposito di immagini antropologiche mantenutosi sostanzialmente inalterato, all'interno, s'intende, della tradizione disciplinare giuspubblicistica⁽⁶⁰⁾. *b*) Le immagini antropologiche relativamente costanti costituiscono un momento non trascurabile della matrice disciplinare giuspubblicistica e mantengono questo ruolo anche durante il regime fascista. *c*) Nella giuspubblicistica del — e nel — regime fascista il tema 'anti-individualistico', mantenendo il carattere di centro di raggruppamento di enunciati frammentari e *reçus*, riceve una ulteriore destinazione funzionale, servendo all'autore-destinatario del messaggio per riconoscersi in una doppia area di appartenenza, da un lato alla propria tradizione disciplinare, dall'altro lato all'ideologia del regime. Questa, quindi, non tanto influisce sul momento dell'enunciazione dell'immagine 'anti-individualistica', dove il materiale 'tradizionale' era sovrabbondante e autosufficiente, quanto piuttosto agisce come filtro nel momento successivo di deduzione del modello politico dal materiale antropologico, per scongiurare utilizzazioni di quel materiale congruenti magari con la tradizione giuridica, ma devianti rispetto all'ideologia del fascismo. Da ciò una conseguenza: funzionando gli enunciati 'anti-individualistici' più come segnale (di appartenenza, di fedeltà) che come messaggio, essi subiscono un crescente appiattimento e standardizzazione nella pubblicistica di regime.

(60) Può essere diverso il caso di zone della testualità complessiva più direttamente esposte all'intervento della politica culturale del regime.

4.2 *Gli enunciati dimostrati e ideologizzati.*

Gli enunciati anti-individualistici possono perdere il loro carattere di diffusività e frammentarietà per divenire l'oggetto di una vera e propria operazione dimostrativa. La complessità del materiale argomentativo può naturalmente variare a seconda della maggiore o minore estensione dell'oggetto tematizzato, così come muta il quoziente di valutatività, ideologicità dell'impianto discorsivo.

Ora, mentre lo statuto che chiamerei sistematico (anziché frammentario) degli enunciati anti-individualistici è una modalità discorsiva piuttosto innocua, ricorrente senza particolari variazioni di frequenza nei più vari momenti della tradizione testuale considerata, la componente ideologico-valutativa reagisce con particolare sensibilità alle vicende del conflitto politico-sociale.

Una valutazione di segno negativo è stata certo costantemente veicolata nella tradizione dalla proposizione del tema 'anti-individualistico': nel momento in cui le immagini antropologiche condivise vengono introdotte di regola per mezzo di un'enunciazione 'oppositiva' ('organicismo' *vs.* 'meccanicismo' ecc.) sono già predisposti i binari per far passare attraverso quelle immagini un soggiacente schema valutativo. Da questo punto di vista, di nuovo, la tradizione giuridica non sembra segnata da profonde, radicali discontinuità.

La discontinuità appare, tuttavia, da un altro punto di vista. Se è vero che la tradizione giuridica considerata era attraversata da un flusso costante di valutatività, è anche vero che l'oggetto della valutazione, il collettore dei 'cattivi' enunciati 'individualistici', era collocato assai più all'esterno che non all'interno della tradizione stessa. Il nemico insomma era *extra moenia* e veniva continuamente evocato più per rinforzare la compattezza della schiera assediata che non per smascherare e colpire l'uno o l'altro sporadico 'deviante'. Con la cultura politica del fascismo, in alcune delle sue più 'militanti' espressioni, invece, è proprio la tradizione giuridica antecedente nella sua globalità ad essere fatta oggetto di valutazione (sia pure con toni e con capacità argomentative volta a volta molto diversi).

I profili della valutazione sono molteplici (dal problema del metodo giuridico al rapporto fra diritto e politica, al ruolo del giurista), ma qui interessa mettere a fuoco soltanto il profilo più direttamente connesso con l'immaginario antropologico: l'«individualismo», appunto. E 'individualistica' appare, agli occhi non solo dell'ideologo del fascismo, ma proprio dell'ideologo-giurista, del giurista 'militante', la tradizione giuridica pre-fascista (pre-corporativistica).

Esemplare è la polemica che contrappone, al Congresso di Ferrara, del 1932⁽⁶¹⁾, e poi, più diffusamente nella replica pubblicata sull'*Archivio di studi corporativi*, Volpicelli a Carnelutti⁽⁶²⁾, Nello scontro, i due intellettuali non rappresentavano solo se stessi: da un lato Carnelutti dava voce ai difensori della tradizione, flessibili, aggiornati, in nessun modo indisponibili al fascismo, ma soprattutto gelosi della propria identità di ceto; dall'altro lato Volpicelli rappresentava una figura nuova ed originale di giurista 'impegnato', diffusa fra le schiere degli intellettuali di regime, ma non di frequente provveduta culturalmente.

Ora, il fulcro della replica di Volpicelli, nella parte che qui interessa, verte proprio sul concetto di 'individualismo': individualistica è la posizione di Carnelutti⁽⁶³⁾, in quanto muove da un'opposizione individuo/società che risente ancora dell'uomo 'robinsoniano' del modello giusliberale classico. Occorre invece, per Volpicelli, « elidere il grossolano concetto dell'individuo come *ente particolare*, sostituendogli l'altro di un soggetto intrinsecamente sociale (dotato cioè di bisogni ed interessi sociali) »⁽⁶⁴⁾.

L'acutezza storico-critica del rilievo di Volpicelli è, a mio avviso, innegabile: il soggetto-di-bisogni dell'antropologia protolibérale (diciamo, per brevità, lockiana) viene effettivamente ancora ospitato (nella sua componente di possessività, acquisitività, con-

⁽⁶¹⁾ A. VOLPICELLI, *I presupposti scientifici dell'ordinamento corporativo*, in *Atti del II Convegno di Studi sindacali e corporativi*, Roma, 1932, vol. I, pp. 125 ss.

⁽⁶²⁾ A. VOLPICELLI, *Corporativismo e problemi fondamentali di teoria generale del diritto. Nuova replica al prof. Carnelutti*, in « *Archivio di Studi Corporativi* », 1932, III, pp. 609 ss.

⁽⁶³⁾ *Ibidem*, p. 611.

⁽⁶⁴⁾ *Ibidem*, p. 613.

correnzialità) nella tradizione giuridica dell'Italia unita: ma solo in alcuni, determinati settori di essa e attraverso ridefinizioni e formulazioni debitorie di filosofie ormai molto diverse⁽⁶⁵⁾. Ciò che Volpicelli non vede, in conseguenza del taglio decisamente valutativo-ideologico della sua analisi, è la portata complessiva di quell'immagine antropologica, il lungo cammino verso il 'decentramento' che gli enunciati intorno al soggetto-di-bisogni compiono non solo o non tanto nel discorso giuridico in tutta la sua generalità, ma proprio nello specifico discorso giuspubblicistico. Il soggetto-di-bisogni può essere insomma considerato un'immagine ancora accreditata nella giuristica dell'epoca solo a due condizioni: o perché sottoposta ad un processo di 'Aufhebung' che ne conserva la possessività concorrenziale sottomettendola a 'grandezze' superiori; o perché relegata, ed è il caso più frequente, in zone residuali rispetto all'analisi giuridica del politico.

Il nesso fra immagine antropologica e modello giuspolitico, d'altronde, è, sì, costante (salvo essere più o meno scoperto o dissimulato), ma non unidirezionale (come vorrebbe Volpicelli). Esistono cioè linee deduttive e costruttive che, pur muovendo tutte dallo stesso *plafond* di immagini antropologiche, divergono poi sul piano dell'analisi del politico; al giurista è concesso, in altri termini, di inventare una pluralità di modelli giuspolitici senza dover rompere per questo con la propria tradizione disciplinare. Che poi la compattezza dell'immaginario antropologico e, più in generale, l'unità della matrice disciplinare facciano sì che fra

(65) Dal darwinismo sociale a Spencer alla versione italiana del 'self-help'. In un contesto disciplinare diverso una qualche analogia con la critica volpicelliana a Carnelutti presenta la replica di Ugo Spirito a Croce (*L'economia attuale. Risposta a Benedetto Croce*, in « Nuovi Studi di diritto economia e politica », 1931, IV, pp. 60 ss.).

Uno dei termini della polemica verte, di nuovo, sul 'soggetto di bisogni' come supporto (storicamente datato, per Spirito) della scienza economica. La differenza più evidente mi sembra consistere soprattutto nei seguenti punti: un nesso fra 'immagine del soggetto' e sviluppo teorico, in generale, più esplicito e tematizzato per la scienza economica che non per la disciplina giuspubblicistica; l'esistenza, per l'economia piuttosto che per la giuspubblicistica nell'Italia fra Otto e Novecento, di una corrente dottrina legata in un rapporto di effettiva continuità con l'idea smithiana di 'soggetto di bisogni'.

diversi modelli di analisi del politico intercorrano sottili, reciproci rinvii e momenti di affinità è vero, ma non per questo diviene irrilevante il margine di variazione possibile.

L'intervento di Volpicelli è comunque interessante, al di là delle forzature polemiche, per ciò che fa intuire del rapporto fra sapere giuridico e ideologia di regime. Sarebbe fuorviante interpretare la vicenda come un momento di scontro fra ideologia 'militante' e sapere 'separato'. Anche solo dal limitato punto di vista qui assunto, i materiali antropologici circolanti nella tradizione disciplinare giuspubblicistica ammettevano senz'altro, come variazione possibile, e largamente praticata, l'elaborazione di una analisi del politico fascisticamente ortodossa; tanto è vero che, fino a quando il giurista 'militante' usava i materiali tradizionali come sostegno argomentativo non sorgevano problemi di incompatibilità 'disciplinare'. Non è quindi il fascismo di Volpicelli o un (ipotetico) a-fascismo della tradizione giuridica ad alimentare la polemica, ma è, per così dire, l'esteriorità dell'uno rispetto all'altra che fa scoppiare il 'caso'.

Il 'porsi fuori' di Volpicelli, poi, è, a sua volta, più ottativo che effettivo (se si dà credito alla lettura qui proposta), rappresentando più l'estrema variazione del tema 'anti-individualistico' che non la sua inaugurazione, ma è già sufficiente a creare una reazione di rigetto: se l'estensione al politico (e alla politica) dall'interno della tradizione disciplinare è operazione continuamente compiuta dal giurista, il cammino inverso, la rilettura della tradizione da un punto di vista direttamente ideologico-valutativo e politico, e perciò 'esterno', veniva rifiutato dal giurista come una inutile e indebita bizzarria.

4.3 *Gli enunciati sommersi e fondanti.*

Pur nella varietà di stili e formulazioni, una caratteristica comune agli enunciati antropologici sinora raccolti è la loro diretta, costante 'visibilità': oggetto di indagini sistematiche o dispersi frammentariamente nelle pieghe del discorso, 'descritti' impassibilmente o 'valutati' concitatamente, essi si mostrano al lettore per quello che sono, dall'inizio alla fine della sequenza discorsiva in cui ricorrono. Si dà però anche, per gli enunciati antropologici, la possibilità di un percorso diverso, più tortuoso e sorprendente,

lungo il quale essi subiscono singolari trasformazioni e occultamenti.

Gli enunciati intorno a 'libertà', ad esempio, stanno al centro di itinerari vari e complicati che non possono essere ripercorsi in questa sede. Interessa però registrare la diffusione del significato di libertà forse più promettente in senso antropologico: la libertà come espressione del volere, come illimitata espansione del soggetto. Ancora in un testo orlandiano⁽⁶⁶⁾ trova ospitalità, come battuta d'inizio, una siffatta immagine: è la libertà come connotazione dell'azione di un soggetto che si trova, di fronte e 'fuori', come proprio limite, lo Stato. È un'idea di libertà comprensibile solo all'interno di uno schema politico-giuridico che contrappone la sfera del soggetto (ancora il soggetto-di-bisogni nel suo libero esplicarsi all'interno di uno spazio sociale concepito *prima* e *fuori* del giuridico-statuale) alla sfera dello Stato, limite (oltre che protezione) della libertà.

Orlando coglie lucidamente il nesso stringente che collega l'immagine 'lockiana' del soggetto e l'idea di autorità e sussidiarietà dello Stato e interviene sottraendo la discussione del problema a ogni pregiudiziale antropologica: la libertà intesa come « poter fare quel che si vuole » è un'espressione troppo vaga, per dare quel sostrato *concreto* e *specifico* senza cui non si danno diritti »⁽⁶⁷⁾. La falsariga del discorso orlandiano è evidentemente l'adozione, anche per lo specifico problema considerato, del 'metodo giuridico' (per cui valga solo un cenno e rinvio), che proprio pochi anni prima era stato annunciato dallo stesso Orlando in alcuni proclami metodologici destinati ad una fama duratura⁽⁶⁸⁾.

La pregnanza antropologica di 'libertà' viene così tradotta e precisata, direi metamorfosata, in ciò che di 'giuridico' essa può esprimere. Il « contenuto di questa idea di libertà » — dell'idea puramente filosofico-antropologica di libertà — è indefinibile per-

(66) V. E. ORLANDO, *Teoria giuridica delle guarentigie della libertà*, in *Biblioteca di Scienze politiche*, Torino, 1890, vol. V, pp. 917 ss.

(67) *Ibidem*, p. 924.

(68) Dalla prolusione modenese del 1885 a quella messinese, del 1886, a quella palermitana, del 1889. Sul 'metodo orlandiano' cfr. *infra*, VI, 2.

ché « i termini di essa sono continuamente variabili, e non possono trarre unità che per via di un'astrazione affatto subiettiva e, per ciò stesso, arbitraria »⁽⁶⁹⁾. L'idea che, in una prospettiva lockiana, era la più ricca e dotata di senso diviene, nella nuova prospettiva metodologica, materiale informe, inutilizzabile in quanto tale. Perché essa acquisisca o ricuperi senso nel nuovo ordine del discorso occorre che si traduca, si trasformi in una libertà che è tale « in quanto attuata in particolari diritti »⁽⁷⁰⁾. E puntualmente Orlando sposta l'argomentazione sul terreno dello Stato, dello Stato moderno, concepito come termine di un rapporto giuridico con « l'universalità dei cittadini organicamente intesa », il « popolo »⁽⁷¹⁾. È sullo sfondo del rapporto « giuridico » ed « organico » Stato-popolo che si situa definitivamente la problematica della libertà giuridicamente 'tradotta' ⁽⁷²⁾.

Proviamo ora a ripercorrere, sinteticamente, l'itinerario descritto. Ad uno sguardo affrettato potrebbe sembrare che gli enunciati antropologici siano semplicemente amputati dalle cesoie del metodo orlandiano. Ad una più attenta lettura, però, la situazione appare diversa. Di cos'altro infatti i 'diritti di libertà' si sostanziano se non dei contenuti antropologici presentati e 'negati' in apertura di discorso? I materiali antropologici, in realtà, non vengono né riprodotti né semplicemente cancellati; essi subiscono piuttosto una particolare trasformazione, perdono di visibilità diretta, finiscono per costituire una corrente carsica, di cui è evidente il punto di sprofondamento, ma non altrettanto il punto di riemersione. Fuor di metafora: ciò che viene veramente ad interrompersi non è l'uso del materiale antropologico in ogni suo aspetto, ma piuttosto lo schema di riferimento (l'«esteriorità» dello Stato rispetto alla zona dell'azione sociale dei soggetti) e, naturalmente, il procedimento metodico adottato. È quest'ultimo che funziona da sbarramento, o per meglio dire, da filtro: fa passare ciò che del materiale antropologico può essere introdotto entro il binario obbligato del rapporto Stato-popolo, entro il contenitore 'giuri-

⁽⁶⁹⁾ V. E. ORLANDO, *Teoria giuridica*, cit., p. 924.

⁽⁷⁰⁾ *Ibidem*, p. 925.

⁽⁷¹⁾ *Ibidem*, p. 926.

⁽⁷²⁾ *Ibidem*, p. 927.

dicamente' rigoroso dei 'diritti'. I 'diritti', però, a loro volta, non sono eretti sul vuoto, ma ospitano una nutrita serie di 'materiali' resistenti ad una radicale giuridicizzazione: fra questi, alcuni frammenti di un'immagine antropologica distaccati da un asse argomentativo ormai lontano e reimmessi, surrettiziamente, al punto terminale di un asse argomentativo diverso.

Naturalmente, una siffatta modalità di esistenza nel discorso degli enunciati antropologici, che propongo di chiamare 'sommersa', è un caso quantitativamente marginale, ma interessante: nel momento in cui il materiale antropologico sembra sparire dall'orizzonte del giurista, è proprio allora che ad esso viene demandato in ultima istanza, come a forza sotterranea e fondante, il 'modelage' dell'oggetto che il discorso giuridico 'rigoroso' finisce per 'trovare' più che per 'costruire'.

B.

IMMAGINI SOCIOLOGICHE

1. Cenni introduttivi. — 2. Il tema 'organicistico'. — 3. La società come momento di cooperazione e solidarietà. — 4. La società come sistema di gerarchie. — 5. La società come momento di integrazione ed unità. — 6. La società come soggetto: il contributo della psicologia sociale. — 7. La società come soggetto: gli enunciati intorno a 'nazione'.

1. *Cenni introduttivi*

Circolano, nel discorso giuridico italiano fra Otto e Novecento, frammenti di un'antropologia filosofica, leggibile certo non come momento 'alto' della 'storia delle idee' in Europa, ma solo come componente di quella particolare operazione retorica che coincide con la produzione di testi giuridici 'colti'. Lo statuto discorsivo degli enunciati antropologici, in altri termini, il loro ruolo retorico, è apparso piuttosto vario, oscillando fra momenti caratterizzati da una notevole dispersione e frammentarietà degli enunciati, episodi di tematizzazione ed articolata dimostrazione, casi limite di una presenza degli enunciati sommersa ma influente.

Nello stesso tempo, alla varietà retorica degli enunciati antropologici non corrispondeva una paragonabile varietà semantica: per quanto multiforme insomma potesse essere lo statuto retorico dell'enunciato antropologico, l'informazione che esso veicolava era complessivamente piuttosto unitaria e coerente, costante nel tempo, operante all'interno di scelte politico-ideologiche fra loro diverse. Era l'insieme di queste caratteristiche che autorizzava una ulteriore (e ipotetica) connotazione del tema 'anti-individualistico' come componente della matrice disciplinare giuspubblicistica fra Otto e Novecento.

Occorre ora continuare l'indagine in questa direzione, concentrando l'attenzione su enunciati che non esprimono più l'immaginario 'antropologico' del giurista, ma il suo immaginario 'sociologico'. Non si tratta ancora di affrontare direttamente il problema della rappresentazione giuridica del politico situando in essa una ipotetica 'teoria sociale' del giurista, come non si voleva indagare su una sua organica 'antropologia filosofica': anche in questo caso interessa raccogliere immagini (piuttosto che teorie), enunciati ricorrenti, figure dell'argomentazione.

2. *Il tema 'organicistico'.*

Gli enunciati che ci comunicano immagini del sociale (nella sua generalità) sono naturalmente numerosissimi: con essi l'intera ricerca qui proposta avrà a che fare e non presumerà certo di esaurire le possibilità ricostruttive offerte da un siffatto spazio enunciativo. L'obiettivo immediato è assai più modesto: registrare quella parte dell'immaginario 'sociologico' del giurista che si presenti in uno stato, per così dire, aurorale, prima di una sua compromissione in una precisa forma di teoria. Siffatte immagini presentano naturalmente un notevole grado di indeterminatezza, anche se possono essere oggetto, in parallele tradizioni disciplinari, di precisi, insistiti tentativi di formulazione, o anche se possono fungere, all'interno della stessa testualità giuridica, da importanti nodi argomentativi di un'analisi complessiva del politico. Ciò che però, in questa fase della ricerca, interessa principalmente è proprio sorprendere gli enunciati 'sociologici' nel momento della loro massima disponibilità alle più varie 'modellazioni'.

Quali che siano i profili ulteriori secondo i quali viene delineato l'oggetto politico-sociale — e su questo punto la varietà d'intervento è amplissima — un orientamento ricorrente, che attraversa non solo diversi quadri di riferimento culturali, ma anche diverse strategie discorsive, è la rappresentazione del sociale (nel senso più vasto) come oggetto, tutto unitario, sintesi.

Non è facile trovare una denominazione terminologicamente precisa del 'tema' che raggruppa gli enunciati disposti lungo questa direttiva di senso. Certo, come esisteva, a proposito dell'im-

maginario 'antropologico', un comune nemico da abbattere — l'individualismo' — seguendo pur diversissimi itinerari e usando pur diversissimi strumenti, così ora è possibile, per comodità di esposizione, individuare nell'atomismo' il nuovo tema 'negativo' intorno al quale ordinare gli enunciati pertinenti: 'atomistica' è la ricorrente qualifica negativa assegnata ad una rappresentazione del sociale che non attribuisca ad esso un'esistenza piena ed autonoma, una vita propria distinta dalla vita dei singoli componenti, mentre 'organicistica' è la connotazione 'positiva' assegnata alla immagine opposta.

'Popolo', si legge in un testo della fine del secolo scorso, « è già concetto organico »: esso ha una « personalità propria », « la sua volontà quindi è come quella di una persona, e perciò presuppone una formazione organica, e consiste nell'unità »⁽¹⁾. Ricorrono in questo brano i luoghi dell'immaginario più condivisi nella tradizione: il sociale come 'formazione organica', la personalità come cifra per la rappresentazione dell'unità del sociale, la volontà come attributo della collettività trasformata in soggetto. Il centro di gravitazione degli enunciati, l'espressione più efficacemente riassuntiva, sembra però essere il carattere 'organico' attribuito alla collettività.

'Organico', 'organismo' non sono necessariamente le spie di una compromissione del giurista con una teoria (in senso proprio e rigoroso) 'organicistica' della società. Certo, non mancano testi consapevolmente ispirati ad un quadro di riferimento culturale 'organicistico', ed è appena necessario avvertire che gli orientamenti (in senso proprio) organicistici possono facilmente e prevedibilmente ricondursi o all'organicismo romantico-spiritualistico della cultura, giuridica e non giuridica, dell'Ottocento tedesco⁽²⁾ o all'organicismo 'naturalistico'⁽³⁾ della sociologia po-

(1) L. MINGUZZI, *Il limite delle attività avverse alla costituzione*, Milano, 1899, p. 35.

(2) Sull'organicismo tedesco cfr. J. DROZ, *Le romantisme politique en Allemagne*, Paris, 1963; C. CESA, *Fichte, i romantici, Hegel*, in *Storia delle idee politiche, economiche e sociali* (a cura di L. Firpo), Torino, 1975, pp. 783 ss.

(3) Uso 'naturalistico' nell'accezione di F. WIEACKER, *Storia del diritto privato moderno*, Milano, 1980, vol. II, pp. 314 ss.

sitivistica⁽⁴⁾. Sarebbe però affrettato trarre da ciò le seguenti conseguenze: che gli enunciati intorno a 'organismo' funzionino soltanto all'interno di 'grandi scelte' ideologico-politiche; che essi veicolino informazioni reciprocamente incompatibili a seconda dei costrutti ideologici dai quali dipendono. È sostenibile piuttosto che, da un lato, enunciati 'organicistici' si trovano dispersi in momenti e zone della tradizione giuridica non investiti direttamente da una coerente ed estesa ideologia organicistica; e che, dall'altro lato, immagini appartenenti a costellazioni ideologiche diverse condividono nuclei di significato 'organicistico' (nel senso prima precisato).

'Organica' dunque è un'immagine che rappresenti il sociale non come pluralità, ma come sintesi ed unità. 'Organica' è un'« idea di popolo » che non abbia a che fare con la « stentata creazione metafisica di G. G. Rosseau ». Il popolo — per il giovane Orlando 'spenceriano' — « non è un aggregato accidentale di tanti individui tutti eguali fra loro, unità aritmetiche al di fuori di quegli infiniti vincoli determinati da sentimenti così diversi e così poderosi, dalla razza alla religione, al costume e così via »⁽⁵⁾.

(4) Sulla filosofia sociale di ispirazione positivista, in Italia, cfr. L. BULFERETTI, *Le ideologie socialistiche in Italia nell'età del positivismo evolutivista, 1870-1892*, Firenze, 1951; E. GARIN, *La cultura italiana fra Ottocento e Novecento*, Bari, 1962; A. GUERRA, *Il mondo della sicurezza. Ardigò, Labriola, Croce*, Firenze 1963; M. MARRAMAO, *Marxismo e revisionismo in Italia*, Bari, 1971, pp. 59 ss.; M. QUARANTA, *Positivismo ed hegelismo in Italia*, in *Storia del pensiero filosofico e scientifico*, a cura di L. Geymonat, Milano, 1971, vol. V, pp. 577 ss.; P. ROSSI, *Positivismo e società industriale*, Torino, 1973; AA.VV., *Società e cultura dell'Italia Unita*, a cura di P. Macry, Napoli, 1978; *La sociologia italiana nell'età del positivismo*, a cura di G. Lentini, Bologna, 1981; AA.VV., *Cultura e società in Italia nell'età umbertina. Problemi e ricerche*, Milano, 1981; AA.VV., *Studi sulla cultura filosofica italiana fra Ottocento e Novecento*, Bologna, 1982; R. TREVES, *Lo studio dei diritti antichi e le origini della sociologia del diritto in Italia*, in « *Sociologia del diritto* », 1982, XI, pp. 7 ss.; L. MANGONI, *Una crisi di fine secolo. La cultura italiana e la Francia fra Otto e Novecento*, Torino, 1985.

(5) V.E. ORLANDO, *Delle forme e delle forze politiche secondo H. Spencer (1889)*, in *Diritto pubblico generale, Scritti varii (1881-1940) coordinati in sistema*, Milano, 1940, p. 571.

Il testo è leggibile in molteplici direzioni ermeneutiche: ne emerge, ad esempio, un *aperçu* su quella curiosa (ma diffusa) ⁽⁶⁾ appropriazione positivista dello storicismo savigniano che resterà uno degli ingredienti del pensiero giuridico di Orlando anche oltre i suoi anni giovanili; ma ne emerge anche l'indicazione di un nucleo di significato degli enunciati organicistici reperibile nei più vari contesti: la polemica 'anti-atomistica', la contrapposizione di un'immagine 'aritmetica' del « popolo » (mera somma dei componenti) ad un'immagine 'sintetica' (irriducibilità del 'sociale' agli individui, sua autonoma consistenza ed originalità).

« Non si può... identificare il popolo con la somma degli individui che in un determinato momento ne fanno parte » ⁽⁷⁾. Ecco la formulazione-tipo di un enunciato che attraversa l'intera tradizione giuridica considerata, piegandosi a diversi esiti dimostrativi, ma comunicando una invariata immagine del 'sociale' come sintesi eccedente le componenti individuali. Ad essa si aggiunge un ricorrente corollario (e/o argomento): gli individui fisici nascono e muoiono, hanno una durata limitata; il sociale concepito organicamente, il sociale 'soggettivizzato' oltre le proprie parti componenti ha sugli individui un'eccedenza di durata come di esistenza. « Gli individui muoiono e sono sostituiti da altri: il popolo ha una vita indipendente da quella degli individui »; « la sostituzione completa degli individui, che pure avviene in un periodo più o meno lungo, in ogni popolo, non fa scomparire questo né menoma la sua individualità » ⁽⁸⁾.

Il 'popolo' è una individualità la cui durata è tendenzialmente eterna: un'immagine del 'sociale', questa, ad altissima occorrenza nella tradizione giuridica considerata e, insieme, di notevole densità. Occorre però sospendere, per il momento, l'indagine, evitando, sul piano diacronico, di inseguire 'en arrière', fino ad una remota, medievale teologia del potere, il doppio livello di temporalità introdotto a sorpresa nella tradizione giuridica fra Otto e Novecento; ed evitando altresì, sul piano sincronico, di

⁽⁶⁾ *Ibidem*, pp. 576 ss.

⁽⁷⁾ E. PRESUTTI, *Istituzioni di diritto costituzionale* (1920), Napoli, 1922³, p. 43.

⁽⁸⁾ *Ibidem*, *loc. cit.*

registrare le numerose destinazioni per le quali l'argomento dell'eternità' del soggetto collettivo viene variamente impiegato. Qui mi preme soltanto cogliere l'immagine (del soggetto collettivo 'eccedente') nel suo stato, per così dire, di libero movimento e di massima fluidità nel discorso.

Anche da questo punto di vista, immagini 'antropologiche' e immagini 'sociologiche' mantengono una forte analogia di comportamento retorico. Capaci di muoversi in direzioni trans-ideologiche senza rinunciare alla loro identità significativa, possono godere di statuti discorsivi fortemente differenziati, oscillando da un minimo ad un massimo di 'tematizzazione'.

È il caso di leggere diffusamente, a riprova, un testo dove la tematizzazione degli enunciati 'organicistici' è particolarmente esplicita e rigorosa⁽⁹⁾. « Non vi sono che due possibili modi — scrive Icilio Vanni — di intendere la società », reciprocamente incompatibili: « la società si può intendere in un modo meccanico e atomistico e in un modo organico »⁽¹⁰⁾. Erano sostanzialmente questi i termini della scelta che si proponeva al giurista fra Otto e Novecento: anche se — occorre aggiungere — di vera e propria scelta si può parlare solo per il giurista che, per così dire, sporgendosi dal suo punto di osservazione disciplinare, prendeva ad osservare lo svolgimento del dibattito in zone disciplinari diverse dalla sua — ed è il caso, non frequente, di esplicita tematizzazione degli enunciati 'organicistici'. È però assai più comune il caso di un'adozione immediata da parte del giurista dell'immagine organicistica in quanto opinione diffusa e condivisa nella sua propria tradizione disciplinare.

Ora, il punto di discriminazione fra le due teorie, continua il Vanni, è proprio nella « natura che si assegna al tutto formato dagli individui insieme aggregati »⁽¹¹⁾. « Secondo la teoria meccanica ed atomistica il tutto è una somma aritmetica d'individui

⁽⁹⁾ I. VANNI, *Lezioni di filosofia del diritto*, Bologna, 1904, pp. 298 ss. Su Icilio Vanni cfr. G. D'AMELIO, *Positivismo, storicismo, materialismo storico in Icilio Vanni*, in « Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno », 1974/75, III-IV, pp. 431 ss.

⁽¹⁰⁾ *Ibidem*, p. 298.

⁽¹¹⁾ *Ibidem*, p. 299.

uniti insieme per giusta posizione, in modo che il tutto si risolve nelle parti che lo compongono, e non forma qualche cosa di distinto da esse. Invece, secondo il concetto organico, il tutto risulta non da una somma aritmetica, ma da una *combinazione*, in guisa che si ha un ente distinto dalle parti componenti... »⁽¹²⁾. Il nostro autore coglie esattamente, non solo per il dibattito interdisciplinare, ma proprio per la tradizione giuridica, il significato peculiare degli enunciati 'organicistici'. Egli poi intreccia al precedente un secondo piano di argomentazioni — di carattere più marcatamente epistemologico — discutendo con finezza sull'uso « metaforico » o « sistematico » dell'« idea organica », sul valore dell'analogia reale, sull'intreccio fra correnti eterogenee (dalla scuola storica alla sociologia comtiana o spenceriana) per tornare rapidamente al livello di analisi che qui più interessa: l'individuazione dei nuclei di significato sottostanti ai vari 'organicismi'.

Il far uso del concetto di 'organismo' comporta per Vanni l'introduzione nel discorso delle seguenti determinazioni: « una molteplicità di parti », che risultano disposte in un « concorso permanente »; quindi una differenziazione di funzioni e insieme una « combinazione del lavoro diviso »; infine la « subordinazione alla vita del tutto ». La conclusione risultante da queste specificazioni di 'organismo' è che « il tutto » costituisce un'unità vivente, un'« individualità organica »⁽¹³⁾.

Ora, se pluralità di parti componenti e combinazione di esse nella divisione del lavoro sono concetti facilmente accettati da Vanni come contrassegni del carattere organico della società, l'attribuzione alla società del carattere di vivente individualità sembra scontrarsi con la vigile criticità del nostro autore: non si può parlare, a suo avviso « di una psiche sociale, di un'anima collettiva, di uno spirito del popolo, a meno di non fare della metafora o della mitologia »⁽¹⁴⁾.

Non resta allora alcuna possibilità di fondare l'unità del sociale? Sì, se distinguiamo fra unità « per somma » e unità « per sintesi o combinazione ». Nel primo caso « domina il principio

⁽¹²⁾ *Ibidem*, loc. cit.

⁽¹³⁾ *Ibidem*, p. 303.

⁽¹⁴⁾ *Ibidem*, p. 306.

della *composizione* delle cause » e « l'aggregato rappresenta semplicemente la somma delle parti componenti »; nel secondo caso « domina il principio della *combinazione delle cause* » e le parti « si combinano insieme », dando luogo ad un risultato « nel quale si trovano attributi, proprietà e condizioni nuove », non riducibili a quelli delle sue parti componenti. La conclusione: la società non consegue ad una somma, ma ad una sintesi delle sue componenti « e le sue proprietà non sono deducibili da quelle degl'individui, ma presentano qualche cosa di affatto nuovo »⁽¹⁵⁾; se non una individualità « in senso fisico » o « in senso psichico », essa acquista comunque « una certa specie di individualità »⁽¹⁶⁾.

Così, dopo un lungo giro, siamo tornati all'inizio, avendo però raccolto informazioni e conferme ulteriori. In uno dei testi dove la tematizzazione dell' 'organicismo' è più esplicita è possibile leggere, sinotticamente, la tavola dei nuclei di significato 'trattenuti' nella rete del discorso giuridico, da un lato, e la pluralità delle linee del dibattito interdisciplinare, dall'altro lato. Laddove il testo del giurista tematizza un oggetto contemporaneamente concettualizzato da altre discipline o addirittura assunto a nodo centrale di un dibattito a più voci, il confronto con stili culturali diversi non è affatto evitato. Esso però è condotto utilizzando chiavi di lettura, schemi previi di tematizzazione, che permettono di cogliere, dell'altrui tradizione disciplinare, quei problemi e quelle soluzioni che hanno, anche in essa, una loro effettiva consistenza, ma che godono inoltre, per così dire, di quel *surplus* di persuasività dovuta alla loro facilità di acclimatemento nell'*humus* della tradizione disciplinare giuspubblicistica. Quando poi — ed è il caso più frequente — l'immagine sociologica (o antropologica) è affidata ad enunciati formulati al di fuori di un confronto diretto con la zona d'origine disciplinare — quasi calchi, per così dire, di seconda, terza o ennesima mano — il nesso fra l'immagine, la tradizione giuspubblicistica e la sua matrice disciplinare risulta paradossalmente rinforzato.

⁽¹⁵⁾ *Ibidem*, p. 307.

⁽¹⁶⁾ *Ibidem*, p. 306.

In nessun caso, comunque, la peculiarità della tradizione giuspubblicistica è fatta salva attraverso l'adozione di un metodo esplicitamente rivolto a questo scopo. Non è l'apertura o la chiusura al confronto interdisciplinare che mette in crisi o conserva la saldezza e la peculiarità della tradizione giuspubblicistica; né, allo stesso modo, è la difesa o la contestazione di un metodo intransigentemente 'mono-disciplinare' ('giuridico') che permette o compromette la ricchezza argomentativa del discorso giuridico. Non è insomma con il giurista 'sociologizzante' che, necessariamente e per questo, il discorso giuridico perde la sua identità (o guadagna in complessità) o, viceversa, non è con il giurista 'formalista' che il discorso giuridico perde in complessità (ma nemmeno, necessariamente e per questo, rinforza la sua specificità). Identità e complessità del discorso giuridico, piuttosto, si giocano, rispettivamente, sulla saldezza della matrice disciplinare (sulla continuità del condizionamento da essa operato sulla testualità considerata) e sull'ampiezza dello spettro tematico implicato.

Ora, di questa matrice disciplinare, gli enunciati 'organicistici' comunicano sicuramente una componente non trascurabile. Si potrebbe dire anzi, con facile *boutade*, che, se il tema della originalità e dell'eccedenza del sociale rispetto agli individui non fosse già esistito, come nodo centrale del dibattito teorico-sociale fra Otto e Novecento⁽¹⁷⁾, i giuristi avrebbero dovuto inventarlo⁽¹⁸⁾. Se è vero infatti che gli echi di quel dibattito sono facilmente percepibili nel discorso del giurista, è vero anche che questi si avvale di enunciati 'organicistici' anche là dove i nessi con l'una o con l'altra filosofia o sociologia 'generale' sono più deboli o inesistenti; e anche quando la permanenza del tema sembra, rispetto ai parametri dello 'spirito del tempo', ma non rispetto alla unità di misura della peculiare tradizione giuridica, una mera sopravvivenza.

(17) Si pensi a Spencer (cfr. M. TOSCANO, *Malgrado la storia*, Milano, 1980) o a Durkheim (cfr. L. CAVALLI, *Il mutamento sociale*, Bologna, 1970; G. POGGI, *Immagini della società*, Bologna, 1972).

(18) Si pensi soltanto al nesso strettissimo che collega l' 'organicismo' (nel senso precisato) e la costruzione della personalità giuridica dello Stato. Cfr. *infra*, III, 12, 13.

Forza d'inerzia degli enunciati in un settore della cultura fortemente conservatore o scelta 'oggettiva', dettata dallo spettro tematico della matrice disciplinare? Ancora: inesistenza, nell'intero campo enunciativo, di alternative teoriche od oculata selezione, da parte del giurista, fra varie possibilità? Spunti per una radicale distruzione del 'tema' organicistico, certo, esistevano: si pensi al brillante riduzionismo di un Kelsen⁽¹⁹⁾ o, per l'Italia, al più modesto, ma troppo sottovalutato, 'scetticismo' di un Rensi⁽²⁰⁾. Ma né il giurista tedesco — conosciuto, discusso, tradotto in Italia — né il filosofo italiano — interessato, fra l'altro, anche a problemi filosofico-giuridici⁽²¹⁾ e abbastanza noto all'epoca — hanno mai trovato, nella loro critica alla ipostatizzazione dei 'concetti collettivi', una effettiva cittadinanza nella tradizione giuspubblicistica italiana⁽²²⁾. Questa dunque si rivela piuttosto allergica all'espulsione degli enunciati 'organicistici' non perché astrattamente impossibilitata a formulare alternative 'anti-organicistiche', ma perché concretamente refrattaria, nel suo stesso strutturarsi, a nominalistici colpi di rasoio.

Si tenga presente poi quella notevole complicazione del quadro costituita dalla politica culturale del fascismo, con la sua insistenza programmatica sulle grandi figure collettive (nazione, patria, Stato, ecc.) e sarà facile trovare un secondo esempio —

(19) Cfr. H. KELSEN, *Der soziologische und der juristische Staatsbegriff. Kritische Untersuchung des Verhältnisses von Staat und Recht* (1922), Tübingen, 1928². Cfr. anche, di Kelsen, *Der Begriff des Staates und die Sozialpsychologie* (1928) tradotto in H. KELSEN, *La democrazia*, Bologna, 1981, pp. 387 ss. Cfr. M. LOSANO, M. MARCHETTI, R. ORSINI, D. SORIA, *La fortuna di Hans Kelsen in Italia*, in « Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno », 1979, VIII, pp. 487 ss.; M.G. LOSANO, *Forma e realtà in Kelsen*, Milano, 1981, pp. 138 ss.

(20) Cfr. G. RENSI, *La filosofia dell'autorità*, Milano, 1920. Su Rensi cfr. E. GARIN, *Cronache di filosofia italiana, 1900-1943*, Bari, 1955, pp. 433 ss.; G. DE LIGUORI, *Lo scetticismo giuridico di Giuseppe Rensi*, in « Rivista Internazionale di Filosofia del diritto », 1967, XVIII, pp. 181 ss.

(21) Cfr., ad esempio di G. RENSI, *Il fondamento filosofico del diritto*, Piacenza, 1913; *Formalismo e amoralismo giuridico*, Verona, 1914; *La filosofia dell'autorità*, Palermo, 1920.

(22) Ancora nel '40 rilegge con attenzione la tradizione organicistica B. CICALA, *Corso di sociologia*, Firenze, 1940, pp. 26 ss.

accanto al caso, precedentemente discusso, del tema 'anti-individualistico' — di singolare intreccio fra 'ragione politica' e 'ragione giuridica': uno stile argomentativo maturato in una lunga tradizione disciplinare (anche se certo non solo in essa) diviene ingrediente non secondario di una complessiva ideologia di regime, con il prevedibile effetto di ritorno di rinforzare la tenuta degli enunciati organicistici interni alla tradizione giuspubblicistica⁽²³⁾.

Messo insomma di fronte all'esigenza di rappresentare l'*unità* (quale che fossero i suoi contenuti) soggiacente ad una pluralità immediata (quali che fossero gli 'enti plurali'), il giurista, come linea di tendenza, attinge al ricco repertorio di immagini 'organicistiche' della sua tradizione disciplinare. Non mancheranno, naturalmente, divergenze, anche molto nette, all'interno della tradizione: ma esse atterranno più alla costruzione del modello politico-sociale complessivo — e quindi al criterio di utilizzazione delle immagini depositate nella tradizione — che non all'opportunità di far uso, in un qualche punto del modello proposto, delle immagini stesse⁽²⁴⁾.

3. *La società come momento di cooperazione e solidarietà.*

Nella tradizione giuspubblicistica italiana, se si dà credito alla lettura proposta, si manifesta una spiccata tendenza ad una

(23) Un esempio di incontro fra impegno nazionalistico e utilizzazione della tradizione in A. PAGANO, *L'individuo nell'etica e nel diritto*, cit., pp. 56 ss.

(24) Un esempio: la polemica che intraprende G. BONELLI (*Di una nuova teoria della Personalità Giuridica*, in « Rivista italiana per le scienze giuridiche », 1890, IX, pp. 325 ss.) contro G. GIORGI (*Dell'unità di concetto sostanziale della personalità giuridica e delle diversità secondarie che distinguono le così dette corporazioni dalle fondazioni*, in « Rivista italiana per le scienze giuridiche », 1889, VIII, pp. 43 ss.) è condotta a colpi di 'organicismo' contro 'atomismo'. Ma in che senso Giorgi è 'atomista'? Lo è forse, nell'ottica del suo contraddittore, che gli richiede l'adozione di un intero modello o schema di ragionamento dottrinarmente 'organicista'. Non lo è però certamente nell'ottica qui proposta, perché Giorgi impiega continuamente enunciati 'organicistici' (nel senso generale già precisato) senza i quali le sue argomentazioni perderebbero un importante sostegno.

sorta di 'soggettivizzazione' dei concetti collettivi: è grazie a questo procedimento che la pluralità è riportata ad una qualche forma di unità. Questo tema — che per brevità ho convenuto di chiamare 'organicistico' — raggruppa però enunciati molto diversi, opera all'interno di modellizzazioni piuttosto eterogenee che restano ancora, nell'economia della ricerca, impregiudicate. Quali che fossero i supporti terminologici della operazione 'organicistica', ciò che mi premeva di mettere in evidenza era la procedura più che i contenuti di quella operazione. È opportuno però a questo punto indicare una serie di immagini del sociale che, senza ancora essere attratte nell'orbita di una precisa ed univoca modellizzazione del politico, tuttavia escono già da un ambito puramente formale per conseguire una maggiore concretezza rappresentativa — e proprio per questo attraversano zone più circoscritte della tradizione, costituiscono già, al suo interno, una prima delimitazione di campo.

Se largamente comune è dunque l'esigenza di rappresentare il 'sociale' come strettamente unitario, in settori della tradizione più sensibili al confronto con la sociologia positivistica (soprattutto di ascendenza francese) si fanno strada enunciati che tendono a dare dell'unità del sociale una rappresentazione più analitica. L'unità del sociale è così tradotta in una rappresentazione che fa pernio su « le leggi fondamentali della coesistenza e della cooperazione sociale »⁽²⁵⁾. L'unità, l'eccedenza del sociale sulle sue parti componenti trovano qui una chiara illustrazione: il funzionamento della società riposa sul rispetto della legge sociale fondamentale (divisione del lavoro e conseguente cooperazione) e risulterebbe incomprensibile se non si tenesse conto di essa. « I legami di interdipendenza e di cooperazione sono divenuti, sotto la pressione dell'estendersi delle grandi industrie e del progredire dei mezzi di comunicazione, troppo numerosi e troppo forti perché l'individuo possa credere di poter muoversi ancora in un'orbita affatto a sé ed indipendente »⁽²⁶⁾.

Enunciati (per intenderci) 'organicistici' ed enunciati 'anti-individualistici' si incontrano naturalmente sul terreno della socio-

(25) A. BARTOLOMEI, *Lineamenti di una teoria del giusto*, cit., p. 71.

(26) A. GROPPALI, *Filosofia del diritto*, Milano, 1906, p. 368.

logia positivistica e si sorreggono vicendevolmente, disponendosi però su diversi livelli informativi: i primi ruotano intorno alla rappresentazione 'oggettiva' della società, i secondi innestano sulla dinamica 'reale' della società, sul suo funzionamento automatico, sulla « macchina del lavoro sociale », un'etica del dovere e della solidarietà⁽²⁷⁾.

È a partire da questo nucleo elementare che si snoda (al di fuori della tradizione giuridica italiana⁽²⁸⁾, ma anche al suo interno) una lunga linea di testi raccolti intorno alla parola-chiave 'solidarietà' — un itinerario che, coerentemente con l'assunto della ricerca, non è possibile seguire analiticamente. Basti indicare il punto d'origine: gli elementi che rappresentano il sociale come unità organizzata intorno alle leggi di divisione del lavoro e di cooperazione; e la linea della loro rifrazione: l'etica del 'giusto' rapporto fra individuo e società, che « contemperando le esigenze degli individui con quelle della società, si fonderà sulla necessità del sacrificio di un interesse individuale in scambio del vantaggio sociale »⁽²⁹⁾ e, quindi, la politica dell'intervento 'riformatore' e dell'armonia sociale indotta dallo Stato (per i quali valgono il consueto cenno e rinvio)⁽³⁰⁾.

Quali che siano comunque le loro utilizzazioni in sede di modellistica giuspubblicistica, immagine 'produttivistica' di società ed etica 'solidaristica' rinviano, nel loro punto d'origine, al clima positivistico tardo-ottocentesco (soprattutto francese), ma non declinano, nella tradizione giuspubblicistica italiana, con il venir meno della tempeie culturale della Terza Repubblica e dei suoi riflessi italiani. È l'ideologia fascista che effettua di nuovo, sulle immagini 'solidaristico-produttivistiche' di società, quell'intervento di appropriazione-rivitalizzazione già descritto a proposito degli enunciati anti-individualistici. Di appropriazione: perché temi quali la cooperazione delle forze produttive; la centralità sociale del 'lavoro', la 'necessaria' finalizzazione delle

(27) A. BARTOLOMEI, *Lineamenti di una teoria del giusto*, cit., p. 51.

(28) Si pensi, per la Francia, a L.V.A. Bourgeois. Cfr. su ciò A. GROPPALI, *I fondamenti giuridici del solidarismo*, Genova, 1914.

(29) A. GROPPALI, *La morale sociale*, Livorno, 1913, pp. 41-42.

(30) Cfr. *infra*, V.B.2.

energie individuali alla conservazione e allo sviluppo della società; l'elisione della conflittualità come superamento del 'particolarismo egoistico' dell'individuo o del gruppo, sono temi che il fascismo trova già circolanti in settori non trascurabili della tradizione giuridica italiana fra Otto e Novecento e che utilizza come materiali ideologici di legittimazione della propria normativa giuslavoristica e, in generale, del proprio intervento di 'pacificazione' autoritaria.

La immediata funzionalità degli enunciati 'produttivistico-solidaristici' al progetto corporativo otteneva così il risultato di provocare il prolungamento della loro attualità e insieme induceva l'effetto di un aumento verticale della loro frequenza, rendendoli stereotipi ricorrenti nelle pagine di ogni manuale di diritto corporativo. Unità del sociale, passaggio dall'autodifesa di categoria alla solidarietà nella produzione, subordinazione delle parti a un interesse comune⁽³¹⁾ sono dunque le linee più ricorrenti secondo le quali il corporativismo si appropria ripetitivamente degli enunciati diffusi nella tradizione disciplinare giuridica di un cinquantennio.

Sarebbe però troppo facile dedurre da ciò una sostanziale continuità, una totale mancanza di scarto, fra la tradizione giuspubblicistica pre-corporativistica e la testualità giuridica corporativistica — in riferimento, ovviamente, al profilo qui considerato, senza volere con questo preconstituire una soluzione del problema della modellistica giuspolitica del fascismo. La continuità è piuttosto stretta per quanto riguarda l'aspetto semantico degli enunciati, non invece per l'aspetto pragmatico e l'aspetto retorico. Non l'aspetto pragmatico, per la funzione direttamente legittimante degli enunciati solidaristico-produttivistici e per il carattere di dichiarazione di allineamento (o di benevola neutralità) che quegli enunciati 'oggettivamente' esibivano — un aspetto non dissimile a quello già illustrato a proposito degli enunciati 'anti-individualistici'. Non l'aspetto retorico, per la diversa collocazione degli enunciati nella strategia complessiva, bloccati uni-

(31) B. DONATI, *Trilogia e unità del corporativismo*, Milano, 1933, pp. 6-12. Cfr. anche B. DONATI, *Dal principio di nazionalità al principio corporativo*, in « Lo Stato », 1930, I, pp. 276 ss.

vocamente nel ripetitivo ruolo di sostegno della modellistica corporativistica — un aspetto, questo, ancora più accentuato, se possibile, per gli enunciati solidaristico-produttivistici che non per gli enunciati più genericamente ‘anti-individualistici’.

4. *La società come sistema di gerarchie.*

L'immagine di società come tutto armonico, retto dal necessario combinarsi della divisione del lavoro e della cooperazione sociale, si prolunga spesso nel riconoscimento della ‘oggettiva’ diseguaglianza dei ruoli sociali, del nesso funzionale fra armonia sociale e ‘gerarchia’. La società come « sistema dei rapporti sociali » suppone, sì, che i suoi membri « agiscano e reciprocamente s'influenzino e modificchino », ma, nel gioco delle azioni e reazioni reciproche, la posizione dei soggetti non è identica⁽³²⁾. Nella famiglia (consueto *seminarium reipublicae*), nelle stesse relazioni amicali, si forma una gerarchia per la quale devono « stare al di sopra quelli che esercitano una maggiore azione modificatrice, e poi gradatamente al di sotto coloro che ne esercitano una minore »⁽³³⁾. Dove società, ivi gerarchie. Esse sono « spontanee ed universali... Le gerarchie *debbono* essere: *non possono non* essere »⁽³⁴⁾. La necessità che le impone, che struttura la società secondo « una legge assoluta: quella della diseguaglianza », affonda le sue radici nel fatto elementare della diversità ‘naturale’ dei soggetti: forte/debole, capace/incapace e così via⁽³⁵⁾.

Questa singolare regressione al livello ‘naturale’ dell'esperienza sociale, compiuta a partire da un'immagine di società marcatamente sociologicistico-positivistica, è uno dei principali sostegni argomentativi (altri possono essere tratti dalla psicologia

⁽³²⁾ A. MAJORANA, *Forze e forme politiche e loro valutazione giuridica. (Saggio di sociologia politica)*, in « Rivista italiana per le scienze giuridiche », 1891, XI, p. 46.

⁽³³⁾ *Ibidem*, p. 47.

⁽³⁴⁾ *Ibidem*, p. 48.

⁽³⁵⁾ Cfr. di V. MICELI, *Saggio di una nuova teoria della sovranità*, Torino, 1886, vol. I, pp. 299 ss.; V. MICELI, *Principi di filosofia del diritto* (1913), Milano, 1928², pp. 85 ss.

sociale come dall'etnologia giuridica) per indurre il lettore a condividere l'idea di una sostanziale immutabilità dell'esistente equilibrio politico-sociale — e non di rado si prolunga infatti in esplicita esortazione ad evitare l'illusione rivoluzionaria a vantaggio di una politica (più o meno moderatamente) riformatrice. Quale che sia comunque la immediata argomentazione di supporto e la sua utilizzazione retorico-persuasiva, l'immagine 'organicistica' di società, la sua determinazione in chiave di armonia sociale complessiva, di cooperazione e di solidarietà, include come propria appendice obbligata le sequenze enunciative su 'diseguaglianza' e 'gerarchia'.

Proprio per questo, analoga è la sorte che la catena enunciativa (per intenderci) 'gerarchico-antiegalitaria' subisce nel momento in cui la tradizione giuridica si incontra con la 'politizzazione forzata' indotta dal regime fascista. Di nuovo, niente cambia e tutto cambia. Gli enunciati restano semanticamente identici agli enunciati circolanti in quel settore della tradizione giuridica che, sensibilizzato dal contatto (ora diretto ora indiretto) con la sociologia positivista, aveva prodotto l'immagine di società come sistema 'organico' e solidale di gerarchie. Ciò che però il giurista fra Otto e Novecento presentava, innanzitutto come immagine dell' 'esistente' (e solo eventualmente e secondariamente utilizzava in vista di una determinata opzione politica) diviene, nel programma ideologico del nazionalismo e poi del fascismo un semplice argomento di polemica anti-liberale⁽³⁶⁾ e infine un tassello dell'ideologia di sostegno del modello

(36) Cfr. ad esempio, nella dichiarazione programmatica della rivista nazionalista « *Politica* » (1918-19, I, pp. 1 ss.), le affermazioni relative alla società come organismo, all'ordinamento gerarchico della società, all'esigenza di una « disciplina delle diseguaglianze » (p. 10). Sul 'nazionalismo' cfr. F. GAETA, *Nazionalismo italiano* (1965), Bari, 1981²; R. MOLINELLI, *Per una storia del nazionalismo italiano*, Urbino, 1967; C. VALLAURI, *Il programma economico nazionalista e la genesi del corporativismo fascista*, in « *Storia e politica* », 1968, VII, pp. 612 ss.; V. PERFETTI, *Il nazionalismo italiano dalle origini alla fusione col fascismo*, Bologna 1977; R. MOLINELLI, *Il nazionalismo nella storiografia del secondo dopoguerra*, in « *Il pensiero politico* », 1980, XII, pp. 334 ss.; A. D'ORSI, *Introduzione a I nazionalisti*, Milano, 1981; AA.VV., *La cultura italiana fra Ottocento e Novecento. Le origini del nazionalismo*, Firenze, 1981; L. STRAPPINI, *Sul nazionalismo*

corporativo⁽³⁷⁾. L'effetto insomma che il fascismo induceva sugli enunciati 'gerarchico-antiegalitari' appropriandosene era, di nuovo, di carattere pragmatico e retorico, non diversamente da quanto era avvenuto per gli enunciati precedentemente descritti.

5. *La società come momento di integrazione ed unità.*

Alla rappresentazione del sociale come tutto unitario, sintesi di cooperazione e di gerarchie, raggiunta percorrendo un itinerario che muoveva da una immagine antropologica 'anti-individualistica', non può non seguire, in una sorta di cammino a ritroso, una serie di indicazioni sul ruolo che la società esercita, deve esercitare, sugli individui. « Il principio informativo della società — scrive Arcoleo — è un vincolo che aggruppa i diversi individui e nuclei »⁽³⁸⁾. Per quanto varie possano essere le contingenti forme di aggregazione, « per quanto multiforme la vita sociale, o distinti e spesso anche opposti gli interessi degli individui e dei gruppi, domina sempre su tutti una forza organica che dipende dalla necessità d'integrarsi a vicenda, non potendo isolatamente bastare a se stessi »⁽³⁹⁾. L'unità della società, immaginosamente rappresentata come l'effetto di « una forza impulsiva naturale »⁽⁴⁰⁾, produce, 'spontaneamente', 'naturalmente', prima dell'intervento di un'autorità 'esterna', un effetto di ritorno sugli interessi particolaristici dei gruppi e degli individui, realizzando la loro integrazione.

Non ci si attenda certo, dal giurista, una tematizzazione dei meccanismi di integrazione sociale nel quadro dell'opposizione

italiano, in « Studi storici », 1981, XXII, pp. 673 ss.; AA.VV., *Il nazionalismo in Italia e in Germania fino alla prima guerra mondiale*, a cura di R. Lill e F. Valsecchi, Bologna, 1983.

⁽³⁷⁾ Indica con chiarezza il rapporto stretto fra « solidarietà », « ordine gerarchico della società » e « corporativismo » F. PERGOLESI, *L'ordinamento corporativo delle classi sociali nel pensiero di Giuseppe Toniolo*, Roma, 1928, pp. 7-14.

⁽³⁸⁾ G. ARCOLEO, *Diritto costituzionale. Dottrina e storia* (1890), Napoli, 1904², p. 103.

⁽³⁹⁾ *Ibidem*, p. 104.

⁽⁴⁰⁾ *Ibidem*, p. 103.

‘durkheimiana’ individuo-società. Sarebbe fuorviante cercare in Arcoleo (o in Majorana o in Vacchelli) il *problema* di Durkheim; sarebbe semmai più sensato cercare nei loro testi le sue *soluzioni*. Fuor di paradosso: ciò che costituisce l’oggetto più problematico in una zona disciplinare diversa, il suo *thema probandum*, si trasforma, nella tradizione disciplinare giuspubblicistica, in una serie di enunciati usati più come materiali sparsi in vista della costruzione dell’oggetto specifico di quella testualità che non come destinatari di una autonoma tematizzazione. Il lettore odierno si trova così di fronte a frequenti episodi che non potrebbe non definire di banalizzazione o impoverimento di enunciati appartenenti a zone disciplinari diverse, se non tenesse presente lo spostamento retorico, la diversità della strategia discorsiva nella quale gli enunciati si inseriscono.

Quale che sia dunque la complessità retorica del testo, ciò che qui interessa mettere in evidenza è una rappresentazione del sociale che mette a fuoco due caratteristiche complementari: la presenza di interessi (e di gruppi) confliggenti e insieme la tenuta della società in quanto centro unificante, elemento di coesione e di integrazione. E d’altronde la rappresentazione del sociale come momento unitario di aggregazione di una molteplicità di gruppi ed individui non sembra un’immagine sorprendente, se si tiene conto degli enunciati solidaristici ed organicistici già incontrati. Allo stesso modo, se la società è rappresentata come un insieme ordinato ed armonico di gerarchie, sarà detta, fra le varie forze operanti in società, « forza governante » quella più capace di operare nel senso della coesione del tutto sociale e della integrazione in esso dei singoli⁽⁴¹⁾.

Ciò nondimeno, la rappresentazione della società come di una totalità attraversata da una forza coesiva *autosufficiente* non è la più usuale nella tradizione giuridica considerata. Ciò che in questa è patrimonio largamente condiviso può sintetizzarsi nei seguenti punti: la rappresentazione organicistica e solidaristica del sociale; la percezione di una opposizione problematica fra una molteplicità di soggetti (di gruppi sociali, di individui) e un

(41) A. MAJORANA, *Teoria sociologica della costituzione politica*, Torino, 1894², pp. 86-87.

momento di sintesi e unità; l'esigenza di organizzare il proprio discorso intorno ad un'ipotesi di soluzione dell'opposizione stessa. Se questo è vero, l'immagine della società come momento di integrazione e di unità è, per il discorso giuridico, l'espressione di un problema più che la sua soluzione.

La soluzione, per il giurista, non è sostanzialmente già contenuta nell'immagine del sociale, ma è rinviata al momento in cui la rappresentazione organicistica del sociale viene attratta nella procedura generale di costruzione di un modello giuspolitico: movendo dal conflitto dei gruppi e degli individui, dalla divergenza degli interessi, non si raggiunge la sintesi e l'unità attraverso l'ipotesi di una spontanea dinamica coesiva della società, ma solo attraverso un salto 'oltre' quel livello rappresentativo, verso la 'sovranità', l' 'autorità', lo Stato⁽⁴²⁾, il che significa, spostandosi dall'ordine della realtà all' 'ordine del discorso', un salto oltre il livello dei materiali 'socio-antropologici', verso un'analisi giuridica del politico.

6. *La società come soggetto: il contributo della psicologia sociale.*

Gli enunciati organicistici che non si arrestano *in limine* ad indicare l'autonomia e l'eccedenza del sociale, ma aggiungono ulteriori rappresentazioni ed immagini, costituiscono sequenze enunciative già tendenzialmente sbilanciate verso un modello particolare di analisi del politico. Esiste però anche una serie di enunciati che segue, in vista dello stesso obiettivo 'organicistico', una sorta di terza via: impegnata a fondare argomentativamente (e non semplicemente a postulare) la rappresentazione del sociale come sintesi ed unità, non prosegue tuttavia in una più diffusa esplicazione della propria immagine di società.

(42) G. VACHELLI, *Le basi psicologiche del diritto pubblico*, Milano, 1895, pp. 11 ss. Condivide, ancora nel '39, la preoccupazione di superare « l'individualismo » attraverso l' 'integrazione', fondandola specularmente e raggiungendo infine il momento unitario dello Stato G. MARCHELLO, *La metafisica del soggetto e il principio speculativo del diritto*, Torino, 1939, p. 215, pp. 238 ss., pp. 242 ss.

La terza via alla 'soggettivizzazione' del sociale passa attraverso il singolare favore che, fra Otto e Novecento, incontrò la psicologia sociale⁽⁴³⁾ presso i giuristi. E non si trattava, in questo caso, di un gratuito 'civettare' con esperienze culturali alla moda, ma della precisa intenzione di compiere un'incursione extra-disciplinare in vista del conseguimento di un obiettivo determinato e quanto mai ambito, come sappiamo, all'interno della tradizione giuspubblicistica: la fondazione 'scientifica' (cioè a dire: argomentativamente forte, al di là di ogni ragionevole dubbio) di una rappresentazione del 'sociale' come di un « soggetto collettivo »⁽⁴⁴⁾.

Se lo psichismo individuale si intreccia in un nesso complicato di azioni e reazioni con lo psichismo di tutti i soggetti in società; se dall'interazione dei soggetti nasce un momento di sintesi psico-sociale non riducibile alla somma degli psichismi individuali, l'obiettivo 'organicistico' è perfettamente raggiunto.

Naturalmente il *thema probandum* era costituito dalla premessa minore del sillogismo: è il salto dalla somma dei soggetti 'empirici' alla identità 'sintetica' del soggetto collettivo che il giurista vuole provato dalla psicologia sociale. E lo dà per provato, tanto da attribuire anche alla « coscienza sociale », « risultato della combinazione delle coscienze singole »⁽⁴⁵⁾, un qualche rapporto con l'« abisso inesplorato e misterioso degli strati subcoscienti »⁽⁴⁶⁾.

Certo, quando il discorso del giurista si fa più critico e controllato, l'entusiasmo per il Soggetto collettivo cede di fronte ad un'analisi tendenzialmente più empirica, ma resta la convinzione che l'indagine psicologico-sociale possa servire a fondare

(43) Le opere di H. Spencer e di R. Ardigò, così come di W. Wundt, sono frequentemente citate dai giuristi, e non sempre *ad pompam*. Cfr., sul contributo di Wundt alla psicologia sociale, A. GOLDENWEISER, *The psychosociological Thought of W. Wundt*, in *An Introduction to the History of Sociology*, a cura di H. E. BARNEY, Chicago, 1948, pp. 216 ss.

(44) G. VACHELLI, *Le basi psicologiche*, cit., pp. 37 ss. Cfr. anche F. FILOMUSI GUELFI, *Enciclopedia giuridica* (1873), Napoli, 1917, pp. 50 ss.

(45) V. MICELI, *Saggio di una teoria della sovranità*, Torino-Firenze-Roma, 1887, vol. II, p. 175.

(46) *Ibidem*, p. 174.

più saldamente le immagini del sociale circolanti nel discorso giuridico: i teorici della personalità giuridica dello Stato, basata sul concetto di « volontà collettiva », avrebbero respinto con più successo le critiche degli oppositori se « avessero cercato alla loro teoria un più saldo fondamento psicologico »; la personalità dello Stato, infatti, « non è che l'espressione concreta della personalità collettiva, che è a sua volta il prodotto della volontà sociale » (47).

Se poi leggiamo gli scritti che, all'inizio del nostro secolo, il Forti, giurista particolarmente fine e metodologicamente avvertito, dedicava alla discussione delle tesi dei 'realisti' d'Oltralpe, ci accorgiamo che una delle linee argomentative più seguite dal giurista italiano si alimenta delle ipotesi e delle certezze della psicologia sociale. Concludendo il suo scritto su (e contro) Gumplowicz (48), Forti si chiede quali siano le caratteristiche della società che sorregge e alimenta « l'istituzione dello Stato » e individua i termini generali di una risposta complessiva: « di fronte a siffatto quesito ... non si dovrebbe disdegnare il contributo della psicologia sociale; chi si facesse a ricercare — con metodo veramente scientifico — se per caso alcuna di quelle forze non abbia natura psicologica, potrebbe anche trovare che il *Volksgeist*... non è poi un arnese completamente arrugginito, una vecchia ed inutile finzione; e che, forse in mezzo agli errori di qualche antica teoria si nasconde un geniale intuito di verità positiva » (49).

Siamo così di fronte ad un interessante incrocio di enunciati per certi versi eterogenei: da un lato la tradizione romantico-savigniana, con la sua costellazione di enunciati ('popolo' e 'spirito del popolo' innanzitutto), reticenti di fronte ad ogni ulteriore, più determinata rappresentazione del sociale; dall'altro lato gli apporti di un recente settore della scienza sociale, impegnato in una descrizione analitica del soggetto sociale. Proprio per questo, le due catene enunciative si prestavano ad essere utiliz-

(47) G. SOLARI, *L'indirizzo psicologico nelle scienze giuridiche*, in « Rivista italiana per le scienze giuridiche », 1905, XXXIX, p. 382.

(48) U. FORTI, *Il concetto dello Stato secondo le teorie del Gumplowicz* (1902), ora in *Studi di diritto pubblico*, Roma, 1937, pp. 1 ss.

(49) U. FORTI, *Il concetto dello Stato*, cit., p. 21.

zate all'interno di modelli di rappresentazione del politico piuttosto diversi, potendo così risultare accentuata la loro 'oggettiva' diversità. Il giurista, invece, stabilisce una continuità, storicamente opinabile, ma coerente con la sua strategia discorsiva: l'immagine savigniana di soggetto collettivo ('popolo', 'spirito del popolo' ecc.) viene tenuta in vita, nel suo nucleo essenziale, attraverso la trasfusione della nuova linfa 'scientifica', che non cancella il 'precedente' teorico, ma lo rifonda. Quale sia questo nucleo essenziale già sappiamo: la percezione dell'unità del sociale, l'identificazione di un soggetto collettivo⁽⁵⁰⁾. Quale sia la posta in gioco ce lo ricorda il nostro giurista: «ricostruire su basi incrollabili il concetto tecnico della personalità dello Stato»⁽⁵¹⁾.

7. *La società come 'soggetto': gli enunciati intorno a 'nazione'.*

L'immaginario sociologico del giurista, a dar credito al quadro sintetico sinora delineato, è affidato ad enunciati che muovono da uno stesso centro per prendere poi strade diverse: la tendenza comune nella quale le due linee si incontrano è la rappresentazione del sociale come sintesi unitaria, originale, eccedente le proprie parti componenti. La divergenza inizia là dove una catena di enunciati prosegue nella determinazione ulteriore dei contenuti del 'sociale' — sono gli enunciati relativi a 'gerarchia', 'cooperazione', 'solidarietà', 'integrazione' ecc. — mentre l'altra serie enunciativa sospende ogni tentativo di rappresentazione per insistere soltanto sul carattere sintetico, organico del sociale stesso.

È appunto su questo ultimo schema di raffigurazione del 'sociale' che si innesta la sequenza di enunciati intorno a 'nazione' — una serie che attraversa l'intera testualità considerata. L'aspet-

⁽⁵⁰⁾ Cfr. U. FORTI, *La coscienza sociale* (1908-1909), ora in *Studi*, cit., pp. 129 ss., dove, conclusivamente, l'apporto principale della psicologia sociale è visto nella fondazione dell'identità di un soggetto collettivo: «La psiche sociale non è la semplice *somma*, ma è... la *risultante* delle psicologie individuali: tra l'una e le altre la differenza non è soltanto di *quantità*, è anche e non meno di *qualità*» (p. 143.)

⁽⁵¹⁾ U. FORTI, *Il concetto dello Stato*, cit., p. 21.

to più evidente e consistente di questa sequenza è, in generale, la riaffermazione dell'unità 'organica' del sociale e, in particolare, la rappresentazione di quell'unità come soggetto, come persona vivente. La nazione è un aggregato organico, « un tutto compatto, stabile e duraturo » nel quale « le parti sono armonicamente congiunte e organicamente intrecciate le une con le altre »⁽⁵²⁾; la nazione è una « persona in senso naturale »⁽⁵³⁾, una « unità psicologico-politica » con una sua « propria ed incomunicabile psicologia »⁽⁵⁴⁾.

Si potrebbero moltiplicare gli enunciati di questa serie senza poter registrare importanti varietà nella rappresentazione dell'oggetto. Sarebbe però indebito trarre da ciò la conseguenza della totale irrilevanza, per il lettore odierno, degli enunciati intorno a 'nazione'. Il verdetto di irrilevanza sarebbe inevitabile solo per chi ritenesse che la significatività di un enunciato è proporzionale alla quantità di informazione che esso riesce a trasmettere. Con apparente paradosso, nel nostro caso la significatività degli enunciati è data invece proprio dalla drastica riduzione della loro capacità informativa: instaurandosi infatti per questa via un meccanismo di ripetizione, si crea un effetto di ridondanza, funzionale ad un rinforzo della persuasività. Non è un caso, d'altronde, che proprio là dove gli enunciati 'organicistici' esplicano una funzione direttamente retorico-persuasiva essi scelgono con maggiore frequenza e determinazione un modo di rappresentazione dell'unità del sociale particolarmente 'immaginoso' e suggestivo: la soggettivizzazione del sociale (dove, se si vuole, la ipostatizzazione del 'concetto collettivo' è massima), la sua antropomorfizzazione.

È naturalmente difficile distinguere, nel discorso del giurista, come in ogni operazione retorica, la componente persuasiva dalla componente descrittiva, ma è ovvio che la prima prevalga

(52) V. MICELI, *Lo Stato e la Nazione nei rapporti fra il diritto costituzionale e il diritto internazionale*, Firenze, 1890, p. 55.

(53) L. PALMA, *Corso di diritto costituzionale*, Firenze, 1883, vol. I, Parte I, p. 106.

(54) A. PAGANO, *Oltre il diritto* (1923), in *Idealismo e nazionalismo*, cit., p. 181.

sulla seconda là dove vengano maneggiati strumenti di regola investiti, nella cultura del periodo, da violenti corto-circuiti emotivi. Quando poi a far da catalizzatore delle varie sensibilità 'nazionalistiche' sarà un evento della portata della prima guerra mondiale, non stupirà che la componente persuasiva emerga e rompa, per così dire, ogni argine di tranquilla descrittività. La nazione è una realtà che « non ha bisogno di essere definita perché tutti la sentono »; è « una parte costitutiva della nostra personalità »⁽⁵⁵⁾; è il « volere comune », che « non è la semplice somma di voleri singoli », « il volere costante », il « volere più profondo »⁽⁵⁶⁾. Torna il tema organicistico a noi familiare, immesso però in un contesto discorsivo ormai fortemente esortativo-persuasivo. Ed è proprio per l'alto tasso di suggestività ed il basso livello di informatività che gli enunciati si prestano anche ad ospitare contenuti ulteriori rispetto a quelli 'collaudati' dalla tradizione, purché suggeriti dalla esigenza del momento: da ricettacolo dei valori produttivistici e delle dichiarazioni di consenso al regime fascista⁽⁵⁷⁾ a strumento di frettolose opzioni 'razzistiche'⁽⁵⁸⁾.

Se poi si volesse percorrere la via di una caratterizzazione complessiva dello statuto discorsivo degli enunciati intorno a 'nazione', credo che essi potrebbero illuminare il movimento di passaggio, così difficile da cogliere 'in statu nascenti', dell'immaginario sociale (immanente ad una determinata tradizione disciplinare) da 'archetipo', produttivo sul piano dell'invenzione, 'thesaurus' al quale attingere materiali utilizzabili nella costruzione del discorso, a mera formula di ridondanza, quando gli enunciati si appiattiscono sulla funzione (direttamente) suggestivo-esortativa.

Certo, il passaggio degli stessi enunciati a differenti ruoli nel discorso, il diversificarsi del loro statuto in conseguenza del

⁽⁵⁵⁾ V. MICELI, *L'azione degli ideali nella nostra guerra* (Estratto da « Rivista di sociologia », 1915, XIX), Roma, 1915, p. 5.

⁽⁵⁶⁾ *Ibidem*, p. 7.

⁽⁵⁷⁾ F. ERCOLE, *Lo Stato fascista corporativo*, Palermo, 1930, p. 25.

⁽⁵⁸⁾ G. MAGGIORE, *Diritto penale nello Stato totalitario* (Estratto da « Rivista italiana di diritto penale », 1939, XI), Padova, 1939, p. 8.

mutamento complessivo della strategia discorsiva, caratterizza, in realtà, tutte le catene enunciative sinora considerate, ma emerge con particolare evidenza nelle sequenze enunciative intorno a 'nazione'. Ed è singolare semmai che, in generale, il momento di massimo impoverimento dell'archetipo, il suo irrigidimento in stereotipo, coincida con il momento della più solenne celebrazione pubblica, della ufficializzazione di regime, di quelle immagini che da molti lustri animavano dall'interno i costrutti tipici della testualità giuspubblicistica.

È quindi comprensibile che episodi di rottura dello stereotipo si manifestino in tutta evidenza nel secondo dopoguerra: nel '45 Costantino Mortati, preoccupandosi della determinazione del soggetto del potere costituente escludeva che ci si potesse riferire « al popolo o alla nazione quali entità indifferenziate politicamente » e invitava piuttosto a prendere in considerazione « gruppi più o meno ampi della popolazione ispirati ad orientamenti che riflettono e sono espressione di una struttura e distribuzione di forze e di interessi »⁽⁵⁹⁾.

Non interessa in questo momento valutare la portata di simili espressioni, ma piuttosto registrare un momento d'interruzione, una perdita di tenuta di quella lunga serie di enunciati 'organicistici' che aveva scandito l'immaginario 'sociologico' della giuspubblicistica italiana fra Otto e Novecento.

Certo, non che la rappresentazione del soggetto collettivo cancellasse, nella tradizione, la possibilità di una percezione della pluralità: la rendeva però sussidiaria della prima, impensabile autonomamente. Si poteva così arrivare a considerare erroneo « servirsi del concetto di popolo senza ricordare... gli individui e gli aggruppamenti sociali che lo compongono »; ma si aggiungeva contestualmente che questi erano « i collaboratori più efficaci dell'azione del popolo come unità organizzata... » e che all'« azione degli individui e degli aggruppamenti sociali non si doveva attribuire una importanza così rilevante da far cadere nell'om-

⁽⁵⁹⁾ C. MORTATI, *La costituente. La teoria. La storia. Il problema italiano*, Roma, 1945, p. 15.

bra, o da far dimenticare, quella della unità organizzata del popolo »⁽⁶⁰⁾.

Come poi il momento 'organicistico' dell'unità del sociale 'ipostatizzato' in soggetto possa comporsi con la percezione della pluralità dei soggetti e dei gruppi e insieme scandiscano la rappresentazione giuridica del politico è un problema che non può più essere affrontato sul terreno frammentario, non strutturato degli ubiquitari enunciati 'trasversali', ma esige il passaggio alla considerazione della struttura portante della testualità giuspubblicistica.

⁽⁶⁰⁾ P. CHIMIANTI, *Manuale di diritto costituzionale. Parte generale*, Roma, 1918, p. 52.

CAPITOLO II

LA COSTITUZIONE DEL CAMPO TEORICO

1. Dagli 'enunciati trasversali' ai modelli giuspolitici. — 2. Lo 'sdoppiamento' del politico e la struttura bipolare del campo teorico giuspubblicistico. — 3. Il modello giusliberale classico 'indebolito' (*intorno all'asse sèmico Stato/società*). — 4. Il modello dualistico (*intorno all'asse sèmico Stato/società*). — 5. Il modello monistico sociocentrico (*intorno all'asse sèmico Stato/società*). — 6. Il modello monistico statocentrico (*intorno all'asse sèmico Stato/popolo*). — 7. Il modello dualistico (*intorno all'asse sèmico Stato/popolo*). — 8. Il modello dualistico 'attenuato' (*intorno all'asse sèmico Stato/popolo*). — 9. La sovradeterminazione ideologico-politica dei modelli: testualità giuridica e fascismo. — 9.1 Il modello monistico statocentrico sovradeterminato (*intorno all'asse sèmico Stato/popolo*). — 9.2 Il modello dualistico sovradeterminato (*intorno all'asse sèmico Stato/popolo*). — 10. Il modello monistico statocentrico (*intorno all'asse sèmico Stato/società*). — 11. L'esigenza di un campo teorico alternativo: Volpicelli. — 12. Una conferma di continuità: modelli dualistici negli anni Cinquanta. — 13. Una complicazione del modello giuspolitico: 'diritto' come elemento ordinante. — 14. Variazioni (e ambiguità) di modelli statocentrici: Orlando, Romano. — 15. Pluralità dei modelli e unità della tradizione: i tempi storici della testualità giuspubblicistica e la continuità del referente. — 16. Testo, referente, 'realtà': la realtà 'nel' testo; la 'realtà' come 'disordine' e processo aperto.

1. *Dagli enunciati 'trasversali' ai modelli giuspolitici.*

Gli enunciati sociologici (e antropologici) sinora raccolti sono caratterizzati da una modalità di esistenza retorica, per così dire, fluida ed ubiquitaria nell'ambito della testualità giuridica considerata: essi 'attraversano' la formazione discorsiva giocandovi ruoli più o meno importanti, uscendo allo scoperto o insinuandosi in costrutti diversamente orchestrati, e tuttavia mantenendo una posizione periferica, obliqua nei confronti dell'asse

argomentativo lungo il quale il discorso costruisce il proprio oggetto.

Conclusi ora la registrazione e il riordinamento tematico di siffatti enunciati, il lettore è condotto ad una semplice constatazione: la diffusione, per quanto capillare, degli enunciati non coincide affatto con la 'messa in forma' del discorso. D'altronde, il loro ruolo, la loro posizione nel discorso, collima con il tipo di informazione che essi comunicano al loro destinatario. Il loro messaggio ruota intorno ad un nucleo tematico che ho convenuto di chiamare 'organicistico' e che coincide con un mutamento di immagine, insieme antropologica e sociologica: diminuisce la percepibilità dell'individuo 'come tale', rispetto all'immaginario giusliberale 'classico', e aumenta la visibilità dell'individuo come parte di un aggregato; allo stesso modo, perde di credibilità una concezione 'residuale' del sociale, mera risultante delle parti componenti, e guadagna in persuasività la tesi della sua autonomia e 'organicità'.

Se però è chiaro il senso generale del mutamento dell'immaginario socio-antropologico, non è ancora chiaro come il mutamento venga giocato nella strategia complessiva della tradizione giuspubblicistica otto-novecentesca. L'immagine (per intendersi) del 'sociale organico' è registrabile nei più vari contesti e viene spesa nelle più varie direzioni: 'socialmente organico', 'eccedente il singolo individuo', sono immagini che connotano il sociale 'come tale', introducendo per questa via nel discorso volta a volta la società intera come aggregazioni minori, formazioni sociali come formazioni politiche. Alla ubiquità e 'trasversalità' degli enunciati socio-antropologici nel discorso corrisponde dunque una disponibilità dell'immaginario socio-antropologico a pervadere costrutti teorici diversamente organizzati.

E ancora: è proprio la costante impiegabilità di quegli enunciati nelle più varie sequenze, l'attribuzione ad essi di una particolare virtù persuasiva e insieme di un preteso carattere di evidenza; il loro essere insomma più luogo di argomentazione che oggetto di dimostrazione (e contestazione) che giustificano l'attribuzione ad essi di un ruolo, forse non appariscente, ma certo non trascurabile, nell'ambito della formazione discorsiva considerata.

Il giurista-autore, in altri termini, poteva nutrire (in linea di tendenza) una ragionevole aspettativa che il destinatario dei testi da lui prodotti concordasse senza sforzo nell'attribuire agli enunciati 'organicistici' un particolare valore di verità. L'oggetto del tacito accordo non concerneva il riconoscimento dell'esistenza di determinati *fatti* o la fede in particolari *valori* o l'affermazione di compiute e complesse *teorie* socio-politiche; oggetto del consenso era piuttosto un inestricabile intreccio di fatti, valori e teorie (o spezzoni di teorie) che, a dispetto di mille incoerenze, andirivieni, salti di stile, finivano per comporsi in una unità rappresentativa, in un'*immagine* appunto di uomo e di aggregazione sociale. È l'insieme di siffatti frammenti dell'immaginario socio-antropologico che costituisce, secondo l'ipotesi qui prospettata, una componente non secondaria della matrice disciplinare giuspubblicistica (nell'ambito della tradizione considerata) e funziona quindi, in concreto, nel processo di produzione del discorso giuridico, a tre livelli distinti: come schema argomentativo ricorrente; come presupposto (esplicito/implicito) del discorso; come 'binario' del discorso.

Da quest'ultimo punto di vista, le immagini veicolate dagli enunciati socio-antropologici non costituiscono tanto un ingrediente del discorso quanto una condizione di svolgimento del discorso e un limite della sua espansione. In altri termini, le immagini costitutive della matrice disciplinare giuspubblicistica permettono al discorso di formarsi, di svolgersi venendo a far parte inestricabilmente del suo tessuto; esercitano quindi una funzione direttamente 'positiva', produttiva nei riguardi del discorso. Nello stesso tempo, però, chiudono il discorso in un determinato spazio enunciativo, funzionano come limiti e tracce che il discorso nella costruzione del proprio oggetto deve (in linea di tendenza) rispettare.

Se questo è vero, non sorprende che una semplice ricognizione di enunciati, collegati sì alla matrice disciplinare, ma còlti nella loro frammentaria dispersività, non dica molto, di per sé, sulle procedure seguite dal discorso giuspubblicistico nella costruzione del proprio oggetto. Questa infatti inizia non appena le singole parti del discorso, le più varie sequenze enunciative ed argomentative, vengono convogliate unitariamente intorno ad un

oggetto che costituisca il momento di raccordo della coerenza complessiva del testo. I vari enunciati del testo si possono disporre secondo i più diversi ordini di significato, che non coincidono però necessariamente con il testo come catena globalmente significante: ciò che parla *nel* testo non è immediatamente ciò *di cui* parla il testo.

La distinzione, naturalmente, funziona solo in termini relativi: varia con il variare delle sequenze enunciative volta a volta interpretate dal destinatario. Ciò che, in riferimento ad una unità testuale determinata, parla *nel* testo può diventare, relativamente ad una unità testuale meno estesa, ciò *di cui* parla il testo e viceversa.

In questa prospettiva, è possibile proseguire nella lettura della tradizione giuspubblicistica solo a patto di non limitarsi ad una semplice registrazione e giustapposizione dei gruppi di enunciati, quand'anche fosse raggiungibile l'obiettivo, comunque impossibile, di una catalogazione di 'tutti' gli enunciati della formazione discorsiva considerata. Occorre invece, saltando oltre il rassicurante livello della comprensione della coerenza lineare⁽¹⁾ degli enunciati, impegnarsi nel tentativo di individuare, per così dire, il loro punto di gravitazione nel testo, la condizione del loro funzionamento nel discorso. Per questo è necessario formulare la domanda fondamentale: *di che* parla una determinata testualità giuridica? Purché a questa domanda si intenda rispondere, oltre la linea 'orizzontale' degli enunciati, attraverso l'impostazione contestuale di un'altra domanda (e di un'altra risposta): *come* parla la testualità giuridica di ciò di cui parla?

Capire il *referente* e le modalità di funzionamento del discorso giuridico è introdursi in quello che vorrei chiamare il *campo teorico* del discorso giuridico: dove il riferimento alla 'teoria' non vuole costituire nessun pronunciamento previo sul 'valore di verità', ma semplicemente indicare un luogo del funzionamento complessivo del discorso; un luogo intorno al quale si ordinano le diverse serie enunciative disperse nella tradizione giuspubblicistica otto-novecentesca.

(1) Sulla nozione di 'coerenza del testo' cfr. S. J. SCHMIDT, *Teoria del testo*, Bologna, 1982; T. A. VAN DIJK, *Testo e contesto*, cit.

Naturalmente, se è vero che sul referente si innervano le più diverse sequenze enunciative, è anche vero che ciascuna di queste si distende lungo itinerari tortuosi e complicati, che nella lettura qui proposta sarà possibile forse indicare, ma certo non seguire; mentre il *focus* dell'interpretazione sarà costituito proprio dal punto d'innesto degli enunciati con il campo di teoria, dal loro essere attratti verso di esso come componenti del referente del discorso complessivo.

'Referente', 'campo teorico', 'sequenze enunciative' sono dunque schemi di lettura impieghi all'interno di un'operazione interpretativa che proceda sulla base della ipotesi già menzionata: che cioè gli enunciati, dispersi lungo tutta la testualità giuridica considerata, si organizzino in essa secondo piani di coerenza non riducibili alla disposizione lineare degli enunciati all'interno dell'uno o dell'altro testo-di-autore, ma piuttosto retti da regole di distribuzione, da corrispondenze, da relazioni percepibili solo ad un'osservazione, per così dire, dall'alto, dell'intera testualità considerata.

Ora, descrivere il sistema di relazioni che organizzano il testo secondo un principio di coerenza non lineare è un'operazione sicuramente facilitata dall'approntamento di un *modello* (che Black⁽²⁾ chiamerebbe analogico): la rappresentazione, in altro linguaggio (nel linguaggio dell'odierno lettore), della strutturazione del campo teorico (quindi delle particolari relazioni fra enunciati) nella testualità giuridica considerata. Se poi gli enunciati si raggrupperanno secondo relazioni, volta a volta, diverse, occorrerà parlare non più di 'modello', ma di 'modelli', al plurale. In questo caso, la pluralità di modelli rappresenterà ed evidenzierà la diversità delle strategie discorsive seguite nella strutturazione del campo teorico.

Il distribuirsi degli enunciati secondo ordini di relazioni ulteriori rispetto al lineare disporsi degli enunciati nel testo è rap-

(2) M. BLACK, *Modelli e archetipi* (1958), ora in *Modelli, archetipi e metafore*, Parma, 1983, pp. 70 ss. Sul concetto di modello cfr. A. BRUSCHI, *La teoria dei modelli nelle scienze sociali*, Bologna, 1971; AA.VV., *Il sapere come rete di modelli. La conoscenza oggi*, Modena, 1981 (con contributi di G. Giorello, S. Veca, F. Papi, G.G. Granger, Y. Bouligand, G.O. Caprettini, R. Betti, M. Augé).

presentabile in modello solo grazie ad un procedimento di astrazione che tenta di raggiungere un secondo, e meno immediato, livello di lettura: il che impone, da un lato, di considerare insieme ipotetico e metaforico il ruolo esplicativo del modello, dall'altro lato, di intervenire, nei concreti esercizi di lettura, con continui aggiustamenti che attenuino la inevitabile rigidità del modello indicando ogni possibile comportamento enunciativo 'deviante'.

Il rapporto fra enunciati, da un lato, e schemi teorici e modelli, dall'altro, è inevitabilmente, nell'ordine dell'esposizione, inverso rispetto a quello praticato nel corso della lettura: nella lettura sono gli enunciati, nel loro concreto e casuale concatenarsi, che precedono l'eventuale rappresentazione astratta delle loro relazioni; nel dar conto dei risultati dell'interpretazione (o lettura di secondo grado), invece, sono gli schemi teorici e i modelli che occorre postulare come ipotesi di ordinamento della testualità considerata, per raggiungere, partendo da esse, le concrete sequenze enunciative. Sarà poi il funzionamento operativo degli schemi presupposti, la loro effettiva capacità ordinante, a rendere più o meno plausibile, a legittimare *ex post* il loro impiego.

2. *Lo 'sdoppiamento' del politico e la struttura bipolare del campo teorico giuspubblicistico.*

La domanda, apparentemente ovvia, in realtà impegnativa, alla quale dunque occorre rispondere quando si vuol dar conto di una qualsiasi sequenza enunciativa è: *di che* parla un enunciato (una sequenza di enunciati, un testo-di-autore, una tradizione testuale?)? E nel nostro caso: *di che* parla, quale è il referente della tradizione giuspubblicistica italiana fra Otto e Novecento? Credo che l'oggetto costruito dal discorso giuspubblicistico non riguardi lo 'Stato', come tale, o la 'società', come tale, ma proprio la relazione 'Stato-società' come relazione fra due termini indisgiungibili⁽³⁾.

⁽³⁾ Cfr. N. BOBBIO, *La grande dicotomia*, in *Dalla struttura alla funzione. Nuovi studi di teoria del diritto*, Milano, 1973, pp. 135 ss.;

È intorno ad un campo teorico definito, vorrei dire attraversato longitudinalmente, da un asse sèmico bipolare⁽⁴⁾ (la relazione 'Stato-società') che si affollano i più vari enunciati appartenenti alla testualità giuridica considerata. All'interno dello stesso campo teorico, poi, gli enunciati giocano ruoli diversissimi, si aggregano secondo regole di affinità volta a volta diverse, reagiscono a loro volta sulla strutturazione del campo teorico e sulle modalità di funzionamento dell'asse sèmico fondamentale: *come* una testualità parla di ciò di cui parla non è certo indifferente alla concettualizzazione stessa del referente; d'altronde i due momenti, concretamente indisgiungibili nell'atto della produzione del discorso, divengono separabili solo nel momento della 'astratta' lettura 'ordinante' del testo.

Quali che siano comunque le aggregazioni complessive degli enunciati (i 'modelli'), esse tendono ad assumere come punto di riferimento la relazione bipolare 'Stato-società'. Ed è proprio la relazione dei due termini, non la loro giustapposizione, che costituisce il referente della testualità considerata. Il campo teorico della giuspubblicistica insomma non è dato dalla coesistenza necessaria di un insieme di enunciati su 'Stato' e da un insieme di enunciati su 'società'; anzi, che le varie proposizioni si distribuiscano paritariamente intorno al polo 'Stato' e al polo 'società' è, come vedremo, solo una delle possibili modalità di funzionamento degli enunciati. 'Stato' e 'società' non sono, da soli, i 'titoli' dei principali gruppi di enunciati giuspubblicistici; essi sono piuttosto i termini di una relazione che non si pone sullo stesso piano di esistenza degli enunciati, ma costituisce la loro 'sottostante' condizione di funzionamento nel discorso.

Proprio perché è la relazione 'Stato-società', e non i due termini come tali, a costituire l'asse sèmico del campo teorico, non solo le informazioni veicolate dagli enunciati su 'Stato' e 'società' sono varie e difformi fra loro, ma le stesse modalità della relazione cambiano radicalmente col mutare dei modelli. Avverrà

cfr. anche M. BOVERO, *Società e Stato nella filosofia politica moderna*, Milano, 1979, p. 146.

(4) Cfr., per un'espressione equivalente, in diverso contesto, A. J. GREIMAS, *La semantica strutturale*, Milano, 1968, p. 24, p. 31.

così che la relazione fra i due poli possa essere una relazione di disgiunzione fra essi oppure di sussunzione dell'uno nell'altro oppure ancora di contiguità: potrà anche avvenire, come caso limite, che si rifiuti il modello dicotomico 'Stato-società', ma si dipenda ancora, per 'negazione', dallo stesso campo teorico, nella impossibilità di individuare un referente sostitutivo. La relazione 'Stato-società', insomma, come struttura di significazione soggiacente agli enunciati, mantiene la sua funzione quali che siano le variazioni che intercorrono nella concreta organizzazione degli enunciati.

Questi possono dunque variare liberamente, all'interno dello stesso campo teorico, ma non disordinatamente: proprio perché il loro funzionamento è retto da un asse semico bipolare, ciò che viene enunciato intorno ad un estremo della relazione reagisce necessariamente all'altro estremo. All'interno dello stesso campo teorico le variazioni enunciative possono essere numerose, ma non illimitate: il limite è dato dalla coerenza complessiva degli enunciati con la strutturazione del campo teorico stesso.

Se poi la relazione 'Stato-società' dimostrerà operativamente di essere il referente del discorso giuspubblicistico fra Otto e Novecento, il campo teorico permanente al di sotto del variare dei modelli, esso potrà essere considerato una componente importante della matrice disciplinare giuspubblicistica, accanto all'immaginario 'socio-antropologico'. Anche questo godeva di una presenza del discorso tale da giustificare l'attribuzione ad esso di un ruolo insieme di formazione e di controllo degli enunciati; era però nello stesso tempo incapace di permettere la 'messa in forma' del discorso complessivo. È appunto questo obiettivo che la relazione 'Stato-società' sembra rendere possibile, assumendo quindi, nei riguardi della formazione disciplinare giuspubblicistica, il ruolo di condizione generale del suo funzionamento semiotico.

3. *Il modello giusliberale classico 'indebolito' (intorno all'asse semico Stato-società).*

Se il campo teorico della giuspubblicistica è definito dalla relazione bipolare 'Stato-società', i nuclei generativi delle diverse

linee di aggregazione degli enunciati (i modelli) devono trovarsi proprio nella diversa strutturazione che quella relazione volta a volta riceve. Il problema verte quindi tutto su *come* l'oggetto venga costruito dal discorso. Ed è un problema il cui carattere cruciale non sfugge certo agli autori italiani dell'Ottocento, se addirittura un osservatore, in qualche modo esterno (cronologicamente e disciplinarmente) alla tradizione considerata, sosteneva, in un suo 'programma' per « l'insegnamento politico amministrativo », che « le necessità del tempo reclamano urgentemente una teoria completa, razionale, inconcussa, che possa servir di base alla ricostruzione giuridica degli Stati »⁽⁵⁾. E aggiungeva subito che « la teoria manca per molta parte finora »⁽⁶⁾ e che soprattutto su un punto qualificante « troviamo la scienza radicalmente in difetto; vale a dire: nella confusione che viene di continuo facendosi... fra Stato e Società »⁽⁷⁾.

Meno pessimisti nella diagnosi, i giuristi concordano con lo economista nel sottolineare l'importanza della relazione; le divergenze nascono semmai nella concreta strutturazione della relazione stessa. Questa può essere organizzata, innanzitutto, secondo un rapporto di disgiunzione fra i suoi termini, che sottolinea, per così dire, l'esteriorità dell'un termine rispetto all'altro. La società indica, in questa prospettiva, « gl'individui, le famiglie, sia sole sia associate ai gruppi, le professioni, le classi, i singoli e vari elementi della cittadinanza, siano o pur no uniti in organismi, che agiscono e vivono fuori dell'azione diretta o positiva dello Stato e dei suoi poteri, come qualche cosa di libero e di autonomo »⁽⁸⁾.

La società è un contenitore di soggetti anche eterogenei, ma accomunati da una forma di azione che si vuole « libera e autonoma » in quanto non statuale o politica. Quando la società, come luogo della pluralità, emerge all'attenzione del giurista, lo Stato

(5) A. MESSADAGLIA, *Della necessità di un insegnamento speciale politico-amministrativo e del suo ordinamento scientifico* (1851), ora in *Opere scelte di economia e altri scritti*, Verona, 1920, vol. I, p. 266.

(6) *Ibidem*, p. 267.

(7) *Ibidem*, *loc. cit.*

(8) L. PALMA, *Corso di diritto costituzionale*, Firenze, 1883, vol. I, Parte I, p. 103.

retrocede sullo sfondo e viceversa quando esso, agendo come soggetto politico, appare come « rappresentante di tutta la società e si confonde con essa », sono i soggetti sociali a perdere rilevanza e 'visibilità' ⁽⁹⁾.

Esteriorità dello Stato rispetto alla società, dunque, ma anche nesso funzionale fra i due termini, grazie al ruolo, strumentale ma insostituibile, esercitato dallo Stato in vista del conseguimento dei fini politici generali. Questi sono certo raggiunti per mezzo dello Stato, ma non proposti da esso. Il momento dell'azione socialmente creativa è sottratto ad ogni determinazione politico-statuale, mentre a sua volta la sfera dello Stato viene ricavata 'per sottrazione' dalla sfera della società. La società è il luogo « del movimento naturale e spontaneo, che si determina nel grembo delle comunità spirituali per intimo impulso »; la politica invece è qualcosa di « derivato », « che fa capo all'azione di un potere riflesso » ⁽¹⁰⁾.

Lo Stato è raggiunto a partire dalla società: questa « non per volere dello Stato..... accresce i suoi bisogni e modifica le condizioni della vita: lo Stato interviene dopo, per regolare i necessari rapporti giuridici scaturienti dalle nuove forme del vivere » ⁽¹¹⁾. Lo Stato agisce dal di fuori, come mera istanza di conferma e regolamentazione *ex post* di un mondo di azioni e bisogni in sé già compiuto. Il passaggio dalla società allo Stato è certo un passaggio necessario, segna un vincolo non rescindibile fra i due termini, e pure mantiene alla società, per così dire, un primato logico ed ontologico.

Ora, chi abbia una qualche familiarità con la rappresentazione giusliberale classica del politico ⁽¹²⁾ non tarderà a riconoscere

⁽⁹⁾ *Ibidem*, *loc. cit.*

⁽¹⁰⁾ G. ARANGIO RUIZ, *Istituzioni di diritto costituzionale italiano*, Milano-Torino-Roma, 1913, p. 8.

⁽¹¹⁾ *Ibidem*, *loc. cit.*

⁽¹²⁾ Ne riassumo, senza poterne dare qui adeguata illustrazione, alcune caratteristiche generali. La rappresentazione giusliberale classica del politico: a) costruisce il proprio referente lungo l'asse 'Stato/società'; b) afferma la contemporanea 'visibilità', di Stato e società, la loro necessaria compresenza nello specchio della teoria; c) enfatizza la 'centralità' del polo sociale soste-

negli elementi costitutivi del modello sopra delineato un calco fedele di quella. Autonomia e spontanea creatività della società, esteriorità e strumentalità dello Stato sono elementi formali di una tradizione (all'origine) lockiana che, variamente complicata e trasformata dai più diversi apporti, raggiunge la tradizione giuspubblicistica italiana fra Otto e Novecento, prestando ad essa alcuni tratti tipici, inconfondibili, della propria modellizzazione del politico.

L'innesto degli enunciati giuspolitici (per intendersi) lockiani sul tronco della tradizione giuspubblicistica dell'Italia unita è però condannato a dare scarsi frutti: essa infatti è attraversata da immagini e condizionata da presupposti difficilmente componibili con un modello giusliberale classico rigoroso ed 'ortodosso'. Se ciò nonostante un modello siffatto ha lasciato documentabili tracce di sé nella giuspubblicistica del periodo, ciò è avvenuto entro limiti precisi: innanzitutto, solo gli aspetti più generali e formali del modello vengono accolti, mentre vengono lasciati cadere i contenuti rappresentativi principali (dai diritti prestatuali del soggetto alla sovranità popolare). In secondo luogo, la posizione che il modello giusliberale classico, anche nella sua versione più esangue e purificata dalle scorie giusnaturalistiche, occupa nella produzione discorsiva considerata è sicuramente marginale rispetto ai modelli più accreditati: quasi espressione della forza d'inerzia di enunciati di illustre ascendenza che della loro disponibilità ad essere formulati da capo e rinnovati in un contesto ormai troppo diverso.

Ciò che dell'antica rappresentazione del politico viene conservato è sostanzialmente la forma generale che la relazione Stato-società in essa assumeva: 'visibilità' di entrambi i poli della relazione, ma anche nesso di funzionalità o strumentalità del primo rispetto al secondo.

nendo conseguentemente la 'strumentalità' del polo statale; *d*) rappresenta il polo sociale come una 'zona' capace di autoordinarsi.

Per le caratteristiche peculiari del sistema liberale italiano fra Otto e Novecento cfr. U. ALLEGRETTI, *Profilo di storia costituzionale italiana*, Cagliari, 1983; cfr. anche P. FARNETI, *Sistema politico e società civile. Saggi di teoria e ricerca politica*, Torino, 1971. Per una prospettiva più generale, cfr. R. ROMANELLI, *L'Italia liberale (1861-1900)*, Bologna, 1979.

4. *Il modello dualistico (intorno all'asse sèmico Stato/società).*

Nel modello giusliberale classico, nella sua versione aggiornata su misura della formazione disciplinare giuspubblicistica, la relazione 'Stato-società' è strutturata in modo da consentire la contemporanea messa a fuoco dei suoi due poli costitutivi. Nello stesso tempo, però, il raggio d'azione del modello è piuttosto ristretto, le sequenze enunciative ordinabili intorno ad esso piuttosto limitate, tanto da costringere l'uno o l'altro 'utente' del modello a sfrangiarne i rigorosi contorni, a prendere ecletticamente in prestito, per proseguire nell'analisi ulteriore del politico, enunciati non sempre facilmente componibili col modello stesso.

In realtà, ereditare dalla cultura politico-giuridica del liberalismo 'classico' la forma generale della relazione 'Stato-società' era una operazione possibile e fruttuosa solo a patto di prendere molto sul serio una delle implicazioni principali di quel modello: la visibilità, ripeto, parallela di Stato e società, cioè, fuor di metafora, la disponibilità, da parte del giurista, a spingere l'analisi, direttamente e congiuntamente, su ciascuno dei due termini della relazione.

La caratteristica principale di quello che potrei chiamare il modello giusliberale classico 'indebolito', e che coincideva con la sua attenuata 'potenza' discorsiva, consisteva appunto nell'arrestarsi ad una utilizzazione prevalentemente formale della relazione Stato-società. Non mancavano però del tutto strategie discorsive che puntavano invece esplicitamente ad invadere con i loro contenuti rappresentativi sia l'uno che l'altro polo della relazione. Conviene, in questa prospettiva, leggere con qualche attenzione un testo, per così dire, esemplare, offerto dall'introduzione che Olivieri premette alla traduzione del '*Rechtsstaat*' di Bähr nella 'Biblioteca di scienze politiche'⁽¹³⁾.

« Quando un popolo — osserva il nostro autore — si presenta nella storia come un aggregato politico, vale a dire come uno Stato » vi è l'abitudine di studiare storicamente i fatti « della

⁽¹³⁾ O. OLIVIERI, *Il concetto integrale di Stato secondo il diritto*, intr. a O. BÄHR, *Lo stato giuridico*, in *Biblioteca di scienze politiche*, Torino, 1891, vol. VII, pp. 225 ss.

storia politica esterna », i fatti che riguardano quel popolo solo in quanto espresso, riassunto nello Stato. Se però questo atteggiamento metodico può dare i suoi frutti quando si eserciti su un aggregato politico in condizioni di particolare stabilità, rivela tutta la sua insufficienza di fronte al problema di una crisi dell'ordinamento politico: è allora che « è necessario vedere che cosa si agitava sotto quello Stato », è allora che « si studia la storia politica interna » e « si comincia così a parlare in modo più o meno vago e indeterminato di condizioni *sociali*, di lotte *sociali*, di disagio della *società*... »⁽¹⁴⁾.

Sono delineate con chiarezza, già da queste battute introduttive, due possibili strategie discorsive: o strutturare la relazione Stato-società in modo da far gravitare tutti gli enunciati su uno solo dei due termini oppure impegnarsi nella tematizzazione congiunta di entrambi i poli della relazione. Se astrattamente le due strategie sono parimenti difendibili, solo la seconda può dar conto del fenomeno politico in tutta la sua complessità.

La tematizzazione del fondamento sociale del politico, in altri termini la evidenziazione della struttura bipolare della relazione 'Stato-società', non può essere generica e formale (come nel modello giusliberale classico 'indebolito'), ma precisa e articolata nei suoi contenuti. Togliendo al popolo « la veste politica che lo ricopre », andando oltre la forma dello Stato, appare la « società », cioè un complesso di « forze » e di « organismi » le cui « leggi » di conflitto e di aggregazione si propongono come oggetto specifico e diretto dell'analisi del giurista.

È proprio nella determinazione dei contenuti della 'società' che assistiamo ad una originale riutilizzazione degli enunciati socio-antropologici di ispirazione 'organicistica' (nel senso sopra indicato⁽¹⁵⁾): non sono più i soggetti-di-bisogno del modello giusliberale classico, gli individui 'possessivi' e, come tali, conflittuali ad occupare la 'scena' del sociale, ma i gruppi, gli « organismi »: la società « non è una folla disordinata di individui meccanicamente disposti l'uno accanto all'altro, ma ci presenta una varietà

⁽¹⁴⁾ *Ibidem*, p. 230.

⁽¹⁵⁾ Cfr. *supra*, I, B.

di forme e di organismi... »⁽¹⁶⁾. Utilizzando ampiamente il Mohl⁽¹⁷⁾, che cita espressamente, l'autore produce un testo 'programmatico' dove la componente socio-antropologica della matrice disciplinare (l'immaginario, per intenderci, 'organicistico') viene rispettata e confermata, piegandola tuttavia alla costruzione di un modello del politico deviante rispetto alla versione strettamente 'organicistica' della relazione Stato-società.

La deviazione più evidente in questo senso è il rifiuto di utilizzare i materiali organicistici in funzione di una rappresentazione della società come totalità non conflittuale. Gli enunciati (*lato sensu*) organicistici servono solo per superare il cosiddetto atomismo del modello giusliberale classico 'puro', ma sono immediatamente 'corretti', già all'interno della rappresentazione del sociale, prima dell'analisi del rapporto Stato-società, dalla considerazione della inarrestabile conflittualità dei gruppi: « il conflitto di interessi..., come legge organica della società, non può venire eliminato »⁽¹⁸⁾; parlare, nella « moderna società economica », di « armonie sociali sarebbe un non senso »⁽¹⁹⁾. Giocando sulla originale combinazione di enunciati 'organicistici' (primato del gruppo sul singolo) e di enunciati che potrei dire, per brevità, 'economicistici' (primato dell'"interesse" su ogni altra motivazione possibile dell'azione sociale) nasce lo schema rappresentativo della società come luogo di conflitto fra gruppi.

A questo punto, non sembra affrettato dedurre che la tematizzazione della società (e del conflitto sociale) diviene parte integrante del modello giuspolitico descritto e che quindi 'scienza della società' e 'scienza dello Stato' possano collaborare unitariamente. In realtà, la proposta del nostro autore è meno accomodante ed eclettica: non ogni sociologia è la benvenuta, ma solo quella ispirata ad una modellizzazione del politico che esalti

(16) O. OLIVIERI, *Il concetto integrale di Stato*, cit., p. 231.

(17) Di Mohl si cita la *Geschichte und Literatur der Staatswissenschaften*, Erlangen, 1855. Su Mohl cfr. P. L. SCHIERA, *Dall'arte di Governo alle scienze dello Stato. Il cameralismo e l'assolutismo tedesco*, Milano, 1968, pp. 79 ss.; M. FIORAVANTI, *Giuristi e costituzione politica nell'ottocento tedesco*, Milano, 1979, pp. 94 ss.

(18) O. OLIVIERI, *Il concetto integrale di Stato*, cit., p. 238.

(19) *Ibidem*, p. 245.

il carattere dicotomico della relazione 'Stato-società'. La polemica con Spencer è in questo senso illuminante. Il punto di convergenza sta nel riconoscimento che « per lo studio positivo del diritto pubblico interno è necessario studiare l'organismo sociale »⁽²⁰⁾, ma il punto di divergenza è assai più profondo e radicale. Esso riguarda la minimizzazione del ruolo attribuito allo Stato e, ancor più, il fatto che, nella sociologia spenceriana, la relazione 'Stato-società' non sia « un punto fondamentale di partenza per lo studio del diritto pubblico »; in essa « anzi non v'è distinzione alcuna fra questi due termini; lo Stato è compreso nella società; esso è trattato né più né meno che come una delle tante altre manifestazioni della vita di un aggregato sociale... »⁽²¹⁾. Occorrono invece « criteri diversi ». « Occorre rivolgersi altrove »⁽²²⁾.

L'«altrove» auspicato è la teoria politico-giuridica di Stein⁽²³⁾: essa è comunque valorizzata non tanto per la descrizione dell'azione dello Stato o della dinamica delle classi sociali, quanto per l'impianto teorico che sottende. La sua originalità consiste insomma nell'offrire una sorta di terza via fra un sociologista (spenceriano) appiattimento dello Stato sulla società ed una cancellazione della società come oggetto specifico di conoscenza, grazie ad una rilettura della dialettica hegeliana fra Stato e società civile. È così proprio dall'intima struttura conflittuale della società che « si deve partire per avere la nozione giuridica dello Stato »⁽²⁴⁾; è dalla varietà dei « contraddittori fenomeni sociali », dall'affollarsi degli interessi confliggenti che sorge l'esigenza « di una entità superiore » che « riconduca l'armonia nel contrasto »⁽²⁵⁾. L'accordo dei soggetti e dei gruppi, impossibile sul piano 'orizzontale' della spontanea interazione sociale, esige l'intervento 'verti-

(20) *Ibidem*, p. 234.

(21) *Ibidem*, *loc. cit.*

(22) *Ibidem*, *loc. cit.*

(23) Di Stein viene citato il II vol. del *System der Staatswissenschaft (Der Begriff der Gesellschaft und die Lehre von den Gesellschaftsklassen)*, Stuttgart, Tübingen, 1856; e lo *Handbuch der Verwaltungslehre und der Verwaltungsrechtes*, Stuttgart, 1870. Su Stein cfr. F. DE SANCTIS, *Crisi e scienza. Lorenz von Stein. Alle origini della scienza sociale*, Napoli, 1974.

(24) O. OLIVIERI, *Il concetto integrale di Stato*, cit., p. 245.

(25) *Ibidem*, p. 246.

cale' dello Stato che si pone, nei riguardi della dinamica sociale, come istanza esterna e superiore e, insieme, come momento di un processo dialettico che da essa trae origine e ad essa ritorna.

Non si pensi comunque che il modello che Olivieri mutua (principalmente) da Stein resti necessariamente legato al giurista tedesco o anche solo al suo quadro teorico di riferimento, di ascendenza hegeliana. È possibile infatti ritrovare, in un clima originalmente positivista, le principali sequenze argomentative prima incontrate: l'esigenza metodologicamente prioritaria di segnare con chiarezza la distinzione fra Stato e società⁽²⁶⁾; le opzioni anti-atomistiche, 'organicistiche', risolte, fra l'altro, nella rappresentazione della società come insieme di « individui aggruppati intorno a dei nuclei »⁽²⁷⁾; l'attribuzione allo Stato del ruolo di momento sintetico e conclusivo del processo sociale⁽²⁸⁾.

Quali che siano dunque i suoi tramiti e le sue genealogie, il modello in questione struttura la relazione 'Stato-società' puntando contemporaneamente sulla compresenza e sulla massima divaricazione dei suoi due termini costitutivi all'interno dello stesso campo teorico. Ciò che esso condivide con il modello giusliberale classico (sia 'puro' che 'indebolito' a contatto della peculiare tradizione giuridica italiana) è la contemporanea visibilità dei due termini della relazione 'Stato-società'. L'affinità, peraltro, si arresta a questa importante, anche se formale, strutturazione della relazione. Ciò che invece diviene peculiare del modello ora descritto è la deduzione dell'istanza ordinante dello Stato dall'interno di un'immagine conflittualistica della società e, più in generale, l'esigenza di rappresentare un processo dove 'Stato' e 'società' si dispongono dialetticamente su una linea, insieme, di estraneità e di consustanzialità.

5. *Il modello monistico sociocentrico (intorno all'asse sémico Stato-società).*

Per chi volesse dare inizio ad un tentativo di classificazione, i modelli sinora incontrati sarebbero facilmente collocabili all'in-

⁽²⁶⁾ I. VANNI, *Lezioni di filosofia del diritto*, cit., p. 309.

⁽²⁷⁾ *Ibidem*, p. 312.

⁽²⁸⁾ *Ibidem*, pp. 308 ss.

terno di una stessa 'famiglia': pur nella diversità dei contenuti rappresentativi e delle ascendenze culturali, essi sono apparentati dalla medesima strutturazione del campo teorico. La peculiarità di ciascuno dei modelli sta proprio nel voler organizzare gli enunciati giuspubblicistici intorno all'asse 'Stato-società', ovviamente, ma a partire da un punto mediano di esso, equidistante fra i due estremi. Il punto di equilibrio del modello è quindi nella distinzione netta fra 'Stato' e 'società', nel momento stesso in cui impegna programmaticamente il discorso giuridico ad una ricognizione *congiunta* sia della sfera 'Stato' che della sfera 'società'.

Il modello che mi accingo ora a delineare assume, certo, come proprio oggetto la 'società', con un'attenzione apparentemente non troppo dissimile da quella già caratteristica del modello precedentemente menzionato. La differenza sembrerebbe ridursi ad un aspetto meramente quantitativo, al computo degli enunciati attratti rispettivamente dall'uno e dall'altro polo della relazione, se non si mettesse a fuoco un aspetto differenziale ben altrimenti decisivo: ciò che salta, rispetto alla precedente 'famiglia', è proprio l'equidistanza del modello fra i due estremi della relazione. Il modello ora 'sceglie' decisamente uno dei due poli (il polo 'società') e si sviluppa coerentemente intorno ad esso.

La capacità, tipica di questo modello, di aggregare un numero molto rilevante di enunciati di carattere socio-antropologico non è né un dato meramente quantitativo né un elemento casuale: è l'espressione coerente della funzione complessiva del modello nel discorso giuspubblicistico, è la conseguenza della strutturazione del campo teorico ad esso peculiare.

Naturalmente, anche questo modello raggiunge (e non potrebbe essere diversamente, data la struttura 'duale' del referente) la sfera statale: ma la raggiunge come ultima tappa di un itinerario che, muovendo da 'società' e procedendo, per così dire, per cerchi concentrici, sottolinea la stretta omogeneità del percorso e la dipendenza della fase conclusiva dalla fase iniziale del viaggio.

La genealogia di un modello siffatto è piuttosto lineare ed univoca e dovrebbe essere ricercata sostanzialmente nella filosofia e nella sociologia positivista del tardo ottocento italiano (ed europeo), rappresentando forse l'esempio di più scoperta 'com-

promissione' della tradizione giuridica considerata con tradizioni disciplinari 'altre'. Il che non impedirà certo attenuazioni successive della purezza del modello e contaminazioni con filosofie diversamente fondate: soprattutto quando la tenuta complessiva del modello comincerà a subire i contraccolpi degli altri modelli interni alla tradizione giuridica e del declino generale della filosofia e sociologia positivistiche.

Il profilo generale del modello può essere illustrato emblematicamente ripercorrendo, nei suoi aspetti essenziali, l'itinerario argomentativo di un testo dedicato per l'appunto ad una 'nuova teoria della sovranità' ⁽²⁹⁾: senza l'aspettativa, metodicamente erronea, di poter adeguare in ogni suo punto il concreto del testo all'astratto del modello.

Ora, ciò che colpisce l'attenzione, anche ad una semplice lettura lineare del testo, è che nelle prime seicento pagine a stampa dei due volumi di un'opera dedicata alla 'teoria della sovranità', di sovranità, in senso stretto, non si parli. E non perché l'autore divaghi fra le più varie amenità (secondo uno stile di scrittura non raro all'epoca), ché anzi l'impianto complessivo dell'opera ha una sua saldezza e consequenzialità; ma perché di sovranità in senso stretto è possibile parlare, nella prospettiva dell'autore, solo come momento finale di un'analisi che si è concentrata sulla società e sulle sue 'leggi' di organizzazione.

La società appare come un sistema di forze sorretto da due fondamentali condizioni di esistenza: « la cooperazione delle parti » e « la specializzazione delle funzioni » ⁽³⁰⁾. È la combinazione dei due elementi che dà ragione dell'unità 'organica' della società e della sua crescente complessità: « più è armonica la combinazione di queste forze e più è vitale e armonica la combinazione che ne deriva » ⁽³¹⁾; ma, allo stesso modo, tanto maggiore è la differenziazione dei soggetti e dei loro ruoli sociali, tanto più ricca ed articolata risulta la compagine sociale e il suo livello di 'civiltà'.

⁽²⁹⁾ V. MICELI, *Saggio di una teoria della sovranità*, Torino, Firenze, Roma, 1884, vol. I; 1887, vol. II.

⁽³⁰⁾ *Ibidem*, vol. I, p. 39.

⁽³¹⁾ *Ibidem*, loc. cit.

Se dunque l'armonia sociale complessiva, l'unità solidale delle parti sociali, è la condizione e la destinazione di senso della società come sistema di forze, la principale linea argomentativa del testo si svolge tuttavia lungo il versante dei 'fattori' della « differenziazione sociale »⁽³²⁾, attraversato da frequenti accenni polemici ad un mitico egualitarismo responsabile di confondere i desideri con la realtà⁽³³⁾. L'analisi, condotta all'insegna di una 'scientifica' aderenza ai dati, diviene quindi una sorta di esauriente declinazione della diseguaglianza, che conclude nel concetto, in qualche modo riassuntivo, di « capacità »: intesa come « una condizione di adattamento da parte dell'individuo all'ambiente fisico e sociale, in cui esso vive »⁽³⁴⁾.

Il concetto, squisitamente positivistico, di risposta, più o meno vincente, alla sfida dell'ambiente viene così investito di due funzioni esplicative: da un lato serve a misurare il grado di sviluppo della società complessivamente considerata; dall'altro lato permette di spiegare (e legittimare *ex post*) il sistema delle diseguaglianze, riportando ciascuna di esse ad un diverso grado di successo conseguito nel processo 'naturale' dell'adattamento: se dunque nelle società umane son varie le condizioni di adattamento... si deve concludere che varie sono anche le capacità, gl'individui ed i gruppi cioè che presentano un grado più completo di adattamento »⁽³⁵⁾.

Se poi la diversità delle capacità sancisce la differenza dei ruoli *sociali*, essa può agevolmente spingersi a spiegare un'altra differenza: la differenza fra ruoli *politici*, la distanza (e la necessaria solidarietà) fra chi comanda e chi obbedisce: « le maggiori Capacità si tiran dietro le minori, e le minori le infime »; « per tal modo la società si viene disponendo da sé, spontaneamente, in una serie di posizioni, di funzioni e di uffici, vale a dire di classi e di categorie numerose, composte organicamente e subordinate in altrettante divisioni e suddivisioni gerarchiche... in cui le

⁽³²⁾ *Ibidem*, vol. I, pp. 84 ss.

⁽³³⁾ *Ibidem*, pp. 271 ss.

⁽³⁴⁾ *Ibidem*, p. 388.

⁽³⁵⁾ *Ibidem*, p. 389.

poche e maggiori Capacità occupano i primi posti e le molte ed infime Capacità occupano i posti inferiori »⁽³⁶⁾.

Il concetto di capacità permette così di passare dall'analisi della società all'analisi della politica senza alcun salto di piano. Il rapporto politico è un particolare rapporto di disegualianza che potrà essere illustrato nelle sue modalità di funzionamento senza che per questo occorra postulare una sua radicale 'alterità': « il fenomeno politico e giuridico non è che una delle tante manifestazioni del fenomeno sociale »⁽³⁷⁾; e coerentemente l'autore, risolta la politica in un rapporto di sovraordinazione e subordinazione, si rivolgerà piuttosto alla psicologia sociale⁽³⁸⁾ per illustrare le componenti della relazione di potere.

La linea continua che conduce dal rapporto sociale al rapporto politico permette allo stesso modo di passare dalla pluralità dei rapporti politici alla unicità del centro della volontà sociale: questo dunque non è che la risultante dei meccanismi di subordinazione, « il complesso delle forze sociali onde si genera moralmente una subordinazione di parti »⁽³⁹⁾, il culmine della tendenza, comune alle società umane, « di assumere una disposizione gerarchica »⁽⁴⁰⁾. Sovranità perciò « non è altra cosa che la tendenza alla disposizione gerarchica estrinsecata o in via di estrinsecazione nella convivenza »⁽⁴¹⁾.

È solo a questo punto che l'aspetto più strettamente politico-giuridico viene raggiunto finendo per indicare il momento di stabilità istituzionale, il formale assestamento del complessivo movimento di subordinazione-sovraordinazione delle forze socialmente operanti: lo stesso fenomeno politico-sociale (e psico-sociale) dinamicamente considerato (che l'autore chiama « Principio di Autorità ») diviene « Forma di Autorità » quando lo si considera « incorporato »⁽⁴²⁾, « incarnato nelle istituzioni politico-sociali »⁽⁴³⁾.

⁽³⁶⁾ *Ibidem*, p. 390.

⁽³⁷⁾ *Ibidem*, vol. II, p. VII.

⁽³⁸⁾ *Ibidem*, vol. I, pp. 172 ss.

⁽³⁹⁾ *Ibidem*, p. 478.

⁽⁴⁰⁾ *Ibidem*, p. 484.

⁽⁴¹⁾ *Ibidem*, p. 487.

⁽⁴²⁾ *Ibidem*, p. 478.

⁽⁴³⁾ *Ibidem*, p. 494.

Se ora, con uno sforzo di astrazione, abbandoniamo la descrizione lineare del testo e proviamo ad interrogarci sul suo referente, ci accorgiamo facilmente che il testo continua a gravitare intorno ai due estremi della relazione 'Stato-società': il testo è addirittura fin troppo chiaro (direi didascalico, esemplare) nel prendere l'avvio proprio da uno dei poli dell'asse sèmico e raggiungere nel preciso momento della sua conclusione il polo opposto.

La invarianza del campo teorico, però, coincide con la brusca mutazione della sua organizzazione strutturale. Mentre i modelli sinora incontrati sdoppiavano, per così dire, il politico in due parti di eguali dimensioni, ponendosi in un punto ideale della relazione 'Stato-società' equidistante dai suoi estremi, il modello in questione raggruppa la totalità degli enunciati intorno al polo 'società' fino a far gravitare su questo anche gli enunciati concernenti il polo statale. Lo Stato è costruito come variabile dipendente dell'oggetto primario del discorso, la società. Ciò che costituiva il principale problema dei modelli precedentemente descritti, l'approntamento di nessi che operassero il collegamento, ma mantenessero la distinzione qualitativa fra Stato e società, è qui dato pregiudizialmente per risolto. Scelta la più stretta omogeneità procedurale nella costruzione dell'oggetto, il modello tende ad appiattire sul polo sociale il polo statale, che pure continua ad essere menzionato come termine essenziale dell'oggetto politico complessivo.

È proprio la linearità costruttiva, a suo modo, rigorosa, del modello che subirà, nel corso del tempo, revisioni e compromessi ispirati sostanzialmente dall'esigenza di evidenziare il polo statale della relazione: era infatti su questa eclissi (sia pure parziale) dello Stato che il modello rischiava di risultare alla lunga poco persuasivo per il giurista. Esaltare d'altronde l'autonomia del polo statale all'interno del modello, mantenendo cioè il primato del polo 'società' nella costruzione dell'oggetto, rischiava di essere la quadratura del circolo.

Ne sono interessanti esempi le correzioni e gli aggiustamenti che Miceli stesso tenta gradualmente di apporre allo schema così chiaramente delineato nel testo del '94. Per un verso quindi lo Stato appare, sì ancora, come una risposta organizzativo-istituzio-

nale alla dinamica sociale, ma, contemporaneamente (si direbbe: dialetticamente), viene presentato come una forma organizzativa diversa da ogni altra, perché capace di una autonoma iniziativa rispetto all'intera società, alla quale infonde « coesione, unità, armonia »⁽⁴⁴⁾. Per un altro verso la società viene ancora, sì, descritta attraverso il consueto schema della capacità, delle diseguaglianze, della gerarchia, ma contemporaneamente si sottolinea che la continuità immediata 'società-Stato' è propria solo degli ordinamenti semplici, mentre è più netta la distinzione negli ordinamenti complessi⁽⁴⁵⁾.

In realtà, la libertà di movimento all'interno del modello non era amplissima — e ne danno testimonianza i tentativi di aggiustamento, argomentativamente piuttosto deboli e incerti. La strutturazione del campo teorico operata dal modello funzionava discorsivamente, riusciva cioè ad attrarre un numero consistente di enunciati intorno ad una coerente rappresentazione del politico solo a patto di prendere molto sul serio le proprie regole costitutive. Scelto il polo 'società' come momento generativo della complessiva modellizzazione del politico, l'autonomizzazione del polo opposto della relazione doveva essere mantenuta entro limiti ristretti di compatibilità con la prospettiva di partenza.

6. *Il modello monistico statocentrico (intorno all'asse sèmico Stato/popolo).*

Data una relazione a due termini come referente del discorso giuspubblicistico, le alternative disponibili per la costruzione di un modello giuspolitico non erano naturalmente innumerevoli. Fra queste, la scelta per una strutturazione del campo teorico perfettamente bilanciata fra i due estremi della relazione aveva il vantaggio di mantenere in piena luce sia il polo 'Stato' che il polo 'società', ma si trovava di fronte al non indifferente problema di salvare la unitarietà e la coerenza di sequenze enunciative sensibilmente diverse. La scelta per il modello sociocentrico, invece,

⁽⁴⁴⁾ V. MICELI, *Principi fondamentali di diritto costituzionale generale*, Milano, 1898, p. 50.

⁽⁴⁵⁾ V. MICELI, *Principi di filosofia del diritto*, cit., p. 83.

permetteva un itinerario argomentativo (dalla 'società' allo 'Stato') fortemente omogeneo, ma rischiava di perdere di vista la peculiarità dell'oggetto 'Stato'.

Certo, a sostegno di una siffatta alternativa era utilizzabile l'intero armamentario della sociologia positivista tardo-ottocentesca: il metodo, innanzitutto, prima ancora della rappresentazione 'sostantiva' dell'una o dell'altra legge sociale. Chiunque, all'epoca, volesse strutturare diversamente il campo teorico giuspubblicistico era quindi costretto ad un confronto, nelle cose stesse, se non nelle dichiarazioni programmatiche, con le argomentazioni che potevano sorreggere l'impostazione 'sociocentrica' del modello giuspolitico. Se insomma si optava per la costruzione di un modello che avesse come suo momento generativo il polo statale della relazione, si segnavano obbligatoriamente due differenze radicali: con la famiglia dei modelli 'dualistici' (centrati sull'equidistanza 'Stato-società') e con il modello 'monistico' (ma centrato sul polo opposto 'società').

È proprio l'assunzione di un diverso centro di gravitazione del modello che impone la revisione dell'immagine di società (non necessariamente di immagini parziali, più facilmente intercambiabili) prodotta nei modelli precedenti, e non già il contrario. Se si accetta infatti l'ipotesi proposta, è una determinata strutturazione del campo teorico che attrae gli uni o gli altri enunciati, che obbliga ad una scelta in vista della coerenza complessiva, che costringe l'autore a far uso dell'una o dell'altra catena argomentativa.

La scelta 'stato-centrica' è dunque la decisione teorica a favore di un determinato punto d'origine, ἀρχή, del modello: descrivere quest'ultimo significherà accennare (schematicamente) alle sequenze enunciative dipendenti, per inclusione o per esclusione, dall'assunzione di quel centro.

Ora, se prendiamo a leggere una serie di testi che costituiscono, più che una illustrazione, una vera e propria instaurazione del modello⁽⁴⁶⁾, un primo, deciso atto di esclusione riguarda

(46) V. E. ORLANDO, *Principii di diritto costituzionale* (1899), Firenze, 1905⁴; V. E. ORLANDO, *Del fondamento giuridico della rappresentanza politica* (1895), ora in *Diritto pubblico generale*, cit., pp. 417 ss. Su Orlando

gli enunciati polemicamente tacciati, come d'abitudine, di 'individualismo' e di 'atomismo'. L'insieme di siffatti enunciati è addebitato in blocco alla teoria del fondamento contrattuale dello Stato: quale che sia la valenza politica dello Stato che essa intende fondare (il ventaglio di possibilità va da Hobbes a Locke a Rousseau⁽⁴⁷⁾), l'inaccettabilità della teoria riposa sulla sua presupposta antropologia. È l'idea dell'« individuo antisociale » « non solo storicamente non probabile ma neppure astrattamente concepibile »⁽⁴⁸⁾, è l'idea di una sussidiarietà e secondarietà dello Stato, che impediscono di ospitare gli enunciati 'individualistici' nel modello. È soprattutto la comune dipendenza dei rapporti sociali come dei rapporti politici dalla volontà dell'individuo (enfaticizzata al punto da far perdere di vista la diversità fra ordine politico e ordine sociale che pur esiste, e nettissima, nel modello giusliberale 'classico') che appare inaccettabile: la dipendenza dello Stato da una volontà (« di un uomo... o di una maggioranza... ») suggerisce l'idea della precarietà dello Stato stesso e appare quindi responsabile di una strategia discorsiva esattamente opposta a quella scelta dal modello 'statocentrico'.

Gli enunciati che hanno diritto di cittadinanza in un siffatto modello sono quelli che invece parlano a favore di uno Stato concepito come « un organismo che vive di una vita propria »⁽⁴⁹⁾ — quegli enunciati insomma che ho chiamato per brevità 'organicitici'⁽⁵⁰⁾ e che abbiamo visto circolare nella tradizione giuspubblicistica come sua linfa vitale. Sembrerebbe quindi che, da questo punto di vista, modello 'statocentrico' e modello 'sociocentrico' dipendessero da immagini del 'sociale' piuttosto simili, almeno nella loro ispirazione più generale: in effetti l'insistenza sul sociale come luogo di cooperazione e di scambio, di soddisfacimento di

cfr. F. TESSITORE, *Crisi e trasformazione dello Stato. Ricerche sul pensiero giuspubblicistico italiano fra Otto e Novecento*, Napoli, 1963, pp. 117 ss.; M. FIORAVANTI, *La vicenda intellettuale del 'giovane' Orlando (1881-1897)*, Firenze, 1979; G. CIANFEROTTI, *Il pensiero di V. E. Orlando e la giuspubblicistica italiana fra Ottocento e Novecento*, Milano, 1980.

(47) V. E. ORLANDO, *Principii*, cit., p. 26.

(48) *Ibidem*, p. 27.

(49) *Ibidem*, loc. cit.

(50) Cfr. *supra*, I, B.

bisogni grazie all'« accordo di sforzi molteplici », e la rinnovata polemica contro il « concetto metafisico » dell'« uomo isolato »⁽⁵¹⁾ sembrerebbe riportarci al clima positivistico favorevole al modello 'sociocentrico' prima descritto.

Ma non è così. Il punto di discriminazione non sta nella sostituzione di un'immagine di società con un'altra, non è situato al livello sostanziale delle rappresentazioni del sociale, ma retrocede al livello metodologico e formale, al criterio di costruzione dell'oggetto teorico-giuridico. Non è l'« elemento materiale » che permette di distinguere Stato e società: lavorando solo su di esso sarebbe impossibile distaccarsi sensibilmente dal modello 'sociocentrico'. La differenza fra i due elementi della relazione fondamentale « è affatto relativa al punto di vista scientifico da cui si considerano ». È a partire da questa impostazione che la polemica contro le scuole che « fanno dello Stato un organo sociale »⁽⁵²⁾ diviene possibile e necessaria.

La polemica contro la sociologia (rappresentata emblematicamente da Spencer) non è comunque indiscriminata. Se, sul piano metodologico generale, viene posta in dubbio la tesi della stretta omologia fra « legge biologica » e legge sociologica, resta, almeno in prima istanza, confermata l'importanza centrale dei fatti, della osservazione ed esatta ricognizione di essi, della induzione. Ciò che invece viene evidenziato come momento di radicale contrapposizione non attiene più ai profili di una generale metodologia delle scienze storico-sociali, ma alle esigenze di quella particolare procedura discorsiva 'regionale' che coincide con la costruzione del modello giuspolitico. È su questo piano che le riserve già prima annunciate si fanno esplicite e si concentrano nel rigetto di una concezione per la quale « la nozione di Società finisca per assorbire quella di Stato » e la « Società » sia « l'organismo » e « lo Stato l'organo integratore »⁽⁵³⁾. Ciò che insomma, conclusivamente, occorre escludere è che lo Stato sia semplicemente il momento terminale di un itinerario argomentativo che muove da 'società', anziché essere il centro di gravitazione degli enunciati.

⁽⁵¹⁾ *Ibidem*, p. 23.

⁽⁵²⁾ *Ibidem*, *loc. cit.*

⁽⁵³⁾ *Ibidem*, p. 30.

Il problema però era, a questo punto, *come* giungere a questo risultato, quale via argomentativa seguire per mettere da parte la centralità del sociale pur mantenendo l'assunto positivistico del rispetto dei 'fatti' e del « metodo sperimentale e induttivo ». Mutare radicalmente il punto di vista, come già aveva avvertito Orlando; accettare la centralità metodologica dei 'fatti', ma distinguere fra diversi 'ordini di fatti', esaltando l'autonomia epistemologica dei procedimenti ricostruttivi relativi a ciascuno di questi ordini; individuare infine la forma specifica dei fatti giuridicamente pertinenti.

È a questo punto che i 'fatti' della sociologia positivistica subiscono una vera e propria *metàbasis eis allo ghenos*: divengono fatti 'storici', 'istituti giuridici', espressione quindi del « sentimento generale della comunità »; la « scuola storica », alla quale Orlando dichiara di appartenere⁽⁵⁴⁾, finisce per sovrapporsi alla « scuola sociologica », divenendo una sorta di inveroamento o traduzione della seconda in un linguaggio comprensibile per il giurista.

La scelta di coprire i 'fatti' del sociologismo spenceriano con il mantello dello storicismo savigniano non è né casuale né tributaria di una moda dell'epoca, ma obbedisce a precise esigenze argomentative: se i fatti non sono meri fatti, ma « istituti giuridici », se questi rinviano al 'sentimento popolare', al 'popolo' e quindi allo Stato, l'analisi dei 'fatti' non riduce obbligatoriamente lo Stato a momento terminale del discorso, ma lo colloca in una zona del modello molto più evidenziata e centrale.

Ancora: se i 'fatti sociali' interessanti per il giurista non sono che 'istituti giuridici', ciò che scompare dall'orizzonte del giurista non è un profilo particolare di un'indagine che verte pur sempre sugli stessi oggetti: è il sociale come oggetto possibile di una rappresentazione illustrativa delle parti componenti che perde una sua diretta visibilità. Se per un momento poteva sembrare di assistere all'instaurazione di un modello mantenuto in qualche modo in equilibrio fra considerazione dei 'fatti sociali' e ricupero della centralità dello Stato, si trattava in realtà di uno svuotamento dall'interno della categoria (ovviamente) costitutiva

(54) *Ibidem*, p. 31.

della sociologia spenceriana: la società come insieme di rapporti 'scientificamente' analizzabili. La terminologia storicistico-savigniana non rappresenta dunque un ricupero della 'realtà', se con questa diffusa, ma non perspicua espressione si intende alludere ad una strumentazione del discorso giuspubblicistico che preveda la contemporanea e articolata decifrabilità dei due termini della relazione fondamentale. L'evocazione dello storicismo savigniano serve invece a sostenere argomentativamente il conseguimento dell'obiettivo opposto: la confluenza obbligata degli enunciati giuspubblicistici intorno al polo giuridico-statuale del modello.

Ciò che resta, in definitiva, della rappresentazione del 'sociale' come tale è una serie di immagini 'organicistiche' che, non potendo più essere incanalate nel solco di un'analisi delle articolazioni della categoria 'società' si appoggiano sulla categoria sostitutiva 'popolo' o 'nazione'. L'introduzione di questa categoria è un elemento determinante per la caratterizzazione del modello (e degli altri, da questo punto di vista, apparentati). Con essa infatti muta completamente la rappresentazione del 'sociale' compatibile con il modello. Per spiegarmi con un motto: 'popolo' è l'immagine del sociale, una volta che si sia sottratta la sociologia. In altri termini: una categoria ('società'), che permetteva di raggruppare enunciati impegnati sul fronte di una qualche determinazione analitica delle azioni ed interazioni sociali offrendosi come 'gabbia' sistematica, schema ordinante, di quelli, cede il posto ad una categoria ('popolo') che 'funziona' nel discorso proprio in quanto esclude una analitica indicazione dei suoi componenti presentandosi come organica, inscindibile unità.

Ciò che muta radicalmente non è s'intende, il referente del discorso, ma la sua modellizzazione, la strutturazione del campo teorico. Lo sdoppiamento del politico nei due termini 'polari' della relazione 'Stato-società' continua ad essere il punto di convergenza degli enunciati, non diversamente da quanto accadeva con i modelli precedentemente descritti. Sono invece le concrete sequenze enunciative ospitabili nel nuovo modello che divergono da quelle ordinabili dai modelli sinora incontrati. Da questo punto di vista, la sostituzione di 'popolo' a 'società' nello schema di rappresentazione del 'polo' 'sociale' della relazione fondamentale

inaugura effettivamente una famiglia di modelli del tutto nuova ed originale rispetto ai modelli prima menzionati.

La sostituzione di 'popolo' a 'società' nella rappresentazione del sociale è comunque solo la prima parte del procedimento di instaurazione del modello. La seconda coincide con la scelta del polo statale della relazione come centro di gravitazione degli enunciati giuspubblicistici. A rigore, 'popolo' (o 'nazione') potrebbe dividere paritariamente con 'Stato' la strutturazione del campo teorico: la rappresentazione (per intenderci) non 'sociologica' del sociale non sembra di per sé vincolante per la elaborazione di un modello statocentrico. Occorre perciò un intervento esplicito in questo senso; occorre insistere sul carattere 'organico', unitario, organizzato del 'popolo', fino ad affermare che « 'popolo' e 'Stato' sono le due facce, sinteticamente distinte, d'una idea essenzialmente unica »⁽⁵⁵⁾.

'Popolo' diviene un elemento percepibile soltanto attraverso l'ottica 'statocentrica': mantiene l'esistenza, ma perde una sua diretta visibilità. Esso già di per sé non si prestava a raggruppare enunciati ricchi di informazione sui contenuti attribuibili al polo 'sociale' della relazione fondamentale; usato poi in stretta dipendenza dal polo 'statale', la sua funzione residua è quella di rendere possibile la 'pensabilità' dello Stato (e insieme la sua centralità) all'interno di un modello che continua a presupporre un referente organizzato intorno ad un asse semico bipolare. Si tratta certo ancora di una funzione essenziale: il polo 'statale' esiste nel modello in quanto correlato, in qualche forma, al proprio polo opposto; ma non si tratta più di una funzione autonomamente 'ordinante': da questo punto di vista, rispetto all'effettivo ordinarsi degli enunciati giuspubblicistici, il polo 'sociale' della relazione è completamente occultato dal polo 'statale'. « Il miglior modo d'intendere, nel loro significato moderno, le espressioni di 'popolo' e di 'nazione' consiste nel considerarle come equivalenti, in sostanza, della parola 'Stato'... »⁽⁵⁶⁾. 'Popolo' è ormai, per così dire, l'altra faccia di 'Stato': dà a questo spes-

⁽⁵⁵⁾ V. E. ORLANDO, *Del fondamento giuridico della rappresentanza*, cit., p. 436.

⁽⁵⁶⁾ *Ibidem*, p. 440.

sore, esistenza, ma resta, per l'osservatore giurista, perennemente invisibile.

Una riprova, *a contrario*: il giurista può parlare di 'società', conflitti sociali, bisogni individuali, può comunicarci una sua immagine di società, per così dire, ai margini esterni del modello giuspolitico 'statocentrico'. Non appena però egli si accinge alla sua peculiare modellizzazione giuridica del politico, la società come oggetto di analisi diretta, contenitore di interazioni intersoggettive come tali osservabili, scompare: « non si può, non si deve... assolutamente porre più nella concezione giuridica dello Stato il concetto di classe ». Al suo posto compare il popolo 'organicamente' inteso: « lo Stato nella sua alta nozione moderna deve essere concepito come il popolo stesso organizzato politicamente, cosicché il suo elemento personale è il popolo tutto nella sua unità organica »⁽⁵⁷⁾. Se, ai margini esterni del modello, la libertà enunciativa è ancora piuttosto ampia, la combinatoria degli enunciati, all'interno del modello, è invece rigidamente predisposta secondo la regola della centralità del polo 'statuale' e il conseguente appiattimento, su di esso, del polo opposto.

7. *Il modello dualistico (intorno all'asse semico Stato/popolo).*

Sostituire 'popolo' a 'società' nello schema di rappresentazione del sociale; occultare il 'popolo' dietro l'ingombrante paravento dello 'Stato': sono queste le due operazioni che permettono di costruire un modello fortemente sbilanciato su uno dei due poli (il polo 'statuale') della relazione fondamentale. Le due operazioni, però, non sono vincolate da alcun obbligo di

⁽⁵⁷⁾ O. RANELLETTI, *Concetto e contenuto giuridico della libertà civile* (1899), in *Annali della R. Università di Macerata*, 1927, vol. II, p. 18. Cfr. anche O. RANELLETTI, *La polizia di sicurezza*, in *Primo Trattato completo di diritto amministrativo italiano*, a cura di V. E. Orlando, Milano, 1904, vol. IV, parte I, p. 221. Su Ranelletti cfr. P. CALANDRA, *Oreste Ranelletti*, in « Rivista trimestrale di diritto pubblico », 1976, XXVI, pp. 1138 ss. Su un analogo 'assorbimento' del 'popolo' nello 'Stato' nella giuspubblicistica tedesca cfr. M. FIORAVANTI, *Giuristi e costituzione*, cit.

complementarità; si possono, in astratto, ipotizzare senza difficoltà modelli di strutturazione del referente che, all'interno dello stesso campo teorico, mantenendo in vigore 'popolo' (o 'nazione') come immagine complessiva del sociale, assumono come momento generativo indifferentemente l'uno o l'altro polo della relazione, oppure un punto di vista 'equidistante' fra di essi. Certo, la reticenza di 'popolo' nei riguardi delle proprie parti componenti costituirebbe una difficoltà per una scelta intransigentemente 'sociocentrica', ma non un ostacolo insormontabile.

In concreto, comunque, la divergenza rispetto al modello 'statocentrico' precedentemente delineato non giunge fino alla invenzione di un modello uguale e contrario. L'accento cade piuttosto sull'esigenza di dare al 'popolo' uno spazio, una visibilità, maggiori, usandolo quindi come centro di gravitazione di una serie meno inconsistente ed impoverita di enunciati. 'Popolo', 'nazione' mantengono in questo caso, o rafforzano, la loro intrinseca valenza 'organicistica': non danno quindi adito a nessuna scomposizione interna, continuano a funzionare come unità viventi. L'accento semmai cade proprio sulla autonoma capacità formativa che essi esercitano nei riguardi dello Stato; lungi dall'essere introdotti nel discorso come pallida ombra dello Stato, essi tendono ora a dividere con il polo statale il campo enunciativo.

Gli accenti possono essere naturalmente volta a volta diversi ed esaltare ora più lo Stato come momento unificante e finale di un processo che pure mette in evidenza il ruolo del 'popolo-nazione' organicamente inteso⁽⁵⁸⁾ ora più la 'nazione' come sostanza formativa ed individualizzante dello Stato⁽⁵⁹⁾. In nessun caso comunque si arriverà ad occultare il polo 'sociale' della relazione dietro la presenza assorbente del polo 'statale'.

Una siffatta strutturazione, di tipo, per così dire, dualistico, della relazione comporta naturalmente di nuovo quei problemi

(58) F. FIORENTINO, *Lettere a Silvio Spaventa sullo Stato moderno*, in C. DE MEIS, F. FIORENTINO, *I problemi dello Stato moderno*, a cura di F. Battaglia, Bologna, 1947, pp. 137 ss.; A. MAJORANA, *Teoria sociologica della costituzione politica*, cit., pp. 126-27.

(59) F. FILOMUSI GUELF, *Enciclopedia giuridica*, cit., pp. 50 ss., pp. 483 ss.

di omogeneità fra enunciati che la impostazione 'monistica', sia nella versione 'sociologistaica' che nella versione 'giuridicistica', aveva eliminato alla radice. Certo, la compresenza di 'Stato' e di 'popolo' (o 'nazione') nello stesso campo enunciativo è meno difficile da governare della coppia 'Stato-società', grazie alla impermeabilità di 'popolo' ad ogni infiltrazione di enunciati 'sociologici', ma non appare esente da qualsiasi problema: 'popolo-nazione', infatti, se è chiuso ad ogni ulteriore determinazione e rappresentazione 'sociologica', è refrattario anche ad una drastica riduzione alla dimensione (per intenderci) statual-giuridica, mantenendo così una sua propria funzione 'ordinante'.

8. *Il modello dualistico 'attenuato' (intorno all'asse sèmico Stato/popolo).*

Se il problema specifico della strutturazione 'dualistica' del modello è la difficoltà di mantenere l'omogeneità della linea argomentativa attivando congiuntamente e paritariamente i due poli della relazione, è nella soluzione di questo problema che sarà possibile incontrare divergenze fra modelli per altri versi simili. Il raggio delle risposte possibili ha d'altronde un'ampiezza limitata, essendo predeterminato dalle esigenze strutturali del modello, nella sua versione 'dualistica': è possibile spostarsi lungo l'asse della relazione fondamentale, ma non tanto da far coincidere il punto di gravitazione degli enunciati con l'uno o l'altro polo.

Un tentativo di non perdere la complessiva impostazione dualistica, ma di evidenziare però contemporaneamente la capacità 'attrattiva' del polo statale nei riguardi degli enunciati giuridicistici, è offerto da un singolare procedimento che potrei dire di doppia definizione disgiuntiva dei poli della relazione fondamentale.

Anziché puntare su un unico punto di vista e costruire, a partire da questo, un modello in equilibrio fra gli estremi della relazione, si preferisce sostenere, all'interno di uno stesso modello, la composibilità di due diverse prospettive argomentative, ottenute confrontando due diverse definizioni di Stato: la prima, di raggio più ampio, include 'popolo' come parte componente di esso; la seconda, di raggio minore, esclude 'popolo' da 'Stato',

contrapponendolo a questo come sua parte 'esterna', anche se collegata come secondo termine della relazione essenziale.

La possibilità di salvare l'unità del modello a dispetto dello sdoppiamento della rappresentazione di uno dei poli della relazione è garantita dal 'prospettivismo' di questa singolare modellizzazione del politico: grazie ad esso è possibile volta a volta insistere sul « popolo organizzato » o sull'« organizzazione del popolo », sullo Stato come inclusivo delle « subalterne parti organiche » o sullo Stato come « solo potere centrale o governo »⁽⁶⁰⁾, e sostenere insieme che si tratta pur sempre di « forme e modalità dello stesso concetto sostanziale: popolo ordinato sotto la medesima autorità, sullo stesso territorio, colla stessa legge »⁽⁶¹⁾. Allo stesso modo, può esservi « dualismo » fra Stato e popolo « quando per Stato intendiamo il complesso degli organi »⁽⁶²⁾, ma può contemporaneamente non esservi dualismo quando lo Stato « non è altro che la Società-Stato »⁽⁶³⁾ ed il popolo esiste solo in quanto racchiuso, unificato in esso.

L'eclettismo caratteristico di un modello così delineato dovrebbe permettere l'assunzione di un punto di raccordo unitario degli enunciati giuspubblicistici, giovandosi così del principale vantaggio della impostazione 'statocentrica' (usata però 'relativisticamente', come *una* prospettiva possibile); ma dovrebbe anche nello stesso tempo garantire la ricomparsa *ad libitum* della 'faccia nascosta' dello Stato — un obiettivo improponibile all'interno del modello 'statocentrico'.

È piuttosto evidente però che il prospettivismo e l'eclettismo del modello, che vorrei chiamare dualistico 'attenuato', non sono una garanzia stabile ed efficace della visibilità del polo 'sociale' della relazione fondamentale: dal punto di vista della concreta distribuzione degli enunciati, il polo statale mantiene un evidente primato nell'esplicazione della funzione ordinante. Il risultato semmai più interessante del 'dualismo attenuato' del modello è

(60) L. MEUCCI, *Istituzioni di diritto amministrativo*, Roma, 1879, vol. I, p. 43.

(61) *Ibidem*, p. 41.

(62) E. PRESUTTI, *Istituzioni di diritto costituzionale*, cit., p. 46.

(63) *Ibidem*, p. 47.

l'effetto di retroazione che l'esigenza di rendere visibile il 'popolo' (attivando la seconda prospettiva possibile) esercita su 'Stato': perché 'popolo' acquisti un suo posto al sole, occorre che contestualmente 'Stato' si precisi come complesso di organi, come sistema di gerarchie, insomma, per usare una terminologia più recente, come Stato-apparato.

Se dunque l'eclettismo del modello non è stata la soluzione vincente per garantire una stretta omogeneità dell'itinerario argomentativo e per conservare insieme una scoperta impostazione dualistica nella strutturazione del referente, è servito però ad introdurre inopinatamente una determinazione del polo statale ulteriore rispetto a quella già fissata dal modello statocentrico. Ricuperata l' 'esteriorità' del polo 'sociale' rispetto al polo 'statale' della relazione, 'Stato' riprende ad essere rappresentato come qualcosa che agisce su (e resiste a) 'società': il modello dualistico 'attenuato' (dove pure il polo 'sociale' è ancora coperto da 'popolo') rivela, da questo punto di vista, una non trascurabile affinità con il gruppo di modelli dualistici 'sociologicamente' orientati ⁽⁶⁴⁾.

9. *La sovradeterminazione ideologico-politica dei modelli: testualità giuridica e fascismo.*

Quali che siano le strategie discorsive adottate, oggetto della scelta del giurista non sono tanto gruppi sparsi di enunciati selezionati sulla base di una loro intrinseca persuasività, quanto il momento generativo di una complessiva strutturazione del campo teorico: il giurista si colloca decisamente all'interno di una prospettiva, sceglie per così dire una finestra e da questa soltanto si affaccia per guardare al referente, che risulta quindi volta a volta diverso a seconda del punto di osservazione prescelto. Il giurista insomma prende una vera e propria *decisione teorica* a favore dell'uno o dell'altro schema generativo facendo poi dipendere da questa opzione originaria le sequenze enunciative particolari.

Dato l'impianto della lettura proposta, che ha a che fare con un tentativo di ricostruzione degli schemi di funzionamento di

⁽⁶⁴⁾ Cfr. *supra*, II, 4.

una testualità giuridica complessivamente considerata, la concreta 'decisione' dell'uno o dell'altro giurista è in qualche modo un termine 'primitivo', non analizzabile. *Perché* un giurista scelga una prospettiva statocentrica o sociocentrica, dualistica o monistica, resta un fatto, nell'ottica della ricerca, pre-testuale. È ragionevole pensare che nella 'decisione' di un giurista a favore (o contro) una determinata strategia discorsiva giochino una notevole pluralità di fattori: dalla formazione culturale ai vincoli di scuola alle alleanze accademiche alla classe sociale alle scelte ideologico-politiche alla strutturazione complessiva della sua personalità e così via enumerando fino ad esaurire ciò che costituisce, per così dire, lo specifico biografico del personaggio. Ciò che però, nella ottica della ricerca, ha rilievo non è il fascio delle motivazioni che portano alla decisione, non è il perché della decisione, ma il suo *come*, la forma che il discorso giuspubblicistico assume conseguentemente.

Ora, una caratteristica comune a tutti i modelli sinora delineati è costituita dal fatto che la decisione per l'una o per l'altra prospettiva è data, *nel testo*, come puramente *teorica*: la proponibilità di un qualche punto di vista sul referente scorre, per così dire, sul binario della presupposizione tacita della *verità* di quel punto di vista. E quali che siano poi le argomentazioni di sostegno e i significati di verità (dalla 'scientifica' adeguatezza ai 'fatti' alla coerenza formale del 'sistema'), resta comunque l'aspettativa (epistemologicamente debole ma retoricamente forte) di una decisione presa *pro veritate*, non *pro amico*. Naturalmente, ciò non significa che gli enunciati ordinabili secondo i modelli sinora incontrati non siano segnati da forti connotazioni ideologico-valutative: ma queste sono racchiuse all'interno di una testualità funzionante sulla base della convinzione (della convenzione) di una sua propria 'veridicità', di una sua intenzionalità verso la verità.

Se questo è vero, un mutamento qualitativo scatta quando l'elemento ideologico-politico non è più solo una componente delle motivazioni soggettive dell'uno o dell'altro giurista; non è più nemmeno uno dei tanti giudizi di valore occultati nell'una o nell'altra sequenza enunciativa; ma è uno degli elementi che, *nel testo*, collaborano nella scelta dell'uno o dell'altro polo della

relazione fondamentale. La convinzione ideologico-politica non è più nascosta nelle pieghe del tessuto discorsivo, per essere disvelata soltanto dall'odierno, smalzato lettore; è esibita, enfatizzata, fino a divenire direttamente responsabile della strutturazione stessa del campo teorico.

Ciò che muta, d'altronde, non è la forma della strutturazione, che continua a disporsi secondo gli schemi già collaudati, ma la combinazione degli elementi che guidano la individuazione e la scelta del momento generativo del modello: si sceglie il modello sulla base della sua prevista idoneità a raggruppare gli enunciati giuspubblicistici secondo una prospettiva coerente; ma, insieme, sulla base della sua prevista idoneità ad esaltare, a concentrare in un punto di massima visibilità la valenza politico-ideologica dispersa negli enunciati periferici. La strutturazione del referente si organizza a partire da una modellistica già sperimentata, che però viene *sovradeterminata* ⁽⁶⁵⁾ politicamente. All'aspettativa retorica della verità intenzionale della produzione discorsiva si sostituisce l'aspettativa contraria della sua intenzionale *partiticità*: si decide (si deve decidere) *pro amico* e non *pro veritate*. Più esattamente: la decisione *pro amico* sovradetermina la decisione *pro veritate*; cioè: nessun modello produce l'effetto retorico di 'verità' ⁽⁶⁶⁾ se non attraverso la sovradeterminazione dell'effetto retorico di 'partiticità'.

Il modello (dualistico o monistico) sovradeterminato è ancora e insieme non è più lo stesso modello: lo è ancora, perché

⁽⁶⁵⁾ Mutuo il termine da S. FREUD, *L'interpretazione dei sogni* (1899), Torino, 1966, adottandolo però in vista di un uso puramente ermeneutico (e quindi necessariamente 'straniato' rispetto al contesto originario): come il sogno, così il sintomo isterico è caratterizzato dal fatto che « due appagamenti di desiderio opposti... possono coincidere in un'unica espressione » (p. 519). La formazione inconscia è in questo senso 'sovradeterminata'. Estrapolando: la formazione discorsiva, il modello, sono 'determinati' dagli elementi della tradizione disciplinare e 'sovradeterminati' dagli elementi propri della ideologia politica del fascismo, pur operando complessivamente come una unità.

⁽⁶⁶⁾ Sul problema della 'verità' del testo cfr. M. FOUCAULT, *Microfisica del potere*, Torino, 1977; V. COTESTA, *Linguaggio, potere, individuo. Saggio su M. Foucault*, Bari, 1979.

organizza lo stesso referente, dispone gli enunciati secondo uno schema immutato, governato volta a volta dalla assorbente centralità del polo statale o dal tentativo di valorizzazione del carattere duale della relazione; non lo è più, perché la sovradeterminazione ideologico-politica agisce non come innocua escrescenza del modello, ma come elemento che convoglia, pur nell'alveo strutturale di un modello già sperimentato, immagini complessive del politico e catene enunciative nuove e diverse.

Mentre i modelli precedentemente incontrati sono riferibili a strutturazioni del campo teorico compatibili con la tradizione giuridica considerata in tutto l'arco del suo sviluppo, salvo godere ovviamente, per così dire, di un indice di gradimento volta a volta diverso, i modelli politicamente sovradeterminati attengono invece ad una fase circoscritta della tradizione, coincidente sostanzialmente con la vicenda politica ed ideologica del fascismo (o al più dei suoi antecedenti immediati).

Non si deve pensare però che esista una corrispondenza biunivoca fra modelli politicamente sovradeterminati e testualità giuridica del periodo fascista: per un verso, infatti, alcuni dei modelli per così dire, 'puri' (non raggiunti dalla sovradeterminazione politica) continuano a rappresentare strategie discorsive effettivamente seguite dalla tradizione giuridica *nel* fascismo; per un altro verso, la tradizione giuridica *del* fascismo non si è espressa soltanto attraverso la sovradeterminazione politica di modelli già esistenti ma ha anche seguito (come vedremo) strategie discorsive autonome, anche se marginali.

Resta comunque un nesso significativo fra modelli politicamente sovradeterminati e fascismo. Da un lato infatti il procedimento di sovradeterminazione di modelli giuspolitici esistenti non è che l'espressione (e la verifica) di una linea di condotta caratteristica della cultura politica del fascismo: quella di una 'appropriazione selettiva' dei materiali della tradizione⁽⁶⁷⁾, dove l'inevitabile eclettismo dell'operazione trova il suo momento di sintesi nell'esaltazione apologetica del presente. Dall'altro lato, la sovradeterminazione politica dei modelli produce uno scarto

(67) Cfr. *supra*, I, B.

retorico molto forte, impensabile al di fuori del contesto storico del fascismo militante ed imperante: il passaggio da un'aspettativa tacita di verità 'pura' ad un'aspettativa tacita di verità-partiticità non soltanto induce un mutamento di 'stile' del discorso giuridico, non solo permette l'immissione di catene enunciative nuove, ma interviene su una delle condizioni generali di funzionamento della produzione discorsiva giuspubblicistica. Solo un forte condizionamento 'pragmatico' poteva far sì che la testualità giuridica si disponesse ad ammettere al suo interno mutamenti 'sintattici' e 'semantici' così rilevanti.

9.1 *Il modello monistico statocentrico sovradeterminato (intorno all'asse sèmico Stato/popolo).*

Le caratteristiche essenziali del modello monistico 'statocentrico' riguardavano la risoluzione (organicistica) del 'sociale' in 'popolo' e l'occultamento di 'popolo' dietro l'ingombrante involucro statale, che restava così il dominante punto di riferimento nella modellizzazione del politico. La sovradeterminazione politico-ideologica del modello opera innanzitutto conservando i contrassegni essenziali del modello monistico 'puro': la concezione organica di 'popolo', la decisa scelta del polo statale. « La dottrina fascista dello Stato muove dalla considerazione del rapporto Stato-popolo, che essa risolve identificando i due termini... ». Perché ciò sia possibile, occorre a sua volta che 'popolo' non venga inteso, 'aritmeticamente', come insieme di individui, ma, organicamente, come unità, concepibile d'altronde solo in quanto realizzata (o celata) nello Stato⁽⁶⁸⁾.

Lo schema della modellizzazione non è sostanzialmente mutato. Attraverso di esso però passano enunciati che, per così dire, rileggono politicamente lo schema fondamentale, lo riformulano, lo ripropongono uguale ed insieme profondamente trasformato: la sovradeterminazione opera sul modello 'puro' una sorta di effetto di straniamento.

Proviamo a raccogliere, solo esemplificativamente, alcuni dei 'titoli' che raggruppano le nuove catene enunciative. La scelta del

⁽⁶⁸⁾ C. COSTAMAGNA, *Premesse allo studio del nuovo diritto italiano*, in « Rivista di diritto pubblico », 1931, XXIII, p. 576.

polo statale è così, contemporaneamente, « restaurazione dello Stato » e « obbiettivo supremo del movimento fascista »⁽⁶⁹⁾; l'occultamento di 'popolo' dietro la centralità dello 'Stato' è sostenuto appellandosi « alla chiarezza lapidaria della 'Carta del Lavoro' »⁽⁷⁰⁾; e non si tratta solo del rituale omaggio di circostanza. Attraverso lo schema popolo-Stato passano i più ricorrenti stereotipi dell'ideologia politica del fascismo (dal primato del dovere alla funzione sociale dell'attività individuale; dalla critica anti-razionalistica al valore del lavoro) così come spunti di riflessione meno scontati e prevedibili.

Il modello 'puro' resta dunque sostanzialmente il criterio di ordinamento del materiale enunciativo che però a sua volta reagisce sul modello 'motivandolo' politicamente. Potrebbe trovarsi così una prima ipotetica illustrazione del funzionamento di quel singolare fenomeno retorico che colpisce, in prima approssimazione almeno, l'odierno lettore della giuspubblicistica del fascismo: l'asprezza e l'ampiezza degli scontri polemici fra giuristi fascisti e insieme la intercambiabilità degli argomenti e la onnipresenza delle stesse parole-chiave⁽⁷¹⁾.

Certo, la contrapposizione è, verosimilmente, di natura pragmatica e traduce, al livello testuale, una conflittualità che solo una sociologia dei gruppi professionali e, più in generale, delle istituzioni politiche del regime potrebbe, forse, chiarire. Resta comunque da capire quali siano, nel testo, l'oggetto e i termini del contendere.

Ora, il meccanismo retorico che, a mio avviso, permette l'uso dei medesimi enunciati nel vivo di una esplicita contrapposizione polemica è proprio il rapporto che si viene instaurando fra i modelli e la sovradeterminazione di essi: i *medesimi* enunciati vengono *diversamente distribuiti* a seconda del modello che essi vengono a sovradeterminare. Senza interferire sui materiali

⁽⁶⁹⁾ *Ibidem*, p. 575.

⁽⁷⁰⁾ *Ibidem*, p. 577. Su Costamagna cfr. G. MALGERI, *Carlo Costamagna. Dalla caduta dell'ideale moderno' alla nuova 'scienza dello Stato'*, Vibo Valenzia, 1981.

⁽⁷¹⁾ Ciò è probabilmente una caratteristica comune a testualità fortemente sollecitate sul piano ideologico-valutativo; l'ipotesi proposta non vuol avere nessuna portata esplicativa generale.

ideologici e sui modi dell'argomentazione è così possibile stabilire, nel testo, distanze e alleanze giocando esclusivamente sul criterio di distribuzione impiegato.

Lo stesso meccanismo può anche spiegare il rapporto, in prima approssimazione piuttosto oscuro, fra l'eterogeneità delle ascendenze culturali dei materiali argomentativi impiegati (dove, ad esempio, echi positivistici e sociologistici si sommano ad assonanze irrazionalistiche e spiritualistiche) e la promiscua utilizzazione di essi, al di fuori di filtri e manipolazioni raffinati e complessi: quali che fossero gli enunciati ideologico-politici 'sovradeterminanti', la funzione di garantire la coerenza complessiva della rappresentazione del politico era interamente demandata al modello 'tradizionale'. Certo, questo era, sempre e comunque, il ruolo del modello nella strategia discorsiva: questo ruolo, però, con apparente paradosso, si accentua laddove il modello sia politicamente sovradeterminato, essendo allora chiamato a governare una pluralità di enunciati spesso fortemente eterogenei.

9.2 *Il modello dualistico sovradeterminato (intorno all'asse sèmico Stato/popolo).*

Se è vero che è sul criterio ordinante, piuttosto che sugli enunciati ordinati, che si fonda la possibilità, per l'uno o per l'altro giurista del fascismo, di ritagliarsi un proprio spazio enunciativo 'originale', polemicamente difeso contro gli spazi 'concorrenti', e insieme di mantenere intatti tutti i 'segnali' di appartenenza alla costellazione ideologica del regime, la sovradeterminazione ideologico-politica di un modello monistico deve per necessità evocare un contrapposto modello 'dualistico' (sovradeterminato) e viceversa. Adottare così « un rigoroso concetto monistico, quale risulta dalla identificazione dello Stato col popolo » è scegliere « una interpretazione dello Stato per cui si supera definitivamente il dualismo inserito nella teoria e nella pratica dello Stato moderno »⁽⁷²⁾.

Quale dualismo? Abbiamo già incontrato due versioni 'dualistiche' della relazione Stato-popolo, ciascuna delle quali manife-

(72) C. COSTAMAGNA, *La statualità dei sindacati*, in « Rivista di diritto pubblico », 1931, XXIII, p. 197.

stava spontaneamente una qualche disponibilità ad attrarre enunciati politicamente sovradeterminati: il rifiuto di nascondere il polo sociale della relazione dietro il polo statale, quindi il mantenere a 'popolo' (o a 'nazione') un autonomo ruolo ordinante, apriva un facile varco ai 'nuovi' materiali argomentativi dei giuristi del fascismo.

Questi dunque utilizzano senza difficoltà il modello dualistico, salvo distinguersi ulteriormente a seconda della direttrice di senso impressa al modello dall'operazione di sovradeterminazione. La sovradeterminazione del modello dualistico 'puro' procede di regola esaltando il ruolo 'creativo' e trascinante della 'nazione' nei confronti del polo statale: l'unità complessiva della relazione Stato-popolo resta, ma è l'«unità di volere» della nazione che «travolge organi e persone ed esprime dal proprio seno gli uomini adatti a realizzarla»⁽⁷³⁾. È facile intuire come intorno ad un modello così delineato graviti l'intera serie di enunciati relativa al ruolo di 'supplenza' nei riguardi dello Stato 'assente', anzi di produzione di uno Stato 'nuovo' e 'vero', esercitato dal movimento fascista nella crisi del primo dopoguerra — un *topos* della riflessione del fascismo sulle proprie origini⁽⁷⁴⁾.

La sovradeterminazione del medesimo modello può però portare ad esiti assai più ambiziosi sul piano di una rappresentazione giuridica del politico. La via prescelta conduce non soltanto ad evidenziare la 'visibilità' della 'nazione' rispetto allo 'Stato', ma anche a considerare la 'nazione' come centro di riferimento di enunciati che si avventurano in una più analitica rappresentazione del 'sociale'. 'Nazione' finisce così per coincidere con 'società'

⁽⁷³⁾ A. FALCHI, *La giuridicità della volizione statale e il concetto del diritto* (1931), in *Lo Stato collettività. Saggi*, Milano, 1963, p. 173.

⁽⁷⁴⁾ Sulle origini del fascismo cfr. A. TASCA, *Nascita e avvento del fascismo*, Firenze, 1950; P. ALATRI, *Le origini del fascismo*, Roma, 1961; R. DE FELICE, *Mussolini il rivoluzionario, 1883-1920*, Torino, 1965; D. VENERUSO, *La vigilia del fascismo*, Bologna, 1968; A. LYTTELTON, *La conquista del potere. Il fascismo dal 1919 al 1929*, Bari, 1974; V. CASTRONOVO, *Fascismo e classi sociali*, in *Fascismo e capitalismo* (a cura di N. Tranfaglia), Milano, 1976; R. VIVARELLI, *Il fallimento del liberalismo. Studi sulle origini del fascismo*, Bologna, 1981.

corporativamente organizzata, unificata dal sentimento della « comunione » e della « solidarietà »⁽⁷⁵⁾, sintesi 'organica' delle categorie e dei gruppi, portatrice di un interesse superiore alla somma degli interessi componenti.

La sovradeterminazione politica del modello dualistico si risolve dunque, in questo caso, in un tentativo di convogliare nel modello prescelto l'intera serie degli enunciati 'corporativistici': a un lato estremo della relazione fondamentale viene evidenziato, come suprema 'sintesi', il polo statale, all'altro lato vengono rappresentati, insieme, la pluralità dei gruppi sociali e la loro sintetica, 'corporativa', unificazione nel collettore 'nazione'.

La prima conseguenza della sovradeterminazione 'corporativistica' del modello è che viene portato ad un punto di rottura l'involucro 'nazione': non rinunciando ad una rappresentazione più analitica del sociale (i 'gruppi' e gli 'interessi' dell'ideologia corporativistica), 'nazione', 'società nazionale' finiscono per divenire sinonimi, resi identici dalla comune funzione di collettori dei medesimi enunciati. Si tratta certamente di un mutamento rilevante nella modellistica giuspubblicistica: le due grandi famiglie di modelli, le due versioni della relazione fondamentale fra il polo statale e il polo sociale ('Stato/società', da un lato, 'Stato/popolo' dall'altro), sinora alternative, geneticamente e funzionalmente distinte, convergono in un unico modello 'Stato/società (nazionale)'.

La seconda conseguenza, connessa alla prima, è la riapertura del problema cruciale di ogni modello dualistico in senso forte: il punto di connessione fra polo sociale e polo statale. Tenendo conto che il ripristino del dualismo era stato conseguito attraverso la consueta operazione di sovradeterminazione politica del modello, la difficoltà di trovare un punto inoppugnabile di saldatura fra i due poli apriva il fianco, per un verso, alle critiche, per così dire 'sovradeterminate', dei giuristi del fascismo, per un altro verso alle critiche 'disinteressate' dei monisti 'puri'.

Il 'dualista' (Navarra, ad esempio) si troverà così ad essere attaccato dal giurista 'militante' per aver considerato la nazione,

⁽⁷⁵⁾ A. NAVARRA, *Introduzione al diritto corporativo*, Milano, 1929, p. 67.

il fine nazionale, come « qualche cosa di distinto e di diverso dallo Stato o dal fine statale e quasi come ... concetti intermedi tra l'individuo e lo Stato », nonostante « la chiarezza lapidaria della 'Carta del lavoro' »⁽⁷⁶⁾; ma riceverà anche le critiche, ben altrimenti insidiose ed acute, del giurista 'puro'. Da un punto di vista *politico* — scrive il Forti recensendo uno scritto 'dualistico' del Navarra⁽⁷⁷⁾ — parlare di 'Stato' e di 'Nazione' (come collettore dei gruppi sociali ecc.) può essere legittimo. Ma, dal momento che poi il Navarra stesso non può non sostenere la necessaria confluenza della 'nazione' nello 'Stato', « è altrettanto difficile riconoscere che al peculiare significato *politico* ... risponda in qualche misura una necessità di rinnovamento o mutamento degli schemi ormai tradizionali della teoria *giuridica* dello Stato »⁽⁷⁸⁾; e la « teoria giuridica dello Stato » non è che il modello monistico 'puro' (già orlandiano) che muove dall'identificazione di 'popolo' e 'Stato', che si costruisce cioè attraverso l'occultamento del polo sociale e l'evidenziazione corrispettiva del polo statale della relazione fondamentale. Il rifiuto del 'dualismo sovradeterminato', da parte del Forti, non è, dunque, di carattere ideologico-politico, ma teorico-giuridico e metodologico. Non è in questione il corporativismo assunto come « fine dello Stato », ma il corporativismo come responsabile di una 'trasformazione per sovradeterminazione' del modello; quasi che il giurista volesse assicurare un interlocutore immaginario (ma immaginabile) della permanente affidabilità del vecchio modello pur nella diversa contestualità politico-istituzionale.

Non si deve d'altronde pensare che l'enfatizzazione della 'nazione' come soggetto organico ed unitario, polo visibile della relazione fondamentale, si risolvesse sempre e comunque nella scelta del primato della 'ragione politica' sulla 'ragione giuridica'; o che, più in generale, l'adozione di un modello dualistico rendesse

(76) C. COSTAMAGNA, *Premessa allo studio del nuovo diritto*, cit., p. 577.

(77) A. NAVARRA, *Introduzione*, cit.

(78) U. FORTI, *Sull'autonomia del diritto corporativo* (1929), in *Studi di diritto pubblico*, Roma, 1937, vol. II, pp. 497-98.

unico ed obbligato l'esito derivante dall'operazione di sovradeterminazione.

Si dà addirittura il caso, indubbiamente singolare, di una scelta, in prima istanza, monistica e politicamente sovradeterminata che approda ad un modello complessivamente dualistico. La prima fase dell'argomentazione conclude infatti ad una energica affermazione della identità e coestensività di 'Stato' e 'nazione', sostenuta da un esplicito rinvio alla ideologia politica del fascismo⁽⁷⁹⁾. È lo Stato in quanto nazione, è lo Stato-nazione a cui appartiene « la potestà di impero »⁽⁸⁰⁾ che sembra venire scelto come punto di gravitazione di un modello monisticamente orientato. Non è però così. Lo Stato-nazione è sì concepito come soggettività organica ed unitaria, ma non come soggetto giuridico; « ... la potestà di imperio dello Stato, in quanto originaria e primaria, non può derivarsi dal diritto ma si legittima per il solo fatto che esiste e si fa valere »⁽⁸¹⁾. La 'nazione' torna così ad essere uno dei poli della relazione fondamentale: il polo fondante, se si vuole, ma solo politicamente. La concentrazione delle valenze politiche sulla 'nazione' e sulla 'nazione-Stato' come soggetto di una pregiuridica potestà d'imperio produce il risultato di una rappresentazione dell'altro polo della relazione come puro soggetto giuridico, come Stato-persona giuridica: da un lato quindi « la Nazione o lo Stato come ente sovrano illimitato dal diritto », dall'altro lato « lo Stato come limitata persona giuridica, il Governo, i Deputati »⁽⁸²⁾.

Si perviene così, attraverso un'operazione di sovradeterminazione, alla costruzione di un modello dualistico, caratterizzato però da non trascurabili peculiarità. Rispetto al precedente modello dualistico sovradeterminato, 'nazione' torna a rendersi indisponibile ad ospitare enunciati relativi ai gruppi sociali (sia pure cor-

⁽⁷⁹⁾ C. ESPOSITO, *Lo Stato e la nazione italiana*, in « Archivio di diritto pubblico », 1937, II, pp. 409-411.

⁽⁸⁰⁾ *Ibidem*, p. 458.

⁽⁸¹⁾ *Ibidem*, p. 459.

⁽⁸²⁾ C. ESPOSITO, *La rappresentanza istituzionale*, Tolentino, 1938, p. 25. Cfr. l'interessante lettura di L. PALADIN, *Il problema della rappresentanza nello Stato fascista*, in *Studi in memoria di C. Esposito*, Padova, 1972, vol. II, pp. 851 ss.

porativamente unificati) per essere concepita di nuovo come unità e totalità non scomponibili. Rispetto al modello dualistico 'puro' (debole o attenuato che dir si voglia)⁽⁸³⁾, l'originalità del nuovo modello consiste nel tentativo di mantenere, per definizione e non 'prospettivisticamente', la contemporanea visibilità di 'nazione' (- 'Stato') e di 'Stato' (- 'persona giuridica'). Il problema poi, tipico dei modelli dualistici, di valere come criteri di coerenza complessiva degli enunciati a dispetto della 'dualità' dei punti di riferimento, è risolto attraverso l'accentuazione delle valenze soltanto 'politiche' e soltanto 'giuridiche', rispettivamente, di 'nazione' (- 'Stato') e di 'Stato' (- 'persona').

10. *Il modello monistico statocentrico (intorno all'asse sèmico Stato/società).*

L'ideologia del fascismo produce, a contatto con la testualità giuridica, anzi dal suo interno, non soltanto singoli gruppi di enunciati 'ideologicamente' pregnanti (come era avvenuto nelle precedenti fasi della tradizione), ma anche un dispositivo retorico di carattere più generale, quella sorta di appropriazione trasformativa dei modelli che ho convenuto di chiamare la sovradeterminazione ideologico-politica di essi. Un'operazione siffatta, però, è solo una via, non l'unica, che la testualità giuridica percorre in vista di una rappresentazione giuridica del politico capace di includere in un insieme coerente i nuovi enunciati.

In pratica, introdurre uno schema di organizzazione del referente (intorno al consueto asse sèmico 'polo statale-polo sociale') senza essere costretti all'operazione di sovradeterminazione di un modello già utilizzato era possibile soltanto a patto che una delle combinazioni fra polo statale e polo sociale non ancora sfruttata dalla tradizione si rivelasse idonea a funzionare come criterio di ordinamento (anche) degli enunciati fascistico-corporativistici.

Ora, all'interno delle due grandi famiglie di modelli (organizzati rispettivamente intorno alla relazione 'Stato-popolo' o 'Stato-società') sembra rispondere a questa esigenza una rappresen-

⁽⁸³⁾ Cfr. *supra*, II, 8.

tazione del politico raccolta intorno all'asse 'Stato-società' e ordinata secondo un criterio 'statocentrico'.

Un siffatto modello è in sostanza il rovesciamento del modello monistico sociocentrico precedentemente incontrato. Esso organizzava enunciati che raggiungevano lo Stato come ultima tappa di un itinerario che muoveva dalla rappresentazione del 'sociale' come insieme di gruppi sociali e di gerarchie⁽⁸⁴⁾. È proprio su questa immagine di società (che permette singolari collegamenti e punti di convergenza fra sociologie positivistiche degli anni '80 e '90 e sindacalismi rivoluzionari e, poi, nazionali, del primo ventennio del nostro secolo)⁽⁸⁵⁾ che si innestano le sequenze enunciate 'corporativistiche'. Mentre però il modello ad ascendenza 'sociologico-positivistica' doveva (in obbedienza alle pregiudiziali metodologiche generali) essere orientato sul polo sociale, il modello di ispirazione 'corporativistica' (in obbedienza all'enfasi statualistica dell'ideologia fascista) deve assumere come unico centro il polo statale.

« Lo Stato... s'identifica col popolo... aggruppato in determinate nucleazioni naturali. Lo Stato... non si presenta più semplicemente come la somma dei diversi individui ma come la corporazione dei diversi aggregati sociali... »⁽⁸⁶⁾. Il polo statale diviene quindi il punto dal quale raggiungere, intorno al quale ordinare, la rappresentazione del sociale come pluralità di gruppi.

Certo, il diaframma che separa il modello monistico statocentrico ora descritto dal modello dualistico sovradeterminato⁽⁸⁷⁾ è piuttosto sottile: funzionando in quest'ultimo la 'nazione' come

⁽⁸⁴⁾ Cfr. *supra*, II, 5.

⁽⁸⁵⁾ Sul sindacalismo rivoluzionario cfr. E. SANTARELLI, *La revisione del marxismo in Italia*, Milano, 1964; i saggi (di A. Roveri, P. Galbiati, G. M. Bravo, M. Degl'Innocenti, U. Sereni, M. Antonicoli, G. B. Furiuzzi, S. Santi e G. Reggiani) raccolti in « Ricerche storiche », 1975, I; A. RIOSA, *Il sindacalismo rivoluzionario in Italia*, Bari, 1976; G. B. FURIOZZI, *Il sindacalismo rivoluzionario italiano*, Milano, 1977; G. CAVALLARI, *Classe dirigente e minoranza rivoluzionaria. Il protomarxismo italiano: Arturo Labriola, Enrico Leone, Ernesto Cesare Longobardi*, Napoli, 1983.

⁽⁸⁶⁾ E. CROSA, *Saggio d'una teoria dello Stato corporativo*, in « Il diritto del lavoro », 1931, V, pp. 648-49.

⁽⁸⁷⁾ Cfr. *supra*, II, 9.2.

collettore di gruppi sociali ('corporativistici'), l'elemento discriminante è affidato alle suggestioni 'olistiche', 'sintetiche' di 'nazione' e alla più facile scomponibilità analitica di 'società'. La distanza è semmai più netta nei confronti del modello monistico sovradeterminato⁽⁸⁸⁾: in questo caso infatti la centralità, l'enfaticizzazione del polo statale è tale da rendere problematica la percezione della pluralità dei gruppi sociali, mentre nel modello ora delineato la rappresentazione del sociale come insieme di gruppi non è cancellata dal polo statale, ma solo raggiunta a partire da questo.

In generale, comunque, gli elementi che differenziano i modelli giuspolitici del fascismo sono spesso sfumati ed incerti: tenendo conto che il dibattito interno alla testualità giuridica fascista è tutto affidato al momento ordinante dei modelli e non alla natura degli enunciati 'ordinati', il relativo rigore dei profili strutturali dei modelli rende ragione della sensazione di artificialità e pretestuosità che comunicano non poche delle polemiche giuspolitiche del periodo; quasi che in esse il momento pragmatico incalzasse e minacciasse troppo da vicino l'autonomia del testo.

Nell'impiego dello stesso modello monistico statocentrico, d'altronde, possono verificarsi oscillazioni e mutamenti d'accento non trascurabili. Se si gioca infatti sulla centralità della collocazione dello Stato, sul suo ruolo 'fondante' rispetto ai gruppi sociali, il modello si avvicina sensibilmente al modello monistico sovradeterminato, da cui diverge soltanto per una considerazione più attenta (anche se mediata dal punto di vista 'statocentrico') dei gruppi sociali. È possibile però anche dedicare uno spazio enunciativo cospicuo al versante dei 'gruppi', sia pure preoccupandosi (e la preoccupazione è ovviamente sia logica che ideologico-politica) di agganciare il carro dei gruppi 'corporativizzati' alla forza (almeno in ultima istanza determinante) dello Stato.

Le teorie dello 'Stato sindacale'⁽⁸⁹⁾ — elemento non secondario del dibattito giuspubblicistico dell'epoca — sono probabil-

⁽⁸⁸⁾ Cfr. *supra*, II, 9.1.

⁽⁸⁹⁾ Sullo 'Stato sindacale' cfr. S. CASSESE, *L'amministrazione dello Stato liberale-democratico*, in *La formazione dello Stato amministrativo*, Milano, 1974, pp. 11 ss.; S. CASSESE, B. DENTE, *Una discussione del primo*

mente da situare nell'ambito di un impiego particolarmente flessibile del modello statocentrico, che comunque resta, nella sostanza, lo schema ordinante impiegato. È per questo che il più noto sostenitore del 'sindacalismo statualistico', Sergio Panunzio, può dichiarare indebite le critiche, per così dire, iperstatualistiche, dei vari Costamagna e Arena⁽⁹⁰⁾, opponendo ad esse il proprio approdo al 'centro' statuale oltre i sindacalismi soreliani delle proprie origini 'rivoluzionarie'. Ma è lo stesso autore che può anche polemizzare con Rocco per la inadeguata rappresentazione dello Stato fascista come 'Stato forte', responsabile di non attingere, oltre la forma, la sostanza dello Stato, che è tale in quanto si regge sul coordinamento dei gruppi⁽⁹¹⁾. Ed è proprio giocando sul nesso che stringe il polo statuale (ordinante) ed i gruppi e le categorie professionali (ordinati) che il teorico dello Stato sindacale può parlare dei sindacati come di « subcollettività statuali »⁽⁹²⁾ ed insieme accennare ad una comune costituzione (in una processualità che ha il suo centro nella « coscienza umana ») dello 'Stato' e dei 'sindacati'⁽⁹³⁾. L'effetto ultimo di un siffatto impiego del modello dovrebbe essere il recupero, esplicito e tematizzato⁽⁹⁴⁾, dell'asse sèmico bipolare e, insieme, l'invenzione di un passaggio, di una saldatura fra 'Stato' e 'società'.

ventennio del secolo: lo Stato sindacale, in « Quaderni storici », 1971, VI, pp. 943 ss.

⁽⁹⁰⁾ S. PANUNZIO, *Il sentimento dello Stato*, Roma, 1929, pp. 136-137. Su Panunzio cfr. L. PALOSCIA, *La concezione sindacalistica di Sergio Panunzio*, Roma, 1949; S. CASSESE, *Socialismo giuridico e 'diritto operaio'. La critica di Sergio Panunzio al socialismo giuridico*, in « Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno », 1974-75, III-IV, pp. 495 ss.; A. ROVERI, *Dal sindacalismo rivoluzionario al fascismo. Capitalismo agrario e socialismo nel ferrarese*, Firenze, 1977; S. DE ANGELIS, *Sergio Panunzio: rivoluzione e/o Stato dei sindacati*, in « Storia contemporanea », 1980, XI, pp. 969 ss.

⁽⁹¹⁾ S. PANUNZIO, *Il sentimento dello Stato*, cit., pp. 145 ss.

⁽⁹²⁾ S. PANUNZIO, *Teoria generale dello Stato fascista* (1937), Padova, 1939², p. 288.

⁽⁹³⁾ *Ibidem*, p. 292.

⁽⁹⁴⁾ S. PANUNZIO, *Appunti di dottrina generale dello Stato, Parte speciale*, Roma, 1933, p. 99.

11. *L'esigenza di un campo teorico alternativo: Volpicelli.*

Il problema del nesso fra 'Stato' e 'società' raggiunge, nel periodo fra le due guerre, un livello di tematizzazione mai conseguito in precedenza. La riflessione diretta sulla relazione costitutiva del campo teorico giuspubblicistico è, di nuovo, sollecitata dalle suggestioni ideologico-politiche che tendevano ad attribuire in blocco al liberalismo e alla democrazia del 'vecchio regime' la responsabilità del mancato o insufficiente superamento del *gap* fra 'Stato' e 'società'. In conformità con la loro ispirazione polemica e politica, queste ricorrenti argomentazioni tendevano a muoversi nell'alveo dell'uno o dell'altro dei modelli giuspolitici esistenti sottolineando semmai le benemerienze del modello prescelto come criterio ordinante dei 'nuovi' enunciati. Accettato il referente della tradizione giuspubblicistica (la struttura duale della relazione 'Stato-società'), si trattava semplicemente di sottolineare l'effetto 'unificante' attribuito agli enunciati marcatamente ideologico-politici.

Esiste però un momento 'alto' del dibattito giuspolitico, fra gli anni Venti e gli anni Trenta, dovuto agli interventi di Arnaldo Volpicelli, dove l'attenzione si concentra sulla legittimità teorica, e non sulle modalità, della relazione Stato-società.

Non è certo un caso che il fronte delle ostilità con la tradizione giuridica si apra con un saggio dedicato al pensiero di Vittorio Emanuele Orlando. Lo scritto di Volpicelli non procede per facili ed estrinseche contrapposizioni ideologiche, ma si avventura in un'analisi ravvicinata del pensiero di Orlando, dove non mancano espliciti consensi su tesi non certo marginali; la polemica, innanzitutto, contro il « razionalismo giusnaturalistico », attribuita all'opzione orlandiana per lo storicismo savigniano⁽⁹⁵⁾. È grazie ad un siffatto quadro di riferimento che Orlando può rifiutare « contrattualismo e giusnaturalismo », che « ponevano a centro e a soggetto del mondo giuridico il puro individuo come dotato immediatamente di naturali diritti... »⁽⁹⁶⁾.

⁽⁹⁵⁾ A. VOLPICELLI, *Vittorio Emanuele Orlando*, in « Nuovi studi di Diritto, Economia e politica », 1927-28, I, p. 15.

⁽⁹⁶⁾ *Ibidem*, p. 16.

Il consenso verte dunque su quella pregiudiziale antropologica (di ispirazione anti-individualistica e organicistica)⁽⁹⁷⁾ che collega Volpicelli non solo ad Orlando, ma all'intera tradizione giuspubblicistica. Il dissenso inizia non appena entra in considerazione il ruolo dello Stato: la superfluità o secondarietà dello Stato, caratteristici della prospettiva savigniana, raggiungono anche Orlando, sia pure in modo attenuato e trasposto, a proposito della separazione fra 'diritto' e 'legge' e del preteso primato del primo sulla seconda⁽⁹⁸⁾.

Ora, se pure enunciati savigniani circolano nei testi orlandiani (anche se non di rado ripresi e stemperati nella *koinè* positivistica della sua epoca); se pure Volpicelli li coglie e li registra puntualmente, è anche vero che il centro del dibattito, e Volpicelli ne è consapevole, ruota intorno all'interpretazione di una tesi nella quale, in prima approssimazione, tanto Orlando quanto Volpicelli possono riconoscere: la tesi secondo la quale « diritto pubblico è il diritto, non 'del popolo' o del così detto 'spirito popolare', ma dello Stato, o, dicasi anche e meglio, del popolo come Stato »⁽⁹⁹⁾.

Lo Stato in quanto popolo, lo Stato come « coestensivo alla società »⁽¹⁰⁰⁾ non è che l'atto di instaurazione del modello monistico 'Stato-popolo': sullo sfondo di un referente immutato (l'asse sèmico bipolare), quel modello distribuisce gli enunciati sulla base della regola della visibilità massima del polo statale e della visibilità minima, dell'occultamento del polo sociale della relazione.

« Ma il fatto è che l'Orlando — osserva Volpicelli — non ha mai dato un significato effettivo alla sua precisa e profonda nozione di Stato come la coestensiva e contemporanea organizzazione politica della società »⁽¹⁰¹⁾. Il passo che Orlando non compie è liberarsi dell'idea (per Volpicelli una sorta di scoria dello storicismo savigniano) dello Stato come « entità » esterna e contrapposta alla società: « il potere sovrano *da un lato* e il popolo *dal-*

(97) Cfr. *supra*, I, A e I, B.

(98) A. VOLPICELLI, *Vittorio Emanuele Orlando*, cit., p. 18.

(99) *Ibidem*, p. 19.

(100) *Ibidem*, p. 100.

(101) *Ibidem*, p. 101.

l'altro lato, tanto da porre lo Stato « fuori, sopra e contro il così detto popolo. Il quale è, per ciò appunto, ipostatizzato e svuotato di ogni volontà o valore spirituale e politico... »⁽¹⁰²⁾.

Ora, il passo che Orlando non compie è un passo *oltre* la struttura duale del referente. Per quanto occultato, il secondo polo della relazione costitutiva fa pesare il suo ruolo, condiziona l'immagine e la funzione ordinante del polo statale. Di qui, per Volpicelli, la irresolubile, permanente exteriorità dello Stato rispetto alla società; alla quale bisogna contrapporre non un'altra versione della relazione duale, ma la tesi che « lo Stato... è l'interno, positivo principio onde la società, mediandosi, formandosi, si costituisce nell'organismo giuridico », che esso è la « imperatività immanente alla vita sociale »⁽¹⁰³⁾.

La tesi del riconoscimento della identità di Stato e società è, per Volpicelli, l'obiettivo costante, ma impossibile, del liberalismo e della democrazia: entrambi tentano di « conciliare in sintesi individualità e universalità, società e Stato »⁽¹⁰⁴⁾, ma necessariamente falliscono in quanto « invischiati nella concezione empiristica della società... »⁽¹⁰⁵⁾. « Empiristico » è rappresentare la società come il luogo della molteplicità dei soggetti e lo Stato come il momento della loro successiva unificazione; la società « non è affatto coesistenza e interferenza spaziale di monadi, ma comunicazione e correlazione cosciente di interessi, di voleri, di idee »⁽¹⁰⁶⁾ né lo Stato è un'entità oggettiva ed esterna. L'equivoco di siffatte rappresentazioni — l'equivoco in cui è caduta, in sostanza, la giuspubblicistica del cinquantennio precedente — è quello di aver individuato, nella migliore delle ipotesi, la coestensività di 'Stato' e 'società', senza però trovare quel momento di unificazione, di sintesi, che permettesse di superare il soggiacente dualismo. Il momento di unificazione, per il gentiliano Volpicelli, è costituito dall'instaurarsi della società « nell'intimità dello spi-

⁽¹⁰²⁾ *Ibidem*, p. 103.

⁽¹⁰³⁾ *Ibidem*, p. 18.

⁽¹⁰⁴⁾ A. VOLPICELLI, *Società, Stato e società di Stati*, in « Nuovi Studi di Diritto, Economia e politica », 1927-28, I, p. 5.

⁽¹⁰⁵⁾ *Ibidem*, p. 6.

⁽¹⁰⁶⁾ *Ibidem*, *loc. cit.*

rito », dal carattere « spirituale della società come *societas in inferiore homine* (o Assoluto Individuo) »⁽¹⁰⁷⁾.

È dalla tesi della reciproca identità di Stato e di società (nel *medium* della Coscienza o « Assoluto Individuo ») che discendono le argomentazioni utilizzate da Volpicelli nel dibattito 'corporativistico' dei primi anni Trenta e, prima ancora, nella valutazione critica dell'istituzionalismo romaniano⁽¹⁰⁸⁾.

Nei riguardi della teoria giuridica del Romano, se Volpicelli può apprezzare la critica della definizione normativistica del diritto⁽¹⁰⁹⁾, deve anche 'tradurre' la teoria istituzionale nei termini, consoni al suo assunto fondamentale, dell'immediato auto-organizzarsi della società e quindi della sua politicità o statualità, separando dal concetto di istituzione il 'falso' corollario della pluralità degli ordinamenti, irrisolto residuo 'atomistico'⁽¹¹⁰⁾; né la società si risolve in una somma di istituzioni né lo Stato si riduce ad una macchina organizzativa: « l'organizzazione giuridica dello Stato... è tutta la società... Società e Stato costituiscono una indissolubile unità... Sovrano è tutto il corpo sociale nella sua totalità e unità molteplice »⁽¹¹¹⁾.

A questo punto, l'intervento centrale di Volpicelli⁽¹¹²⁾ (con le successive repliche)⁽¹¹³⁾ nel convegno di Ferrara, del '32, non costituisce che l'occasione di un'applicazione sistematica (e di una utilizzazione polemica) della tesi principale. L'applicazione procede sulla linea di progressive affermazioni di identità: diritto è istituzione; istituzione è società, in quanto ne rappresenta il preordi-

⁽¹⁰⁷⁾ *Ibidem*, p. 7.

⁽¹⁰⁸⁾ A. VOLPICELLI, *Santi Romano*, in « Nuovi Studi di Diritto Economia e Politica », 1929, II, pp. 7 ss.; pp. 353 ss.

⁽¹⁰⁹⁾ *Ibidem*, p. 18.

⁽¹¹⁰⁾ *Ibidem*, p. 360.

⁽¹¹¹⁾ *Ibidem*, pp. 364-365.

⁽¹¹²⁾ A. VOLPICELLI, *I presupposti scientifici dell'ordinamento corporativo*, in *Atti del secondo Convegno di Studi sindacali e corporativi*, Roma, 1932, vol. I, pp. 125 ss.

⁽¹¹³⁾ A. VOLPICELLI, *Organo e socius nella teoria generale del diritto corporativo*, in *Atti del secondo Convegno*, cit., vol. II, pp. 167 ss.; A. VOLPICELLI, *Replica a Carnelutti*, in *Atti del secondo Convegno*, cit., vol. III, pp. 86 ss.

namento normativo; società è Stato; Stato è individuo. Infine, « unificati i termini apparentemente antinomici di istituzione e norma, di individuo e società, di società e diritto » resta da dimostrare la tesi, per il giurista, forse più *éclatante*: « l'omogeneità sostanziale fra diritto pubblico e diritto privato ». Anche in questo caso, nessuna differenza essenziale, ma solo due diverse « posizioni istituzionali dell'ente »⁽¹¹⁴⁾: l'individuo che opera sul terreno del diritto privato « non reca in atto che un modo di essere del corpo sociale, alla stessa maniera di quel che fa il così detto organo dello Stato, talché non ci è, nell'un caso, il mero 'individuo' e, nell'altro, l' 'organo dello Stato', ma in entrambi i casi c'è solo e sempre un organo dello Stato in due configurazioni tecnicamente distinte, ma non sostanzialmente diverse »⁽¹¹⁵⁾.

La reazione alla tesi volpicelliana della identità di Stato e società (e di diritto pubblico e di diritto privato) non si fa attendere ed è firmata da giuristi dell'autorevolezza di un Romano, di un Carnelutti, di un Cesarini Sforza⁽¹¹⁶⁾. Pur nella diversità di accenti e di argomentazioni, ciò che accomuna gli interventi dei vari giuristi è la convinzione della impossibilità di tradurre la tesi di Volpicelli in uno schema funzionale alla specificità del discorso giuridico. Persino un giurista sensibile alle suggestioni della filosofia idealistica come Cesarini Sforza riconoscerà, sì, diritto di cittadinanza alla tesi della identità fra società, individuo e Stato, ma ne circoscriverà la validità al terreno della logica dialettica e della filosofia, rivendicando la piena attualità della distinzione nell'ambito della logica formale, della scienza, del discorso giuridico. « Finché si resta nella dialettica, cioè nella filosofia, individuo e Stato sono momenti di un infinito processo di

⁽¹¹⁴⁾ A. VOLPICELLI, *I presupposti scientifici dell'ordinamento corporativo*, cit., p. 144.

⁽¹¹⁵⁾ *Ibidem*, p. 145.

⁽¹¹⁶⁾ S. ROMANO, *Intervento*, in *Atti del secondo Convegno*, cit., vol. III, pp. 95 ss.; F. CARNELUTTI, *Intervento*, in *Atti del secondo Convegno*, cit., vol. III, pp. 75 ss.; F. CARNELUTTI, *Intorno ai presupposti scientifici del diritto corporativo*, in « Rivista di diritto pubblico », 1932, XXIII, pp. 598 ss.; W. CESARINI SFORZA, *Corporativismo e scienza del diritto*, in « Archivio di Studi Corporativi », 1932, III, pp. 199 ss.

reciproca conversione... Ma alla scienza codesto processo di ascesa e discesa sfugge necessariamente »⁽¹¹⁷⁾.

La replica di Volpicelli, incalzata dalle brillanti argomentazioni di Cesarini Sforza, è costretta a ripiegare su una conclusione meno altisonante delle premesse, ma chiara nell'illustrare le intenzioni dell'*enfant terrible* della giurisprudenza fascista: la mia tesi, afferma sostanzialmente Volpicelli, non porta a ricusare ogni possibile distinzione fra diritto pubblico e diritto privato, ma solo a contestarne il « preteso valore categorico »⁽¹¹⁸⁾. La distinzione suggerita al proposito fra la « pura previsione normativa » (diritto privato) e la « materiale costituzione della posizione » (diritto pubblico) è una distinzione (debole, osserva Cesarini; volutamente debole, conferma Volpicelli) che serve proprio in quanto permette di evidenziare congiuntamente la omogeneità sostanziale dei due termini. Il che a sua volta impone di concepire la filosofia (contro Cesarini, ma anche contro Carnelutti) non come un 'altro' modo di pensare il diritto, diverso da quello proprio della giurisprudenza, ma non sovraordinato ad esso, ma come il fondamento epistemologicamente forte del discorso giuridico.

Se ciò è vero, la *boutade* di Romano⁽¹¹⁹⁾ — una compravendita conclusa fra Volpicelli e Romano permetterebbe di configurare i due contraenti, secondo la teoria volpicelliana, come organi dello Stato — è solo parzialmente giustificata e proprio per questo è assai significativa. Essa infatti tende a colpire (così come i paralleli rilievi di Cesarini Sforza e di Carnelutti) un obiettivo in qualche modo spostato rispetto al fulcro della tesi volpicelliana: questa investe, sì, la 'grande dicotomia'⁽¹²⁰⁾ fra diritto pubblico e diritto privato, ma la raggiunge movendo da un piano di analisi diverso (la modellizzazione 'dualistica' della relazione Stato-società).

(117) W. CESARINI SFORZA, *Corporativismo e scienza del diritto*, cit., p. 107. Su Cesarini Sforza cfr. A. DE GENNARO, *Crocianesimo e cultura giuridica italiana*, Milano, 1974, *passim*. G. MARINI, *Widar Cesarini Sforza. Tra idealismo e positivismo giuridico*, Napoli, 1980.

(118) A. VOLPICELLI, *Corporativismo e scienza del diritto. Risposta al prof. Cesarini Sforza*, in «Archivio di Studi Corporativi», III, 1932, p. 448.

(119) S. ROMANO, *Intervento*, in *Atti del secondo Convegno*, cit., vol. III, p. 97.

(120) Uso l'espressione di N. BOBBIO, *La grande dicotomia*, cit.

Ed è proprio giocando sulla diversità dei due piani del discorso che Volpicelli può invitare contemporaneamente ad usare ancora la distinzione (tecnica, strumentale) fra diritto pubblico e diritto privato e a far saltare la relazione (dualisticamente concepita) fra Stato e società.

Ora è proprio questo l'invito che la tradizione giuridica sembra decisa a non voler accogliere; quasi che la controffensiva scatenata contro la tesi volpicelliana della omogeneità sostanziale fra diritto pubblico e diritto privato volesse, *ultra petitem*, erigersi a baluardo della tradizionale rappresentazione 'dualistica' del referente del discorso giuspubblicistico complessivo.

In effetti, ciò che la tradizione giuridica non poteva accettare, nonostante ciò che Volpicelli concedeva a proposito della portata della distinzione fra diritto privato e diritto pubblico, è il tentativo di una formulazione radicalmente diversa del proprio campo teorico⁽¹²¹⁾. Certo, le argomentazioni con le quali Volpicelli sorreggeva la sua proposta teorica erano probabilmente le meno adatte a persuadere il suo uditorio: segnate da un gergo marcatamente filosofico, venivano facilmente allontanate dal giurista

(121) Il che non impedisce, all'uno o all'altro giurista del fascismo, di impadronirsi non della formula teorica di Volpicelli, ma della istanza generale che essa esprimeva: il 'superamento' del *gap* fra Stato e società. Il 'superamento' diveniva però non tanto l'oggetto di un tentativo di riformulazione del campo teorico quanto il tema di enunciati che, nel momento in cui ne celebravano i fasti, si accomodavano in realtà all'interno dei modelli giuspolitici 'tradizionali', tutt'al più 'sovradeterminandoli'. Lo Stato come 'Stato dei gruppi', ad esempio (cfr. *supra*, II, 10), è un modello particolarmente disponibile ad essere 'sovradeterminato' come attore del famigerato 'superamento'. Cfr. in questo senso C. CURCIO, *Lezioni di politica del fascismo*, Roma, 1932, pp. 102 ss.; G. ZANOBINI, *Il diritto corporativo e gli altri rami del diritto*, in *Studi in onore di F. Cammeo*, Padova, 1933, vol. II, p. 674; F. BATTAGLIA, *Il corporativismo come essenza assoluta dello Stato*, in «Archivio di Studi corporativi», 1935, VI, pp. 318-19; C.A. BIGGINI, *La Camera dei Fasci e delle Corporazioni nel nuovo ordinamento costituzionale*, in *Scritti giuridici in onore di Santi Romano*, Padova, 1940, vol. I, pp. 548-49. Il personaggio forse più sensibile alla esigenza di una riformulazione del campo teorico, al di fuori da appesantimenti dottrinari — agevolato in questo d'altronde dalla sua 'esteriorità' rispetto alla tradizione disciplinare — è Bottai (cfr. ad es. G. BOTTAI, *La concezione corporativa dello Stato*, in «Archivio di Studi corporativi», 1930, I, pp. 12-13).

con il moto di fastidio di chi rinvia ad altra tradizione disciplinare enunciati irrilevanti per la propria — e l'opposizione scienza-filosofia, introdotta nel dibattito, non fa che teorizzare questa strategia discorsiva. Resta comunque, al di là del gioco delle argomentazioni contrapposte, il fatto, decisivo per noi, del rifiuto, da parte della tradizione giuspubblicistica, di un'alternativa alla rappresentazione 'dualistica' del referente.

D'altronde, l'obiettivo di una costruzione 'alternativa' del campo teorico è assai più annunciato che raggiunto da Volpicelli. Lo sviluppo argomentativo costruito intorno alla sua tesi centrale è infatti piuttosto contratto (come d'altronde gli è stato più volte rimproverato), tanto da dar l'impressione di costituire più una ripetizione o una variazione che una effettiva articolazione della tesi stessa.

La difficoltà di utilizzare la tesi in tutta la sua pregnanza non è, a mio avviso, del tutto casuale ed imputabile ad una caduta della tensione creativa dell'autore. Si pensi infatti al pernio argomentativo intorno al quale ruota il tentativo di ridefinizione del referente inaugurato da Volpicelli: la sostituzione di una relazione di identità alle relazioni diverse (volta a volta di complementarità, di implicazione ecc.) secondo le quali fino ad allora si strutturava il referente del discorso giuspubblicistico.

Certo, l'introdurre una relazione di identità fra i due termini costitutivi del campo teorico costituisce una rottura rilevante della tradizione giuridica: quale che fosse infatti il regime precedentemente instaurato fra 'Stato' e 'società', quali che fossero i modelli utilizzati, si trattava sempre di una rappresentazione 'a due termini' del referente. I due termini poi potevano essere congiuntamente valorizzati oppure giocati asimmetricamente l'uno 'contro' l'altro, ma non tanto da annullare la loro costitutiva diversità nel *medium* di una relazione di identità.

Volpicelli produce dunque, nella tradizione, uno scarto non trascurabile: ma, per così dire, di segno più negativo che positivo. Stabilire infatti una relazione di identità fra il polo statale e il polo sociale del campo teorico restringe ancora il gioco ai termini tipici della tradizione, e solo a quelli. Rappresenta quindi più la 'protesta' verso una rappresentazione 'dualistica' del refe-

rente (quindi verso la complessiva tradizione giuspubblicistica dell'ultimo cinquantennio) che non l'inaugurazione di un campo teorico radicalmente 'altro'. La proposta teorica volpicelliana costituisce insomma il momento di massima tensione della tradizione verso una radicale trasformazione del suo referente e insieme la testimonianza della impossibilità di un nuovo campo teorico a partire dai termini costitutivi della tradizione stessa. La sterilità, la reticenza degli scritti volpicelliani non è tanto un caso di 'blocco' della creatività di un autore quanto un momento di *impasse*, teoricamente 'alto', della complessiva tradizione giuspubblicistica.

12. *Una conferma di continuità: modelli 'dualistici' negli anni Cinquanta.*

La sovradeterminazione ideologico-politica dei modelli, indotta dal fascismo, ha prodotto effetti non trascurabili non tanto sul piano della invenzione di modelli assolutamente inediti quanto nella direzione di una particolare complicazione e, per così dire, torsione dei modelli esistenti. Si è verificato un incontro, un reciproco scambio fra ideologia 'militante' del fascismo e tradizione giuspubblicistica dal quale il fascismo al potere ha tratto, verosimilmente⁽¹²²⁾, materiali di legittimazione, e la testualità giuridica ha ricavato, sul piano della strategia discorsiva, un arricchimento della propria modellistica giuspolitica e sul piano pragmatico, metatestuale, probabilmente⁽¹²³⁾, una sub-legittimazione di ceto ed una committenza politica.

(122) Non è però questo l'oggetto della presente indagine; e mancano d'altronde studi che affrontino, nei termini di un'analisi 'pragmatica', i nessi di 'legittimazione' fra ceto dei giuristi, testualità giuridica ed istituzioni politico-giuridiche del regime fascista.

(123) Allo stesso modo, manca uno studio sistematico dell'impiego che dei giuristi ha fatto, ai vari livelli dell'apparato, il regime fascista. Interessanti esplorazioni in questo senso possono essere considerati gli studi di P. UNGARI, *Alfredo Rocco e l'ideologia giuridica del fascismo*, Brescia, 1963, e di F. COCOZZA, *Santi Romano presidente del Consiglio di Stato*, in « Rivista trimestrale di diritto pubblico », 1977, XXVI, pp. 1231 ss.

Proprio perché l'ideologia fascista non aveva fatto saltare il referente della testualità giuspubblicistica ma aveva agito attraverso l'indispensabile filtro della modellistica tradizionale⁽¹²⁴⁾, il crollo del regime non costituisce l'epicentro di un terremoto epistemologico, che investa la formazione disciplinare giuspubblicistica. Possono, debbono, mutare gli enunciati periferici, ma non sembra, ancora negli anni Cinquanta, cambiare radicalmente il referente del discorso giuspubblicistico: l'oggetto costruito da questo si modella pur sempre sulla consueta relazione bipolare, organizzata volta a volta in una prospettiva monistica o dualistica.

Certo, i modelli giuspolitici vengono ad essere investiti del compito di ordinare enunciati (connessi con il dettato costituzionale) indubbiamente diversi da quelli circolanti nel periodo fra le due guerre⁽¹²⁵⁾, ma non tanto da costringere all'invenzione di modelli alternativi. I modelli a disposizione erano d'altronde piuttosto flessibili. Il modello dualistico Stato-popolo (forse il più fortunato nel secondo dopoguerra) poteva, ad esempio, essere giocato, come sappiamo⁽¹²⁶⁾, in due direzioni: poteva essere usato, per così dire, allo stato puro, puntando alla evidenziazione massima dei due poli della relazione; così come poteva essere 'attenuato' restaurando, almeno in *un* significato di 'Stato', l'unità Stato-popolo.

Si potrà affermare che « non vi è... un solo concetto di Stato; ma ve ne sono due »⁽¹²⁷⁾, lo Stato « in senso largo, come Stato-comunità »⁽¹²⁸⁾ e lo Stato « nel senso più ristretto e specifico »,

⁽¹²⁴⁾ Cfr. *supra*, II, 9.

⁽¹²⁵⁾ Sulla 'cultura della costituzione' cfr. E. CHELI, *La Costituzione alla svolta del primo ventennio*, in « *Politica del diritto* », 1971, II, pp. 167 ss.; G. AMBROSINI, *Costituzione e società*, in *Storia d'Italia*, Torino, 1973, vol. V, t. 2°, pp. 2002 ss.; C. GHISALBERTI, *Storia costituzionale d'Italia, 1849-1948*, Bari, 1974; G. QUAZZA, *Resistenza e storia d'Italia*, Milano, 1976, pp. 437 ss. Sul problema sindacale cfr. P. CRAVERI, *Sindacato e istituzioni nel dopoguerra*, Bologna, 1977.

⁽¹²⁶⁾ Cfr. *supra*, II, 7, II, 8, II, 9.2.

⁽¹²⁷⁾ V. CRISAFULLI, *La sovranità popolare nella costituzione italiana (Note preliminari)*, in *Scritti giuridici in memoria di V. E. Orlando*, Padova, 1957, vol. I, p. 418.

⁽¹²⁸⁾ *Ibidem*, p. 420.

come « Stato-governo o Stato-soggetto ». La distinzione non è irrilevante o gratuita perché grazie ad essa si può scegliere di confondere e riassumere il 'popolo' nell'involucro statale, ma anche di valorizzarlo come « collettività di soggetti esterna allo Stato », « attiva, a sua volta, nei confronti dello Stato »⁽¹²⁹⁾ — e leggere, in questa prospettiva, l'art. 1 della Costituzione repubblicana.

Si può però anche, in alternativa, attenuare la 'visibilità' diretta di 'popolo' introducendolo solo in quanto immedesimato con lo Stato, con un significato di Stato e pure per questa via « soggetto della sovranità »⁽¹³⁰⁾.

In entrambi i casi, se diversi possono essere gli enunciati ordinati e le singole scelte argomentative, i criteri ordinanti continuano a rinviare alla modellistica tradizionale e al referente sotteso all'intera testualità giuridica considerata. L'uno o l'altro momento periferico di 'rottura' della tradizione, a giudicare da questo 'episodio' della produzione discorsiva degli anni Cinquanta, non ha ancora fatto saltare i punti di riferimento più consolidati della tradizione stessa. Questa anzi sembra avere acquistato una rinnovata fiducia nel senso della propria continuità, una volta lasciati cadere come scorie, politicamente inquinanti e dottrinarmente avventurose, i tentativi volpicelliani di forzare il referente oltre la sua costitutiva 'dualità': tentativi certo velleitari, e dipendenti in negativo dal campo teorico 'contestato', ma non innocui o irrilevanti, se ancora nei primi anni Settanta, descrivendo le recenti, imponenti trasformazioni del politico, si poteva, non a torto, rappresentare lo Stato come « un'entità indefinita e mutevole impegnata a risolvere i suoi rapporti con la società sulla base di una *formula* (*Stato = società*) *che ha una carica esplosiva altrettanto forte della equazione einsteiniana* »⁽¹³¹⁾.

⁽¹²⁹⁾ *Ibidem*, p. 421.

⁽¹³⁰⁾ E. TOSATO, *Sovranità del popolo e sovranità dello Stato*, in *Studi in onore di G. M. De Francesco*, Milano, 1957, vol. II, p. 43; *passim*.

⁽¹³¹⁾ M. NIGRO, *Scienza dell'amministrazione e diritto amministrativo*, in *Studi in memoria di C. Esposito*, Padova, 1972, vol. II, p. 1155 (corsivo mio).

13. *Una complicazione del modello giuspolitico: 'diritto' come elemento 'ordinante'.*

Se consideriamo sinotticamente i modelli precedentemente delineati, ci accorgiamo che essi si riducono ad una combinatoria dei termini costitutivi dell'asse sèmico fondamentale. È il diverso strutturarsi della relazione che dà conto delle diverse strategie discorsive operanti nella tradizione, delle diverse immagini del politico ottenute ordinando gli enunciati secondo la regola della coerenza complessiva col campo teorico prescelto. Quali siano però le singole rappresentazioni veicolate dagli enunciati variamente ordinati dall'impiego dell'uno o dell'altro modello ancora (nell'economia della ricerca) resta impregiudicato. Il modello si muove ad un livello di 'esistenza' testuale logicamente antecedente rispetto al concreto manifestarsi delle sequenze enunciative, nei confronti delle quali esso svolge quindi un ruolo ordinante e (retoricamente) fondante. In prima approssimazione, dunque, il modello opera come criterio di distribuzione degli enunciati semplicemente giocando sulla bipolarità della relazione fondamentale: quale che sia la rappresentazione giuridica del politico, essa si contiene in un discorso che assume come proprio referente la relazione Stato-società.

Occorre ora, in seconda approssimazione, introdurre un elemento che complica, ed esaurisce, l'asse sèmico bipolare intorno al quale si assesta il discorso giuspubblicistico: l'elemento 'diritto'. La rappresentazione del politico, cioè, distribuendosi fra il polo statale e il polo sociale del campo teorico, può coinvolgere una serie di enunciati su 'diritto', che vengono ordinati secondo la forma assunta dalla relazione fondamentale.

Che 'diritto' venga a porsi come *tertium* fra i due estremi della relazione fondamentale non è strettamente obbligatorio in funzione della rappresentazione del politico prodotta dalla tradizione giuspubblicistica: l'oggetto di questa è già definito dalla relazione bipolare ed è il campo teorico 'Stato-società' la condizione necessaria e sufficiente per la distribuzione complessiva degli enunciati. Ciò non toglie che 'diritto' possa intervenire come elemento di complicazione e di arricchimento della modellistica giuspolitica.

Naturalmente, 'diritto' ricorre in innumerevoli sequenze enunciative (come d'altronde avviene per 'Stato' e 'società') e sarebbe impossibile enumerare i contesti che lo ospitano se non abbandonassimo il livello della lettura lineare dei testi. Occorre invece, in questa prospettiva, assumere 'diritto' (come prima 'Stato' e 'società') come momento di uno schema o modello esplicativo della coerenza complessiva del discorso: non enunciato, e nemmeno somma di tutti i possibili enunciati su 'diritto', ma regola, formale e astratta, di distribuzione degli enunciati nello strutturarsi del discorso intorno al proprio referente.

'Diritto', dunque, funziona come momento della modellistica giuspolitica costituendo un'articolazione ulteriore dell'asse semico fondamentale. Di essa rappresenta una variabile: può non esservi (più esattamente: può non assurgere al ruolo di regola di distribuzione di enunciati, rimanendo 'disperso' nelle sequenze enunciative lineari), ma, se viene assunto a parte integrante della relazione fondamentale, dipende, nel suo funzionamento, dalla strutturazione della relazione stessa e, a sua volta, può produrre effetti di retroazione su di essa. In concreto: dato un modello, dato un particolare regime di rapporto fra 'Stato' e 'società', 'diritto' complicherà il quadro e costituirà un momento di applicazione delle regole del gioco, anzi, del gioco delle regole imposto dal modello stesso, sollecitando un più complesso *agencement* dei termini costitutivi della rappresentazione del politico.

14. *Variazioni (e ambiguità) di modelli statocentrici: Orlando, Romano.*

L'uso di un modello di rappresentazione del politico che non si limiti a distribuire all'interno del campo teorico gli enunciati su 'diritto' (ogni modello giuspolitico ovviamente organizza in qualche misura enunciati siffatti) ma sollevi 'diritto' a schema ordinante inducendolo, per così dire, ad una collaborazione paritaria con i due termini della relazione fondamentale, è un episodio interessante e singolare nella tradizione giuspubblicistica; il terreno principale del suo verificarsi è la linea, di continuità e di sviluppo critico, che collega Orlando e Romano. Seguire questa linea, attraverso una lettura ravvicinata dei testi, è, nell'economia

della nostra ricerca, impossibile. Non si tratta di raccogliere le singole catene enunciative e i loro messaggi ma di individuare un particolare uso di modelli già delineati (in prima approssimazione), di cogliere nella strutturazione del campo teorico l'innesto di 'diritto' come terzo elemento ordinante.

Un momento decisivo nella costituzione del modello che chiamerei per brevità (*pars pro toto*) orlandiano è l'introduzione di 'popolo' come schema di rappresentazione del polo 'sociale' della relazione.

Sul piano argomentativo, 'popolo' permette la fuoruscita dall'orizzonte 'sociologico', spenceriano, e l'adozione del quadro di riferimento storicistico-savigniano. Dal punto di vista della formazione del modello, 'popolo' permette una rappresentazione organica, sintetica, inarticolata del 'sociale' e, insieme e per questo, la 'contrazione' del sociale in statuale, l'occultamento del polo sociale dietro il polo statuale, centro, punto di gravitazione del modello.

Schematicamente, dunque, l'adozione di 'popolo' implica:

a) la riduzione massima delle tensioni 'dualistiche' della relazione fondamentale; il 'popolo', il secondo polo della relazione, resta presente (salvando la tradizionale configurazione 'dualistica' del referente), ma diviene visibile solo in quanto espresso, realizzato nello 'Stato'. Il modello quindi, nel suo concreto funzionamento 'ordinante', si appoggia ad un unico centro, evitando così la disomogeneità degli enunciati ordinati — un effetto tipico di ogni modello dualistico 'puro';

b) l'esclusione di rappresentazioni ulteriori, più analitiche, del polo 'sociale'. 'Popolo' funziona come unità sintetica, non ulteriormente scomponibile: solo a questo patto può operare come figura *in absentia* uscendo dal *focus* dell'analisi per risorgere metamorfosato in 'Stato'.

Ora, se queste restano le caratteristiche generali del modello statocentrico (orlandiano) già delineato precedentemente⁽¹³²⁾, esse esigono tuttavia un completamento, e una complicazione, il cui epicentro è ancora collocato nella figura sintetica di 'popolo'. L'ideale ricongiungimento di Orlando allo storicismo savigniano

(132) Cfr. *supra*, II, 6.

non è uno stilema esornativo, ma una argomentazione concludente in vista di un *demonstrandum* sinora (nell'ordine dell'esposizione) lasciato da parte: l'endiadi 'società-popolo', prima di scomparire dietro l'involucro statuale, lascia, per così dire, una sedimentazione che è per l'appunto 'diritto', come figura terza e intermedia fra il polo sociale e il polo statale.

Certo, l'utilizzazione di 'popolo' nel quadro di riferimento storicistico-savigniano funziona in direzioni argomentative diverse sul piano del metodo⁽¹³³⁾ così come su un versante che potremmo dire di politica del diritto⁽¹³⁴⁾ ma interviene anche nel vivo della modellizzazione del politico. Attraverso una distinzione cronologica (e logica) fra un 'prima' e un 'dopo' dello Stato viene introdotto 'diritto' come elemento di arricchimento del quadro teorico. La 'società-popolo' si esprime giuridicamente, crea 'diritto' *prima* dello Stato; una volta creato lo Stato, il diritto si connette strettamente con lo Stato e nello stesso tempo viene, per così dire, a radicarsi, insieme allo Stato, sul terreno, fondante ma invisibile, del 'popolo'⁽¹³⁵⁾.

Proviamo ora a raggiungere lo schema teorico soggiacente al 'racconto' storico-filosofico di Orlando. La tesi della precedenza logico-cronologica del diritto è un espediente argomentativo che serve ad introdurre 'diritto' come elemento terzo nel campo teorico fra polo sociale e polo statale. Nello stesso tempo, l'occultamento di 'popolo' nel funzionamento effettivo del modello fa sì che 'diritto' resti l'unico elemento visibile, l'unica traccia dello scomparso polo sociale e insieme quindi la garanzia di una modellizzazione del politico che sia, sì, monocentrica e quindi univocamente ordinante i singoli enunciati, ma anche rispettosa della duplicità del referente, della 'eccedenza' del referente sul singolo polo (anche statale) della relazione.

L'approntamento del modello procede, in altri termini, attraverso l'indicazione di due fasi, crono-logicamente distinte. La

⁽¹³³⁾ Ad esempio, la convinzione dell'ancoraggio della 'scienza' alla 'realtà' (storica).

⁽¹³⁴⁾ Ad esempio, la diffidenza verso il legislatore, la tesi dell'eccedenza del diritto (e del giurista) sulla politica.

⁽¹³⁵⁾ Cfr. V. E. ORLANDO, *Principii di diritto costituzionale*, cit., p. 25.

prima prevede uno schema, così rappresentabile: 'popolo' → 'diritto' → ('Stato') dove tematizzato è il nesso (savigniano) popolo-diritto e 'Stato' è un tēlos ancora non esplicitato. Una volta introdotto 'Stato', resta naturalmente il nesso fondante 'popolo-diritto', ma in conseguenza della presenza di Stato e dell'orientamento monocentrico del modello, scompare 'popolo' (per operare solo *in absentia*) e la struttura è così rappresentabile: 'Stato' → 'diritto' → ('popolo'). La seconda fase è l'immagine speculare della prima.

Da ciò una conseguenza: il nesso popolo-diritto (sia *in absentia* che *in praesentia* di 'popolo') gioca comunque il ruolo di secondo polo della relazione fondamentale. 'Diritto' quindi, se da un punto di vista genetico o fondante è attratto dal polo sociale della relazione, nell'effettivo operare 'ordinante' del modello gravita nell'orbita del polo statale.

Ora, non è difficile scorgere gli elementi di non risolta tensione fra i termini costitutivi di un modello così delineato: 'popolo' è stato sì messo in parentesi, ma nello stesso tempo conserva un ruolo fondante; ancora: 'popolo' è stato neutralizzato come portatore di una minaccia 'dualistica' all'unità del modello, ma nello stesso tempo ha prodotto 'diritto' come suo succedaneo. A sua volta 'diritto' trattiene da 'popolo' la funzione insostituibile di 'altro' polo della relazione, ma proprio per questo esige di essere attratto nell'orientamento statocentrico del modello. In breve, l'intervento di 'diritto', come elemento terzo (*in praesentia* di 'popolo'), o se si vuole, come elemento secondo (*in absentia* di 'popolo'), non ha risolto, ma solo spostato il problema della costituzione di un modello che organizzi univocamente gli enunciati intorno ad un referente 'bipolare'.

Il lavoro di Santi Romano può essere letto come tentativo di risolvere le 'equivocità' dell'uso orlandiano del modello precedentemente delineato e insieme di accogliere e risolvere, all'interno dello stesso modello, punti di vista emersi in divergenti modellizzazioni del politico e lasciati cadere da Orlando come incompatibili col modello 'statocentrico' da lui usato.

In concreto, i problemi irrisolti ruotavano intorno alla rappresentazione orlandiana del polo sociale della relazione. Era il concetto di 'popolo' che per un verso costituiva un residuo difficilmente riducibile alla univocità di una prospettiva monocentrica

e per un altro verso veniva 'organicisticamente' concepito come refrattario ad una più analitica determinazione del 'sociale'. A questo scopo si prestava, certo, la categoria 'sociologica' di società, momento generativo del modello sociocentrico: attraverso di esso si poteva organizzare la rappresentazione di una pluralità indeterminata di 'gruppi sociali', si poteva articolare e determinare liberamente il polo sociale della relazione, ma si era costretti a pagare il caro prezzo del 'decentramento' dello Stato, della collocazione dello Stato al termine delle catene enunciative sociocentriche. Era appunto per questo che il modello 'statocentrico' (orlandiano) si poneva come alternativa rigida al modello 'sociocentrico'.

È proprio il nodo gordiano stretto intorno al 'popolo' che Romano taglia brillantemente, con una duplice operazione di cui enuncio soltanto lo schema logico. Viene innanzitutto eliminato 'popolo' come soggetto 'organicisticamente' unitario, sintesi non scomponibile. Ciò che per lo stile argomentativo storicistico-savigniano di Orlando era un esito necessario diviene per Romano una pedina sostituibile (ma non eliminabile, all'interno di un discorso che insista sul medesimo referente). E la sostituzione avviene attraverso la espunzione di 'popolo' come rappresentazione conclusiva e non scomponibile del polo sociale e la introduzione, al posto di quello, dei gruppi sociali, assunti in blocco, come elementi appartenenti ad una categoria unitaria.

La seconda parte, contestuale e complementare, dell'operazione consiste poi nella trasformazione del 'gruppo sociale' in istituzione, organizzazione, ordinamento giuridico e nella ridefinizione, su questa base, di 'diritto'. Così facendo, è possibile conservare lo schema generale del modello orlandiano ma anche eliminare le tensioni che lo attraversano: per un verso infatti cade quel tanto di equivocità derivante dalla irriducibilità del polo sociale al 'centro' statale; per un altro verso viene mantenuta, rispetto al polo statale, un'alterità rispettosa della bipolarità del referente. Ancora: è annullata la distanza fra 'diritto' e 'popolo' (o polo sociale della relazione) e 'diritto' funziona, più che come elemento dipendente, come momento di mediazione fra i due poli della relazione.

La comparazione fra i due schemi (orlandiano e romaniano) può essere così rappresentata:

Orlando: 'popolo' → 'diritto' → ('Stato') / 'Stato' → 'diritto' → ('popolo'); Romano: ('gruppi sociali') → 'ordd. giur.' → 'Stato' → 'ordd. giur.' ← (gruppi sociali). Sono evidenti le modificazioni intervenute nel passaggio dall'uno all'altro schema, pur nell'analogia dell'impianto. L'unità organicisticamente concepita di 'popolo' cede alla percezione della pluralità dei 'gruppi sociali'; contestualmente, 'diritto' si precisa come 'ordinamento giuridico', ottenendo così due risultati: mentre 'popolo' (almeno nella fase crono-logicamente antecedente all'instaurazione dello Stato) era connesso, ma distinto da 'diritto', i 'gruppi sociali' acquistano, sempre e comunque, esistenza e visibilità nel modello solo in quanto trasformati in 'diritto' - 'ordinamenti giuridici'. Mentre così il modello orlandiano si spezzava in due momenti crono-logici complementari ma incompatibili, per cui l'evidenziazione del nesso 'popolo' - 'diritto' (*in praesentia*) oscurava la centralità dello Stato e viceversa la presenza dello 'Stato' produceva l'occultamento di 'popolo', il modello romaniano si segnala per la sua semplicità e linearità: è il 'diritto' ('ordinamento giuridico') che, per un verso, come schema unico di rappresentazione, nel modello, del polo sociale, si pone di fronte allo Stato come polo 'altro' rispetto ad esso, mentre, per un altro verso, si situa in una linea continua con lo Stato grazie alla omogeneità della loro 'essenza'.

Risolta la rappresentazione del polo sociale in 'diritto' ('ordinamento'), è aperta la possibilità della creazione di un modello caratterizzato dalla massima univocità compatibile con la struttura dualistica del referente. Strutturata la relazione fondamentale come relazione fra 'Stato' e 'ordinamenti giuridici', è possibile, per così dire, percorrere la linea che congiunge i due poli sia da sinistra verso destra che da destra verso sinistra: nel primo caso si userà il modello in una direzione 'statocentrica', nel secondo in una 'sociocentrica', ma non per questo si dovrà rinunciare alla univocità dello schema ordinante, grazie alla funzione centrale e unificante di 'diritto'.

Ora, se questo è vero, sembra legittimo dubitare della possibilità di caratterizzare il modello romaniano perentoriamente

come 'statocentrico' o 'sociocentrico'. A stare alle osservazioni precedenti, anzi, si potrebbe avanzare l'ipotesi che il modello romaniano sfugge all'alternativa potendo funzionare come criterio ordinante sia che muova dall'uno come dall'altro polo. Torniamo di nuovo alla rappresentazione, per così dire, grafica dello stesso schema essenziale del modello romaniano: 'ordinamenti giur.' → 'Stato' → 'ordd. giur.'

È vero che esso può essere percorso da sinistra verso destra, muovendo dall'ordinamento (dagli ordinamenti) allo Stato, in una linea continua che riporta lo Stato alla sua natura di ordinamento fra gli ordinamenti: quasi 'trascrizione' giuridica del vecchio modello 'sociocentrico' e del rapporto che esso instaurava fra 'società', gruppi sociali e Stato. È in questa logica che si colloca il lavoro teorico del *L'ordinamento giuridico* ⁽¹³⁶⁾; è nel ricordo della ricchezza rappresentativa del polo sociale tipica del modello sociocentrico che si situa il confessato debito con Gierke. Tutto ciò è indubitabile ma non è *il* modello, ma, per un verso, un uso *possibile* del modello, per un altro verso, una fase di costituzione del modello stesso.

Una fase di costituzione: sarebbe infatti impossibile, senza la lunga serie di equazioni 'gruppo sociale' - 'ordinamento' - 'diritto' - 'Stato', ottenere un modello perfettamente libero da residui dualistici. Pervenuti però (per così dire, da sinistra a destra) allo Stato, è dallo Stato che si raggiungono le 'trascrizioni' giuridiche del polo 'sociale' della relazione fondamentale, gli 'ordinamenti' insomma, è sulla base del rapporto fra ordinamento perfetto e originario e gli altri ordinamenti (gli ordinamenti 'altri') ⁽¹³⁷⁾ che si ordinano gli enunciati del discorso giuspubblicistico, che si modella il politico: costituito il modello (dall'ordinamento allo Stato), esso, nel suo effettivo funzionamento, assume lo Stato come proprio centro ordinante.

In altri termini, il modello romaniano si prestava anche ad una utilizzazione 'sociocentrica', ma questa, nella formazione disciplinare giuspubblicistica, venne generalmente a mancare né

⁽¹³⁶⁾ S. ROMANO, *L'ordinamento giuridico*, Pisa, 1917.

⁽¹³⁷⁾ Cfr. V. MURA, *Statualismo e diritto sociale*, Pisa, 1979, pp. 15 ss.

costituì per Romano stesso lo schema soggiacente al suo discorso giuspolitico. Per ordinare e sorreggere il quale certo egli maturò lungamente ed infine esplicitò l'itinerario 'gruppi sociali' - 'ordinamenti' - 'Stato': è un siffatto itinerario che gli permette di risolvere, in uno schema più semplice e 'potente', i problemi lasciati aperti dal modello orlandiano; non si tratta quindi di un percorso divergente rispetto alla modellizzazione del politico, ma addirittura di una condizione del suo funzionamento. Costruito il modello, funzionante 'oltre' Orlando proprio grazie alla possibilità di percorrere lo schema (ordinamenti - Stato - ordinamenti) in entrambi i sensi, è però dallo Stato che si raggiungono gli ordinamenti 'altri' e non più, indifferentemente, viceversa.

Una riprova indiretta del carattere essenzialmente bifronte del modello romaniano, della duplicità potenziale della sua orientazione, è data dalla fortuna⁽¹³⁸⁾ dell'istituzionalismo romaniano nel periodo fra le due guerre così come, in altro senso, nel secondo dopoguerra⁽¹³⁹⁾. *Grand commis* del regime fascista, non sospettabile di atteggiamenti frondisti, Romano aveva ciononostante elaborato un modello giuspolitico che era oggetto di rispettosi, ma fermi dissensi proprio perché 'letto' in direzioni opposte: poteva così essere accettato perché assimilato al modello dello 'Stato dei gruppi', dello 'Stato sindacale'⁽¹⁴⁰⁾ oppure essere criticato da punti di vista diversi, convergenti però nell'attribuire ad esso una indebita minimizzazione del 'centro' statale⁽¹⁴¹⁾ —

(138) Sulla 'fortuna' di Romano in Italia cfr. A. AGNELLI, *L'istituzionalismo italiano dal 1945 ai giorni nostri*, in *Annuario bibliografico di filosofia del diritto*, Milano, 1965, pp. 267 ss.

(139) Cfr. G. TARELLO, *Teorie e ideologie nel diritto sindacale*, Milano, 1967.

(140) Cfr. ad es. S. PANUNZIO, *Ancora sulle relazioni fra Stato e sindacati (Il neosindacalismo di Stato)*, in « Rivista internazionale di filosofia del diritto », 1926, VI, pp. 275 ss. Insiste sulla necessità di accentuare la centralità dello Stato pur nell'accettazione della teoria romaniana S. PANUNZIO, *Il diritto sindacale e corporativo (Programma, concetto, metodo)*, Perugia, Venezia, 1939, pp. 21-22. Cfr. anche G. MAGGIORE, *Principi di diritto penale*, Bologna, 1932, vol. I, p. 9.

(141) Cfr. ad es. G. PERTICONE, *Il problema del diritto nel pensiero italiano*, Napoli, 1932, pp. 21 ss.

una linea interpretativa, questa, deformante rispetto all'uso romaniano del modello, ma non alle potenzialità del modello stesso.

D'altronde, se occorre una prova ulteriore della ambiguità del modello romaniano, la caratterizzazione di Romano come maestro ('buono' o 'cattivo') di 'pluralismo' o piuttosto come campione di un perdurante 'monismo statualistico' mantiene il suo valore dilemmatico ben oltre la giurisprudenza del fascismo, fino all'attuale dibattito storiografico⁽¹⁴²⁾.

Per chi accetti la modellistica precedentemente delineata, credo che la soluzione debba essere impostata nei termini seguenti: 'pluralismo' e 'monismo' (in generale, oltre il 'caso' Romano) sono connotazioni che non si contrappongono frontalmente, concernendo momenti diversi del modello giuspolitico. Dato lo sdoppiamento del referente del discorso giuspubblicistico nel polo 'sociale' e nel polo 'statuale', il modello può ordinare gli enunciati intorno a uno solo dei due poli o intorno ad entrambi: *tertium non datur*. Nel primo caso converrà parlare di modello 'monistico', nel secondo di modello 'dualistico': nella prospettiva proposta, dunque, ad un orientamento 'monistico' si può contrapporre, al

(142) Su Romano cfr. F. TESSITORE, *Crisi e trasformazione*, cit., pp. 177 ss.; G. FALCON, *Gli 'scritti minori' di Santi Romano*, in « Rivista trimestrale di diritto pubblico », 1976, XXVI, pp. 661 ss.; F. COCOZZA, *Gli scritti di Santi Romano*, in « Rivista trimestrale di diritto pubblico », 1977, XXVII, pp. 399 ss.; AA.VV., *Le dottrine giuridiche di oggi e l'insegnamento di Santi Romano* (a cura di P. Biscaretti di Ruffia), Milano, 1977 (con interventi di N. Bobbio, S. D'Albergo, G. Tarello, R. Ruffilli); M. FUCHS, *Die allgemeine Rechtslehre Santi Romanos*, Berlin, 1979; M. FUCHS, *La 'Genossenschaftstheorie' di Otto von Gierke come fonte primaria della teoria giuridica del diritto di Santi Romano*, in « Materiali per una storia della cultura giuridica » (a cura di G. Tarello), 1979, IX, pp. 65 ss.; S. LANARO, *Nazione e lavoro*, cit., p. 234 ss.; A. TARANTINO, *Dell'istituzionalismo. Ancora sui precedenti dottrinali di Santi Romano*, in « Materiali per una storia della cultura giuridica » (a cura di G. Tarello), XI, 1981, pp. 169 ss.; M. FIORAVANTI, *Per l'interpretazione dell'opera giuridica di Santi Romano: nuove prospettive della ricerca*, in « Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno », 1981, X, pp. 189 ss.; riportano il 'pluralismo' romaniano alla crisi del dopoguerra, fra gli altri, S. PANUNZIO, *Il diritto sindacale e corporativo*, cit., pp. 21 ss., G. BOTTAI, *Santi Romano*, in *Scritti giuridici in onore di Santi Romano*, cit., p. XVIII.

suo livello, non un orientamento 'pluralistico', ma soltanto uno 'dualistico'.

Il pluralismo, se con questa espressione si intende la possibilità di 'modellizzare' una pluralità di gruppi sociali non statuali, interviene, se interviene, tanto all'interno di un modello dualistico che di uno monistico, che non è, di per sé, più incompatibile del precedente nei riguardi del 'pluralismo' (nell'accezione prima precisata). Si prenda ad esempio un modello schiettamente 'monistico', univocamente centrato intorno al polo 'sociale' della relazione fondamentale e si ricorderà come esso raggiunga il polo 'statale' solo dopo una lunga e 'pluralistica' scorribanda fra i più diversi gruppi 'sociali'.

In breve, 'monismo' connota l'orientamento complessivo del modello, la scelta di uno, piuttosto che di due, poli di gravitazione del discorso, mentre 'pluralismo' connota una possibile modalità rappresentativa del polo sociale della relazione. Il pluralismo come rappresentazione di una pluralità di gruppi sociali dipende esclusivamente dal tema che 'copre' il polo sociale della relazione: se la tematizzazione del polo sociale si avvale di immagini 'organicistiche' ⁽¹⁴³⁾ (nel senso precisato), refrattarie ad ogni ulteriore scomposizione, i 'gruppi sociali' escono dal campo visivo del modello; se viceversa essa procede impegnandosi in determinazioni analitiche del 'sociale', la rappresentazione dei gruppi diviene una conseguenza praticamente obbligata. 'Pluralismo' insomma non si contrappone a 'monismo' (nell'ambito della lettura proposta) perché i loro campi semantici sono di raggio diverso.

Se questo è vero, il modello romaniano (quando si lasci da parte la sua ambiguità o per meglio dire 'bidirezionalità' e ci si arresti all'effettivo impiego nella distribuzione degli enunciati giuspolitici) può essere tranquillamente connotato, senza timore di contraddizione, da un lato come 'monista statocentrico', dall'altro lato come pluralista: è monista statocentrico nella scelta del punto di gravitazione degli enunciati giuspubblicistici, ma è pluralista nella rappresentazione del polo sociale della relazione.

(143) Cfr. *supra*, II, B.

Da ciò una conseguenza, ovvia ma forse non trascurabile: Romano non ha 'inventato' il pluralismo, non lo ha introdotto nella testualità giuridica italiana globalmente considerata, lo ha immesso in *un* modello giuspolitico operante all'interno di quella tradizione. Il pluralismo, la rappresentazione dei 'gruppi sociali', era una strategia largamente seguita all'interno di varie modellizzazioni del politico ed emblematicamente nell'ambito del modello che ho convenuto di chiamare 'sociocentrico'. Non è dunque il 'pluralismo' che Romano scopre, ma piuttosto la possibilità di raggiungerlo attraverso un modello statocentrico, fino a quel momento refrattario ad una tematizzazione 'pluralistica' del polo sociale. Altrimenti detto (tenendo presente la bidirezionalità del modello romaniano): è proprio la trascrizione, direi la 'transustanziazione', giuridica dei 'gruppi sociali' che permette, insieme, un uso statocentrico del modello e la conservazione, al suo interno, di una rappresentazione 'pluralistica' del polo sociale. Da questo punto di vista, anzi, 'diritto' (cioè: modellizzazione dei 'gruppi sociali' come 'ordinamenti giuridici', quindi, se si vuole, 'pluralismo') e costituzione di un modello usabile da un punto di vista 'statocentrico', lungi dall'escludersi, si sorreggono a vicenda nell'organizzare una distribuzione degli enunciati rispettosa della bipolarità del referente.

Nei riguardi del modello romaniano, il ruolo della teoria istituzionalistica era certo rilevante per la costituzione ed il funzionamento del modello stesso; una volta messo in luce però lo schema logico fondamentale, esso poteva funzionare svincolandosi da argomentazioni pedissequamente 'istituzionalistiche'. Centralità dello Stato, stretta omogeneità del modello nel *medium* del 'diritto', rappresentazione di una pluralità di enti collettivi⁽¹⁴⁴⁾: stretto intorno a questi punti di forza, lo schema romaniano per un verso rappresentava lo sviluppo ultimo e coerente del modello statocentrico orlandiano, per un altro verso si spingeva oltre i confini originari di questo per accogliere enunciati fino a quel

(144) Si pensi ad esempio al modello 'attivato' da W. Cesarini Sforza, che, pur muovendo da presupposti originali, organizza il discorso, nel suo *Il diritto dei privati* (1929), Milano, 1963, secondo moduli che, per brevità e antonomasia, ho detto 'romaniani'.

momento ordinabili solo attraverso modelli diversamente strutturati. La sua suggestività, il suo prestigio, non derivano da una 'rottura' della tradizione disciplinare, ma da una illuminata e creativa 'fedeltà' ad essa: lavorando entro i confini dello schema 'orlandiano', Romano riusciva a trasformarlo tanto da sospingerlo non 'fuori' della tradizione, ma ancora più 'dentro' di essa, fino ad un *rèpechage*, dal suo alveo, del tema 'perduto' del pluralismo, della rappresentazione della pluralità dei 'gruppi sociali'. Il suo obiettivo insomma non era quello di indirizzare il discorso giuspubblicistico verso un referente diverso, ma piuttosto quello di organizzare diversamente (secondo un modello più coerente e 'comprensivo') gli enunciati intorno ad un referente immutato nella sua tradizionale bipolarità.

15. *Pluralità dei modelli e unità della tradizione: i tempi storici della testualità giuspubblicistica e la continuità del referente.*

Se, a conclusione dell'analisi ravvicinata di ciascun modello, proviamo ora a ripercorrere panoramicamente l'intera modellistica precedentemente delineata, appaiono in tutta evidenza due caratteristiche generali: la continuità, la solidarietà interna della tradizione giuspubblicistica (dall'unità d'Italia al fascismo, fin dentro gli anni Cinquanta), la fissità del referente, il suo continuo riproporsi come l'oggetto del discorso, come il suo insuperabile campo teorico.

Unità della tradizione non è sinonimo di immobilità ed univocità; la tradizione giuspubblicistica modella il politico attraverso una crescente varietà di strategie discorsive, un continuo incremento di sequenze enunciative, corrispondente all'allargamento dei suoi settori di intervento, in uno scambio, diversamente orchestrato a seconda delle fasi di sviluppo, ma non mai interrotto, con testualità 'parallele' e con il quadro culturale di riferimento.

Se non immobile, ancor meno univoca appare la tradizione al suo interno. Essa viene attraversata, in tutto l'arco del suo sviluppo, da un numero piuttosto elevato di strategie discorsive (lo schema logico delle quali — o delle principali fra di esse — ho

tentato di delineare nelle pagine precedenti) che includono criteri di organizzazione degli enunciati (quindi schemi di rappresentazione del politico) molto diversi e spesso incompatibili fra di loro. È anzi a partire dalla constatazione del vario intrecciarsi e susseguirsi dei modelli che è possibile porre il problema delle scansioni interne alla testualità considerata, il problema insomma dei tempi storici della tradizione giuridico-politica (relativamente, s'intende, al profilo, molto generale, qui affrontato, e fatti salvi i completamenti e gli aggiustamenti successivi).

Mi sembra che si possano, schematicamente, avanzare le seguenti ipotesi:

a) le strategie discorsive volta a volta introdotte nella tradizione tendono più a sovrapporsi alle precedenti che non a cancellarle assumendo volta a volta un ruolo vincente ed egemonico. La tradizione si arricchisce per successive stratificazioni, cresce su se stessa piuttosto che procedere per salti e brusche discontinuità, dovute all'affermarsi di un modello egemone e alla successiva sostituzione di esso ad opera di un modello diverso. Un siffatto stile 'alluvionale' di incremento della tradizione è ovviamente una componente della immagine di continuità che essa comunica.

b) Le strategie discorsive tendono ad escludersi a vicenda, ma traggono proprio da ciò lo stimolo per la loro formulazione. La tradizione si arricchisce attraverso la progressiva formulazione di modelli che, opponendosi di volta in volta ai modelli precedentemente sperimentati, finiscono per esaurire le principali modalità logiche offerte dalla strutturazione bipolare del campo teorico.

c) La tradizione cresce, per un verso, per una sorta di generazione spontanea delle strategie discorsive interne ad essa, per un altro verso, traduce nelle modalità discorsive funzionali al proprio oggetto enunciati e schemi argomentativi propri delle 'testualità parallele', delle tradizioni disciplinari volta a volta più affini. I due meccanismi non stanno in rapporto di contraddizione, ma di complementarità: l'accogliere nel proprio campo argomentativo enunciati appartenenti ad altre tradizioni disciplinari può costituire uno stimolo ad inventare modelli alternativi; ma nello stesso tempo il nuovo criterio di distribuzione degli enunciati deve

continuare a muoversi all'interno del campo teorico della tradizione, deve contrapporsi sullo stesso piano, secondo la stessa logica, ai modelli concorrenti. L'enunciato esterno costituisce insomma, per il giurista che lo voglia prendere in considerazione, una 'sfida'; l'elaborazione del nuovo modello rappresenta la risposta vincente alla sfida, dall'interno della tradizione.

d) In questo quadro occorre situare il rapporto fra la cosiddetta 'ideologia politica' e la testualità giuridica. Di 'ideologia politica' considero pertinenti con la prospettiva della ricerca tre possibili ordini di significato: o l'ideologia politica coincide con una testualità parallela, una formazione disciplinare che in un determinato contesto storico assume il ruolo di 'disciplina-guida' nella rappresentazione del politico; o 'ideologia politica' allude ad un universo di immagini e di valori costituente, per un determinato contesto storico, un quadro di riferimento generale; oppure connota la modalità di un discorso (politico) come persuasiva piuttosto che descrittiva, assertiva. Nel primo caso, come nel secondo, il rapporto fra ideologia politica e testualità giuridica deve intendersi come rapporto fra 'testualità esterne' e formazione disciplinare, per il quale si pone il consueto problema di *come* una o più serie di enunciati o al limite l'intera testualità 'esterna' vengano recepiti nell'alveo della tradizione giuspubblicistica; quanto al terzo caso, poi, persuasività (ideologicità) e assertività connotano inestricabilmente la modellizzazione giuridica del politico non diversamente, suppongo, dalle rappresentazioni del politico immanenti ad altre formazioni disciplinari.

e) I tempi storici della formazione disciplinare giuspubblicistica sono specifici di questa e non possono essere dedotti semplicemente dai tempi di mutamento del quadro ideologico generale. Le correlazioni fra diverse testualità nell'ambito della trasformazione del contesto storico complessivo possono essere ipotizzate come probabili, ma non assunte come assioma della ricerca: è al contrario da attendersi di regola un diagramma tortuoso e complicato di mutamento, uno sfasamento temporale dovuto alla necessità, primaria per ogni formazione disciplinare, di 'tradurre' il mutamento in termini compatibili con la propria 'matrice' e il proprio stile argomentativo.

f) È difficile perciò poter indicare una corrispondenza biunivoca fra le grandi ideologie politiche che attraversano l'Italia fra Otto e Novecento (liberalismo, fascismo) e l'una o l'altra modellizzazione del politico operante all'interno della testualità giuridica coeva. In primo luogo, non uno, ma più modelli, possono riportarsi al 'clima' ideologico, rispettivamente, liberale o fascista, e accogliere, tradurre, della costellazione ideologica recepita, un profilo e non l'altro o viceversa. In secondo luogo, uno stesso modello può 'attraversare' non una ma più 'ideologie', funzionando come paradossale *trait d'union* di ideologie politiche indicabili, in termini generali, come antitetiche. 'Liberalismo' e 'fascismo', come ideologie politiche generali, possono quindi servire più per sollevare il problema dei tempi storici della testualità giuridica — e per arricchirne e complicarne la soluzione — che non per indicare perentorie ed univoche risposte.

g) Il problema dei tempi storici della testualità giuspubblicistica (relativamente, s'intende, alle strategie di costituzione del campo teorico) si risolve in sostanza nella individuazione di linee che, al di là della contrapposizione frontale di ciascun modello nei riguardi di ogni altro, rappresentino momenti di affinità fra modelli diversi e quindi di continuità. Dei non pochi episodi di contatto fra modelli eterogenei mi preme indicare (o ricordare) alcuni momenti particolarmente significativi:

aa) 'diritto' come elemento di 'complicazione' del modello, criterio di distribuzione degli enunciati, momento centrale della strategia discorsiva, resta per più di un modello, pur nella diversità dei contesti storici, responsabile della coerenza, quindi del funzionamento, del modello stesso;

bb) una linea molto netta, che attraversa l'intera testualità considerata, è quella che segna la demarcazione fra la rappresentazione 'analitica' del polo 'sociale' della relazione fondamentale e la rappresentazione 'organicistica', 'sintetica', dello stesso polo;

cc) all'opposizione (abbastanza costante nel tempo) dei due schemi di rappresentazione del polo 'sociale' non corrisponde un parallelo sdoppiamento nella rappresentazione del polo statuale. Una linea di sviluppo (vincente, anche se certo non esclusiva) è quella che, passando attraverso modellizzazioni del referente mol-

to diverse, tuttavia sbocca in esiti decisamente statocentrici, quasi che la rappresentazione dello Stato si svolgesse per così dire su due versanti, l'uno costitutivo dell'uno o dell'altro modello nella sua specificità, l'altro tributario di un'immagine di Stato la cui centralità era variamente raggiunta e partecipata quale che fosse il modello che vi si riferiva.

Se questo è vero, si può affermare, conclusivamente, che la pluralità dei modelli, la peculiarità di ciascuno di essi e la sua contrapposizione nei confronti di tutti gli altri, sono solo una faccia della modellistica giuspolitica precedentemente delineata. L'altra faccia rivela invece linee di sviluppo e di aggregazione fra modelli che, andando oltre la frammentarietà delle varie strategie discorsive, tendono a costituire momenti di convergenza nel dibattito, passaggi trasversali che conducono alla evidenziazione, alla riscoperta dell'unità complessiva della formazione disciplinare.

Giungiamo così di nuovo, per questa via, alla constatazione della unità sostanziale della testualità giuridica italiana fra Otto e Novecento. Una prima impressione o prova indiretta della solidarietà interna alla tradizione giuspubblicistica è stata a suo tempo prodotta dalla singolare 'ubiquità' retorica degli enunciati che ho convenuto di chiamare 'antropologici' e 'sociologici', capaci di veicolare immagini e schemi argomentativi utilizzati nei più diversi momenti dai più diversi autori. Un secondo argomento nella stessa direzione è dato certo dalla tendenza di modelli, peraltro incompatibili, ad incontrarsi su un terreno in qualche modo comune — una tendenza che non mancherà di occuparci nel prosieguo della lettura. La celebrazione dell'unità della tradizione, comunque, non è affidata, in prima istanza, né agli enunciati 'trasversali' né alle alchimie combinatorie delle diverse strategie discorsive, ma direttamente al referente del discorso giuspubblicistico.

È il referente, immutato nella sua struttura bipolare, a garantire l'unità e la continuità della testualità giuspubblicistica. Il complicato intrecciarsi dei modelli, le diverse rappresentazioni dei poli della relazione fondamentale e i diversi criteri di distribuzione degli enunciati introdotti dai modelli si svolgono intorno ad un campo teorico che costituisce la destinazione obbligata delle procedure di modellizzazione; gli elementi del referente, le compo-

nenti dell'asse sèmico fondamentale, possono essere giocati secondo combinazioni volta a volta diverse, purché si rispettino le seguenti regole fondamentali: lo 'sdoppiamento' del referente, il suo disporsi intorno ad una struttura significativa a due termini; la complementarità dei poli dell'asse sèmico: si poteva scegliere liberamente la forma di intervento, ma, una volta scelta, l'intervento concretamente operato su uno dei poli si trascinava dietro un conseguente intervento sul polo opposto, a meno di non compromettere la coerenza complessiva del discorso (ovvero la funzione stessa del modello).

Ora, la regola dell'invalidità del campo teorico, la necessità di modellizzare il politico attraverso un costante riferimento alla sua struttura essenzialmente 'sdoppiata', si pone su un piano diverso da quello della regola della stretta complementarità fra i due poli dell'asse sèmico fondamentale: la seconda dipende logicamente dalla prima (*se* il politico è sdoppiato *allora* i due termini costitutivi sono complementari), la prima è autonoma e fondante. Questa 'regola' esprime, in crasi, due valenze distinte: indica un principio di funzionamento; una necessità logico-argomentativa immanente alla testualità giuspubblicistica (la modellizzazione giuridica del politico opera su *una* rappresentazione sdoppiata del politico); e insieme sancisce un limite di pensabilità, una necessità storico-epistemologica del discorso giuspubblicistico (la rappresentazione sdoppiata del politico è *la* condizione di 'pensabilità' del politico).

Da quest'ultimo punto di vista, il tempo storico della testualità giuspubblicistica riceve una inopinata dilatazione. Se i tempi delle singole modellizzazioni giuspolitiche interne alla tradizione, le loro contrazioni e le loro espansioni, si contengono nell'alveo della tradizione stessa⁽¹⁴⁵⁾, il tempo storico del referente di questa, il tempo della rappresentazione del politico sdoppiato nei due poli fondamentali e complementari di 'Stato' e 'so-

(145) Il che non vuol dire che un dato modello, interno alla tradizione giuspubblicistica, non abbia una storia precedente: quando esso però viene ospitato dalla tradizione, risulta di regola tanto trasformato da rendere più rilevanti i nessi sincronici con le altre componenti della tradizione che non i rapporti diacronici di filiazione.

cietà', inizia con la filosofia politica del giusnaturalismo inglese (hobbesiano e soprattutto lockiano) e perviene alla testualità giuspubblicistica italiana fra Otto e Novecento solo dopo un itinerario lungo e frastagliato, ma, nel suo nucleo essenziale, coerente e continuo — un itinerario che finisce per occupare, addirittura, la nervatura essenziale dell'immagine 'moderna' del politico.

È su questo itinerario 'di lunga durata' che anche la tradizione giuspubblicistica si immette. L'immagine 'moderna' del politico, fluttuante in un numero indeterminato di testi fra Settecento e Novecento, diviene tuttavia per essa non una immagine accanto ad altre, non una rappresentazione del politico compatibile con altre difformi, bensì il proprio referente, l'insostituibile campo teorico all'interno del quale essa organizza le più diverse strategie discorsive. La rappresentazione moderna del politico, divenuta il referente del discorso giuspubblicistico, funziona come principio costitutivo, regola delle regole di quella formazione disciplinare: garante della sua unità e compattezza, è il copione non scritto le cui parti essenziali sono liberamente (e coerentemente) combinate, ma non mai sovvertite e sostituite, dai modelli. Ben più che negli enunciati 'trasversali' ('antropo-socio-logici'), è nella funzione costitutiva del referente, nella invalicabilità del campo teorico attraversato dall'asse sémico bipolare, che si esprime la presenza, tacita ma fondante, della matrice disciplinare giuspubblicistica.

16. *Testo, referente, 'realtà': la realtà 'nel' testo; la 'realtà' come 'disordine' e processo aperto.*

Il referente della testualità giuspubblicistica (il campo teorico 'Stato'società') è il punto di gravitazione degli enunciati appartenenti a quella tradizione disciplinare, la condizione della unità e della coerenza complessiva di questa. La portata radicalmente innovativa di una teoria (di una serie di enunciati) nei riguardi di una tradizione testuale dovrebbe misurarsi alla stregua di una sua, per così dire, non contenibilità entro i binari dettati dal referente della tradizione. Al mutamento *nella* tradizione (al susseguirsi e allo scontrarsi dei modelli al suo interno) si contrapporrebbe un mutamento *della* tradizione, quando una combinazione di enunciati si organizzasse intorno ad un referente diverso.

In entrambi i casi, comunque, è nel rapporto indisciungibile fra il testo e il suo referente (si potrebbe invocare, anche a questo proposito, l'ormai abusata metafora del *recto* e del *verso* di un foglio) che si gioca l'intera valenza informativa, conoscitiva del testo. È il testo che esiste, funziona, in quanto costituisce il referente come proprio polo intenzionale; e viceversa ciò di cui parla il testo (la 'realtà') esiste, per il testo, solo in quanto *sua* realtà, solo in quanto assunto come suo referente: il testo non ha a che fare con la 'realtà', ma con il proprio referente. È la realtà *nel* testo, è il testo con il suo referente, che occupa l'intero orizzonte della lettura qui proposta.

Certo, è concepibile, e correntemente praticata, una lettura fondata su presupposti e rivolta ad obiettivi sostanzialmente diversi: dal momento che, di regola, quei presupposti e quegli obiettivi non sono oggetto di una apposita tematizzazione, converrà tentare di esplicitarli, a costo di qualche forzatura, allo scopo di individuare, *per differentiam*, le caratteristiche di una lettura diversamente orientata. Mi sembra che essi possano essere schematicamente indicati nel modo seguente:

a) il testo non solo è orientato verso la 'sua' realtà, verso il referente che esso costituisce, ma conduce direttamente verso *la* realtà. Data una molteplicità di sequenze enunciative, la 'realtà' non si frammenta nella molteplicità dei referenti, ma resta come l' 'oggettivo' approdo delle strategie conoscitive che in qualche modo mettono in contatto con essa;

b) il testo conosce, dunque, *la* realtà, ma la conoscenza che esso produce può intendersi sia come comprensione globale, esaustiva dell'oggetto 'reale' sia come una serie di successive approssimazioni. In quest'ultimo caso si apre la possibilità di una conoscenza dell'oggetto 'reale', da parte del testo, imperfetta, parziale, parzialmente 'vera' (quindi, almeno in un senso dell'espressione, 'ideologica');

c) se il testo conosce, in senso forte, la realtà; se la conoscenza che il testo (oggetto della lettura) produce è, o può essere, in varia misura sospesa fra 'verità' e 'non-verità', la lettura del testo è tenuta a decidere della 'verità' e/o 'non verità' del testo. La lettura deve perciò strutturarsi secondo tre direttive: presupporre una sua propria (implicita o esplicita) rappresentazione

'vera' della 'realtà' che il testo (oggetto della lettura) pretende, in qualche modo, di conoscere; confrontare le due rappresentazioni 'vere' della 'realtà' (la rappresentazione del lettore del testo, la rappresentazione del testo letto) della 'realtà'; presupporre che la rappresentazione che il lettore ha della 'realtà' abbia un grado di verità comunque eccedente sulla 'verità' della rappresentazione che il testo letto dà della stessa 'realtà'; stabilire, su questa base, il rapporto verità-ideologicità che caratterizza la conoscenza della realtà prodotta dal testo letto.

L'elemento *sub a)* è l'elemento principale di discriminazione fra i due diversi 'stili' di lettura e collega lo schema interpretativo in questione ad un quadro epistemologico che potrei dire, per brevità, 'realistico': *adaequatio rei et intellectus*. Gli elementi *sub b)* e *sub c)* possono essere presenti, dando luogo ad una lettura critico-ideologica del testo, come possono non esserlo, mentre è costitutivo di questo stile di lettura il quadro epistemologico 'realistico' *sub a)*.

Nel caso, che interessa direttamente, della testualità giuspubblicistica, una lettura 'realistica' di questa è portata a stabilire, in linea di tendenza, una stretta, vincolante corrispondenza fra testo e 'realtà' (politico-sociale, istituzionale) e quindi a utilizzare promiscuamente la relazione-distinzione Stato/società come struttura *del testo* (giuspubblicistico) e come struttura *della realtà*. Le complicazioni del quadro dovranno naturalmente intervenire e potranno essere le più varie: il testo potrà anticipare o ritardare sulla 'realtà'; potrà accompagnare od ostacolare il processo 'reale' riproducendolo al suo interno e variamente connotandolo; ancora: la 'crisi' dello Stato liberale potrà esprimersi, nella 'realtà', come esigenza di superamento dell'opposizione 'Stato/società' e, insieme, parallelamente accendere, nel testo, la 'percezione' (più o meno lucida o attenuata) della crisi ('reale').

In ogni caso, comunque, il rischio operativo di una lettura 'realistica' del testo (prima ancora di discutere la 'decisione' teorica di fondo) è quello di una duplicazione di piani, di una spiegazione attraverso un circolare gioco di specchi: si spiega il testo con la 'realtà' e la 'realtà' con il testo. Si coglie la struttura del testo (la relazione opposizionale Stato/società); si attribuisce (implicitamente) ad essa lo statuto di struttura della realtà (politico-

sociale); si ritorna al testo in una lettura che, apparentemente, procede attraverso la comparazione di due linee (testo, 'realtà') e delle loro continue interferenze, ma in effetti deduce la seconda linea dalla prima, ottiene la seconda per surrettizia duplicazione della prima, e a questo punto instaura la comparazione come se ciascuna di esse avesse fin da sempre una sua propria autonomia e consistenza.

Le caratteristiche differenziali della lettura proposta sono invece schematicamente compendiabili nelle tesi seguenti:

a) il testo costituisce come realtà il proprio oggetto. Il referente del testo non è immediatamente *la* 'realtà', ma la realtà del (nel) testo. È esclusa una semplice, reciproca convertibilità di testo e 'realtà'.

b) La lettura proposta include il testo in quanto organizzato intorno al suo referente, ma esclude la comparazione degli ordini paralleli del testo e della 'realtà' (politico-sociale). Perché la comparazione fosse possibile occorrerebbe che il lettore odierno disponesse: *aa)* di una teoria sociale in senso forte, complessiva, totalizzante; *bb)* di una teoria sociale che, in quanto complessiva, includesse anche la teoria del rapporto fra 'realtà' (socio-politica) e testualità; *cc)* di un'applicazione-verificazione della teoria nel contesto storico sociale italiano fra Otto e Novecento, che permettesse una rappresentazione 'vera' della 'realtà' (socio politica, di quel tempo dato) e quindi una comparazione fra la 'realtà' del testo (giuspubblicistico, nello stesso tempo) e la 'realtà' 'reale' (nello stesso tempo).

c) La lettura proposta ritiene di non disporre delle informazioni e dei presupposti ipotizzati *sub aa), bb), cc)*. Certo, il testo, in quanto organizzato intorno al proprio referente, tende verso la 'realtà' e risolve continuamente la sua intenzionalità nella costituzione della 'propria' realtà referenziale. La lettura non può che seguire il testo nel suo processo di costituzione della 'propria' realtà, ma, nello stesso tempo, sa, con più chiarezza di quanto il testo non sappia, che la realtà del testo è, proprio e soltanto, la realtà del testo, il suo referente. 'Oltre' il testo, certo, il lettore odierno dispone di una massa imponente, soggettivamente non dominabile, di informazioni che concernono catene testuali, norme legislative, dati economici, conflitti intersoggettivi, frammenti di

‘cultura materiale’ e così via casualmente enumerando. ‘Oltre’ il testo disponiamo di informazioni non riducibili ad una qualche forma unitaria di teoria che individui la struttura (‘vera’) di quella (extra testuale) ‘realtà’; bensì di informazioni che ci introducono ad un pulviscolo di azioni e interazioni sociali, di relazioni di potere, di momenti normativi che possono essere solo empiricamente ‘indicati’, mostrati, nel loro complicatissimo intreccio. Abbandonata, a favore di un approccio radicalmente empirico, la possibilità di una teoria ‘forte’ dell’interazione politico-sociale, il lettore del testo ha della realtà extratestuale proprio quell’immagine (una nebulosa di interazioni ‘aperte’) per interrompere la quale il testo esiste svolgendo la sua costitutiva funzione ‘modellizzante’, trasformando ‘la’ realtà nella *sua* realtà, la pluralità indeterminata ed aperta delle interazioni nell’ordine della propria unificante teoria.

d) Il testo (giuspubblicistico) organizzato intorno al proprio referente è l’unico oggetto della lettura proposta. La relazione opposizionale ‘Stato/società’ è quindi soltanto struttura del testo, e non struttura della ‘realtà’. Il testo si protende intenzionalmente, certo, verso l’intreccio delle interazioni micro-sociali e micro-politiche ma esiste solo in quanto costituisce, di fronte al caos delle interazioni non strutturate, l’ordine, il proprio ordine complessivo, la propria ‘realtà’ strutturata. A sua volta, la lettura si esercita solo sul testo e sulla ‘sua’ realtà, ma non può non tener conto del tendersi intenzionale del testo verso ‘la’ realtà. A questo punto si insinua, a rigore, nella lettura proposta, un elemento di comparazione: ma non si tratta di una comparazione fittizia (ottenuta ‘duplicando’ la struttura del testo in struttura di realtà), né di una comparazione fra teorie ‘forti’ e complessive (come avverrebbe se stabilissimo una correlazione fra la modellizzazione del testo e la — nostra — strutturazione teorica complessiva del con-testo), ma di un raffronto fra un’immagine e il testo: fra l’immagine (teoricamente non strutturata) del con-testo come processo aperto di interazioni sociali e il testo come modellizzazione e costituzione della sua propria, ordinata realtà.

In questa prospettiva, i modelli che il testo giuspubblicistico organizza intorno al proprio referente (l’opposizione ‘Stato/società’) non segnano la storia dello Stato moderno, ma attengono più

modestamente alla costituzione di *un* campo teorico specifico di *una* testualità determinata. Certo, si può, se si vuole, immaginare che intorno all'unico 'oggetto' (reale?) 'Stato moderno' si affollino, come intorno al loro centro, diverse testualità così come molteplici pratiche sociali, relazioni di potere, coaguli normativo-istituzionali, ciascuno dei quali, storiograficamente ricostruito e strutturato (narrato) in una qualche forma intelleggibile, costituirebbe un momento della 'vita' dello Stato moderno in un tempo dato. Ma si può anche pensare, più persuasivamente, non già ad indagini diverse *benché* rivolte allo stesso oggetto, ma ad indagini diverse *perché* rivolte ad oggetti altrettanto diversi, lasciando così cadere l'aspettativa, probabilmente troppo consolante, e comunque non sufficientemente dimostrata, che lo 'Stato moderno' costituisca un punto di sintesi della complessiva interazione politico-sociale teoricamente forte e storiograficamente operativo.

In nessun caso, comunque, l'indagine proposta investe, può investire, la totalità delle interazioni politico-sociali (e ancor meno: le interazioni politico-sociali come totalità). Aliena ad ogni aspirazione verso una *histoire à part entière*, essa si chiude nel giro di una lettura di una testualità determinata: di questa tenta di comprendere le strategie discorsive più generali e le loro modalità di strutturazione del referente. Certo, oltre la funzione modellizzante del testo, oltre l' 'ordine' che il testo instaurava esisteva, se si vuole, la 'realtà': essa però, per il lettore che riconosca al testo il suo ruolo costitutivo e 'creativo', deve essere riconsegnata a quel 'disordine' che l' 'ordine' del testo presupponeva nel momento stesso in cui lo trasformava nel suo contrario.

CAPITOLO III

IMMAGINI DELLO STATO

1. Dall'isotopia dei modelli ai connettivi disciplinari. — 2. Dalle definizioni 'dogmatiche' alle immagini del politico. — 3. Lo Stato come 'necessità'. — 3.1 Il rifiuto del fondamento 'contrattualistico'. — 3.2 Il rifiuto della sovranità popolare. — 3.3 Schemi di fondazione dello Stato. — 3.4 L'elisione del problema del 'fondamento': il necessario 'esserci' dello Stato. — 3.5 Necessarietà e 'fattualità' del potere. — 4. Lo Stato come valore. — 5. Strategie di 'descrizione' e strategie di 'valorizzazione'. — 5.1 'Amare lo Stato'. — 5.2 'Sacrificarsi per lo Stato'. — 6. Lo Stato come forza. — 7. Forza e consenso. — 8. Lo Stato 'limitato' e 'illimitato'; lo Stato onnipotente e invisibile. — 9. Lo Stato come volontà. La metafora 'antropomorfica'. — 10. Lo Stato immortale e onnipresente. — 11. Lo Stato e la sovranità. — 12. Lo Stato come soggetto. L'effetto di realtà'. — 13. Lo Stato come unità e come 'centro'. — 14. Lo Stato e la relazione di potere: momento potestativo e momento statocentrico nella testualità giuspubblicistica. — 15. Momento potestativo e 'governatività'. — 16. La 'costituzione in senso materiale': innovazione e continuità nella tradizione giuspubblicistica.

1. *Dall'isotopia dei modelli ai connettivi disciplinari.*

Il discorso giuspubblicistico si organizza intorno al proprio referente secondo strategie discorsive differenziate, ma non casuali o imprevedibili: esse si sviluppano tutte grazie ad un complesso, ma decifrabile, gioco combinatorio fra i termini estremi del campo teorico che vengono costituendo. La modellistica precedentemente delineata è un tentativo di rappresentazione 'analogica' delle diverse modalità di funzionamento della testualità giuspubblicistica.

Oggetto della lettura era dunque, in termini generali, il 'testo', ma, più precisamente, non tutto il testo (non dominabile nel suo indeterminato e caotico affollarsi di enunciati), ma un piano o strato uniforme di 'luoghi' del testo, un livello omogeneo di significazione, appunto una *isotopia*. L'isotopia ricostruita —

il piano dei modelli, delle modalità di organizzazione del referente — costituisce certamente il livello più profondo (più astratto) del testo: esso è raggiunto, obbligatoriamente, a partire dagli enunciati, ma va oltre di essi in quanto racchiude l'insieme dei criteri di funzionamento di questi. Dal piano degli enunciati al piano dei modelli, dalla lettura lineare del testo alla ricostruzione della sua coerenza complessiva, non c'è, a rigore, passaggio, ma salto: la modellistica postulata non è un insieme di enunciati, ma di regole di distribuzione di questi nel discorso.

Lo strato del testo che mi accingo ad assumere come oggetto di lettura esprime invece un livello di significazione certamente più vicino al concreto fluire degli enunciati di quanto non fosse l'isotopia dei modelli, ma non tanto da coincidere con la totalità degli enunciati del testo. Gli enunciati che la lettura considererà pertinenti non saranno dunque 'tutti' gli enunciati, ma solo quelli che rivestiranno un particolare valore 'strategico' nel discorso. Essenzialmente strategico, certo, era anche il ruolo dei modelli appartenenti alla prima isotopia del testo: essi però funzionavano come regole formali di distribuzione degli enunciati e non si confondevano in nessun modo con gli enunciati stessi. Gli enunciati appartenenti alla seconda isotopia del testo, invece, mantengono un ruolo sostanzialmente informativo, comunicano 'messaggi', immagini, non indirettamente (come regole di distribuzione), ma direttamente, come elementi di per sé significanti. La loro funzione strategica li avvicina dunque ai 'modelli', ma il contenuto della strategia li separa da questi.

La funzione strategica degli enunciati appartenenti alla seconda isotopia è semplicemente quella di indicare i punti nevralgici della rappresentazione giuridica del politico e di investirli dei propri contenuti informativi. Quale che sia insomma la funzione ordinante dei modelli, quale che sia la regola di distribuzione degli enunciati volta a volta seguita, ciò che viene a distribuirsi sono insiemi di enunciati che, per così dire, riempiono gli spazi vuoti compresi fra i poli estremi del campo teorico e producono così, complessivamente, un'immagine del politico sostanzialmente piena e articolata.

Non tutti gli enunciati appartenenti alla testualità giuspubblicistica svolgono una funzione strategica e costitutiva dell'unità

della formazione disciplinare. Individuare questi enunciati è possibile cogliendo i punti della loro comune convergenza, i temi capaci di unificare enunciati provenienti da diversi momenti e da diverse correnti della tradizione. Ed è appunto di siffatti enunciati (che potrei chiamare *connettivi disciplinari*, per sottolineare la loro funzione costitutiva dell'insieme unitario di rappresentazioni proprio della formazione disciplinare giuspubblicistica) che si compone la seconda isotopia.

Gli enunciati che la lettura proposta assegna ad uno strato del testo 'secondo' rispetto al livello primitivo e 'fondante' del testo stesso (il piano della combinatoria e della modellistica) attraversano la tradizione rompendo non di rado le artificiali barriere delle 'scuole' e delle correnti, coagulandosi intorno a nuclei tematici centrali per tutto l'arco della tradizione e offrendo così, insieme, lo schema della rappresentazione giuridica del politico e la espressione dell'unità della formazione disciplinare giuspubblicistica. Nel loro disinvoltò scavalcare i diversi schieramenti dottrinali, i 'connettivi disciplinari' si avvicinano agli enunciati 'trasversali' a contenuto antropo-sociologico⁽¹⁾. Si distinguono da questi, però, da un altro punto di vista: mentre i primi costituiscono insiemi complessi e strutturati di enunciati, momenti, per così dire, di massiccia consolidazione del discorso, e articolano direttamente la rappresentazione giuridica del politico, i secondi comunicano immagini e forniscono schemi argomentativi che la costruzione giuridica del politico utilizza come proprio supporto, ma non proietta fuori di sé come elementi essenziali del proprio oggetto teorico.

Nel passare dalla prima alla seconda isotopia, la lettura compie un salto che la conduce ad un piano del testo più vicino alla concretezza degli enunciati. Oltre i connettivi disciplinari esiste certo un livello del testo vicinissimo alla immediatezza della lettura: è, se si vuole, la coniugazione *in action* della prima e della seconda isotopia nel concreto svolgersi di un testo-di-autore. Oggetto della lettura è in questo caso un'intero microcosmo testuale, in tutta la sua determinatezza e singolarità, nella ricchezza di 'tutti' (tendenzialmente tutti) i suoi enunciati. Certo, esso or-

(1) Cfr. *supra*, I, A e I, B.

ganizza presumibilmente il proprio discorso attraverso i modelli e gli schemi rappresentativi operanti nella tradizione; quando però la lettura si appunta sul concreto fluire di un testo-di-autore, quei modelli, quegli schemi si fondono e si confondono obbligatoriamente nella *inventio* e nella *dispositio* di *quel* testo in tutta la sua particolarità.

Alla immediatezza del singolo testo-di-autore la lettura proposta non intende, di regola, pervenire: il suo oggetto specifico rinvia a strati del testo ulteriori, la cui individuazione suppone un procedimento di astrazione rispetto al susseguirsi lineare degli enunciati nel testo, che conduca 'oltre' i singoli testi-di-autore, ai connettivi disciplinari e ai modelli. Analogamente, per chi si volesse impegnare in un'analisi pragmatica del testo corrispondente al livello fatto proprio dalla lettura proposta, ad una ricostruzione storico-biografica del singolo autore dovrebbe sostituirsi un'analisi storico-sociologica di quel singolare circuito chiuso che vede la comunità scientifica (in questo caso il ceto dei giuristi-autori) insieme produttore e destinatario della testualità disciplinare giuspubblicistica. È in definitiva quest'ultima (il suo referente, i suoi schemi rappresentativi, gli elementi costitutivi della sua unità) l'oggetto proprio della nostra lettura; i testi-di-autore e gli autori di testi restano, rispettivamente, al di qua e al di là del suo raggio d'intervento.

2. *Dalle definizioni 'dogmatiche' alle immagini del politico.*

La prima isotopia — il piano dei modelli giuspolitici — conteneva le possibili combinazioni formali dell'organizzazione del referente: come tale, essa indicava i criteri di distribuzione degli enunciati e solo indirettamente coinvolgeva una rappresentazione contenutisticamente ricca del politico. Le domande che la concernevano erano due, strettamente connesse: *di che cosa* parla, e *come* parla, la testualità giuspubblicistica. Necessariamente reticente era la risposta ad una terza domanda: *che cosa* dice, parlando di ciò di cui parla, nel modo ad essa proprio, la testualità giuspubblicistica. Sappiamo di che cosa essa parlasse, come i suoi enunciati si organizzassero intorno all'asse Stato/società. Occorre ora chiedersi che cosa essa comunichi, quali immagini di Stato, e

del nesso Stato-società, la percorrano, costituendo la nervatura centrale della formazione disciplinare giuspubblicistica.

In questa fase della lettura incontreremo certo le più celebri *quaestiones disputatae* della disciplina: dal problema del fondamento della sovranità alla definizione dello Stato e dei suoi elementi essenziali, alla determinazione dei limiti del potere statale. Non si tratterà però tanto di soffermarsi su questi, e numerosi altri, luoghi deputati di una storia della dogmatica giuspubblicistica analiticamente ricostruita, quanto di utilizzarli come deposito privilegiato di immagini ricorrenti, di rappresentazioni condivise del politico. Mentre per l'autore della testualità giuspubblicistica la domanda prima e fondamentale concerne la definizione dello Stato, la esplicazione della sua 'essenza' ('reale' o 'ideale'), per il lettore odierno di quella testualità l' 'essenza' dello Stato deve risolversi nella serie di immagini che, al di là delle definizioni più esplicite e solenni, la tradizione giuridica effettivamente condivideva come connettivo generale della propria rappresentazione del politico. Occorrerà quindi raggruppare sequenze che connotino lo Stato di attributi e funzioni capaci di segnare l'oggetto politico pur nella varietà delle definizioni 'dogmatiche' che l'uno o l'altro giurista verrà volta a volta consegnando al dibattito disciplinare. Distinguerò, per pura comodità di esposizione, fra sequenze che informano sugli 'attributi' predicabili di un 'ente' Stato non ancora indicato per quello che 'essenzialmente' è e sequenze che vertono direttamente sul nucleo costitutivo del polo 'statale' del politico. Il criterio della distinzione è, ripeto, del tutto provvisorio e convenzionale e non tarderemo ad accorgerci di come 'predicazione degli attributi' e 'definizione dell'essenza' conseguano lo stesso risultato informativo e cooperino a quello stesso livello testuale dal quale solo le esigenze narrative della lettura proposta li distaccano momentaneamente.

3. *Lo Stato come 'necessità'.*

3.1 *Il rifiuto del fondamento contrattualistico.*

Una delle convinzioni più diffuse nella tradizione giuspubblicistica considerata è che lo Stato esiste, ed esiste *necessariamente*.

Occorrerà poi chiedersi che cosa significhi l'assunzione di 'esistenza' per lo Stato e quale modalità di esistenza venga ad esso attribuita. È certo però che, se un pronunciamento deciso su una questione così complessa poteva trovare incerti non pochi giuristi, la connotazione dello Stato come 'ente' (in qualche modo) esistente, ma comunque necessario era ricorrente e pacifica.

La 'necessarietà' dello Stato è in sostanza una prima traduzione, nel gergo specifico della rappresentazione del politico, del generale presupposto antropologico 'anti-individualistico' che abbiamo imparato a conoscere come uno dei principali enunciati 'trasversali' della formazione disciplinare giuspubblicistica. Il tema della necessarietà dello Stato svolge innanzitutto un compito informativo 'negativo': serve ad escludere le principali implicazioni ideologico-politiche così come il nucleo teorico centrale del modello giusliberale classico. La testa di turco che per gli enunciati anti-individualistici era l'uomo 'soggetto-di-bisogni', l'uomo possessivo ed acquisitivo dell'antropologia hobbesiana e lockiana, diviene, nella rappresentazione del politico, l'idea giusnaturalistica del contratto sociale: quale che sia il titolo di esistenza dello Stato, esso non può essere riportato allo schema contrattualistico, non tanto per quello che il contrattualismo settecentesco aveva da dire sulle 'origini' dello Stato, facilmente ricusabile come ingenua mitologia illuministica, quanto per lo schema rappresentativo che esso proiettava sullo Stato attualmente 'esistente'.

Una rassegna, ancorché largamente incompleta, delle proiezioni rifiutate è già piuttosto efficace nell'illustrare le immagini ammesse nella rappresentazione del politico. Il contratto sociale è così uno schema « incapace di quella universalità e di quella absolutezza, che nello Stato è necessità richiedere »⁽²⁾. Ne è incapace perché fondato su una concezione 'particolaristica' o individualistica della volontà umana, che, proiettandosi sullo Stato, impedisce la percezione della sua « volontà universale » e trascendente. È la continuità fra singolo e Stato, suggerita dalla metafora del contratto, che occorre spezzare per sostituirvi l'immagine

(2) F. FIORENTINO, *Lettere a Silvio Spaventa sullo Stato moderno*, in A. C. DE MEIS, F. FIORENTINO, *I problemi dello Stato moderno*, a cura di F. Battaglia, Bologna, 1947, pp. 132-133.

di un'autonoma consistenza dello Stato, di una sua trascendenza di fronte alle singole volontà 'particolari' dei cittadini. Intervengono così naturalmente le metafore organicistiche (in qualcuna delle numerosissime versioni disponibili), sorrette da una ricorrente argomentazione: l'unità sintetica eccede la semplice somma delle parti; « l'organismo dello Stato... è processo, non è somma »⁽³⁾. Ed è proprio sul robusto tronco dell'organicismo che si innesta, e si rinforza, il tema della 'necessarietà' dello Stato. Ammettiamo per un attimo che il contratto sociale 'spieghi' lo Stato: ma « non per questo la potestà che ne risulterebbe farebbe al caso nostro ». L'inadeguatezza della tesi si rivela non tanto in rapporto alla genesi quanto alla 'essenza' dello Stato: « noi abbiamo mestieri di una potestà necessaria, ed avremmo invece un fatto accidentale, un contratto, il quale può concordarsi e può non succedere secondo che il talento de' contraenti dispone »⁽⁴⁾.

Sono chiari i termini di una opposizione che segnerà a lungo la tradizione giuspubblicistica: fondamento contrattualistico, da un lato, necessità dello Stato, trascendenza dello Stato sui particolarismi delle volontà dall'altro; infine, meccanicismo contro organicismo nella rappresentazione dello Stato. Come prima l'antropologia così ora la rappresentazione dello Stato sono espresse preferenzialmente dal giurista attraverso un procedimento opposizionale: la connotazione 'positiva' viene data contestualmente con la connotazione 'negativa' e l'una trae forza dall'altra. Alla immagine 'positiva' della necessità dello Stato si contrappone l'immagine 'negativa' (raggiunta risolvendo, via via più chiaramente, la lontana ipotesi contrattualistica nel suo nucleo 'razionale') della volontarietà dello Stato.

Ammettere l'idea di una genesi puramente 'volontaria' dello Stato verrebbe a colpire un contrassegno irrinunciabile della rappresentazione giuridica dello Stato: l'immagine di uno Stato come « condizione necessaria, permanente, stabile »⁽⁵⁾, sottratta alla libera disponibilità dell'azione umana, perenne nella sua 'essenza',

(3) *Ibidem*, p. 134.

(4) *Ibidem*, *loc. cit.*

(5) L. MINGUZZI, *Il limite delle attività avverse alla costituzione*, Milano, 1899, p. 24.

anche se mutevole nella 'forma'; per dar luogo all'ipotesi di « una condizione di cose perpetuamente fluttuante e provvisoria » (6), di uno Stato « in perenne trasformazione » (7).

La necessarietà dello Stato come garanzia della perpetuità e della stabilità; la necessarietà dello Stato, anche, come difesa dall'arbitrarietà della decisione. Si ammetta infatti che la volontà investa direttamente l' 'essenza' e la legittimità dello Stato ed ecco « che lo Stato e le sue istituzioni sono l'effetto della volontà subbiettiva ed astratta, cioè sono il frutto dell'*arbitrio* e seguono norme arbitrarie, e quali le determina la volontà de' cittadini » (8): da un lato la volontà della maggioranza, norma a se stessa, svincolata dal rispetto di fini indisponibili e permanenti, dall'altro lato lo Stato come espressione di un assetto resistente alle capricciose iniziative della maggioranza; da un lato il culto del legislatore e della legge come « volontà sociale in atto », dall'altro lato il rispetto per il graduale ed intrinseco perfezionamento delle « forme e (delle) istituzioni di un popolo »; da un lato « la legalità esteriore », dall'altro lato la « intima e vera legittimità del potere » (9).

Le suggestioni e le ascendenze del testo sono, come si vede, numerose e in qualche modo esemplari: su un materiale tradizionalmente savigniano e organicistico si innestano spunti di distinzione (legittimità/legalità) destinati a ben altre fortune (10) così come momenti di valutazione ideologico-politica correnti anche al di là della ristretta cerchia della letteratura 'anti-parlamentaristica' (11). Sul piano della rappresentazione del politico,

(6) *Ibidem*, p. 42.

(7) *Ibidem*, p. 34.

(8) F. PERSICO, *Principi di diritto amministrativo*, cit., p. VI.

(9) *Ibidem*, pp. VI-VII.

(10) Si pensi soltanto a C. SCHMITT, *Legalità e legittimità*, in *Le categorie del politico* (a cura di G. Miglio e P. Schiera), Bologna, 1972, pp. 211 ss.; e a M. WEBER, *Economia e società* (a cura di P. Rossi), Milano, 1961, vol. I, pp. 28 ss., pp. 210 ss.

(11) Sulla letteratura anti-parlamentaristica nell'Italia tardo ottocentesca cfr. G. PERTICONE, *Parlamentarismo e antiparlamentarismo nel post-risorgimento* (1961), ora in *Scritti di storia e politica del post-risorgimento*, Milano, 1969; R. MOLINELLI, *P. Turiello precursore del nazionalismo*,

comunque, le numerose valenze del testo si organizzano per connotare lo Stato, attraverso la consueta struttura opposizionale, di un ulteriore elemento caratterizzante: necessarietà dello Stato significa sottrazione dello Stato all'arbitrarietà della decisione politica. Quindi: lo Stato è il luogo della stabilità, della permanenza, la politica (parlamentare) il dominio del contingente, dell'arbitrario, dell'incerto. Fra i due mondi non sembrano esservi molti contatti.

Non è obbligatorio però che all'immagine dello Stato come ente necessario, stabile, permanente si accompagni una programmatica svalutazione delle istituzioni liberal-parlamentari. È possibile ad esempio inaugurare una originale fondazione giuridica del governo parlamentare⁽¹²⁾ e mantenere (o addirittura utilizzare) una rappresentazione 'anti-contrattualistica' dello Stato, ricorrendo, ancora una volta, agli schemi savigniani (quand'occorra, 'positivisticamente' aggiornati) e riporre così il fondamento dello Stato « nella coscienza collettiva del popolo, in un sentimento uniforme, che nasce dall'indole giuridica, dai precedenti storici, dalle attuali influenze dell'ambiente in cui un popolo versa »⁽¹³⁾.

Non è tanto importante ciò che si indica come fondamento dello Stato, ma ciò che si esclude: la « volontà popolare o nazionale »⁽¹⁴⁾ e l'ideologia politico-giuridica conseguente. Certo, fra 'coscienza del popolo' e Stato viene ammessa l'esistenza di un nesso di carattere consensuale, ma lo si presume esistente, quale che sia la forma politica che lo Stato assume: è la stessa vigenza delle istituzioni che suppone « implicitamente ma necessariamente il consenso della comunità »⁽¹⁵⁾. Nel momento di massima vicinanza a quella che viene chiamata « la teoria liberale », la distanza qualitativa da essa viene ribadita proprio facendo leva sul fatto che, per il giurista, occorre escludere « l'elemento volontario...

Urbino, 1968; C. GHISALBERTI, *Storia costituzionale d'Italia*, pp. 201 ss.

(12) Cfr. V. E. ORLANDO, *Studi giuridici sul governo parlamentare* (1886), in *Diritto pubblico generale*, cit., pp. 345 ss.

(13) V. E. ORLANDO, *Principii di diritto costituzionale* (1889), Firenze, 1905⁴, p. 57.

(14) *Ibidem*, p. 58.

(15) *Ibidem*, p. 57.

che suppone la riflessione e la libertà » e intendere lo Stato come « l'effetto di una determinazione storica, e quindi naturale e necessaria » della coscienza popolare⁽¹⁶⁾.

3.2 *Il rifiuto della sovranità popolare.*

La tesi 'positiva' della necessarietà dello Stato viene dunque enunciata attraverso (ed enuncia a sua volta) la tesi 'negativa' della 'non-volontarietà' dello Stato: questa, se si struttura nel rifiuto, in generale, di una ipotesi 'contrattualistica' di fondazione dello Stato, può assumere, e assume di regola, come più preciso bersaglio polemico, la tesi 'radicale' della 'sovranità popolare'.

Certo, il rifiuto della sovranità popolare può discendere semplicemente dalla contestazione di una soluzione 'volontaristica' e 'atomistica' del problema del fondamento dello Stato ed essere quindi costellato dagli enunciati ormai noti, efficacemente riassunti nell'affermazione secondo la quale « l'idea di sovranità discesa e materializzata numericamente in un'astrazione chiamata massa del popolo... è un politico panteismo inorganico ed assurdo »⁽¹⁷⁾. Concezione materialistica e atomistica del popolo; riduzione del popolo a massa 'inorganica'; predominio del numero, della quantità sulla qualità; astrattezza 'illuministica'; enfaticizzazione 'religiosa' del popolo e conseguente perdita del 'centro' (legittimamente 'religioso') statale; sono luoghi argomentativi continuamente ricorrenti nella tradizione giuspubblicistica per respingere come incompatibile con i presupposti della disciplina l'idea di 'sovranità popolare'.

Un carattere generale degli enunciati appartenenti ad una siffatta linea argomentativa è quello della loro sostanziale invarianza nell'arco della tradizione considerata: fortemente intrisi delle immagini socio-antropologiche circolanti 'trasversalmente' lungo l'intera testualità giuspubblicistica, condividono con esse qualcosa della loro ubiquità. Ciò che muta in siffatti enunciati non è tanto il tenore della loro formulazione, quanto le condizioni del loro impiego retorico: usabili come semplici strumenti

⁽¹⁶⁾ *Ibidem*, loc. cit.

⁽¹⁷⁾ F. PERSICO, *Principii di diritto amministrativo*, cit., pp. 15-16.

di supporto di una immagine 'non volontaristica' di Stato, essi possono volta a volta essere impiegati come materiale per la costruzione di strategie disciplinari fortemente connotate da un punto di vista ideologico politico, dando luogo, ancora una volta, ad episodi di appropriazione e riutilizzazione, da parte di giuristi del nazionalismo⁽¹⁸⁾ e del fascismo⁽¹⁹⁾, di sequenze argomentative precedenti.

Quale che sia comunque la sovradeterminazione ideologico-politica degli enunciati usati per contrastare la tesi della 'sovranità popolare', essi vengono usati, all'interno della linea argomentativa precedentemente indicata, più per escludere, che per introdurre *a contrario*, i presupposti di una rappresentazione del politico. Esiste però una diversa linea argomentativa che, proprio muovendo dalla esclusione della tesi della sovranità popolare, perviene alla costruzione di un tassello della propria complessa rappresentazione del politico.

Ciò che, nella prospettiva di Orlando e poi di Romano, preme accertare è se la dottrina della sovranità popolare regge di fronte al compito di spiegare, di costruire giuridicamente, teoricamente, lo Stato moderno rappresentativo. La risposta è negativa e variamente argomentata:

a) a rigore, la dottrina della sovranità popolare non spiega, ma confuta lo Stato rappresentativo: il meccanismo rappresentativo, sul quale si pretende di fondare un rapporto di continuità sostanziale fra 'popolo' e Camere, costituisce invece, a prendere sul serio una lettura 'radicale' di Rousseau (al quale Orlando si richiama testualmente), una separazione inaccettabile fra la sovranità del popolo e l'esercizio del potere legislativo⁽²⁰⁾.

b) Ammettiamo comunque che si accetti una versione 'moderata' della teoria della sovranità popolare e si ritenga quindi

⁽¹⁸⁾ Cfr. ad esempio A. CICU, *Concezione organica dello Stato* (1919), in *Scritti minori*, Milano, 1965, vol. I, t. I, pp. 57 ss.

⁽¹⁹⁾ Cfr. ad esempio A. ROCCO, *La dottrina politica del fascismo* (1925), in *Scritti e discorsi politici*, Milano, 1938, vol. III, pp. 1100 ss. Su Rocco cfr. P. UNGARI, *Alfredo Rocco*, cit.; E. GENTILE, *Il mito dello Stato nuovo dall'antigiolittismo al fascismo*, Bari, 1982, pp. 167 ss.

⁽²⁰⁾ V. E. ORLANDO, *Del fondamento giuridico della rappresentanza*, cit., p. 435-436.

che il popolo deleghi l'esercizio della sovranità alle Camere come al proprio rappresentante. La tesi, apparentemente ragionevole, non 'spiega', in realtà, lo Stato nella sua interezza, ma connette al presunto titolare della sovranità solo una parte dello Stato, le Camere, la sede del potere legislativo. E allora: o si suppone « un frazionamento della sovranità », il che è assurdo; o si pretende che « dal popolo sovrano » derivino « non solamente il potere legislativo, ma anche il potere esecutivo e il potere giudiziario »: « conseguenze », queste, « che il diritto pubblico moderno assolutamente respinge »⁽²¹⁾. In altri termini, fondare lo Stato rappresentativo sulla teoria della sovranità popolare va incontro ad un duplice errore: stabilire un rapporto non fra 'popolo', da un lato, e Stato dall'altro, ma fra 'popolo' e *un* potere dello Stato indebitamente assolutizzato ad espressione e centro dello Stato nella sua interezza; intendere il rapporto fra popolo e Stato come rapporto fra un soggetto 'portatore' di volontà e un 'mezzo' funzionale alla realizzazione di questa e non piuttosto come un rapporto dove il popolo solo in ultima istanza « è la sorgente di ogni diritto », solo come « forza poderosa e latente » sorregge l'intero impianto dello Stato⁽²²⁾, per 'scompare' non appena lo Stato diviene il punto d'origine della rappresentazione giuridica del politico, il centro del modello.

È il modello giuspolitico statocentrico che sta a monte del rifiuto orlandiano della teoria della sovranità popolare così come l'attribuzione della sovranità allo Stato e solo allo Stato ed una conseguente teoria della rappresentanza sono le tappe obbligate della prosecuzione del discorso. Non interessa però in questo momento diffondersi sulle premesse (già analizzate⁽²³⁾) del discorso orlandiano né sulle tappe successive di esse⁽²⁴⁾, ma insistere sul peculiare punto d'innesto del rifiuto della idea di sovranità popolare sulla complessiva rappresentazione del politico. La *pars destruens* mantiene certo una sua vigenza ed importanza: il rifiuto

(21) *Ibidem*, p. 434.

(22) V. E. ORLANDO, *Studi giuridici sul governo parlamentare*, cit., pp. 401.

(23) Cfr. *supra*, II, 6.

(24) Cfr. *infra*, IV.A.1.

della sovranità popolare si conferma come episodio della più generale contestazione di un'immagine contrattualistica, volontaristica di Stato; si profila però anche una *pars construens* che, oltre che confermare i profili della necessarietà dello Stato, fa intuire la possibilità di concentrare sullo Stato, proprio grazie alla esclusione della sovranità popolare, immagini che sarebbero state altrimenti disperse fra zone distinte del politico.

Una volta dimostrata, utilizzando allo scopo (anche) la esclusione della tesi della sovranità popolare, la possibilità di un discorso autonomamente statocentrico, il vecchio arnese della polemica 'anti-rousseauviana' poteva ancora servire a delimitare dall'esterno i confini del discorso giuridico⁽²⁵⁾: non perché il fantasma giacobino li minacciasse, ma perché la struttura 'per opposizione' del discorso poteva offrire un comodo schema argomentativo.

Incalzata da linee argomentative diverse, ma tutte confluenti verso lo stesso risultato, la tesi della sovranità popolare mantenne solo 'per negazione' un suo diritto di cittadinanza nella tradizione giuspubblicistica. Soltanto nel secondo dopoguerra, e con gli appigli normativi della Costituzione repubblicana, prendono a farsi strada proposte, non certo unanimi, di introduzione, nel laboratorio del giurista, del 'vecchio arnese' della sovranità popolare⁽²⁶⁾:

(25) Cfr. S. ROMANO, *Nozione e natura degli organi costituzionali dello Stato* (1898), in *Scritti minori, I, Diritto costituzionale*, Milano, 1950, p. 2: « A leggere certe trattazioni di diritto costituzionale, per più versi del resto ragguardevoli, parrebbe che gli elettori, p. es., la Camera dei deputati siano organi non statuali, ma di un ente antitetico allo Stato, aventi lo scopo di difendere dagli attentati di quest'ultimo i diritti immaginari di un popolo immaginariamente innalzato a soggetto giuridico. Il deputato, secondo tali vedute tutt'altro che isolate, non è un pubblico funzionario, ma un rappresentante dei suoi elettori di cui attua la volontà, protegge gli interessi, difende non si saprebbe quali diritti: né si pone mente che volontà, interessi e diritti degli elettori, collettivamente considerati, non possono concepirsi se non in dipendenza e connessione con la volontà, gli interessi e i diritti dello Stato, con i quali esattamente e necessariamente coincidono ». Cfr. anche S. ROMANO, *L'instaurazione di fatto di un ordinamento costituzionale e sua legittimazione* (1901), in *Scritti minori*, cit., pp. 147-148.

(26) Cfr. ad es. V. CRISAFULLI, *La sovranità popolare nella costituzione italiana (note preliminari)*, in *Scritti giuridici in memoria di V. E.*

fino a quel momento era stata, curiosamente, la esclusione e non la annessione della tesi a produrre, nella testualità giuspubblicistica, effetti 'positivi'.

3.3 *Schemi di fondazione dello Stato.*

L'attributo della necessarietà perveniva allo Stato, nelle sequenze testuali sinora commentate, attraverso catene argomentative di segno prevalentemente 'negativo': dalla negazione del fondamento contrattualistico, volontaristico, dello Stato, dalla esclusione della dottrina della sovranità popolare scaturiva un'immagine di Stato come ente necessario ed esterno al raggio d'azione delle volontà individuali. Intrecciate con siffatte catene argomentative, però, si svolgono sequenze testuali che si dispongono a dare volta a volta contenuti più articolati al generale attributo della necessarietà dello Stato.

I due ordini di sequenze sono, nel testo, strettamente intrecciati ed è solo per comodità di esposizione che conviene separarli e indicarli partitamente. L'intreccio d'altronde è, nel testo, tanto più forte quanto più complessa e tematizzata è la rappresentazione del politico, mentre si allenta e si sfilaccia quando il discorso si avvale di enunciati meramente tratteggiati. Quale che sia comunque lo spessore del testo, l'esigenza di argomentare 'in positivo' il tema della necessarietà dello Stato è diffusa in tutta la tradizione considerata.

Le argomentazioni a sostegno della necessarietà dello Stato procedono di regola lungo le seguenti direttrici:

a) l'affermazione del radicamento dello Stato nella dinamica complessiva della società. La necessarietà dello Stato ha in questo caso la stessa forza e la stessa natura dei più elementari rapporti sociali. La società « appare come un organismo naturale, che spontaneamente si forma in un determinato territorio per il raggiungimento di fini comuni »⁽²⁷⁾. Lo Stato non è che l'ultima

Orlando, Padova, 1957, vol. I, pp. 407 ss. Contro l'opinione di Crisafulli cfr. però C. MORTATI, *Note introduttive allo studio sui partiti politici nell'ordinamento italiano*, in *Scritti giuridici in memoria di V. E. Orlando*, cit., vol. II, pp. 117 ss.

⁽²⁷⁾ A. GROPPALI, *Istituzioni di scienza generale del diritto*, Bergamo, 1921, p. 66.

e più complessa espressione dei meccanismi di cooperazione sociale e divisione del lavoro ed ha la stessa non volontarietà, 'naturalità', quindi necessarietà di quelli. La sociologia positivista è, in questo caso, una inesauribile riserva di metafore efficaci nello spostare l'immagine dello Stato dal dominio del 'meccanismo' e dell' 'artificialità' al dominio dell' 'organismo' e della 'naturalità'. Grazie ad una concezione organica e scientifica della società « il concetto positivo della sovranità » non riposa più « sul bisogno di giustificare l'una o l'altra forma di governo e tanto meno sulla forza numerica di una maggioranza qualsiasi », ma si impone « come qualcosa di assoluto e di inevitabile e sottratto quindi alla volontà dell'uomo », in quanto fondato sulle « leggi naturali dell'organizzazione sociale »⁽²⁸⁾. Naturalmente lo stile e l'ampiezza dell'argomentazione di sostegno possono essere volta a volta molto diverse e limitarsi anche ad un rapido rinvio alla *communis opinio* sociologico-organicistica⁽²⁹⁾, ma la funzione retorica dell'argomentazione, il riflesso sulla connessa immagine dello Stato, non mutano.

b) L'affermazione del radicamento dello Stato nella storia del 'popolo', della 'coscienza popolare'. Abbiamo già incontrato questa tesi nel corso della confutazione orlandiana della dottrina della sovranità popolare⁽³⁰⁾ né occorre insistervi di nuovo, dal momento che la complessità del discorso orlandiano faceva sì che già in quella sede emergesse la funzione argomentativa 'positiva' del rinvio allo storicismo savigniano.

c) L'affermazione del radicamento dello Stato nella 'natura umana', nella naturale socievolezza dell'uomo⁽³¹⁾. È la linea argomentativa meno sviluppata e funziona di regola come rinvio ad

(28) C. FERRARI, *I principi fondamentali della scienza politica*, in « Rivista italiana per le scienze giuridiche », 1904, XXXVIII, p. 298.

(29) Cfr. ad es. A. PIERANTONI, *Trattato di diritto costituzionale*, Napoli, 1873, pp. 156 ss.; G. ARCOLEO, *Diritto costituzionale*, cit., p. 23.

(30) Cfr. *supra*, III, 3.2.

(31) Cfr. ad es. G. GIORGI, *La dottrina delle persone giuridiche o corpi morali*, vol. II, parte speciale, *Lo Stato*, Firenze, 1891, pp. 19-20; B. BIAVASCHI, *La concezione filosofica dello Stato moderno*, Udine, 1918, vol. I, p. 95.

un presupposto dato per ovvio senza bisogno di una approfondita discussione.

Se queste sono le linee argomentative principali volte a commentare 'in positivo' il tema della necessità dello Stato, non si deve però attribuire ad esse una rigidità e una compattezza ideologiche tali da prefigurare l'esistenza di (almeno) tre 'filosofie dello Stato' all'interno della testualità giuspubblicistica. Le linee argomentative infatti tendono non di rado a sovrapporsi, a mutuare l'una dall'altra enunciati in un eclettismo disinvolto che guarda assai più all'obiettivo retorico che non alla purezza delle filosofie volta a volta 'attivate'. Proprio per questo, non è la diversità delle ascendenze filosofiche degli enunciati impiegati a compromettere l'unità della formazione disciplinare, ma è piuttosto quest'ultima a dispiegare la sua forza coesiva nell'usare e contaminare liberamente materiali eterogenei in vista della dimostrazione dei propri temi costitutivi. Essendo uno di questi appunto l'attribuzione allo Stato del carattere della necessità, l'eterogeneità relativa delle argomentazioni impiegate costituisce non una eccezione, ma la regola del comportamento retorico della testualità giuspubblicistica.

3.4 *L'elisione del problema del 'fondamento': il necessario 'esserci' dello Stato.*

Ciascuna delle sequenze argomentative organizzate intorno alla tesi della necessità dello Stato condivideva sostanzialmente con le altre la caratteristica di svolgersi all'interno di un campo teorico nel quale lo sdoppiamento del politico si presentava nelle sue versioni più ricorrenti ed evidenti: l'immagine della necessità del polo statale era raggiunta a partire da (e in rapporto a) una corrispondente immagine del polo sociale. Quale che fosse il quadro di riferimento attivato (sociologico, storicistico, ecc.), la predicazione dell'attributo dell' 'ente' statale era fortemente condizionata sul piano argomentativo dal criterio di organizzazione del referente (dal 'modello').

Di fronte alla chiara impronta 'dualistica' che il referente lascia sulle sequenze enunciative prima incontrate, la linea argomentativa inaugurata da Romano agli inizi del nostro secolo appare subito diversa ed originale: non solo perché il modello

impiegato permette la massima omogeneità compatibile con la struttura sdoppiata del campo teorico⁽³²⁾, ma soprattutto perché nessuna delle linee argomentative precedentemente descritte si spingeva così avanti nel trasformare la polemica antivolontaristica in occasione di analisi 'positiva' della necessarietà dello Stato.

Pur nella determinatezza dello specifico problema che Romano affronta (l'instaurazione di fatto di un ordinamento costituzionale), il primo bersaglio polemico resta quello consueto: la legittimazione come « atto di volontà », il popolo come soggetto distinto dallo Stato⁽³³⁾. Assai più inconsueto ed interessante è invece il rifiuto (o almeno l'accantonamento) di una delle soluzioni offerte dalle linee argomentative precedentemente descritte: quella che, « prendendo le mosse da quegli indefiniti, ma, a quel che sembra, non erronei postulati della scuola storica che a tutti son noti », cerca « la legittimazione di uno Stato o di un Governo nella volontà popolare, nel medesimo senso in cui si dice che sulla coscienza popolare tutto il diritto riposi »⁽³⁴⁾. Ciò che per Romano rende ancora plausibile (se non proprio entusiasmante) la tesi, è che il procedimento di legittimazione da esso supposto non rinvia all'atto volontario di un soggetto (popolo), ma ad un procedimento « incosciente » e pregiuridico. È appunto a questo aspetto dello storicismo savigniano (più o meno arricchito di ornamenti positivistici) che le linee argomentative precedenti si arrestavano, considerandolo sufficiente supporto della non-volontarietà e necessarietà dello Stato. Ed è da questo aspetto che Romano intende invece distaccarsi, non perché lo consideri inesatto, ma perché intende individuare « i principii, non filosofici, ma giuridici che vi si ricollegano »⁽³⁵⁾.

La chiave della risposta sta per Romano nello studio di « un fenomeno... comune in tutto l'ordine giuridico »: « la trasformazione in diritto del fatto ». Se infatti « il diritto si può evolvere dal diritto, per via di successive modificazioni ed estrinsecazioni »,

(32) Cfr. *supra*, II, 14.

(33) S. ROMANO, *L'instaurazione di fatto di un ordinamento costituzionale*, cit., p. 147:

(34) *Ibidem*, p. 149.

(35) *Ibidem*, loc. cit.

esso « può anche avere una formazione, per dir così, originaria, scaturire immediatamente da esigenze e da necessità della vita sociale, che prima non esistevano »⁽³⁶⁾. Accanto alla consuetudine che suppone « una ripetizione lunga, costante e conforme di determinati atti », occorre prendere in considerazione una trasformazione del fatto in diritto « che fa a meno di ogni intervallo di tempo », dal momento che è proprio « tale trasformazione... lo scopo essenziale per cui il fatto esiste »⁽³⁷⁾. Accanto alla consuetudine, occorre ammettere l'esistenza della necessità.

La necessità, dunque, esprime il momento del passaggio fra il fatto (i « bisogni » e « le esigenze sociali »)⁽³⁸⁾ e il diritto ed ha « il carattere di una manifestazione diretta delle forze sociali »⁽³⁹⁾. Il fatto è, come tale, diritto, Stato, immediatamente, senza diaframmi, purché l'insieme delle forze sociali, per così dire, necessitate ad assumere un assetto giuridico-statuale godano di due requisiti ulteriori: la « stabilità », cioè la « suscettibilità del

⁽³⁶⁾ *Ibidem*, p. 150.

⁽³⁷⁾ *Ibidem*, p. 151.

⁽³⁸⁾ *Ibidem*, p. 153.

⁽³⁹⁾ S. ROMANO, *Sui decreti-legge e lo stato d'assedio in occasione del terremoto di Messina e di Reggio Calabria* (1909), in *Scritti minori*, cit., vol. I, p. 298. Cfr. anche, sul tema della necessità, S. ROMANO, *Osservazioni preliminari per una teoria sui limiti della funzione legislativa nel diritto italiano* (1902), in *Scritti minori*, cit., vol. I, pp. 194 ss. Sul tema della necessità in Romano cfr. A. TARANTINO, *La teoria della necessità nell'ordinamento giuridico. Interpretazione di Santi Romano*, Milano, 1976. Aderisce sostanzialmente alla linea argomentativa di Romano e la sviluppa G. MIELE, *Le situazioni di necessità dello Stato*, in « Archivio di diritto pubblico », 1936, I, pp. 396 ss., pp. 418 ss.

Sul problema della formazione dello Stato segue la linea romaniana P. BISCARETTI DI RUFFIA, *Contributo alla teoria giuridica della formazione degli Stati*, Milano, 1938. Come esempio di uso del concetto di necessità assai meno rigoroso di quello offerto da Romano cfr. M. D'AMELIO, *Il governo di fatto*, in « Rivista di diritto pubblico », 1914, VI, pp. 468-469, pp. 479-483. Accusa Romano di appiattare l'indagine giuridica su una mera ricognizione del fatto A. BIGGINI, *Alcune osservazioni intorno alla instaurazione di fatto di un ordinamento costituzionale e alla sua legittimazione*, in *Scritti di diritto ed economia in onore di Flaminio Mancaleoni*, Sassari, 1938, pp. 260-262.

nuovo regime » « a perpetuarsi per un tempo indefinito » e la « vitalità », cioè « l'idoneità di imporsi e di farsi valere, non con sopraffazioni momentanee, ma con la potenza regolata e continua del diritto »⁽⁴⁰⁾. A questo punto Romano può anche ritrovare il 'nucleo razionale' della dottrina savigniana, la necessarietà dello Stato, l'anti-volontarismo, il fatto che gli Stati « non possono essere passeggeri creazioni che si formino e si disfaccino a capriccio di uomini », ma « il risultato di innumerevoli forze e di procedimenti che hanno radici secolari nella storia »⁽⁴¹⁾, ma solo dopo un percorso che ha tolto al popolo della tradizione savigniana (e orlandiana) ogni rilevanza diretta per la rappresentazione giuridica del politico.

Proprio il distacco da quella tradizione costituisce uno dei punti forti dell'argomentazione romaniana; un altro di questi, connesso al precedente, è evidentemente l'identificazione del fatto (come insieme di esigenze e forze sociali) con il suo necessario disporsi in assetto statale. Non è difficile scorgere qui un momento geneticamente importante della costituzione del modello giuspolitico romaniano, salvo che ancora la 'transustanziazione giuridica' delle 'forze sociali' non passa attraverso il termine medio 'diritto' (ordinamento giuridico) ma raggiunge direttamente lo Stato (e, da esso e con esso, il diritto). Il risultato immediato è comunque rilevante tanto da fondare su basi sensibilmente diverse l'immagine della necessarietà dello Stato.

Da questo punto di vista, la novità più importante è costituita dalla rinuncia al 'capitolo ideale' che la giuspubblicistica dedicava al problema del fondamento dello Stato: lo Stato era di regola raggiunto, anche per il giurista, a partire da un luogo non-statale che ne rappresentava la radice, il fondamento appunto. La tesi della necessarietà dello Stato era il portato più importante e ricorrente di un siffatto apparato argomentativo. È proprio l'apparato argomentativo che cade, con l'intervento di Romano, mentre resta la tesi della necessarietà dello Stato: resta il suo nucleo

(40) S. ROMANO, *L'instaurazione di fatto di un ordinamento costituzionale*, cit., p. 153.

(41) *Ibidem*, loc. cit.

‘negativo’, antivolontaristico, ormai trascurabile; resta, assai più importante, il nucleo ‘positivo’, trasformato però profondamente.

La necessarietà non è a rigore più un attributo dello Stato, ma coincide con l’essere, con l’esserci, dello Stato: lo Stato è in quanto è e non potrebbe essere diversamente. L’apparente tautologia induce in realtà effetti importanti sul piano della rappresentazione giuridica del politico: una volta ‘trascritte giuridicamente’ le « forze sociali » in Stato, una volta stabilita una corrispondenza di principio fra « forze sociali » e il loro relativo assetto, la testualità giuspubblicistica si trova davanti uno Stato la cui esistenza basta da sola a imporlo in tutta la sua necessarietà. Mentre con le altre linee argomentative era l’esigenza di fondare lo Stato che conduceva alla affermazione della sua necessarietà, con l’intervento di Romano lo Stato diviene fondamento a se stesso e quindi assioma, e non oggetto di ogni possibile argomentazione; lo Stato insomma è divenuto talmente ‘necessario’ da far sì che la sua necessarietà possa essere dispensata da faticose giustificazioni ‘meta-giuridiche’, possa addirittura sparire come attributo autonomo per confondersi con l’esistenza stessa, autonoma e fondante, dello Stato.

3.5 *Necessarietà e ‘fattualità’ del potere.*

Con Romano, un’analisi non più ‘negativa’, ma prevalentemente ‘positiva’ del tema della necessarietà dello Stato era stata resa possibile da una decisa fuoriuscita dai binari entro i quali quel tema veniva di regola formulato: evitando cioè il confronto diretto fra il polo sociale e il polo statuale del campo teorico-politico come supporto diretto della necessarietà dello Stato. Esiste però un’altra linea argomentativa che proprio con l’evidenziare le possibili omologie fra società e Stato non soltanto raccoglie argomenti in vista della dimostrazione della tesi comune a tutte le sequenze enunciative precedentemente raccolte (la tesi della necessarietà dello Stato) ma si impegna anche in un’analisi dei contenuti del tutto divergente da quella romaniana, ma altrettanto ‘positiva’.

Il ‘luogo’ del testo utilizzato torna ad essere quello tradizionale: la discussione sul ‘fondamento’ dello Stato e della sovranità. La sovranità, però, « non è... che l’autorità suprema dello

Stato »⁽⁴²⁾. L'analisi della sovranità e del suo fondamento deve quindi convertirsi in riflessione sull'autorità in generale, di cui la sovranità ripeterà le caratteristiche essenziali. Che cosa sia l'autorità il testo spiega attraverso una serie di 'parabole' che illustrano *in statu nascenti* il potere di comando di un uomo sul gruppo di cui egli, a qualche titolo, fa parte: l'equipaggio, e il suo comandante, la masnada di briganti e il capobanda, i malati e il medico⁽⁴³⁾. Ciò che caratterizza quegli uomini e li distingue dal resto del gruppo è che essi « hanno ciascuno un'autorità, di varia sorte, ma un'incontestabile autorità »; « una supremazia in certo modo li distingue dagli altri »⁽⁴⁴⁾.

Facendo poi convergere su siffatte relazioni di autorità la domanda, prima concentrata sul tema della sovranità statale, relativa al loro fondamento e alla loro genesi, il testo troverà nelle disposizioni individuali al comando e nella ineguaglianza dei soggetti non più soltanto la causa prossima della autorità e della sovranità, ma direttamente quest'ultima. Non vi è tanto, da un lato il 'fatto' della diseguaglianza e del comando e, dall'altro lato, il 'diritto' dello Stato sovrano: di nuovo, e per tutt'altra via, 'fatto' e 'diritto' tendono ad incontrarsi intimamente. « La stessa parola di autorità importa che quel potere qualsiasi, quella superiorità che si spiega sugli altri uomini, abbia in sé il suo principio e il suo titolo, sia autoctona, *sine patre nata*. È in certo modo come la luce, che si manifesta da sé, e le altre cose se ne spargono e ne fruiscono. È un fatto che si produce e che, prodotto e manifestato alla gente, diventa un diritto... »⁽⁴⁵⁾.

Il fatto dell'autorità, della relazione di potere non è solo un dato pre-statale, una condizione o causa della sovranità, ma è contemporaneamente, in quanto esistente come fatto, il nucleo centrale della sovranità: « dal fatto che in una convivenza umana... si trovano una o più persone con riconosciuta suprema autorità di rivolgersi a tutti gli associati ed a ciascuno d'essi... si deve

(42) F. PERSICO, *Le rappresentanze politiche e amministrative* (1885), Napoli, 1942, p. 119.

(43) *Ibidem*, pp. 120-121.

(44) *Ibidem*, p. 121.

(45) *Ibidem*, p. 122.

concludere che essa è politicamente ordinata » e organizzata attraverso il « complesso dei rapporti necessari a creare e mantenere il comando da una parte, l'ubbidienza dall'altra » (46).

L'analisi del fondamento della sovranità si è convertita, in una siffatta linea argomentativa, nell'individuazione di un 'fatto' che è andato, rispetto alla consueta impostazione del problema, *ultra petitum*: il fatto come tale (la relazione di potere) nella sua 'necessarietà', non ha semplicemente 'fondato' lo Stato come ente 'necessario', ma è penetrato direttamente nella cittadella statale fino a costituirne la struttura essenziale.

Ancora una volta, la discussione sul fondamento dello Stato, la argomentazione della necessarietà di esso, ha condotto ben oltre il rifiuto della immagine 'volontaristica' o 'contrattualistica' dello Stato per divenire spunto di una rappresentazione direttamente 'positiva' del politico: il 'predicato' della necessarietà ha finito per confondersi con l'«essenza» dello Stato, espressa sinteticamente dalla relazione di potere. Ed è intuibile come una siffatta rappresentazione del politico si componga con difficoltà con le immagini che le linee argomentative precedentemente incontrate avevano prodotto.

4. *Lo Stato come valore.*

Le catene enunciative, raccolte intorno al tema del 'fondamento' dello Stato, presentavano una notevole varietà di ascendenze culturali, di quadri di riferimento ideologici così come di spessore e di 'stile' argomentativo, ma convergevano tutte sullo stesso obiettivo: rappresentare il radicamento oggettivo, fattuale dello Stato. L'esclusione del fondamento contrattualistico, volontaristico dello Stato, l'indicazione di un nesso stretto e indisponibile fra polo sociale e polo statale del campo teorico sfociavano nel riconoscere comunque allo Stato il carattere della necessarietà: questa a sua volta poteva essere identificata con l'«essere» stesso dello Stato o 'proiettata' sullo Stato attraverso la rappresentazione della sua genesi, ma atteneva sempre alla sfera dell'esistenza 'oggettiva' dello Stato, non al 'senso' di esso.

(46) G. ARANGIO RUIZ, *Istituzioni di diritto costituzionale*, cit., p. 4.

Esistono però altre catene argomentative che, pur organizzandosi sostanzialmente ancora intorno alla questione del 'fondamento' dello Stato, si riferiscono allo Stato non più come a un fatto, 'naturalisticamente' accertabile nella sua necessità, ma come ad una grandezza eticamente rilevante. Se nelle precedenti sequenze erano gli enunciati 'sociologici' tipici della tradizione ad essere attivati principalmente, saranno ora gli enunciati 'antropologici' a fondare la pregnanza etica dello Stato; e sarà anzi proprio nella stretta rispondenza, o addirittura identità, fra struttura del soggetto e struttura dello Stato che si affronterà e si risolverà il problema del senso dello Stato: ancora un problema di 'fondamento', se si vuole, dove però è l'immagine del soggetto umano e della sua 'eticità' e non più le 'leggi dell'organismo sociale' a fungere da sostegno dell'argomentazione.

Agiscono certamente, su queste differenziate strategie disciplinari, filosofie fra di loro incompatibili, facilmente nominabili, almeno nelle loro più ovvie generalità: storicismo 'savigniano', sociologismo positivistico, da un lato, neo-idealismo, spiritualismo cattolico, dall'altro lato. Occorre però continuare a relativizzare le rigorose differenze delle filosofie quando queste vengono a fondersi e confondersi con il discorso del giurista, in vari sensi: perché lo scambio fra correnti filosofiche diverse è notevolmente facilitato dal *medium* giuridico, dalla specificità ed unità della formazione disciplinare nella quale le diverse 'filosofie' concretamente vengono ad operare; perché, in particolare, la rappresentazione dello Stato, almeno per alcuni profili essenziali, finisce per essere più un incentivo che un freno alle 'contaminazioni'; perché infine, e in conseguenza, le diverse rappresentazioni dello Stato, 'localmente' incompatibili nei loro presupposti, finiscono per produrre immagini del politico diffuse e condivise nella formazione disciplinare — una sorta di patrimonio comune goduto in dimenticanza della inconciliabilità dei modi d'acquisto.

Se così il tema della necessità dello Stato, fondata sulla 'oggettività' dell'organismo storico-sociale, ed il tema della eticità dello Stato, iscritta in una determinata rappresentazione antropologica del soggetto, organizzano aree discorsive di regola ben distinte nell'alveo della tradizione, tuttavia non mancano momenti nei quali gli attributi della necessità e della eticità

si cumulano nel sovraccaricare l'immagine dello Stato del massimo della 'centralità' (47).

I nodi centrali dell'argomentazione organizzata intorno al tema della superiore eticità dello Stato sono essenzialmente due: l'affermazione dell'identità 'profonda' fra Stato e individuo; la distinzione, all'interno del soggetto, fra due piani o livelli del volere, un volere particolaristico (superficiale) e un volere generale (profondo). « Lo Stato è l'individuo... Il Sovrano, il senatore, il deputato, il giudice, l'impiegato, il soldato, tutto questo è lui stesso; è il suo pensiero e il suo volere » (48). L'intero apparato dello Stato, in tutta la sua pesante 'esteriorità', è riportato alle radici stesse della vita del soggetto. Purché di questo — ecco il secondo nodo dell'argomentazione — venga in considerazione « non il suo pensiero e il suo voler d'individuo, ma il suo volere generale, il suo pensare come paese, come Stato » (49). Al di qua e al di là di questa sottile ma fermissima linea etico-politica che collega la 'verità' del soggetto con l'essenza dello Stato, si muovono le due figure 'negative' del « demagogo » e del « tiranno », entrambi « fuor dello Stato: nemici alla patria », « servi delle loro ree passioni », « dei pensieri particolari e delle passioni individuali » (50): Stato e individuo coincidono come momento di realizzazione e di trionfo delle istanze generali contro le deviazioni particolaristiche.

Indicati così con chiarezza, fin dalle battute d'apertura della tradizione considerata, i nodi centrali dell'argomentazione, gli sviluppi successivi di essi, ad opera della componente hegeliana e neo-hegeliana della testualità giuspubblicistica, sono costituiti più da arricchimenti che da radicali innovazioni. Concepire lo Stato, hegelianamente, come « sostanza etica » permette così innanzitutto di svincolarsi definitivamente da una concezione meccanicistica

(47) Cfr. ad es. F. B. CICALA, *Lo Stato fascista e la scienza giuridica*, in « Rassegna corporativa », 1933, II, pp. 3 ss.; F. BATTAGLIA, *Il corporativismo come essenza assoluta dello Stato*, in « Archivio di studi corporativi », 1935, VI, pp. 318 ss.; F. B. CICALA, *Corso di dottrina dello Stato*, Firenze, 1937-38, pp. 35 ss.

(48) A. C. DE MEIS, *Lo Stato*, cit., p. 24.

(49) *Ibidem*, loc. cit.

(50) *Ibidem*, loc. cit.

che pensi lo Stato come « una macchina automatica o un giuoco di forze cieche »⁽⁵¹⁾ e di cogliere l'unità del processo per cui lo Stato « si concreta nella volontà di uno, di più o di molti individui..., nel principe, nel legislatore, nel magistrato e nel funzionario... » e tutto questo a sua volta esprime « la piena attuazione della natura etica dell'individuo »⁽⁵²⁾. La 'classica' contrapposizione fra Stato e individuo viene fatta saltare aggredendo la difficoltà nel punto della massima resistenza: proprio là dove lo Stato appare come macchina organizzativa, come congegno complicato ed 'esterno', come insieme di funzionari gerarchicamente disposti, insomma come mera (se non « cieca ») forza di comando, all'acme della sua 'in-sensata' exteriorità, proprio allora l'apparenza viene rovesciata nella sottostante 'verità' ed emerge la 'profonda' solidarietà dell'azione dell'individuo e dell'azione dello Stato. « Non v'ha dunque contrasto e neppur differenza reale tra l'azione dello Stato e quella dell'Individuo... »: « in senso etico o spirituale », « lo Stato è l'azione stessa dell'Individuo etico e l'Individuo trasforma l'azione sua nell'azione dello Stato... »⁽⁵³⁾. Il che non impedisce poi di ammettere anche un'immagine « sociologica », oggettivistica, di Stato come « organismo di difesa sociale »⁽⁵⁴⁾: solo che una siffatta immagine, nella sua 'empirica' descrittività, viene sentita ormai insufficiente, lasciando scoperta la domanda sul senso dell'appartenenza del singolo allo Stato.

È su questa linea argomentativa che gli scritti filosofico-giuridici gentiliani si innestano generando una spinta propulsiva che troverà il suo acme, entro la tradizione giuridica, nei primi anni Trenta, con gli interventi di Volpicelli e di Spirito. Il centro del problema, comunque, continua ad essere quello di una rappresentazione, e fondazione, dello Stato diversa in quanto partecipe di una diversa immagine di individuo e di un diverso nesso fra individuo e Stato. Proviamo a ricordare schematicamente i passaggi, in vista del nostro tema, fondamentali, dell'itinerario argo-

(51) A. PAGANO, *L'individuo nell'etica e nel diritto*, II, *L'individuo nel diritto*, Roma, 1913, p. 77.

(52) *Ibidem*, loc. cit.

(53) *Ibidem*, p. 78.

(54) *Ibidem*, p. 57.

mentativo gentiliano: a) la fenomenologia del soggetto sdoppiato fra « il momento particolare del proprio volere »⁽⁵⁵⁾, la « bassa cupidigia, l'inclinazione egoistica e irrazionale che ogni vigile coscienza sorprende ad ora ad ora nel suo proprio fondo », e le « finalità superiori » alle quali si sforza di sottometerle⁽⁵⁶⁾.

b) La riduzione della società al suo momento costitutivo, interno al soggetto (*in interiore homine, non inter homines*), coincidente con la negazione, da parte del soggetto, del momento particolaristico del proprio volere⁽⁵⁷⁾.

c) La fondazione dell'autorità⁽⁵⁸⁾, la dialettica del voluto⁽⁵⁹⁾ e, finalmente, la riconduzione del potere sovrano all'intimo del volere del soggetto, « dov'è la radice e la vera sostanza della società e dello Stato »⁽⁶⁰⁾: esteriorità, astrattezza, rigidità della legge, dello Stato, quindi, solo in quanto essi ci mostrano « il nostro stesso essere realizzato ». Se di essi sottolineiamo il carattere di estraneità e di incumbente necessarietà rispetto al nostro volere, è solo perché « non vi riconosciamo la nostra attività, che è libera, l'opposto di quella necessità; e l'attribuiamo ad un'altra volontà »⁽⁶¹⁾.

(55) G. GENTILE, *I fondamenti della filosofia del diritto* (1916), Firenze, 1955, p. 75.

(56) *Ibidem*, p. 68.

(57) *Ibidem*, p. 75.

(58) *Ibidem*, p. 76 ss.

(59) *Ibidem*, p. 88 ss.

(60) *Ibidem*, p. 91.

(61) *Ibidem*, p. 92. Cfr. anche G. GENTILE, *Tra Hegel e Lenin* (1918), in *Guerra e fede. Frammenti politici*, Napoli, 1919, pp. 214 ss.; G. GENTILE, *L'idea monarchica* (1919), in *Dopo la vittoria. Nuovi frammenti politici*, Roma, 1920, pp. 147 ss.; G. GENTILE, *Diritto e politica*, in « Archivio di studi corporativi », 1930, I, pp. 18 ss.; G. GENTILE, *Il concetto dello Stato in Hegel*, in « Nuovi studi di diritto economia e politica », 1931, IV, pp. 324-325. Cfr. anche G. MAGGIORE, *Il diritto e il suo processo ideale*, Firenze, 1916, pp. 107 ss. Sul pensiero giuspolitico di Gentile cfr. U. CERRONI, *La filosofia politica di G. Gentile*, in « Società », 1961, XVII, pp. 302 ss.; A. LO SCHIAVO, *La filosofia politica di G. Gentile*, Roma, 1971; S. ZEPPI, *Il pensiero politico dell'idealismo italiano e il nazionalfascismo*, Firenze, 1973; D. FAUCCI, *La filosofia politica di Croce e Gentile*, Firenze, 1974; V. FROSINI, *L'idealismo giuridico italiano*, Milano, 1978, pp. 129 ss. In termini più generali cfr. E. GARIN, *Intellettuali*

Presupposta la distinzione fra apparenza e verità, fra verità 'superficiale' e verità 'profonda' del soggetto, gli interventi di Volpicelli, sostanzialmente fedeli alla linea argomentativa prescelta, ne ribadiscono conclusivamente le scelte fondamentali. La polemica consueta contro la visione 'atomistica' dell'individuo si sostanzia nella tesi che solo la 'società' è reale, salvo specificare che la società esiste « soltanto nelle sue individuazioni »⁽⁶²⁾, e che quindi l'individuo ha da intendersi « come l'individuazione organica della società »⁽⁶³⁾ — e da ciò la serie delle identità individuo-società, individuo-Stato. A sua volta l'immagine dello Stato si precisa sulla base di schemi opposizionali volti a mettere in luce, dello Stato, non più l'aspetto (apparente) della esteriorità e della meccanicità, ma il significato etico e spirituale: lo Stato non è un'« impalcatura giuridico-istituzionale », ma un valore; non è un mero strumento, ma « una realtà interiore »⁽⁶⁴⁾; non è « una realtà obiettiva e trascendente il soggetto », ma un dato immanente all'attività del volere⁽⁶⁵⁾; non ha solo un ruolo negativo e limitante, ma è « l'organismo integrale ed immanente della vita sociale »⁽⁶⁶⁾. L'apparenza dello Stato non coincide dunque con la sua realtà e questa a sua volta è colta da un discorso che non si limita ad asserirla come realtà di fatto, ma la esalta come momento di valorizzazione dell'individuo: « quella dottrina (dell'identità di individuo e Stato) non è soltanto una verità teoretica, non solo intende e spiega lo Stato dal punto di vista della sua realtà... ma è anche un principio di natura etica, un imperativo morale che... assicura la dignità dell'uomo »⁽⁶⁷⁾.

italiani del XX secolo, Roma, 1974; G. TURI, *Il fascismo e il consenso degli intellettuali*, Bologna, 1980, *passim*. Su Maggiore cfr. G. MARINI, *Giuseppe Maggiore. L'interferenza di filosofia e diritto*, Napoli, 1983.

⁽⁶²⁾ A. VOLPICELLI, *I fondamenti ideali del corporativismo*, in « Nuovi studi di diritto economia e politica », 1930, III, p. 166.

⁽⁶³⁾ *Ibidem*, p. 167.

⁽⁶⁴⁾ A. VOLPICELLI, *Risposta al prof. Solari*, in « Nuovi studi di diritto economia e politica », 1930, III, p. 122.

⁽⁶⁵⁾ *Ibidem*, p. 123.

⁽⁶⁶⁾ A. VOLPICELLI, *I fondamenti ideali del corporativismo*, cit., p. 168.

⁽⁶⁷⁾ A. VOLPICELLI, *La teoria dell'identità di individuo e Stato*, in « Archivio di studi corporativi », 1933, IV, p. 310; cfr. anche A. VOLPI-

Ora, ciò che poteva apparire meno convincente, per la tradizione giuspubblicistica, della argomentazione volpicelliana, non era tanto l'esito (la 'valorizzazione' dello Stato) quanto il presupposto (l'identità, sia pure 'speculativa', di Stato e individuo). Ciò che sembrava compromesso, o non sufficientemente tutelato, dalla 'dialettica del voluto' era l'oggettiva consistenza dell'ente Stato, la possibilità di continuare a rappresentarlo come centro sovrano, trascendente le singole posizioni individuali⁽⁶⁸⁾. Né d'altronde l'andamento fortemente 'speculativo' del discorso volpicelliano restava indenne da obiezioni che miravano a scaltarne la correttezza argomentativa, mostrando l'intima contraddittorietà della tesi dell'identità di individuo e Stato. È certo possibile, si osservava, pensare disgiuntivamente la società come sistema organico, da un lato, e gli individui 'uti singuli', dall'altro, ma diviene « in realtà impossibile... pensare... la realtà del sistema rispetto ai suoi elementi singoli: se si pensa il sistema i suoi elementi non possono essere singoli, e se si pensano gli elementi come singoli il sistema non esiste più »⁽⁶⁹⁾. Non era in questione d'altronde solo la plausibilità logica della tesi volpicelliana, ma la affidabilità della immagine di Stato che ne conseguiva: se davvero la volontà dell'individuo è immediatamente la volontà dello Stato o è impensabile una volontà individuale difforme, il che non è; oppure, se si dà il caso di un volere individuale difforme dal volere dello Stato, quest'ultimo si dovrebbe dissolvere. La *reductio ad absurdum* della tesi volpicelliana rivela così quale conseguenza di essa principalmente si temeva: la scomparsa di « entrambi i termini

CELLI, *Lo Stato e l'etica. Nuove osservazioni polemiche*, in « Nuovi studi di diritto economia e politica », 1931, IV, pp. 166 ss.

⁽⁶⁸⁾ Cfr. ad es., anche per chi si poneva all'interno della posizione gentiliana, la preoccupazione di G. CHIARELLI, *Individuo e Stato*, in « Rivista internazionale di filosofia del diritto », 1927, VII, pp. 68-69; cfr., per una testimonianza in senso antigentiliano, V. ARANGIO RUIZ, *L'individuo e lo Stato*, in « Giornale critico della filosofia italiana », 1927, VII, pp. 132 ss., cui seguì anche un intervento di B. CROCE, in « La critica », 1926, XXIV, pp. 182-183.

⁽⁶⁹⁾ W. CESARINI SPORZA, *Individuo e Stato nelle corporazioni*, in « Archivio di studi corporativi », 1933, IV, p. 477.

del rapporto — l'autorità o comando e l'ubbidienza »⁽⁷⁰⁾, la frantumazione dello Stato come unità di potere.

La strategia discorsiva (che potrei chiamare, riassuntivamente) volpicelliana non era dunque tutta e facilmente componibile con le esigenze prioritarie della tradizione giuspubblicistica, ma non era certo la sola in grado di alimentare la corrente argomentativa volta a persuadere della reciproca, intima solidarietà di individuo e Stato: gli scritti che Capograssi pubblica fra il secondo e il terzo decennio del nostro secolo, sorretti da scelte filosofiche del tutto diverse, incontrano tuttavia temi ed esiti tipici della linea argomentativa sinora commentata.

L'obiettivo proposto, con molta chiarezza, fin dall'esordio del *Saggio sullo Stato*, è proprio quello, ormai ben noto, di « giustificare lo Stato », di sollevarlo dal dominio della « necessità » al dominio della « moralità »: non più « cosa estranea allo spirito, pesante opaca inerte », giustificare lo Stato « vuol dire prenderne possesso, farlo *nostro* », mostrarlo non come « giuoco o prepotere di un volere capriccioso, ma... culmine della vita del volere »⁽⁷¹⁾.

Di nuovo, il problema dello Stato è qui il problema del *senso* dello Stato, non della descrizione storico-sociologica del suo necessario esserci. E la scoperta del senso dello Stato è affidata ad un lungo percorso, il cui punto di partenza (collocato nella percezione che la « coscienza empirica, comune » ha dello Stato) è l'immagine 'volgare' dell'autorità come limite, mero comando, esteriorità, obiettività⁽⁷²⁾, e il cui punto di arrivo è la riconduzione dello Stato all'intima sorgente volontaria del « mondo pratico »⁽⁷³⁾. Incapace di raggiungere con le sue sole forze l'intima natura dello Stato, la scienza giuridica giunge sì alla « perfetta costruzione » dello Stato-persona, ma esige di essere completata attraverso la considerazione della « vita etica » dell'uomo, attraverso una vera e propria antropologia filosofica.

È in questa fase dell'argomentazione che ritroviamo gli enunciati relativi allo 'sdoppiamento' del soggetto così come al radica-

⁽⁷⁰⁾ *Ibidem*, p. 479.

⁽⁷¹⁾ G. CAPOGRASSI, *Saggio sullo Stato*, cit., p. 8.

⁽⁷²⁾ *Ibidem*, pp. 24 ss.

⁽⁷³⁾ *Ibidem*, pp. 105 ss.

mento antropologico del politico, diffusi in gran parte della tradizione giuridica italiana fra Otto e Novecento⁽⁷⁴⁾, ma particolarmente espliciti laddove operano linee argomentative volte a « giustificare » lo Stato, a fondarne le valenze etico-spirituali. Ne ricordo i passaggi principali. Il punto d'avvio è una fenomenologia del soggetto che vuole rappresentare l'itinerario di questo dall'immediatezza e dispersione delle 'passioni' alla razionalità 'profonda' della autodisciplina. Il soggetto stesso è quindi costitutivamente sdoppiato in una serie di opposizioni moralmente rilevanti: le passioni si contrappongono alla disciplina; l'immediatezza alla razionalità; la volontà particolaristica alla volontà 'altruisticamente' orientata.

È proprio grazie alla logica dello sdoppiamento interno al soggetto che l'istanza dell'autorità può esser fatta valere innanzitutto *in interiore homine*.

È essa che, all'interno del soggetto, distingue fra apparenza e verità, fra volontà immediata e volontà profonda, ordina il soggetto, lo costituisce ad unità. È essa che si ricongiunge, superando le apparenze dell'esperienza 'volgare', con l'autorità (anche) esternamente coattiva, con lo Stato⁽⁷⁵⁾. Certo, l'autorità non è, immediatamente, lo Stato, questo Stato empiricamente dato; essa è, per lo Stato, quello che è l'anima per il corpo, il fondamento, l'essenza vitale, ma proprio per questo è, dello Stato, la condizione di senso. Quell'autorità che il mondo antico, precristiano, non poteva non considerare che esterna al soggetto, ora deve comparire « nello spirito individuale perché nello spirito individuale compare l'ordine, la gerarchia, la subordinazione e questa è l'autorità essenziale... L'autorità che era stata fino al cristianesimo la cosa più esterna più remota dall'individuo adesso diventa la cosa più interna a lui... »⁽⁷⁶⁾. L'esteriorità della legge, dello Stato è così solo un momento di incompiuta, provvisoria rappresentazione del politico che cede non appena il soggetto divenga consapevole della intima solidarietà che collega il principio ordinante delle sue azioni, l'autorità *in interiore homine*, e la condizione di senso e di legitti-

(74) Cfr. *supra*, I, A 3.3.

(75) G. CAPOGRASSI, *Riflessioni sulla autorità*, cit., p. 272.

(76) *Ibidem*, p. 261.

mità dei comandi dello Stato, l'autorità *inter homines*. L'obbedienza « al comando dell'autorità » non rappresenta quindi « una necessità meccanica », ma « una necessità puramente interiore »; non un vincolo, ma una condizione di libertà e di realizzazione: « l'adesione alla autorità è per l'uomo una adesione a se stesso, a un più profondo se stesso » (77).

La diversità di 'stili', ascendenze culturali, finalità ideologiche non ha evidentemente impedito la confluenza di svariate catene enunciative su temi e schemi di rappresentazione del politico sostanzialmente unitari (78). La domanda continuava a riguardare il 'fondamento' dello Stato, ma le risposte, pur differenziate, convergevano nell'indicare, come loro antitesi, non più la 'volontarietà' o 'contrattualità', ma la 'esteriorità', 'meccanicità' dello Stato, e, come loro tesi, non più la 'necessarietà' storico-sociologica (o giuridico-positiva) dello Stato, ma il radicamento antropologico di esso e quindi la sua valenza etico-spirituale; non più il 'fatto' dello Stato, ma il valore, il senso di esso. Se però le linee argomentative mantengono, analizzate dall'interno, le loro evidenti incompatibilità, le immagini prodotte, i frammenti di rappresentazione del politico che esse racchiudono, finiscono per coesistere pacificamente, cumulandosi piuttosto che escludendosi, nel deposito comune della tradizione giuspubblicistica.

5. *Strategia di 'descrizione' e strategia di 'valorizzazione'*.

Le linee argomentative prima incontrate costituiscono due diversi schemi di risposta al comune problema del fondamento

(77) *Ibidem*, p. 233.

(78) Un indizio della presenza del tema della corrispondenza Stato-soggetto in zone 'esterne' alla disciplina giuspubblicistica può leggersi in alcuni scritti di Rensi, appartenenti a due distinte fasi della sua caleidoscopica storia intellettuale: cfr., rispettivamente, G. RENSI, *Formalismo e amoralismo giuridico*, Verona, 1914, pp. 16 ss. e G. RENSI, *Autorità e libertà (con un'appendice su Le colpe della filosofia)*, Roma, 1926, pp. 11 ss. Cfr. anche come altro esempio, 'esterno' alla testualità giuridica, di particolari usi argomentativi del tema dello 'sdoppiamento dell'io' J. EVOLA, *Per una nuova scienza dello Stato*, in « Lo Stato », 1937, VIII, pp. 411 ss.

dello Stato, ma, al di là del tradizionale 'luogo' del discorso che le contiene, il loro interesse è quello di comunicarci due prime sfaccettature della rappresentazione del politico: 'fondare' lo Stato è in realtà un'operazione che funziona come veicolo di immagini piuttosto complesse. Le immagini così raccolte hanno quindi in comune, innanzitutto, il 'luogo' retorico della loro formazione e, in secondo luogo, l'oggetto sul quale entrambi insistono, lo Stato. Esse sono però anche caratterizzate da una evidente diversità: la diversità, certo, delle ascendenze filosofiche, ma soprattutto (dal momento che il quadro di riferimento, per la lettura proposta, rileva solo in quanto effettivamente trasformato in una strategia discorsiva interna alla testualità giuridica) la diversità dei contenuti rappresentativi. Occorre ora, in seconda approssimazione, cogliere con esattezza gli elementi che trasformano una semplice diversità fra immagini in una differenza qualitativa di approccio all'oggetto 'Stato'.

Se ripercorriamo le linee argomentative che avevano portato rispettivamente ad individuare il carattere di 'necessarietà' dello Stato e a fondare l'intrinseca solidarietà dello Stato e dell'individuo, è facile accorgersi che la diversità dei contenuti rappresentativi è preparata ed esaltata dalla complessiva diversità dello 'stile' con il quale quelle catene enunciative avevano prodotto il loro oggetto. Nel primo caso, tutto congiurava a far apparire l'oggetto Stato, se mi si passa il bisticcio, nella sua impassibile 'oggettività'. Lo stile argomentativo (i criteri di coerenza, le tecniche di tematizzazione) era dominato dall'imperativo non scritto, ma continuamente rispettato, della 'descrittività'. L'oggetto del discorso, l'attribuzione allo Stato del carattere della necessità, veniva così a costituirsi attraverso le informazioni veicolate esplicitamente dagli enunciati, ma era anche ulteriormente connotato dallo stile complessivo dell'argomentazione: si descriveva la 'necessarietà' dello Stato, ma contemporaneamente si comunicava subliminalmente al destinatario del testo che egli si trovava di fronte ad una impassibile registrazione di un dato di realtà (sociologica, storica o giuridico-positiva che fosse). Il testo insomma procedeva su tre fronti: rappresentava l'oggetto (lo Stato 'necessario'); connotava la rappresentazione come meramente 'descrittiva' di realtà; infine

si organizzava in vista di un 'lettore ideale' ⁽⁷⁹⁾ previsto come disponibile all' 'effetto di verità' preparato dal testo.

Nel caso dell'argomentazione rivolta alla fondazione etico-spirituale dello Stato, l'obiettivo non è più quello di 'descrivere' lo Stato, ma di 'giustificarlo'. L'incombente, esteriore oggettività dello Stato, che funzionava come 'immagine di sostegno' nella precedente linea argomentativa, qui diviene un esplicito bersaglio polemico: giustificare lo Stato implica proprio la riconduzione dello Stato al soggetto, all'intimità della sua natura 'profonda'. Riportare lo Stato al soggetto non è però sostituire un'immagine ad un'altra secondo un immutato registro di descrittiva impassibilità, ma implica al contrario agire sulle altre due componenti del testo: implica sostituire la regola non scritta della 'descrittività' con la regola opposta della 'valorizzazione'; implica approntare una strategia testuale in vista di un destinatario ideale di cui si prevede la mobilitazione emotiva lungo la linea stabilita dal testo.

La differenza fra le due linee argomentative non attiene allora semplicemente ai contenuti delle immagini prodotte, ma investe l'intero 'modo di produzione' retorico delle immagini stesse. Generalizziamo l'assunto: per una adeguata comprensione della rappresentazione giuridica del politico non è sufficiente giustapporre secondo una linea continua le diverse immagini che la compongono. Occorre anche tener presente che la testualità giuspubblicistica non soltanto produce 'il politico' come proprio referente; non soltanto informa il proprio destinatario su ciò che esso è, elaborando immagini che, combinandosi insieme, lo rappresentano nella sua totalità; ma stabilisce stili retorici di costituzione del proprio oggetto che prevedono tanto la *descrizione* quanto l'*investimento affettivo* ⁽⁸⁰⁾ di esso.

⁽⁷⁹⁾ Cfr. U. Eco, *Lector in fabula*, Milano, 1983, pp. 60 ss.

⁽⁸⁰⁾ Si intenda per 'investimento' « non tanto una carica misurabile di energia libidica quanto degli obiettivi affettivi qualitativamente differenziati » (J. LAPLANCHE e J.-B. PONTALIS, *Enciclopedia della psicanalisi*, Bari, 1967, p. 248). Cfr. sull'investimento di affettività nelle istituzioni P. LEGENDRE, *Gli scomunicanti. Saggio sull'ordine dogmatico*, Padova, 1976; P. LEGENDRE, *Godere del potere. Trattato sulla burocrazia patriota*, Venezia, 1977.

L'oggetto politico-statuale acquista così una imprevista complessità di esistenza retorica: esso appare come il punto di approdo di itinerari argomentativi che esprimono non soltanto l'esigenza logico-argomentativa della costituzione (e descrizione) dell'oggetto, ma anche la valenza 'affettiva' della *valorizzazione* emotiva dell'oggetto stesso. Dal punto di vista della strategia che il testo esprime nei riguardi del suo 'lettore ideale', il testo insomma costituisce l'oggetto politico-statuale non solo come oggetto di *conoscenza*, ma anche come oggetto di *amore*. Lo Stato finisce così per essere il principale punto di riferimento dell'immaginario sociale del giurista: costituito come oggetto attraversato da linee argomentative disparate, variamente divise fra istanze descrittive e momenti di *valorizzazione*, esso funziona anche come garanzia di unità di strategie testuali diverse eppure tutte egualmente riconoscibili come proprie da parte della 'comunità scientifica' dei giuristi-autori.

5.1 'Amare lo Stato'.

Che lo Stato sia il punto di confluenza obbligato di strategie testuali differenziate non deve far pensare che esse procedano parallelamente, senza contatti e reciproche interferenze. È vero piuttosto che all'interno di una stessa linea argomentativa la descrizione dell'oggetto e l'investimento affettivo di esso si cumulano di frequente in un amalgama che solo per comodità di esposizione conviene tentare di scomporre individuando in esso il timbro prevalente. Ciò non toglie tuttavia che si diano catene enunciative dove la costituzione dell'oggetto politico-statuale come oggetto 'amabile' appaia particolarmente esplicita, tematica. Da questo punto di vista, anzi, è possibile indicare una differenza generale fra due strategie di investimento affettivo dell'oggetto politico-statuale. In un caso (e molti enunciati attratti dal tema della 'fondazione' etico-spirituale dello Stato vi appartengono), la linea argomentativa è segnata dal costante rispetto di una regola non scritta di 'valorizzazione' dell'oggetto: tutto converge verso l'investimento dell'oggetto, ma questo non viene esplicitamente tematizzato. Nell'altro caso, invece, è proprio l' 'amore per lo Stato' che diviene il tema del testo, che può invece, contraria-

mente al caso precedente, organizzarsi secondo una regola non scritta di 'descrittività'. Se questi sono due tipi, perfettamente simmetrici, di strategia, esistono naturalmente anche esempi di un terzo tipo di strategia che riunisce in sé la tematizzazione dell'investimento e la regola non scritta di valorizzazione.

Entro un quadro di riferimento di ispirazione positivistico-sociologica, il tema dell' 'amore per lo Stato' è evidenziato ed analiticamente commentato, senza che però lo stile del discorso si organizzi strategicamente in vista di un 'coinvolgimento' del 'lettore ideale': che lo Stato sia il destinatario ultimo di una successione continua di 'sentimenti' che lo raggiungono passando attraverso istituzioni e centri di potere di raggio minore è semplicemente un 'fatto', che il destinatario del testo è invitato a riconoscere nella sua necessità di fatto, senza che sia detto nulla per indurlo a riconoscersi in esso. Le leggi, le istituzioni, non parlano « esclusivamente alla ragione » senza che « abbiano potere di sollevare alcun sentimento ». Intorno alle istituzioni « tende a formarsi... (una) aureola spirituale », « intorno all'ufficio » « vediamo aleggiare... un elemento ideale, che lo informa, lo ispira, lo anima... »⁽⁸¹⁾. Certo, è innanzitutto intorno alla personalità eminente che si formano gli spontanei sentimenti di ammirazione che rendono possibile l'esercizio del comando⁽⁸²⁾; ma è poi anche « intorno ai corpi sociali che i sentimenti di ammirazione vengono costruendo quest'aureola di gloria e di superiorità »⁽⁸³⁾; grazie alla identificazione dei singoli nel corpo sociale, simbolicamente mediata (la bandiera che rappresenta visivamente « l'onore di un esercito », concentrando su di sé l'investimento emotivo dei soldati⁽⁸⁴⁾) una società si organizza come unità di parti gerarchicamente disposta: sono i sentimenti (di simpatia, di ammirazione) che fondano la subordinazione delle parti, « che imprimono l'ultima e più potente spinta agli elementi aggregati e li dispongono irresistibilmente in una scala gerarchica, rendendo

(81) V. MICELI, *Saggio di una nuova teoria*, cit., vol. II, p. 41.

(82) *Ibidem*, pp. 42-43.

(83) *Ibidem*, p. 66.

(84) *Ibidem*, pp. 70-71.

più forte, più intimo e più spontaneo il rapporto di subordinazione »⁽⁸⁵⁾.

Occorre dunque che lo Stato sia l'oggetto di un ampio e profondo investimento affettivo: nei confronti di questa complessa interazione emotiva però il testo simula l'atteggiamento dello spettatore disinteressato che illustra, di un fenomeno, il suo esserci e la sua inevitabilità. Certo, sul piano pragmatico, di fronte al destinatario reale, il testo può conseguire ugualmente effetti 'persuasivi' (nella direzione dell'investimento dell'oggetto statutale) semplicemente 'convincendo' della necessarietà di quell'investimento; sul piano però della costruzione retorica, il testo non mira direttamente al coinvolgimento del suo 'lettore ideale', ma, per così dire, si affianca al lettore nella contemplazione della 'necessaria' « aureola spirituale » dello Stato.

Non mancano comunque testi nei quali l'investimento dell'oggetto politico-statutale è, insieme, il tema esplicito del testo e l'effetto indotto dal suo 'stile' argomentativo. L'occasione potrà essere offerta, ancora una volta, dalla polemica anticontrattualistica, ma il 'negativo' dell'ideologia volontaristica servirà questa volta a mettere in risalto l'esigenza di una immagine solenne, maiestatica, emotivamente coinvolgente di Stato. « La ragione individuale » della metaforica contrattualistica pensa lo Stato quasi come « l'umiliato ed avvilito suo servo » vanificando il timore ed il « prestigio quasi divino che un tempo circondava il suo sovrano »⁽⁸⁶⁾. Certo, la « volontà consapevole e libera dei consociati »⁽⁸⁷⁾ è un elemento irrinunciabile dello Stato moderno, ma non basta da sola a fondare l'obbedienza: la ragione non può proclamarsi autosufficiente e dispensare dalla forza e da « quell'altro fattore di obbedienza, che dicemmo essere di ordine sentimentale »⁽⁸⁸⁾, da « quella forma di attaccamento e di devozione verso l'autorità dello Stato che, tecnicamente, chiamammo obbedienza determinata dal sentimento »⁽⁸⁹⁾.

⁽⁸⁵⁾ *Ibidem*, p. 144.

⁽⁸⁶⁾ V. E. ORLANDO, *Sul concetto di Stato* (1910), ora in *Diritto pubblico generale*, cit., p. 219.

⁽⁸⁷⁾ *Ibidem*, loc. cit.

⁽⁸⁸⁾ *Ibidem*, p. 220.

⁽⁸⁹⁾ *Ibidem*, p. 221.

L'amore per lo Stato non è semplicemente oggetto di tematizzazione, ma anche di esortazione, facilitata certo dal contesto situazionale e dal corrispondente 'genere letterario' (la prolusione inaugurale dell'anno accademico), ma, meno episodicamente, sollecitata da un 'clima' particolare, al quale il testo orlandiano mostra una qualche sensibilità: il clima della 'crisi dello Stato', enfatizzato *experimentum crucis* di tanti scritti sullo Stato fra il secondo e il terzo decennio del nostro secolo. Quali che fossero la diagnosi e la terapia globalmente prospettate (che in questo momento non interessano), un aspetto della crisi veniva spesso fatto consistere proprio nel prevalere dell'utilitarismo dei bisogni, dei confliggenti particolarismi sul disinteressato amore per lo Stato. « Individui e collettività premono, stringono, urgono »: individui follemente ribelli, « collettività che, pur di conseguire un proprio interesse, non esitano a ferire a morte quelle che sono condizioni essenziali per la salute e la vita dello Stato »⁽⁹⁰⁾.

Il « sentimento giuridico », come adesione intima, come consenso attivo al comando dell'autorità, riflesso, nel soggetto, di un più ampio, « metafisico », ordine obbligante⁽⁹¹⁾ diviene così una delle componenti non trascurabili di 'risposta' alla 'crisi'. Più esattamente: nella misura in cui la 'crisi' veniva rappresentata, veniva retoricamente costruita, come perdita d'amore per lo Stato, disinvestimento affettivo nei riguardi dell'oggetto politico statale, la soluzione 'oltre' la crisi non poteva che annettersi come componente l'enfatizzazione dell'inversione del processo.

Naturalmente, il gioco dell'investimento e disinvestimento affettivo intorno allo Stato e alla sua crisi si svolge *nel* testo e solo nel testo — un avvertimento forse ovvio, una volta precisate le caratteristiche della lettura proposta⁽⁹²⁾, ma non superfluo, data la insidiosità del tema della 'crisi' nei riguardi degli indebiti scambi fra 'testo' e 'realtà'. Oltre il testo, il problema del 'con-

(90) *Ibidem*, loc. cit.

(91) S. PANUNZIO, *Consenso e apatia*, in « Annuario dell'Università degli Studi di Ferrara », 1924, pp. 26 ss.; cfr. anche S. PANUNZIO, *Il sentimento dello Stato*, cit., pp. 69 ss. e G. DEL VECCHIO, *Saggi intorno allo Stato*, Roma, 1935, pp. 84 ss.

(92) Cfr. *supra*, II, 16.

senso', e del potere (dei poteri), in un processo interattivo estremamente complesso, si pone, certo, come problema, in sé fondamentale, ma nell'ambito di una lettura di una testualità determinata, impossibile, non solo in quanto non può essere risolto, ma in quanto non può essere impostato — a meno di non utilizzare il passaggio offerto da un'analisi pragmatica del testo, che non costituisce comunque l'oggetto della lettura proposta.

Il tema della 'crisi', nella testualità giuspubblicistica, funziona in sostanza come catalizzatore di immagini magari latenti nella tradizione, ma non ancora sufficientemente attivate. Quando poi non tanto di immagini si tratta quanto di vere e proprie linee di costituzione dell'oggetto politico — ed è il caso appunto di un procedimento retorico di 'valorizzazione' complessiva dell'oggetto, quale sia poi l'immagine volta a volta evocata — le sollecitazioni ideologiche dell'uno o dell'altro giurista militante, prima, e degli apparati di regime, dopo, incentivano certo l'adozione di una siffatta strategia, ma non la creano *ex nihilo*.

La strategia dell'investimento affettivo dell'oggetto politico-statuale era insomma una modalità 'profonda' della testualità giuspubblicistica; proprio per questo essa non era, per così dire, esaurita da una unica serie di immagini, ma poteva esprimersi attraverso 'stili' argomentativi e 'attributi' di valorizzazione diversi. Della diversità di immagini e stili e della loro compatibilità con la strategia di valorizzazione abbiamo già incontrato numerosi esempi che, pur nella loro varietà, insistevano sulla natura, per così dire, 'amabile' dello Stato. L'investimento affettivo può essere però più indiretto, senza per questo cadere in un approccio puramente descrittivo, e scoprire nella intima solidarietà fra Stato e individuo non solo il sostegno dell'amabilità dello Stato ma il nucleo della intrinseca 'religiosità' dello Stato stesso.

Il principio essenziale dello Stato è 'divino' e l'obbedienza all'autorità è un atto laicamente 'religioso': « il principio dello Stato è Dio. ... il Dio del corpo sociale...: il Dio dello Stato abita nel petto del cittadino, ed è a lui ch'egli ubbidisce quando rende ubbidienza alle autorità... »⁽⁹³⁾. O ancora: « lo Stato mo-

⁽⁹³⁾ A. C. DE MEIS, *Lo Stato*, cit., p. 7.

derno è, sì, laico, ma... religiosamente laico »⁽⁹⁴⁾ e il « socializzarsi » dell'individuo, il suo compimento etico, ha un significato religioso, « è appunto la religione dello Stato moderno »⁽⁹⁵⁾. Clima post-risorgimentale e ascendenze hegeliane, da un lato; ambiente 'corporativistico' e frasario neo-hegeliano, da un altro lato, non creano incompatibilità fra i due testi, ma indicano una continuità in un particolare procedimento di valorizzazione dello Stato. Né d'altronde era obbligatorio ricorrere a suggestioni hegeliane per arricchire l'« aureola spirituale » dello Stato di una connotazione religiosa: poteva essere un 'giuspositivista' come Orlando ad evocare nostalgicamente, in un testo precedentemente incontrato, il prestigio quasi divino « dello Stato »⁽⁹⁶⁾ oppure un 'corporativista' estremista (e anti-gentiliano) come Fanelli ad individuare nel movimento fascista « l'impulso di percuotere i ribelli dello Stato e il bisogno di ritrovare noi stessi al cospetto dell'Autorità e dell'Eterno », dell'« autorità trascendente » e quindi dell'« autorità cattolica »⁽⁹⁷⁾.

Diversi i quadri di riferimento ideologici e gli stili argomentativi; diverse le immagini prodotte; ma unitaria la strategia testuale, decisa nel convogliare i più diversi materiali discorsivi verso una forma di rappresentazione del politico non solo (o non tanto) diversa nei contenuti, ma inconfondibile nell'organizzarsi in vista di un 'lettore ideale' non più disinteressatamente contemplativo ma emotivamente coinvolto. Lo Stato insomma appare

⁽⁹⁴⁾ A. VOLPICELLI, *L'enciclica pontificia e il problema dello Stato moderno*, in « Nuovi studi di diritto economia e politica », 1931, IV, p. 150.

⁽⁹⁵⁾ *Ibidem*, p. 149. Cfr. anche, in questa prospettiva, G. GENTILE, *Genesi e struttura della società. Saggio di filosofia pratica*, Firenze, 1946, pp. 90 ss., p. 110.

⁽⁹⁶⁾ V. E. ORLANDO, *Sul concetto di Stato*, cit., p. 219.

⁽⁹⁷⁾ G. A. FANELLI, *Protestantesimo, cattolicesimo e fascismo* (1924), in *Dalla dissenzione fascista alla monarchia integrale*, Roma, 1925, p. 136. Al di fuori della testualità giuridica, la valorizzazione religiosa dell'oggetto politico può spostarsi con facilità dallo Stato alla persona di Mussolini. Cfr. ad es. le 'vibranti' pagine di P. ORANO, *L'educazione fascista*, Roma, 1930, pp. 64 ss. Si pensi poi, più in generale, alla 'mistica' del fascismo. Cfr. al proposito D. MARCHESINI, *La scuola dei gerarchi. Mistica fascista: storia, problemi, istituzioni*, Milano, 1976.

sempre più un oggetto non solo costruito-rappresentato dalla testualità giuspubblicistica, ma raggiunto da un deliberato investimento affettivo.

5.2 'Sacrificarsi per lo Stato'.

Lo Stato (costruito-rappresentato come) 'amabile', 'divino' è anche uno Stato esigente. Assunto come espressione e realizzazione della realtà 'profonda' dell'individuo, sottratto alla mera exteriorità del 'meccanismo' giuridico, lo Stato diviene l'oggetto di un investimento affettivo che non si regge, di solito, su se stesso, ma si alimenta, per così dire, di un complementare 'disinvestimento' del singolo soggetto. La stessa linea tematica che fondava l'intima connessione di Stato e individuo operava, come sappiamo, sulla base di una immagine antropologica che 'sdoppiava' il soggetto umano in una zona 'profonda' ed in una 'superficiale', in un'istanza 'disciplinante' e in un 'disordine' istintuale. Era lungo il doppio filo che legava l'autorità interna (al soggetto) e l'autorità (solo apparentemente) esterna che passava la corrente dell'investimento affettivo dello Stato, ma, proprio perché il nesso che stringeva in una omogenea realtà Stato ed individuo supponeva lo 'sdoppiamento' di quest'ultimo, l' 'amore per lo Stato' non si dava senza una corrispettiva 'negazione' di ciò che ad esso si opponeva: l' 'amore' per lo Stato deve pagarsi con il 'sacrificio' dell'individuo.

Se lo Stato è « il fine » e come tale « è il più eccellente, il più assoluto e ideale », esso può esigere « il sacrificio dell'individuo; egli ha dritto alla sua vita ed al suo avere; e l'individuo lo sa ch'egli appartiene al suo paese ed al suo Stato, e non si duole, non recalcitra, non si ribella...; ma volentieri sacrifica l'avere e la vita, s'egli ha cuore e senso di dovere »⁽⁹⁸⁾. Il tema del 'sacrificio' come l'altra faccia dell'amore per lo Stato, inseparabile da questo, è già limpidamente enunciato: non si dà l'uno senza l'altro, non è pensabile la centralità etico-spirituale dello Stato senza un corrispettivo 'decentramento' del soggetto.

La posposizione degli interessi 'particularistici' del soggetto, d'altronde, è strettamente complementare all'affermazione della

(98) A. C. DE MEIS, *Lo Stato*, cit., p. 23.

centralità dello Stato non soltanto in quanto ne costituisce l'indispensabile supporto logico-argomentativo, ma in quanto ne conferma e ne ripete, trasformandola, la strategia non-descrittiva, ma 'coinvolgente': alla 'divina amabilità' dello Stato corrisponde l'enfasi 'religiosa' del sacrificio, dell'offerta, dell'obbedienza *usque ad mortem*. Analogamente, ciò che devia dalla linea del sacrificale amore per lo Stato è assolutamente, senza mediazioni e distinzioni, nell'errore, « rovescia l'ordine logico, universale, falsa la verità, va contro alla natura umana »⁽⁹⁹⁾.

Ciò che, sempre di nuovo, la « formidabile e stupenda ginnastica di sacrificio »⁽¹⁰⁰⁾ evoca sono gli estremi dell'« edonismo », della soddisfazione del bisogno, dell'individuo 'superficiale', da un lato, e dello Stato come realizzazione della volontà 'profonda', espressione del compimento etico dell'individuo, dall'altro lato⁽¹⁰¹⁾. Il nesso che stringe lo Stato all'individuo funziona non soltanto per ciò che include, ma altrettanto per ciò che esclude: l'autorità 'interna' si prolunga nello Stato solo in quanto disciplina 'coattivamente' l'immediatezza 'edonistica' e viceversa lo Stato esprime l'individuo solo in quanto si sottrae alle impostazioni meccanicistiche e strumentali. Se dunque la simmetria fra Stato e individuo è perfetta da un punto di vista logico-argomentativo, quando il discorso si organizza in vista del coinvolgimento emotivo del lettore ideale essa non può che essere confermata puntualmente: all'investimento affettivo verso l'oggetto politico-statuale deve corrispondere una qualche 'perdita' sul versante del soggetto individuale. Non si tratta però, a rigore, di un semplice 'vuoto', che segue allo spostamento d'affetto verso lo Stato. L'affetto investe lo Stato ma trascina con sé, in questo movimento, il suo versante 'negativo' che viene a sua volta raggiunto da immagini emotivamente connotate: amore (per lo Stato) e annullamento

⁽⁹⁹⁾ *Ibidem*, p. 24.

⁽¹⁰⁰⁾ G. CAPOGRASSI, *Saggio sullo Stato*, cit., p. 101.

⁽¹⁰¹⁾ Cfr. ad es. A. PAGANO, *Lo Stato come organismo etico* (estratto da « Rivista italiana di sociologia », 1915, XIX), Roma, 1915, pp. 13-14; G. MAGGIORE, *Che è la borghesia*, Città di Castello, 1921, p. 35. Cfr., fra i non giuristi, ad es., A. LANZILLO, *La disfatta del socialismo*, Firenze, 1918, p. 15.

‘sacrificale’ del soggetto sono le due facce di una stessa strategia di investimento.

Se poi muta il quadro di riferimento, se alla fondazione etico-spirituale dello Stato si sostituisce la ‘scientifica’ dimostrazione del suo radicamento nei processi sociali, muta ovviamente il sostegno argomentativo, ma non obbligatoriamente cadono le componenti di un procedimento retorico di ‘valorizzazione’ (e non solo di rappresentazione) dello Stato: il presupposto sarà allora un’immagine di Stato come « supremo regolatore di tutte le forze sociali » e un’immagine di individuo ‘solidaristicamente’ rispettoso della legge della « mutua dipendenza » nell’ambito della « cooperazione sociale »⁽¹⁰²⁾, ma l’esito sarà pur sempre l’invito al « sacrificarsi »⁽¹⁰³⁾ a vantaggio della totalità socio-politica.

Temi sociologico-organicistici, temi antropologici, istanze etico-spiritualistiche sono gli elementi di una combinatoria di enunciati sempre rinnovata e sempre di nuovo canalizzata nel rappresentare la inevitabile dialettica dell’amore per lo Stato e del sacrificio dell’individuo⁽¹⁰⁴⁾. Il mutare delle coordinate ideologiche di riferimento, la ‘creatività’ dell’uno o dell’altro autore aggiungono materiali argomentativi, ma non mutano, o semmai rinforzano, la direzione di senso della tradizione.

Un energico catalizzatore dell’enfasi ‘sacrificale’ nel procedimento di valorizzazione dello Stato è, ovviamente, la guerra, il fatto, il mito della guerra⁽¹⁰⁵⁾. La guerra, come ‘crisi’ e decisiva messa in questione delle sicurezze ‘individualistiche’, proprio nel momento in cui apparirà « come un fatto diabolico, un male non

⁽¹⁰²⁾ A. GROPPALI, *I fondamenti giuridici del solidarismo*, Genova, 1914, p. 28.

⁽¹⁰³⁾ *Ibidem*, p. 27.

⁽¹⁰⁴⁾ Cfr., per una sintesi di elementi sociologico-organicistici ed eticizzanti, nel quadro della proposta politica ‘nazionalistica’, A. CICU, *L’idea di dovere e l’idea del diritto* (1921), ora in *Scritti minori*, Milano, 1965, vol. I, t. I, pp. 43 ss.; A. CICU, *Libertà e diritto* (1916), ora in *Scritti minori*, cit., pp. 20 ss.

⁽¹⁰⁵⁾ Cfr. G. CIANFEROTTI, *Giuristi e mondo accademico di fronte all’impresa di Tripoli*, Milano, 1984; M. ISNENGI, *Il mito della grande guerra*, Bari, 1973.

necessario »⁽¹⁰⁶⁾ per l'individuo 'particolaristico', mostrerà la sua pienezza di senso giustificando « tutte le sofferenze e sacrifici » per il bene dello Stato⁽¹⁰⁷⁾. La guerra viene sollevata dal superficiale livello dei 'fatti' alla profondità dei 'significati' etico-religiosi: testimonianza « del tragico trionfo che compete all'universale... », « della necessità, inesorabile ed incoercibile, del sacrificio e dell'espiazione »⁽¹⁰⁸⁾, essa mette in scacco la « piccola morale della pace »⁽¹⁰⁹⁾, la morale dell'edonismo 'individualistico', per condurre infine alla necessità del riconoscimento di una comune disciplina nel momento « del sacrificio dell'individuo alla patria »⁽¹¹⁰⁾.

La guerra, dunque, e poi tutta la politica culturale del regime fascista sono gli episodi metatestuali che continuano a sostenere una strategia profondamente iscritta nella testualità giuspubblicistica. Essa certo si avvale di enunciati che hanno (anche) un valore informativo su aspetti determinati dell'oggetto politico-statuale, ma li usa immettendoli in una procedura retorica che, organizzandosi direttamente (e non solo secondariamente) in termini non-descrittivi, complica notevolmente il quadro della rappresentazione del politico. Questa infatti si sviluppa in un contesto disciplinare dove la costruzione dell'oggetto statale procede attraverso l'uso congiunto e promiscuo di procedure retoriche di descrizione e di valorizzazione, in funzione di un lettore ideale che si vuole volta a volta disinteressato e coinvolto. Gli elementi di valorizzazione insomma fanno parte della formazione disciplinare giuspubblicistica altrettanto essenzialmente degli elementi di descrizione, collaborando paritariamente alla rappresentazione dell'oggetto politico. La continua presenza degli enunciati 'antropologici' e 'sociologici' (già segnalati come 'ubiquitari' e 'trasversa-

⁽¹⁰⁶⁾ A. CICU, *Concezione organica dello Stato* (1919), in *Scritti minori*, cit., p. 64.

⁽¹⁰⁷⁾ *Ibidem*, p. 65.

⁽¹⁰⁸⁾ I. PETRONE, *La piccola morale della pace e la grande morale della guerra e dell'effusione del sangue* (1911), in *A proposito della guerra nostra*, Napoli, 1912, p. 68.

⁽¹⁰⁹⁾ *Ibidem*, p. 67.

⁽¹¹⁰⁾ G. GENTILE, *Disciplina nazionale* (1915), in *Guerra e fede*, cit., p. 28.

li' ⁽¹¹¹⁾ nel campo argomentativo di valorizzazione acquista ora un'interessante significato: l'immaginario socio-antropologico circolante 'allo stato fluido' nella tradizione giuspubblicistica non resta inoperante o separato rispetto alla costruzione dell'oggetto costitutivo della disciplina, ma penetra per mille rivoli nell'immaginario politico-giuridico, fa corpo unico con esso, presiede con esso alla rappresentazione dello Stato. 'Mostrare' lo Stato e 'rendere testimonianza' per esso erano 'gesti' connessi ed entrambi iscritti nell'immaginario disciplinare del giurista.

6. *Lo Stato come forza.*

Attraverso la visitazione dei 'luoghi' del testo occupati dalle argomentazioni variamente rivolte alla 'fondazione' dello Stato è stato possibile attingere ad una serie di immagini che individuano alcuni primi tratti caratteristici dello Stato nella giuspubblicistica fra Otto e Novecento. Non mancano però naturalmente luoghi del testo dove la predicazione degli 'attributi' dello Stato è il tema diretto delle catene enunciative: uno di questi è l'inserimento ricorrente dell'oggetto politico-statuale nel campo enunciativo ordinato intorno a 'forza'.

« Il cartesiano *cogito ergo sum*, applicato allo Stato, si trasforma in un *iubeo ergo sum*. Lo Stato esiste in quanto comanda e vale in quanto ha la forza di far rispettare il suo comando » ⁽¹¹²⁾. La forza, la « forza materiale », la « coazione », appare subito, con chiarezza, un elemento costitutivo dello Stato: appare tale, nella testualità considerata, giungendovi attraverso un itinerario che è impossibile ricostruire, coincidendo sostanzialmente con l'intera vicenda storica della rappresentazione giuridica del politico. Il potere coattivo come elemento del potere politico, l'*imperium* come attributo del *princeps* ⁽¹¹³⁾, sono il punto di riferimento di

⁽¹¹¹⁾ Cfr. *supra*, I, 1 e II, 1.

⁽¹¹²⁾ V. E. ORLANDO, *Il concetto di Stato*, cit., p. 220.

⁽¹¹³⁾ Sul rapporto fra *imperium* e *princeps* cfr. ad es. E. H. KANTOROWICZ, *The King's two Bodies. A Study in Medieval Political Theology*, Princeton, 1957; M. J. WILKS, *The Problem of Sovereignty in the later Middle Ages*, Cambridge, 1963; M. SBRICCOLI, *Crimen Laesae Maiestatis*, Milano, 1974, pp. 79 ss.

un numero impressionante di metafore, immagini, argomentazioni che raggiungono anche, ennesima propaggine di una catena ininterrotta, la giuspubblicistica italiana fra Otto e Novecento, ma che non costituiscono certo, di per sé, un suo elemento specifico. Occorrerà quindi semplicemente registrare l'affiancarsi, accanto alle altre immagini, dell'attributo della 'forza' come elemento caratterizzante della rappresentazione del politico, chiedendosi semmai come la tradizionale immagine della coazione statale venga 'giocata' dalla produzione discorsiva giuspubblicistica.

Esiste innanzitutto un livello di elaborazione minimale del tema, dove l'immagine dello Stato come concentrazione di forza coattiva è un dato troppo scontato per essere in grado di agire come centro di irradiazione di consistenti catene enunciative e dove piuttosto altre parti della rappresentazione del politico modellano su di esse il tema: nel quadro di una 'classica' illustrazione del rapporto fra 'Stato' e 'società', l'elemento dell'autorità coattiva sarà concentrato nello Stato, riservando alla società la caratteristica di 'zona' di libere e incontrollate attività⁽¹¹⁴⁾; oppure, distraendo la stessa immagine ad un esito argomentativo opposto, si vorrà vedere nello Stato il titolare di una 'forza' che dovrà essere 'distribuita', per il tramite dell'amministrazione, fra le componenti dell'intero corpo sociale⁽¹¹⁵⁾.

Accanto ad episodi di tematizzazione debole ed indiretta della 'forza' dello Stato si danno però anche strategie che fanno della coazione un tema centrale della testualità giuspubblicistica. In questi casi l'immagine della forza dello Stato diviene l'elemento generatore di enunciati che assegnano proprio alla potestà coattiva il ruolo di principio di individuazione dell'oggetto politico. Quanto più anzi si tende a riportare la fenomenologia politico-statale ai profili più generali di una diseguaglianza di potere nell'ambito della complessiva organizzazione sociale, tanto più l'elemento della forza diviene il contrassegno dell'autorità politica. In questa prospettiva, l'autorità politica rinvia, come ogni altra forma di autorità, alla 'naturale' diseguaglianza degli uomini, ma trova la sua

⁽¹¹⁴⁾ L. MEUCCI, *Istituzioni di diritto amministrativo*, cit., p. 44.

⁽¹¹⁵⁾ E. GARELLI DELLA MOREA, *Saggio sulla scienza dell'amministrazione*, Torino, 1886, pp. 27-28.

specificità nell'ottenere una obbedienza che può non essere spontanea. L'autorità non discute, ma vuole, « e la sua volontà è suprema, cioè deve vincere le volontà sottoposte »⁽¹¹⁶⁾. A qualsiasi precetto 'autorevole' può seguire un comportamento conforme, ma solo l'autorità politica può « suggellare con la forza il consiglio », ha « facoltà di astringere all'obbedienza »⁽¹¹⁷⁾.

Se poi l'elemento della coazione subisce un'ulteriore dilatazione fino a coincidere con l'intero fenomeno giuridico-normativo⁽¹¹⁸⁾, l'immagine della forza obbligante dello Stato non è più una *immagine* accanto ad altre, ma finisce per voler rappresentare direttamente l'oggetto politico-statuale. I momenti della coattività della norma, dei rapporti di autorità e di subordinazione, del comando sovrano si tengono a questo punto reciprocamente in una complessiva teoria del diritto e dello Stato. « Sovranità è signoreggiare, dominare » e lo Stato « non è che l'organizzazione della costrizione sociale »⁽¹¹⁹⁾; a sua volta il diritto è funzione dei rapporti « di superiorità e di subordinazione », tanto che « astrarre i momenti giuridici dell'organizzazione sociale significa considerare dei rapporti di forza »; conclusivamente, quindi, « il diritto si può definire come il comando di un potere sovrano ai suoi subordinati »⁽¹²⁰⁾.

Non è più in gioco la 'predicazione di un attributo', ma la definizione dell' 'essenza' dello Stato. Non è di quest'ultima che (in questa fase della lettura proposta) intendo parlare. Mi preme solo richiamare l'attenzione su due usi (sostanzialmente opposti) dell'immagine della forza statale nella testualità giuspubblicistica: un uso marginale e tralatizio dell'immagine può coesistere con una strategia che enfatizza la stessa immagine fino a farne il pernio della propria rappresentazione del politico. La diversità di strategie non deve però far pensare, solo per questo, ad una spaccatura dell'unità disciplinare. Di questa unità anzi essa offre

⁽¹¹⁶⁾ F. PERSICO, *Le rappresentanze politiche*, cit., p. 126.

⁽¹¹⁷⁾ *Ibidem*, loc. cit.

⁽¹¹⁸⁾ A. BARTOLOMEI, *Lineamenti di una teoria del giusto e del diritto, con riguardo delle questioni metodologiche odierne*, Roma, 1901, pp. 71 ss.

⁽¹¹⁹⁾ *Ibidem*, p. 182.

⁽¹²⁰⁾ *Ibidem*, p. 183.

una prova indiretta: quale che sia la strategia, è pur sempre allo stesso deposito di immagini che si attinge; sono diversi i criteri combinatori, è diverso il *puzzle* che si riesce volta a volta a comporre, ma i materiali combinati sono tutti ben noti e accettati dai vari 'utenti' della stessa tradizione disciplinare.

Forza come attributo, indiscutibile, ma ovvio, dello Stato; forza come elemento determinante per la caratterizzazione del politico; in entrambi i casi, comunque, la forza appare per quello che è: è forza 'materiale', costrizione, *vis coactiva*; è un 'fatto'. Più esattamente: è un tassello di una rappresentazione del politico prodotta da una strategia discorsiva che costruisce il proprio oggetto come un 'fatto', come un elemento che ha proprio nella sua fatticità o datità la forza di imporsi irrefragabilmente. Si dà però anche, nella tradizione giuspubblicistica, una strategia divergente proprio su questo punto: una strategia che non si limita ad accettare la forza, la coattività come elemento già 'dato' ed irrinunciabile della rappresentazione dello Stato, ma la complica eticizzandola o spiritualizzandola. La forza non è più soltanto (rappresentata come) un elemento della 'realtà' visibile dello Stato, ma anche come una tappa del processo etico-spirituale dello Stato. La forza è, e insieme non è, 'mera' costrittività; l' 'apparenza' della coazione rinvia ad un piano 'profondo' dove la forza acquista una dimensione ulteriore e diversa.

L'autorità è forza, ma forza eticamente giustificata, finalizzata al « bene comune », al « bene dell'individuo umano concepito come ragione libertà volontà dell'ordine »⁽¹²¹⁾. Il suo carattere esterno e costrittivo nei riguardi della libertà individuale non esaurisce il senso dell'autorità se non per l'uomo dominato dalle 'passioni' e dalla logica dell'immediatezza⁽¹²²⁾: la forza dell'autorità è, sì, costrizione, ma, anche e insieme, educazione. Costrittività e 'pedagogicità' della autorità si sorreggono a vicenda: se così la forza coattiva è indispensabile per chi non condivide il mito democratico di un individuo capace, come tale, di autogestione, la finalità, la legittimità della costrizione stanno nel con-

(121) G. CAPOGRASSI, *Riflessioni sulla autorità*, cit., p. 222.

(122) *Ibidem*, pp. 226-227.

durre l'individuo oltre il dominio dei sensi⁽¹²³⁾, verso « l'idea del lavoro e l'idea del dovere ». « La legge diventa la grande suscitatrice di energie: occorrendo sanziona con la forza la necessità sociale del sacrificio »⁽¹²⁴⁾.

La vocazione 'pedagogica' della forza coattiva non era un tema secondario ed ignoto alla tradizione giuridica fra il secondo ed il terzo decennio del nostro secolo. Quanto più tornava a presentarsi con insistenza l'immagine della forza dello Stato, per sottolinearne la irrinunciabilità o per invocarne il potenziamento, tanto più la costrizione veniva rinviata alla 'educazione' come al luogo del suo senso: fino ad affermare che « tutte le forze e le violenze, tutte le coazioni e tutte le rivoluzioni, tutti i diritti e tutti i poteri, non sono che un impiego di mezzi pedagogici a educarci internamente, a cancellare le nostre divisioni e opposizione e a restituirci nella nostra unità e fraterna comunione, come in un solo organismo spirituale... »⁽¹²⁵⁾. Solo l'enfasi e la dilatazione del tema sono specifici del testo panunziano, ma non il suo nucleo elementare, la preoccupazione di attribuire, in qualche modo, alla forza coattiva del diritto, dello Stato, valenze che ne complicassero, e ne attenuassero, la semplicità e immediatezza 'repressiva': pensare 'forza' e 'diritto' come entità separate è incorrere nell'equivoco 'naturalistico', che si evita cogliendo la 'forza' come momento interno al 'farsi' del diritto, inseparabile dal processo etico-spirituale dello Stato⁽¹²⁶⁾.

In realtà, l'arricchimento che la tradizionale immagine della 'forza' dello Stato riceve, a partire dal secondo decennio del Novecento, attraverso la formulazione delle sue valenze etico-pedagogiche non è che un episodio significativo di una complessiva strategia volta ad una riattivazione e dilatazione delle immagini connesse alla potenza coattiva dello Stato. È proprio intorno

⁽¹²³⁾ *Ibidem*, pp. 228-229.

⁽¹²⁴⁾ *Ibidem*, p. 393.

⁽¹²⁵⁾ S. PANUNZIO, *Diritto, forza e violenza. Lineamenti di una teoria della violenza*, Bologna, 1921, p. 209.

⁽¹²⁶⁾ G. MAGGIORE, *Filosofia del diritto*, Palermo, 1921, pp. 86 ss.; cfr. anche G. GENTILE, *I fondamenti della filosofia del diritto*, cit., p. 82 ss.; G. GENTILE, *Morale e politica* (1918), in *Guerra e fede*, cit., pp. 207 ss.

alla immagine della forza dello Stato che si coagula uno dei punti caldi del dibattito pubblicistico (giuridico e non giuridico) nella crisi del primo dopoguerra⁽¹²⁷⁾. Il tema, d'altronde, è fin troppo noto nelle sue linee generali perché se ne possano ripercorrere analiticamente i profili⁽¹²⁸⁾. Interessa però verificare le tracce che il dibattito ideologico-politico generale ha depositato all'interno della rappresentazione giuridica del politico.

Credo che un tentativo di risposta debba procedere secondo alcune ipotesi generali. La diffusa 'domanda' di intervento coattivo, di presenza 'forte' dello Stato, ha indotto una sorta di riattivazione complessiva delle immagini connesse al ruolo imperativo-costrittivo dello Stato. Gli attributi della forza e della coattività erano certo da sempre familiari alla testualità giuspubblicistica e pacificamente attribuiti allo Stato, e da un punto di vista rigidamente 'dogmatico' sarebbe indubbiamente assai arduo registrare sensazionali novità. Ciò che però, in generale, raggiunge la testualità giuspubblicistica è una rinnovata attenzione al ruolo della 'forza', oltre i limiti tradizionali, nel quadro della costruzione

(127) Valga, come esempio del 'clima' della pubblicistica anche non giuridica, l'invocazione dell'intervento 'forte' dello Stato come autorità che, decidendo, è in grado di sancire « la fine dello stato di irrisoluzione », mentre la libertà da sola è incapace « di condurre a qualsiasi risoluzione e decisione » (G. RENSI, *La filosofia dell'autorità*, Milano, 1920, p. 233). Cfr. G. RENSI, *Teoria e pratica della reazione*, Milano, 1922, pp. 16-17: « Chi non vede che quello che occorre e accadrà è che un'idea, qualunque sia, aprendosi il varco attraverso a questa selva selvaggia con la forza — e probabilmente con la spada, con la spada che sola è centripeta, con la spada che sola irraggia, fiammeggia, splende ed accende e sa davvero conquistare, entusiasmare, rapire i popoli — ..incanali dietro a sé una corrente poderosa e dominante che trasporti irresistibilmente via tutte le divergenze? ».

(128) Cfr. sulla 'crisi' dello Stato liberale in Italia R. RUFFILLI, *Introduzione a Crisi dello Stato e storiografia contemporanea*, a cura di R. Ruffilli, Bologna, 1979, con ampia bibl.; AA.VV., *La crisi dello Stato*, Bari, 1979; AA.VV., *Le trasformazioni dello Stato*, a cura di G. Gozzi, Firenze, 1979; L. MANGONI, *La crisi dello Stato liberale e i giuristi italiani*, in « Studi storici », 1982, XXIII, pp. 75 ss. In termini teorici più generali cfr. B. DE GIOVANNI, *Crisi e trasformazione dello Stato*, in « Critica marxista », 1979, XVII, pp. 69 ss. Sulla crisi della 'cultura' liberale cfr. A. ASOR ROSA, *Storia d'Italia*, Torino, 1975, vol. IV, t. 2°, pp. 1358 ss.

dell'oggetto politico-giuridico. Un esempio singolare di un uso 'dilatato' dell'immagine della forza rispetto ai confini consueti è dato dall'introduzione di un rapporto fra 'forza' e processi di trasformazione dell'ordinamento politico-giuridico. Viene infatti per un verso mantenuta l'immagine ben nota della forza come espressione e insieme elemento di conservazione di un assetto giuridico-statuale, ma nello stesso tempo si ipotizza l'esistenza di un' 'altra' forza e di un' 'altro' diritto: la violenza insurrezionale, lo *ius condendum*. Come la forza si connette indissolubilmente col diritto positivo e con la sua conservazione, così la violenza genera un diverso assetto giuridico, tende alla trasformazione, si lega non al diritto esistente, ma al diritto possibile⁽¹²⁹⁾. L'elemento coattivo della 'forza materiale', tradizionalmente attribuito allo Stato, viene qui ripreso e dilatato al punto da renderlo corresponsabile di una ipotesi di trasformazione dell'esistente e di rifondazione di uno Stato nuovo.

È appena il caso di accennare alle sollecitazioni extratestuali di una siffatta strategia: nel vivo della crisi del primo dopoguerra, ricordi soreliani, istanze 'delegittimanti' nei riguardi della politica liberale, scelte 'militanti' sono plausibilmente le componenti che inducono l'autore del testo a riconsiderare con attenzione i rapporti fra forza, diritto e Stato. Nella testualità giuspubblicistica, comunque — ed è questo che interessa rilevare — la rivisitazione del tema della 'forza materiale' non è un episodio isolato, ma una strategia abbastanza diffusa, che si esprime, beninteso, con modalità ed accenti diversi. La spiritualizzazione della forza, la enfattizzazione delle sue valenze 'pedagogiche' è in fondo, come si è già detto, un'occasione per rivisitare, riattivare, dilatare il nostro tema — e, di nuovo, lasciamo al lettore l'onere di un facile, per quanto solo intuitivo, accostamento con il contesto storico-sociale della 'crisi' del sistema politico liberale.

Accanto alla eticizzazione della forza, accanto all'accostamento fra forza e trasformazione dell'ordinamento, vi è poi una linea di rivisitazione ed enfattizzazione del tema della forza che, paradossalmente, non porta a nulla se non a se stessa. È questa una linea (probabilmente la più diffusa, anche oltre l'immediata congiuntura

(129) S. PANUNZIO, *Diritto, forza e violenza*, cit., p. 40, pp. 48-49.

politica del cambio di regime), che non mira a irrobustire l'immagine della forza attraverso connessioni tematiche inedite, ma che si propone piuttosto di dilatarla fino a presentarla come il contrassegno specifico dello Stato. La 'forza' tende a slittare dal piano degli 'attributi' al livello dell' 'essenza' dello Stato. Non è più tanto l'immagine della 'forza dello Stato' quanto la formula dello 'Stato forte' a funzionare come tema di una serie di enunciati toccati dalle preoccupazioni ideologiche del fascismo⁽¹³⁰⁾. L'obiettivo di una siffatta strategia non è più tanto quello di variare e complicare la costruzione dell'oggetto politico-statuale (in questo caso facendo leva sull'immagine della forza), ma piuttosto quello di ripetere con minime variazioni una formula, contando più sull'effetto retorico della reiterazione che non sull'effetto retorico della dimostrazione analiticamente articolata. In questo senso, chi obiettava che la forza era un attributo costante e 'tradizionale' dello Stato e che occorreva introdurre più minute specificazioni per la determinazione del concetto⁽¹³¹⁾ sosteneva una tesi, insieme, ineccepibile e necessariamente perdente. La tesi vincente era ormai quella sorretta da una strategia discorsiva che contava non più tanto su un'effetto di verità quanto piuttosto sul 'dispositivo di coinvolgimento' del proprio 'lettore ideale'.

7. Forza e consenso.

Se connotare l'oggetto politico-statuale dell'attributo della forza, della coattività era una linea costante della tradizione giuridico-pubblicistica, altrettanto ricorrente era stabilire una correlazione fra la presenza (coattiva) dello Stato e una risposta 'consensuale' della società. Una differenza formale rispetto alle catene enunciative precedentemente raccolte appare con tutta evidenza: attri-

⁽¹³⁰⁾ Cfr. ad es. A. ROCCO, *Crisi dello Stato e sindacati*, in « *Politica* », 1929, II, pp. 1 ss.; G. MAGGIORE, *Principi di diritto penale*, Bologna, 1932, vol. I, pp. 9 ss.; G. A. BIGGINI, *Alcune osservazioni intorno alla instaurazione di fatto di un ordinamento costituzionale*, cit., pp. 278-279.

⁽¹³¹⁾ G. PERTICONE, *Su alcuni presupposti del diritto pubblico italiano (In margine al Convegno di Studi corporativi)*, in « *Archivio giuridico* », 1932, CVIII, p. 99.

buendo la coattività allo Stato, gli enunciati si allineavano alla dominante tendenza a far convergere l'intera rappresentazione del politico sul polo statale; organizzandosi intorno al tema del consenso, il punto focale dell'enunciazione si sposta sull'asse Stato-società. I termini però nei quali la differenza si fa effettivamente valere sono piuttosto ristretti: se è vero che l'attenzione deve momentaneamente distogliersi dallo Stato per soffermarsi sul 'soggetto' del consenso, è anche vero, che di regola, il senso dell'operazione non sta certo nel sorprendere il momento della formazione e dell'espressione del consenso, ma piuttosto nel verificare l'effetto che il consenso, comunque maturato, possa avere sulla rappresentazione dell'oggetto statale. Da questo punto di vista, con una qualche forzatura, si potrebbe sostenere che il tema del consenso è sempre presente e sempre disatteso nella tradizione giuspubblicistica.

Entro questi limiti, comunque, il riconoscimento del nesso reciproco fra 'coattività' e 'consensualità' dello Stato è ricorrente nella testualità giuridica considerata⁽¹³²⁾: l'obbedienza allo Stato è sempre riconducibile ad un complesso di motivi fra i quali, accanto al timore della 'forza' dello Stato, devono venir considerati l' 'amore', la convinzione razionale, gli elementi, insomma, di una accettazione 'positiva' dello Stato, di un 'consenso'⁽¹³³⁾. Le componenti del consenso sono poi variamente analizzate, ma comprendono di regola riferimenti tanto alla 'emotiva' dedizione allo Stato quanto alla comprensione 'razionale' del felice incontro fra l'azione dello Stato e la tutela degli interessi individuali⁽¹³⁴⁾ — e naturalmente, nel clima positivistico del tardo Ottocento, non

⁽¹³²⁾ E non solo nella testualità giuridica. Cfr. ad es. G. MOSCA, *Elementi di scienza politica* (1896), Bari, 1953, pp. 230 ss., dove la consonanza fra Mosca e l'impostazione corrente nella tradizione giuspubblicistica mi sembra rilevante. Cfr., a proposito del rapporto Mosca-giuristi, le interessanti osservazioni di M. FIORAVANTI, *Costituzione, governo e classe politica*, in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», 1985, XIV, pp. 561 ss.

⁽¹³³⁾ V. E. ORLANDO, *Sul concetto di Stato*, cit., pp. 199 ss.

⁽¹³⁴⁾ E. GARELLI DELLA MOREA, *Saggio sulla scienza dell'amministrazione*, cit., pp. 26-27.

saranno trascurati, per una sia pur affrettata fenomenologia del consenso, gli apporti della psicologia sociale⁽¹³⁵⁾.

Il catalizzatore degli enunciati raccolti intorno al tema del consenso è comunque, per la giurispubblicistica della cosiddetta età liberale, la nozione di 'opinione pubblica'⁽¹³⁶⁾. Quando si compie il massimo sforzo per un'autonoma determinazione dei suoi contenuti, si perviene di regola a prefigurare una impostazione, per così dire, empirica del problema, negando validità alla ipostatizzazione di « soggetti convenzionali », quali « coscienza nazionale, spirito pubblico, ... volontà del popolo », e orientandosi verso la individuazione, all'interno di una stessa « società nazionale », di « gruppi sociali, distinti tra loro per la natura varia delle loro condizioni economiche ed occupazioni materiali, e quindi di cultura, di educazione politica, di religiosità »⁽¹³⁷⁾. È dall'azione e interazione dei gruppi sociali che si dipartono « le manifestazioni più tipiche e più conosciute della così detta opinione pubblica », ma queste, a loro volta, si esprimono presupponendo le « tradizioni », le « credenze », i « pregiudizi » di un determinato popolo, agiscono in quanto racchiuse « dentro una determinata compagine sociale organizzata a Stato »⁽¹³⁸⁾.

In una siffatta determinazione dei contenuti della 'pubblica opinione' agiscono due elementi la cui esistenza è, o può essere, tutt'altro che pacifica: da un lato una rappresentazione 'pluralistica' dei gruppi sociali, dall'altro lato una immagine 'monistica' del popolo o nazione organizzata a Stato. È evidente che una diversità di accento spesa nell'esaltare, rispettivamente, la 'pluralità' dei gruppi o la 'unità' della nazione-Stato reagisce immediatamente sul punto di vista (sociocentrico o statocentrico) dal quale si guarda al problema del consenso; e, per converso, l'adozione di modelli statocentrici o sociocentrici induce a riportare con

⁽¹³⁵⁾ Cfr. ad es. A. GROPPALI, *Istituzioni di scienza generale del diritto*, cit., p. 52; V. MICELI, *Principi di filosofia del diritto*, cit., pp. 126 ss.

⁽¹³⁶⁾ Sul concetto di 'opinione pubblica' cfr. J. HABERMAS, *Storia e critica dell'opinione pubblica*, Bari, 1971.

⁽¹³⁷⁾ P. CHIMIANTI, *La Pubblica opinione nello Stato moderno* (1908), in *Saggi di diritto costituzionale e politica*, Napoli, 1915, p. 137.

⁽¹³⁸⁾ *Ibidem*, p. 138.

maggiore o minore decisione l'elemento del consenso al polo statale.

Scelto il punto di vista dell' 'unità', deciso che l'opinione pubblica « è una volontà generale, collettiva, risultante da un lavoro continuo sociale non discriminabile atomisticamente »⁽¹³⁹⁾, essa tende a perdere una sua autonoma, empirica analizzabilità per contrarsi nella più astratta immagine della « forza cosciente vivificatrice dello Stato »⁽¹⁴⁰⁾, espressione del popolo 'organicamente' concepito. Opinione pubblica e 'consenso' restano intimamente collegati, ma insieme segnano, più che una modalità della azione sociale, un aspetto dell'oggetto politico-statale.

Quanto più la prospettiva diviene coerentemente statocentrica, tanto più l'elemento del consenso sfugge, programmaticamente e non 'per accidens', ad ogni possibilità di verifica empirico-sociologica, per divenire decisamente parte dell'immaginario statale. Se lo Stato è, non può non esservi consenso. Se lo Stato, in quanto tale, non può non essere necessario, forte, amabile ecc., allo stesso modo esso non può non essere 'consensuale': « ... tutte le istituzioni politiche, in uno Stato vigenti, suppongono, implicitamente ma necessariamente, il consenso della comunità »; « ... se una forma di politico reggimento non fosse consentita, essa non potrebbe sussistere... »⁽¹⁴¹⁾. Il consenso è « indispensabile », ma « implicito »⁽¹⁴²⁾: e può esserlo tranquillamente, perché costituisce un elemento della rappresentazione giuridica non del polo sociale, ma del polo statale del campo teorico. Ed è quindi, coerentemente, solo una esigenza della ideologia politica (« liberale » o « radicale ») quella di richiedere una espressione del consenso « conscientemente manifestata »⁽¹⁴³⁾, e non un requisito essenziale per la rappresentazione giuridica del politico.

A questo punto, la 'classica' tesi liberale della stretta complementarità fra manifestazioni della 'pubblica opinione' ed espressione del consenso non è programmaticamente rifiutata, ma è so-

⁽¹³⁹⁾ G. ARANGIO RUIZ, *Istituzioni di diritto costituzionale*, cit., p. 26.

⁽¹⁴⁰⁾ *Ibidem*, p. 24.

⁽¹⁴¹⁾ V. E. ORLANDO, *Principii di diritto costituzionale*, cit., p. 57.

⁽¹⁴²⁾ G. ARANGIO RUIZ, *Istituzioni di diritto costituzionale*, cit., p. 24.

⁽¹⁴³⁾ V. E. ORLANDO, *Principii di diritto costituzionale*, cit., p. 58.

stanzialmente vanificata: resta la consensualità come attributo dello Stato non meno essenziale della coattività, ma non serve più che essa si manifesti, dal momento che essa è, agli occhi dell'osservatore, per così dire, tutta coperta dall'ombra dello Stato.

Se poi, per una prospettiva statocentrica 'pura', la dissociazione fra 'consenso' e 'opinione pubblica' era implicita e conseguente all'adozione del modello generale, quando sui modelli agisce la sovradeterminazione ideologico-politica del fascismo, che basti una semplice accettazione tacita dell'autorità per dimostrarne il carattere consensuale diviene proprio il *thema probandum* del testo. Certo, « nel potere — si continua ad affermare — sono immanenti e inscindibili due termini: il momento ... della forza, il momento ... del consenso »⁽¹⁴⁴⁾. Ma non occorre che il 'consenso' sia attivamente manifestato o, peggio, si confonda con « il beneplacito arbitrario dei sottoposti ». 'Consenso' deve intendersi piuttosto come « accettazione, adesione, consenso implicito e tacito... assenso, ossia non opposizione », « apatia »⁽¹⁴⁵⁾. L'apatia è meno del consenso attivo, ma è più della 'tolleranza': si tollera solo « uno stato morboso di malessere »⁽¹⁴⁶⁾, ma si accetta, sia pure passivamente o tacitamente, ciò che sembra corrispondere ad « i sentimenti fondamentali del popolo »⁽¹⁴⁷⁾. L' 'apatia' insomma è uno « stato di grazia o di fiducia dei governati nei governanti »⁽¹⁴⁸⁾ e come tale costituisce una fondamentale garanzia di stabilità e di unità della società.

Se da un punto di vista strettamente concettuale non sarà facile rilevare cospicue differenze fra la teoria 'statocentrica' 'pura' del consenso implicito e la nozione, precedentemente illustrata, di 'apatia', le diversità emergono non appena si confrontino i temi dell'organizzazione retorica dei due testi: da un lato, la costruzione-descrizione giuridica dell'oggetto politico-statuale, dall'altro lato la preoccupazione ideologico-politica di non far « dipendere il diritto, come non si fa dipendere la verità, dal fatto che è voluto,

⁽¹⁴⁴⁾ S. PANUNZIO, *Consenso e apatia*, cit., p. 30.

⁽¹⁴⁵⁾ *Ibidem*, p. 31.

⁽¹⁴⁶⁾ *Ibidem*, p. 32.

⁽¹⁴⁷⁾ *Ibidem*, p. 33.

⁽¹⁴⁸⁾ *Ibidem*, p. 36.

o pensata, dalla metà più uno »⁽¹⁴⁹⁾. Proprio per questo, con apparente paradosso, la tesi orlandiana della implicita consensualità dello Stato viene dimostrata attraverso la esclusione del punto di vista ideologico-politico (liberale o radicale), mentre la (sostanzialmente coincidente) tesi panunziana viene argomentata, in modo uguale e contrario, attraverso l'inclusione, nel testo, di un obiettivo dimostrativo ideologicamente connotato⁽¹⁵⁰⁾.

Il tema della consensualità dello Stato non è comunque destinato a perdersi o a ripetersi tralattivamente nella giuspubblicistica del fascismo. L'impostazione statocentrica ('pura' o 'sovradeterminata' che fosse), riportando immediatamente il consenso nell'orbita del soggetto sovraneamente imperante, tendeva a minimizzare, piuttosto che a risolvere il problema: questo veniva valorizzato solo se affrontato nel vivo del rapporto fra società e Stato, fra obbedienza e comando, salvo poi essere rinviato, in ultima istanza, al centro statale. Quello che in altri termini era stato il ruolo strategico della 'opinione pubblica' nel contesto dell'ideologia politica liberale doveva essere in qualche modo ricreato e riproposto all'interno dell'ideologia politica del fascismo.

Una prima linea di riconsiderazione teorica del problema del consenso si sviluppa proprio a partire da una riflessione critica sui presupposti della 'classica' impostazione liberale dei rapporti fra « libertà » e « dominio ». L'ipotizzare un contrasto fra queste due 'grandezze' — argomenta Volpicelli polemizzando con Kelsen⁽¹⁵¹⁾

⁽¹⁴⁹⁾ *Ibidem*, p. 31.

⁽¹⁵⁰⁾ La distinzione fra un testo che include e un testo che esclude la componente ideologico-politica viene qui proposta in riferimento a quello che potrei dire il piano della retorica del testo. Da questo punto di vista un testo si organizza in vista di un suo 'lettore ideale', esprime una sua specifica 'strategia' discorsiva, che può connotare (come può non connotare) in termini (anche) ideologico-politici. Naturalmente, quando non si guardi più alla 'strategia' del testo, ma ai materiali enunciativi impiegati, un testo 'strategicamente' volto ad escludere una componente ideologico-politica può risultare formato di argomentazioni ideologicamente connotate.

⁽¹⁵¹⁾ Di Kelsen era stato pubblicato nei « Nuovi Studi di diritto economia e politica » una serrata critica del corporativismo: H. KELSEN, *Il problema del parlamentarismo*, in « Nuovi Studi di diritto, economia e politica », 1929, II, pp. 182 ss.

— è solo la « conseguenza logica della preliminare intuizione atomistica degl'individui e giusnaturalistica della libertà »⁽¹⁵²⁾. Se l'ambito della libertà coincide con l'esistenza dell'individuo 'empirico' e l'autorità si contrappone come elemento esterno e irriducibile al soggetto, il problema del consenso, come momento del rapporto fra individuo e autorità, va incontro ad una inevitabile aporia e il comando continuerà a proporsi come elemento di insuperabile eteronomia.

Se però alla ideologia 'individualistica' si sostituisce la tesi della identità 'profonda' di individuo e Stato il problema del consenso è risolto semplicemente perché saltano i suoi termini costitutivi (e aporetici): cade la sovranità come « volontà empiricamente distinta, particolare, 'più alta' » e cadono la « distinzione e ipostatizzazione comune di sovrano e suddito, dominante e dominato, signore e servo ». « Nel sistema unitario ed indissolubile dell'organismo sociale, ciascuno è a volta a volta, per un verso o per l'altro, sovrano e suddito, dominante e dominato »⁽¹⁵³⁾. Conseguentemente, è improponibile l'immagine di uno Stato che si ponga come destinatario di consenso (quale che sia la forma che questo possa assumere): « ... forza e consenso si condizionano e s'immedesimano ». « L'autorità del così detto governo è quella dei così detti governati... talché il governo o il dominio è sempre autogoverno e autodomínio del popolo, contiene ed attua integralmente la volontà popolare »⁽¹⁵⁴⁾. L'incontro fra Società e Stato nel *medium* del consenso — obiettivo impossibile per la democrazia che lo pensa nei termini di una 'atomistica' somma numerica dei soggetti — diviene possibile grazie alla scoperta della identità 'profonda' dei due termini⁽¹⁵⁵⁾.

Nella prospettiva volpicelliana il problema del consenso è, più che risolto, azzerato. Per un certo verso esso si pone come la preoccupazione centrale della teoria: l'intera serie di enunciati

⁽¹⁵²⁾ A. VOLPICELLI, *Dal parlamentarismo al corporativismo. Polemizzando con H. Kelsen*, in « Nuovi studi di diritto economia e politica », 1930, III, p. 9.

⁽¹⁵³⁾ *Ibidem*, p. 11.

⁽¹⁵⁴⁾ *Ibidem*, *loc. cit.*

⁽¹⁵⁵⁾ *Ibidem*, pp. 12-13.

volti a fondare nelle radici della soggettività lo Stato può essere letta come il tentativo di superare l'eteronomia del comando, di trovare quindi un luogo del consenso sottratto ad ogni possibile contestazione. Individuato il luogo nell'identità 'profonda' di Stato e di individuo, il consenso è posto sì al di là del dubbio, ma anche al di là di ogni verifica. Appare da questo punto di vista una sotterranea continuità con la tesi della consensualità dello Stato dimostrata dal semplice esserci dello Stato, intesa come suo attributo necessario: in entrambi i casi appaiono irrilevanti le manifestazioni e i soggetti del consenso ed il consenso viene assunto come 'già dato' dalla rappresentazione del politico. Per Volpicelli però il tema del consenso è talmente importante da non venire semplicemente 'agganciato' allo Stato come suo attributo, ma da essere iscritto nel centro della 'dialettica' fra individuo e Stato. Risolto speculativamente in essa, il consenso cessa di esistere come tema autonomo della rappresentazione del politico per divenire un semplice momento della logica dell'identità; con il rischio di travolgere, nel proprio 'azzeramento', anche il corrispettivo attributo della forza, della coattività dello Stato, il momento 'empirico' dell'« imperativo eteronomo »⁽¹⁵⁶⁾.

È invece proprio su un diverso rapporto fra 'forza' e 'consenso' che si organizza una seconda linea, interna alla giuridicità del fascismo, di impostazione del problema: se tradizionalmente coattività e consensualità dello Stato erano elementi introdotti da una correlazione disgiuntiva o comunque si incontravano solo nel comune centro di imputazione (lo Stato), ora collaborano in un rapporto di stretta complementarità. Il punto di riferimento è costituito naturalmente dalla modellistica statocentrica sovra-determinata⁽¹⁵⁷⁾ ed è da essa che si diparte la rinnovata attenzione al tema del rapporto fra forza e consenso.

Indicando schematicamente i principali elementi di novità: innanzitutto è la forza che genera consenso, che si trasforma in consenso, che a sua volta, proprio perché indotto da un'azione organizzata e *lato sensu* coattiva, perde la implicita connotazione tradizionale di espressione libera in quanto spontanea, non solle-

⁽¹⁵⁶⁾ A. FALCHI, *La giuridicità della volizione statale*, cit., p. 149.

⁽¹⁵⁷⁾ Cfr. *supra*, II, 9.1.

citata. In secondo luogo, se la versione prefascistica di 'consenso' tendeva ad evidenziare gli elementi di pluralità (dei soggetti e delle posizioni) che il tema del consenso (soprattutto in quanto coniugato a 'opinione pubblica') racchiudeva, la elaborazione della giuspubblicistica del fascismo procede nella direzione di vincolare il consenso ad un'espressione immediatamente unitaria di adesione al centro statale: « *idem sentire de republica* » come contrassegno dell'unità nazionale e momento di attivo riconoscimento dello Stato ⁽¹⁵⁸⁾.

Da questo ultimo punto di vista, se sono evidenti le discontinuità fra i punti estremi della complessiva tematizzazione giuspubblicistica del consenso, sono altrettanto percepibili i momenti di passaggio. In altri termini, ad un estremo si colloca una visione del consenso che sottolinea: la pluralità dei soggetti, il valore della espressione del consenso, lo stretto rapporto fra (libera, spontanea) opinione pubblica e consensualità dello Stato, l'evidenziazione dello sdoppiamento del politico lungo l'asse Stato/società. All'estremo opposto si situa invece una concezione del consenso che enfatizza: l'unità (spirituale, ideologica, nazionale) dei soggetti 'consenzienti'; la necessità di preparare, organizzare (coattivamente) il consenso; la riaffermazione della massima centralità dello Stato compatibile con il soggiacente sdoppiamento del politico. Se questi sono gli esiti estremi, alcuni rilevanti momenti intermedi sono facilmente individuabili nella 'automatica' consensualità dello Stato nelle varie prospettive stato-centriche 'pure', per un verso, nello sganciamento fra consensualità dello Stato ed espressione attiva e 'pluralistica' della 'pubblica opinione', per un altro.

Ciò che comunque segna un momento di netta discontinuità fra le due strategie è l'accendersi di un'attenzione alla tematica del consenso nuova e autonoma all'interno della rappresentazione giuridica del politico. La differenza fra queste due strategie non coincide meccanicamente con la distinzione ideologica-cronologica fra giurisprudenza prefascista e giurisprudenza del fascismo; la linea volpicelliana, pur nella sua inequivoca collocazione ideologica, appartiene assai più alla prima che non alla seconda strate-

(158) F. ERCOLE, *Lo Stato fascista corporativo*, Palermo, 1930, p. 25.

gia. Resta vero però che, in linea generale, è la giurisprudenza degli anni Trenta che si mostra sensibile ad una tematizzazione autonoma del consenso e della sua organizzazione — ed è appena il caso di accennare agli eventi politico-istituzionali con i quali il lettore instaurerà facili, intuitivi collegamenti⁽¹⁵⁹⁾.

Diversi saranno volta a volta gli strumenti argomentativi e gli appigli logico-linguistici utilizzati, ma l'esito sarà comunque quello di pensare il momento del consenso come occasione per raccogliere intorno allo Stato, attraverso un suo preciso e articolato intervento (coattivo-organizzativo), l'interesse della società. È la volontà dello Stato, il suo *imperium*, che riporta a sé, alla propria unità, gli individui, i gruppi, la società. È nell'incontro fra governanti e governati, che lo Stato stesso prepara e media attraverso le proprie istituzioni, che si celebra la consensualità dello Stato, l'« integrazione... della massa ai presupposti spirituali dello Stato per opera delle volontà qualificate (classe dirigente) »⁽¹⁶⁰⁾.

(159) Sul problema del fascismo e dell'organizzazione del consenso cfr. A. AQUARONE, *L'organizzazione dello Stato totalitario*, Torino, 1965; P. V. CANNISTRARO, *La fabbrica del consenso. Fascismo e mass media*, Bari, 1975; T. M. MAZZATOSTA, *Il regime fascista fra educazione e propaganda (1933-43)*, Bologna, 1978; V. DE GRAZIA, *Consenso e cultura di massa nell'Italia fascista: l'organizzazione del Dopolavoro*, Bari, 1981. Sull'organizzazione della cultura anche come momento di organizzazione del consenso cfr. L. MANGONI, *L'interventismo della cultura. Intellettuali e riviste del fascismo*, Bari, 1974; A. FOLIN, M. QUARANTA (a cura di), *Le riviste giovanili del periodo fascista*, Treviso, 1977; F. FERRAROTTO, *L'accademia d'Italia. Intellettuali e potere durante il fascismo*, Napoli, 1977; V. ZAGARRIO, 'Primato': un progetto fascista nella crisi del regime, in « Studi storici », 1978, XIX, pp. 437 ss.; M. ISNENGI, *Intellettuali militanti e intellettuali funzionari. Appunti sulla cultura fascista*, Torino, 1979; M. ISNENGI, *L'educazione dell'italiano. Il fascismo e l'educazione della cultura*, Bologna, 1979; G. TURI, *Il fascismo e il consenso degli intellettuali*, cit.; A. L. DE CASTRIS, *Egemonia e fascismo. Il problema degli intellettuali negli anni Trenta*, Bologna, 1981; A. VITTORIA, *Totalitarismo e intellettuali: l'Istituto Nazionale fascista di cultura dal 1925 al 1937*, in « Studi storici », 1983, XXIII, pp. 897 ss.; A. VITTORIA, *Giovanni Gentile e l'organizzazione della cultura*, in « Studi storici », 1984, XXV, 1981 ss. Sulla 'retorica politica' del fascismo cfr. J. P. FAYE, *Introduzione ai linguaggi totalitari*, Milano, 1975; E. LESO, M. A. CORTELAZZO, *La lingua italiana e il fascismo*, Bologna, 1977.

(160) C. COSTAMAGNA, *Premesse allo studio*, cit., p. 584. L'« auctoritas » è evidentemente R. Smend.

Il consenso, da attributo 'presunto' dello Stato, da mero, 'apatico' assenso, è rappresentato ora come oggetto di una apposita azione statale, strumento di 'integrazione' delle masse. Corrispettivamente, la formazione della opinione pubblica non può essere affidata, come « negli Stati demo-liberali », alla « propaganda privata », ma richiede l'intervento della « organizzazione statale ». Proprio perché il consenso, come adesione del « pensiero del popolo all'azione di chi lo governa », si rivela essenziale per evitare « la possibile antinomia fra il carattere autoritario e il carattere democratico dello Stato totalitario »⁽¹⁶¹⁾, esso non può essere abbandonato al libero gioco delle parti. Né è sufficiente ottenere l'assenso o la semplice indifferenza dei cittadini: lo Stato etico e « totalitario » esige una risposta attiva e partecipe. I diversi e separati attributi della 'coattività, consensualità e amabilità' dello Stato si fondono nella sintesi unitaria dello Stato totalitario, di cui « l'esercizio della propaganda politica come funzione pubblica »⁽¹⁶²⁾ diviene un elemento caratterizzante. Dal consenso come attributo implicito dello Stato al consenso come momento della organizzazione statale della propaganda il cammino è indubbiamente piuttosto lungo — più di quanto certo non fosse avvenuto per le altre immagini del politico.

8. *Lo Stato 'limitato' e 'illimitato'; lo Stato onnipotente e invisibile.*

'Forza' e 'consenso', sia che venissero colti nella loro correlazione necessaria sia che fossero rappresentati come elementi autonomi e distinti, costituivano i temi di catene enunciative interessanti (nella prospettiva della ricerca) non tanto per il problema che direttamente venivano discutendo quanto per le immagini che esse, per così dire, proiettavano sullo schermo bianco dell'oggetto politico-statale. Da questo punto di vista, il tema della forza non ha certo esaurito le sue potenzialità: se per un verso esso suggeriva una qualche connessione con il tema del

⁽¹⁶¹⁾ G. LUCATELLO, *Profilo giuridico dello Stato totalitario*, in *Scritti giuridici in onore di S. Romano*, cit., p. 585.

⁽¹⁶²⁾ *Ibidem*, p. 586.

consenso, per un altro verso, evocando l'immagine di un potere pieno e incontrastato dello Stato, esso può ora connettersi con l'esigenza di determinare l'esistenza e le caratteristiche degli eventuali limiti ai quali quel potere vada incontro. Altrimenti detto (se si vuol descrivere il medesimo itinerario argomentativo lungo l'opposta direttrice di marcia): il problema dei limiti entro i quali la forza, il potere dello Stato debba mantenersi non può essere impostato e risolto se non all'interno di una rappresentazione complessiva del politico, sulla quale quindi esso finisce per gettare una luce piuttosto viva.

L'addetto ai lavori giuspubblicistici sa già perfettamente a questo punto entro quale troppo celebre e tormentata formula l'impostazione e la soluzione del problema sia stata racchiusa nella tradizione giuridica italiana fra Otto e Novecento: la cosiddetta autolimitazione dello Stato⁽¹⁶³⁾. Non è conveniente (data la prospettiva della lettura proposta) ricostruire analiticamente le fortune ed i profili 'dogmatico-giuridici' della 'formula', ma è certamente utile valutare gli enunciati che ad essa fanno capo sullo sfondo della rappresentazione complessiva del politico.

Il problema dei limiti del potere dello Stato, di cui la tesi della 'autolimitazione' vuol essere insieme l'impostazione e la soluzione, ha in effetti, nella tradizione giuspubblicistica, tutte le caratteristiche di un dilemma aporetico, peraltro assai noto e continuamente ripetuto. I termini costitutivi dell'aporia sono dati da due presupposti la cui compresenza nel campo teorico giuspubblicistico non sembra facilmente componibile: da un lato il postulato di uno Stato il cui potere si suppone (per definizione) illimitato; dall'altro lato il postulato (come vedremo, variamente confessato o camuffato) di spazi di libertà validamente oppo-

(163) All'origine della teoria è ovviamente G. Jellinek, su cui cfr. M. FIORAVANTI, *Giuristi e costituzione*, cit., pp. 391 ss.; cfr. anche C. ROEHRSEN, *Il diritto pubblico verso la 'teoria generale' di G. Jellinek*, in «Materiali per la storia della cultura giuridica moderna» (a cura di G. Tarello), 1976, VI, 251 ss.; M. LA TORRE, *Jellinek e il sistema dei diritti pubblici soggettivi: il paradosso dei diritti di libertà*, in «Materiali per la storia della cultura giuridica» (a cura di G. Tarello), 1982, XII, pp. 79 ss.

nibili alle invadenze statuali. Se il potere dello Stato è libero da ogni vincolo, non esiste nessuna zona franca rispetto ad esso. Ma se qualcosa vittoriosamente resiste alla forza dello Stato dal suo interno, lo Stato cessa di essere pensabile come Stato, perde un attributo rilevante *quoad essentiam*.

Se questi sono i termini del dilemma, le linee strategiche approntate dalla tradizione giuspubblicistica fanno leva volta a volta sull'assunzione di uno dei due termini come punto di Archimede per saltare oltre la contraddizione: per saltare oltre, in definitiva, alla solo apparente conclusività della formula jellinekiana della 'autolimitazione'. E non perché essa non cogliesse un nucleo vitale della tradizione giuspubblicistica: essa anzi riguardava un tema della rappresentazione giuridica del politico così centrale da esigere una specifica attenzione prima della divulgazione della 'formula' e da mantenere una sua non risolta problematicità dopo la fortunata diffusione della formula stessa.

Una posizione in un certo senso estrema è caratterizzata dal tentativo di enfatizzare uno dei termini del dilemma — l'esigenza della limitazione del potere — al punto tale da sottrarlo all'ambito della rappresentazione giuridica dell'oggetto politico-statuale. Il presupposto è una interpretazione della 'formula' che evidenzia brillantemente gli elementi 'cripto-giusnaturalistici' di essa. Affermare « la necessità di un limite o autolimito dello Stato... non fa altro che ridurre a piccoli tratti — non diremo con quale successo — le proposizioni che il diritto di natura avea crudamente affermato »⁽¹⁶⁴⁾. Certo, il giusnaturalismo settecentesco usciva allo scoperto nell'opporre limiti invalicabili al potere statale, mentre la tesi della autolimitazione dello Stato si presenta come descrizione di un movimento interno allo Stato stesso, autonomo appunto e come tale (apparentemente) capace di rispettare la 'esclusività' del potere statale. Ciononostante, « che il limite divenga autolimito è assai meno importante di quel che possa sembrare a prima vista », sempre che si riconosca che le varie soluzioni non costituiscono che varianti della comune esigenza « di

(164) C. CARISTIA, *Il diritto costituzionale italiano nella dottrina recentissima*, Torino, 1915, p. 49.

riconoscere all'individuo una sfera di libertà individuale »⁽¹⁶⁵⁾, differendo soltanto nel diverso grado di 'dissimulazione' dell'obiettivo fondamentale.

Dimostrato allora che la tesi dell' 'autolimitazione' è attraversata da implicite, e talora esplicite⁽¹⁶⁶⁾, venature giusnaturalistiche, riaffermata l'esigenza di uno spazio individuale 'protetto', consegue che il dualismo « fra il momento autocratico e quello dell'autolimita, non si risolve che varcando il limite angusto della dommatica e invocando principi e presupposti, che, banditi per sempre, pur sempre ritornano come verità eterne e universali »⁽¹⁶⁷⁾. « Come il diritto privato, il diritto pubblico poggia sopra principi superiori al diritto stesso ». Ritenere che sia possibile intendere lo Stato senza andare oltre la descrizione dei suoi meccanismi interni « significa precludersi la via a darsi ragione e a spiegarsi l'intima natura di quelli, che, nella modernità, sono istituti basilari »⁽¹⁶⁸⁾.

Non si creda però che la strategia di chi concentra l'attenzione sul carattere 'metastatuale' dei limiti del potere finisca per evadere da un confronto diretto con l'aporetico rapporto fra « autocrazia » e libertà individuali: fondare queste ultime non più sulla descrizione di un processo interno al 'porsi' dello Stato, ma sulla postulazione di principi diversi e superiori cancella addirittura uno dei termini dell'aporia. La correlazione fra questi, d'altronde, è così stretta da generare subito un contraccolpo sul piano della rappresentazione del potere dello Stato, dichiaratamente avvicinata più a matrici labandiane che jellinekiane⁽¹⁶⁹⁾. Proviamo allora a rileggere à rebours la logica di una siffatta correlazione: l'immagine della illimitabilità del potere statale apparirà così costitutiva della rappresentazione giuridica del politico da esigere la estromissione in zone 'esterne' ad essa delle argomentazioni impiegate a sostegno delle 'libertà'.

⁽¹⁶⁵⁾ *Ibidem*, p. 50.

⁽¹⁶⁶⁾ *Ibidem*, p. 60.

⁽¹⁶⁷⁾ *Ibidem*, p. 61.

⁽¹⁶⁸⁾ *Ibidem*, p. 62.

⁽¹⁶⁹⁾ C. CARISTIA, *Dubbi e incertezze nel diritto pubblico odierno* (1914), in *Scritti giuridici, storici e politici*, I, *Scritti giuridici*, Milano, 1953, pp. 95-96.

La tecnica di soluzione dell'aporia è stata dunque, nella strategia precedentemente descritta, quella di liberare l'immagine del potere statale da vincoli che *dall'interno* ne minassero la compattezza. Il risultato argomentativo è stato quello di salvare una immagine di potere 'a tutto tondo' (e insieme sostenere le 'ragioni' dell'individuo); la modalità dell'argomentazione ha coinciso con la 'esteriorizzazione' (rispetto alla rappresentazione giuridica del politico) della descrizione dello spazio individuale; lo strumento argomentativo usato per rendere possibile l'"esteriorizzazione" degli spazi di libertà è stato la affermazione della possibilità di individuare questi ultimi solo attraverso l'impiego di criteri ideologico-politici.

Dei tre livelli dell'argomentazione complessiva (il risultato, la modalità, lo strumento), specifico della strategia ora descritta è soltanto l'ultimo, che nella sua decisa 'valutatività' dà ad essa un timbro per così dire 'estremo' o 'periferico' nella tradizione giuspubblicistica, adombrando addirittura la possibilità di una impostazione (o comunque di un fondamento) del problema delle libertà relegati al di fuori del campo teorico della testualità giuspubblicistica⁽¹⁷⁰⁾. Esisteva, però, ed era praticata, anche la possibilità di conseguire lo stesso risultato (il superamento dell'aporia e il mantenimento di un'immagine di potere statale, per così dire, integra, non compromessa) adottando la stessa modalità argomentativa e tuttavia mutando il concreto strumento dell'argomentazione: si continuava cioè ad 'esteriorizzare', rispetto alla rappresentazione dello Stato, il tema dei limiti del potere, ma non si adottava più un argomento meramente ideologico. La leva impiegabile per 'gettare fuori' dalla immagine dello Stato il tema dei 'limiti' del suo potere e risolvere per questa via il famoso dilemma poteva essere una energica 'attivazione' della struttura dualistica del campo teorico: si concentrava sul polo sociale l'onere di esprimere la 'resistenza' al potere, liberando così corre-

⁽¹⁷⁰⁾ A ragione Caristia osservava (*ibidem*, p. 96) che « una siffatta delucidazione e giustificazione ideali dei diritti pubblici soggettivi sarà accolta nel regno dei giuspubblicisti ».

lativamente la rappresentazione del polo statale da ogni imbarazzante vincolo interno ⁽¹⁷¹⁾.

Se dunque anche in questo caso la soluzione dell'aporia è affidata a quella modalità argomentativa che ho convenuto di chiamare la 'esteriorizzazione' del tema del limite del potere, il 'fuori' nel quale il tema è collocato non è più una zona esterna all'intera rappresentazione giuridica del politico, ma solo alla rappresentazione dell'oggetto politico-statale. A differenza della strategia precedente, scettica e 'rinunciataria' rispetto alla possibilità di soluzione dell'aporia dall'interno del campo teorico giuridico-pubblicistico, la strategia ora descritta gioca proprio sulla struttura fondamentale del campo teorico ma è costretta, per così dire, ad esasperarne la intrinseca dualità: una soluzione alla lunga inappagante proprio perché rischia di compromettere l'unità, la coerenza interna della rappresentazione del politico per la quale essa pure si impegnava.

Prendere invece sul serio l'obiettivo di una rappresentazione unitaria del politico finiva per far cadere di nuovo l'accento sulla centralità del polo statale: con il che torna inevitabilmente di attualità la formulazione dell'aporia. D'altronde, se era possibile ipotizzare una fuoriuscita dal dilemma concentrando l'attenzione su uno dei termini costitutivi di esso (la preservazione degli spazi individuali, secondo le modalità prima indicate), niente impediva che si battesse la via opposta lavorando sul tema dell'illimitato (o limitabile) potere statale.

L'elemento comune alle diverse strategie orientate in questa direzione è quindi il riferimento ad una modellizzazione del politico sostanzialmente monistica (e statocentrica), così come la soluzione precedentemente indicata lasciava supporre una modellizzazione accentuatamente dualistica. Il che non vuol dire che poi da un ceppo comune non si dipartano strategie sensibilmente differenziate.

Un presupposto largamente condiviso è certo la convinzione dell'eccedenza 'assoluta' del potere dello Stato rispetto ad ogni vincolo interno e il rifiuto di « tornare alle teorie del diritto naturale », di credere « che vi sia un diritto inerente alla persona-

(171) Cfr. ad es. L. MINGUZZI, *Il limite delle attività*, cit., p. 65.

lità umana...: diritto che preceda razionalmente lo Stato e ne limiti l'impero »⁽¹⁷²⁾: il rifiuto, per intendersi, di risolvere l'aporia uscendo fuori dalla rappresentazione giuridica del politico. La immagine della 'assoluta' potenza dello Stato viene 'spesa' in tutta la sua radicalità: « noi crediamo che tutto il diritto derivi dallo Stato, non foss'altro perché lo presuppone necessariamente e perché la ragion d'essere dell'impero importa la possibilità nell'imperante di disporre, occorrendo, della libertà, del patrimonio, della vita stessa dei sudditi »⁽¹⁷³⁾; la riaffermazione di uno dei termini costitutivi dell'aporia non potrebbe essere più energica.

La soluzione del dilemma non intende affatto scalfire il postulato della 'integralità' del potere dello Stato, ma solo procedere introducendo una distinzione: l'immagine della onnipotenza del potere statale « sussiste soltanto nell'aspetto formale e non già in quello sostanziale ». I contenuti della decisione statale sono assai più 'trovati' che 'creati': sono offerti, dalla « coscienza giuridica del popolo »⁽¹⁷⁴⁾, alla 'forma' che il comando statale impone loro. Lo Stato dunque, come oggetto della giuspubblicistica, è costruito - descritto come libero illimitato nel suo potere — ed è salva, per questo verso, la presupposta immagine dello Stato. La stessa scienza giuridica dello Stato, però, che produce dello Stato una siffatta immagine, sa anche di costruire il suo oggetto sulla base di presupposti — la « coscienza giuridica del popolo », la tradizione — che sono, insieme, esterni ed interni ad essa: esterni, perché non li vede come tali, non li costruisce direttamente come oggetti del proprio campo teorico; interni, perché essi sorreggono, per così dire 'fuori scena', i concetti centrali della giuspubblicistica, si risolvono in essi, ma insieme li riempiono del loro 'contenuto' storicamente determinato.

Troviamo, in questa versione della tesi dell'autolimitazione dello Stato⁽¹⁷⁵⁾, le impronte specifiche (e le ambiguità) di quella

⁽¹⁷²⁾ V. E. ORLANDO, *Stato e diritto (Ordinamento giuridico - regola di diritto - istituzione)* (1926), in *Diritto pubblico generale*, cit., p. 281.

⁽¹⁷³⁾ *Ibidem*, loc. cit.

⁽¹⁷⁴⁾ *Ibidem*, p. 282.

⁽¹⁷⁵⁾ Cfr. V. E. ORLANDO, *G. Jellinek e la storia del diritto pubblico generale* (1949), in *Scritti giuridici varii (1931-1952)*, Milano, 1955, pp. 122 ss.

sorta di monismo imperfetto che caratterizza la proposta teorica orlandiana⁽¹⁷⁶⁾. Il ruolo strategico di 'popolo' nel modello orlandiano, la sua posizione di elemento presente-assente, di condizione 'invisibile' dello Stato, insomma, per così dire, di testimone innocuo della strutturale dualità del referente, si riverbera puntualmente sulla soluzione dell'aporia: alla rappresentazione (primaria e centrale) dello Stato come potere illimitato e intero si accompagna una ipotesi di limite che è, insieme, invisibile (per chi guarda frontalmente lo Stato dal di dentro dell'osservatorio giuspubblicistico), eppure presente e operante — traccia visibile della remota presenza del polo sociale del referente.

Pur con le ambiguità ora rilevate, la prospettiva orlandiana tenta di pervenire ad una soluzione dell'aporia che non metta in discussione l'immagine corrente del potere statale, ma anzi la approfondisca in più direzioni sfuggendo così alla contraddizione. È proprio da questo comune assunto che si dipartono altre strategie, differenziate, ma non necessariamente incompatibili fra di loro.

Una prima strategia, largamente seguita, presuppone, almeno nella formulazione romaniana, una energica eliminazione delle pur timide tracce di dualismo che resistevano nella modellistica orlandiana: riassunto senza residui il popolo nello Stato, quest'ultimo diviene l'oggetto centrale del discorso giuspubblicistico⁽¹⁷⁷⁾. È solo all'interno della rappresentazione 'monistica' dello Stato che potranno essere introdotte quelle distinzioni che permettano di risolvere l'aporia. Per Romano occorre cioè chiarire quale sia il campo di applicazione della regola che vuole il potere dello Stato limitato (sia pure autolimitato) attraverso un qualche intervento giuridico-normativo. La zona per la quale vale l'istanza della limitazione non è, semplicemente, lo Stato, ma solo quel momento della vita dello Stato che coincide con gli organi, sia pure con tutti gli organi dello Stato nei loro rapporti reciproci: ma lo Stato *non* è la somma degli organi.

⁽¹⁷⁶⁾ Cfr. *supra*, II, 14.

⁽¹⁷⁷⁾ Cfr. S. ROMANO, *Nozione e natura degli organi*, cit., pp. 2 ss.; cfr. anche S. ROMANO, *La teoria dei diritti pubblici subiettivi*, in *Primo Trattato completo di diritto amministrativo* (a cura di V. E. Orlando), Milano, 1900, pp. 198 ss.

Non sarà possibile (dato l'obiettivo della lettura proposta) seguire gli sviluppi 'dogmatici' della soluzione romaniana, ma occorre comunque insistere sui termini più generali della sua formulazione. Se gli organi costituzionali « non hanno personalità propria, ma son lo Stato stesso » — è questa la tesi che Romano sta argomentando — « non viene a confondersi quest'ultimo con i suoi organi? »⁽¹⁷⁸⁾. Il *quid demonstrandum* è la negazione dell'attribuzione agli organi costituzionali della natura di persona giuridica⁽¹⁷⁹⁾, il pernio della dimostrazione è una immagine dello Stato, data per assioma del ragionamento, per la quale vale, sia pure in termini puramente analogici, il principio organicistico della eccedenza della totalità sulle parti componenti: lo Stato non è somma, ma sintesi, è elemento di continuità e di durata⁽¹⁸⁰⁾.

Giocando su una siffatta immagine di Stato, Romano può prospettare una convincente soluzione dell'aporia. Lo Stato non è una unità indifferenziata, per la quale semplicemente ammettere o escludere l'esistenza di limiti. Lo Stato offre un aspetto, un'espressione di sé coincidente con una pluralità di organi per i quali vale il principio della limitazione (anzi, dell'autolimitazione) attraverso l'intervento della norma. Si tratterà poi di dimostrare — e gli sforzi di Romano vanno in questa direzione — che « può esistere... un complesso di limiti giuridici che si riferiscono agli organi e alle funzioni più eminenti dello Stato »⁽¹⁸¹⁾ e che per essi è prevedibile la possibilità di una sanzione. Ma il nodo aporetico (che ci interessa direttamente, perché mette in luce una rilevante immagine dello Stato) si forma e si scioglie a monte di un'indagine ravvicinata dei limiti. Se lo Stato si esaurisce nei suoi organi, una volta che fossero imposti ad essi dei limiti « lo Stato stesso verrebbe ad essere, nella sua totalità, vincolato » e si ripresenterebbero, intatti, i termini dell'aporia: da un lato infatti si affermerebbe il principio secondo il quale « è dallo Stato che il diritto emana », dall'altro lato si ammetterebbe « l'esistenza di un diritto che trascenderebbe, per dir così, lo Stato, che sarebbe una

⁽¹⁷⁸⁾ S. ROMANO, *Nozione e natura degli organi*, cit., p. 22.

⁽¹⁷⁹⁾ *Ibidem*, pp. 21-22.

⁽¹⁸⁰⁾ *Ibidem*, p. 22.

⁽¹⁸¹⁾ S. ROMANO, *Osservazioni preliminari*, cit., p. 186.

forza superiore a quest'ultimo, ricadendo in vecchie e disusate teoriche, da cui la scienza si è più o meno completamente liberata »⁽¹⁸²⁾.

La soluzione non scaturisce dall'interno dell'analisi dei limiti ma dalla riaffermazione di uno schema generale di rappresentazione del potere: « ... lo Stato si distingue nettamente e recisamente ,non solo dai singoli suoi organi, ma anche dal complesso di tutti i suoi organi: ed è solo a questi ultimi che si riferiscono le limitazioni di cui è parola »⁽¹⁸³⁾. La soluzione dell'aporia sta nella postulazione di un'immagine di Stato in qualche modo trascendente le sue parti componenti, punto di riferimento invisibile ma operante, al quale collegare quell'immagine intera ed assoluta di potere che la formula dell'autolimitazione rischiava di compromettere.

Se in altri termini il problema nasce dalla difficoltà di capire come possa « lo Stato essere insieme il creatore del diritto ed il suddito di sé stesso, il soggetto e l'oggetto nel medesimo tempo »⁽¹⁸⁴⁾, la soluzione è data da una rappresentazione dello Stato che non si limita a pensare la 'pluralità' degli organi, ma riferisce « ad un soggetto idealmente unico tutte le attività dello Stato »⁽¹⁸⁵⁾ e lo considera il centro del potere 'al di là del limite'.

Nella spartizione del polo statale fra la 'zona', suscettibile di limitazioni, degli organi ed il 'centro' unitario del potere 'illimitato' si concentra l'elemento caratterizzante della strategia⁽¹⁸⁶⁾. Il momento più delicato della distinzione è costituito comprensibilmente dai poteri e organi legislativi: e non è un caso che proprio

⁽¹⁸²⁾ *Ibidem*, loc. cit.

⁽¹⁸³⁾ *Ibidem*, p. 187.

⁽¹⁸⁴⁾ U. FORTI, *Il realismo nel diritto pubblico* (1903), p. 108.

⁽¹⁸⁵⁾ *Ibidem*, p. 110.

⁽¹⁸⁶⁾ Cfr. G. ARANGIO RUIZ, *Istituzioni di diritto costituzionale*, cit., p. 21; A. FALCHI, *I fini dello Stato e la funzione del potere* (1914), in *Lo Stato collettività. Saggi*, Milano, 1963, pp. 41 ss.; A. FERRACCIU, *La consuetudine costituzionale*, Torino, 1913; E. PRESUTTI, *Istituzioni di diritto costituzionale*, Napoli, 1922³, pp. 122 ss.; C. A. BIGGINI, *La legislazione costituzionale nel nuovo diritto pubblico italiano*, Ravenna, 1931, *passim*; A. DE VALLES, *Teoria giuridica della organizzazione dello Stato*, Padova, 1931, vol. I, pp. 52 ss.

sul problema dei limiti interni agli organi legislativi la tesi di Forti si differenzia dalla posizione di Romano. Se infatti per quest'ultimo è possibile individuare limiti giuridici all'esercizio della funzione legislativa, per il primo « una limitazione di essa per mezzo del diritto non è possibile »⁽¹⁸⁷⁾. Al di là delle divergenze nate sul terreno dell'analisi ravvicinata dei limiti, la preoccupazione di fondo è, di nuovo, quella che alimentava l'impostazione del dilemma: la irrinunciabile immagine dell'assolutezza del potere statale di contro all'opposta esigenza di limitazione normativa di quel potere. Se la distinzione fra 'centro' e 'organi' risolve, in generale, il problema, la difficoltà torna a farsi sentire laddove la funzione esercitata dall'organo (la produzione di norme) sembra essere la diretta, immediata espressione del centro di potere statale⁽¹⁸⁸⁾. Da ciò l'adozione, da parte di Forti, di una variante della strategia che mantiene la distinzione fra 'centro' statale ed organi dello Stato, distinguendo però fra organi legislativi e non legislativi, e aggregando i primi alla stessa immagine di illimitatezza che connota il 'centro' di potere statale⁽¹⁸⁹⁾.

La variante è, a dire il vero, più apparente che effettiva: essa si esercita comunque più sul piano dell'analisi ravvicinata dei limiti che non sulla strategia complessiva e sull'effetto che essa induce sulla rappresentazione dell'oggetto politico-statale. Si ritenga possibile o impossibile l'estensione di una qualche forma di limite giuridicamente rilevante all'esercizio della funzione legislativa, i punti fermi della strategia possono ritenersi i seguenti: la rappresentazione dello Stato distingue tematicamente gli organi dello Stato dal centro unitario del potere, irriducibile alla somma degli organi; conseguentemente, la limitazione del potere statale vige per quella 'zona' dello Stato che coincide con gli organi (con tutti gli organi o con alcuni di essi), mentre al centro statale viene mantenuta l'interezza del potere; il centro statale, quindi, può

⁽¹⁸⁷⁾ U. FORTI, *Il realismo*, cit., p. 108.

⁽¹⁸⁸⁾ *Ibidem*, p. 110.

⁽¹⁸⁹⁾ « Questo principio della impossibilità di porre limiti giuridici al potere legislativo sembra non essere in fondo altro che la riproduzione dell'altro comunemente riconosciuto, per cui si ritiene che la sovranità non ammetta limitazioni » (*Ibidem*, p. 109, nota 190).

travolgere, 'senza limiti', le limitazioni normativamente previste per un organo o per il complesso degli organi ⁽¹⁹⁰⁾.

Con una siffatta strategia, dunque, l'esigenza di individuare la soluzione del 'paradosso' dell'autolimitazione è stata soddisfatta introducendo una distinzione che arricchisce l'immagine complessiva dell'oggetto politico-statuale. Un'altra strategia, diversa ma non incompatibile, condivide con la precedente la convinzione metodologica di poter risolvere l'aporia approfondendo la rappresentazione dello Stato piuttosto che indagando sui presupposti dei limiti ad esso opponibili, ma si distingue da quella per la diversità degli elementi tematici messi in gioco, salvo poi ulteriormente frammentarsi al suo interno.

La versione dell'autolimitazione dello Stato, che la strategia propone, tanto rifugge dal considerare i limiti come vincoli che dall'esterno coartano l'azione dello Stato quanto è convinta di poter ritrovare i limiti all'interno dello Stato, come semplici momenti della sua necessaria 'processualità'. Alla sempre riproposta domanda (« chi rassicura la libertà individuale dalla... onnipotenza » dello Stato? ⁽¹⁹¹⁾) non potrà trovarsi risposta cercando « freni artificiali » ed esteriori: « dirò dunque francamente che, se il limite si vuol trovare fuori dello Stato, si ha un bel cercare, e non si troverà » ⁽¹⁹²⁾. Non per questo però cessa di essere proponibile la domanda: solo che « se il limite dello Stato, il solo possibile, si cercherà dentro l'organismo suo medesimo si scorderà che quanto più lo Stato è razionale, tanto più sarà determinato » ⁽¹⁹³⁾, storicamente determinato, al di là di qualsiasi capriccio o arbitrio.

Il limite non è più ricondotto ad una scelta libera e volontaria dello Stato. L'aporia nasceva dal contrasto fra la 'volontà' statale e i limiti che ad essa potevano, dall'interno, essere opposti: se prevaleva il sistema dei limiti, sembrava vanificarsi l'assoluta volontà dello Stato; se era questa a mantenere la sua ori-

⁽¹⁹⁰⁾ La tesi resta ferma sia che si scelga la 'variante' Forti che la 'variante' Romano. Cfr. infatti S. ROMANO, *La teoria dei diritti pubblici*, cit., p. 160; S. ROMANO, *Osservazioni preliminari*, cit., p. 187.

⁽¹⁹¹⁾ F. FIORENTINO, *Lettere*, cit., p. 138.

⁽¹⁹²⁾ *Ibidem*, loc. cit.

⁽¹⁹³⁾ *Ibidem*, loc. cit.

gínaria illimitatezza, le limitazioni perdevano qualsiasi attendibilità. La soluzione proposta dall'attuale strategia salta la radice stessa del problema: non è più l'immagine dello Stato-volontà ad essere attivata, ma piuttosto l'immagine dello Stato-necessità, del necessario farsi, determinarsi dello Stato.

Mutato lo schema rappresentativo soggiacente, la formula dell'autolimitazione può essere riproposta, al di là delle implicite tensioni, e anche al di là delle originarie intenzioni, non tanto come contributo ad una fondazione di uno spazio dei soggetti al riparo della invadenza statale, quanto come occasione per approfondire la rappresentazione dell'oggetto politico-statale — e solo da ciò far discendere la conseguenza indiretta della salvaguardia delle posizioni di libertà. La formula dell'autolimitazione viene in questi casi raggiunta a partire da una immagine di Stato che tende ad una rappresentazione 'globale' del proprio oggetto, in essa ricomprendendo, fra gli altri, il momento giuridico⁽¹⁹⁴⁾. La giuridicità immanente nell'"organismo" statale non dovrà comunque intendersi « nel senso stretto di conformità alla legge, ma nel senso più ampio di conformità al diritto, cioè non solo alla norma e alla volontà che vi è espressa e schematizzata, ma alla sua volontà sempre viva, concreta e attuale »⁽¹⁹⁵⁾. Della complessa « realtà morale, giuridica, economica » dello Stato « l'autolimitazione del potere per mezzo del diritto » resta certo un elemento importante, a patto però di intenderla come momento interno della centrale (e illimitabile) 'creatività', produttività giuridica dello Stato⁽¹⁹⁶⁾.

L'ostacolo principale di una siffatta strategia — e l'occasione per elaborare una variante di essa — era la difficoltà di ritrovare le specificità del momento giuridico, e con esso la funzione originaria della formula dell'autolimitazione, all'interno di una rap-

⁽¹⁹⁴⁾ Cfr. ad es. I. PETRONE, *Il diritto nel mondo dello spirito. Saggi filosofici*, Milano, 1910.

⁽¹⁹⁵⁾ G. PERTICONE, *Dalla 'Dichiarazione dei diritti' alla 'Carta del lavoro'*, in « Rivista internazionale di filosofia del diritto », 1928, VIII, p. 633.

⁽¹⁹⁶⁾ *Ibidem*, loc. cit.

presentazione 'globale' dell'oggetto politico-statuale⁽¹⁹⁷⁾. Il superamento della difficoltà coincide quindi con la messa a punto di una strategia che continua a riferire la 'autolimitazione' al momento del determinarsi, del concretizzarsi dello Stato, ma intende cogliere della processualità statuale solo la componente giuridica.

L'assunto generale è che, se è vero che lo Stato racchiude una istanza ultima di potere illimitato, è anche vero che esso « non esprime e non attua la sua volontà che nelle forme del diritto »⁽¹⁹⁸⁾. Intesa la autolimitazione come il momento nel quale lo Stato passa, per così dire, dall'«essenza' del potere illimitato all'«esistenza' dell'ordinamento giuridico-normativo nel quale il potere si traduce e si esprime, lo Stato appare, insieme, limitato e illimitato. « Di fronte allo Stato, nel suo interno, dal punto di vista giuridico,... non vi sono poteri che siano limiti insuperabili della sua potestà »⁽¹⁹⁹⁾: nessuno ostacolo normativo può opporsi allo Stato come centro di illimitabile produttività giuridica. Nessuna norma, nessuna particolare posizione di libertà, quindi, può ritenersi al sicuro da un intervento trasformativo dello Stato. Da questo punto di vista, la soluzione dell'aporia pende tutta sul versante della riaffermazione del potere 'assoluto' dello Stato.

Ciò che però lo Stato non può liberamente abrogare, perché non dipende dalla sua 'volontà' ma dalla necessità del suo 'esserci', è il diritto, l'ordine giuridico come forma che *dat esse rei*, come modalità indispensabile della sua realizzazione: lo Stato « può sempre... sostituire un ordine giuridico nuovo a quello esistente, ma non può mai sopprimere il diritto, far cessare l'ordine giuridico, perché con ciò esso negherebbe se stesso »⁽²⁰⁰⁾.

Risolta la formula dell'autolimitazione nel processo di determinazione giuridica nel quale necessariamente ('storicamente') lo Stato si attua, l'aporia di partenza sembra limpidamente superata; purché si accetti che esiste una « domanda che non dev'essere fatta alla scienza del diritto pubblico, e a cui questa non potrà

⁽¹⁹⁷⁾ Cfr. S. PANUNZIO, *Lo Stato giuridico nella concezione di Igino Petrone*, Campobasso, 1917, pp. 12 ss.

⁽¹⁹⁸⁾ A. PAGANO, *Idealismo e nazionalismo*, cit.

⁽¹⁹⁹⁾ O. RANELLETTI, *Istituzioni di diritto pubblico. Il nuovo diritto pubblico italiano*, Padova, 1929, p. 30.

⁽²⁰⁰⁾ *Ibidem*, loc. cit.

mai — perché *non deve* — rispondere»: quella « di assegnare un esterno e definitivo limite di diritto alla legge... di... convertire un problema di natura *formale e giuridica*... in un problema di natura *politica e ideologica*: l'assegnazione e la garanzia (coercitiva in confronto dello Stato!) di 'certi' diritti: diritti 'per sé stessi' e specifici... »⁽²⁰¹⁾.

La preoccupazione anti*giusnaturalistica* non era d'altronde specifica di un giurista 'militante' come Volpicelli, ma profondamente iscritta in tutta la tradizione *giuspubblicistica*. Non è quindi tanto in questa direzione che può cogliersi il consueto effetto di *sovradeterminazione ideologico-politica* indotto dal fascismo quanto piuttosto in una strategia che si sviluppa a partire dalla negazione di quel particolare rapporto fra Stato e diritto nel quale la strategia precedentemente ricordata aveva risolto la formula della *autolimitazione*. Lo Stato, nel suo nucleo potestativo fondante e assoluto, non appare più una realtà 'eccedente', sì, il diritto (e certamente un determinato, concreto assetto giuridico), che però trova nell'ordine normativo una espressione, una determinazione necessaria. Lo Stato è descritto ora come una realtà qualitativamente, radicalmente distinta dal diritto: « lo Stato è fuori e sopra del diritto, poiché lo Stato è forza e potenza »⁽²⁰²⁾. La formula della *autolimitazione*, interpretata come espressione della correlazione necessaria fra Stato e diritto, è anch'essa una tesi ideologicamente connotata. « Noi crediamo che la costruzione dommatica della novissima fase dello Stato... non possa darsi se non dissociando lo Stato dal diritto, se non scomponendo questa equazione, che stava a base dello Stato democratico-liberale. Non si può costruire idealmente lo Stato corporativo, se non frantumando l'idolo dello Stato giuridico »⁽²⁰³⁾.

Se sono evidenti le sollecitazioni che questa strategia riceve dall'ideologia politica del fascismo, sarebbe indebito però dedurre una correlazione *necessaria ed esclusiva* fra quella immagine

⁽²⁰¹⁾ A. VOLPICELLI, *Vittorio Emanuele Orlando*, cit., p. 202.

⁽²⁰²⁾ G. MAGGIORE, *L'ordinamento corporativo nel diritto pubblico*, in « Il diritto del lavoro », 1928, II, p. 190.

⁽²⁰³⁾ *Ibidem*, loc. cit. Cfr. anche G. MAGGIORE, *Principii di diritto penale*, cit., pp. 10 ss.

di Stato e la testualità giuspubblicistica del fascismo. Innanzitutto, la tesi dell'autolimitazione, nella prospettiva evidenziata dalla strategia precedentemente descritta, mantiene un suo tranquillo diritto di cittadinanza nella giuspubblicistica degli anni Venti e Trenta. In secondo luogo, e viceversa, l'immagine dell'eccedenza dello Stato sul sistema normativamente stabilito dei limiti, in una parola, l'immagine della 'forza' dello Stato nella sua 'assoluta' pienezza, era uno dei connettivi disciplinari della giuspubblicistica ben prima dell'intervento ideologico-politico del fascismo. Infine, lo sganciamento fra la tesi della autolimitazione e la rappresentazione della 'forza' dello Stato, che è la scelta specifica della strategia in questione, non è, di per sé, inedita nella tradizione giuspubblicistica, anche se certo marginale rispetto alle soluzioni più condivise.

Resta quindi, come elemento di specificità della strategia in questione, l'uso del consueto schema retorico della riformulazione 'sovradeterminata' di frammenti dell'immaginario politico-statuale della giuspubblicistica fra Otto e Novecento, il corto circuito fra le immagini collaudate e i 'persuasivi' richiami ai valori e alle aspettative corporativistiche. Non si tratta di una novità irrilevante: è uno schema retorico la cui originalità e specificità consistono in una peculiare ri-formulazione, in una riscrittura 'di secondo grado' di materiali enunciativi preesistenti. Né d'altronde era obbligatoriamente richiesto di avventurarsi in percorsi fascisticamente nuovi ed inediti. Come si legge in una delle infrequenti analisi critiche della giuspubblicistica del fascismo scritta nell'immediato dopoguerra, « filosofi e giuristi continuarono a baloccarsi » con le stesse « frasi e formule » della tradizione senza badare agli slittamenti semantici (e ideologico-politici) che esse subivano; continuarono a parlare « di un volere, che pur organizzato, pel bene comune, fuori di noi, è il nostro stesso volere; di Stato etico e di Stato di diritto; di autorità e libertà ». Poteva insomma persistere il vecchio gioco, « sufficientemente difeso dall'involucro formale, sotto cui continuava a operare la scienza giuridica più accreditata »⁽²⁰⁴⁾.

⁽²⁰⁴⁾ C. CARISTIA, *Dottrina e pratica della libertà civile nel secolo XX*, Torino, 1945, p. 83.

Il vecchio gioco è qualcosa di molto più complesso del 'formalismo' e del metodo dogmatico rimproverato alla tradizione giuspubblicistica. È in sostanza il gioco degli schemi argomentativi, delle immagini interagenti nel produrre una complessiva (e sostantiva, non formale) rappresentazione del politico. Il nodo dilemmatico della 'autolimitazione' dello Stato ci ha offerto l'accesso ad una serie di catene enunciative ciascuna delle quali ha prodotto o postulato, insomma, ha attivato, in una rete complicata di convergenze e divergenze, ulteriori immagini dell'oggetto politico statale.

Accanto al tema della forza (della forza coattiva) dello Stato si è sviluppata un'immagine che non solo ci mette in contatto con il potere dello Stato, ma esige che quel potere venga rappresentato come essenzialmente al di là del limite, assoluto, onnipotente. La formula dell'autolimitazione, risolvendosi, ha, per così dire, liberato importanti valenze dell'oggetto politico-statale. Pur nella diversità delle strategie, il sistema dei limiti generava uno sdoppiamento nell'oggetto rappresentato: la zona 'visibile' di esso, la zona suscettibile di analisi ravvicinata e 'positiva', coincideva, volta a volta, con il complesso degli organi, con l'ordine giuridico, con l'insieme delle norme con le quali lo Stato si esprimeva, si determinava. La 'visibilità', l'analizzabilità, degli organi, delle norme, però, era resa possibile da un'altra zona, dalla prima qualitativamente, 'assolutamente' distinta, che si identificava con il centro dell'illimitato potere statale.

Il centro del potere statale era dunque, insieme, *onnipotente* e *invisibile*. Sembra difficile sottrarsi alla fascinazione mitico-religiosa che emana da siffatte immagini del politico; ma converrà piuttosto richiamare l'attenzione sulla posizione, per così dire, dissimulata ed obliqua che quelle immagini occupano nell'ambito della testualità giuspubblicistica: al centro politico-statale si perviene muovendo dall'esigenza di pensare unitariamente il complesso degli organi, il sistema dei limiti. Il centro statale è innanzitutto una condizione di pensabilità di una zona del politico; più esattamente: è una funzione della sintassi logico-argomentativa della testualità giuspubblicistica. Le immagini di onnipotenza e invisibilità dello Stato, attributi di una (apparentemente) arcaica 'mitopoiesi politica', sono prodotti, nel testo, at-

traverso l'attribuzione all'oggetto politico-statuale di un ruolo che genera quelle immagini nel momento stesso in cui sembra 'consumare' lo spessore 'mitico' dello Stato costringendolo ad una funzione di sostegno dell'argomentazione giuspubblicistica.

9. *Lo Stato come volontà. La metafora antropomorfica.*

Per quanto diversi fossero i temi unificanti i diversi gruppi di enunciati sinora raccolti, questi finivano comunque per convergere nel proiettare sull'oggetto politico-statuale immagini che ne scandivano variamente la centralità. La strategia è frequentemente duplice, in qualche modo 'circolare'; per un verso viene organizzata la discussione dell'uno o dell'altro tema particolare (ad es l' 'autolimitazione' dello Stato) attraverso enunciati che arricchiscono e complicano, svolgendosi, la presupposta immagine dello Stato; per un altro verso vengono impiegati come sostegno argomentativo immagini, o frammenti d'immagine, dello Stato introdotti nella convinzione della loro immediata persuasività nei confronti del lettore ideale. Se dal primo punto di vista gli enunciati finiscono per tematizzare direttamente l'uno o l'altro aspetto dell'oggetto politico-statuale, dal secondo punto di vista essi sembrano presupporre l'esistenza di un deposito di immagini nelle quali, pur nella varietà delle formulazioni, autori e destinatari della testualità giuspubblicistica possono agevolmente riconoscersi.

Le immagini così formulate e utilizzate, d'altronde, descrivono diversi aspetti dello Stato e, prima ancora, 'costruiscono' lo Stato come 'centro', come elemento fondante. Se però tutte le catene enunciative collaborano nel descrivere-costruire la 'centralità' dello Stato, se esse si incontrano, per così dire, nel punto finale del loro itinerario, il loro retorico 'modus operandi' non è affatto omogeneo e rinvia a diversi piani del discorso: il piano (che potrei dire, sinteticamente) del 'mito' ⁽²⁰⁵⁾, il piano della coerenza

(205) 'Piano del mito' e 'piano dell'analisi' devono essere (nell'ottica proposta) innanzitutto riportati a semplici modalità del discorso, che può volta a volta strutturarsi attraverso strategie argomentative 'mitiche' o 'analitiche'. In questa prospettiva direi 'mitica' una procedura discorsiva che concentri intorno al proprio oggetto un complesso di immagini, un nucleo metaforico 'resistente' (nella testualità considerata) a ogni tentativo di 'ridu-

logico-argomentativa. Di questo singolare intreccio si è avuta una avvisaglia, ma non ancora una compiuta illustrazione. Occorre dunque proseguire nella lettura della testualità giuspubblicistica, tenendo presente sullo sfondo la possibile compresenza di schemi eterogenei di rappresentazione dello Stato, per raccogliere catene enunciative che puntino sempre più direttamente a mettere in luce non più gli 'attributi', ma l' 'essenza' dello Stato stesso.

L' 'essenza' dello Stato viene colta più frequentemente 'in aenigmate' che non fissata direttamente in una definizione: dei diversi procedimenti retorici impiegati, uno dei più frequenti è riportabile ad un nucleo dove l'*explanans* della costruzione metaforica⁽²⁰⁶⁾ è l'immagine dell'uomo (del singolo soggetto umano) e delle sue facoltà; da ciò una rappresentazione dell' 'explanandum' esemplata più o meno scopertamente sugli attributi di un'antichissima antropologia.

Se così 'giudizio', 'volontà' ed 'azione' sono i contrassegni generali della personalità di ogni uomo, è attraverso la estensione di essi alla vita dello Stato che sarà possibile cogliere l'essenza di questo. E come le « facoltà del nostro essere onde noi giudichiamo, vogliamo e operiamo » hanno « un nesso interiore indissolubile, che le raccoglie e tiene in vita necessariamente »⁽²⁰⁷⁾ così lo Stato si organizza attraverso analoghe 'facoltà' ciascuna delle quali implica necessariamente anche le altre: si ritrovano « nella pubblica e collettiva persona quelle fasi medesime che scorgemmo nell'operazione di ogni uomo »⁽²⁰⁸⁾.

zione'; e che investa congiuntamente lo stesso complesso di immagini di una qualche istanza di valorizzazione. Direi 'analitica' la procedura discorsiva opposta. La distinzione (in astratto) fra i due piani del discorso è però proponibile solo in quanto si constati, in concreto (ed è il *quid demonstrandum*) sia l'appartenenza delle due strategie argomentative alla *medesima* (e unitaria) testualità disciplinare, sia il continuo intersecarsi dei due piani nella comune impresa della costruzione (dell'immaginazione) dell'oggetto.

⁽²⁰⁶⁾ Sulla metafora come rapporto tra 'explanans' ed 'explanandum' cfr. M. B. HESSE, *Modelli e analogia nelle scienze*, Milano, 1980, pp. 147 ss.; M. BLACK, *Modelli, archetipi e metafore*, Parma, 1983, pp. 54 ss.

⁽²⁰⁷⁾ F. PERSICO, *Principi di diritto amministrativo*, cit., p. 28.

⁽²⁰⁸⁾ *Ibidem*, p. 27.

Nel reciproco intreccio delle 'facoltà' statuali e delle conseguenti « operazioni » vi è però « come un centro che dà vita a tutte le parti »: « l'atto di volontà » che, pur manifestato dai singoli componenti dello Stato, diviene « la volontà di tutto lo Stato ». « Quella volontà costituisce la *legge* di tutti, ... è volontà *imperante*, cioè obbligatoria e dotata di virtù coercitiva, che al bisogno sviluppa, perché la vita dell'insieme sia contenuta nella sua compagine armoniosa »⁽²⁰⁹⁾. Attraverso la metafora antropomorfica, attraverso la gerarchizzazione delle facoltà umane, si perviene all'individuazione di un 'centro del centro', del nucleo essenziale dello Stato, rappresentato come 'volontà'. Gli attributi della forza e della coattività trovano il loro punto di riferimento 'ultimo': la volontà dello Stato.

È dal centro della proprio volontà imperante che lo Stato si effonde verso la periferia; « quell'imperio dal centro si diffonde e ramifica in ognuno che è deputato a farlo valere; e da ciascuno si riassume di nuovo e rigira in quella volontà sovrana »⁽²¹⁰⁾. La metafora (antropologica) della 'volontà' si cumula con la metafora (spaziale) del centro e insieme circoscrivono uno spazio complessivo dove a 'centro' e 'volontà' imperante si contrappongono 'periferia' e volontà 'obbedienti'. Il 'centro' è tale in quanto distinto da una serie di punti 'decentrati', ma, nello stesso tempo, in quanto capace di riportare ad unità « la vita dell'insieme »: il centro della volontà imperante è l'elemento propulsivo di una logica discendente che dopo un lungo giro riporta « ogni giudizio, ogni volere, ogni potere inferiore nello Stato » al suo punto di origine, in una circolarità che, per così dire, visualizza la « compagine armoniosa » del tutto.

Metaforizzare lo Stato rappresentandolo (per certi atti) antropomorficamente è un procedimento che non ha, come spesso i procedimenti metaforici, valore esornativo, ma inventivo: coinvolge *explanans* ed *explanandum* in una relazione interattiva dalla quale emergono significati nuovi. Che 'Stato' sia raggiungibile attraverso 'uomo' nella testualità giuspubblicistica significa che in essa viene organizzata una rappresentazione dello Stato attra-

⁽²⁰⁹⁾ *Ibidem*, p. 28.

⁽²¹⁰⁾ *Ibidem*, *loc. cit.*

verso l'enfatizzazione dei tratti pertinenti della nozione vigente localmente (nella testualità giuspubblicistica) di 'uomo'. E viceversa l'uso di un siffatto procedimento metaforico reagisce a sua volta sull'*explanans* rinforzandone le immagini condivise⁽²¹¹⁾.

Da questo punto di vista, l'utilizzazione di 'uomo' come *explanans* dello Stato tende a rafforzare il tema (caratteristico, come sappiamo, di tanti enunciati 'trasversali') della gerarchizzazione delle facoltà dell'uomo e della interiorizzazione dello schema 'comando-disciplina-obbedienza'; ma nello stesso tempo individua alcuni tratti caratteristici della rappresentazione dello Stato. Che lo Stato sia 'volontà' — una affermazione piuttosto incomprensibile da un punto di vista logico-analitico — è una proposizione che acquista senso (*un* senso) se ricondotta al circuito metaforico nel quale si è formata e che a sua volta diviene responsabile di ulteriori irradiazioni metaforiche (in parte già raccolte, in parte non ancora registrate dalla lettura proposta). E d'altronde, nel momento in cui si enunciava la metaforica della 'volontà' statutale, contestualmente emergeva dal suo interno la metafora spaziale del 'centro' e delle zone 'decentrate', quasi a dimostrazione del labirinto metaforico intorno al quale sembra contenersi la rappresentazione complessiva del politico.

Quale che sia il grado di complessità del procedimento retorico usato, quale che sia la estensione dello schema rappresentativo introdotto, il rapporto fra 'uomo' e 'Stato' non può esaurirsi nella interazione fra i due termini sul filo di una reciproca inerenza, ma deve includere l'affermazione di un volere dello Stato

(211) La bibliografia sulla metafora è sterminata. Ancora consultabili le indicazioni di W. SHIBLES, *Metaphor: An Annotated Bibliography and History*, Whitewater, Wisc., 1971. Utile la rassegna curata da G. CONTE, *Metafora*, Milano, 1981. Da un punto di vista neo-retorico cfr. C. PERELMAN, L. OLBRECHTS-TYTECA, *Trattato dell'argomentazione. La nuova retorica*, Torino, 1966, vol. II, pp. 420 ss. Cfr. anche, esemplificativamente, fra i diversi approcci possibili, W. H. LEATHERDALE, *The role of analogy, model and metaphor in science*, Amsterdam, 1974; J. J. A. MOODLY, *A Study of Metaphor*, Amsterdam, 1976; S. R. LEVIN, *The Semantics of Metaphor*, Baltimore, 1977; R. ROGERS, *Metaphor. A psychoanalytical view*, Berkeley, 1978; AA.VV., *Simbolo, metafora, allegoria*, Padova, 1980; P. RICOEUR, *La metafora viva*, Milano, 1981.

qualitativamente distinto dal volere dei soggetti. « Lo Stato si deve presentare come un tutto, con un potere e volere proprio ». « Potrà avere varie parti », ma dovrà essere in grado di « formare ed effettuare il suo volere come qualche cosa di distinto da quello dei suoi singoli membri » (212). È d'altronde la metafora stessa che conduce spontaneamente a questa conclusione: l'interazione fra 'uomo' e 'Stato', nel momento in cui immagina (per certi tratti) antropomorficamente lo Stato, include, fra questi tratti, quello dell'autonomia e dell'incommensurabilità del volere del soggetto, di ogni soggetto. Se in altri termini il centro statale è rappresentabile come 'volontà' imperante e questa rappresentazione è resa possibile dal circuito metaforico che collega 'uomo' a 'Stato' sulla base del tratto comune 'volontà', la volontà dello Stato, in quanto tale, dovrà vedersi riconosciuta quella originarietà e originalità che la rendono qualitativamente distinta da ogni altra, irriducibile alla somma dei contenuti che la compongono — ed ecco così ritrovato, e riformulato *ad hoc*, il frequentatissimo luogo argomentativo dell'opposizione fra 'sintesi' e 'somma' (213).

Il nesso fra *explanans* ed *explanandum*, nella metafora della 'volontà' statale, è d'altronde piuttosto complesso. Se in molti casi la metafora funziona distinguendo nettamente i suoi termini costitutivi ('uomo'/'Stato'; 'volontà dell'uomo'/'volontà dello Stato'), se cioè essa funziona, nella testualità giuspubblicistica, 'producendo' l'accostamento 'inventivamente'; se insomma in molti casi il procedimento metaforico viene esplicitamente indicato dal testo come elemento della propria strategia, in altri casi invece il testo postula una continuità 'reale' fra i termini della relazione, ai quali si riferisce 'descrittivamente'. Le volontà dei singoli ('reali') soggetti mani trovano una ('reale') unificazione nella Volontà comune del Soggetto statale. Fra le volontà e la Volontà si viene quindi a postulare una qualche forma di continuità che si invoca 'descrittivamente' nel quadro della rappresentazione complessiva dello Stato.

(212) L. PALMA, *Corso di diritto costituzionale*, cit., p. 99.

(213) A. PAGANO, *Oltre il diritto* (1923), in *Idealismo e nazionalismo*, cit., p. 206.

Ritroviamo così schemi argomentativi, già incontrati, che, pur sollecitati da presupposti culturali diversi, tuttavia approdano ad una rappresentazione del 'centro' statale più ricca ed articolata, ma, nel suo nucleo essenziale, non incompatibile con quella espressa da una antropomorfizzazione, per così dire 'scientificamente' disinibita, dell'oggetto politico-statale.

Per chi si muove nell'orbita della cultura sociologica del positivismo il problema, certo, è decidere se e come la pluralità dei soggetti formi, interagendo, un 'ente' politico-sociale unitario, in che modo « le leggi della combinazione e dell'organizzazione sociale » permettano di passare dalla molteplicità delle volontà alla « unità di volere dello Stato »⁽²¹⁴⁾. Ciò che però è assai più presupposto all'argomentazione che dimostrato da essa è l'immagine auto-evidente dell'unità di uno Stato coeso intorno alla propria « capacità di volere e di agire »⁽²¹⁵⁾: l'*explanandum* continua ad essere rappresentato attraverso un'immagine sostanzialmente immutata. Allo stesso modo, il 'volere' dello Stato sarà, sì, geneticamente riportato all'incontro dei voleri dei soggetti, ma non sarà sufficiente la spiegazione 'empirica' della sua origine a dissolvere l'immagine dell'unificarsi dello Stato intorno al suo nucleo 'volontario': il volere dello Stato sarà quindi « un volere obbiettivato, il quale si distingue dal volere dei suoi componenti »⁽²¹⁶⁾. L'argomentazione, sociologicamente orchestrata, conclude comunque all'affermazione dell'oggettiva autonomia del volere statale. Non solo: essa può tranquillamente riproporre dal suo interno, senza per questo incrinare la propria coerenza, la relazione (almeno per i tratti congruenti con i propri umori sociologici) fra 'volere' dei soggetti e 'volere' dello Stato: « è proprio della natura del volere il fatto di acquistare autorità e forza regolatrice a misura che si obbiettiva »⁽²¹⁷⁾; la dimostrazione della tesi si svolge presupponendo l'unità sostanziale del volere, quali che ne siano i portatori ('Stato' o singoli soggetti). Il circuito della metaforiz-

⁽²¹⁴⁾ I. VANNI, *Lezioni*, cit., p. 155.

⁽²¹⁵⁾ *Ibidem*, p. 152.

⁽²¹⁶⁾ V. MICELI, *Principi*, cit., p. 403.

⁽²¹⁷⁾ *Ibidem*, p. 405.

zazione 'antropomorfica' dello Stato torna ad essere riproposto in un contesto argomentativo apparentemente eterogeneo.

Se dunque le argomentazioni sociologicamente orientate non erano avverse all'accoglimento di un'intima relazione fra le volontà e la Volontà, tanto meno potevano esserlo le argomentazioni variamente rivolte ad una fondazione etico-spiritualistica dello Stato, disposte spesso ad incontrarsi proprio sulla tesi di una qualche connessione 'profonda' fra volontà del singolo e volontà dello Stato. La tesi secondo la quale « lo Stato è... concreta posizione del volere », « è il volere in quanto oltre l'individuale acquisti coscienza dell'universalità onde è portatore, epperò s'elevi all'universale... »⁽²¹⁸⁾, è una tesi che, se espressa nel gergo dell'idealismo assoluto, può anche tradursi e acclimatarsi in idiomi appartenenti a tutt'altra famiglia⁽²¹⁹⁾, conservando comunque un nucleo resistente alle sue possibili metamorfosi: l'identità 'essenziale' fra volere umano e volere statale.

Se ripercorriamo ora sinteticamente le tre linee di rappresentazione dell'oggetto politico-statale fin qui seguite, appare evidente la loro comune insistenza sull'immagine dello Stato come portatore di 'volontà'. La diversità sembra, in prima approssimazione, affidarsi, oltre che alla scontata ed ovvia diversità degli enunciati (e dei loro presupposti culturali), alla diversità del procedimento retorico impiegato: la evidente 'metaforicità' della immagine 'antropomorfica' dello Stato cederebbe il posto ad una ricognizione 'descrittiva' (sia pure di diversi tipi di descrittività) del fondamento e quindi dell'essenza dello Stato. Certo, l'immagine della 'volontà' continuerebbe a riguardare l'essenza dello Stato: ma il procedimento discorsivo impiegato per la definizione di questa avrebbe perduto in 'metaforicità' e guadagnato in analitica univocità.

Credo però, in seconda approssimazione, che il passaggio dall'uno all'altro schema argomentativo non sia tanto segnato da una riduzione, per così dire, del tasso di metaforicità del discorso, dell'equivocità a favore della univocità, quanto piuttosto dal mu-

⁽²¹⁸⁾ F. BATTAGLIA, *La sovranità e i suoi limiti*, in *Scritti giuridici in onore di S. Romano*, cit., p. 186.

⁽²¹⁹⁾ Cfr. *supra*, III, 4.

tarsi di uno solo dei termini della metafora, all'interno di una sostanziale tenuta della metafora nel suo complesso: mantenendosi insomma immutata la interazione metaforica ('uomo'/'Stato') ed il termine primario (o *explanandum*), è il termine secondario (o *explanans*) che viene coperto da costrutti diversi, ma funzionali ancora alla tenuta della metafora soggiacente. Quello che il testo configurerebbe quindi come un progresso lineare dalla 'metafora' alla 'scienza' apparirebbe piuttosto al lettore odierno come un mutamento di schemi argomentativi all'interno di un campo di rappresentazioni sostanzialmente invariato: non ci troveremmo di fronte a nessun 'salto epistemologico', ma a costrutti che, continuando ad attingere al deposito di immagini della tradizione disciplinare giuspubblicistica, non ne mettono radicalmente in crisi i presupposti, le procedure, gli schemi rappresentativi essenziali.

L'immagine della 'volontà' dello Stato sembra possedere appunto la irriducibilità delle metafore costitutive della matrice disciplinare: episodio (e veicolo) di una rappresentazione 'antropomorfa' dello Stato essa sembra allinearsi all'immagine della 'onnipotenza' dello Stato in uno stile di costruzione-descrizione dell'oggetto politico-statuale dove la rappresentazione 'mitica' dell'oggetto sostiene la possibilità dell' 'analisi', anziché porsi in alternativa epistemologica con quest'ultima.

La 'volontà dello Stato' appare così, in un momento di particolare lucidità 'demitizzante', come la condizione necessariamente presupposta alla comprensione delle norme⁽²²⁰⁾. È a questo punto che si aprirebbe la possibilità di una riduzione radicale del contenuto 'mitico' della volontà dello Stato a mero strumento di imputazione: ma è proprio il 'salto' kelseniano⁽²²¹⁾ oltre il 'mito' che viene esplicitamente citato e consapevolmente ricusato⁽²²²⁾: l'errore di Kelsen è quello « di avere depauperato la nozione di volontà dello Stato, sino a ridurla a niente più che un termine

⁽²²⁰⁾ A. BONUCCI, *Il fine dello Stato*, Roma, 1915, pp. 61 ss.

⁽²²¹⁾ Cfr. H. KELSEN, *Hauptprobleme der Staatsrechtslehre, entwickelt aus der Lehre vom Rechtssatz*, Tübingen, 1910.

⁽²²²⁾ A. BONUCCI, *Saggio d'una costruzione giuridica della volontà dello Stato* (Estratto da « Rivista italiana di scienze giuridiche », 1913), Roma, 1913, p. 14.

costruito per bisogni d'imputazione... »⁽²²³⁾. La ricchezza che Kelsen aveva il torto di dilapidare era un antico (ma ancora attuale) repertorio di metafore che permetteva di rinnovare, al di là della analisi (attraverso l'analisi), i fasti di una rappresentazione 'miticamente' suggestiva dello Stato.

10. *Lo Stato immortale e onnipresente.*

La rappresentazione dello Stato come centro di 'volontà imperante' procede attraverso schemi argomentativi che, più o meno scopertamente, continuano a collegarsi al circuito metaforico originario, fondato sulla interazione e lo scambio di un'immagine 'antropomorfica' dello Stato e di un'immagine 'gerarchizzata' dell'uomo. A ben guardare, però, il processo di 'antropomorfizzazione' dello Stato — come per brevità ho convenuto di chiamare l'interazione metaforica fra 'uomo' e 'Stato' — non esaurisce tutte le valenze della rappresentazione di esso. E ciò in due sensi: innanzitutto perché il procedimento metaforico seleziona alcuni tratti soltanto dell'*explanans* — e quindi l'antropomorfizzazione vale soltanto per il tratto pertinente 'volontà'; in secondo luogo perché la logica stessa della metafora usata non porta ad una meccanica 'duplicazione' dei soggetti, ma, proprio perché della soggettività coglie il tratto della 'autonomia' ed 'originarietà', attribuisce alla 'volontà' statale la valenza di una qualitativa, assoluta irriducibilità alla volontà (alle volontà) individuali.

Lo Stato, insomma, appare insieme come vicinissimo e lontanissimo dall'esperienza individuale: la stessa immagine della 'volontà' dello Stato, se per un verso veniva costruita attraverso il riferimento (variamente argomentato) alla volontà del soggetto umano, figurando quindi come momento di 'vicinanza' fra lo Stato e il singolo soggetto, per altri versi, attivando il tratto della propria 'assoluta' originarietà, tendeva ad aggregarsi ad immagini dello Stato segnate piuttosto dalla valenza della incolmabile distanza fra Stato e individuo. Appartiene senz'altro a quest'ultima serie di immagini la rappresentazione dell' 'onnipotenza' dello

⁽²²³⁾ *Ibidem*, p. 17

Stato; vi appartiene altrettanto l'idea della illimitata permanenza, durata dello Stato.

La diversità radicale dello Stato rispetto agli individui permette di non estendere ad esso la fragilità, la mortalità del singolo uomo. « Diversissima è la natura della società da quella degli individui. Questi hanno una infanzia, una virilità, una vecchiezza, dopo la quale vien la morte; la persona morale della nazione come quella del governo non muore »⁽²²⁴⁾. La limitatezza (nel tempo, nel potere) che caratterizza la vita dei singoli individui non riguarda lo Stato. Mutano le forme politiche dello Stato, ma il suo nucleo costitutivo resta immutato al di là delle trasformazioni. « Negl'individui, tutto comincia e termina con loro; la vita de' popoli ha pur essa le età di robustezza e di decadimento: ma lo Stato si trasforma, si rinvigorisce, e se cade, egli è perché va ad incorporarsi con uno Stato maggiore... »⁽²²⁵⁾.

Il mutamento coinvolge lo Stato, ma lascia intatta la sua 'essenza': nella forma della 'volontà imperante', si intravede un 'soggetto' statale (appena adombrato per il momento dagli enunciati sin qui raccolti) che trattiene, della persona, la originarietà, ma non la mortalità. Di fronte a questo nucleo illimitato e perenne dello Stato, le immagini della 'necessarietà oggettiva' e della 'eticità profonda', pur derivando da sequenze enunciative del tutto diverse, finiscono per incontrarsi: sia che si segua l'una o l'altra serie di enunciati, il punto di arrivo sarà sempre quello di uno Stato indisponibile alle volontà 'di superficie', irriducibile, nella sua essenza, alle trasformazioni. Viceversa, l'immagine della perennità dello Stato sarà così forte da poter essere usata come argomento della polemica anti-contrattualistica: pensare alla somma delle volontà individuali come sede dell'« atto creatore » dello Stato indurrebbe a concepire la possibilità di una « perenne trasformazione » dello Stato⁽²²⁶⁾ — conseguenza la cui 'evidente' assurdità deve provare la insostenibilità dell'assunto. Ciò che è soggetto al limite, ciò che è suscettibile di trasformazione non è

⁽²²⁴⁾ A. PIERANTONI, *Trattato di diritto costituzionale*, Napoli, 1873, p. 158.

⁽²²⁵⁾ *Ibidem*, loc. cit.

⁽²²⁶⁾ L. MINGUZZI, *Il limite delle attività*, cit., p. 34.

che la forma esteriore e visibile dello Stato, mentre il suo nucleo costitutivo, la sua essenza, è posto al di là della deperibilità, della mortalità.

Quando poi ci si allontani dalla immediatezza della interazione metaforica fra 'uomo' e 'Stato'; quando si adotti il modello di rappresentazione del politico forse più unitario e coerente — la variante romaniana del modello 'statocentrico'⁽²²⁷⁾ —; la metaforica che ho convenuto di chiamare della 'antropomorfizzazione' dello Stato si attenuerà certo, o, per dir meglio, sembrerà 'sprofondare' dietro un'argomentazione condotta secondo moduli retorici ormai diversi; essa tuttavia lascerà una traccia, una sedimentazione nella perdurante distinzione fra gli organi dello Stato — la faccia visibile e transeunte di esso — e quel centro statale, quel nucleo forte ed essenziale, non riconducibile alla somma degli organi, che abbiamo già visto connotato dell'attributo dell'onnipotenza⁽²²⁸⁾.

La volontà statale « non è certo la riunione meccanica e aritmetica delle volontà proprie delle persone fisiche che formano i suoi organi ». La volontà immediata e puntuale degli organi trae senso dal riferimento obbligato allo Stato, a ciò che lo Stato vorrebbe « se fosse persona naturale, capace di volontà psichica », dilatando la temporalità in cui lo Stato 'vuole' « in una continuità non interrotta » fra presente e passato, fra presente e futuro⁽²²⁹⁾. È anzi proprio la diversa scansione temporale che concerne rispettivamente il 'centro' statale e gli organi che differenzia il primo dai secondi. « È appunto la continuità dell'organismo statale così a torto negato dagli empirici, che differenzia quest'ultimo dalle persone che in un dato momento gli danno vita concreta: queste muoiono, lo Stato resta »⁽²³⁰⁾. Di nuovo, l'assoluta diversità del centro statale e la sua immortalità sono immagini che si sorreggono a vicenda e che continuano a segnare 'miticamente' l'oggetto politico-statale anche nel vivo di un'analisi giuridicamente 'positiva' e apparentemente disincantata. E anche

⁽²²⁷⁾ Cfr. *supra*, II, 14.

⁽²²⁸⁾ Cfr. *supra*, III, 8.

⁽²²⁹⁾ S. ROMANO, *Nozione e natura*, cit., p. 22.

⁽²³⁰⁾ *Ibidem*, p. 32.

quando la scepsi sia portata ad investire uno dei capisaldi della rappresentazione giuridica dello Stato — la connessione necessaria fra Stato e personalità — lascerà tuttavia intatta la convinzione della perpetuità, della 'immortalità', dell' 'ente' Stato: « ... ogni Stato, in quanto è un ente unitario e perpetuo, ... sorpassa la caduca esistenza degli individui che lo compongono, ... ricollega in una ininterrotta continuità di tempo, di azioni e di fini diverse e lontane generazioni... »⁽²³¹⁾.

Se dunque lo Stato è raggiunto da un immaginario che, per certi versi lo 'antropomorfizza' (nel senso prima precisato), per altri versi è segnato da una serie non trascurabile di connotazioni che tende a circonferarlo di un alone schiettamente 'religioso', che lo 'divinizza': né d'altronde le due linee di rappresentazione sono reciprocamente incompatibili all'interno di un universo di discorso che possa dirsi (in qualche modo) 'mitico'. Il rapporto fra il 'mito' e l' 'analisi' torna comunque a configurarsi, anche in questo caso, complesso. Non si tratta, di nuovo, di un progresso lineare dall'uno all'altro 'stile' di rappresentazione dell'oggetto, non si tratta di due stadi incompatibili della testualità giuspubblicistica, ma di un intreccio dove elementi 'mitici' ed elementi 'analitici' collaborano strettamente, pur dosandosi variamente, intorno ad un oggetto che sembra continuare ad essere costruito e descritto come sostanzialmente unitario.

Ciò che vi è di più incompatibile con la rappresentazione dello Stato, l'impensabile dello Stato, è l'idea del limite. L' 'ente' statale è rappresentato attraverso ricorrenti riferimenti alla sua necessaria, costitutiva sottrazione al limite: di potere, di durata, infine di 'diffusività'. Da quest'ultimo punto di vista, l' 'ente' statale viene presentato, in varie catene enunciative, non tanto (o non soltanto) come concentrato in un punto (nel suo 'centro') quanto come teso a raccogliere l'intera struttura del campo politico sociale. Non si tratta, beninteso, di una teoria dell'intervento 'totalitario' dello Stato sul sociale, ma di una rappresentazione dell' 'essenza' dello Stato. Lo Stato è (anche) una struttura, un « organamento » soggiacente e fondante e in questo senso costi-

⁽²³¹⁾ S. ROMANO, *Principi di diritto costituzionale*, Milano, 1946², p. 60.

tuisce una 'totalità' oltre la quale non si concepiscono parti ad essa non riconducibili. Lo Stato e il diritto costituiscono « il principio informatore e, ricordiamolo spesso, *architettonico dell'organismo sociale* », così come « il sistema nervoso, ... forma nell'organismo fisico dell'uomo il legame organico di tutte le parti col centro e tra di loro... » ⁽²³²⁾.

Può mutare lo schema di riferimento e l' 'organamento delle parti sociali', ricco di umori sociologico-positivistici, sarà sostituito dalla concezione rigorosamente 'giuridica' di 'popolo' ⁽²³³⁾, ma la rappresentazione dello Stato potrà essere comunque caratterizzata dall'immagine della sua illimitata pervasività, della sua, magari invisibile, onnipresenza. Principio di 'organamento' o piuttosto espressione 'giuridica' del campo politico-sociale, in ogni caso comunque lo Stato non lasciava nulla fuori di sé: non perché valeva come principio esterno di universale regolamentazione, ma perché si poneva come interna, 'fondante' totalità. Sottratto, nella sua essenza, al limite, connotato degli attributi 'divini' della onnipotenza, della immortalità, della onnipresenza, lo Stato entrava nell'universo del 'mito' nel momento stesso in cui funzionava come oggetto 'teorico' della formazione disciplinare giuspubblicistica.

⁽²³²⁾ R. SCHIATTARELLA, *La missione dello Stato nella storia*, introduzione a H. AHRENS, *La dottrina generale dello Stato*, in *Biblioteca di scienze politiche*, Torino, 1891, vol. VII, p. 458. Per la metafora organicistica Schiattarella rinvia ad Ahrens, rispetto al quale il suo scritto funge appunto da introduzione. Cfr. anche G. VADALÀ PAPALE, *Inconscio e conscio nel processo evolutivo della vita sociale e del diritto*, Bologna, 1895, pp. 34 ss. Sulla metafora organicistica cfr. G. DOHRN - VAN ROSSUM e E. W. BÖCKENFÖRDE, *Organ, Organismus, Organisation, politischer Körper*, in AA.VV., *Geschichtliche Grundbegriffe. Historisches Lexikon zur politisch-sozialen Sprache in Deutschland*, Stuttgart, 1978, vol. IV, pp. 519 ss. Cfr. anche le interessanti riflessioni di R. MAZZOLINI, *Stato e organismo, individui e cellule nell'opera di Rudolf Virchow negli anni 1845-1860*, in « *Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento* », 1983, IX, pp. 153 ss.

⁽²³³⁾ Cfr. ad es. V. E. ORLANDO, *Introduzione al diritto amministrativo (I presupposti, il sistema, le fonti)*, in *Primo trattato completo di diritto amministrativo italiano* (a cura di V. E. Orlando), Milano, 1900, vol. I, p. 12.

11. *Lo Stato e la sovranità.*

Sarebbe legittimo attendersi a questo punto che il principale momento di raccordo delle immagini del politico fosse offerto dal tema della sovranità. Ora, se con questo termine si volesse alludere ad una generica traduzione moderna della *majestas* e *auctoritas* del potere, intorno alla sovranità graviterebbero, ovviamente e per definizione, le immagini precedentemente incontrate. Se però rivolgiamo l'attenzione non alla 'idea' filosofico-politica della sovranità (coincidente in sostanza con l'intero campo di rappresentazione del potere statale) ma, come è il caso, ad alcune catene enunciative contenute all'interno di una specifica testualità giuspubblicistica, è possibile constatare che, di frequente, queste tendono, per così dire, a specializzare il tema della sovranità, a usarlo come momento della rappresentazione dell'oggetto politico-statale che si affianca agli altri 'punti di vista', piuttosto che inglobarli.

Questo risultato viene raggiunto restringendo lo spettro tematico della 'sovranità' in due direzioni. Innanzitutto viene esclusa la pertinenza delle catene enunciative che tematizzano il problema del 'fondamento' della sovranità piuttosto che la collocazione di questa all'interno della rappresentazione dello Stato nella sua 'oggettiva' e attuale configurazione. Fondare, 'giustificare' lo Stato non è certo una esigenza alla quale ogni componente della giuspubblicistica si mostra insensibile⁽²³⁴⁾, ma non è nemmeno la via obbligata per la comprensione giuridica della sovranità. È anzi una distinzione fra « sovranità originaria » (il problema della genesi ultima, del principio di legittimità della sovranità) e « sovranità imperante » (il momento dell'effettivo potere e del suo esercizio)⁽²³⁵⁾ che permetterà, evitando confusione di piani, di collocare la sovranità nel quadro di un'analisi 'positiva' e ravvicinata dell'oggetto politico-statale.

« Il concetto reale e veramente scientifico della sovranità non si può ricavare né dal diritto divino né dall'individuo, né dalla

⁽²³⁴⁾ Cfr. *supra*, III, 4.

⁽²³⁵⁾ A. MAJORANA, *Il sistema dello Stato giuridico*, Roma, 1889, pp. 123 ss.

ragione e giustizia. Questi non sono che il frontespizio dei diversi sistemi politici »⁽²³⁶⁾. È evidente la presa di distanza da una linea argomentativa che si ponga di fronte all'ente statale in termini immediatamente ideologico-politici, dispensandosi da una 'traduzione' nella testualità specifica della giuspubblicistica. Naturalmente varieranno volta a volta i termini, le condizioni della 'traduzione', a seconda della linea argomentativa ('sociologista', 'formalistica' ecc.), prescelta, ma resterà largamente condivisa la esigenza di assorbire le sollecitazioni ideologico-politiche attraverso l'uso di 'filtri' argomentativi compatibili con un'idea di 'scientificità' condivisa volta a volta nella testualità giuspubblicistica.

L'obiettivo è quindi quello di osservare « in quali autorità gli Stati storicamente abbiano collocata ed infusa la sovranità, ossia il diritto di esercitare quei poteri che formano la sovranità obiettiva »⁽²³⁷⁾, anche se poi le risposte al quesito possono essere sensibilmente divergenti da quelle implicitamente raccomandate dall'autore del testo. L'individuazione di un obiettivo così preciso e limitato, comunque, suppone l'adozione di una seconda strategia, anch'essa largamente condivisa, e riassumibile nella formula secondo la quale la 'sovranità appartiene allo Stato e non al popolo'⁽²³⁸⁾.

Le valenze implicite nella formula sono diverse. È evidente il rinvio innanzitutto al piano del giudizio ideologico-politico: esso si svolge in un luogo separato rispetto alla discussione 'giuridica' della sovranità, ma quest'ultima lo presuppone, pur non potendosi esimere dall'onere di 'tradurlo'. Ed è evidente anche il contenuto di quel giudizio: l'anti-rousseauavismo diffuso, il rifiuto del 'dogma'

⁽²³⁶⁾ L. MINGUZZI, *Alcune osservazioni sul concetto di sovranità*, in « Archivio di diritto pubblico », 1892, II, p. 26.

⁽²³⁷⁾ *Ibidem*, pp. 26-27.

⁽²³⁸⁾ Cfr. V. E. ORLANDO, *Teoria giuridica delle guarentigie della libertà*, in *Biblioteca di Scienze politiche*, vol. V, Torino, 1890, pp. 1130 ss.; A. CODACCI PISANELLI, *Il dogma della sovranità popolare* (1890), in *Scritti di diritto pubblico*, Città di Castello, 1900, pp. 122 ss.; G. ARCOLEO, *Diritto costituzionale*, cit., pp. 77 ss.; G. ARANGIO RUIZ, *Istituzioni di diritto costituzionale*, cit., p. 22.

della sovranità popolare — una delle opzioni ideologico-politiche più diffuse nella testualità giuspubblicistica⁽²³⁹⁾.

La formula 'la sovranità appartiene allo Stato' suppone il giudizio ideologico-politico, ma lo traduce, anzi lo riformula e lo impiega creativamente in funzione della costituzione del proprio campo teorico e di una specifica modellizzazione di esso: l'opzione 'statocentrica' caratteristica di così numerosi e diversi modelli del politico. Non è ancora una determinazione 'positiva' dei contenuti del tema della sovranità, ma è certo la indicazione perentoria dell'area teorica entro la quale quel tema deve essere collocato, oltre il giudizio ideologico-politico ed oltre il problema del 'fondamento' dello Stato. La fissazione (o la riconferma) del campo teorico entro il quale deve situarsi la discussione sulla sovranità si offre così come sintesi esemplare di giudizio ideologico e strategia argomentativa 'teorica' o 'specialistica': sintesi e non somma, se mi si consente di usare una volta un luogo retorico così ricorrente nella traduzione giuridica, intreccio discorsivo unitario, non scomponibile. E non è un caso che, nel discutere il rapporto fra la giuspubblicistica italiana prefascista (segnatamente orlandiana, ma non solo) e il fascismo, Rocco sostenesse una tesi 'continuistica' individuando un importante punto d'incontro proprio nella formula 'la sovranità appartiene allo Stato'⁽²⁴⁰⁾.

Fissati i confini dell'area teorica entro la quale viene a collocarsi, generalmente, il tema della sovranità, la determinazione dei contenuti di questa si organizza secondo diverse linee strategiche. Il nucleo centrale di una, particolarmente diffusa, fra queste comincia idealmente là dove terminano le sequenze enunciative riunite intorno al tema della 'volontà' dello Stato. Il 'volere' rinvia spontaneamente ad un 'poter volere', ad un'« autorità imperante », ad un « principio supremo direttivo dello Stato »⁽²⁴¹⁾. 'Sovranità', dunque, conclude il discorso aperto con il tema della

⁽²³⁹⁾ Ne tenta una riabilitazione V. CRISAFULLI, *La sovranità popolare*, cit.

⁽²⁴⁰⁾ Cfr. A. ROCCO, *La trasformazione dello Stato. Dallo Stato liberale allo Stato fascista*, Roma, 1927, pp. 18-19. Cfr. la recensione sostanzialmente adesiva di S. Romano, in « Archivio giuridico », 1928, XCIX, pp. 224 ss.

⁽²⁴¹⁾ V. E. ORLANDO, *Introduzione*, cit., p. 22.

‘volontà’ dello Stato riportando la ‘volontà’ ad una ‘potestà’, ma ne apre contemporaneamente un altro: rivolto all’individuazione più precisa di quel centro statale, di quella autorità imperante che la volontà postula.

La sede, la collocazione del ‘centro’ non può essere un organo determinato, nell’ambito del moderno stato costituzionale. La identificazione di un organo con il portatore esclusivo della sovranità configurerebbe una ipotesi di degenerazione ‘dispotica’ dello Stato: all’indietro, verso un arcaico assolutismo del sovrano o, più pericolosamente, in avanti, verso un utopico e deprecabile protagonismo del legislatore. Sarebbe dunque viziata di ‘rousseauvismo’ la tesi di chi volesse riassumere nel solo organo legislativo l’intera sovranità⁽²⁴²⁾: il coerente intreccio fra giudizio ideologico (antirousseauviano) e rappresentazione giuridica del politico deve far sì che il primo, per così dire, solleciti la seconda a trovare, per la sovranità, un portatore che non si identifichi con un organo (tanto meno con il legislatore), ma stia al ‘centro’ dell’intero ‘organismo’ statale.

Nello « Stato organico costituzionale » la sovranità appunto spetta « non a qualche organo particolarmente, ma a tutta la compagine »; non « agli elettori », al « parlamento » o al « potere esecutivo », ma « allo Stato nella sua piena personalità »⁽²⁴³⁾. La volontà rinvia al potere; questo a sua volta implica un portatore, che non può essere individuato nell’uno o nell’altro soggetto particolare: « quindi gli atti dello Stato non esprimono né la volontà del capo né quella della moltitudine, ma la volontà di quella grande persona che è lo Stato »⁽²⁴⁴⁾.

È in questi termini che, all’interno della linea argomentativa prescelta, il tema della sovranità si connette con il tema (che per il momento posso soltanto enunciare) della personalità (in senso ampio), della soggettività dello Stato; la sovranità consiste nella affermazione della personalità dello Stato come capacità di vole-

⁽²⁴²⁾ A. LONGO, *Della consuetudine come fonte del diritto pubblico (costituzionale e amministrativo)*, in « Archivio di diritto pubblico », 1892, II, pp. 250 ss.

⁽²⁴³⁾ L. MINGUZZI, *Alcune osservazioni*, cit., p. 37.

⁽²⁴⁴⁾ *Ibidem*, p. 39.

re⁽²⁴⁵⁾. La sovranità non coincide con un organo, ma rinvia all'intero organismo statale. Questo, a sua volta, vive intorno ad un 'centro' costruibile come soggetto, come persona. L'interrelazione metaforica fra individuo e Stato, fra volontà del singolo soggetto e volontà statale, viene 'trasposta' giuridicamente nel rapporto fra zona giusprivatistica e zona giuspubblicistica, fra persona fisica e Persona statale, quindi fra 'capacità' e 'sovranità'. « Nella sfera individuale, l'affermazione della personalità umana dà luogo all'istituto giuridico della capacità... Non diversamente avviene per quel grande organismo che è lo Stato. Egli si afferma come persona: ed è in questa affermazione che si comprende tutta la sua capacità giuridica ed è a questo momento che corrisponde la nozione di sovranità »⁽²⁴⁶⁾.

In questa prospettiva, la sovranità è un modo di essere dello Stato, suo necessario momento interno. La rappresentazione di essa è sostanzialmente libera da tributi a costrutti ideologico-politici esterni alla testualità giuspubblicistica: è la complessiva rappresentazione giuridica dell'oggetto politico-statale che produce dal suo interno la 'sovranità' deducendola dal 'centro' statale 'soggettivizzato'. È intorno ad esso che si gioca l' 'essenza' dello Stato, immutabile al di là delle contingenze che possono sconvolgere le forme di governo, i rapporti fra gli organi, le modalità d'esercizio della sovranità, ma non il nucleo costitutivo di essa: essa definisce lo Stato, al di là del variare delle forme politiche, ponendosi come « corollario della premessa personalità dello Stato »⁽²⁴⁷⁾, come espressione necessaria del 'centro' statale finalmente definito in termini di 'soggettività'.

Interrotta la comunicazione fra il tema della sovranità e le grandi scelte ideologico-politiche collocando la sovranità univocamente all'interno del campo teorico giuspubblicistico, collegata strettamente 'sovranità' e 'personalità' dello Stato, erano fissati i binari principali entro i quali si sarebbe mantenuta la parte più rilevante della discussione sul tema. La conseguente 'specializzazione' del tema della sovranità era stata così drastica da indurre,

(245) V. E. ORLANDO, *Introduzione*, cit., p. 20.

(246) V. E. ORLANDO, *Principii di diritto costituzionale*, cit., p. 54.

(247) G. ARANGIO RUIZ, *Istituzioni di diritto costituzionale*, cit., p. 22.

per quella nozione, un sospetto di superfluità: se la sovranità tende a coincidere con la personalità giuridica dello Stato; se a sua volta « non si può distinguere l'esistenza dello Stato dalla sua affermazione come persona giuridica »⁽²⁴⁸⁾, l'autonomia logica della nozione di 'sovranità' rispetto a quella di 'personalità giuridica' dello Stato tende a sfumare in una mera tautologia.

Quale che sia comunque il giudizio sul margine di autonomia lasciato al tema della sovranità, è certo che, in una siffatta linea argomentativa, quel tema figura come termine medio fra la 'volontà' e la 'personalità giuridica' dello Stato, alla quale rinvia obbligatoriamente. Né d'altronde questa connessione tende a indebolirsi col tempo o a trovar credito soltanto all'interno di un modello strettamente 'orlandiano' di rappresentazione del politico. Può essere anzi sostenuta, nel vivo della crisi del primo dopoguerra, la necessità di una revisione profonda dei contenuti della sovranità, delle sue forme di esercizio, in rapporto al mutarsi della « nozione della legge, del diritto, della potestà legislativa e dell'autorità », ma si rifiuterà di dedurre da ciò « che sia sparita la sovranità dello Stato »: negare la sovranità dello Stato suppone « la negazione della personalità dello Stato », il che a sua volta « non è solo negare allo Stato l'applicazione di una determinata categoria giuridica ma è negare ad esso ogni realtà »⁽²⁴⁹⁾. In una siffatta linea argomentativa, anche per chi provenga da una concezione non formalistica del diritto, l'attrazione della 'sovranità' nel campo tematico della 'personalità' statale è obbligatoria ed è in definitiva quest'ultima che decide della 'pensabilità' dell'oggetto politico-statale.

Chi poi di fronte all'appiattimento della sovranità sulla personalità dello Stato sperimenti il disagio della conseguente tautologicità di quella nozione può anche risalire dal « domma » alla « realtà », « la realtà... beninteso... qual è penetrata... dal pensiero che è filosofia, pensiero concreto e storico, universale che si rileva nell'individuale, individuale che si configura nell'universa-

⁽²⁴⁸⁾ L. MINGUZZI, *Alcune osservazioni*, cit., p. 42.

⁽²⁴⁹⁾ G. CAPOGRASSI, *La nuova democrazia diretta* (1922), in *Opere*, vol. I, Milano, 1959, p. 445.

le... »⁽²⁵⁰⁾. È possibile in altri termini compiere a ritroso il percorso 'orlandiano': se questo procedeva dalla interazione metaforica fra 'uomo' e 'Stato' proponendone una 'trasposizione' o traduzione giuridica, il giusfilosofo neoidealista poteva tentare di rivitalizzare il 'dogma' riscoprendo 'speculativamente' il circuito metaforico originario, riportando il volere sovrano della persona statutale all'intimo nesso di solidarietà profonda con il volere del singolo soggetto.

Se la connessione fra 'sovranità' e 'personalità' dello Stato è la via regia della tradizione giuspubblicistica, non è comunque l'unica. Con una diversa modellizzazione del politico, non appena ad un modello statocentrico si sostituisce un modello sociocentrico, la rappresentazione del campo teorico coeso intorno al 'centro' statutale (e quindi alla crasi fra personalità e sovranità) si interrompe per dar luogo ad una teoria dei 'luoghi' sociali gerarchicamente disposti intorno all' 'effettivo' comando statutale.

La società appare come una serie di elementi (soggetti, gruppi) che « non possono collegarsi e cooperare, se non subordinandosi gli uni agli altri, in guisa da metter capo ad una formazione gerarchica »⁽²⁵¹⁾. È dal complesso delle forze sociali gerarchicamente coordinate che si esprime il « principio di autorità »⁽²⁵²⁾ tipico di quella determinata società: il « bisogno che ogni società prova di costituire la sua forma, di organizzare gerarchicamente le sue parti in corrispondenza col Principio di Autorità... è ciò che noi chiamiamo Sovranità sociale o Diritto sovrano della società »⁽²⁵³⁾. La sovranità quindi non è altro che il versante giuridico-formale della disposizione gerarchica della società, tanto efficace quanto più aderente alle relazioni di potere espresse dalla società. Espressione della 'necessaria' struttura sociale, la sovranità è, più che un 'diritto', un 'diritto-dovere', una funzione della società stessa⁽²⁵⁴⁾. Se poi essa esprime formalmente la complessiva distri-

⁽²⁵⁰⁾ F. BATTAGLIA, *La sovranità e i suoi limiti*, in *Scritti di teoria dello Stato*, Milano, 1939, p. 270.

⁽²⁵¹⁾ V. MICELI, *Saggio di una nuova teoria*, cit., vol. II, p. 485.

⁽²⁵²⁾ *Ibidem*, p. 487.

⁽²⁵³⁾ *Ibidem*, p. 542.

⁽²⁵⁴⁾ *Ibidem*, pp. 546 ss.

buzione del potere, i portatori della sovranità saranno quei soggetti e quei gruppi capaci di occupare, nella conflittualità sociale, una posizione dominante.

Ciò che rende debole, e minoritaria nella tradizione giuspubblicistica, una siffatta immagine della sovranità (e più in generale il modello sociocentrico ad essa sotteso)⁽²⁵⁵⁾ è l'eccessivo assottigliamento del 'filtro' giuridico impiegato nella rappresentazione del politico: quasi che modellistica giuspolitica, da un lato, ed evidenziazione tematica delle relazioni di potere, dall'altro, fossero reciprocamente incompatibili; quasi che il nucleo 'imperante', l'effettiva iniziativa del comando, potessero essere ospitati nel campo tematico della sovranità a patto di rinunciare ad una complessiva rappresentazione giuridica dell'oggetto politico-statuale e viceversa la costruzione di quest'ultimo come 'centro' del campo teorico giuspubblicistico producesse una perdita di 'visibilità' del potere.

L'alternativa fra una immagine (per così dire) 'potestativa' della sovranità, fra una rappresentazione della sovranità come momento di comando incoercibile, di decisione, di diseuguaglianza, da un lato, e una visione della sovranità come momento interno della Persona statuale, rappresentata attraverso il filtro giuridico della 'capacità', dall'altro lato, non è relegata all'opposizione 'secca' fra modelli statocentrici (dominanti) e modelli sociocentrici (minoritari), ma attraversa momenti svariati di una giuspubblicistica orientata complessivamente verso la tesi della 'centralità' dello Stato.

L'opposizione al collegamento necessario fra sovranità e personalità dello Stato, che non dipenda dall'adozione di un modello giuspolitico radicalmente diverso, si risolve in una diversa delimitazione dei confini estremi del campo teorico giuspubblicistico: se nella linea (per intendersi) orlandiana la sovranità è perfettamente contenuta all'interno del campo teorico, in quanto momento del centro 'soggettivizzato' di esso, esistono linee argomentative per le quali la sovranità è una dimensione che sfugge essenzialmente alle maglie della concettualistica giuridica.

(255) Cfr. *supra*, II, 5.

« Ora, questo elemento *non giuridico* nella costruzione della dommatica *giuridica*,... è dato dalla sovranità. Attraverso successive spiegazioni e riconduzioni giuridiche, si arriva ad un elemento ultimo non spiegabile *giuridicamente* che si impone e si manifesta col puro carattere del fatto »⁽²⁵⁶⁾. La sovranità, certo, è un 'fatto' dal quale l'intero ordinamento giuridico, come « organizzazione della costrizione sociale »⁽²⁵⁷⁾, dipende: ma la dipendenza dell'ordinamento giuridico dalla sovranità suppone che il primo escluda la seconda, che la assuma come propria condizione necessaria, ma esterna. La sovranità costituisce così « un momento-limite dell'ordine giuridico », appartiene a quei concetti « i quali non fanno parte di una singola scienza determinata se non in quanto si sussumono per base di costruzione della scienza stessa come punto di partenza », ponendosi « al di là dell'ordine che essi determinano e costituiscono »⁽²⁵⁸⁾.

Sono a questo punto espressi i termini di un dilemma di cui non è facile intuire la soluzione: o si coglie il momento immediatamente 'dispotico' del potere — e allora il campo teorico giuspubblicistico si organizzerà supponendo, ma non tematizzando la 'sovranità'; oppure la sovranità entra nel raggio della rappresentazione giuridica del politico, attraverso l'involucro, per così dire, de-politicizzante, dello 'Stato-persona' — e l'immagine del potere perderà in spessore e visibilità. « Bisogna rassegnarsi a riconoscere — osservava un sostenitore della irriducibilità del politico entro i confini del campo teorico giuspubblicistico — che la sovranità è concetto storico-politico, e, come tale e perché tale, si ribella ad ogni costruzione o trattazione esclusivamente giuridica. Per acclimatarlo sul terreno della giurisprudenza si è irremissibilmente costretti spesso a mutilarlo o a mascherarlo o, peggio, a vuotarlo dal suo contenuto genuino e originario »⁽²⁵⁹⁾.

⁽²⁵⁶⁾ A. BARTOLOMEI, *Per la determinazione giuridica dello Stato* (1903), in *Diritto pubblico e filosofia*, Milano, 1953, p. 40.

⁽²⁵⁷⁾ A. BARTOLOMEI, *Lineamenti di una teoria*, cit., p. 182.

⁽²⁵⁸⁾ *Ibidem*, p. 169.

⁽²⁵⁹⁾ C. CARISTIA, *Studi recenti sul concetto di sovranità* (1935), in *Scritti giuridici, storici e politici*, vol. II, *Scritti storici e politici*, Milano, 1955, p. 405.

In effetti, erano pochissimi i giuristi disposti a questo atto di rassegnazione. La linea vincente era certamente quella che, attraverso la connessione volontà-sovrani -Persona statale, era in grado di organizzare il campo teorico pi  ampio nel rispetto di una interna coerenza costruttiva, includendo in esso un elemento tradizionalmente costitutivo del politico. L'inclusione della sovranit  in un campo teorico cos  organizzato induceva certo una sorta di contrazione, di impoverimento dello spettro tematico della sovranit  stessa, rendendo quindi sostanzialmente aporetico il dilemma fra una immagine politicamente 'forte' (vorrei dire 'decisionistica') della sovranit  e la versione giuridicamente 'filtrata' di essa. Ciononostante, la connessione fra sovranit  e personalit  statale costituiva un 'onorevole compromesso', se non la soluzione dell'aporia: era pur sempre l'immagine di una 'volont  imperante', di un centro 'potestativo' del politico, che veniva ospitata sotto l'ombrello 'giuridicamente' protettivo della personalit  statale.

Oltre il tentativo di comporre nell'unit  di un campo teorico specificamente giuridico due ben distinte immagini di sovranit  si aprivano linee argomentative che radicalizzavano l'uno o l'altro termine del dilemma proprio nel momento in cui rompevano la connessione necessaria fra personalit  e sovranit  dello Stato. Da un lato infatti le sollecitazioni politico-ideologiche del fascismo potevano portare ad enfatizzare l'incommensurabilit , terribilit , insondabilit  del 'potere' rispetto all' 'ordinamento' ⁽²⁶⁰⁾; dall'altro lato, il rigore analitico dei testi romaniani, sottesi da un modello fortemente unitario e coerente, tendeva a ridurre, insieme, il quoziente di metaforicit  e la visibilit  del potere 'come tale', all'interno della sua rappresentazione dell'oggetto politico-statale.

È significativo che in entrambi i casi, e per motivi opposti, il riferimento 'negativo'   la teoria della personalit  dello Stato come supporto non pi  necessario della definizione giuridica del politico. Interrotto il ricorso alla dottrina della personalit  per la definizione dell' 'essenza' dello Stato, cadeva, nel caso di Romano,

⁽²⁶⁰⁾ C. COSTAMAGNA, *Elementi di diritto pubblico*, cit., pp. 192 ss., pp. 233 ss.

la possibilità di salvare quel nucleo, per così dire, politico-decisionistico che la sovranità, riferita allo Stato-persona-che-vuole, continuava, pur nella sua caratteristica 'trasposizione' giuridica, in qualche modo ad ospitare. Definito lo Stato attraverso lo schema dell' 'ordinamento giuridico', la sovranità dello Stato-ordinamento non sarà altro che la sua indipendenza e originarietà: « l'ordinamento statale non dipende da nessun altro, ma ha in sé la sua fonte, si pone e si modifica da sé e, quindi, la sua efficacia e validità non gli è comunicata dal di fuori, ma è puramente interna »⁽²⁶¹⁾. Ciò che era stato sommariamente rimproverato a Kelsen, di « ravvisare nella sovranità... l'attributo di un'astrazione come l'ordinamento giuridico... », invece che « una potestà di fatto, una forza materiale costringente »⁽²⁶²⁾, potrebbe essere riferito, senza troppi sforzi di adattamento (e fatte salve le notissime diversità di contenuto) alla radicale 'depoliticizzazione' romaniana della sovranità, raggiunta attraverso lo svuotamento della metaforica della 'volontà' imperante.

All'interno della testualità giuspubblicistica, dunque, sembrano coesistere schemi di rappresentazione della sovranità sensibilmente divergenti: una immagine di potere come momento 'decisionisticamente' forte, imperante, non strutturato coesiste (o si scontra) con un'immagine di potere 'interno' ad un 'organismo' istituzionale, strutturato, 'normato'. Il vario intrecciarsi delle linee argomentative è in fondo, nella sua generalità, sospinto dalla esigenza di mantenere l'unità del campo teorico senza tuttavia perdere completamente di vista l'una o l'altra delle valenze del tema. Alla duplicità dei contenuti della rappresentazione continua poi a corrispondere la consueta duplicità dello stile dell'argomentazione, dove 'mito' e 'analisi', circuiti metaforici e costituzione del campo teorico continuano variamente ad intrecciarsi. E non è forse casuale che proprio nella linea argomentativa 'vincente' la metaforica della 'Volontà' e della 'Persona' statale sorregga

⁽²⁶¹⁾ S. ROMANO, *Principii di diritto costituzionale*, cit., p. 68.

⁽²⁶²⁾ A. CAVAGLIERI, rec. a H. KELSEN, *Das Problem der Souveranität und die Theorie des Völkerrechts*, Tübingen, 1920, in « Archivio giuridico », 1922, LXXXVII, p. 256.

l'analisi giuridica del politico e si confonda inestricabilmente con essa.

12. *Lo Stato come soggetto. L' 'effetto di realtà'.*

In tutte le catene enunciative raccolte intorno al tema della sovranità si faceva sentire, più o meno scopertamente, secondo connessioni volta a volta 'positive' o 'negative', un'immagine di grande rilievo 'strategico': l'immagine dello Stato-persona. Molte delle sequenze enunciative sinora incontrate, d'altronde, rinviavano ad una zona dell'oggetto politico-statuale raggiunta, per così dire, dal fuoco incrociato di due metafore: 'centro' del politico e insieme destinataria di una rappresentazione che la trasformava in 'Soggetto' o 'Persona'. La teoria della personalità giuridica dello Stato si iscrive in questa complicata vicenda metaforica, costituendo il momento terminale di un cospicuo 'lavoro' dogmatico-giuridico: questo però resta programmaticamente ai margini della lettura proposta, che continua ad assumere come proprio oggetto non tanto il 'dogma' quanto le immagini soggiacenti, non tanto la 'dottrina (giuridica) dello Stato', quanto le condizioni logico-discorsive della sua possibilità.

In questa prospettiva, la teoria della personalità giuridica dello Stato viene ricondotta al ruolo di variante di un apparato metaforico che, pur diversamente impiegato, copre sostanzialmente l'intero campo teorico giuspubblicistico: il nucleo costitutivo della metafora è dato da un'interazione fra Stato e soggetto umano, che porta a rappresentare lo Stato anch'esso come soggetto o persona, quale che siano poi le valenze attribuite a questa immagine. « Lo Stato è l'uomo grande... è il grande organismo umano, l'individuo grande, compiuto in se stesso, indipendente ed assoluto »⁽²⁶³⁾. Le funzioni vitali, le facoltà dell'uomo, servono direttamente come schema di rappresentazione delle componenti dell' 'organismo' statale.

Metafore organicistiche ed immagini antropomorfe si intrecciano e si affollano dando l'impressione di un pittoresco disordine

⁽²⁶³⁾ A. C. DE MEIS, *Lo Stato*, in A. C. DE MEIS, F. FIORENTINO, *I problemi dello Stato*, cit., p. 3.

al lettore che non prenda sul serio l'«equivocità» del dispositivo metaforico: immagini del più pesante organicismo 'biologistico' si sommano ad approcci spiritualistici ed eticizzanti e tuttavia collaborano nel comunicare una rappresentazione a suo modo coerente nell'evidenziare gli elementi da tutti ritenuti essenziali al di là dell'eterogeneità dei materiali utilizzati. L'anti-meccanicismo, l'anti-volontarismo si concentrano nella rappresentazione dello Stato come di « una cosa viva », che « ha leggi proprie, che dal di dentro del suo essere determinano la sua esterna configurazione e spargono la vita fino nelle ultime parti »⁽²⁶⁴⁾. Non creato dall'uomo « come si fabbrica un oriuolo », lo Stato è un organismo vivente, una totalità in sé compiuta, quindi una persona⁽²⁶⁵⁾: l'immagine antropomorfa dello Stato si innesta del tutto naturalmente sulla metafora organicistica, presentandosi come il suo necessario complemento. La natura 'organica' che collega lo Stato ad ogni essere vivente si prolunga nelle sue caratteristiche di persona « spirituale e morale »⁽²⁶⁶⁾ che le pone in contatto specifico con il soggetto umano e le sue facoltà.

Materiali organicistici e immagini antropomorfe trovano dunque una loro coerenza non tanto in rapporto ad una loro interna omogeneità, quanto in funzione di una strategia discorsiva che stringe materiali eterogenei nel giro di una identica interazione metaforica. Il nucleo di questa consiste in una « analisi » che « giunge a scoprire nella società politica una riflessione dell'organismo dell'individuo umano: quindi scorge in quella organi di sensibilità, di intelligenza, di attività comuni che danno al Popolo forma di unità, e come una sol'anima, una sola vita, e ne fanno una Persona, che provvede, al pari dell'individuo, ai suoi bisogni di conservazione e di perfezionamento »⁽²⁶⁷⁾.

Intorno al nucleo centrale della metafora le piccole variazioni stilistiche, e soprattutto le iterazioni prodotte all'interno della testualità giuspubblicistica, sono numerosissime e non sarebbe

⁽²⁶⁴⁾ F. PERSICO, *Principi di diritto amministrativo*, cit., p. 7.

⁽²⁶⁵⁾ *Ibidem*, loc. cit.

⁽²⁶⁶⁾ L. PALMA, *Corso di diritto costituzionale*, cit., p. 99.

⁽²⁶⁷⁾ G. DE GIOANNIS GIANQUINTO, *Corso di diritto pubblico amministrativo*, Firenze, 1877, p. 5.

giustificata (nell'ambito della lettura proposta) una tassativa registrazione di esse. È sufficiente semmai ricordare due modalità di sviluppo che, pur senza variare il nucleo originario della metafora, ne complicano notevolmente i termini interagenti: è pur sempre alla interazione fra Stato e persona che conduce la tesi della identità 'profonda', etico-spirituale, fra Stato e individuo⁽²⁶⁸⁾, anche se l'apparato argomentativo che si sviluppa intorno al nucleo metaforico originario ha una complessità e una matrice culturale così diversa rispetto alla versione vulgata della metafora, orchestrata piuttosto con materiali biologistico-organicistici. E ancora (da un altro punto di vista): quando si vorrà dimostrare, all'interno di una argomentazione impregnata di umori 'sociologici', positivistici, ma certamente più complessa di una nuda esposizione del nucleo originario della metafora, la trascendenza dello Stato sui fini individuali e insieme la sua 'realtà', si ricorrerà al vincolo 'necessario' che lega gli individui allo Stato e si affermerà infine che « se da molti si ritiene di poter dar la dimostrazione dell'esistenza di Dio, dimostrando che esso è in noi », sarà « molto più facile dimostrare l'esistenza dello Stato senza uscire dall'individuo, dimostrando che esso è nell'individuo »⁽²⁶⁹⁾.

Il nucleo costitutivo della metafora — l'interazione fra Stato e persona — si muove dunque nella tradizione giuspubblicistica a diversi livelli di realtà testuale. Esso può essere indicato direttamente, con argomentazioni varie, ma comunque organizzate intorno ai termini interagenti, oppure può essere coperto da una rete di enunciati che magari trasforma radicalmente l'interazione dei termini originari e rende più obliqua ed indiretta la loro 'percepibilità', ma non arriva a cancellarne la dipendenza sostanziale dalla metafora 'originaria'. Nel primo caso, l'apparato argomentativo non occulta, ma anzi evidenzia e rinforza, l'elementare dispositivo metaforico: il *focus* del discorso è centrato immediatamente su quest'ultimo. Nel secondo caso l'attenzione è spostata piuttosto sulla formazione di un campo teorico che include la metafora come proprio nucleo germinale, ma nello stesso tempo la traspone nelle proprie specifiche modalità enunciative.

⁽²⁶⁸⁾ Cfr. ad es. F. BATTAGLIA, *Scritti di teoria dello Stato*, cit., *passim*.

⁽²⁶⁹⁾ A. CICU, *L'idea di dovere*, cit., p. 50.

Ne è un primo esempio il tentativo di far uso della 'psicologia sociale' per fondare su basi più salde il 'dogma' della personalità dello Stato. Il punto d'avvio è proprio l'invito a diffidare della metafora in genere ed in particolare di quella troppo fortunata metafora antropomorfica che, da Platone in poi, immagina lo Stato come 'uomo in grande' e che, in tempi recenti, sviluppandosi « con la rapidità con cui crescono le erbe selvatiche in un campo abbandonato », ha proclamato « come verità scientifica che lo Stato e la Società sono... un organismo, che ha il suo posto al sommo della scala biologica... »⁽²⁷⁰⁾.

In realtà, l'obiettivo della polemica non è tanto la metafora, quanto la versione biologistico-organicistica della metafora. È l'apparato argomentativo esemplato sulle certezze 'scientifiche' di un positivismo à la Schäffle che si vuol sostituire con un apparato dimostrativo diverso, ispirato a Wundt e alla sua 'psicologia sociale', ma il risultato è quello di pervenire comunque a fondare un'immagine di Stato-persona come unità eccedente la somma dei componenti eppure strettamente collegata allo psichismo individuale⁽²⁷¹⁾: ennesima riprova, per un verso, dell'immaginario 'sociologico-organicistico' diffuso in tutta la tradizione giuspubblicistica, per un altro verso, della tenuta del nucleo metaforico originario al di sotto dei mutamenti argomentativi introdotti.

Non molto diversa, dal punto di vista della strategia retorica implicata, è l'operazione che conduce gran parte della giuspubblicistica a riconoscersi nella teoria della personalità giuridica dello Stato. L'*inventio* orlandiana procede sulla base dell'interazione fra soggetto umano-persona e Stato: *se* « nella sfera individuale, l'affermazione della personalità umana dà luogo all'istituto giuridico della capacità » (e « tutti i diritti subiettivi che ad una persona competono sono una conseguenza di questa capacità giuridica »), *allora* « non diversamente avviene per quel grande organismo che è lo Stato », che quindi « si afferma come persona », come persona giuridica⁽²⁷²⁾. Il nucleo originario della metafora,

⁽²⁷⁰⁾ U. FORTI, *La coscienza sociale* (1908-1909), in *Studi*, cit., p. 134.

⁽²⁷¹⁾ U. FORTI, *Il realismo*, cit., pp. 88-89. Cfr. in senso analogo ad es. G. VACCHELLI, *Le basi psicologiche*, cit., pp. 26 ss.

⁽²⁷²⁾ V. E. ORLANDO, *Principii di diritto costituzionale*, cit., p. 54.

l'interazione fra persona e Stato, è integralmente conservato, ma nello stesso tempo è trasposto e assorbito in un apparato argomentativo che intende rendere funzionale la soggiacente struttura metaforica all'intera rappresentazione giuridica dell'oggetto politico-statuale: « la moderna dottrina del diritto pubblico, sforzandosi di delineare con criteri giuridici i rapporti di diritto pubblico, ha prima di tutto posto, quasi come pietra angolare », l'esigenza « di riconoscere allo Stato la qualità di soggetto »⁽²⁷³⁾.

Torniamo così a constatare ancora una volta l'intreccio fra materiali metaforici e approcci analitici nel vivo della rappresentazione giuridica del politico. Spie superficiali di questo intreccio, frammenti di metafore organicistiche e antropomorfe, ricorrono frequentemente negli enunciati 'giuridicamente rigorosi', e forse in modo più insistito là dove si analizzano i rapporti fra 'organi' e 'Persona statale'⁽²⁷⁴⁾, ma costituiscono soltanto gli elementi più appariscenti di un'immagine dello Stato che nel suo nucleo centrale trattiene, e traspone insieme, i termini della propria originaria interazione⁽²⁷⁵⁾.

⁽²⁷³⁾ U. FORTI, *Teoria dell'organizzazione e delle persone giuridiche pubbliche*, Napoli, 1948, p. 50.

⁽²⁷⁴⁾ Cfr. ad es. S. ROMANO, *Nozione e natura*, cit., pp. 22-23; O. RANELLETTI, *Gli organi dello Stato (Concetto, natura, rapporti)*, in « Rivista di diritto pubblico », 1909, I, pp. 17 ss., 67 ss., 127 ss. Cfr. A. MASSERA, *Contributo allo studio delle figure giuridiche soggettive nel diritto amministrativo*, I, *Stato-persona e organo amministrativo. Profilo storico-dogmatico*, Milano, 1984. Più in generale, per una riflessione storiografica sul concetto di 'persona giuridica' cfr. « Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno », 1982-83, XI-XII (*Itinerari moderni della persona giuridica*), in particolare i contributi di A. De Nitto e di G. Berti. Cfr. anche S. AGRIFOGLIO, L. ORLANDO, *Teoria organica e Stato-apparato*, Palermo, 1979. Sempre di grande interesse le osservazioni di R. ORESTANO, *Azione, diritti soggettivi, persone giuridiche*, Bologna, 1978, pp. 227 ss.

⁽²⁷⁵⁾ Osserva C. CARISTIA, *Dubbi e incertezze nel diritto pubblico moderno*, cit., p. 85: « Nel tentativo di concepire lo Stato giuridicamente è innanzitutto manifesta l'intrusione di elementi derivati da altri ordini di conoscenza... La qual cosa non è certo un gran male; ma è, certo, assai degna di nota se si pensa alla indifferenza e alla schifiltosità che lo *Staatsrecht* tedesco e non tedesco addimostra per quelli che, con espressione comprensiva, si chiamano elementi *metagiuridici* ».

Se esiste dunque una linea continua che collega i diversi apparati argomentativi, i diversi 'stili' di 'personificazione' dello Stato, rendendo variamente, ma ugualmente dipendenti dalla metafora originaria schemi biologistici, psico-sociologici, tecnico-giuridici, si pone però, per chi adotti la trasposizione 'giuridica' della metaforica 'antropomorfica', un problema specifico che altre linee argomentative potevano dare per risolto: il problema della 'realtà' della Persona statale. Se lo Stato è un organismo vivente, la cui struttura è omologa alla conformazione biologica dei singoli individui; se lo Stato è la volontà 'profonda' del soggetto, con il quale condivide la stessa natura etico-spirituale; la realtà dello Stato ha lo stesso grado di esistenza della realtà del singolo soggetto umano. Quando invece l'interazione fra 'Stato' e 'persona' opera all'interno di una argomentazione che si vuole separata o distinta, in quanto specificamente 'giuridica', dal terreno dell'etica' o della 'biologia'; quando insomma l'interazione metaforica isola come tratto pertinente dell'*explanans* 'persona' la 'capacità giuridica' e non la struttura biologica o ontologica, la 'realtà', la modalità di esistenza, dell'*explanandum* si pone immediatamente come problema.

La soluzione del problema è contenuta entro un'alternativa rigida: la persona statale appartiene o all'ordine della 'realtà' o all'ordine delle 'finzioni'. I termini della distinzione, salva l'introduzione di ulteriori specificazioni interne, rinviano ad una epistemologia *commonsense* del giurista, secondo la quale, al di fuori di specifici approfondimenti tematici, 'reale', 'realtà' attongono ad un dominio 'in sé' esistente, mentre 'finzione' connota un criterio puramente convenzionale di ordinamento dei dati. Posta così la questione, la soluzione 'realistica' viene adottata dalla maggior parte di coloro che si riconoscono nella teoria della personalità giuridica dello Stato.

I motivi del successo del partito dei 'realisti' sono d'altronde facilmente comprensibili. Presupporre la 'realtà' dello Stato-persona permette innanzitutto di impostare in termini chiaramente, tradizionalmente giuridici il problema del rapporto fra Stato ed organi (quale che sia poi la soluzione particolare suggerita — rappresentanza, rapporto organico ecc.): da questo punto di vista, la 'realtà' dello Stato-persona è un postulato che la teoria

giuridica dello Stato assume in vista delle sue particolari esigenze analitiche. È però vero, circolarmente, anche il contrario: è la diffusa convinzione dell'essenza reale-personale dello Stato, termine 'primitivo' della rappresentazione giuridica dello Stato, che suggerisce una determinata impostazione del problema degli organi. La insopprimibile 'realtà' dello Stato-persona è, da questo punto di vista, non più soltanto un postulato della teoria, ma, insieme e inestricabilmente, un 'lascito', un residuo trasposto, della metafora 'antropomorfica' soggiacente. L'interazione metaforica fra 'Stato' e 'persona' proietta sullo Stato l'ombra, intuitivamente ineliminabile dal singolo soggetto umano, della 'realtà'. Altrimenti detto: uno dei tratti permanenti dell'interazione metaforica è la predicazione di 'realtà', che resta a connotare lo Stato al di sotto delle successive metamorfosi della metafora originaria. La 'teoria' giuridica dello Stato è, di nuovo, congiuntamente, una 'metaforica' dello Stato.

Registrato comunque l'effetto di realtà prodotto dalla metafora antropomorfica, il dibattito resta aperto, nell'ambito della strategia organizzata intorno alla teoria dello Stato-persona giuridica, a proposito delle ulteriori connotazioni della 'realtà' della persona statuale. Si apriva di nuovo un'alternativa rigida: la 'realtà' dello Stato è o materiale o immateriale (spirituale, concettuale ecc.), ma è comprensibile come la soluzione della 'immaterialità' della persona statuale potesse farsi forte (oltre che della *auctoritas* jellinekiana) dell'argomento (per l'epistemologia *commonsense* probante) della invisibilità della persona statuale: dalla invisibilità di questa sembra corretto inferire la sua 'immaterialità'. D'altronde, chiarito che « la personalità dello Stato non è una realtà materiale » occorre però affermare recisamente che « non è neppure una finzione »⁽²⁷⁶⁾ e che, se pure colta attraverso un processo di astrazione, « un processo di cernita e sintesi che la nostra mente fa di certi rapporti »⁽²⁷⁷⁾, non è tuttavia riducibile al contenuto di una mera attività mentale, ma è « qualche cosa che vive ed opera nella realtà »⁽²⁷⁸⁾: una realtà « giuridica »⁽²⁷⁹⁾,

⁽²⁷⁶⁾ V. MICELI, *Principi di filosofia del diritto*, cit., p. 80.

⁽²⁷⁷⁾ *Ibidem*, loc. cit.

⁽²⁷⁸⁾ *Ibidem*, pp. 80-81.

⁽²⁷⁹⁾ *Ibidem*, p. 81.

ideale o spirituale, ma comunque eccedente un semplice, 'nominalistico' criterio ordinante⁽²⁸⁰⁾.

Non mancava d'altronde chi prendeva radicalmente sul serio l'effetto di realtà prodotto dalla metafora antropomorfa, asserendo congiuntamente la esteriorità, la visibilità, la materialità della persona statuale. Non si tratta di un mero ritorno alla formulazione più massicciamente organicistica della metafora, ma di un uso singolare ed innovativo di questa⁽²⁸¹⁾. La falsariga dell'argomentazione è l'intenzione di attingere la « sostanza » della persona statuale, senza limitarsi a postularne la esistenza invisibile a partire dagli effetti visibili di essa. Escluso che il popolo, in quanto « oggetto della sovranità », possa esserne anche il soggetto; premesso che « la sostanza della persona statale deve essere la fonte della volontà statale », e che la « volontà statale scaturisce dagli individui che esercitano la sovranità »; la tesi conclusiva è che « la sostanza della persona reale dello Stato è formata dal complesso dei suoi funzionari, in quanto tali, vale a dire da ciò che suol chiamarsi l'organizzazione statale »⁽²⁸²⁾.

Se dunque lo Stato è l'insieme dei suoi elementi organizzativi, questi non si giustappongono semplicemente né si sommano, ma costituiscono le parti di un corpo complesso: la persona statuale è dunque « una nuova unità individuale, rispetto alla quale i componenti sono, non soltanto addendi, ma, appunto, parti, fattori »⁽²⁸³⁾; da questo punto di vista, è anche possibile ritornare

⁽²⁸⁰⁾ Cfr. in questo senso, ad es., G. GIORGI, *Dell'unità di concetto sostanziale della personalità giuridica e delle diversità secondarie che distinguono le così dette corporazioni dalle fondazioni*, in « Rivista italiana per le scienze giuridiche », 1889, VIII, pp. 44 ss.; G. BONELLI, *Di una nuova teoria della Personalità giuridica*, in « Rivista italiana per le scienze giuridiche », 1890, IX, pp. 325 ss. Oppure ancora L. MINGUZZI, *Alcune osservazioni*, cit., *passim*; G. GRASSO, *I presupposti giuridici del diritto costituzionale e il rapporto fra lo Stato e il cittadino*, Genova, 1898, pp. 98 ss.; A. GROPPALI, *Dottrina dello Stato*, Milano, 1942⁶, pp. 147 ss.

⁽²⁸¹⁾ Cfr. D. DONATI, *La persona reale dello Stato* (1921), in *Scritti di diritto pubblico*, Padova, 1966, vol. II, pp. 227 ss.

⁽²⁸²⁾ *Ibidem*, p. 238.

⁽²⁸³⁾ *Ibidem*, p. 242.

all'immagine dello Stato-organismo⁽²⁸⁴⁾, dando però di questa una versione particolarmente 'concreta' (lo Stato come insieme 'organico' di funzionari) e 'materiale'.

Una siffatta posizione resta certamente un caso estremo nell'ambito della teoria della personalità giuridica dello Stato⁽²⁸⁵⁾, ma contribuisce, direttamente o indirettamente, a mostrare di quella teoria i confini invalicabili: se infatti da un lato si forzava la mano nella direzione della 'immaterialità' della persona statutale e del processo di astrazione necessario per rappresentarla, si rischiava di dissolvere la 'realtà' dello Stato, incontrando il rigoroso riduzionismo kelseniano; se dall'altro lato si esasperava la 'realtà', la 'materialità' della persona statutale, esigendone una diretta visibilità, si rischiava di frantumare l'unità della Persona nella molteplicità degli elementi dell'apparato, cadendo in una soluzione 'empiristica' del problema della rappresentazione giuridica dell'oggetto politico-statuale.

Il superamento dei confini entro i quali si conteneva la salda e dominante teoria della personalità giuridica dello Stato era d'altronde possibile soltanto alzando il tiro della polemica fino a coinvolgere i presupposti stessi della teoria. Uno di questi è certamente la convinzione che « la volontà e l'attività » di alcuni degli elementi componenti dello Stato (o di altri 'enti collettivi') « non si debbono intendere valutate solo per necessità o comodità di abbreviazione come volontà e attività del tutto, ma debbono considerarsi tali in senso vero e proprio, in senso reale

(284) *Ibidem*, p. 248. Cfr. anche D. DONATI, *Elementi di diritto costituzionale*, Padova, 1932³, p. 16. Su Donati cfr. G. FALCON, *Donato Donati*, in « Rivista Trimestrale di diritto pubblico », 1978, XXVIII, pp. 234 ss.; cfr. anche R. GUASTINI, *Completezza e analogia. Studi sulla teoria generale del diritto italiano del primo novecento*, in « Materiali per una storia della cultura giuridica » (a cura di G. Tarello), 1976, VI, pp. 511 ss.

(285) Cfr. V. MICELI, *La realtà della persona dello Stato*, in « Rivista internazionale di filosofia del diritto », 1927, II, pp. 125 ss.; V. MICELI, *La teoria degli organi nel diritto pubblico*, in « Rivista di diritto pubblico », 1923, XV, pp. 360 ss. *Contra* A. DI PISA, *Circa l'essenza dello Stato e degli enti autarchici nella realtà*, in « Rivista di diritto pubblico », 1923, XV, pp. 221 ss.

assoluto »⁽²⁸⁶⁾. Si tratta della tesi della 'realtà' della persona statale, affermata tanto da chi vedeva in essa un vero e proprio 'organismo' quanto da chi la 'spiritualizzava' accettandone la invisibilità, ma non per questo la 'irrealtà' o convenzionalità. Ed è proprio su questo aspetto che si concentrano innanzitutto le obiezioni che una linea argomentativa (per intendersi) empiristica rivolge alla teoria della personalità giuridica dello Stato: sul fatto cioè che i suoi sostenitori « scambiando il convenzionale col reale, entificano un puro concetto »⁽²⁸⁷⁾, fanno corrispondere al soggetto collettivo della metafora, della 'finzione', un inesistente soggetto collettivo 'reale'.

L'intelligenza critica dell'argomentazione 'empiristica' non si arresta comunque ad opporre una scelta 'nominalistica' ad una 'realistica', o a indicare polemicamente le matrici 'teologiche' della 'soggettivizzazione' dello Stato, ma si spinge fino a constatare quella che è effettivamente la caratteristica costitutiva (e aporetica) della teoria della personalità giuridica dello Stato: il problema del rapporto fra gli 'organi' e il 'centro' statale. Se gli organi sono concepiti come 'strumenti' (a qualche titolo) dello Stato, occorre che lo Stato sia considerato 'realmente' persona — ed ecco il motivo della tenace aderenza alla teoria 'realistica': ma allora la distinzione fra il 'realismo ingenuo' dell'organicismo più sfrenato e la 'realtà immateriale' attribuita alla persona giuridica dai giuristi di ispirazione orlandiano-jellinekiana sfuma fino a divenire irrilevante, incorrendo entrambi i 'partiti' in una indebita ipostatizzazione del concetto. In altri termini, le « formule architettate dai personalisti » o « si risolvono in una espressione attenuata, ma non sostanzialmente nuova, della dottrina organica, o si riducono ad una dissimulazione della dottrina della finzione. L'unità, la personalità, l'individualità d'un tutto qualsiasi composto di parti non può essere che finta o reale »⁽²⁸⁸⁾.

Rifiutata la soluzione 'realistica' della 'entificazione dell'astratto', preclusa quindi la possibilità di riferire ad un unico centro

⁽²⁸⁶⁾ M. SIOTTO PINTOR, *I capisaldi della dottrina dello Stato*, Roma, 1901, p. 150.

⁽²⁸⁷⁾ *Ibidem*, p. 151.

⁽²⁸⁸⁾ *Ibidem*, pp. 172-73.

‘realmente’ esistente gli atti delle ‘parti visibili’ dello Stato, crolla l’immagine di una « volontà dell’insieme »⁽²⁸⁹⁾, di una « volontà imperante » che « non è generata da persone determinate ma bensì direttamente dal tutto », e resta, nella ‘realtà’, « il solo volere delle persone imperanti »⁽²⁹⁰⁾, o, più esattamente, il dato « positivo » della « coordinazione e subordinazione » delle volontà singolarmente considerate.

I nodi essenziali dell’argomentazione empiristica sono dunque sostanzialmente i seguenti: innanzitutto, una viva percezione del dispositivo metaforico che sorregge l’intera teoria della personalità giuridica dello Stato e induce quell’‘effetto di realtà’ che l’empirista liquida come residuo di una ‘teologica’ ipostatizzazione; in secondo luogo, accanto alla consapevolezza dello spessore metaforico della teoria contestata, una concezione ‘riduzionistica’ della metafora, secondo la quale ‘metafora’ e ‘teoria’ costituiscono i termini di una rigida alternativa e la seconda deve sostituirsi alla prima per una comprensione finalmente diretta ed univoca della ‘realtà’.

Il rapporto fra ‘metafora’ e ‘teoria’, nella rappresentazione dello Stato come persona giuridica, ma anche nella contestazione empiristica di essa, è in realtà più complesso. Nel primo caso — ed è una considerazione già introdotta per altre occasioni — la ‘metafora’ non esclude la ‘teoria’, ma anzi la sorregge come condizione ultima del suo svolgersi e viceversa la teoria mantiene, trasposta nei suoi costrutti analitici e resa funzionale ad essi, un quoziente di metaforicità tutt’altro che trascurabile. Nel secondo caso, d’altronde, la percezione e la contestazione della metaforicità della teoria ‘personalistica’ non inducono l’auspicato, ma impossibile effetto di far saltare l’involucro metaforico dando così rilievo e visibilità alla ‘realtà’ finalmente còlta nel suo nudo ‘esserci’. Esplosa la metafora, il residuo non è il nucleo resistente della ‘realtà’, e nemmeno il nocciolo ‘razionale’ della metafora contestata, ma un’immagine affatto diversa e difficilmente compatibile con la precedente, un altro schema di rappresentazione del politico. La ricerca della ‘realtà’ ha dato i suoi frutti, ma non

⁽²⁸⁹⁾ *Ibidem*, pp. 195 ss.

⁽²⁹⁰⁾ *Ibidem*, p. 162.

perché ha introdotto, direttamente, la 'realtà' nel campo delle rappresentazioni giuspubblicistiche, ma perché, di queste rappresentazioni, ha offerto una singolare variante, ponendo il problema non di una congruenza fra le 'vecchie' immagini e la 'realtà', ma della contenibilità delle 'vecchie' come delle 'nuove' immagini all'interno di un campo teorico strettamente unitario.

Il tentativo di sganciare la pensabilità del campo teorico giuspubblicistico dalla rappresentazione (per intendersi) metaforico-antropologica del suo 'centro' non è comunque consegnato esclusivamente ad una linea argomentativa 'empiristica', anche se in essa assume una particolare radicalità. È però vero che, al di fuori della strategia empiristica, la metaforica della 'personalità' dello Stato produce ancora effetti indiretti e sotterranei, anche là dove la strategia argomentativa tematizza ormai l'oggetto politico-statuale secondo schemi esplicitamente diversi. Rifiutare l'immagine dello Stato-persona giuridica può così indurre ad una rappresentazione giuridica del politico dove lo Stato figura soltanto come sostegno 'esterno', concetto-limite, del campo teorico giuspubblicistico: questo, « l'insieme dei rapporti di diritto pubblico »⁽²⁹¹⁾, può sì essere analizzato unitariamente, perché lo Stato funge come condizione della sua unità, ma non a sua volta lo Stato può essere oggetto di una qualsiasi rappresentazione giuridica; quasi che, una volta spezzato il circolo che legava Stato, diritto, persona non potesse in alcun modo ricostituirsi un campo teorico inclusivo dell'oggetto politico-statuale.

È invece proprio dall'opposta prospettiva di un nesso strettissimo fra diritto (istituzionalisticamente concepito) e Stato che Romano conclude le sue riflessioni giuspubblicistiche dissociando, in linea di principio, la 'personalità giuridica' dall'essenza dello Stato. Per la definizione dello Stato si dà ormai per sufficiente il concetto di 'ordinamento giuridico' e non più quello di 'personalità giuridica': « lo Stato è... sempre e per definizione, un ordinamento giuridico. Non sempre, ma spesso... è anche una persona giuridica »⁽²⁹²⁾. Lo Stato è dunque, grazie al concetto di

⁽²⁹¹⁾ A. BARTOLOMEI, *Per la determinazione giuridica dello Stato*, cit., p. 34.

⁽²⁹²⁾ S. ROMANO, *Principii di diritto costituzionale*, cit., p. 59.

diritto-ordinamento, riportato dentro al campo teorico giuspubblicistico prescindendo dal filtro obbligatorio della metaforica della personalità: di quella personalità dello Stato che Romano, in un suo remoto saggio, aveva pur definito come « un concetto giuridico concreto e capace di applicazioni », « punto di partenza e di arrivo di numerose... indagini »⁽²⁹³⁾.

Nello stesso tempo però in cui Romano esclude la rilevanza *quoad essentiam* della personalità giuridica dello Stato introduce (per così dire obliquamente) una serie di immagini dello Stato, di « ogni Stato », incomprensibili se non riferite, di nuovo, ad uno schema di rappresentazione dello Stato-soggetto che affonda le sue radici nel tradizionale 'humus' metaforico: lo Stato « unitario e perpetuo » ha una « missione storica », produce azioni e indica fini per « diverse e lontane generazioni »⁽²⁹⁴⁾ e, soprattutto, è un ente 'reale'. Ad esso si perviene non attraverso una « finzione » della mente⁽²⁹⁵⁾, ma nemmeno attraverso una semplice astrazione, se questa espressione può mettere in dubbio la precisa « realtà » degli « enti sociali ». Lo Stato, il singolo Stato positivamente esistente, non è una 'astrazione', ma una 'realtà': ed è 'realtà' non solo l'insieme degli elementi dello Stato, ma proprio l'« ente unitario », l'unità dell'ente che « non è un mezzo di semplificazione concettuale » o « un espediente tecnico della giurisprudenza » ma l'espressione della « vita reale » giuridicamente organizzata⁽²⁹⁶⁾.

La tesi 'dogmatica' della personalità giuridica come attributo essenziale dello Stato è caduta, ma la metafora 'antropomorfica' sommersa continua a produrre qualche effetto: soprattutto quell'«effetto di realtà» che costituisce uno degli aspetti più singolari e irriducibili della formazione disciplinare giuspubblicistica. Se questo è vero, la metaforica della 'soggettivizzazione' dello Stato attraversa l'intera testualità giuspubblicistica, non tanto da coin-

⁽²⁹³⁾ S. ROMANO, *Nozione e natura*, cit., p. 3.

⁽²⁹⁴⁾ S. ROMANO, *Principii di diritto*, cit., p. 10.

⁽²⁹⁵⁾ S. ROMANO, *Frammenti di un dizionario giuridico*, Milano, 1953, pp. 205-207.

⁽²⁹⁶⁾ *Ibidem*, p. 208.

cidere con la totalità del campo teorico di quella, ma almeno tanto da sorreggere i principali schemi di rappresentazione del politico.

Le modalità delle operazioni metaforiche volta a volte compiute sono, come si è potuto vedere, molto diverse ed è rischioso ipotizzare una direzione unitaria di sviluppo. Si potrebbe essere tentati di individuare, sul piano diacronico, un progressivo 'sprofondamento' della metafora, una strategia intenzionata a collocare sul proscenio dell'argomentazione l'analisi facendo retrocedere dietro le quinte, senza però poterlo espellere definitivamente, il dispositivo metaforico. Un siffatto schema, se assunto nei termini più generali, può in effetti avere una sua plausibilità, purché ci si affretti a precisare che l'attenuazione progressiva del quoziente metaforico non riguarda in nessun modo quello che ho convenuto di chiamare l'«effetto di realtà» indotto dalla metafora 'antropomorfica'. Non solo esso resiste in quel momento 'alto' di 'rischiaramento' teorico-analitico della giuspubblicistica italiana rappresentato dai più tardi scritti romaniani, ma addirittura è investito da un procedimento di rivitalizzazione metaforica dovuto alle esigenze ideologico-politiche della giuspubblicistica del fascismo.

Questa, se poteva, nei suoi momenti (almeno intenzionalmente) più iconoclasti diffidare dello schema 'tradizionalistico' e 'giuridicistico' della persona giuridica a favore della irriducibile 'politicità' dello Stato⁽²⁹⁷⁾, non poteva certo accettare una 'de-realizzazione' dell'oggetto politico-statuale. La 'realtà' dello Stato (e quindi, di frequente, la 'soggettività', se non giuridica, certo politica degli enti collettivi — Stato, nazione) acquista così un rilievo mai ottenuto attraverso la tradizionale metaforizzazione della persona statale.

Il procedimento retorico di sovradeterminazione ideologico-politica degli schemi consolidati della tradizione giuspubblicistica, che puntualmente constatiamo ogni volta che il fascismo incontra e condiziona dall'interno il sapere giuridico, acquista qui il valore di una vera e propria inversione di tendenza rispetto al progressivo assottigliarsi dello spessore metaforico della rappresentazione giuridica del politico. Se a un capo estremo poteva così

(297) Cfr. C. COSTAMAGNA, *Elementi di diritto*, cit., pp. 192 ss.

ipotizzarsi (ma l'ipotesi, per l'Italia, era piuttosto astratta) una dissoluzione 'kelseniana' della 'realtà' dello Stato, la parabola terminale di una metafora 'ridotta' al suo nucleo 'razionale', all'altro capo si faceva strada l'intenzione di rinforzare la metafora rendendola in qualche modo autonoma dal ruolo di componente della rappresentazione giuridica del politico, fino a farla valere 'come tale', 'mito' di un Soggetto nazionale-statuale eccedente ogni analitica determinazione ⁽²⁹⁸⁾.

Se dunque da un lato poteva svilupparsi, lentamente e tortuosamente, anche in Italia un procedimento che potrei dire di 'de-mitizzazione' dello Stato, dall'altro lato, e contemporaneamente, si svolgeva anche il procedimento inverso di una 'ri-mitizzazione' dello Stato, ben oltre le dimensioni, tutto sommato contenute, della metaforica antropomorfa 'originaria'. I due procedimenti, d'altronde, se sono manifestamente divergenti, non sono radicalmente incompatibili, nell'alveo concreto della tradizione giuspubblicistica italiana: se infatti da un lato veniva battuta la strada della de-mitizzazione dello Stato, questa, anche nei momenti della sua massima radicalità, non arrivava a dissolvere la 'realtà' dell'ente statale; e viceversa, se la metafora antropomorfa veniva rinforzata e autonomizzata rispetto ai compiti specifici della rappresentazione giuridica del politico, a quest'ultima non veniva poi negato un ruolo specifico (sia pure, idealmente, subordinato), che era poi, in sostanza, il ruolo riconosciute dalla tradizione.

Il momento più largamente condiviso dalla tradizione giuspubblicistica, soggiacente agli estremi della de-mitizzazione come della ri-mitizzazione dello Stato, permanente al di sotto delle trasformazioni della metafora 'originaria' sembra dunque essere proprio l'«effetto di realtà» che quel dispositivo metaforico costi-

⁽²⁹⁸⁾ Cfr. ad es. G. MAGGIORE, *Quel che resta del kelsenismo*, in *Scritti giuridici in onore di S. Romano*, cit., p. 62: «...la dottrina del Kelsen è una polemica serrata e acerba... contro lo Stato vivente, quello Stato che noi sentiamo come una realtà nostra, come la nostra forza esteriore e interiore... Il vero Stato per Kelsen è una finzione, una escogitazione di comodo... non un essere, ma addirittura un non-essere. Il Kelsen è un ateo dello Stato. Non crede allo Stato come realtà». Si potrebbe vedere «in questo atteggiamento del Kelsen la impronta della razza giudaica predominata dalla vocazione all'anarchia...».

tutivamente induceva: la 'realizzazione' dello Stato, la proiezione dell'oggetto politico-statuale sul piano di una 'realtà' 'oggettivamente' esistente.

13. *Lo Stato come unità e come 'centro'.*

L'immagine dello Stato-persona era il portato di uno schema di rappresentazione dello Stato dove frammenti di un immaginario 'di lunga durata' ed esigenze di analisi teorico-giuridica al 'presente' si univano in una strategia discorsiva unitaria. Al di là della metaforica della 'soggettivizzazione' dello Stato, o, per meglio dire, operante al fondo di essa, ma eccedente il suo ambito di impiego, si dispiegava l'azione di una immagine non facilmente definibile, ma continuamente ricorrente, tesa a riferire allo Stato la valenza di garante (di espressione, di realizzazione) dell'unità. Naturalmente, la connessione (per intendersi) fra 'Stato-soggetto' e 'Stato-unità' è forte: data la interazione metaforica fra 'persona' e 'Stato'; data la caratteristica, intuitivamente ascrivibile alla 'persona', dell' 'unità'; l' 'unità' diveniva facilmente un tratto pertinente dello 'Stato-persona'. Il tema dell' 'unità', però, eccede l'ambito di applicazione della metafora 'antropomorfica': non mancano strategie che, rifiutando quest'ultima, si riconoscono nell'immagine della 'unità' dello Stato. Occorre quindi semmai rovesciare l'ipotesi: è la esigenza rappresentativa dello 'Stato-unità' che costituisce forse *un* motivo della fortuna di una metafora così efficace nel comunicare, attraverso la soggettivizzazione dello Stato, il senso della sua unità.

« Noi amiamo l'unità in ogni cosa, e una unità comprensiva, intera, grandiosa. Facciamo volentieri sottostare o sparire la varietà, le parti, per far trionfare e grandeggiare l'unità... Se ci pare di aver piantato un'unità, un centro solidamente, siamo inflessibili con le parti, con la periferia; non sopportiamo che la vita e la espansione di queste tocchino o sminuiscano la forza e l'attività di quel centro. È in questo che siamo usi piuttosto a riporre la vita dell'insieme, e crediamo che non le parti generino l'unità, ma queste le parti. Desideriamo e amiamo l'organismo e la gerarchia, ma la vogliamo ordinata, chiaramente definita, composta di scalini l'uno all'altro sottostanti, e soprattutto che riesca ad una cima, ad un

capo, che dall'alto domini tutto, vegga tutto, provvegga a tutte le parti »⁽²⁹⁹⁾.

Se mettiamo in parentesi l'enfasi e la particolare occasione polemica del testo⁽³⁰⁰⁾, scorgiamo in esso, efficacemente compendiate, immagini continuamente ricorrenti nella testualità giuspubblicistica: totalità/parti, centro/periferia, unità/molteplicità. Le più varie combinazioni e specificazioni di queste immagini (e di queste contrapposizioni) attraversano il campo teorico, plasmate su misura delle varie modellizzazioni, ma continuamente riconfermate, pur nel mutare dei tempi storici delle loro applicazioni.

Le concrete finalità retoriche alle quali le immagini dell'unità e della molteplicità (o del centro e della periferia) possono essere piegate sono naturalmente molto varie, data l'alta frequenza delle immagini stesse, e sarebbe impossibile ricostruirne analiticamente i contesti. Sarà sufficiente (nell'ambito della lettura proposta) indicare alcuni degli schemi argomentativi più generali, coinvolti dall'immagine dell' 'unità'.

Il tema dell'unità appare innanzitutto, per la generalità delle strategie discorsive, un tema conclusivo: la sua conclusività non deriva tanto dall'essere punto di raccordo di una quantità necessariamente rilevante di enunciati — da questo punto di vista, anzi, le analisi dedicate alla 'sovrانيتà' o alla 'personalità' dello Stato sono ben più articolate delle osservazioni spesso ellittiche riservate all' 'unità' del politico; la conclusività deriva piuttosto dal fatto che di regola il tema dell'unità si pone ad un livello testuale diverso da quello occupato dagli enunciati esplicitamente, tematicamente 'dogmatico-giuridici'. Il livello al quale si situa il tema dell'unità, insomma, non è più tanto quello della 'teoria' dello Stato, ma di una 'meta-teoria' del politico. Il tema dell'unità non è più tanto un elemento accanto ad altri della rappresentazione dell'oggetto politico statutale, ma una condizione generale della rappresentazione di questo. Da questo punto di vista, esso si muove in un'area testuale più vicina ai 'modelli'⁽³⁰¹⁾ che non

⁽²⁹⁹⁾ F. PERSICO, *Le rappresentanze politiche*, cit., p. 51.

⁽³⁰⁰⁾ L'attribuzione ai 'latini' di una vocazione 'monarchica' e 'cattolica'.

⁽³⁰¹⁾ Cfr. *supra*, II, 1.

ai 'connettivi disciplinari'⁽³⁰²⁾, ai temi centrali della rappresentazione giuridica del politico.

Sono così diffusi lungo l'intero arco della testualità considerata enunciati che descrivono non tanto le componenti interne di un processo incidentalmente dato per unitario, ma fanno proprio della tematizzazione dell'unità il fulcro della loro organizzazione. Dal singolo, alla pluralità, alla totalità, al « concetto della unione organica e vitale »: queste sono le tappe formali di un percorso, continuamente ripresentato nella sua generalità e continuamente disatteso da un punto di vista più strettamente analitico, che dai 'molti' conduce all' 'uno', allo Stato dove « il vario (è) ridotto all'unità »⁽³⁰³⁾.

« In quanto lo Stato è organismo, e risulta da molteplici forze vive ed operanti, sorge la necessità di una forza centrale e signorile che riduca il molteplice all'uno »⁽³⁰⁴⁾. La metafora organicistica, la soggettivizzazione dello Stato, certo, rendono facile, immediata la tematizzazione dell' 'unità' del politico, ma questa non è obbligatoriamente consegnata all'interazione metaforica fra 'Stato' e 'persona'. Il nucleo forte del tema è piuttosto la sua ricorrente formulazione nei termini di una opposizione binaria: non si ha un'immagine (mi si passi il bisticcio) 'unitaria' dell' 'unità', ma intimamente sdoppiata. L'unità è colta in quanto contrapposta ad una molteplicità. Più esattamente: l'unità è, insieme, il contrapporsi dell' 'uno' ai 'molti' e il ricongiungersi conclusivo dei molti nell'uno. Da qui il frequente innesto di una seconda contrapposizione, in qualche modo esplicativa della prima: il 'centro' e gli elementi 'decentrati', disposti in un rapporto di cui soltanto la logica dell'unità può dar conto descrivendo la funzione unificante del 'centro' e quindi, infine, l'unità complessiva, ulteriore rispetto al contrasto dei termini oppozionali.

Il centro unificante, o comunque il culmine del processo di unificazione, è lo Stato. Può darsi, certo, che il motore del processo

⁽³⁰²⁾ Cfr. *supra*, III, 1.

⁽³⁰³⁾ L. MEUCCI, *Istituzioni di diritto amministrativo*, cit., p. 42.

⁽³⁰⁴⁾ F. FILOMUSI GUELFI, *Enciclopedia giuridica*, cit., p. 503; cfr. anche B. CICALA, *Corso di diritto costituzionale*, Firenze, 1932, p. 73; B. CICALA, *Corso di dottrina dello Stato*, Firenze, 1938, p. 339.

sia la « psiche sociale, la quale attivando le sue forze entro il corpo sociale... agisca come forza unificatrice... »⁽³⁰⁵⁾; può darsi cioè che il processo di unificazione non abbia come punto di partenza e di arrivo lo Stato, ma avrà comunque quest'ultimo come propria espressione conclusiva, come luogo nel quale « gli interessi, i voleri, le libertà » vengono « coordinati e ridotti ad unità etica »⁽³⁰⁶⁾. Quale che sia comunque l'epicentro del processo di 'unificazione degli opposti', i termini della opposizione, i luoghi di concretizzazione dell' 'uno' e dei 'molti', sono rispettivamente lo Stato e la società. « La moltitudine è la società »: « se la società rimane nello stato di moltitudine, se le volontà isolate non si riuniscono sotto l'impero di regole comuni... se non si riducono da se stesse all'unità, non evvi società, ma confusione »⁽³⁰⁷⁾. La società, come insieme di individui e di gruppi, rappresenta « l'idea del molteplice. Il molteplice diventa *uno* nello Stato e mediante lo Stato », che costituisce, quindi, « l'aggregazione unitaria della società »⁽³⁰⁸⁾.

È fra il polo statale ed il polo sociale del politico che si gioca la partita della contrapposizione e della necessaria relazione fra l'uno e i molti: ed era appunto intorno a quei termini, costitutivi del campo teorico giuspubblicistico, e alle modalità del loro collegamento, che dispiegavano la loro azione 'ordinante' le modellizzazioni soggiacenti alle diverse strategie discorsive⁽³⁰⁹⁾. Modelli del politico ed immagini dell'unità finiscono così per incontrarsi allo stesso livello testuale, anche se sono i primi a dettare alle seconde i principali contenuti rappresentativi.

Ammettiamo così, esemplificativamente, che il modello impiegato abbia un'impronta 'sociocentrica'⁽³¹⁰⁾ e che la società appaia come una pluralità di soggetti e gruppi sociali variamente coordinati e subordinati fra di loro in rapporto ai vari « bisogni » socialmente rilevanti: lo schema rappresentativo prevede allora

⁽³⁰⁵⁾ G. VADALÀ PAPALE, *Inconscio e conscio*, cit., p. 34.

⁽³⁰⁶⁾ R. SCHIATTARELLA, *La missione dello Stato*, cit., p. 470.

⁽³⁰⁷⁾ L. CASANOVA, *Del diritto costituzionale*, Firenze, 1869, pp. 7-8.

⁽³⁰⁸⁾ I. VANNI, *Lezioni di filosofia del diritto*, cit., p. 312.

⁽³⁰⁹⁾ Cfr. *supra*, II, 2.

⁽³¹⁰⁾ Cfr. *supra*, II, 5.

una autonoma e diretta 'visibilità' del polo sociale, a partire dal quale raggiungere il 'polo statale', che non gode quindi, di per sé, di una preminenza 'assoluta' sull'uno o l'altro gruppo sociale, fondata su una sua differenza 'qualitativa' e genetica da essi⁽³¹¹⁾. L'individuazione del luogo della unità e del luogo della molteplicità sarà comunque quella consueta, la società sarà il dominio della pluralità e lo Stato il centro a cui imputare « coesione, unità ed armonia »⁽³¹²⁾. Ciò che è direttamente influenzato dalla una o dall'altra strutturazione del campo teorico non è in ultima analisi la collocazione dei termini oppozionali uno/molti, ma la rappresentazione della dinamica 'unitiva' in atto fra essi.

Se così il modello prescelto sarà la versione orlandiana del modello monistico statocentrico⁽³¹³⁾, la 'società' vi comparirà contratta nella versione 'organicistica' (nel senso già precisato) e 'giuridica' di 'popolo' e questo, a sua volta, tenderà a scomparire dentro l'assorbente involucro statale. Da questo punto di vista, sembra dissolversi uno dei termini dell'opposizione: i gruppi sociali e gli individui non possono più essere direttamente 'percepiti' dalla teoria e con essi sembra sparire il luogo canonico della 'molteplicità'. In realtà, come il polo sociale (in quanto termine dello sdoppiamento del politico) non viene cancellato ma solo modificato e 'trasposto' giuridicamente, così i soggetti sociali, immediatamente individuabili nell'ambito di un modello sociocentrico, divengono, sottoposti ad analoga 'trasposizioni', parti, a vario titolo, di un rapporto che ha al suo estremo lo Stato-persona. Muta la rappresentazione dei soggetti, del polo sociale e del polo statale, ma resta la necessità dello sdoppiamento del politico nei suoi termini costitutivi e della stretta correlazione di essi.

È proprio a questo livello di notevole rarefazione formale che intervengono le immagini della 'unità' e della 'molteplicità' connotando conclusivamente i poli estremi del campo teorico e in-

⁽³¹¹⁾ V. MICELI, *Principii fondamentali di diritto costituzionale*, cit., pp. 49 ss.

⁽³¹²⁾ *Ibidem*, p. 50; cfr. anche A. GROPPALI, *Elementi di sociologia*, Genova, 1905, pp. 244 ss.; V. MICELI, *Principii di filosofia del diritto*, cit., pp. 78 ss.

⁽³¹³⁾ Cfr. *supra*, II, 14.

sieme la dinamica della loro relazione. La 'dialettica dell'uno e dei molti' semplicemente riconferma, e rafforza, la strutturazione fondamentale del campo teorico: come il polo sociale si contrappone al polo statale così la molteplicità si contrappone alla unità; il polo statale esprime dunque il momento dell' 'unità' ed il polo sociale il momento della 'molteplicità'; ancora: la connessione fra i due poli del campo teorico ha la stessa 'necessarietà' del processo di riduzione della 'molteplicità' all' 'unità'. Si aggiunge però, a questo effetto di 'rinforzo' dello schema strutturale già noto, una informazione ulteriore: nel necessario processo di unificazione della pluralità è lo Stato e soltanto lo Stato (sia che compaia come motore o come stadio finale del processo) che emerge come espressione e culmine della complessiva e trionfante unità. Pur nel vario strutturarsi delle relazioni interne al campo teorico, è pur sempre lo Stato il momento decisivo della 'unità' di quello.

Né d'altronde la funzione unificante dello Stato è legata inscindibilmente alla figura dello Stato-persona. Lo Stato potrà essere addirittura considerato un elemento 'esterno' al campo teorico giuspubblicistico, concetto-limite di questo, in quanto detentore di una sovranità giuridicamente non definibile, resistente ad ogni tentativo di 'soggettivizzazione', eppure sarà esso il momento unificante di quell'insieme di rapporti di diritto pubblico che come tali, al di fuori di ogni ipotesi 'antropomorfa', costituiscono l'oggetto del discorso giuspubblicistico⁽³¹⁴⁾. Cade l'immagine dello Stato-persona, ma non il tema dell'unità: « l'unità costituisce una esigenza del diritto pubblico, in quanto l'unità non è che la riduzione a sintesi dei rapporti statuali »⁽³¹⁵⁾.

Quale che sia dunque il modello utilizzato, quali che siano i contenuti coinvolti, il tema dell'unità e della molteplicità esprime il necessario sdoppiamento e la necessaria ricongiunzione dei termini oppozionali del politico nel centro statale. È questo doppio movimento che la suggestiva dialettica dell'uno e dei molti rafforza e riconferma. Ad esso però aggiunge anche un elemento epistemologicamente impegnativo: la 'realtà'. Se le varie modellizzazioni

⁽³¹⁴⁾ A. BARTOLOMEI, *Su alcuni concetti di diritto pubblico generale, Studi critici* (1905), in *Diritto pubblico e filosofia*, cit., pp. 68 ss.

⁽³¹⁵⁾ *Ibidem*, p. 70.

del campo teorico operano su termini oppozionali che lasciano, per così dire, sospesi in un luogo di incerta collocazione, indecise nell'attribuire ad essi uno statuto di esistenza 'mentale' o 'reale', l'immagine del processo di riduzione del molteplice all'uno interviene investendo lo stesso campo teorico di aspettative precisamente 'realistiche'. Ciò che viene 'messo in scena' nel discorso vuol essere, direttamente, la 'realtà' della quale il discorso si presenta come 'oggettiva' mimesi; è cioè il campo teorico nella sua globalità che viene proiettato sul piano della 'realtà', che viene investito di quella stessa istanza di 'realizzazione' dell'oggetto che caratterizza la rappresentazione 'soggettivizzata' dello Stato. Metafore organicistiche e immagini 'antropomorfe' si incontrano nel produrre come 'realtà' l'oggetto teorico del sapere giuspubblicistico.

Intervengono, naturalmente anche su questo terreno, le stesse differenze nella 'dosatura' dell' 'effetto di realtà' di cui si vuol investire l'uno o l'altro modello. Se così le metafore biologistiche di un modello sociologicamente orientato postulano immediatamente la 'realtà' dell'oggetto, al di fuori di ogni dubbio 'critico', nei testi più vicini alla sensibilità epistemologica jellinekiana il rapporto fra 'astrazione' e 'realtà' è assai più complesso e problematico, ma trova comunque il suo punto di equilibrio nella distinzione fra 'finzione' e 'astrazione'. È appunto un'« astrazione » concepire una pluralità di soggetti come « un insieme, un'unità »; ma è una astrazione necessaria, la espressione di una fondamentale attività della mente⁽³¹⁶⁾: la 'realizzazione' dell'oggetto teorico sembra ancora lontana. Diviene però assai più vicina quando il prosiegua del discorso conduce a riconoscere che, oltre le « molteplici relazioni » che collegano i 'molti' fra di loro, « vi è qualche cosa di più, vi è l'insieme, v'è l'unità che essi costituiscono »; « l'uomo sente tanto che questi concetti partecipano della sua individuale realtà, che la negazione di essi gli sembrerebbe la negazione di sé medesimo... »⁽³¹⁷⁾; tanto che, infine, l'unità teleologica del mondo organico, data per operante anche nell' 'organismo' sociale, permette (fonda, direi, per omologia) la concezione dell'unità statale

⁽³¹⁶⁾ G. GRASSO, *I presupposti giuridici*, cit., p. 103.

⁽³¹⁷⁾ *Ibidem*, p. 104.

come di un « ente dotato di una esistenza a sé, distinta da quella dei suoi componenti »⁽³¹⁸⁾.

Al di là di questi momenti di moderato e oscillante 'criticismo', interno alla tradizione giuspubblicistica, si apre soltanto la possibilità del drastico riduzionismo empiristico, che, per un verso, coglie le tentazioni 'realistiche' della formulazione ortodossa (pur nella sua versione criticamente smalzata) del tema dell' 'unità' e, per un altro verso, nega al « processo ideale di unificazione » che porta « a considerare l'unità d'una collettività umana come cosa salda, come ente dotato d'una esistenza a sé » il carattere di una « necessità mentale assoluta »⁽³¹⁹⁾. Esso non è che « una finzione, uno spediente, e nulla più », al quale è possibile sostituire, quando lo si voglia, « l'osservazione della realtà » e quindi la percezione 'diretta' di « individui » e delle « relazioni intercedenti fra essi »⁽³²⁰⁾.

Rifutata l'istanza di 'realizzazione' del campo teorico, che attraversava, in sostanza, sia pure con diversi accenti, l'intera testualità considerata, la dissoluzione empiristica dell'unità liquidava non solo la 'realtà', ma la 'pensabilità' dell'oggetto teorico giuspubblicistico. Essa d'altronde segnava, attraverso la sua posizione eccentrica, i confini estremi della tradizione e nello stesso tempo riconfermava, per negazione, un tratto costitutivo di quella: la correlazione obbligata che stringeva in un unico vincolo la 'pensabilità' dell'oggetto (la coerenza complessiva del campo teorico e le connesse operazioni di modellizzazione, di strutturazione dell'intera produzione discorsiva) e la 'realtà' dell'oggetto, la corrispondenza biunivoca, o addirittura l'immediata identità, fra l'oggetto 'teorico' e l'oggetto 'reale'. Il politico quindi era rappresentato (costruito e descritto) attraverso lo sdoppiamento nei poli opposti (e necessariamente correlati) di 'Stato' e di 'società'; le modalità delle relazioni fra gli estremi dell'asse semico bipolare erano fissate, regolate variamente dall'uno o dall'altro modello; nel momento però in cui il politico (con le sue interne relazioni) si presentava sulla scena del discorso, l'arcaica (teologica) imma-

⁽³¹⁸⁾ *Ibidem*, p. 106.

⁽³¹⁹⁾ M. SOTTO PINTOR, *I capisaldi*, cit., p. 185.

⁽³²⁰⁾ *Ibidem*, p. 189.

gine del convergere del 'molteplice' verso l' 'uno' lo raggiungeva inducendolo a recitare una sorta di commedia della realtà, a dar vita agli 'enti immaginari': la 'finzione scenica' del discorso annullava se stessa e produceva magicamente al proprio posto la 'realtà'.

L'alveo principale nel quale scorre la giuspubblicistica italiana fra Otto e Novecento (un alveo che non esclude, certo, di verticoli secondari, ma che resta caratterizzante per la conformazione complessiva dell'area considerata) conduce dunque direttamente ad una 'realtà' della quale i costrutti teorici si vogliono specchio in sostanza fedele. Le argomentazioni e i quadri di riferimento sono certamente diversificati così come è varia l'intensità della 'decisione realistica' volta a volta testimoniata⁽³²¹⁾, ma la convinzione meta-teorica della corrispondenza biunivoca fra 'teoria' e 'realtà' (quale che sia poi il senso più preciso, e raramente esplicitato, di questa espressione) è largamente condivisa.

All' 'effetto di realtà' il discorso giuspubblicistico perviene insomma attivando materiali metaforici diversi (e già la dominante immagine della 'soggettivizzazione' dello Stato contribuiva a condurre a questo esito)⁽³²²⁾ e soprattutto chiudendo il campo teorico in un anello — l'immagine del processo di 'unificazione del molteplice' — che strappa decisamente l'oggetto teorico dal limbo degli schemi rappresentativi gettandolo inequivocamente nella 'realtà': è nella 'realtà' che i molti divengono uno, che i *disiecta membra* politicamente rilevanti (siano i gruppi sociali, gli organi, le componenti dell'apparato) vengono riportati alla sintetica unità dell'organismo statale. In altri termini, l'immagine dell'unità del campo teorico tende a convertirsi sempre nella rappresentazione di un processo che si svolge, innanzitutto, nella 'realtà', che è inaugurato dall'azione ('reale') di un Soggetto che produce ('realmente') la riduzione delle parti 'plurali' alla propria unità.

Ora, sul piano inclinato della trasformazione dell'unità di un campo teorico nell'unità di un processo 'reale' interviene probabilmente, come elemento rilevante di accelerazione, la metafora del 'centro' e della 'periferia'. L'estensione della metaforica del

(321) Cfr. ad es. *supra*, III, 12 e *infra*, III, 16.

(322) Cfr. *supra*, III, 12.

‘centro’ coincide in ogni punto con lo spazio coperto dalla metaforica dell’ ‘unità’. ‘Centro’ è un termine opposizionale, che significa in quanto si rapporta (e contrasta) con punti decentrati o periferici, secondo una relazione del tutto simile a quella che collegava l’uno ai molti. Allo stesso modo, come l’uno contrapposto ai molti finisce per suggerire una immagine di ‘dinamica’ risoluzione della pluralità nell’unità, così il centro ‘anima’ la relazione con gli elementi decentrati svolgendo un’azione di riduzione di questi alla propria ‘centralità’. Infine, per venire al concreto impiego giuspubblicistico delle metafore, tanto l’immagine dell’ ‘uno’, quanto quella del ‘centro’ si riferiscono allo Stato e collaborano nell’attribuire ad esso un ruolo protagonista e decisivo.

Se dunque l’estensione dei due campi metaforici sembra poter coincidere e non ammettere differenze strutturali rilevanti ai nostri fini, appaiono in sostanza diverse le condizioni di impiego delle due metafore. Mentre per la metafora dell’unità le diverse esigenze retoriche della rappresentazione della unità e coerenza interna di un campo teorico, da un lato, e del riferimento agli stadi di un processo ‘realmente’ esistente, dall’altro lato, rimanevano pur sempre potenzialmente distinte, per la metafora del ‘centro’ la valenza che potrei chiamare logico-argomentativa non aveva mai avuto, nel vivo della testualità giuspubblicistica, una qualche consistenza, mentre, per la stessa metafora, restava dominante la valenza che potrei chiamare realistico-strutturale.

Nella prospettiva di chi vuol indicare nello Stato non tanto o non soltanto un ‘teorema della ragione giuridica’ ma l’« organismo superiore » che costituisce « il punto fermo intorno a cui gravita con armonica legge tutto il mondo sociale, che senza quel punto d’appoggio si dissolverebbe in elementi tra di loro cozzanti »⁽³²³⁾, è la metafora del ‘centro’ e degli elementi ‘decentrati’ o ‘periferici’ che precisa e ‘realizza’ la metafora dell’ ‘unità’. Lo Stato è il ‘centro’ di una pluralità di forze e gruppi sociali rispetto al quale esso deve porsi come trascendente momento di ordine ed unità complessiva. « In mezzo al cozzo continuo degli interessi so-

(323) O. OLIVIERI, *Il concetto integrale di Stato*, cit., p. 246.

ciali lo Stato... ci presenta la società umana ordinata per mezzo della forza sua. Quanto più gli interessi sociali vigorosamente si affermano, quanto più alcune classi tendono a preponderare di fronte alle altre, tanta maggiore energia deve riporsi nelle istituzioni cardinali dello Stato per conservare l'equilibrio necessario »⁽³²⁴⁾.

Così formulata, la metafora del centro e della periferia (come per altri versi, la metafora dell'uno e dei molti) è uno degli schemi più fermi e stabili della testualità giuspubblicistica. A questa essa perviene (così come, e a maggior ragione, accade per la metafora dell'unità) attraverso itinerari testuali estremamente complicati e risalenti, dei quali è impossibile anche solo menzionare tappe e vicende⁽³²⁵⁾ ed è anche troppo facile ricordare la suggestiva, 'religiosa' simbolicità. Ma anche solo valutando la metafora là dove la lettura può positivamente sorprenderla, nel ristretto ambito della testualità giuspubblicistica, essa torna, sempre diversa nei suoi contenuti e sempre uguale nella sua struttura formale, a connotare la rappresentazione giuridica del politico.

Quando, fra giolittismo e fascismo, il dibattito politico generale registrerà una lunga serie di tentativi di de-legittimazione e di modificazione della esistente distribuzione del potere — è questo almeno uno dei significati più comprensibili della cosiddetta 'crisi dello Stato liberale' — le impronte che quel dibattito lascerà sul terreno della testualità giuspubblicistica si disporranno tutte lungo la linea tracciata dalla metafora del 'centro' e della 'periferia'. Certo, i gruppi sociali evocati come elementi periferici del politico⁽³²⁶⁾ potranno assumere la inedita fisionomia dei 'sinda-

⁽³²⁴⁾ *Ibidem*, p. 252.

⁽³²⁵⁾ Sulla dialettica 'centro/periferia' come strumento di analisi politologica (e come contrassegno della vicenda dello Stato moderno) cfr. L. ORNAGHI, 'Crisi' del centro statale e 'disseminazione' di centri politici. Note su un indice di trasformazione dello Stato moderno, in « Quaderni sardi di storia », 1984, IV, pp. 43 ss.

⁽³²⁶⁾ Cfr. ad es., come sintomi di una rinnovata sensibilità alla problematica dei 'gruppi sociali', I. PETRONE, *La sociologia e la sua elisione logica nella Filosofia dello Spirito* (1905), in *Filosofia del diritto* (a cura di G. Del Vecchio), Milano, 1950, pp. 223-224; E. BONAUDI, *La tutela degli interessi collettivi*, Milano, 1911, pp. 2 ss.

cati' e persino il 'sovversivo' sindacalismo panunziano⁽³²⁷⁾ trovare un suo posto (sia pure marginale e provvisorio) nel panorama della giuspubblicistica del periodo, ma lo schema metaforico utilizzato continuerà a distribuire gli enunciati entro l'opposizione fra centro e periferia.

Rimasto immutato il quadro metaforico dell'argomentazione, è, in effetti, autorevolmente suggerita, se non certo imposta, la soluzione vincente; che poi coincide con la riaffermazione della metafora del 'centro' e con la esplicitazione delle sue più naturali conseguenze. Valga (*pars pro toto*) la notissima prolusione romana del 1909. Lo stesso ordine della sua esposizione sembra visualizzare, nella oculata distribuzione degli argomenti, i temi del centro, della periferia e della loro finale riduzione ad unità. Il centro⁽³²⁸⁾: è lo Stato, persona « immateriale, ma pur reale », « non fittizia e immaginaria », centro di « volontà », « vero principio di vita »⁽³²⁹⁾, « sintesi delle varie forze sociali »⁽³³⁰⁾. La periferia⁽³³¹⁾: è il ribollire dei gruppi sociali stretti intorno al loro « interesse economico »⁽³³²⁾, il *quid novi* che « anima le moderne tendenze al sistema corporativo »⁽³³³⁾, insufficientemente rappresentate dagli attuali « mezzi giuridici e istituzionali »⁽³³⁴⁾. Infine la sintesi⁽³³⁵⁾: quali che siano le conseguenze particolari che si vogliano trarre dall'infittirsi dei gruppi corporativi, il « principio » che risulta « sempre più esigente e indispensabile » è quello « di un'organizzazione superiore che unisca, contemperi e armonizzi le organizzazioni minori in cui la prima va specificandosi. E questa organizzazione superiore potrà essere e sarà ancora per lungo

⁽³²⁷⁾ Cfr. S. PANUNZIO, *Sindacalismo e Medioevo (Politica contemporanea)*, Napoli, s.d.

⁽³²⁸⁾ S. ROMANO, *Lo Stato moderno e la sua crisi (1909-1910)*, in *Scritti minori*, cit., pp. 311-314.

⁽³²⁹⁾ *Ibidem*, p. 312.

⁽³³⁰⁾ *Ibidem*, p. 313.

⁽³³¹⁾ *Ibidem*, pp. 314-323.

⁽³³²⁾ *Ibidem*, p. 316.

⁽³³³⁾ *Ibidem*, p. 320.

⁽³³⁴⁾ *Ibidem*, p. 323.

⁽³³⁵⁾ *Ibidem*, pp. 323-325.

tempo lo Stato moderno... »⁽³³⁶⁾. Il mutamento quantitativo e qualitativo degli elementi 'periferici' del quadro politico-giuridico non ha mutato la logica della contrapposizione fra centro e periferia e della finale riconduzione delle parti al luogo della centralità statale, ma ha contribuito a renderla più urgente e necessaria. « E non soltanto il simbolo, ma l'ente reale, in cui tale principio si affermerà sempre maggiormente, non può essere che lo Stato »⁽³³⁷⁾: è un processo 'reale' di unificazione e accentramento che qui si viene descrivendo, è un ente 'reale' che qui si viene indicando (riconfermando) come centro della 'reale' unità del politico.

Si accentui ancora la 'realtà' del processo rappresentato; si trasferisca il protagonista del processo dal piano della 'statualità in generale' al piano della concreta forma politica dello Stato fascista; e la teoria giuridica del corporativismo troverà nella dialettica combinata dell'uno e dei molti, del centro e della periferia lo schema nel quale disporsi senza dovervi apportare sostanziali modificazioni. Se anzi in altre zone della rappresentazione giuridica del politico la giuspubblicistica del fascismo si è potuta appropriare dei modelli tradizionali solo a patto di 'sovradeterminarli' ideologicamente, la metafora 'conclusiva' del centro e della periferia indica gli estremi e le modalità formali di un processo che continua a svolgersi immutato nonostante il variare delle 'formule politiche' coinvolte⁽³³⁸⁾.

Il momento più vicino ad una possibile inversione di tendenza non era dato dalla nebulosa corporativistica che, pur nelle sue interne contraddizioni e divergenze, non poteva non ricono-

⁽³³⁶⁾ *Ibidem*, p. 324.

⁽³³⁷⁾ *Ibidem*, *loc. cit.*

⁽³³⁸⁾ Cfr. ad es. B. DONATI, *Fondazione della scienza del diritto*, Padova 1929, pp. 171 ss.; C. A. BIGGINI, *Il fondamento dei limiti all'attività dello Stato*, Città di Castello, 1929, pp. 127 ss.; A. VOLPICELLI, *Società, Stato e società di Stati*, cit., pp. 5 ss.; E. CROSA, *Saggi d'una teoria dello Stato*, cit., pp. 648 ss.; B. DONATI, *Trilogia e unità del corporativismo*, Modena, 1933, pp. 40 ss.; P. BALZARINI, *Associazione sindacale, interesse professionale e contratto collettivo nello Stato corporativo (Unità giuridica e Stato corporativo)*, in « Archivio giuridico », 1935, CXIV, pp. 10 ss.; L. BAGOLINI, *Liberalismo, comunismo, fascismo. Indagine introduttiva su alcuni caratteri fondamentali*, Bologna, 1938, pp. 31 ss.

scersi, almeno in ultima istanza, nella immagine della unificante centralità dello Stato, ma semmai dalle testimonianze, pur marginali ed effimere, che il 'sindacalismo' aveva consegnato alla testualità giuspubblicistica: occorre procedere, in questa prospettiva, non dal centro alla periferia, ma in direzione inversa, occorre privilegiare non il ruolo centralizzante-unificante dello Stato, ma lo « spontaneo prodursi delle forme... giuridiche »⁽³³⁹⁾ e la loro coordinazione 'dal basso' intorno ad un centro. Lo spettro del 'ritorno al Medioevo'⁽³⁴⁰⁾, evocato dalla opinione dominante come conseguenza della dissoluzione del centro statale, non veniva esorcizzato dalla *dissenting opinion*, ma riconosciuto come esistente e dichiarato (ideologicamente) 'buono'. L'inversione di tendenza, in altri termini, non fu semplicemente minoritaria ed effimera, ma anche dipendente dall'immaginario della tradizione giuspubblicistica, almeno là dove essa chiudeva il proprio campo teorico nella metafora del 'centro' e della 'periferia': quasi che di questa metafora gli enunciati 'sindacalistici', iscritti in una logica perfettamente uguale e contraria a quella contestata, costituissero una involontaria conferma.

Non poteva d'altronde essere diversamente, data la posizione strategica che le metafore del 'centro' e dell' 'unità' occupano nella testualità giuspubblicistica. Poste idealmente a suggello del campo teorico, esse contrassegnano, lungo tutto l'arco della tradizione, l'esigenza di una unitaria e coerente strutturazione di quella produzione discorsiva. Esse occupano quindi un livello testuale differenziato rispetto alle numerose metafore 'disciplinari' incontrate nel corso della lettura, svolgono cioè una funzione non tanto interna alla rappresentazione del politico quanto esterna ad

⁽³³⁹⁾ S. PANUNZIO, *Sindacalismo*, cit., p. 59.

⁽³⁴⁰⁾ L'immagine del 'ritorno al Medioevo' è un luogo ricorrente anche nella pubblicistica non giuridica coeva: cfr. ad es. W. PARETO, *Il potere centrale* (1920), in *Scritti sociologici*, a cura di G. Busino, Torino, 1966, pp. 1013 ss.; W. PARETO, *La trasformazione della democrazia* (1920), *Ibidem*, pp. 937 ss.; G. MOSCA, *Feudalesimo funzionale* (1907), in *Il tramonto dello Stato liberale*, a cura di A. Lombardo, Catania 1971, pp. 198 ss.; G. MOSCA, *Il pericolo dello Stato moderno* (1909), in *Partiti e sindacati nella crisi del regime parlamentare*, Bari, 1949, pp. 302 ss.

essa, una funzione di controllo e di condizione di funzionamento degli enunciati 'descrittivi' dell'oggetto politico.

Una siffatta esigenza metateorica è, però, ancora una volta soddisfatta attraverso un dispositivo che conserva tutte le 'equivocità' tipiche del procedimento metaforico. Il continuo scambio fra oggetto 'reale' e oggetto 'teorico', fra unità del campo teorico e unità del processo è il principale portato dell'intreccio metaforico che sorregge la 'pensabilità' giuridica del politico. La teoria del politico, costruita attraverso un fitto intreccio di metafore 'parziali', poggia globalmente sul gioco combinato di dispositivi metaforici tanto 'arcaici' quanto suggestivi dai quali dipende, fra l'altro, quell' 'effetto di realtà' che costituisce uno degli aspetti più rilevanti della formazione disciplinare giuspubblicistica.

L'effetto retorico 'di realtà' si cumula d'altronde con l'effetto retorico di 'valorizzazione' ⁽³⁴¹⁾: è lo Stato che costituisce non solo il punto di equilibrio del campo teorico, non solo il motore di un processo 'reale', ma, anche e per questo, il garante del valore dell'ordine e dell'armonia. L'istanza di valorizzazione, l'investimento affettivo dell'oggetto politico-statuale, già verificata in strategie retoriche 'parziali', torna qui conclusivamente connettendosi, senza soluzione di continuità, con le istanze della 'pensabilità' e della 'realizzazione' dello stesso oggetto.

Ancora in anni recenti, del complesso sviluppo metaforico 'tradizionale' era proprio l'immagine della unità dello Stato che veniva confermata in tutta la sua pregnante funzione meta-teorica ed era proprio nel rapporto fra lo sdoppiamento del politico e la necessaria ricongiunzione dei poli estremi nell'unità del campo teorico che veniva riposta la possibilità di una definizione di Stato insieme 'tradizionale' e 'aggiornata' ⁽³⁴²⁾. Ciò che invece sembrava attenuarsi era la connessione fra l'immagine dell' 'unità' e l'immagine del 'centro' e, conseguentemente e coerentemente, sembravano indebolirsi le istanze della 'valorizzazione' e della 'realizzazione' dell'oggetto politico-statuale: quasi che il rigoroso 'riduzionismo' kelseniano avesse infine contribuito ad allentare l'intreccio

⁽³⁴¹⁾ Cfr. *supra*, III, 5.

⁽³⁴²⁾ Cfr. E. TOSATO, *Sugli aspetti fondamentali dello Stato. Appunti*, in *Studi in memoria di Carlo Esposito*, Padova, 1972, vol. III, pp. 1783 ss.

metaforico per lungo tempo intessuto dalla tradizione giuspubblicistica.

14. *Lo Stato e la relazione di potere: momento potestativo e momento statocentrico nella testualità giuspubblicistica.*

Per chi ripercorra mentalmente le sequenze enunciative sinora raccolte e il loro complicato intrecciarsi intorno all'oggetto teorico giuspubblicistico apparirà a questo punto evidente la marginalità, se non l'assenza, di una domanda che, in termini elementari ma non volgari, può formularsi chiedendo semplicemente 'chi comanda chi' e quali sono, in seconda istanza, le procedure secondo le quali 'chi comanda' comanda effettivamente. In realtà, quello che potrei chiamare il momento potestativo del politico non era totalmente disatteso dagli enunciati che venivano convogliati entro le linee maestre della rappresentazione giuridica del politico, ma piuttosto relegato in una posizione strategicamente debole, che incontrava magari in vari punti la descrizione dell'oggetto statale⁽³⁴³⁾, senza però che risultasse con chiarezza il ruolo specifico del tema e le eventuali 'complicazioni' da esso introdotte. Occorre invece ora leggere, o rileggere, alcune sequenze enunciative raccolte intorno al tema del potere, del comando e chiedersi se e come queste si compongano nell'unità del campo teorico giuspubblicistico.

Il comando, l'ordine comunicato attraverso una asimmetrica struttura di potere che collega, e contrappone, un soggetto dominante ed un soggetto dominato, appare innanzitutto come un 'fatto', che non richiede una dimostrazione, ma una semplice indicazione del suo esserci. L'« autorità » è una qualità del soggetto, indica quella « superiorità che si spiega sugli altri uomini » e che ha « in sé il suo principio ed il suo titolo »⁽³⁴⁴⁾. L'uguaglianza morale e civile non implica affatto che gli uomini « debbano essere politicamente uguali »⁽³⁴⁵⁾ e non può cancellare il 'fatto' della diversa distribuzione della forza, del potere sociale. È della struttura asimmetrica

⁽³⁴³⁾ Cfr. *supra*, III, 5; III, 11; 111, 12.

⁽³⁴⁴⁾ F. PERSICO, *Le rappresentanze politiche*, cit., p. 122.

⁽³⁴⁵⁾ *Ibidem*, p. 123.

del potere che l'« autorità » è funzione, esprimendo di essa il momento della forza, della dominanza: « come tale, essa si afferma da sé, spiega la sua efficacia e si assoggetta le forze minori. Non ha bisogno di altra dimostrazione che il suo atto »⁽³⁴⁶⁾. La sovranità, a sua volta, non è che una ipotesi particolare di autorità: il 'fatto' della diseguaglianza, la relazione 'dominante-dominato', viene assunto come direttamente costitutivo dell'oggetto politico-statuale⁽³⁴⁷⁾.

La presenza di un riferimento, nella tradizione giuspubblicistica, al nucleo 'potestativo' del politico non è d'altronde un episodio eccezionale. All'interno di un modello sociocentrico di organizzazione del campo teorico uno dei punti d'avvio dell'argomentazione è offerto proprio, come sappiamo, dal 'sistema delle diseguaglianze' che si forma, necessariamente, nel vivo dell'interazione sociale⁽³⁴⁸⁾. Il combinarsi delle azioni è rappresentato attraverso lo schema della coordinazione e della subordinazione fra soggetti differenziati sulla base delle loro 'qualità', riassuntivamente compendiate nel concetto di « capacità »: « la capacità come una condizione di adattamento da parte dell'individuo all'ambiente fisico e sociale ,in cui esso vive »⁽³⁴⁹⁾. La 'capacità' è infatti un concetto essenzialmente quantitativo e la complessità della società umana fa sì che « il fenomeno dell'adattamento può comportare un *massimo* ed un *minimo* assai più diversi ed assai più distanti fra loro che in qualunque altra società animale... »⁽³⁵⁰⁾; se dunque diverso è, all'interno della stessa società, il grado di adattamento, è iscritta nella stessa struttura sociale la necessità ('naturalisticamente' concepita) di una distribuzione gerarchica dei soggetti: « ... la società umana è in tal modo costituita che le maggiori Capacità si tiran dietro le minori, e le minori le infime... Per tal modo la società si viene disponendo da sé, spontaneamente in una serie di posizioni, di funzioni e di uffici... in cui le poche

⁽³⁴⁶⁾ *Ibidem*, p. 125.

⁽³⁴⁷⁾ *Ibidem*, pp. 127 ss.

⁽³⁴⁸⁾ Cfr. *supra*, II, 5.

⁽³⁴⁹⁾ V. MICELI, *Saggio di una nuova teoria*, cit., vol. I, p. 338.

⁽³⁵⁰⁾ *Ibidem*, p. 389.

e maggiori Capacità occupano i primi posti, e le molte ed infime Capacità occupano i posti inferiori »⁽³⁵¹⁾.

La società viene così ad essere immaginata attraverso una fitta rete di subordinazioni gerarchiche che collegano 'organicamente' singoli e gruppi e culminano nell'opposizione riassuntiva fra i pochi 'capaci' (dominanti) e i molti (più o meno) 'incapaci' (dominati). Il 'fatto', evidente e necessario, della gerarchizzazione delle posizioni sociali diviene il presupposto immediato dell'impostazione del problema della sovranità, che si risolve stabilendo una corrispondenza biunivoca fra il « Diritto sovrano » e il sistema della « subordinazione delle parti » sociali⁽³⁵²⁾: la sovranità « non è che il lato giuridico di quella tendenza organica per cui ogni società è spinta ad assumere una disposizione gerarchica »⁽³⁵³⁾.

Il contenuto della sovranità è, dunque, direttamente il 'fatto' della relazione diseguale di potere; oltre il fatto, e sia pure in un rapporto di corrispondenza funzionale con questo, si pone il problema di una forma giuridico-statuale della relazione fra 'dominanti' e 'dominati'. In altri termini, là dove l'immagine del nucleo potestativo del politico viene tematizzata con il massimo dell'evidenza, per un verso si crea subito l'esigenza di non fermarsi ad essa ma di costruire, sia pure in rapporto stretto con essa, l'oggetto politico-statuale come oggetto giuridicamente rappresentabile, per un altro verso emerge la difficoltà di soddisfare le due esigenze all'interno di un quadro argomentativo complessivamente coerente.

È proprio di fronte al compito di costruire-descrivere l'oggetto statale che il modello sociocentrico si rivelava debole, tanto da indurre, come sappiamo, ad un impiego di esso sempre più timido e moderato e da offrire, corrispettivamente, argomenti per il successo dei vari modelli statocentrici⁽³⁵⁴⁾. È probabilmente nella diffusa percezione della insufficienza della immagine potestativa del politico per la costruzione del proprio campo teorico che

⁽³⁵¹⁾ *Ibidem*, p. 390.

⁽³⁵²⁾ *Ibidem*, vol. II, p. 493.

⁽³⁵³⁾ *Ibidem*, p. 492.

⁽³⁵⁴⁾ Cfr. *supra*, II, 6.

si colloca una delle caratteristiche più rilevanti della formazione disciplinare giuspubblicistica. Riflettiamo un attimo, *per differentiam*, a quello che è il momento nascente, secondo l'opinione più divulgata, della scienza politica in Italia. Ricorrono, certo, nella *Teorica* di Mosca, tutte le componenti di una immagine 'potestativa' del politico. « In tutte le società regolarmente costituite », al di là della forma di governo volta a volta adottata, « troviamo costantissimo un altro fatto: che i governanti, ossia quelli che hanno nelle mani ed esercitano i pubblici poteri sono sempre una minoranza, e che al di sotto di questi vi è una classe numerosa di persone, le quali non partecipando mai *realmente* in alcun modo al governo, non fanno che subirlo; esse si possono chiamare i governati »⁽³⁵⁵⁾.

Ora, la relazione di potere, la opposizione governanti/governati, minoranza (dominante)-maggioranza (dominata) sono certamente contenuti rappresentativi essenziali della nuova 'scienza', ma non sono, *di per sé*, sufficienti a 'fondarla' disciplinarmente. Allo stesso modo le immagini analogamente 'potestative' del politico ricorrono nella giuspubblicistica di ispirazione sociocentrica e mantengono, anche al di là di essa, una loro presenza (più o meno evidente o dissimulata), ma non sono certo sufficienti, da sole, a dissolvere la specificità della formazione disciplinare alla quale appartengono⁽³⁵⁶⁾.

La diversità specifica delle due formazioni disciplinari non sta tanto (o prevalentemente) nella diversità degli enunciati ospitati⁽³⁵⁷⁾, quanto nella incompatibilità dei criteri di organizzazione

⁽³⁵⁵⁾ G. MOSCA, *Teorica dei governi e governo parlamentare* (1883), Milano, 1968, p. 8.

⁽³⁵⁶⁾ Cfr. ad es. A. MAJORANA, *Teoria sociologica*, cit., pp. 39 ss.

⁽³⁵⁷⁾ Su Mosca cfr. N. BOBBIO, *Saggi sulla scienza politica in Italia*, Bari, 1969; E. RIPEPE, *Le origini della teorica della classe politica*, Milano, 1971; E. ALBERTONI, *Il pensiero politico di G. Mosca*, Milano, 1973; E. RIPEPE, *Gli elitisti italiani*, Pisa, 1974, vol. I; E. ALBERTONI, *Gaetano Mosca e la teoria della classe politica*, Firenze, 1974; A. LOMBARDO, *Teoria del potere politico: Mosca e Pareto*, Bologna, 1976; E. ALBERTONI, *Gaetano Mosca. Storia di una dottrina politica. Formazione ed interpretazione*, Milano, 1978; E. DE MAS, *L'Italia fra Ottocento e Novecento e le origini della scienza politica*, Lecce, 1981; AA.VV., *La dottrina della classe politica*

degli enunciati stessi. È il 'fatto' della relazione di potere, della posizione governanti/governati che deve per Mosca unificare l'intero campo teorico: « in ogni governo regolarmente costituito la distribuzione di fatto dei poteri politici non è sempre d'accordo con quella di diritto » ed occorrerà « evitare con ogni cura l'errore » di confondere « il governo di fatto con quello di diritto »⁽³⁵⁸⁾: « oggetto del nostro studio — avverte Mosca — non sarà che il governo di fatto »⁽³⁵⁹⁾. Per il giurista, il 'fatto' potestativo, la opposizione dominanti/dominati potrà arrivare ad essere, nel momento della sua massima esposizione 'sociocentrica', il 'dato' da cui non prescindere, purché però si vada oltre di esso, verso la rappresentazione giuridica dell'oggetto politico-statuale.

Ciò che dunque viene costruito da Mosca come l'elemento nucleare del proprio campo teorico — il 'fatto' della relazione di potere — dal quale far dipendere la coerenza complessiva degli enunciati, diviene, per chi opera all'interno della formazione disciplinare giuspubblicistica, un elemento (più o meno) periferico destinato ad essere attratto dal proprio criterio ordinante — il 'centro' statale.

Pur collocata in una posizione strategica 'ordinata' e non 'ordinante', l'immagine 'potestativa' del politico finisce per indurre una serie non trascurabile di effetti di 'complicazione' e di arricchimento della rappresentazione giuridica del politico. La singolarità della situazione è data da due circostanze concomitanti: da un lato, lo schema dominanti/dominati ha una generalità, una 'potenza' argomentativa notevole, tanto da poter reggere un intero campo teorico alternativo a quello giuspubblicistico; dall'altro lato, quest'ultimo si organizza, almeno nella sua generalità, intorno ad un nucleo per definizione irriducibile al 'fatto' della dominanza.

All'interno di un campo teorico governato da un immaginario giuridico-statuale viene così ad essere ospitato un tema i cui rapporti con il centro statale, sono, in termini generali, compli-

di G. Mosca ed i suoi sviluppi internazionali, Palermo, 1982; AA.VV., *Governo e governabilità nel sistema politico di Gaetano Mosca* (a cura di E. Albertoni), Milano, 1983.

⁽³⁵⁸⁾ G. MOSCA, *Teorica dei governi*, cit., p. 150.

⁽³⁵⁹⁾ *Ibidem*, p. 151.

cati e contraddittori. Un'eccessiva attenzione dedicata all'immagine potestativa del politico introdurrebbe infatti il rischio di una destrutturazione, di una perdita della coerenza complessiva del campo teorico, dovuta alla intrusione di un elemento generatore di un campo alternativo. La esigenza d'altronde di connotare la rappresentazione dello Stato di un aspetto direttamente 'potestativo' sembra una costante, raramente smentita, della tradizione giuspubblicistica. Se insomma fra i « caratteri generali » dello Stato figura « un rapporto di *obbedienza politica*: sicché si istituisca un *potere sovrano* da un lato e dei *sudditi* dall'altro lato »⁽³⁶⁰⁾ — e le testimonianze in questa direzione potrebbero ovviamente moltiplicarsi *ad libitum* — l'immagine potestativa, lo schema dominanti/dominati, figura come contenuto essenziale della sovranità statale.

Se questo è vero, le variazioni interne alle strategie giuspubblicistiche non sono date tanto dall'ammettere o rifiutare integralmente una immagine potestativa del politico, ma dalle diverse modalità attraverso le quali quell'immagine è valorizzata o arginata. Di queste modalità, la più prevedibile e sicura è quella di ospitare il momento potestativo all'interno della rappresentazione complessiva dello Stato: lo schema dominanti/dominati perde così la sua potenziale flessibilità, la sua disponibilità a riempirsi dei più vari e 'periferici' contenuti rappresentativi, modellandosi intorno al centro statale. 'Dominante' è il soggetto statale e i soggetti passivi del rapporto di potere coincidono, semplicemente, con i soggetti alla sovranità. Rapporto di potere e sovranità statale, politicità e statualità tendono a coincidere o, per meglio dire, la prima tende ad essere sussunta integralmente nella seconda.

L'identificazione della politicità con la statualità non ha, naturalmente, solo un valore, per così dire, difensivo nei riguardi della integrità del campo teorico giuspubblicistico, ma si propone

⁽³⁶⁰⁾ V. E. ORLANDO, *Principii di diritto costituzionale*, cit., p. 22. Cfr. anche C. FERRARI, *La nuova teoria dello Stato nella filosofia del diritto*, in « Archivio giuridico », 1897, LVIII, p. 211, che riporta a Bluntschli « quell'opposizione fra governanti e governati che si riscontra in ogni periodo della storia ».

come ulteriore momento di verifica di quel ruolo (in ogni senso) protagonista che l'immaginario disciplinare attribuiva allo Stato. Aggregato al carro dello Stato, il tema potestativo non si limita d'altronde a perdere la sua originaria 'fluidità', ma lascia anche qualcosa della sua valenza 'decisionistica' al massiccio, strutturato 'ente' statale: la rappresentazione giuridica di questo non potrà alla lunga limitarsi a neutralizzare l'eterogeneità del momento potestativo, ma dovrà in qualche modo proporre una strategia più coraggiosa, che porti o all'espunzione di esso dal campo teorico giuspubblicistico o ad una sua più articolata integrazione.

Quali che fossero comunque le possibili soluzioni estreme, la strategia 'mediana' della giuspubblicistica tende a perseguire ostinatamente due obiettivi, apparentemente divergenti; la irriducibilità del politico allo schema dominanti/dominati; ma, anche, la irrinunciabilità del momento potestativo nella rappresentazione dell'oggetto politico-statale.

Dal primo punto di vista, l'alternativa più consistente alla immagine della unificante centralità del Soggetto statale è offerto da quella che il Forti chiama l'« indagine realista »: una linea che, da Seydel a Gumplowicz a Duguit (la cui teoria è presentata come la « più completa di tutte quelle dei suoi predecessori ») muove « dal concetto fondamentale che la realtà sociale ci presenta in eterna antitesi governo e governati, dominatori e dominati, e che da questo *fatto* bisogna prender le mosse per costruire una teoria giuridica dello Stato »⁽³⁶¹⁾. È il 'fatto' della dominanza che, direttamente assunto come costitutivo dell'oggetto politico-statale, tende a dissolverlo nel comando dei 'governanti': ciò che viene a cadere dinanzi alla pluralità dei rapporti di potere è l'esistenza di un centro statale capace di svolgere la sua funzione unificante in quanto Soggetto in sé ('realmente') esistente, non riducibile alla somma delle proprie componenti; è in una parola « alla teoria della personalità dello Stato » che la prospettiva « realista » intende opporsi frontalmente⁽³⁶²⁾.

Allo stesso modo, è intorno alle immagini, strettamente connesse, della 'realtà', della 'centralità' e della 'soggettività' dello

⁽³⁶¹⁾ U. FORTI, *Il realismo*, cit., p. 113.

⁽³⁶²⁾ *Ibidem*, loc. cit.

Stato che la giuspubblicistica intende far quadrato contro il rischio di una indebita assolutizzazione del momento potestativo del politico. Gli argomenti addotti a difesa della 'reale' soggettività dello Stato possono essere, come sappiamo, i più vari⁽³⁶³⁾, ma il risultato sarà comunque quello di prendere le distanze da « quelle dottrine che... negano che lo Stato... possa considerarsi quell'ente astratto, fornito di una propria individualità e personalità »⁽³⁶⁴⁾ nel quale invece occorre ravvisare « il principio fondamentale del diritto pubblico moderno »⁽³⁶⁵⁾.

D'altronde, che fra una piena valorizzazione del momento potestativo-decisionistico e l'immagine della centralità e soggettività dello Stato vi fosse, all'interno di uno stesso campo teorico, una sostanziale incompatibilità, o comunque una difficile conciliabilità, era una convinzione diffusa anche oltre la cerchia dei teorici della personalità statale: quando si sottolinea con particolare energia l'aspetto coattivo del diritto, sostenendo che « il suo concetto è quello di una signoria di volontà... di dominio da un lato, di subordinazione dall'altro »⁽³⁶⁶⁾, quando insomma si vuol esaltare il momento della dominanza e della soggezione⁽³⁶⁷⁾, si rinuncia al 'dogma' dello Stato-persona e si trasforma la sovranità in 'concetto-limite'⁽³⁶⁸⁾, in qualche modo esterno al campo teorico giuspubblicistico.

Per chi sceglieva dunque di far dipendere l'unità del campo teorico giuspubblicistico dall'immagine della soggettività statale, la potenziale 'pericolosità' del momento potestativo poteva essere neutralizzata soltanto riportando quest'ultimo all'interno di un ente statale 'eccedente' l'empirica relazione dominanti/dominati. Se d'altronde è largamente diffusa la convinzione del potenziale 'destrutturante' del momento potestativo nei confronti di un campo teorico organizzato intorno alla 'centralità' dello Stato, è altrettanto condivisa la tesi della irrinunciabilità del momento po-

⁽³⁶³⁾ Cfr. *supra*, III, 12.

⁽³⁶⁴⁾ S. ROMANO, *Lo Stato moderno e la sua crisi*, cit., p. 9.

⁽³⁶⁵⁾ *Ibidem*, p. 8.

⁽³⁶⁶⁾ A. BARTOLOMEI, *Lineamenti di una teoria del giusto*, cit., p. 173.

⁽³⁶⁷⁾ *Ibidem*, pp. 182-183.

⁽³⁶⁸⁾ *Ibidem*, pp. 169-170.

testativo pur all'interno di una rappresentazione giuridica dell'oggetto politico-statuale. Depurare lo Stato-persona da qualsiasi implicazione 'potestativa' significava in effetti incidere sulla unità e sulla realtà dello Stato. La volontà, la forza, l'imperatività dello Stato erano parti di una rappresentazione, internamente compatta, dello Stato non meno della soggettività e centralità di questo. La dissoluzione kelseniana della 'realtà' dello Stato era, in una prospettiva siffatta, una alternativa improponibile, anche per letture non insensibili alla problematica epistemologica caratteristica del giurista austriaco.

« L'argomentazione del Kelsen », strettamente coerente con i suoi presupposti, « si regge soltanto se si riduce... lo Stato ad ordinamento giuridico, inteso questo come complesso delle norme giuridiche positive », se si ritiene che « il concetto di Stato non esprime una *realtà* diversa dal Diritto »⁽³⁶⁹⁾. Se lo Stato è invece inteso anche come « organizzazione giuridica », come « complesso di rapporti di potere », come « coscienza politica collettiva »⁽³⁷⁰⁾, esso non è riducibile ad uno solo dei suoi elementi. Scorporare dall'unità statale il momento potestativo è possibile solo a patto di spezzare quella sintesi vivente (organica, appunto) che l'immaginario giuspubblicistico attribuisce tradizionalmente allo Stato⁽³⁷¹⁾.

Né utilizzabile in tutta la sua portata fondante nei riguardi di un'immagine 'alternativa' del politico — ne sarebbe rimasta compromessa la tipicità del campo teorico giuspubblicistico e quindi la legittimità della corrispondente formazione disciplinare — né cancellabile semplicemente dalla rappresentazione giuridica del politico — si sarebbero indebolite le immagini della 'unità' e della 'realtà' dello Stato — il momento potestativo finisce per essere attratto nell'orbita statale, funzionando come elemento di rinforzo della sua 'centralità' e insieme come argomento di supporto della sua 'realtà'.

Nei confronti di questa impostazione saldamente 'tradizionale', la giuspubblicistica sollecitata ideologicamente dal fa-

⁽³⁶⁹⁾ O. CONDORELLI, *Il rapporto fra Stato e diritto secondo il Kelsen*, in « Rivista internazionale di filosofia del diritto », 1923, III, p. 331.

⁽³⁷⁰⁾ *Ibidem*, pp. 311-312.

⁽³⁷¹⁾ Cfr. L. RAGGI, *Ancora sulla distinzione fra diritto pubblico e privato*, in « Rivista italiana per le scienze giuridiche », 1915, LV, pp. 111 ss.

scismo procede secondo linee abbastanza diversificate. Da un primo punto di vista, la giuspubblicistica del fascismo (tanto più la giuspubblicistica 'nel' fascismo) non è tenuta ad ogni costo, per mantenersi 'all'altezza dei tempi', ad innovare profondamente sul punto in questione. La riassunzione della politicità nella statualità, e insieme la riaffermazione di una irrinunciabile 'realtà' politica nella rappresentazione dello Stato, costituiscono già una sufficiente garanzia di ortodossia, o comunque di 'innocuità', ideologica: l'errore dei 'realisti' è quello di ridurre lo Stato allo schema governanti/governati, precludendosi la visione « del tutto nella cui unità si risolve l'antitesi »⁽³⁷²⁾, mentre la impostazione kelseniana, uguale e contraria alla precedente, vanifica la rappresentazione di una entità « reale, ossia capace di una volontà o di un'attività, il che è indispensabile per pensare lo Stato come soggetto della sovranità »⁽³⁷³⁾. L'immagine di Stato esente dagli opposti errori dell'« empirismo » e del 'formalismo' è invece quella che, giocando su tutti gli elementi tradizionali della rappresentazione e della valorizzazione dello Stato offre al fascismo almeno una piattaforma utilizzabile per successive, e più spericolate, determinazioni ideologiche⁽³⁷⁴⁾.

La più prevedibile fra queste consisteva nella consueta operazione di sovradeterminazione ideologica dei materiali 'tradizionali', che, in questo caso, manteneva la collaudata coincidenza della statualità con la politicità, ma accentuava il carattere 'arcano' e 'numinoso' della 'volontà' e della 'forza', sottolineandone la trascendenza sulla società come sulla stessa struttura giuridico-statale. « Lo Stato è fuori e sopra il diritto, perché lo Stato è forza e potenza »⁽³⁷⁵⁾. Il rinvio, esplicito, a Duguit⁽³⁷⁶⁾ non tende a

⁽³⁷²⁾ A. FALCHI, *La realtà dello Stato* (1932), in *Lo Stato collettività*, cit., p. 159.

⁽³⁷³⁾ *Ibidem*, p. 16.

⁽³⁷⁴⁾ Cfr. ad es. B. DONATI, *Fondazione della scienza del diritto*, cit., pp. 108 ss.; G. PERTICONE, *Il diritto e lo Stato*, in « Rivista internazionale di filosofia del diritto », 1929, IX, pp. 458-459; B. CICALA, *Filosofia e scienza politica*, in « Rassegna corporativa », 1934, III, pp. 164-165; B. CICALA, *Corso di dottrina dello Stato*, cit., pp. 66 ss.

⁽³⁷⁵⁾ G. MAGGIORE, *L'ordinamento corporativo nel diritto pubblico*, in « Il diritto del lavoro », 1928, II, p. 191.

⁽³⁷⁶⁾ *Ibidem*, pp. 191-192.

‘destrutturare’ lo Stato, quanto piuttosto a liberare il momento potestativo dello Stato dalle strettoie ‘giuridicistiche’ dell’autolimitazione, a riportare lo Stato al « fatto » della « forza », fino a sfociare in una dottrina dello Stato che superi la teoria giuridica tradizionale in una immagine politica e « totalitaria » dello Stato stesso ⁽³⁷⁷⁾.

Se dunque in questa prospettiva la divaricazione fra dominanti e dominati veniva esaltata per enfatizzare la ‘assoluta’, trascendente potestà statale, in una prospettiva esattamente opposta, e altrettanto ‘fascisticamente’ connotata, era proprio la dicotomia governanti/governati che veniva considerata ormai teoricamente insufficiente. La critica ‘anti-tradizionalistica’ di Volpicelli rimproverava alla dottrina orlandiana della sovranità non una eccessiva sottovalutazione, ma al contrario una indebita sopravvalutazione della dicotomia governanti/governati: alla relazione meccanica, a-dialettica che contrappone la forza imperante dello Stato alla passiva obbedienza del suddito occorre sostituire una immagine della sovranità intesa come « la risoluzione o unificazione incessante che la società compie dei suoi particolari voleri » ⁽³⁷⁸⁾ — ennesima variazione della ben nota tesi della ‘identità’ di individuo e Stato.

Ciò che, in prima istanza, sembrava filtrare attraverso le maglie piuttosto strette della ‘speculazione’ neo-idealistica era una minimizzazione del momento potestativo-coattivo dello Stato molto più radicale di quella indotta dalla ‘pruderie’ ‘giuridicistica’ dei giuristi ‘orlandiani’. Lo spontaneo risolversi della società in Stato e viceversa porta ad una immagine, per così dire, iper-consensualista del politico. E non mancherà chi, *extra moenia*, rimprovererà al giurista Volpicelli di aver dimenticato due aspetti fondamentali del problema politico: innanzitutto la ‘trascendenza’ dell’autorità sulla società — e quindi, implicitamente, la sua necessaria coattività; in secondo luogo l’esigenza di una articolazione ‘costituzionale’ del potere, che la tesi della ‘identità’ dava troppo facil-

⁽³⁷⁷⁾ G. MAGGIORE, *La politica*, Bologna, 1941, p. 15.

⁽³⁷⁸⁾ A. VOLPICELLI, *Vittorio Emanuele Orlando*, cit., p. 102.

mente per risolta, l'esigenza cioè di sapere « come e per quali organi si realizzi e si espliciti questa autorità, che è dall'alto »⁽³⁷⁹⁾.

La precisazione che Volpicelli si sente tenuto a fornire finisce per essere qualcosa di più di una mera riformulazione di tesi già note, introducendo, ancora una volta in sintonia con Spirito⁽³⁸⁰⁾, il concetto di 'gerarchia'. Non si tratta più di rifiutare semplicemente la dicotomia governanti/governati, ma di sostituire ad essi un concetto esplicativo diverso: la « immedesimazione... di società e Stato » implica una « struttura specificata e gerarchica dell'organismo »⁽³⁸¹⁾. Al di là delle insuperabili antinomie dell'« aristocrazia » e della « democrazia », dall'interno del quadro ideologico che le sostiene, si apre la possibilità di un governo che sia insieme « dei migliori » e « di tutti », attraverso il criterio della « gerarchia ». « Nella gerarchia, in effetti, governano tutti, ma i migliori di più e i peggiori di meno, ciascuno a seconda della sua capacità e nella sua sfera, strettamente collegata a tutte le altre nell'unico organismo »⁽³⁸²⁾. Conciliata così la doppia esigenza, sinora contraddittoria, del 'numero' e della 'qualità', quindi della « capacità tecnica »⁽³⁸³⁾, la economia può « organizzarsi gerarchicamente, la politica... diventare la coscienza organica dell'intera gerarchia » ed entrambi risolversi « nell'unica integrale gerarchia tecnica », realizzando in essa la coincidenza di 'governanti' e 'governati'⁽³⁸⁴⁾.

Non più, dunque, la dicotomia 'governanti/governati' come opposizione che attraversa, come contenuto della sovranità statale, l'intera rappresentazione del politico, ma una serie di relazioni di potere, di posizioni subordinate e sovraordinate che tutte

⁽³⁷⁹⁾ C. PELLIZZI, *Lo Stato corporativo e il problema dell'autorità*, in « Nuovi Studi di diritto economia e politica », 1933, VI, p. 153.

⁽³⁸⁰⁾ U. SPIRITO, *Regime gerarchico*, in « Nuovi studi di diritto economia e politica », 1934, VII, pp. 14 ss. Su Spirito cfr. S. LANARO, *Appunti sul fascismo 'di sinistra'. La dottrina corporativa di Ugo Spirito*, in « Bel-fagor », 1971, XXVI, pp. 577 ss.; G. SANTOMASSIMO, *Ugo Spirito e il corporativismo*, in « Studi storici », 1973, XIV, pp. 61 ss.

⁽³⁸¹⁾ A. VOLPICELLI, *Lo Stato corporativo e il problema dell'autorità*, in « Archivio di Studi corporativi », 1933, IV, p. 554.

⁽³⁸²⁾ U. SPIRITO, *Regime gerarchico*, cit., pp. 20-21.

⁽³⁸³⁾ *Ibidem*, p. 21.

⁽³⁸⁴⁾ *Ibidem*, p. 23.

insieme, nel loro gerarchico ordinarsi, 'occupano' il politico complessivamente considerato. La iniziale 'depoliticizzazione', conseguente alla espunzione del momento potestativo (dicotomico), si è convertita in una sorta di 'ri-politicizzazione' del politico, ottenuta attraverso la moltiplicazione delle relazioni di potere. Allo stesso modo, se 'tradizionalmente' (e anche, di regola, 'fascisticamente') la sfera della politicità e la sfera della statualità coincidevano, attraverso l'attrazione del momento potestativo nell'orbita statuale, la introduzione di una diversa immagine di politicità ha incrinato, sia pure attraverso il complicato giro 'speculativo' della identità fra individuo e Stato, quella biunivoca corrispondenza: non tanto però da impedire di vedere pur sempre nello Stato « l'incarnazione vivente dell'unità »⁽³⁸⁵⁾, il titolare « d'una funzione eminente di direzione e d'unificazione »⁽³⁸⁶⁾.

Ciò che comunque resta immutata, al fondo di questa rappresentazione (per così dire 'estrema', rispetto alla tradizione considerata) del politico, è l'immagine 'iperconsensualista' di società che la nozione di 'gerarchia' salda conclusivamente al tema dell'identità fra individuo e Stato. Da questo punto di vista, anche la reintroduzione di un momento potestativo 'diffuso', di una pluralità di relazioni di potere, in quanto 'irrigidito' in una 'gerarchia' meritocraticamente perfetta e spontaneamente funzionante, resta inadempiente rispetto ad una domanda che non mancherà di essere posta: come, in quali forme, l'autorità si realizza?⁽³⁸⁷⁾. Se la « vita interna dello Stato corporativo... non si realizzerà... senza contrasti, senza lotta, senza divergenze di opinioni », in che modo « si formerà il consenso sulla direttiva unica da seguire? ». « Quale l'autorità che decide? »⁽³⁸⁸⁾.

Non era la prima volta che il momento potestativo, scacciato dalla porta, rientrava da una qualche finestra nella cittadella della rappresentazione giuridica del politico, a testimonianza ennesima del carattere di eterogeneità che esso presentava nei riguardi dei

⁽³⁸⁵⁾ A. VOLPICELLI, *Lo Stato corporativo*, p. 556.

⁽³⁸⁶⁾ *Ibidem*, p. 557.

⁽³⁸⁷⁾ P. BIONDI, G. BRUGUIER, *Autorità e Stato corporativo*, in « Nuovi Studi di diritto economia e politica », 1934, VII, p. 84.

⁽³⁸⁸⁾ *Ibidem*, p. 85.

più collaudati dispositivi della formazione disciplinare giuspubblicistica. Non si trattava ovviamente di una eterogeneità *naturaliter* iscritta nella struttura stessa del tema, ma di una problematica conciliabilità fra l'insieme dei temi e delle sequenze enunciative che l'immaginario giuridico riuniva intorno all'oggetto politico-statuale e le caratteristiche particolari che esso attribuiva alla relazione di potere come relazione fra soggetti diseguali.

Delle caratteristiche assegnate al tema della dominanza, la più importante (e la più 'inquietante') è, probabilmente, quella di essere potenzialmente capace di sostenere un campo teorico coerente ed alternativo, tanto da poter mettere in questione, se sviluppato, l'intero campo teorico giuspubblicistico, ordinato intorno all'asse Stato/società, e comunque certamente la 'centralità' del polo statale. In considerazione di questa sua potenziale valenza, il momento potestativo non può essere evidenziato 'come tale', ma deve essere raggiunto solo attraverso la riconferma di quella 'decisione' teorica, che si identifica con la matrice disciplinare giuspubblicistica e che fa dello sdoppiamento del politico l'elemento costitutivo del proprio oggetto: è su uno schema siffatto che il momento potestativo è modellato ed è per questo che esso perde di regola ogni fluidità e vocazione 'poli-centrica' irrigidendosi nella 'macro-opposizione' governanti/governati.

D'altronde, proprio perché il campo teorico giuspubblicistico è il punto di osservazione dal quale si guarda al tema della dominanza, la opposizione governanti/governati rispecchia sì, in termini potestativi, lo sdoppiamento del politico, ma non genera altrettanto persuasivamente dal proprio interno quel secondo momento fondamentale del politico che è il momento della ricomposizione delle parti nell'unità. Il momento dell'unità torna quindi ad essere obbligatoriamente affidato allo Stato che ne diventa l'unico, inconfondibile depositario e che conseguentemente si annette come propria componente interna il tema della dominanza.

Appiattito sul momento statale, condannato ad esprimere, del politico, soltanto la dinamica opposizionale e non quella unitiva, 'sintetica', il momento potestativo è infine, di regola, il destinatario di una strategia rivolta a collocarlo in una posizione periferica rispetto all'asse centrale del campo teorico giuspub-

blicistico con l'attribuire ad esso uno specifico 'statuto di esistenza': nel momento in cui lo Stato appare come il culmine di una rappresentazione che si vuole *giuridica* del politico il tema della dominanza si contrappone a questa come luogo di mera *fattualità*. Non si cada però nella trappola indotta dalla strategia giuspubblicistica: il 'fatto' della dominanza non indica invero un luogo della 'realtà' immediatamente accessibile allo sguardo prima e indipendentemente da un costruito teorico-linguistico altrettanto 'artificiale' di quello elaborato dalla testualità giuspubblicistica per organizzare il proprio campo teorico; il 'fatto' della dominanza non si contrappone insomma al 'diritto' costruito dalla giuspubblicistica come la facile immediatezza di una (immaginaria) percezione diretta della realtà si contrappone alla faticosa, ma 'profonda', complessità della costruzione teorica. Nell'attribuzione al tema della dominanza del carattere della 'fattualità' occorre dunque solo cogliere un procedimento retorico grazie al quale la formazione disciplinare giuspubblicistica, nel momento in cui costruisce il proprio campo teorico, rinforza la specificità e coerenza di questo connotandolo come 'giuridico'; ed allo stesso modo, nel momento in cui relega alla periferia del proprio campo teorico un tema potenzialmente destrutturante nei riguardi della coerenza interna del campo teorico prescelto, rinforza la collocazione periferica di quel tema connotandolo con la caratteristica della 'fattualità'.

Così operando, l'immaginario giuridico crea un'ulteriore opposizione al proprio interno: contrapponendo la 'fattualità' della dominanza alla 'giuridicità' dello Stato esso fonda sì una gerarchia fra i due temi attribuendo ad essi una diversa 'potenza' costruttivo-descrittiva nei confronti del campo teorico giuspubblicistico, ma istituisce nello stesso tempo fra essi una relazione di reciproca rilevanza, quasi ad esprimere l'esigenza di una integrazione, di un più complesso *agencement* fra le proprie parti.

15. *Momento potestativo e 'governatività'.*

L'immagine potestativa e l'immagine statocentrica del politico non si compongono spontaneamente ad unità, ma nemmeno si dispongono in una relazione di reciproca irrilevanza. Politicità

e statualità, fattualità della dominanza e giuridicità dello Stato-persona si incontrano continuamente nel perseguimento del comune obiettivo della rappresentazione del politico, ma, nello stesso tempo, ciascun tema insegue, per così dire, il proprio primato epistemologico e tende a relegare l'altro in una posizione strategicamente subordinata. I termini dell'alternativa sono piuttosto netti: o si usa il tema della dominanza come momento generativo del campo teorico — e la centralità dello Stato, e con essa l'unità del campo teorico giuspubblicistico, tenderà a sfumare; o si muove dalla centralità del Soggetto statuale — e la specificità del momento potestativo sarà oscurata dall'ombra dell'ente statuale.

La coraggiosa (ed isolatissima) 'sfida' empiristica all'assetto teorico dominante, organizzato intorno alle grandi metafore della 'realtà', della unità, della personalità dello Stato, non a caso finisce per individuare il nucleo 'positivo', propositivo, della propria *pars destruens* proprio nella evidenziazione del momento potestativo del politico. È « il potere dello Stato », « la parte imperante dello Stato »⁽³⁸⁹⁾ che deve valere, sulle orme di Gumpłowicz, come punto di origine della rappresentazione del politico e quindi come 'testa di ponte' per la irruzione della 'realtà' nel sacro recinto della 'finzione' giuridica. Di nuovo, momento potestativo e centralità statuale si contrappongono: quella che è, per l'empirista, l'opposizione 'realtà'/'finzione' è, per il giurista 'ortodosso', l'opposizione '(mera) fattualità'/'realtà (giuridica)', ma il gioco strategico è strettamente simile: l'uno elemento è giocato contro l'altro perché (e nella misura in cui) ciascuno è ritenuto sufficientemente 'potente' per organizzare intorno a sé il campo teorico giuspubblicistico.

Della proposta 'empirista' è peraltro evidente l'elemento di maggiore debolezza: la difficoltà di individuare la specificità del campo teorico giuspubblicistico, di cui è, fra l'altro, indizio la 'pericolosa' vicinanza alla proposta teorica di Mosca — pericolosa nei riguardi della autonomia della formazione disciplinare di appartenenza. È invece appena accennato, anche se di grande impor-

⁽³⁸⁹⁾ M. SIOTTO PINTOR, *I capisaldi della dottrina dello Stato*, cit., p. 135.

tanza, uno spunto tematico che costituisce un oggettivo (anche se, per il momento, potenziale) punto di contatto con la rappresentazione statocentrica del politico: ridurre il Soggetto statale a 'irreale' copertura del momento potestativo implica concentrare l'attenzione sulla « attività di governo » e l'organizzazione che la sostiene⁽³⁹⁰⁾. Se l'unità statale viene fatta saltare per mettere in evidenza la 'realità' della dominanza; se questa viene rappresentata attraverso la 'macro-opposizione' governanti/governati; l'attività governante diviene, in questa prospettiva, il pernio dell'assetto teorico proposto.

La nozione di 'governo', d'altronde, non è una invenzione empiristica. Anche per chi adotta un modello in qualche modo statocentrico l'attività 'governante' dello Stato merita una particolare attenzione, al di là della tralatizia tripartizione dei poteri. 'Governo' e 'Amministrazione' non devono essere confusi, ma « colla parola Governo si debbe intendere qualche cosa, se non di superiore, certo di anteriore all'Amministrazione... »⁽³⁹¹⁾. 'Governo' indica l'azione del ridurre ad armonia « le parti nel tutto per formare la grande unità sociale »; il Governo è il « cuore » del corpo statale, mentre l'« amministrazione » regola la circolazione del sangue fra le varie parti dell'organismo politico⁽³⁹²⁾.

È il governo, più che l'amministrazione, che esprime il momento imperante « riportandosi direttamente all'essenza dello Stato »⁽³⁹³⁾; è il governo, e non l'amministrazione, che esprime una valenza politica generale⁽³⁹⁴⁾. Ancora: nel momento in cui si riconferma l'immagine dello Stato come « totalità », organamento, concrezione complessiva del politico, si attribuisce al governo il ruolo di elemento attivo, di centro dell'azione statale⁽³⁹⁵⁾. È l'immagine dell'attività, della funzione impulsiva, dina-

⁽³⁹⁰⁾ *Ibidem*, loc. cit.

⁽³⁹¹⁾ E. GARELLI DELLA MOREA, *Saggio sulla scienza dell'amministrazione*, cit., p. 25.

⁽³⁹²⁾ *Ibidem*, loc. cit.

⁽³⁹³⁾ A. MAJORANA, *Del Parlamentarismo. Mali - cause - rimedi*, Roma, 1885, p. 318.

⁽³⁹⁴⁾ *Ibidem*, p. 365.

⁽³⁹⁵⁾ A. MAJORANA, *Il sistema dello Stato giuridico*, cit., p. 41.

mica nei riguardi dell'ente' statale che finisce per essere la più caratterizzante nei riguardi del 'governo'. La sovranità, certo, è dello Stato, è parte di un ente che include, come sua specificazione interna, il momento potestativo, ma proprio per questo essa dovrà realizzarsi 'dinamicamente', dovrà concretarsi in un elemento capace di esprimere non l'essere, ma l'agire' dello Stato. Quando ci si limiti ad attribuire la sovranità allo Stato, « la definizione sarà ancora monca in una sua parte: si avrà il concetto della sovranità, ma come di uno di quegli idoli indiani, freddi, immobili, contemplativi; onnipotenti ed infecondi. La sovranità è dello *Stato* in quanto la potenza, che è compagna di essa... si esplica e si attua nel governo »⁽³⁹⁶⁾. Alla sovranità 'immobile' dello Stato si contrappone la sovranità 'in action' del governo: « ...egli è solo per esso che (la sovranità) *si concreta e si afferma nell'atto*, ed è al governo che vanno attribuiti l'esercizio e gli esterni attributi della sovranità »⁽³⁹⁷⁾.

Nel solco più vivo (e largamente maggioritario) di una modellistica statocentrica il momento potestativo trova dunque un riconoscimento non trascurabile. I temi stessi della sovranità e della 'volontà' dello Stato implicavano naturalmente l'immissione del tema della dominanza nel cuore della rappresentazione giuridica del politico. Il momento potestativo però non soltanto veniva a coincidere integralmente con lo spazio teorico dello Stato — questo tratto resta naturalmente un elemento costitutivo di qualsiasi modello statocentrico — ma vi era accolto solo in quanto trasformato in rigida, 'statica' componente della 'immobile' struttura statale. Il tema del governo introduce nel campo teorico giuspubblicistico una ulteriore variante metaforica, ancora nei termini di una formulazione opposizionale: alla 'struttura' dello Stato contrappone l'azione' del governo, alla 'statica' la 'dinamica', sottolineandone congiuntamente la reciproca rilevanza.

Pur tenendo conto di questa significativa 'complicazione' del quadro teorico statocentrico, non si può dire che la 'sfida' empi-

⁽³⁹⁶⁾ V. E. ORLANDO, *Teoria giuridica*, cit., p. 1133.

⁽³⁹⁷⁾ *Ibidem*, loc. cit. Cfr. anche V. E. ORLANDO, *Principii*, cit., pp. 58-59.

ristica appaia perciò destituita di senso. Se un importante punto di convergenza è effettivamente rappresentato dal tema del governo, è anche vero che quel tema viene giocato in strategie completamente diverse, tanto da assumere esso stesso significati e valenze incompatibili. In un caso l'attività governante è ricalcata direttamente sulla macro-opposizione dominanti/dominati e funziona come schema strategico in vista della de-strutturazione della 'fictio' statale e congiuntamente della ri-strutturazione di un campo teorico del quale il tema della dominanza appunto sia l'epicentro, il momento genetico e fondante. Nell'altro caso il tema del governo evidenzia pure il momento potestativo nella rappresentazione del politico, introduce profili opposizionali diversi che complicano il quadro d'insieme, ma non sovverte la logica statocentrica, ponendosi anzi come momento interno ad essa. Le due linee restano dunque ancora sostanzialmente incompatibili, ma forse non altrettanto inconciliabili appaiono le esigenze di fondo da esse espresse: se è vero che continuamente il momento potestativo riemerge alla attenzione della giuspubblicistica; se è vero che la esigenza di costruire un campo teorico strettamente 'disciplinare' costituisce una costante preoccupazione del giurista; il tema del governo, così come la modellistica statocentrica sembrava poterlo contemplare, può apparire un luogo teorico di possibile incontro, di potenziale conciliazione fra il momento potestativo e il 'protagonismo' statale, così come fra le opposizioni dipendenti (fatto/diritto; statica/dinamica).

La ripresa, anzi l'intensificazione di un interesse per il tema potestativo-decisionistico dell'"attività governante" coincide probabilmente con un momento particolarmente delicato del dibattito politico-ideologico generale, nella crisi del primo dopoguerra. Il tema del governo, in quel contesto, assume volentieri innanzitutto un accento ideologico-politico, divenendo un aspetto non secondario della polemica antiparlamentaristica. Si viene così sostenendo, in questa prospettiva, che il primato del Parlamento è un puro 'residuo' ideologico, collegato al 'dogma' della sovranità popolare e del suffragio universale. Se così non fosse, sarebbe strano, si afferma, continuare « a considerare non solo in diritto... bensì anche in fatto il potere legislativo del Parlamento come il supremo

dello Stato »⁽³⁹⁸⁾, quando la evoluzione della realtà politico-costituzionale mostra che « il Consiglio dei ministri è oggi il potere per eccellenza nel quale si impersona lo Stato moderno »⁽³⁹⁹⁾.

Di lì a pochissimi anni sarà Rocco stesso a presentare la legge sulle prerogative del Capo del Governo attraverso un analogo schema argomentativo, centrato sulla contrapposizione fra parlamento e governo: il parlamento poteva essere uno strumento costituzionalmente efficiente laddove esso esprimeva una società e uno stile politico fortemente elitari, mentre nella situazione attuale, una volta che sono « entrate le masse nella vita dello Stato », le forze vive della nazione esigono di essere rappresentate da un centro decisionale saldamente unitario⁽⁴⁰⁰⁾.

La percezione del 'deperimento' della istituzione parlamentare e una rinnovata attenzione al tema del governo non sono comunque, in questi anni, patrimonio esclusivo dei giuristi militanti del nazionalismo e del fascismo, ma componenti di una rappresentazione piuttosto diffusa della fenomenologia politico-giuridica. Si deve a Capograssi⁽⁴⁰¹⁾ una delle più articolate espressioni di un siffatto schema interpretativo. Sullo sfondo di un'analisi tesa a segnare e 'drammatizzare' le novità dell'intera situazione storica e costituzionale, viene indicato un rapporto di stretta correlazione fra la trasformazione in atto delle « forze sociali », la perdita di centralità del parlamento e la trasformazione del ruolo del governo⁽⁴⁰²⁾: « il Gabinetto ha assunto (una) funzione di prevalenza e si è posto al centro del meccanismo costituzionale », ha concentrato « sempre più nelle sue mani l'effettiva direzione delle cose », « si è posto più direttamente e più immediatamente a contatto con l'elettorato »⁽⁴⁰³⁾.

⁽³⁹⁸⁾ A. PAGANO, *La crisi del concetto di Stato* (1920), in *Idealismo e nazionalismo*, cit., p. 168.

⁽³⁹⁹⁾ *Ibidem*, loc. cit.

⁽⁴⁰⁰⁾ A. ROCCO, *Sulla prerogativa del Capo del Governo*, in *Scritti e discorsi politici*, vol. III, *La formazione dello Stato fascista (1925-34)*, Milano, 1938, p. 927.

⁽⁴⁰¹⁾ G. CAPOGRASSI, *La nuova democrazia*, cit., pp. 496 ss.

⁽⁴⁰²⁾ *Ibidem*, p. 514.

⁽⁴⁰³⁾ *Ibidem*, p. 524.

Alla crescente importanza del governo si aggiunge, altra faccia dello stesso fenomeno, la decadenza parlamentare, « dovuta all'assoluta mancanza di sostegno e di connessioni fra Parlamento e realtà sociale », che si configura soprattutto come « crisi di volontà, nel senso che il Parlamento è venuto a perdere ogni potente concezione politica e quindi a mancare di volontà »⁽⁴⁰⁴⁾. A ciò si connette, infine, il mutare delle forze sociali e delle loro formule organizzative, il formarsi di partiti che « riassumono e traducono in forme politiche il pensiero e la volontà elettorale e, col loro porsi a contatto col Gabinetto, hanno privato il Parlamento della funzione sua più essenziale, cioè quella di rappresentare l'interesse generale »⁽⁴⁰⁵⁾.

Se questi sono gli elementi della crisi costituzionale « di questo tormentato e squilibrato Stato moderno »⁽⁴⁰⁶⁾, le linee della soluzione sfociano, per un verso, nella figura del Capo dello Stato, quale organo che « costituisca il punto fermo del regime » e assicuri il rispetto dei « grandi interessi perenni e obiettivi » dello Stato, permanenti al di sotto del « fluttuare degli interessi empirici » delle « organizzazioni sociali e politiche »⁽⁴⁰⁷⁾; per un altro verso, nel problema del governo. È questo ormai che « si è posto veramente al centro dello Stato », al punto da rendere primaria l'esigenza « di avere un tale organo in perfette condizioni di coscienza e di efficienza ». È il governo che esprime lo Stato « nella essenza più segreta e vitale » e deve mediare fra interessi particolari e interessi generali. La funzione del governo è ormai tale che in esso « si pone e si concreta » « il problema dell'autorità », tanto che « il problema del governo nella attuale fase diventa il problema essenziale del nuovo diritto, e prende il posto che nel diritto classico aveva il problema del potere e della funzione legislativa »⁽⁴⁰⁸⁾.

Le citazioni si potrebbero moltiplicare, ma tutte porterebbero a evidenziare nel tema del governo una valenza capace di

⁽⁴⁰⁴⁾ *Ibidem*, p. 531.

⁽⁴⁰⁵⁾ *Ibidem*, p. 573.

⁽⁴⁰⁶⁾ *Ibidem*, p. 568.

⁽⁴⁰⁷⁾ *Ibidem*, p. 569.

⁽⁴⁰⁸⁾ *Ibidem*, p. 570.

farne, insieme, l'elemento più reattivo alla crisi politico-costituzionale del dopoguerra e lo strumento più disponibile per riorganizzare lo Stato 'al di là' della crisi. Delle immagini 'canoniche' dello Stato quella che, negli stessi anni, finiva per essere il catalizzatore di continue attenzioni ed emozioni nel dibattito giurispubblicistico ed ideologico-politico era l'immagine della 'forza' dello Stato: questa, se poteva essere invocata strumentalmente per contestare la 'degenerazione parlamentaristica' dello Stato liberale, poteva anche suggerire una più analitica riflessione sul momento potestativo-decisionistico dello Stato. L'immagine della forza, d'altronde, come elemento dell'immobile struttura dell' 'ente' statale, per un verso, e come connotazione tradizionale di esso, per un altro, non bastava da sola a sorreggere una riformulazione e una ri-valorizzazione dell'oggetto politico-statale, ma doveva trasformarsi in un elemento 'dinamico' e innovativo nei confronti del quadro teorico tradizionale: il momento potestativo-decisionistico e la sua concretizzazione 'istituzionale' nel 'governo' divenivano così la prefigurazione 'immaginaria' di uno Stato trasformato, ma riconfermato come centro di 'forza' autorevole.

Esaurita la retorica della crisi ed inaugurata la retorica del nuovo ordine, il tema del governo diviene il facile destinatario di sequenze enunciative dove le preoccupazioni ideologico-politiche prevalgono sulla esigenza di una rappresentazione complessivamente coerente dell'oggetto politico statale, pur appropriandosi dei materiali 'tradizionali' e 'rinforzandoli' strumentalmente: è nel governo che si manifesta la personalità dello Stato e la forza di questo⁽⁴⁰⁹⁾; il governo esprime la volontà della nazione, attraverso una attività continua e inarrestabile⁽⁴¹⁰⁾; è il governo che individua fini e interpreta la volontà della Nazione⁽⁴¹¹⁾; è il governo infine il centro della decisione politica⁽⁴¹²⁾. Quelli che erano gli attributi tradizionalmente assegnati dall'immaginario giurispubblicistico allo Stato vengono confermati, e però concentrati, come nel luogo della loro massima 'visibilità' nel governo.

(409) U. REDANÒ, *Lo Stato etico*, Firenze, 1927, p. 174.

(410) *Ibidem*, p. 175.

(411) *Ibidem*, p. 177.

(412) *Ibidem*, p. 176.

Se la giuspubblicistica degli anni Trenta si fosse limitata ad una semplice enfattizzazione del ruolo dell'attività governante, l'operazione non si sarebbe differenziata dalla consueta sovraderminazione ideologica dei materiali tradizionali. Una brusca svolta, che impone un vero e proprio salto qualitativo al dibattito, è però rappresentata da un saggio del giovane Mortati, dal quale dipenderanno sostanzialmente gli interventi successivi. I punti centrali dell'argomentazione sono dati innanzitutto dalla riaffermazione del nucleo costitutivo dell'immaginario statale tradizionale: l'unità dello Stato; una unità che « come prodotto della fusione di una molteplicità di voleri in un volere unico », trascende « le volizioni particolari » e « si pone come volere di un ente distinto dagli elementi che lo compongono e avente propria personalità »⁽⁴¹³⁾.

Su questa riuscita sintesi della principale linea rappresentativa dell'oggetto politico-statale si innesta però una considerazione che sposta, inavvertitamente ma efficacemente, l'asse dell'argomentazione su un punto di equilibrio diverso e nuovo: se è vero che lo Stato è un « soggetto autocosciente e razionale », è la sua azione che dovrà essere presa in considerazione e riportata alla « predeterminazione dei fini » che necessariamente la informano. L'unità della personalità statale è dunque una « unità teleologica » e « l'individualità dello Stato... si svolge continuamente verso nuove mète e quindi deve a ogni momento rendere consapevole sé stessa della sua destinazione »⁽⁴¹⁴⁾.

Alle immagini della unità, realtà, soggettività dell'ente statale si aggiunge la considerazione della sua teleogicità; l'« essere » dello Stato si complica con l'analisi dell'« operare » dello Stato. Non si tratta naturalmente di coppie opposizionali inedite, ma di una diversa utilizzazione ed evidenziazione di immagini in qualche modo già accreditate nella tradizione giuspubblicistica; ed è proprio dal nesso con la tradizione disciplinare che l'operazione trae la propria legittimità (la propria persuasività) e la propria capacità innovativa.

⁽⁴¹³⁾ C. MORTATI, *L'ordinamento del Governo nel nuovo diritto pubblico italiano*, Roma, 1931, p. 9.

⁽⁴¹⁴⁾ *Ibidem*, loc. cit.

Dalla considerazione ravvicinata dell'operare dello Stato nasce così l'indicazione di una « prima, fondamentale funzione dello Stato »: quella di porre in modo concreto le direttive generali della sua azione, di predeterminare il suo programma »⁽⁴¹⁵⁾. Il programma dell'azione dello Stato, l'insieme dei fini che esso storicamente volta a volta pone al suo operare, evidenzia un momento del soggetto statale che non può essere confuso con l'esplicitarsi delle tradizionali funzioni dello Stato e che occupa, rispetto ad esse, una posizione in qualche modo più sintetica e generale. « La determinazione dei fini... precede il frazionarsi dell'attività statale nelle particolari funzioni, che sono rivolte ad attuare e rendere concreti i fini stessi, sicché può dirsi che ogni singolo atto compresi quelli legislativi, acquista il suo vero significato solo in quanto si inquadri nel sistema dei fini stessi ed armonizzi con esso »⁽⁴¹⁶⁾.

I fini dell'azione statale costituiscono dunque un insieme coerente, un « programma », che non può essere comprensibile se non riferendolo ad un momento sintetico, ad un'istanza globalmente decidente compendiata appunto nella 'governatività' dello Stato. Essi però non si limitano a postulare, nella compagine statale, un elemento a cui sia affidato un compito di « coordinazione puramente formale », grazie all'« opera di un organo collocato in posizione di preminenza formale e procedurale rispetto agli altri organi costituzionali »⁽⁴¹⁷⁾, ma impongono una inedita attenzione al 'contenuto' del programma, rendendolo direttamente rilevante per la rappresentazione giuridica dello Stato. E il contenuto del programma può ben dirsi « politico, in quanto, oltre ad avere un contenuto non determinabile a priori... è ottenuto dalla sintesi delle varie esigenze collettive, considerate da un punto di vista generale, che fonde e armonizza fra loro, superandoli, i particolari punti di vista... »⁽⁴¹⁸⁾.

⁽⁴¹⁵⁾ *Ibidem*, loc. cit.

⁽⁴¹⁶⁾ *Ibidem*, p. 10.

⁽⁴¹⁷⁾ V. CRISAFULLI, *Per una teoria giuridica dell'indirizzo politico*, in « Studi urbinati », 1939, XIII, p. 67.

⁽⁴¹⁸⁾ C. MORTATI, *L'ordinamento del Governo*, cit., p. 9.

L'armonioso intreccio fra spunti di innovazione del quadro teorico ed elementi di fedeltà alla tradizione costituisce uno dei principali punti di forza dell'argomentazione. Non vi era certamente mai stata, nell'ambito della tradizione di ispirazione statocentrica, una tematizzazione così esplicita ed articolata del momento potestativo e della sua 'concrezione' governativa. La 'sfida' empiristica trova, da questo punto di vista, un riconoscimento tardivo ed inatteso: è il governo che attua, nel vivo dell'azione 'programmata' rispetto ai fini politici volta a volta storicamente determinati, la sintesi attiva, 'in action', delle componenti statuali. Certo, anche nella tradizione statocentrica il governo introduceva, come si è visto, la tematica dell'"azione" statale, ma questa restava, sul piano analitico, sacrificata rispetto alla considerazione 'statica' dell'ente statale. Spostando invece sul governo l'onere della realizzazione attiva della 'unità' statale il momento della rappresentazione 'dinamica' diviene prevalente o almeno comprimario.

Alla innovativa enfattizzazione del momento potestativo, dell'attività governante, della prospettiva 'dinamica', si perveniva però muovendo dalle immagini più consolidate della tradizione: erano pur sempre la realtà, la soggettività, l'unità dell'ente statale alle quali il momento potestativo doveva commisurarsi, e non era certo quest'ultimo a mettere in crisi (come avrebbero voluto gli empiristi) il quadro teorico consolidato. È l'unità dello Stato che si attua soltanto e compiutamente attraverso l'azione programmaticamente orientata del governo; più esattamente: è soltanto attraverso una considerazione teleologica, 'sostanzialistica', insomma 'politica', dell'azione dello Stato che è possibile rappresentare giuridicamente nella sua complessità l'unità del politico e la centralità dello Stato.

È, ancora, la centralità, oltre che la unità, dello Stato, che viene ad essere confermata, e più soddisfacentemente fondata, dalla considerazione del momento potestativo-governante: proprio perché è il governo il soggetto della « sintesi delle varie esigenze collettive, considerate da un punto di vista generale »⁽⁴¹⁹⁾ è possibile continuare a vedere nello Stato il centro effettivo della

⁽⁴¹⁹⁾ *Ibidem*, p. 9.

politicalità. È lo Stato insomma, attraverso la sua attività governante, che continua a porsi come luogo di sintesi politica efficace al di là della inevitabile frammentazione degli interessi partitcolari.

A complicare ulteriormente il gioco intervengono poi le preoccupazioni ideologico-politiche correnti nella giuspubblicistica di quegli anni. La evidenziazione di quello che si potrebbe chiamare il tema della 'governatività' ⁽⁴²⁰⁾ diviene *anche* la componente di un clima favorevole alla « restaurazione del principio di autorità » ⁽⁴²¹⁾, e, in generale, viene argomentata *anche* descrivendo (o postulando) una precisa corrispondenza fra la teoria proposta e le vicende costituzionali del regime fascista ⁽⁴²²⁾.

Uno dei luoghi teorici dove più inestricabilmente si connettono (e si contrastano) elementi della tradizione, spunti innovativi e suggestioni ideologico-politiche è proprio il rapporto fra 'governatività' e 'statualità', proprio perché esso si complica con l'opposizione politicalità-giuridicità nella rappresentazione dell'oggetto politico-statuale. In questo senso procedono le numerose sequenze enunciative organizzate intorno al tema del 'regime'. 'Regime' non è, in questa prospettiva, né un concetto meramente politico ⁽⁴²³⁾ né un concetto meramente giuridico-amministrativistico ⁽⁴²⁴⁾, ma una sorta di concetto-ponte capace di collegare, contro le tradizionali separazioni, le istituzioni giuridiche ed i fini

⁽⁴²⁰⁾ Potrebbe trovarsi, nello specchio della vicenda interna alla giuspubblicistica italiana degli anni Trenta, un piccolo indizio a riprova della intuizione foucaultiana sulla 'governamentalizzazione' dello Stato: cfr. M. FOUCAULT, *La 'governamentalità'*, in « Aut-aut », 1978, 167-68, pp. 12 ss.

⁽⁴²¹⁾ V. CRISAFULLI, *Per una teoria giuridica*, cit., pp. 64-65.

⁽⁴²²⁾ Vale però, sul rapporto fra le vicende costituzionali e la riflessione della giuspubblicistica sul tema del governo, l'osservazione di S. MERLINI, *Struttura del governo e intervento pubblico nell'economia*, Firenze, 1979, pp. 93-94, secondo cui l'insistenza della dottrina sul tema del governo « sembra essere... più che la risultante concettuale di una rivoluzione già compiuta nell'ordinamento, la ideologizzazione di un'aspirazione frustrata dalla concreta esperienza del ventennio fascista ».

⁽⁴²³⁾ G. CHIARELLI, *Il concetto di 'regime' nel diritto pubblico*, in « Archivio giuridico », 1932, CVIII, p. 208.

⁽⁴²⁴⁾ *Ibidem*, pp. 209-210.

e i valori politici. Il 'regime' è quel complesso di « istituzioni giuridiche » che risultino « tra di loro connesse da una unitaria concezione politica »⁽⁴²⁵⁾. L'attività di governo è quindi senz'altro un momento del regime, che però non lo esaurisce, potendo ipotizzarsi l'esistenza di istituzioni non governative, eppure altrettanto qualificanti politicamente⁽⁴²⁶⁾.

Al di là delle distinzioni e delle puntualizzazioni, il problema comune e fondamentale resta quello di una rappresentazione giuridica del politico che si dimostri in grado di mantenere gli elementi portanti dell'immaginario statale tradizionale e insieme di evidenziare il momento potestativo-governante. L'esigenza di una tematizzazione diretta della 'politicalità'⁽⁴²⁷⁾, l'affermazione di una sua rilevanza ai fini della costruzione del campo teorico giuspubblicistico esprime appunto lo sforzo di conseguire una diversa sistemazione dei termini opposizionali che la tradizione aveva sì espresso, ma anche costretto in un ordine gerarchico, senza pervenire ad una reciproca integrazione.

Negli enunciati raccolti intorno al tema del governo, agli inizi degli anni Trenta⁽⁴²⁸⁾, così come nelle riflessioni dedicate

⁽⁴²⁵⁾ *Ibidem*, p. 213.

⁽⁴²⁶⁾ *Ibidem*, *loc. cit.* Cfr. anche, sul concetto di 'regime', C. COSTAMAGNA, *Elementi di diritto costituzionale corporativo fascista*, Firenze, 1929, pp. 26 ss.; P. CHIMIENTI, *L'organizzazione nazionale fascista nel diritto pubblico italiano*, Torino, 1928, pp. 7 ss.; C. COSTAMAGNA, *Premesse allo studio*, cit., pp. 583-584; G. PERTICONE, *La concezione speculativa dell'attività giuridica*, vol. II, *Regime politico e ordine giuridico*, Roma, 1936, pp. 17-21; pp. 26-27; C. COSTAMAGNA, *Storia e dottrina del fascismo*, Torino, 1938, pp. 75 ss.; P. BISCARETTI DA RUFFIA, *Le attribuzioni del Gran Consiglio del Fascismo*, Milano, 1940, pp. 8 ss.

⁽⁴²⁷⁾ E. BONAUDI, *Il potere politico e la divisione dei poteri*, in *Scritti giuridici in onore di S. Romano*, cit., p. 517, si chiede, al proposito, « perché mai il potere politico non sia stato mai oggetto di specifico esame da parte dei costituzionalisti ». La connessione fra 'politicalità' e 'giuridicità' nell'incontro fra l'« indirizzo politico fondamentale » e le « istituzioni dello Stato » è sottolineato da S. ROMANO, *Principii di diritto costituzionale*, cit., p. 143.

⁽⁴²⁸⁾ Sul tema del 'governo' cfr. anche E. BONAUDI, *Dei limiti della libertà individuale*, Perugia, Venezia, 1930, pp. 72 ss.; P. BISCARETTI DA RUFFIA, *Il regime degli Stati Uniti e il regime fascista*, Firenze, 1933, pp. 87 ss.; S. PANUNZIO, *Appunti di dottrina generale dello Stato*, Parte

al tema, strettamente connesso, dell'indirizzo politico, alla fine del decennio⁽⁴²⁹⁾, si delinea dunque un tentativo di risposta ai problemi irrisolti della tradizione, o almeno una diversa disposizione dei tasselli tradizionali della giuspubblicistica in vista della composizione di un *puzzle* inedito. Se il quadro d'insieme nel quale i tasselli si inseriscono è pur sempre l'immaginario statale coeso intorno ai temi dell'unità, realtà, soggettività dello Stato; se gli schemi argomentativi che esso suggerisce gravitano ancora intorno alle opposizioni statica-dinamica, diritto-fatto, giuridicità-politicità; è nel tentativo di integrare nel quadro teorico consueto i momenti 'deboli' di quelle stesse coppie opposizionali che si concentra essenzialmente lo sforzo della giuspubblicistica italiana degli anni Trenta: le dimensioni della dinamicità, dell'effettività, della politicità divengono i contrassegni che permettono di enfatizzare la governatività come elemento di ridefinizione dell'oggetto statale; e, viceversa, la governatività si accredita come tema portante della rappresentazione giuridica del politico presentandosi come strumento idoneo ad evidenziare gli aspetti dinamici, effettivistici, politicizzati. Restava però con questo aperto il problema dell'opportunità di tradurre eventualmente siffatte novità prospettiche in una ridefinizione complessiva dell'oggetto politico-statale.

16. *La 'costituzione in senso materiale': innovazione e continuità nella tradizione giuspubblicistica.*

È all'inizio degli anni Quaranta che una originale riflessione sulla nozione di costituzione⁽⁴³⁰⁾ offre l'occasione per una rifor-

speciale, Roma, 1933, pp. 93 ss.; G. FERRI, *Sui caratteri giuridici del regime totalitario*, Roma, 1937; D. DONATI, *Divisione e coordinamento dei poteri nello Stato fascista* (1938), in *Scritti*, cit., pp. 379 ss.; P. BISCARETTI DA RUFFIA, *La qualificazione giuridica della forma di governo dell'Italia*, in « Rivista di diritto pubblico », 1939, XXX, pp. 523 ss.; F. D'ALESSIO, *Lo Stato fascista come Stato di diritto*, in *Scritti in onore di S. Romano*, cit., p. 507; G. M. DE FRANCESCO, *Il governo fascista nella classificazione delle forme di governo*, in *Scritti in onore di S. Romano*, cit., pp. 476-478.

⁽⁴²⁹⁾ Di rilevante interesse il saggio di V. CRISAFULLI, *Per una teoria giuridica*, cit.

⁽⁴³⁰⁾ C. MORTATI, *La costituzione in senso materiale*, Milano, 1940.

mulazione dell'oggetto teorico giuspubblicistico attraverso una diversa tematizzazione delle sequenze enunciative già presenti nella tradizione.

Il tema 'costituzione' non era certo assente dalla testualità giuspubblicistica precedente: ospitato in essa fin dagli inizi della sua vicenda, negli anni immediatamente successivi all'Unità, vi giungeva arricchito da molteplici e risalenti suggestioni, ma non svolgeva in essa un ruolo protagonista. Non era attraverso il tema 'costituzione' che si organizzavano gli enunciati fino a comporre un quadro coerente nella rappresentazione del politico, ma piuttosto le valenze di quel tema, gli enunciati da esso direttamente governati, subivano le attrazioni, gli impulsi ordinanti dei modelli giuspolitici più diffusi.

La relativa utilizzazione del tema poteva, almeno in parte, dipendere da una qualche ambiguità semantica che sembrava caratterizzarlo, peraltro costantemente registrata dalla giuspubblicistica: in senso lato, si intende per 'costituzione' l'insieme degli elementi essenziali « di una civile società » « ed è adoperata traslatamente dal linguaggio della scienza naturale, in cui si dice costituzione l'organismo di un corpo vivente »; « in senso particolareggiato e più recente, questo vocabolo indica un ordinamento politico distinto dall'assoluto », non più « la legge ordinatrice di qualunque civile reggimento », ma « quella ordinatrice del governo rappresentativo moderno... »⁽⁴³¹⁾.

Non si tratta tanto, in realtà, di due valenze dello stesso tema, quanto di temi sostanzialmente diversi, inopportuno ospitati in una medesima espressione lessicale. Dei due temi, quello che semmai può ambire ad una qualche funzione 'ordinante' all'interno della rappresentazione dell'oggetto teorico complessivo della giuspubblicistica non è ovviamente il secondo, che finisce per coincidere con la nozione particolare, ed ideologicamente connotata, di Stato liberal-costituzionale⁽⁴³²⁾, ma il primo. È su di questo che si riverberano ancora antiche suggestioni, dalla

⁽⁴³¹⁾ A. PIERANTONI, *Trattato di diritto costituzionale*, cit., p. 60.

⁽⁴³²⁾ V. DI SALVO, v. *Costituzione*, in *Il Digesto italiano*, Torino, 1899-1903, vol. IV, pp. 355 ss.

citazione 'dotta' delle definizioni aristoteliche⁽⁴³³⁾, frequentemente richiamate, all'assonanza con la costituzionalistica medievale della 'lex fundamentalis': è appunto la costituzione « una legge fondamentale che lega tutti », la norma costitutiva dell'organismo statale⁽⁴³⁴⁾.

Così presentato, il tema 'costituzione' sembra essere di una generalità tale da poter raccogliere direttamente intorno a sé l'interesse degli enunciati teorici giuspubblicistici. In realtà, la centralità strategica del tema è apparente, o, per meglio dire, è latente, e resta tale finché non viene apprestato un reticolo linguistico-concettuale che scomponga analiticamente il tema e lo connetta operativamente con il maggior numero possibile delle sequenze disponibili. Fino a che la nozione di costituzione non divenga destinataria, in altri termini, di una adeguata 'tematizzazione', non divenga il pernio di una autonoma strategia ordinante, essa resta, per così dire, più passiva che attiva nei riguardi dell'iniziativa che l'una o l'altra modellistica si assume nei riguardi dell'organizzazione del campo teorico giuspubblicistico.

Se si muove così da una modellizzazione sociocentrica, o quanto meno dualistica, del politico, se il polo sociale è un luogo della teoria esposto in tutta evidenza e popolato di « forze sociali » interagenti; se lo Stato, come specifico momento coattivo e ordinante, è la « forma » dell'interazione sociale, la costituzione esprime proprio il momento, il senso del formarsi, del prendere forma dello Stato in rapporto al polo opposto, e connesso, del sociale. La costituzione quindi « non può intendersi nel ristretto significato degli scrittori di diritto costituzionale, come un complesso di *leggi* o *statuti*, ordinatori della sovranità ». « Dobbiamo sollevarci all'idea complessiva... della parola *costituzione*, che vuol dire *organamento* o *struttura* »⁽⁴³⁵⁾. E proprio perché il politico è definito dal connettersi (quale che sia poi la forma specifica della connessione) dei poli opposti (statale e sociale), presenti nella rappresentazione in tutta la loro visibilità,

⁽⁴³³⁾ ARISTOTELE, *Politica*, IV, I-10 (1289-a).

⁽⁴³⁴⁾ L. PALMA, *Corso di diritto costituzionale*, cit., p. 48; cfr. anche G. ARANGIO RUIZ, *Istituzioni di diritto costituzionale*, cit., pp. 88-89.

⁽⁴³⁵⁾ A. MAJORANA, *Teoria sociologica*, cit., p. 24.

la costituzione esprimerà « l'organamento e la struttura » congiuntamente del « popolo » e del « governo », cogliendo così, fra le varie forze interagenti, quella prevalente, quella cioè che « esercita maggior *virtù di coesione* »⁽⁴³⁶⁾.

Se invece l'attenzione prevalente del testo è rivolta allo Stato e alla sua interna articolazione, la costituzione mantiene la sua valenza di norma o principio fondamentale, ma è destinata a svolgere questa sua funzione entro lo scenario dello Stato e dei suoi poteri: la costituzione non è così « altro se non la creazione dei pubblici poteri di uno Stato, specificati, ripartiti e subordinati ad unità sistematica, in modo che presuntivamente ne derivino le migliori leggi possibili, e la loro più fedele esecuzione »⁽⁴³⁷⁾.

Pur nella diversa estensione dell'area enunciativa da esso governata, conseguente all'impiego dell'un modello o di un altro, il tema della 'costituzione' esprime, in tutto questo, almeno una valenza costante: il suo valore di *lex fundamentalis* si esprime in quanto essa garantisce dell'unità (si direbbe: 'organica') dell'oggetto a cui si riferisce⁽⁴³⁸⁾. Può mutare l'oggetto, può mutare il modello di riferimento, ma restano i due aspetti congiunti della 'fondamentalità' e (per così dire) della 'unitività' della costituzione.

Se 'costituzione' esprime la legge intima dell'ente politico, il principio della sua unità, se insomma essa rimanda, ora esplicitamente ora implicitamente, a un quadro di riferimento di impronta 'organicistica', non sorprenderà di cogliere in essa una ricorrente valenza 'anti-volontaristica': la costituzione trascende le intenzioni, i progetti dell'uno o dell'altro legislatore, non è il precipitato di una volontà politica, bensì « prende nascimento e forma dalle condizioni morali e materiali in che trovasi la società »⁽⁴³⁹⁾. Le argomentazioni 'antivolontaristiche' saranno poi

⁽⁴³⁶⁾ *Ibidem*, p. 25.

⁽⁴³⁷⁾ G. DE GIOANNIS GIANQUINTO, *Corso di diritto pubblico*, cit., p. 7.

⁽⁴³⁸⁾ F. FILOMUSI GUELFU, *Enciclopedia giuridica*, cit., p. 540; cfr. anche B. CICALA, *Corso di diritto costituzionale*, cit., p. 40; B. CICALA, *Corso di dottrina dello Stato*, cit., p. 285.

⁽⁴³⁹⁾ S. SCOLARI, *Del diritto amministrativo*, Pisa, 1866, p. 82.

variamente orchestrate coinvolgendo riferimenti ora storicistico-savigniani ora sociologicistico-positivistici, ma il messaggio conclusivo sarà uniformemente orientato a ribadire la 'reale' indisponibilità della 'costituzione', della intima natura, dell'ente politico ad essere trasformato da un mero intervento potestativo.

Se poi, ancora, la costituzione esprime il principio di unità, « l'intimo organismo dei poteri »⁽⁴⁴⁰⁾ così come si viene spontaneamente (sociologicamente, storicamente) strutturando, essa non è consegnata obbligatoriamente alla forma della scrittura, nella misura in cui questa testimonia dell'intervento volontario e consapevole del legislatore.

Se dunque la costituzione raccoglie in sé le norme e i « principi fondamentali di ordinamento dello stato »⁽⁴⁴¹⁾, non si dovrà per questo pensare che le carte costituzionali contengano *tutte* quelle norme e *tutti* quei principi e che, per converso, solo le norme e i principi nominati autoritativamente dal legislatore nella norma costituzionale scritta siano norme e principi costituzionali: accanto alla costituzione 'formale' occorrerà prevedere una costituzione « in senso materiale », che includa « l'intero organismo delle norme fondamentali di organizzazione statale »⁽⁴⁴²⁾.

La costituzione come principio di unità dell'ente politico; come elemento fondante la sua organizzazione; come norma o principio fondamentale eccedente la norma 'scritta' ed autoritativamente imposta dal legislatore; come momento di una 'realtà' sottratta all'arbitrio delle volontà imperanti: è facile trovare in ciascuna di queste connotazioni l'impronta che vi ha lasciato il paradigma (per intendersi) 'organicistico'⁽⁴⁴³⁾, che presiede all'intera formazione disciplinare giuspubblicistica, ma è soprattutto interessante addebitare ad esso quell' 'effetto di realtà'⁽⁴⁴⁴⁾ che in-

⁽⁴⁴⁰⁾ G. ARCOLEO, *Diritto costituzionale*, cit., p. 43.

⁽⁴⁴¹⁾ A. FERRACCIU, *La consuetudine costituzionale*, I, *Concetto, genere, ufficio*, Torino, 1913, p. 7.

⁽⁴⁴²⁾ *Ibidem*, p. 9.

⁽⁴⁴³⁾ Ma dietro questa espressione riassuntiva e convenzionale (cfr. *supra*, I, B) sarà opportuno ritrovare matrici hegeliane, limpidamente indicate in N. BOBBIO, *Sulla nozione di Costituzione in Hegel*, in *Studi in memoria di Orazio Condorelli*, Milano, 1974, vol. I, pp. 167 ss.

⁽⁴⁴⁴⁾ Cfr. *supra*, III, 12.

veste anche il tema della costituzione come principio di unità e di organizzazione. La costituzione, come principio di coesione dell'ente politico-statuale, gode della stessa 'realtà' di questo e, nel momento in cui si sottrae al dispotismo del legislatore, si offre al giurista come 'dato' per una possibile constatazione 'oggettiva' (quale che sia la forma del procedimento euristico raccomandato).

Il tema della costituzione viene dunque accolto senza soluzione di continuità nella testualità giuspubblicistica e ad esso vengono attribuite valenze sostanzialmente omogenee: il che non impedisce che vi siano approfondimenti e variazioni, ma non tali da interrompere la linea tradizionale di approccio al tema. Se insomma i contenuti del tema possono lentamente precisarsi e determinarsi, ciò che non accenna a mutare è la funzione strategica assegnata al tema nella complessiva rappresentazione del politico. È solo con il saggio di Mortati, del 1940, che il tema della 'costituzione in senso materiale' diviene il pernio di una riformulazione complessiva del quadro teorico giuspubblicistico. La notorietà dello scritto del Mortati mi dispensa d'altronde dall'onere di una lettura analitica, rendendo necessaria e sufficiente una semplice elencazione dei punti fondamentali delle argomentazioni contenute in esso.

a) Il senso complessivo della riflessione sul tema della costituzione è innanzitutto esplicitamente indicato nel tentativo di individuare « un principio primo dell'organizzazione statale »⁽⁴⁴⁵⁾: l'ipotesi è quella di attribuire alla costituzione una valenza non periferica, settoriale, ma centrale, un ruolo strategicamente fondamentale nella rappresentazione giuridica del politico.

b) La rappresentazione del politico non è intesa come dualistica analisi separata dell'ordine statale-normativo, per un verso, e della società (dei suoi gruppi, dei suoi ordinamenti), per un altro⁽⁴⁴⁶⁾, ma come tematizzazione di un nesso fra il polo statale e il polo sociale del politico che dia conto della loro conclusiva unità.

c) Il raggiungimento di questo obiettivo non cancella, ma presuppone gli elementi essenziali dell'immaginario statale con-

⁽⁴⁴⁵⁾ C. MORTATI, *La costituzione*, cit., p. 20.

⁽⁴⁴⁶⁾ *Ibidem*, pp. 44-45.

solidato nella tradizione: « richiamando... nozioni comunemente accolte, è da ricordare che lo Stato... ha come suoi caratteri ineliminabili di essere: stabile, autoritario, coattivo, necessario e totale »⁽⁴⁴⁷⁾; esso è « un principio di ordine totale »⁽⁴⁴⁸⁾, è titolare della « forza ordinata », svolge una ineliminabile « funzione di unificazione »⁽⁴⁴⁹⁾. La rappresentazione 'tradizionale' dell'oggetto politico-statuale resta a illuminare uno dei termini del politico, ma non è di per sé sufficiente a cogliere l'unità di quest'ultimo.

d) Nel momento in cui si rinvia al tradizionale immaginario statale, si concentra però l'attenzione su quel polo sociale del politico che ogni modello (a qualche titolo) statocentrico tendeva ad occultare o comunque a rappresentare come globale, inarticolata unità. Il polo sociale non è più rappresentato come il 'popolo' o la 'nazione' del paradigma organicistico, ma piuttosto come un luogo di forze politiche interagenti e confliggenti: il nucleo portante di questa immagine di società non è la spontanea coesione dei suoi membri, ma il formarsi di relazioni all'interno delle quali « alcuni riescono ad esercitare un potere sugli altri in modo da ottenere obbedienza »⁽⁴⁵⁰⁾. È nel polo sociale del politico che il momento potestativo, il tema della dominanza viene collocato: la società è un insieme di gruppi organizzati secondo la relazione dominanti/dominati ed è intorno alla « formazione politica dominante »⁽⁴⁵¹⁾ che la società si organizza.

e) Il tema della costituzione si precisa a questo punto come il tema della unione del polo sociale con il polo statale. La dinamica politica della società non si esaurisce in se stessa ma penetra all'interno della compagine statale, ne diviene, attraverso la costituzione, fonte di positività e di unità: « questa...

⁽⁴⁴⁷⁾ *Ibidem*, pp. 66-67.

⁽⁴⁴⁸⁾ *Ibidem*, p. 80.

⁽⁴⁴⁹⁾ *Ibidem*, p. 81.

⁽⁴⁵⁰⁾ *Ibidem*, p. 75.

⁽⁴⁵¹⁾ *Ibidem*, p. 78. Cfr. anche (per così dire *post festum*) C. MORTATI, *Brevi note sul rapporto fra costituzione e politica nel pensiero di Carl Schmitt*, in « Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno », 1973, II, pp. 512 ss.

non può essere data se non dal fine politico, che informa di sé un dato ordinamento »⁽⁴⁵²⁾.

f) La costituzione immette il momento potestativo, dispiegato all'interno del polo sociale del politico, nel cuore del polo statale, rendendo così giuridicamente rilevante l'attività di indirizzo politico, rivolta all'attuazione del fine politico dello Stato. Allo stesso modo, essa non esprime, come risultante della dinamica politico-sociale, un momento di mera politicità, precedente o contrapposto ad una successiva giuridicità di origine statale. Il rapporto fra comando ed obbedienza all'interno del polo sociale suppone una regolarità, una normatività, una giuridicità⁽⁴⁵³⁾ insomma, che rende subito la costituzione una grandezza giuridicamente rilevante, legittimandola quindi, anche da questo punto di vista, a fungere da momento di unità del politico⁽⁴⁵⁴⁾.

g) Nel momento in cui la costituzione così intesa connette il polo sociale e il polo statale nella superiore unità del politico essa supera anche le coppie opposizionali ricorrenti nella tradizione: effettività e giuridicità⁽⁴⁵⁵⁾, politica e diritto⁽⁴⁵⁶⁾ divengono dimensioni coesenziali per la rappresentazione giuridica del politico.

Valutando ora globalmente il contributo di Mortati, il tratto più saliente di esso consiste probabilmente nella capacità di tener presente il maggior numero possibile dei termini antitetici posti, ma non composti, dalla tradizione e proporre una loro integrazione entro un quadro teorico complessivamente coerente. Si ripercorrono sinteticamente le argomentazioni prima esposte e si troveranno rispecchiati in esse le principali antitesi, i problemi irrisolti della tradizione, ma anche, e proprio per questo, i punti di forza del suo immaginario giuspolitico.

L'oggetto teorico è ancora segnato da quello sdoppiamento del politico che abbiano appreso a considerare costitutivo della matrice disciplinare giuspubblicistica e il senso complessivo del

⁽⁴⁵²⁾ *Ibidem*, p. 154.

⁽⁴⁵³⁾ *Ibidem*, pp. 88-89.

⁽⁴⁵⁴⁾ *Ibidem*, p. 91.

⁽⁴⁵⁵⁾ *Ibidem*, p. 124.

⁽⁴⁵⁶⁾ *Ibidem*, p. 126.

testo si inquadra facilmente nel tentativo di individuare un luogo teorico nel quale la divaricazione dei poli opposti e complementari dello 'Stato' e della 'società' possa trovare il suo risolutivo punto di incontro. Conosciamo le soluzioni della modellistica tradizionale: o si raggiungeva l'unità del campo teorico facendo leva sull'uno piuttosto che sull'altro polo — e la 'visibilità' dei poli 'decentrati' veniva corrispettivamente sacrificata; o si sceglieva una impostazione dualistica del problema del referente — e la conclusiva unità del politico appariva compromessa o comunque non sufficientemente argomentata. È in questa vera e propria quadratura del circolo che la proposta del Mortati si impegna con successo; il più intransigente 'dualismo' viene riproposto, ma nello stesso tempo si indica nella costituzione il momento della sua composizione ad unità.

Ancora: l'immaginario disciplinare viene confermato nei suoi più tradizionali attributi, ma accanto ad esso, anzi dentro di esso, trova posto il nucleo potestativo. Due immagini del politico, la cui difficile coesistenza aveva interessato l'intero arco della tradizione considerata, interagiscono al punto da rendersi reciprocamente indispensabili nella rappresentazione del politico ed è, di nuovo, la costituzione la leva che permette lo sbloccamento di una *impasse* così radicata e, fino a quel momento, irriducibile.

Certo, una siffatta soluzione dei problemi della 'tradizione' non è (mi si passi il bisticcio) una soluzione 'tradizionale'. Non lo è perché riproduce con estrema decisione una modellizzazione dualistica che si contrappone duramente allo statocentrismo della opinione dominante. Non lo è perché la brillante 'conciliazione' del momento potestativo-dominante con il consueto immaginario statale porta nel cuore della rappresentazione giuridica del politico un tema fino ad allora sentito in qualche modo 'perturbante' e destabilizzante. È, a mio avviso, da questo eccesso di 'politicalità' e di 'effettività' che si difende, a costo di qualche fraintendimento, Romano, che si sforzerà di riportare la costituzione all'interno della cittadella statale: « la costituzione... si presenta come un edificio o un complesso di ingranaggi, nel quale si concreta la struttura fondamentale di quella istituzione che si chiama Stato e, quindi, lo stesso Stato. Ma essendo lo Stato niente altro che un ordinamento giuridico, essa non è che la parte essenziale di que-

st'ultimo »⁽⁴⁵⁷⁾. La costituzione, da momento di connessione fra i poli opposti, ed egualmente visibili, del 'politico', torna ad essere un momento interno al polo statale e a perdere così il ruolo strategicamente centrale che gli era stato innovativamente attribuito.

Il rapporto che il saggio sulla 'costituzione in senso materiale' intrattiene con la tradizione è dunque complesso. Per un verso, esso raccoglie molti dei presupposti, dei temi, delle immagini proprie della matrice disciplinare giuspubblicistica; per un altro verso, non occulta le contraddizioni, le tensioni interne alla tradizione né assume come proprio un punto di vista, una linea strategica già elaborata in un qualche momento della tradizione stessa. L'un elemento della tradizione sembra venir giocato contro l'altro, evidenziando le smagliature della tradizione disciplinare, esasperando i rischi di una 'rottura'. Il risultato finale è invece diverso e, per intenderlo, può soccorrere, di nuovo, l'immagine del *puzzle*: tutti gli elementi della tradizione sono presenti, ma tutti sono distribuiti diversamente e compongono un disegno finale diverso ed inedito.

Resta, con questo, al di là della comoda metafora, impregiudicato il problema di fondo: se cioè la redistribuzione creativa degli elementi interni ad una tradizione disciplinare, e la conseguente soluzione delle principali antinomie presenti in essa, configuri una fuoriuscita dalla matrice disciplinare, una rottura sostanziale con essa, o piuttosto, con apparente paradosso, ne offra una più efficace legittimazione — un problema sul quale solo una analitica ricognizione della testualità giuspubblicistica successiva potrebbe pronunciarsi⁽⁴⁵⁸⁾.

Se comunque il saggio del Mortati mira alla massima esplicitazione delle tensioni latenti e dei temi emarginati così come alla seguente utilizzazione delle immagini più consolidate ed accreditate nella tradizione, un gioco retorico ricorrente in questa rag-

(457) S. ROMANO, *Principii di diritto costituzionale*, cit., p. 5. Cfr., sulla critica di Romano a Mortati e, in genere, sulla 'costituzione materiale', P. BARILE, *La costituzione come norma giuridica*, Firenze, 1951, pp. 36 ss.

(458) Insiste sull'importanza della nozione di 'costituzione' P. SCHIERA, *Tra costituzione e storia costituzionale: la crisi dello Stato*, in AA.VV., *Immagini del politico*, Roma, 1981, pp. 20 ss.

giunge il saggio del '40 senza ricevervi alcuna adeguata problematizzazione: l' 'effetto di realtà', che sembra investire la 'costituzione' così come coinvolgeva i principali costrutti teorici della tradizione. Ciò che muta radicalmente è il procedimento attraverso il quale l'effetto di realtà si propaga: il dispositivo retorico che investiva lo Stato come tale e lo rendeva oggetto 'realmente' esistente, ha abbandonato al riduzionismo kelseniano⁽⁴⁵⁹⁾ quel luogo teorico per trovare 'realmente' esistente il luogo della dominanza e della politica; quasi che i molteplici rapporti di potere, *in quanto* immessi nello Stato attraverso la sintesi costituzionale, contagino l'oggetto teorico complessivo della loro irrefragabile 'realtà'. *How real is real*⁽⁴⁶⁰⁾ resta però l'indicibile della tradizione giuspubblicistica.

⁽⁴⁵⁹⁾ C. MORTATI, *La costituzione*, cit., p. 37.

⁽⁴⁶⁰⁾ È il titolo originale del libro di P. WATZLAWICK, *La realtà della realtà*, Roma, 1976.

CAPITOLO IV

LA RAPPRESENTAZIONE DEL 'POLITICO'

1. *Dalle immagini dello Stato alla rappresentazione del nesso Stato-società: le metafore di movimento.*

La formazione disciplinare giuspubblicistica si è strutturata, nel rispetto delle regole di distribuzione degli enunciati imposte dalla modellizzazione del campo teorico, elaborando schemi di rappresentazione riferibili tutti al centro statale. È intorno a questo oggetto teorico che l'immaginario disciplinare ha raccolto gli spezzoni tematici più ricorrenti nella tradizione e più qualificanti per l'autonomia e la specificità della disciplina. Certo, all'interno della tradizione si sviluppava un dibattito dove potevano fronteggiarsi posizioni fortemente differenziate sull'uno o sull'altro problema determinato e sarebbe agevole raccogliere, sulle tante *quaestiones disputatae* della dogmatica, un ricchissimo florilegio di definizioni. Le divergenze, però, si rendono possibili (e pienamente intelleggibili al lettore) solo a patto di riferirle ad una formazione discorsiva che ha in comune, ad un livello 'sottostante' al piano delle divergenze dogmatiche, non poche e non irrilevanti strategie.

Essa condivide innanzitutto la stessa definizione d'oggetto, la stessa delimitazione del campo teorico: lo sdoppiamento del politico e le regole di distribuzione degli enunciati fra i poli opposti del politico così come l'esigenza di ricomposizione dell'unità del politico oltre (e attraverso) il suo necessario sdoppiamento. Condivide, in secondo luogo, oltre al referente, una serie di immagini, di valori, di procedure discorsive che hanno finito per costituire un coerente schema di rappresentazione dell'oggetto politico-statale, che, relativamente costante e al di sotto delle divergenze e variazioni superficiali, sembra appartenere al domi-

nio delle verità condivise (ma non per questo, necessariamente, tutte 'dimostrate' ed esplicitate), al dominio delle condizioni di unità e di funzionamento retorico della disciplina giuspubblicistica.

Se dunque lo Stato, come tale, è un oggetto dominante nell'immaginario giuspubblicistico, è però anche evidente che non possa esaurirne gli schemi rappresentativi: esso infatti può anche, sì, essere indicato come il principale punto di riferimento della disciplina, ma non per questo può essere sottratto alla strutturazione generale del campo teorico che suppone, come sappiamo, una modellizzazione *bipolare* del politico. Accanto agli schemi di rappresentazione dello Stato devono dunque prevedersi schemi di rappresentazione del nesso che collega il polo sociale al polo statale del politico, schemi che siano in grado, per così dire, di tradurre in termini contenutisticamente pregnanti la regola del ricongiungersi del polo 'sociale' e del polo statale nella complessiva (e problematica) unità del politico.

In questa prospettiva, l'obiettivo della lettura qui proposta non sarà quello di ricostruire tutti gli 'istituti' nei quali possano individuarsi tracce, più o meno rilevanti, del tentativo di raggiungere, attraverso il 'dualismo', l' 'unità' — si sarebbe condotti a scrivere in dettaglio la storia complessiva della giuspubblicistica fra Otto e Novecento; l'obiettivo sarà ancora quello di individuare 'connettivi disciplinari' ⁽¹⁾, temi che, organizzando intorno a sé enunciati ricorrenti in tutto l'arco della tradizione, investano direttamente la rappresentazione giuridica del politico, nei luoghi dove emerge la possibilità di un nesso specifico fra Stato e società.

Nel panorama complessivo degli schemi impiegati nella rappresentazione giuridica del nesso fra i poli opposti del politico, è possibile poi rilevare una differenza che, se pure di rilievo non decisivo per una diversa caratterizzazione dei contenuti rappresentativi, mantiene tuttavia un qualche interesse per l'individuazione dell'ordine del discorso: se un gruppo di schemi è dominato da una metaforica implicita di tipo, per così dire, ascendente e rappresenta il nesso fra i poli opposti del politico come un

(1) Cfr. *supra*, III, 1.

movimento che immette il polo sociale nel polo statale, un diverso gruppo di schemi si concentra su un'opposta linea rappresentativa e raggiunge lo stesso obiettivo immaginando un'azione (in qualche modo) 'discendente' dallo Stato alla società. Le due linee metaforiche potranno vola a volta intrecciarsi e sorreggersi vicendevolmente, ma occorre comunque, per chiarezza di esposizione, suggerirne una distinzione programmatica.

A.

LA METAFORA DEL MOVIMENTO ASCENDENTE: DALLA SOCIETÀ ALLO STATO

1. La rappresentanza. — 2. La rappresentanza degli interessi. — 3. Il partito. — 4. La rivoluzione.

1. *La rappresentanza.*

La centralità della nozione di rappresentanza, per il giurista che, nel clima ideologico ed istituzionale dell'Italia post-unitaria, si fosse interrogato sulle modalità di articolazione del nesso fra 'Stato' e 'società', può essere data per scontata. Non sono invece altrettanto scontate le valenze attribuite al tema della rappresentanza ed il ruolo che i relativi enunciati svolgevano nel quadro della complessiva rappresentazione del politico.

Da questo punto di vista, le immagini dell'oggetto politico-statuale sinora raccolte dovrebbero essere sufficienti per avvertirci della collocazione strategica entro la quale gli enunciati intorno a 'rappresentanza' devono mantenersi: non servono a fondare il nesso Stato-società, ma solo ad articolarlo, presupponendolo già esistente. Quale che sia il quadro di riferimento culturale attivato, e quindi l'apparato argomentativo impiegato (storicistico, sociologico, per non parlare delle svariatissime combinazioni eclettiche), lo Stato, innanzitutto, *esiste*, in quanto tale, e in quanto opposto (in una qualche forma di relazione) al polo sociale del politico. La realtà, necessarietà, centralità dello Stato sono 'attributi' che, tutti insieme, finiscono per definirne l' 'essenza' collocandola su un piano 'onto-logicamente' antecedente all'ambito delle "volontà" (quanto meno delle 'volontà immediate'), sottratto al dispotismo di queste.

Che le volontà individuali fondino 'contrattualisticamente' lo Stato è, come sappiamo⁽²⁾, una delle tesi più concordemente escluse dalla tradizione giuspubblicistica. Torna in vigore, sul tema specifico della 'rappresentanza', l'imperativo generale, rispettato da tutta la giuspubblicistica post-unitaria, di organizzare il proprio campo teorico sulla base di una esplicita contrapposizione al modello giusliberale classico, e in particolare alle versioni 'rousseauviane' di esso. Portata però sul terreno della rappresentanza, la consueta impostazione 'antivolontaristica', 'organicistica' deve affrontare due diversi ordini di difficoltà: per un verso deve sottrarre al tema della 'rappresentanza' la sua più immediata valenza ideologico-politica, che la vuole rapportata all'espressione della 'volontà popolare' in una visione ancora 'contrattualistica' del rapporto fra società e Stato; per un altro verso, però, deve evitare di travolgere, nella sua critica anticontrattualistica, insieme al nucleo 'volontaristico' della rappresentanza, una residua utilizzabilità di questa nozione, in vista di una più analitica determinazione del nesso fra polo sociale e polo statutale del politico.

Certo, limitando la critica agli aspetti puramente ideologico-politici del modello giusliberale classico (nella sua versione rousseauviana), l'argomentazione può contenersi nei limiti di una polemica corrente nei riguardi del « dispotismo del numero », dell'astratto egualitarismo della dottrina della sovranità popolare, che « sovverte l'ordine della natura sconoscendo le ineguaglianze legittime »⁽³⁾, e contrapporre così al « sistema della sovranità del popolo » il « Governo Rappresentativo »⁽⁴⁾. La *pars construens* è certo debole, salvo che nel ribadire una formula, non necessariamente originale, ma destinata ad una notevole fortuna: « il Governo rappresentativo non è... il Governo della pura e semplice maggioranza numerica, ma sì il governo della maggioranza dei capaci »⁽⁵⁾.

Perché la formula della 'maggioranza dei capaci' funzionasse all'interno di una rappresentazione giuridica del politico, occor-

(2) Cfr. *supra*, III, 3.1.

(3) L. CASANOVA, *Del diritto costituzionale*, cit., p. 14.

(4) *Ibidem*, p. 15.

(5) *Ibidem*, *loc. cit.*

reva una riformulazione del problema della rappresentanza raggiunta a partire da un modello giuspolitico consapevolmente 'antivolontaristico' e 'anticontrattualistico': sarà Orlando a perseguire con successo questo obiettivo nell'ultimo quindicennio dell'Ottocento. Le caratteristiche attribuibili, a suo avviso, alla corrente impostazione 'ideologico-politica' del problema della rappresentanza sono, schematicamente, le seguenti: distinzione fra società e Stato e assegnazione alla prima di un ruolo 'fondante' nei riguardi del secondo; attribuzione al popolo-corpo elettorale della sovranità; passaggio per delega dei poteri dal corpo elettorale alla Camera dei rappresentanti: il « concetto di rappresentanza » finisce così per confondersi con il « concetto di delegazione di poteri »⁽⁶⁾.

Le contrapposte argomentazioni orlandiane traggono la loro forza dal riportare il problema della rappresentanza alla strategia discorsiva imposta dall'adozione del suo peculiare modello stato-centrico⁽⁷⁾: la rappresentazione non è una delegazione di poteri, il popolo non 'crea' lo Stato, perché « il miglior modo d'intendere, nel loro significato moderno, le espressioni di 'popolo' e di 'nazione' consiste nel considerarle come equivalenti, in sostanza, della parola 'Stato', perché è nello Stato che il popolo trova la sua vera espressione come unità giuridica »⁽⁸⁾.

La Camera elettiva non è dunque il 'rappresentante' del popolo sovrano nella cittadella dello Stato, ma un momento dell'articolazione dello Stato, « un organo della sovranità dello Stato »⁽⁹⁾. Certo, il popolo si esprime giuridicamente nello Stato, attraverso lo Stato, ed è per questa via che il nesso Stato-popolo è assicurato: non vi è però alcun passaggio diretto fra il popolo come soggetto del potere e quello che è un organo, sia pure costituzionalmente fondamentale, dello Stato; « le attribuzioni della Camera elettiva non hanno un'origine e una natura differenti da quelle di tutti gli altri poteri costituzionali dello Stato »⁽¹⁰⁾. I meccanismi elet-

⁽⁶⁾ V. E. ORLANDO, *Studi giuridici sul governo parlamentare*, cit., pp. 400-401.

⁽⁷⁾ Cfr. *supra*, II, 6.

⁽⁸⁾ V. E. ORLANDO, *Del fondamento giuridico*, cit., p. 440.

⁽⁹⁾ *Ibidem*, loc. cit.

⁽¹⁰⁾ *Ibidem*, p. 438.

torali adottati dallo Stato rappresentativo non hanno a che vedere con una pretesa 'sovranità' del popolo, ma importano « una semplice designazione »⁽¹¹⁾ di « capaci »⁽¹²⁾: l'elezione deve così valere come meccanismo di « scelta » del capace e non del rappresentante, dal momento che non è « affatto necessario che l'eletto rappresenti la persona o le persone che l'hanno scelto »⁽¹³⁾.

Se questa è, in compendio, l'operazione argomentativa orlandiana, essa può essere commentata da diversi punti di vista. Per un verso, essa fonda 'giuridicamente' la struttura rappresentativa dello Stato liberal-parlamentare, sottraendola al dominio 'opinabile' dell'ideologia politica. Per un altro verso, essa mantiene in vita la voce lessicale 'rappresentanza', mutandone però radicalmente il campo enunciativo: il luogo classico di una fondazione 'politica', dualistica, 'ascendente' dello Stato (dalla società allo Stato), si popola di immagini giuridiche, monistiche, 'discendenti' (è lo Stato che, articolandosi nelle strutture rappresentative, raggiunge il corpo elettorale). I due aspetti, fra loro complementari, della operazione orlandiana, sono poi a loro volta resi possibili dalla adozione di quel modello monistico statocentrico che mantiene il dualismo del politico occultandone il polo sociale dietro la centralità statuale. È intorno allo Stato che si svolge sia il processo di sdoppiamento del politico (lungo l'asse Stato-popolo) sia il processo di ricomposizione dell'unità.

Se tutto ruota intorno al centro statale, l'esigenza di una strutturazione coerente del campo teorico giuspubblicistico imponeva che anche il tema della rappresentanza perdesse il suo ruolo politicamente, ideologicamente fondante per divenire una variabile dipendente del modello giuspolitico prescelto. La critica del concetto 'meramente' politico di rappresentanza, tipico del modello giusliberale classico, acquista così la doppia valenza di un rifiuto dei contenuti ideologico-politici in esso coinvolti ('volontarismo', sovranità popolare ecc.) e, insieme, di una dichiarazione di inutilizzabilità di quei concetti entro lo specifico campo teorico giuspubblicistico: il giudizio ideologico-politico fa tutt'uno

(11) *Ibidem*, p. 443.

(12) *Ibidem*, p. 448.

(13) *Ibidem*, p. 443.

con l'atto di instaurazione di un campo teorico specifico e coerente e, quindi, con il rafforzamento dell'identità della propria formazione disciplinare.

Certo, qualcosa dell'originaria immagine 'meramente politica' il tema della rappresentanza conserva ancora, nella misura in cui si muove sullo sfondo del dualismo costitutivo del politico: essendo però il 'popolo' conchiuso e occultato entro l'involucro statutale, anche la rappresentanza finisce per ridursi ad una posizione, ad una articolazione interna dello Stato. Così intransigentemente ridotta a funzione del 'centro' statutale, la rappresentanza rischiava di non garantire più affatto (se mi si passa il bisticcio) la 'rappresentatività' dello Stato; attratta interamente nella rigida orbita statutale, essa perdeva la possibilità di apportare, per così dire, una correzione dinamica nel quadro teorico giuspubblicistico, di introdurre una qualche 'complicazione', sia pure larvata, dualistica che permettesse di rappresentare il politico non solo nel momento della sua statocentrica unità, ma anche nel momento della pluralità (sia pure provvisoria) dei suoi poli costitutivi.

Si comprende allora come la soluzione orlandiana al problema della rappresentanza costituisse un costante punto di riferimento per la giuspubblicistica italiana fra Otto e Novecento⁽¹⁴⁾, ma nello stesso tempo andasse incontro, forse più di ogni altro aspetto della proposta teorica orlandiana, a reazioni di larvata o patente insoddisfazione. La forza persuasiva che quella soluzione traeva dal rinviare ad un modello (in qualche modo statocentrico) come al suo diretto fondamento non poteva far del tutto dimenticare che era proprio l'impatto troppo violento con la centralità statutale a sbriciolare la funzione 'originaria' della rappresentanza — quella cioè di esprimere il nesso Stato-società⁽¹⁵⁾ — piuttosto

(14) Cfr. ad es., anche se in un'altra prospettiva, V. MICELI, *Il concetto giuridico moderno della rappresentanza politica*, Perugia, 1892, pp. 157 ss.; A. FERRACCIU, *Alcune osservazioni sulla natura giuridica dell'elettorato politico*, in « Rivista di diritto pubblico », 1909, I, pp. 73 ss.; A. FERRACCIU, *Ancora sulla natura giuridica dell'elettorato politico*, in « Rivista di diritto pubblico », 1909, I, pp. 156 ss.

(15) Cfr. ad es., L. ROSSI, *I principi fondamentali della rappresentanza politica*, vol. I, *Il rapporto rappresentativo*, Bologna, 1894, p. 14.

che ad immetterla nella coerenza complessiva del modello. Al riconoscimento della esattezza 'giuridica' della soluzione orlandiana si affiancano così non infrequentemente dichiarazioni che ne sottolineano la limitatezza, ribadiscono la insopprimibilità, per la rappresentanza, del punto di vista politico⁽¹⁶⁾, senza però che segua alcun tentativo di rilievo di ristrutturare il campo teorico in modo da immettervi il tema della rappresentanza (e la sua pregnanza 'dualistica') senza comprometterne la coerenza complessiva.

Se con il modello orlandiano lo svuotamento del nucleo 'politico' della rappresentanza coincideva con l'occultamento del polo sociale e la scelta statocentrica, sarebbe tuttavia affrettato dedurre che l'adozione di modelli sociocentrici importi una soluzione del problema e della rappresentanza meccanicamente inversa a quella proposta da Orlando. Se la società è vista come una pluralità di soggetti e gruppi interagenti, si riterrà di frequente che i protagonisti dell'interazione sociale si dispongano secondo relazioni gerarchiche, che sono, insieme, spontanee e necessarie⁽¹⁷⁾. Lo Stato, in questa prospettiva, si pone come la conclusione e il culmine del 'naturale', necessario disporsi gerarchico della società.

La rappresentanza interviene proprio nel momento del passaggio dalla pluralità dei soggetti interagenti e gerarchicamente ordinati alla unità del comando statale: quando si chieda in che modo la « legge de' rapporti modificazioni e gerarchie » « si applichi nel campo politico », occorre « formulare il... concetto così: 'la gerarchia assume forma specifica di rappresentanza' »⁽¹⁸⁾. La rappresentanza è il nome che individua il particolare momento del

⁽¹⁶⁾ Cfr. ad es. P. CHIMIENTI, *Le istituzioni politiche ed il Diritto Costituzionale* (1900), in *Saggi di diritto costituzionale*, cit., pp. 188 ss.; L. ROSSI, *Sulla natura giuridica del diritto elettorale politico*, s.l., 1907; P. CHIMIENTI, *Il principio rappresentativo nel diritto costituzionale moderno* (1907), in *Saggi di diritto costituzionale*, cit., pp. 220 ss.; C. CARISTIA, *Dubbi e incertezze nel diritto pubblico moderno*, cit., pp. 89 ss.; L. ROSSI, *La rappresentanza politica* (1945), in *Scritti vari di diritto pubblico*, Milano, 1939, vol. V, pp. 84 ss.

⁽¹⁷⁾ A. MAJORANA, *Forze e forme politiche e loro valutazione giuridica* (*Saggio di sociologia politica*), in « Rivista italiana per le scienze giuridiche », 1891, XI, p. 48.

⁽¹⁸⁾ *Ibidem*, p. 49.

'farsi Stato' delle gerarchie sociali. La rappresentanza non è una scelta o un mandato né è vincolata ad una specifica struttura istituzionale: è il collegamento spontaneo e necessario (di nuovo, non volontario) del polo sociale con il polo statale nella complessiva unità del politico.

Se poi lo Stato è la suprema unità di comando in quanto espressione conclusiva del processo gerarchico della società, non potranno partecipare al potere « tutti gli individui che compongono l'aggregato politico, ma alcuni soltanto », occorrerà cioè che « pochi governino in nome e per conto dei molti »⁽¹⁹⁾. I « pochi », gli elementi di spicco delle gerarchie, potranno dirsi, certo, rappresentanti del loro gruppo o della loro fazione e come tali investiti del potere di comando: ma in realtà essi non saranno governanti in quanto rappresentanti ma, al contrario, sarà la loro posizione dominante a renderli, per ciò stesso, capaci di governare e, per conseguenza, di rappresentare « coloro su cui la gerarchia... è costituita ». « Ogni governante, sol perché tale, rappresenta i governati ». « Quegli uomini che, essendo in rapporto con altri, riescono... a porsi alla loro testa, in quanto riescono a fare ciò nel campo politico, in tanto diventano i rappresentanti di quelli »⁽²⁰⁾. La « sovranità imperante » deve quindi « esser esercitata dai capaci »⁽²¹⁾: capacità di comando, posizione socialmente dominante, potere di governo si compendiano nel concetto di 'rappresentante', il cui legame con i rappresentati rimanda dunque alla struttura stessa del politico e non già ad una sua particolare concrezione (liberal-parlamentare).

Le differenze rispetto al concetto 'statocentrico' di rappresentanza sono evidenti: ad una rappresentanza concepita come momento interno al polo statale si contrappone una rappresen-

⁽¹⁹⁾ *Ibidem, loc. cit.*

⁽²⁰⁾ *Ibidem*, p. 50. Su altri aspetti della stessa impostazione del problema cfr. anche A. MAJORANA, *Del Parlamentarismo*, cit., pp. 303 ss.; A. MAJORANA, *Teoria sociologica*, cit., pp. 126 ss.; cfr. anche la posizione 'preorlandiana' di Orlando nello scritto giovanile *Delle forme e delle forze politiche secondo H. Spencer* (1881), in *Diritto pubblico generale*, cit., pp. 571 ss.

⁽²¹⁾ A. MAJORANA, *Il sistema dello Stato giuridico*, cit., p. 126.

tanza collocata proprio nel punto di connessione fra Stato e società, là dove le gerarchie sociali si traducono nell'unità del comando politico. Esistono però anche elementi di analogia, meno appariscenti, ma non meno rilevanti. Il requisito della 'capacità' dei rappresentanti è innanzitutto una caratteristica che ricorre curiosamente in entrambi i casi e mostra anzi una qualche consonanza (esplicita nel caso della concezione 'sociocentrica' della rappresentanza) con la tesi secondo la quale « in tutte le organizzazioni sociali » « quelle che governano sono le minoranze organizzate » e non le maggioranze⁽²²⁾. In un caso però la dialettica minoranza/maggioranza diviene il nucleo costitutivo di un campo teorico originale (politologico); nel secondo e nel terzo caso invece la 'dominanza' o la 'capacità politica' dei 'pochi' si colloca all'interno di un campo teorico altrimenti fondato. Ancora: mentre, per chi adotta il modello 'sociocentrico', è la 'capacità' che si prolunga direttamente in 'rappresentanza', per chi adotta il modello opposto è la rappresentanza, come meccanismo interno dello Stato, che scopre e valorizza la 'capacità'.

La diversità d'impiego degli enunciati raccolti intorno al tema della rappresentanza è dunque imputabile alla diversità dei modelli giuspolitici presupposti. Ed è proprio il parallelismo fra le diversità dei concetti di rappresentanza e le diversità dei modelli di riferimento che impone di considerare un'analogia 'strategica' nell'uso del tema della rappresentanza: ciascuna delle immagini sinora ricordate dipende totalmente dai modelli e svolge una funzione già interamente 'dettata' dai modelli stessi.

In nessuno dei casi la rappresentanza 'fonda' il nesso Stato-società. Lo sdoppiamento del politico e la ricomposizione (in qualche forma) dell'unità è una partita che si gioca e si vince interamente nel momento in cui si elabora una determinata modellizzazione del politico. È in un secondo momento che interviene il concetto della rappresentanza, è a un diverso livello del testo che esso si situa. Che il polo statale e il polo sociale del politico in qualche modo si connettano è già detto dal modello, che specifica anche la forma generale, i binari entro cui la ricomposizione della

(22) G. MOSCA, *Teorica dei governi*, cit., p. 246.

unità del politico dovrà svolgersi. È a questo punto che il tema della rappresentanza convoglia enunciati la cui funzione non è quella di dimostrare ciò che si deve dare già per dimostrato, ma di rinforzarlo, di confermarlo.

I modi della conferma sono essenzialmente due. Per il modello statocentrico, il problema della rappresentanza ha il caratteristico statuto del 'rompicapo'⁽²³⁾: sembra evocare irresistibilmente un polo sociale esterno allo Stato, resistendo a tutte le operazioni (di occultamento del polo sociale e di espressione di esso attraverso la obbligatoria mediazione statale) caratteristiche del modello. Risolvere il rompicapo riportando la rappresentanza (e con essa ogni residuo sociale 'esterno' al polo statale) allo Stato conferma il modello dimostrandone la tenuta, la potenza esplicativa. Per il modello sociocentrico, il tema della rappresentanza dovrebbe svolgere una funzione più diretta, integrativa di una delle principali lacune del modello: individuare, nominare, il momento di passaggio fra il 'sociale' e lo 'statale' e con ciò cogliere più analiticamente la specificità, l' 'essenza' dell'oggetto politico-statale.

In realtà, quale che fosse il successo degli enunciati raccolti intorno al tema della rappresentanza in rapporto a siffatte aspettative, la loro persuasività dipendeva essenzialmente dalla tenuta del modello complessivo. Era il modello che 'spiegava' l'intero processo del politico, che permetteva di convogliare sullo Stato (sulla società, sul loro nesso reciproco) le immagini connettive del tessuto disciplinare giuspubblicistico: di queste la rappresentanza faceva parte, senza svolgere però un ruolo tale da interferire in qualche modo sulle regole del gioco imposte dal modello di riferimento. Non per questo però il tema della rappresentanza convogliava enunciati irrilevanti per la caratterizzazione complessiva del politico: il peculiare messaggio veicolato da essi dipendeva anzi paradossalmente dalla posizione strategicamente decentrata che essi occupavano. La rappresentanza nella sua versione sociocentrica (per la quale il meccanismo istituzionale del cosiddetto Stato rap-

⁽²³⁾ Uso l'espressione nel senso attribuito ad essa da T. S. KUHN, *La struttura delle rivoluzioni scientifiche*, cit., pp. 56 ss.

presentativo deve esser visto come un caso particolare della rappresentatività come forma del nesso comunque esistente fra Stato e società così come la rappresentanza nella sua versione statocentrica (per la quale la rappresentanza, come momento interno dello Stato, coincide, almeno modernamente, con il porsi, con l'esserci dello Stato) finiscono con l'attribuire allo Stato in quanto esistente la caratteristica di protagonista di un rapporto positivo e risolto con la società.

La rappresentanza, in quanto governata da modelli che danno già per risolto il processo dello sdoppiamento e della ricomposizione ad unità del politico, interviene quando tutti i giochi sono fatti e non soltanto conferma la generale 'potenza' del modello, ma 'valorizza' lo Stato (comunque descritto) attribuendogli il carattere di una sua immediata *rappresentatività*. Gli enunciati sulla rappresentanza, grazie al loro rapporto con i modelli del politico, si presentano così non tanto come strumenti per l'impostazione di un problema e per la verifica delle condizioni della sua soluzione, ma come veicoli di celebrazione di una soluzione il cui problema non è mai stato impostato, perché già preventivamente risolto *aliunde*. Escluso che il tema della rappresentanza possa 'fondare' il rapporto fra Stato e società, perché questo è comunque già fondato, è improbabile anche che esso si disponga a problematizzare, a valutare i modi, le forme, l'intensità con i quali la società si connette con lo Stato nell'unità del politico. La 'rappresentanza nello Stato' tende a confondersi con la 'rappresentanza dello Stato' ⁽²⁴⁾, la rappresentanza tende a scomparire come problema per risolversi in una presunzione *iuris et de iure* della rappresentatività dello Stato in quanto esistente.

La spontanea confluenza della 'rappresentanza' nella 'rappresentatività' dello Stato è una operazione che la giuspubblicistica si può permettere fino a quando essa ritenga sufficiente per la strutturazione del proprio campo teorico la evidenziazione del nesso generale fra Stato e società; il che a sua volta è possibile finché la semplice illustrazione dell'esserci dello Stato è sufficiente

⁽²⁴⁾ Uso la distinzione nel senso attribuito ad essa da L. PALADIN, *Il problema della rappresentanza nello Stato fascista*, in *Studi in memoria di Carlo Esposito*, Padova, 1972, vol. II, p. 859.

a persuadere il destinatario del testo della rappresentatività dello Stato stesso. Quando l'incertezza sui valori e sulle convinzioni ideologico-politiche di riferimento supera però un certo livello d'intensità, quando cioè il conflitto politico-sociale supera la soglia della compatibilità con l'immagine 'tradizionale' del politico, con le strategie 'ordinanti' fino ad allora messe a punto dalla testualità giuspubblicistica, una delle prime 'certezze' investite dalla 'crisi' è l'immagine della 'rappresentatività' presunta dello Stato *ut sic*: nel momento in cui un lucido testimone della 'crisi' conferma la validità della *communis opinio* statocentrica in tema di rappresentanza⁽²⁵⁾, egli concentra anche l'epicentro della 'crisi' proprio sul nesso società-Stato, dubitando della sua presente efficacia⁽²⁶⁾.

La giuspubblicistica avverte la crisi come interruzione o problematizzazione del nesso fra Stato e società; più esattamente: la giuspubblicistica decifra la conflittualità dell'interazione socio-politica (negli anni fra giolittismo e fascismo) attraverso la propria modellizzazione del politico; organizzandosi questa intorno allo sdoppiamento e alla ricomposizione del politico, la percezione della conflittualità deve essere 'costruita' proprio come 'crisi' della relazione fra i termini costitutivi del politico, quindi della immediata rappresentatività dello Stato.

La giuspubblicistica del periodo fascista (pur nella varietà dei suoi approcci, che non possono essere in questa sede analiticamente ricostruiti) si trova così di fronte ad una complessa eredità. Essa si dispone innanzitutto in un rapporto di sostanziale continuità con la modellistica elaborata dalla tradizione precedente, salvo far intervenire in maniera più o meno massiccia quel procedimento di sovradeterminazione politico-ideologica dei modelli preesistenti, che sappiamo caratteristico della giuspubblicistica *del* fascismo⁽²⁷⁾. Mantenendo una così rilevante continuità con i modelli precedenti, la giuspubblicistica degli anni Venti e Trenta è così portata in generale a confermare quella strategia che faceva della rappresentanza una variabile dipendente dei modelli stessi. Ciò che invece della tradizione precedente non poteva essere sal-

(25) S. ROMANO, *Lo Stato moderno e la sua crisi*, cit., p. 322.

(26) *Ibidem*, p. 323.

(27) Cfr. *supra*, II, 9.

vato era la sostanziale minimizzazione della rappresentanza come problema, la tranquilla presunzione della rappresentatività dello Stato in forza dei correnti meccanismi e delle consolidate immagini di rappresentanza. Da questo punto di vista, la problematizzazione che del tema della rappresentanza avevano indotto gli 'anni della crisi' non poteva non essere ereditata dalla giuspubblicistica del fascismo: non perché essa volesse tenere aperta la problematica della crisi, ma perché la corrente sovradeterminazione ideologico-politica dei modelli preesistenti non poteva non scaricarsi sulle immagini della rappresentanza e rappresentatività dello Stato.

Certo, non mancano esempi di linee argomentative dove il rispetto del modello tradizionale è tale da indurre a mantenere immutato il concetto orlandiano di rappresentanza piegandolo a descrivere le riforme elettorali del regime⁽²⁸⁾ — un'operazione d'altro modo perfettamente compatibile con la flessibilità della nozione statocentrica di rappresentanza. La strategia più comune era comunque quella di lavorare sulla dissociazione, aperta dalla crisi, fra rappresentatività dello Stato e rappresentanza (liberal-parlamentare) per riaffermare la prima indipendentemente dal mantenimento della seconda.

Nemmeno questa strategia era, a rigore, inedita. Già all'interno del modello sociocentrico si era fatta strada la convinzione che lo Stato fosse, come tale e comunque, rappresentativo, anche se poi si concedeva che la rappresentanza (liberal-parlamentare) era il modo peculiarmente moderno di realizzare quella rappresentatività. Era sufficiente quindi, per la giuspubblicistica del fascismo, rifiutare quest'ultima enunciazione e concentrarsi sulla prima parte della tesi, affermando che il meccanismo elettivo non è essenziale per la rappresentanza, ma costituisce solo « uno dei mezzi, degli elementi formali secondo cui si attua la rappresentanza »⁽²⁹⁾. La rappresentanza politica non si identifica dunque con una determinata forma di governo⁽³⁰⁾, ma esprime semplice-

(28) O. RANELLETTI, *La rappresentanza nel nuovo ordinamento politico e amministrativo italiano*, in « Rivista di diritto pubblico », 1929, XXI, pp. 204-205.

(29) G. FERRI, *Rappresentanza politica (Contributo ad una ricostruzione del concetto)*, Roma, 1936, p. 59.

(30) *Ibidem*, p. 55.

mente quella connessione fra organizzazione statale e società « caratteristica di ogni Stato moderno, in ogni regime politico »⁽³¹⁾.

Dissociata l'immagine liberal-parlamentare di rappresentanza dalla rappresentatività dello Stato, la giuspubblicistica del fascismo poteva limitarsi, al di là delle varianti individuali, a sviluppare quest'ultimo tema. Né d'altronde il tema era difendibile ormai soltanto a partire dall'adozione di un determinato modello, anche se il precedente più rilevante era germogliato su un terreno 'sociocentrico'. All'interno di un modello 'dualistico', ad esempio, è possibile costruire l'intero rapporto fra 'nazione' e 'Stato' come rapporto di 'rappresentanza istituzionale'⁽³²⁾: una rappresentanza che non costituisce un momento « accidentale o eventuale, ma permanente e duraturo », dal momento che « lo Stato, come limitata e concreta persona giuridica, il Governo, gli organi dello Stato agiscono sempre in nome della Nazione », dal momento che « la rappresentanza si estende quanto la capacità e la attività della persona statale »⁽³³⁾. All'interno di una modellizzazione dualistica del politico, è l'intera relazione fra il polo sociale e il polo statale che viene caratterizzata in termini di rappresentanza: non è più un organo nello Stato, ma è l'insieme degli organi fondamentali dello Stato-apparato che viene investito di una valenza rappresentativa.

È intorno ad una linea argomentativa che comprende come *pars destruens* la critica della rappresentanza liberal-parlamentare e come *pars construens* l'idea di una rappresentatività complessiva del polo statale che si raccoglie gran parte della giuspubblicistica del fascismo, al di là della pluralità dei modelli impiegati e della varietà degli apporti individuali. Non è comunque certo nella riaffermazione della rappresentatività dello Stato *ut sic* che è possibile individuare un apporto innovativo della giuspubblicistica degli anni Trenta, ma semmai nella critica complessiva del concetto

⁽³¹⁾ *Ibidem*, p. 56.

⁽³²⁾ Cfr. C. ESPOSITO, *La rappresentanza istituzionale*, cit., pp. 301 ss. Cfr., su tutto il problema della rappresentanza nella giuspubblicistica del fascismo, L. PALADIN, *Il problema della rappresentanza istituzionale*, cit., pp. 851 ss.

⁽³³⁾ C. ESPOSITO, *La rappresentanza*, cit., p. 315.

di rappresentanza come ormai insufficiente a caratterizzare il rapporto Stato-società. È, di nuovo, il radicalismo teorico di Volpicelli a dedurre, dall'abituale iterazione della tesi dell'identità fra individuo, società e Stato, la conseguenza della insufficienza del concetto di rappresentanza a rinforzare o addirittura a fondare l'unità del politico⁽³⁴⁾. Mentre nella tradizionale formula rappresentativa rappresentante e rappresentato continuano a fronteggiarsi riproponendo continuamente una dualistica scissione del politico, è nel *continuum* delle gerarchie corporative che si celebra il superamento della scissione fra governanti e governati⁽³⁵⁾.

Certo, le proposte dei volpicelliani mantengono, anche in questo caso, la loro valenza di istanza 'estrema' e marginale, così come 'estrema' e 'in negativo' era la contestazione dello sdoppiamento costitutivo del politico, da cui la critica della rappresentanza esclusivamente dipende. Esse però possono anche essere lette, 'in positivo', come l'indice di una tendenza, estesa ben oltre la cerchia dei volpicelliani, a non limitarsi a dare presuntivamente per rappresentativo il polo statale. Si tenterà così di prolungare il discorso 'oltre' lo Stato, lungo l'asse Stato-società, per ritrovare, se si vuole, il contesto originario del tema della rappresentanza, ma per riempirlo anche di contenuti in qualche misura innovativi: in questa prospettiva si arriverà a dire che « il rapporto fra Camera e popolo non è più di rappresentanza, ma di organizzazione »⁽³⁶⁾ e che in questa organizzazione un rilievo particolare deve essere attribuito al sindacato, così come al partito⁽³⁷⁾. Se questo è vero, il permanere del tema della rappresen-

(34) Cfr. A. VOLPICELLI, *La teoria dell'identità di individuo e Stato*, in « Archivio di Studi corporativi », 1933, IV, pp. 314-315; F. BARBIERI, *Il problema della rappresentanza nello Stato corporativo*, Firenze, 1935.

(35) Cfr. U. SPIRITO, *Regime gerarchico*, cit., pp. 16 ss. Cfr. anche P. BIONDI, G. BRUGUIER, *Autorità e Stato corporativo*, in « Nuovi Studi di diritto, economia e politica », 1934, VII, pp. 83 ss., in parziale dissenso da Volpicelli. Cfr. anche la risposta di A. VOLPICELLI, *Natura e organizzazione dell'autorità nello Stato corporativo*, in « Nuovi Studi di diritto economia e politica », 1934, VII, pp. 217 ss.

(36) S. PANUNZIO, *Teoria generale dello Stato fascista*, cit., p. 175; cfr. anche C. A. BIGGINI, *La Camera dei fasci*, cit., p. 549.

(37) *Ibidem*, p. 173.

tanza⁽³⁸⁾ sembra essere, per un verso, un atto di necessaria fedeltà ai modelli che continuano sostanzialmente a organizzare il discorso giuspubblicistico complessivo, per un altro verso, e di conseguenza, sembra fornire un comodo binario lungo il quale far scorrere immagini della relazione Stato-società almeno parzialmente inedite rispetto alla tradizione.

2. *La rappresentanza degli interessi.*

La strada lungo la quale si avventura la giuspubblicistica degli anni Trenta alla ricerca di immagini capaci di descrivere il nesso Stato-società oltre lo schema della rappresentanza liberal-parlamentare non è il frutto di una scoperta improvvisa, di un brusco scarto nei riguardi di ogni aspetto della tradizione. Già negli anni immediatamente postunitari la ricerca di una formula di collegamento fra Stato e società che non si esaurisse nella consacrazione giuridica dell'idea giusliberale classica di rappresentanza era tutt'altro che infrequente anche nell'ambito della testualità giuspubblicistica. Quest'ultima, certo, era investita del problema attraverso un canale non proprio disinteressato: la ricerca di un' 'altra' rappresentanza poteva funzionare facilmente come catalizzatore degli umori 'anti-liberali', anti-parlamentaristici che occupavano una parte non trascurabile della vicenda ideologico-politica dell'Italia unita; ed è d'altronde la stessa preoccupazione ideologica che sollecita la giuspubblicistica del fascismo ad impegnarsi in quella direzione. Ciò che comunque interessa è l'incorporarsi — e non è certo questo l'unico caso — della componente ideologico-valutativa nel testo giuridico facendo tutt'uno con esso, il suo trasformarsi nei valori, nelle procedure, nelle immagini caratteristiche di quella specifica formazione disciplinare.

Il fastidio verso i « dogmi del 1789 », il rifiuto di « intro-
narsi le orecchie ed inchinarsi con musulmana rassegnazione » ai

(38) Cfr. ad es. V. ZANGARA, *La rappresentanza istituzionale*, Bologna, 1939, pp. 148-149, in polemica con Volpicelli. Cfr. anche C. CARISTIA, *Aspetti recenti del concetto di rappresentanza* (1940), in *Scritti giuridici*, cit., pp. 443 ss.

principi 'giacobini' dei « demagoghi »⁽³⁹⁾ costituivano dunque una sorta di cordone sanitario steso a difesa della identità disciplinare della tradizione giuspubblicistica ed erano condivisi anche da chi non faceva propria la convinzione che « la vecchia forma rappresentativa italiana irrimediabilmente declina »⁽⁴⁰⁾. Se comunque per tutti il problema centrale era quello di allontanarsi dallo schema della rappresentanza così come il modello giusliberale classico lo aveva interpretato, la linea argomentativa più convincente era quella di riportarlo al primato del 'numero' e delle 'volontà' dei soggetti 'atomizzati', e di contrapporvi un' 'altra' rappresentanza che del *continuum* società evidenziasse non più le 'volontà', ma gli 'interessi' ⁽⁴¹⁾.

« I rappresentanti... non esprimono, di fatto, né debbono esprimere la volontà dei rappresentati »⁽⁴²⁾, ma « i bisogni e gli interessi sociali e legittimi »⁽⁴³⁾. La rappresentanza delle volontà rinvia agli individui, come tali, la rappresentanza degli interessi ai gruppi sociali che ne sono i portatori; la prima è astratta ed 'atomistica', la seconda concreta ed 'organica': « non è l'individuo o un numero di individui che dev'essere rappresentato, ma la società e le sue parti organicamente costituite »⁽⁴⁴⁾. Il rifiuto del 'giacobinismo' e del volontarismo offrivano l'occasione per costruire un collegamento fra Stato e società ancora interno al tema della rappresentanza, ma non suscettibile di essere confuso con la

⁽³⁹⁾ P. TURIELLO, *Governo e governati in Italia*, Bologna, 1882, p. 255.

⁽⁴⁰⁾ *Ibidem*, loc. cit.

⁽⁴¹⁾ Sul problema della 'rappresentanza degli interessi' cfr. C. VALLAURI, *Le radici del corporativismo*, Roma, 1971; B. UVA, *La nascita dello Stato corporativo e sindacale fascista (1918-1925)*, Bari, 1975. Da un punto di vista politologico più generale, il problema della rappresentanza degli interessi si cumula con il dibattito sulla società neo-corporativa, su cui cfr. AA.VV., *La società neocorporativa*, a cura di M. Maraffi, Bologna, 1981 e ivi, soprattutto, P. C. SCHMITTER, *Ancora il secolo del corporativismo?*, pp. 45 ss. e l'Introduzione di M. Maraffi, pp. 7 ss. Cfr. anche M. MALATESTA, *Rappresentanza degli interessi e neocorporativismo*, in « Italia contemporanea », 1984, 156, pp. 110 ss.

⁽⁴²⁾ F. PERSICO, *Le rappresentanze politiche*, cit., p. 158.

⁽⁴³⁾ *Ibidem*, p. 201.

⁽⁴⁴⁾ *Ibidem*, p. 202.

versione 'giusliberale classica' di esso: si intendeva ancora sorprendere il movimento 'ascensionale' della società verso lo Stato, ma si dava contestualmente della società una immagine che la scomponeva in 'interessi' e 'gruppi sociali'.

La rappresentanza degli interessi diviene così un tema familiare nella giuspubblicistica italiana fra Otto e Novecento, che si contrappone anche, ma più spesso si affianca, alla rappresentanza liberal-parlamentare come correttivo, a diverso titolo, delle pretese insufficienze di quest'ultima nei riguardi dell'obiettivo, così importante e così sfuggente, della complessiva unità del politico. La rappresentanza degli interessi non è comunque solo un modo diverso, e, in ipotesi, più efficace, di collegare il polo sociale ed il polo statale, ma può servire anche da veicolo di introduzione nell'immaginario giuspubblicistico (per così dire, dal basso: dalla società allo Stato) del tema del superamento della conflittualità⁽⁴⁵⁾: un tema che, come ennesima variazione del paradigma 'organistico', costituirà una delle principali connotazioni dell'azione 'inversa' dello Stato verso la società nel quadro dell'unità del politico.

Quale che fosse comunque il grado di simpatia con cui si guardava ad un criterio diverso di rappresentanza (quindi un principio diverso di organizzazione del nesso Stato-società), non poteva non delinearsi congiuntamente una preoccupazione essenziale per la tradizione giuspubblicistica. Non appena si assumevano come punto di riferimento gli 'interessi', questi si presentavano come una pluralità che si proiettava immediatamente sul polo statale mettendone a repentaglio la funzione unificante e la centralità. L'unità del politico poteva rischiare così di essere messa in questione proprio da uno degli schemi che doveva contribuire a rinsaldarla.

Non sorprende dunque che la giuspubblicistica si schieri compattamente a difesa della esigenza di salvare l'iniziativa unificante e la centralità decisionale dello Stato, dalla quale qualsiasi nesso rappresentativo (quale che sia la 'grandezza' a cui venga riferito) deve esser fatto dipendere. I termini del problema erano

(45) O. RANELLETTI, *Concetto e contenuto giuridico della libertà civile*, in « Annali della R. Università di Macerata », 1927, II, p. 20.

comunque complessi, e tanto più lo divenivano quanto più le sollecitazioni politiche degli 'anni della crisi' si incorporavano inestricabilmente nelle strategie 'interne' alla tradizione giuspubblicistica. Quelle che ancora qualche decennio prima erano avversioni che si indirizzavano ad una particolare forma del nesso Stato-società e non traducevano gli umori antiparlamentaristici in una contestazione del 'protagonismo' statale divenivano ora, nelle prospettive 'sindacalistiche' del primo Novecento, una sfida allo Stato e al suo ruolo centrale in funzione della complessiva unità del politico (e comunque come tali venivano lette, dagli allarmati custodi della tradizione giuspubblicistica).

Quello che però, sul piano immediatamente ideologico-politico, era la contestazione di una forma di Stato e di una formula politica, diveniva, filtrato dall'ottica specialistica della formazione disciplinare giuspubblicistica, la eversione degli elementi portanti del proprio quadro teorico. La strategia approntata dai principali 'opinion leaders' della tradizione non si attesta comunque su un semplice rifiuto del problema. Un secco *fin de non recevoir* sarebbe stato d'altronde esso stesso anti-tradizionale: il tema degli interessi e dei gruppi, il tema di un' 'altra' rappresentanza, era ben radicato nella tradizione e gettarli via insieme all'acqua sporca degli 'estremismi' sindacalistici avrebbe rivelato l'impotenza della tradizione ad accettare e a rielaborare creativamente la sfida del 'nemico esterno'.

I termini costitutivi della linea argomentativa dominante sono d'altronde facilmente messi a punto ed esemplarmente sintetizzati dalla prolusione romaniana: da un lato viene preso sul serio « il progressivo organizzarsi sulla base di particolari interessi della società che va sempre più perdendo il suo carattere atomistico »⁽⁴⁶⁾ e si lascia aperta la strada per l'invenzione di forme di collegamento fra Stato e società che valorizzino la pluralità dei centri di aggregazione della società stessa⁽⁴⁷⁾; dall'altro lato non si ritiene impossibile la conciliazione degli « interessi particolari di ciascun gruppo con quelli generali »⁽⁴⁸⁾; da un altro lato ancora,

(46) S. ROMANO, *Lo Stato moderno*, cit., p. 323.

(47) *Ibidem*, pp. 323-324.

(48) *Ibidem*, p. 322.

però, conclusivamente, si ribadisce il principio, « sempre più esigente e indispensabile », che vi sia « un'organizzazione superiore che unisca, contemperi e armonizzi le organizzazioni minori in cui la prima va specificandosi », che vi sia insomma lo Stato « come un organismo che superi gl'interessi parziali e contingenti, che faccia valere una volontà che possa ben dirsi generale »⁽⁴⁹⁾.

Contemperare l'attenzione agli interessi, ai gruppi, alla loro rappresentanza con l'esigenza di riaffermazione di un centro decisionale unificante, di un centro che si identifichi ancora con la 'realtà' dell'immaginario statuale della tradizione⁽⁵⁰⁾; strappare al 'sindacalismo' l'aculeo dell' 'anti-statalismo' e riportarlo nell'alveo dell'accettazione della immutata funzione della sovranità statuale⁽⁵¹⁾: sono questi i punti di forza dai quali non si distacca l'opinione dominante, pur nella varietà degli accenti, pur nella diversa disponibilità a sottolineare le continuità o le innovazioni⁽⁵²⁾.

Sottrarre la rappresentanza degli interessi alle interpretazioni del sindacalismo antistatalista significava in sostanza rifiutarsi di trasformare il movimento 'ascendente' dalla società allo Stato in centro propulsore e punto di equilibrio del politico per riconfermare piuttosto la posizione, almeno in ultima istanza, determinante dello Stato: se la giuspubblicistica è disposta a mutare il criterio di rappresentatività, la forma del collegamento

(49) *Ibidem*, loc .cit.

(50) G. DALLARI, *Le nuove dottrine contrattualistiche intorno allo Stato, al diritto e alla società. Saggio critico dei loro fondamenti*, Parte Terza, Torino, 1910, pp. 127 ss.

(51) O. RANELLETTI, *Il sindacalismo nella pubblica amministrazione* (1920), in « Annali della R. Università di Macerata », 1927, vol. II, pp. 42 ss.

(52) Cfr. ad es., come rappresentativi di quadri ideologici di riferimento molto diversi, A. BOGGIANO, *L'organizzazione professionale e la rappresentanza di classe*, Torino, 1903, p. 288; S. PANUNZIO, *La rappresentanza di classe* (1919), in *Stato nazionale e sindacati*, Milano, 1924, pp. 39 ss.; G. CAPOGRASSI, *La Nuova Democrazia*, cit., pp. 453 ss.; F. PERGOLESI, *Sindacalismo operaio. Appunti storico-giuridici*, Città di Castello, 1922, pp. 240 ss. Cfr. anche F. RUFFINI, *Guerre e riforme costituzionali*, Torino, 1920, pp. 26 ss. e F. PERGOLESI, *Rappresentanza corporativa*, in « Rivista internazionale di filosofia del diritto », 1924, IV, pp. 121 ss.

fra Stato e società, se è disposta ad accettare uno schema che scompone e seleziona diversamente entrambi i poli costitutivi del politico, non è disposta ad inserire il nuovo schema in un campo teorico diverso, non è disposta cioè ad usare il nuovo schema di rappresentanza in vista di una ristrutturazione del proprio oggetto.

La rappresentanza degli interessi esprime così contenuti differenti rispetto alla rappresentanza del modello giusliberale classico, ma non riceve, nella tradizione giuspubblicistica, una collocazione strategica diversa: essa prende sostanzialmente a funzionare come variabile dipendente del modello adottato, senza produrre nessun rilevante effetto di ritorno sulla rappresentazione complessiva del politico che non fosse già contenuto *in nuce* nel modello stesso. La tenuta dei modelli già collaudati pur a contatto di contenuti in qualche misura innovativi è, per un verso, un effetto (e una riprova) della forza della tradizione e della identità disciplinare giuspubblicistica, per un altro verso però si sintonizza con singolare tempestività con quel clima ideologico-politico che portava il fascismo a identificare sempre più strettamente la propria 'dottrina giuridica' con il corporativismo.

Nella rappresentazione dell'oggetto politico-statuale come centro del campo teorico giuspubblicistico si incontravano insomma fino a confondersi reciprocamente gli 'interessi' disciplinari e gli 'interessi' ideologico-politici del nuovo regime. Attraverso la sovradeterminazione ideologico-politica della centralità statuale la lunga storia della 'rappresentanza degli interessi' (di cui si sono appena toccati i profili direttamente interessanti la costruzione del campo teorico giuspubblicistico) trova, per così dire, una sua apologetica conclusione, ma anche va incontro, insieme, ad un suo sostanziale svuotamento.

Per un verso, il tema della rappresentanza degli interessi rinnova i fasti della polemica antiliberale e li rinforza con l'apporto della retorica politica del fascismo; per un altro verso, però, esso perde ogni *chance* di ridefinizione 'dal basso' dell'oggetto statuale: se a ciò già si opponeva dall'interno il paradigma disciplinare giuspubblicistico, l'enfasi statalistica del fascismo chiude definitivamente ogni possibilità in questo senso. Non solo: se ancora la evidenziazione degli interessi e del loro nesso 'rappresentativo' con lo Stato godeva di una sua autonoma consistenza quando la

descrizione dello Stato non prevedeva una organizzazione (statuale) degli interessi come elemento essenziale, con il corporativismo è lo Stato stesso che, per così dire, si prolunga verso la società organizzandone i gruppi e gli interessi. Nel momento in cui si pensa 'corporativisticamente' lo Stato, la rappresentanza non solo si conferma come variabile dipendente del modello, ma vede anche minimizzata, o addirittura rovesciata, la metafora di 'ascensionale' collegamento con lo Stato, dal 'basso' della società, su cui fondava la sua suggestione.

Ciò nonostante, due 'residui' della funzione che il tema della rappresentanza degli interessi svolgeva, o avrebbe potuto svolgere, nel quadro della rappresentazione complessiva del politico, restavano ad animare il dibattito corporativistico, anzi, per meglio dire, agivano dissimulati all'interno di due problemi tipici di quel dibattito: il rapporto fra sindacati e Stato, il rapporto fra corporativismo e sindacalismo.

Il 'residuo' lasciato in eredità al primo dei due problemi menzionati rimanda a quella metafora 'ascensionale' suggerita dallo schema della rappresentanza ed esorcizzata dall'affermarsi (anzi, dal riaffermarsi) della centralità statuale e delle sue 'discendenti' concrezioni organizzative (corporativistiche): non al punto però da impedire che, almeno in una delle correnti versioni del rapporto fra 'sindacati' e Stato, qualcosa almeno della metafora (per intendersi) 'ascendente' continuasse ad operare. All'interno di una dichiarazione di continuità fra 'sindacalismo' e 'corporativismo' ⁽⁵³⁾, si sostiene che la ormai irrinunciabile scoperta o riscoperta della centralità dello Stato non deve comportare una minimizzazione del ruolo, anch'esso in qualche misura fondante, dei gruppi sociali, dei sindacati; il riconoscimento giuridico dei sindacati non deve essere inteso come una sorta di invasione organizzativa del sociale da parte dello Stato: « lo Stato si deve fare sindacato e il sindacato si deve fare Stato » ⁽⁵⁴⁾. La teoria dello Stato sindacale impone che Stato e sindacato siano « posti... in relazione dialettica fra di loro » ⁽⁵⁵⁾ e che l'uno « nello stesso momento ideale » rico-

⁽⁵³⁾ S. PANUNZIO, *Stato nazionale*, cit., pp. 10 ss.

⁽⁵⁴⁾ S. PANUNZIO, *Lo Stato fascista*, Bologna, 1925, pp. 101-102.

⁽⁵⁵⁾ S. PANUNZIO, *Ancora sulle relazioni fra Stato e sindacati* (Il

nosca, ricrei l'altro, generando, in questo scambievolmente riconoscimento dialettico, il nuovo Stato e il nuovo sindacato⁽⁵⁶⁾.

Una delle linee argomentative più direttamente contrarie alla teoria dello Stato sindacale è ovviamente quella che procede sulla base della sovradeterminazione di un modello intransigentemente statocentrico; ed è facile gioco contrapporre il 'sindacato' panunziano, espressione di un evanescente e prestatuale « diritto sociale », alla « corporazione » come « organo dello Stato » e « mezzo della riorganizzazione politica »⁽⁵⁷⁾. Pensare invece ad un incontro 'ideale', anche solo a metà strada, fra sindacati e Stato, per non parlare addirittura di una fondazione 'sindacalistica' dello Stato, va incontro a due ordini di obiezioni: innanzitutto riduce « il fenomeno associativo » « all'aspetto dell'associazione di classe », mentre occorre armonizzare e coordinare intorno al centro statale « tutte le attività » socialmente rilevanti⁽⁵⁸⁾; in secondo luogo perpetua una visione « contrattualistica » e quindi « individualista » dello Stato — una scoria lasciata da modelli incompatibili con l'ideologia politica del fascismo. Occorre invece far leva non su un ruolo storicamente o idealmente fondante dei sindacati, ma sulla sovranità dello Stato e sulla dimensione organizzativa di questo: non è il sindacato che si è sostituito al cittadino del modello giusliberale classico come protagonista del rapporto fra Stato e società, ma è l'« organizzazione dello Stato » che, « attraverso la rete delle numerose istituzioni politico-sociali escogitata dal fascismo », riporta a sé tanto i cittadini quanto i sindacati; ciò che insomma la crisi dello Stato liberale ha rivelato

neosindacalismo di Stato), in « Rivista internazionale di filosofia del diritto », 1926, VI, p. 273.

(56) *Ibidem*, p. 274. Cfr. anche S. PANUNZIO, *Il riconoscimento rivoluzionario dei sindacati*, in « Il diritto del lavoro », 1927, I, pp. 380 ss.; S. PANUNZIO, *Il diritto sindacale*, cit., pp. 13 ss.; S. PANUNZIO, *Teoria generale dello Stato fascista*, cit., pp. 277 ss.

(57) C. COSTAMAGNA, rec. a S. PANUNZIO, *Lo Stato fascista*, Bologna, 1925, in « Rivista internazionale di filosofia del diritto », 1926, VI, p. 168.

(58) C. COSTAMAGNA, *Stato corporativo (A proposito di neosindacalismo di Stato)*, in « Rivista internazionale di filosofia del diritto », 1926, VI, p. 417. Cfr. anche C. COSTAMAGNA, *La statualità dei sindacati*, cit., pp. 196 ss.; C. COSTAMAGNA, *Premesse allo studio del nuovo diritto italiano*, cit., pp. 567 ss.

« non è l'essenzialità del Sindacato, ma la necessità per lo Stato di assumere un'organizzazione più adeguata alla complessità della vita contemporanea »⁽⁵⁹⁾.

Ciò che interessa al di là dei termini immediati della polemica (una delle tante, ma non delle più trascurabili, interne alla nebulosa corporativistica) è il fronteggiarsi di due immagini fra loro incompatibili del nesso Stato-società: nella teoria dello Stato sindacale opera ancora, pur nel rispetto della centralità politica dello Stato, l'immagine di un movimento 'ascensionale' delle formazioni sociali verso lo Stato; l'adozione di un modello dualistico, le reminescenze sindacalistiche permettono ancora di perpetuare l'idea di una 'rappresentatività' dello Stato collegata in qualche misura ad una 'rappresentanza nello Stato' degli interessi e dei gruppi sociali. Nella teoria contrapposta, invece, è l'idea stessa di rappresentanza che non viene semplicemente minimizzata, marginalizzata (è il modello statocentrico in genere che porta di per sé a questa conseguenza), ma viene fatta saltare per essere sostituita dall'idea dell'organizzazione statuale, sorretta dalla metafora dell'azione discendente dello Stato sulla totalità del sociale.

Se nel dibattito intorno al rapporto fra sindacati e Stato è la forma della rappresentanza che sembra cedere e divenire secondaria rispetto alla logica 'discendente' dell'organizzazione statuale, un'altra immagine, implicitamente veicolata dallo schema della rappresentanza degli interessi, viene messa in questione dal dibattito incentrato sulla contrapposizione fra 'corporativismo' e 'sindacalismo', fra 'corporazioni' e 'sindacati': l'immagine della loro spontanea conflittualità.

È all'«estremismo» dei soliti Spirito e Volpicelli che si deve un'idea di corporativismo che non si affianca al 'sindacalismo', ma ne accetta tutto al più una transitoria presenza in attesa di una attuazione « integrale » dei presupposti corporativistici: il riconoscimento dei sindacati non è che il riconoscimento di un mancato superamento della contrapposizione di classe, non è che l'accettazione provvisoria di un « dualismo classista », mentre proprio

⁽⁵⁹⁾ C. COSTAMAGNA, rec. a S. PANUNZIO, *Stato e diritto*, Modena, 1931, in « Lo Stato », 1931, II, p. 616.

nella « eliminazione progressiva degli ultimi fenomeni classicisti « dovrà consistere il futuro del corporativismo⁽⁶⁰⁾. La classe infatti « non è un'unità organica, sorta... da un'esigenza intrinseca al processo produttivo », ma solo « il consolidamento di una negatività, di un aspetto patologico del processo, di un principio disgregatore dell'organismo produttivo »⁽⁶¹⁾. Non basta quindi conciliare e controllare le classi attraverso l'intervento 'esterno' dello Stato, ma occorre piuttosto annullarle, trasformarle nell'unità della corporazione, garantendo così non tanto il temperamento di due interessi particolari, ma la realizzazione diretta degli interessi generali⁽⁶²⁾.

Le argomentazioni di Spirito e di Volpicelli non si guadagnano certo una posizione egemonica nel dibattito corporativistico degli anni Trenta: vi si contrappone autorevolmente Bottai riaffermando la insostituibilità dell'organizzazione sindacale, riconoscendo la esistenza e la positività della « lotta di classe » e, più in generale, della « lotta delle categorie economiche fra di loro », del contrapporsi degli « interessi » volta a volta « divergenti e convergenti »⁽⁶³⁾; e negando quindi che la « unità nella corporazione » « debba essere... irrigidita in una corporazione monolitica, tutta d'un pezzo, eguagliatrice e livellatrice spietata »⁽⁶⁴⁾. Ciò che

⁽⁶⁰⁾ U. SPIRITO, *Individuo e Stato nella concezione corporativa*, in *Atti del secondo Convegno di Studi sindacali e corporativi*, Roma, 1932, vol. I, p. 187.

⁽⁶¹⁾ U. SPIRITO, *Verso la fine del sindacalismo?*, in « Nuovi Studi di diritto economia e politica », 1933, VI, p. 251.

⁽⁶²⁾ *Ibidem*, pp. 252-253; cfr. anche A. VOLPICELLI, *Sindacati e corporazione*, in « Archivio di Studi corporativi », 1933, IV, pp. 559 ss.

⁽⁶³⁾ G. BOTTAI, Intervento, in *Atti del Secondo Convegno di Studi sindacali e corporativi*, cit., vol. III, p. 316.

⁽⁶⁴⁾ G. BOTTAI, Intervento su U. SPIRITO, *Verso la fine del sindacalismo*, cit., in « Studi di diritto economia e politica », 1933, VI, p. 259. Su Bottai cfr. S. CASSESE, v. *Bottai, Giuseppe*, in *Dizionario biografico degli Italiani*, Roma, 1971, pp. 389 ss.; G. B. GUERRI, *Giuseppe Bottai. Un fascista critico*, Milano, 1976; A. J. DE GRAND, *Bottai e la cultura fascista*, Bari, 1978; A. PANICALI, Introduzione a *Bottai: il fascismo come rivoluzione del capitale*, Milano, 1978; A. D'ORSI, *Il fascismo di Bottai*, in « Il pensiero politico », 1979, XI, pp. 87 ss.; E. GENTILE, *Bottai e il fascismo. Osservazioni per una biografia*, in « Storia contemporanea », 1979, X, pp. 551 ss.; A. DI MARCANTONIO, *Bottai fra capitale e lavoro*, Roma, 1980.

interessa comunque (nell'ottica della nostra lettura) non è tanto 'misurare' l'indice del consenso conseguito dalle argomentazioni 'estremistiche' o scoprire le (peraltro trasparenti) preoccupazioni politiche di Bottai quanto piuttosto sorprendere, nelle proposizioni di Spirito e di Volpicelli, il momento più consequenziale di distacco da alcune delle immagini principali che costituivano il presupposto stesso dello schema della rappresentanza degli interessi: un siffatto schema funzionava a patto di individuare una *pluralità* di interessi e di gruppi sociali e una loro (latente o scoperta) *conflittualità*. Nel momento in cui il corporativismo viene immaginato come celebrazione di unità oltre la contrapposizione degli interessi (e non semplicemente attraverso il loro giuridico contemperamento) il senso principale dello schema rappresentativo viene a cadere.

Anche al di là degli 'estremismi' volpicelliani, comunque, non appena il corporativismo pensa lo Stato come centro di una iniziativa capace di organizzare 'dall'alto' gli interessi, la rappresentanza, come schema di collegamento 'ascendente' della società e dello Stato, come schema, direi, di 'rispecchiamento' del polo sociale nel polo statale, perde di interesse e accentua la perifericità della sua collocazione nel quadro della rappresentazione del politico. La rappresentatività dello Stato, mai indissolubilmente collegata con lo schema della rappresentanza nell'ambito della tradizione giuspubblicistica, si svincola sempre più decisamente da un siffatto schema e si congiunge strettamente con altri contrasegni, in generale con l'organizzarsi stesso dello Stato, in particolare con alcune sue determinate concrezioni istituzionali⁽⁶⁵⁾.

3. *Il partito.*

Il tema della rappresentanza, come schema capace di riempire di diversi contenuti il nesso fra società e Stato imprimendo

(65) Postillando un intervento di O. RANELLETTI, *Teorie sulla rappresentanza*, in « Archivio di Studi corporativi », 1936, VII, pp. 273 ss., Widar Cesarini Sforza osserva che la nozione di rappresentanza « tesa fino a coincidere con l'idea della necessaria corrispondenza fra l'attività dello Stato e gl'interessi nazionali... per quanto elastici, si spezza » (*Ibidem*, p. 282).

ad esso una direzione che ho convenuto di chiamare 'ascensionale', funziona individuando profili tematici particolari nei quali scomporre il polo sociale nel suo rapportarsi al polo statale, siano questi gli 'elettori' del modello giusliberale classico o i gruppi sociali coalizzati intorno agli interessi 'corporativi'. Non sono però solo questi i protagonisti che la giuspubblicistica crede di poter individuare nel tentativo di descrivere da vicino le modalità del nesso fra Stato e società: sono anche i partiti politici che emergono all'attenzione della giuspubblicistica — ed ovviamente, ancora una volta, entreranno nel raggio d'osservazione della lettura proposta non come oggetti di analisi ravvicinata, ma solo come momenti dell'oggetto teorico complessivo, pedine di una strategia globale della formazione disciplinare considerata.

L'individuazione dei partiti politici come elementi direttamente utilizzabili nella descrizione del nesso società-Stato, è, certo, piuttosto lenta e graduale: pur con una consistente varietà di accenti, l'attrazione dei partiti nel cerchio della costruzione dell'oggetto teorico-politico passa attraverso il tema della rappresentanza. Se si pensa come il tema della rappresentanza sia poi, a sua volta, una variabile dipendente del modello giuspolitico prescelto, si intenderà facilmente come il partito resti in una posizione fortemente decentrata rispetto al campo teorico giuspubblicistico. Se poi la rappresentanza è svincolata dal compito della descrizione di un rapporto 'dualistico' fra società e Stato e riportata a momento interno del centro statale, se insomma essa si riduce ad un criterio di selezione della capacità, l'esistenza 'empirica' di partiti, il loro rapporto con il meccanismo elettorale e attraverso di esso con la rappresentanza, appare, per la teoria, quasi in veste di elemento di disturbo, di piccolo 'rompicapo' da risolvere per mettere alla prova la potenza esplicativa del modello: l'esistenza del partito servirà, in questa prospettiva, come uno degli elementi a disposizione dell'elettore in vista della scelta del capace⁽⁶⁶⁾ e non certo come attore comprimario del nesso società Stato.

(66) V. E. ORLANDO, *Del fondamento giuridico della rappresentanza politica*, cit., p. 451.

Non mancano, è vero, nello stesso periodo, linee argomentative disposte a stabilire un rapporto molto più stretto fra la rappresentanza e la necessità di scomporre il polo sociale in unità minori che si coalizzino sulla base di interessi e « idealità » comuni: « dato il regime rappresentativo », occorre « creare delle organizzazioni relativamente naturali, di adoperarsi cioè perché la cultura politica si diffonda nelle masse, e perché la Rappresentanza abbia la più larga base possibile nel popolo. Che se la Rappresentanza non è una forma del collettivismo, ma solo una forma delle società a gruppi, conviene però che almeno in essa siano per davvero rappresentati questi gruppi; conviene che essa non degeneri nel primitivo individualismo » (67).

La valutazione del partito (nella prospettiva che qui interessa) è diversa, ma forse più negli accenti che nella sostanza: è ancora la 'rappresentanza' la casella linguistico-concettuale che descrive-costruisce il nesso società-Stato, che lo 'nomina' giuridicamente, mentre il partito viene tematizzato come strumento (più o meno idoneo) di funzionamento della rappresentanza, in una posizione evidentemente marginale, dal punto di vista della costruzione del campo teorico, rispetto a quella. Ed è significativo che, ancora in anni molto più tardi, si continui a pensare ai partiti politici come meri strumenti di semplificazione delle scelte elettorali dei cittadini: la loro funzione essenziale « è precisamente quella di designare i candidati affinché il corpo elettorale scelga fra i candidati proposti dai vari partiti politici » (68).

Se è vero dunque che la tradizione giuspubblicistica concentra la sua attenzione sulla rappresentanza come schema del nesso Stato-società e solo attraverso di esso arriva a tematizzare i partiti, si comprende come sia proprio la crisi di quello schema, della sua tenuta, della sua efficacia, a proporre la possibilità di una tematizzazione diversa del partito: a questa soluzione invitavano d'altronde non soltanto gli aspetti più generali della crisi (lo spezzarsi dell'armonia prestabilita fra rappresentanza e rappresenta-

(67) G. JONA, *Valore sociologico della rappresentanza*, in « Archivio di diritto pubblico », 1892, II, p. 329. Cfr. anche, per una riflessione prevalentemente politico-valutativa, L. PALMA, *Questioni costituzionali*, Firenze, 1885, pp. 349.

(68) E. PRESUTTI, *Istituzioni di diritto costituzionale*, cit., p. 188.

tività dello Stato dovuto alla conflittualità ideologica e politica dell'immediato dopoguerra), ma anche le particolari trasformazioni introdotte nel meccanismo elettorale con l'introduzione della proporzionale, frequentemente utilizzato dalla giuspubblicistica come segnale di una diversa tematizzazione del partito e della rappresentanza⁽⁶⁹⁾.

Ciò che dunque appare, per un verso, crisi della rappresentanza (liberal-parlamentare) come forma del nesso società-Stato, stimola, per un altro verso, ad una differente sistemazione degli elementi che formano il *puzzle* teorico giuspubblicistico. Una fenomenologia sociale tradizionalmente riportata nella sua interezza all'unità del politico attraverso la mediazione della rappresentanza (a sua volta forgiata dalle necessità del modello prescelto) sembra ora poter aspirare ad una più diretta visibilità e ad un ruolo più attivo lungo il metaforico 'ascendere' del polo sociale verso il polo statale. Se il parlamento è ormai diviso in gruppi che non sono niente altro che la proiezione in esso dei partiti⁽⁷⁰⁾; se il rappresentante è tale in quanto espressione dell'organizzazione del partito e non perché individualmente scelto dall'elettore⁽⁷¹⁾; i partiti politici dovranno occupare, nella descrizione-costruzione del nesso società-Stato, quel posto che la giuspubblicistica tradizionalmente assegnava allo schema della rappresentanza liberal-parlamentare⁽⁷²⁾.

In un clima (relativamente) disponibile ad individuare, per il nesso società-Stato, contenuti diversi da quelli tradizionalmente consolidati, ma pur sempre maturati in un contesto, ideologico ed istituzionale, 'pluralistico', l'avvento del fascismo sembrerebbe dover segnare una profonda discontinuità: anche solo a prendere in considerazione il tema in questione, ad un regime di pluralità

(69) Cfr. ad es. G. AMBROSINI, *Le trasformazioni del regime parlamentare e del governo di gabinetto*, in « Rivista di diritto pubblico », 1922, XIV, pp. 187 ss.

(70) G. CAPOGRASSI, *La Nuova Democrazia*, cit., p. 537.

(71) *Ibidem*, p. 539.

(72) Si pensi, per un riferimento 'opposto', al sospetto con il quale guardava al nesso partito-rappresentanza V. MICELI, *Carattere giuridico del governo costituzionale con speciale riguardo al diritto positivo italiano*, Studio II, *Il gabinetto*, Perugia, 1894.

di partiti segue, in breve volger di tempo, un regime a partito unico. La giuspubblicistica tuttavia sembra registrare le trasformazioni politico-istituzionali in una prospettiva che ne coglie, sì, le novità specifiche (più o meno enfatizzate a seconda del punto di vista), ma soprattutto ne sottolinea il carattere di risposta a problemi che la tradizione disciplinare aveva già impostato a partire dalle coordinate ad essa proprie — una strategia che permetteva, ad un tempo, di salutare la 'provvidenzialità' storica del fascismo e/o la saldezza teorica della disciplina.

Restano la domanda che la giuspubblicistica aveva posto e l'abbozzo di risposta che essa aveva cominciato a fornire: la possibilità di tematizzare nuclei di collegamento fra società e Stato diversi non solo rispetto al quadro giusliberale classico della rappresentanza, ma anche rispetto a quella rappresentanza che i modelli giuspolitici avevano sinora plasmato su loro misura. Erano i partiti che prendevano ad essere tematizzati, nella crisi del dopoguerra, come strumenti di collegamento fra società e Stato ed è al partito che la giuspubblicistica del fascismo imputa la soluzione dello stesso problema, senza che il passaggio dal plurale al singolare importasse, *da questo specifico punto di vista*, un salto consistente.

Il fine del partito è così « soprattutto quello politico di costituire il ponte di passaggio tra la Società e lo Stato »⁽⁷³⁾, di avvicinare le masse allo Stato⁽⁷⁴⁾. Addirittura l'intero processo di fondazione etica dello Stato; il superamento dell'io empirico in vista dell'universalità statale, si compie attraverso la mediazione del partito. Mutano le argomentazioni impiegate, ma il fine è quello di ritrovare nel tema del partito il nucleo forte della rappresentanza, resistente al di là della sua forma liberal-parlamentare. Il passaggio da un regime costituito da una pluralità di partiti ad un regime fondato sulla unicità del partito non muta la sostanza del « rapporto rappresentativo », ma esclude soltanto « il cosiddetto regime parlamentare »: « i processi dell'istituto della rappresentanza, quale si attua oggi nello Stato a partito

⁽⁷³⁾ A. C. JEMOLO, *Intorno alla nozione giuridica del Partito Nazionale fascista*, in *Il Partito fascista nella dottrina e nella realtà politica*, a cura di O. Fantini, Roma, 1931, p. 108.

⁽⁷⁴⁾ C. CURCIO, *Il partito nazionale fascista*, Roma, 1943, pp. 27-28.

unico, hanno il loro fondamento nel medesimo punto di riferimento primitivo della rappresentanza politica dello Stato moderno: il popolo »⁽⁷⁵⁾.

È il rapporto fra il polo sociale e il polo statale del politico il consueto teatro nel quale il partito (anche, o soprattutto, il partito unico, ideologicamente omogeneo) può giocare le sue carte, innovando sullo schema liberal-parlamentare di rappresentanza, ma continuando (o sviluppando o inverando, a seconda dell'accento prescelto, 'continuistico' o 'rivoluzionario') il gioco già iniziato dai partiti (al plurale) nel dopoguerra.

Se comune è dunque l'esigenza di utilizzare (anche) il partito per una tematizzazione ravvicinata del nesso società-Stato, le immagini del partito, le formulazioni sulla sua 'natura giuridica', contrastano tuttavia anche vivacemente fra di loro: non interessa comunque (nell'ottica prescelta) analizzarle partitamente⁽⁷⁶⁾, ma solo distribuirle secondo le linee argomentative più direttamente riferibili ai modelli di rappresentazione del politico. Da questo punto di vista, se è vero che il tema del partito è la nuova pedina nel gioco della rappresentazione del rapporto fra società e Stato, si comprende come una impostazione 'dualistica' o più marcatamente e univocamente statocentrica potesse influire sull'immagine del partito e guidare 'fuori scena' le dispute 'dogmatico-giuridiche' sulla natura di esso.

Se si impiega un modello disposto ad evidenziare il polo sociale del politico (e ad incanalare perciò in un alveo 'dualistico' la consueta sovradeterminazione ideologico-politica), il partito potrà giocare un ruolo importante nel rappresentare il movimento 'ascensionale' della società verso lo Stato. È indicativa la formula panunziana: « il Partito crea lo Stato, e lo Stato, creato dal Partito, si asside, a sua volta, sul Partito »⁽⁷⁷⁾. Il partito è un'istituzione, una posizione organizzativa del « popolo », che, come tale, fonda lo

(75) V. ZANGARA, *Il partito unico e il nuovo Stato rappresentativo in Italia e in Germania*, in « Rivista di diritto pubblico », 1938, XXX, p. 105.

(76) È possibile ricorrere ora all'attenta analisi di P. POMBENI, *Demagogia e tirannide. Uno studio sulla forma-partito del fascismo*, Bologna, 1984, nel quadro di una riflessione complessiva sul PNF.

(77) S. PANUNZIO, *Il Partito*, in *Il Partito fascista*, cit., p. 148.

Stato, ne diventa un elemento costitutivo, ma, nello stesso tempo, dipende dallo Stato, nei riguardi del quale però mantiene una sua « autarchia »⁽⁷⁸⁾, una sua autonoma gerarchia⁽⁷⁹⁾, una sua capacità di « auto-attività », amministrativa, economica, politica⁽⁸⁰⁾.

Il partito dunque collega (lungo una immaginaria linea ascendente) la società allo Stato; una volta costituito lo Stato nella sua posizione necessariamente dominante, il partito si asside vicino ad esso, in posizione dipendente, in un dualismo attenuato, ma non annullato dalla centralità statale. Come si intende dalla stessa tortuosità della formula panunziana, usare esplicitamente il partito come tema di collegamento 'ascendente' fra società e Stato, e connetterlo quindi direttamente al nucleo forte della rappresentanza, era una soluzione che sceglieva, per così dire, come far giungere il partito allo Stato (e si contrapponeva, già su questo punto, con soluzioni più francamente statocentriche), ma lasciava impregiudicata la risposta al secondo problema: come immettere il partito nello Stato — una risposta da cui dipendeva, non meno che dalla prima, l'immagine complessiva del partito ed il suo nesso con il tema della rappresentanza.

Si può così muovere da una iniziale distinzione fra partito e Stato, dal riconoscimento di una separazione giuridico-costituzionale fra partito e Stato, ma riportare, nella loro essenza, i due termini all'unità dello « Stato-partito »: « il partito, che unifica e sintetizza la realtà storica di un paese e di un popolo... è... da questo punto di vista,... lo Stato stesso »⁽⁸¹⁾. Si può soprattutto, ed è la via battuta, ancorare alla centralità dello Stato la 'nuova'

⁽⁷⁸⁾ S. PANUNZIO, *Appunti di Dottrina generale dello Stato. Realtà e idea dello Stato*, Roma, 1934, pp. 34 ss.

⁽⁷⁹⁾ S. PANUNZIO, *Il partito*, cit., p. 149.

⁽⁸⁰⁾ S. PANUNZIO, *Teoria generale*, cit., pp. 436 ss.

⁽⁸¹⁾ G. PERTICONE, *Teoria del diritto e dello Stato*, Milano, 1937, p. 221; cfr. anche G. PERTICONE, *Questioni di principio: Stato e diritto. Stato e Partito*, in « Lo Stato », 1933, IV, pp. 321 ss.; G. PERTICONE, *Ancora sui principi generali dell'ordinamento giuridico*, in « Archivio giuridico », 1940, CXXIV, pp. 56 ss.; S. M. CUTELLI, *Fascismo e corporazione nel nuovo Stato italiano*, in *Atti del Secondo convegno di Studi corporativi*, cit., vol. II, pp. 181 ss.

figura del partito e muovere da questo solido e tradizionale presupposto per indagare sulla 'natura giuridica' del partito. Un 'classico' approccio 'dogmatico' altrettanto classicamente aperto alle più diverse soluzioni: il partito come « istituzione di diritto pubblico », ma non organo dello Stato⁽⁸²⁾; il partito come organo dello Stato⁽⁸³⁾; come organo costituzionale⁽⁸⁴⁾; come persona giuridica pubblica, o addirittura non pubblica⁽⁸⁵⁾; come ente ausiliare dello Stato⁽⁸⁶⁾; si aggiungano poi le possibili combinazioni incrociate delle tesi precedenti e si capirà come l'immaginazione giuridica si conceda il massimo della varietà nella soluzione dei 'rompicapo', ma proceda anche sulla base di un binario argomentativo, soggiacente alle più diverse 'teorie', sostanzialmente unitario. Se così, nei riguardi della specifica soluzione apportata da Ranalletti al problema del partito, qualsiasi giurista poteva indifferentemente consentire o dissentire, ben altrimenti persuasiva doveva suonare la lezione di metodo che egli intendeva trarne: che cioè, anche spingendo la sua riflessione sulla novissima realtà del partito, « la dottrina italiana può mantenere fermi i concetti e i principi, cui era pervenuta, sulla nozione dello Stato, la sua potestà *sovrana* d'impero, la sua posizione rispetto al gruppo sociale in esso organizzato, cioè al popolo, le sue finalità e le funzioni corrispondenti »⁽⁸⁷⁾.

Il mantenimento dell'immaginario disciplinare non si poneva come antagonistico nei riguardi della tematizzazione del partito, ma si presentava anzi come condizione di una comprensione ade-

(82) O. RANELLETTI, *Il partito nazionale fascista nello Stato italiano*, in « Rivista di diritto pubblico », 1936, XXVIII, p. 24.

(83) A. C. JEMOLO, *Intorno alla nozione giuridica*, cit., pp. 108 ss.

(84) C. COSTAMAGNA, *Ancora sul tema 'Stato e partito' (per il prof. O. Ranalletti)*, in « Lo Stato », 1936, VII, pp. 368 ss.

(85) B. LIUZZI, *Il Partito nazionale fascista nel diritto pubblico italiano*, Roma, 1930.

(86) S. ROMANO, *Corso di diritto costituzionale*, 1932³, pp. 123 ss., R. LEVI, *La posizione giuridica del Partito nazionale fascista nell'ordinamento dello Stato*, in « Archivio di studi corporativi », 1933, IV, pp. 375 ss. Cfr. anche l'utile rassegna di V. CRISAFULLI, *Il 'partito' nella recentissima letteratura italiana*, in « Lo Stato », 1931, II, pp. 897 ss.

(87) O. RANELLETTI, *Il partito nazionale fascista*, cit., p. 27.

guatamente giuridica di esso; e viceversa lo spingersi in una zona in qualche modo di frontiera permetteva una verifica della 'potenza' del modello e quindi un'espansione ed un rafforzamento dell'identità disciplinare della giuspubblicistica. Per chi poi voleva sovradeterminare ideologicamente il modello impiegato, l'ancoraggio all'immaginario tradizionale non era in nessun modo un ostacolo: quale che fosse la 'natura giuridica' del vincolo che legava il partito allo Stato, le funzioni ideologico-politiche attribuite al partito erano perfettamente compatibili con la sua collocazione lungo una immaginaria linea discendente. Il partito diveniva così l'organo tenuto a « diffondere nel popolo il sentimento dello Stato »⁽⁸⁸⁾, a svolgere una funzione di controllo e di 'educazione'⁽⁸⁹⁾; è il partito che deve contribuire a selezionare e a preparare la classe dirigente, « fornire ed educare gli uomini allo Stato ed ai suoi organi »⁽⁹⁰⁾; è il partito che deve dare un contributo fondamentale per la creazione di « un nuovo tipo d'individuo »⁽⁹¹⁾, del nuovo uomo del fascismo. Ancora: è il partito che si fa garante dell'« unità di una fede politica fondata sulla comunanza della razza, della storia, della tradizione »⁽⁹²⁾, che permette la « organizzazione delle volontà concordi degli individui... *Pidem sentire de republica* dei cittadini... »⁽⁹³⁾.

Le formule si potevano, come di regola, moltiplicare e variare *ad libitum*, purché si contenessero entro i confini dettati da una regola soggiacente: la dipendenza da un immaginario statale dilatato fino ad includere il tema del partito, disponibile a nuove e scoperte sollecitazioni ideologiche, ma fermo nell'imporre le funzioni del partito secondo la metaforica 'gerarchico-di-

⁽⁸⁸⁾ C. COSTAMAGNA, *I principi generali della dottrina fascista dello Stato*, in *Il partito fascista*, cit., p. 69.

⁽⁸⁹⁾ Cfr., per una forte accentuazione della funzione educativa del PNF, anche al di fuori della testualità giuridica, C. PELLIZZI, *Il Partito educatore*, Roma, 1941.

⁽⁹⁰⁾ S. PANUNZIO, *Il Partito*, cit., p. 150.

⁽⁹¹⁾ G. MAGGIORE, *Il Partito e l'individuo*, in *Il partito fascista*, cit. p. 115.

⁽⁹²⁾ V. ZANGARA, *La rappresentanza istituzionale*, cit., p. 61.

⁽⁹³⁾ F. ERCOLE, *La funzione del Partito nell'ordinamento corporativo dello Stato*, in « Archivio di Studi corporativi », 1931, II, p. 51.

scendente' che il mantenimento del modello statocentrico imponeva. La riflessione sul partito che, impostata sulla falsariga di un qualche modello dualistico, prometteva, o sembrava promettere, la conservazione del nucleo forte della rappresentanza 'oltre' la rappresentanza (liberal-parlamentare) — un collegamento 'ascendente' dalla società allo Stato — conduce, se sorretta da un qualche modello statocentrico, all'esito opposto: che poi è l'esito, già precedentemente verificato, di uno sganciamento della 'rappresentatività' dello Stato dalla 'rappresentanza' (come immagine di una forma di collegamento 'ascendente' fra società e Stato).

Messo alla prova sul terreno del rapporto fra società e Stato, come *medium* fra i termini estremi del politico, il partito viene invece coerentemente attratto da quel termine che il modello prescelto assume come proprio centro. Quando poi si tenti di pensare l'unità del politico indipendentemente dal suo costitutivo sdoppiamento — è il caso, come sappiamo, della proposta teorica volpicelliana — il significato del partito viene, altrettanto coerentemente, azzerato. Introducendo e commentando criticamente Schmitt⁽⁹⁴⁾, Volpicelli osserva che l'autore tedesco intende risolvere la dicotomia Stato/popolo « interponendo tra essi un *terzo termine mediatore* che li avvicini e colleghi, sostenendoli e guidandoli entrambi a un fine comune « ed individuando » questo terzo termine » nel partito⁽⁹⁵⁾. Una siffatta soluzione è però per Volpicelli insufficiente perché estrinseca: l'unificazione dei termini del politico « non si ottiene con la parziale aggiunta od inserzione di un terzo, ma con la loro totale risoluzione in un terzo: non è opera d'una 'somma,' ma d'una 'sintesi' ». « Il problema, quindi, consiste nel far 'combaciare' i due termini in guisa che facciano uno, e *affinché facciano uno*; non nel collegarli da fuori con un altro ingrediente che, per ipotesi, non può elidere, ma accrescere la distanza fra essi »⁽⁹⁶⁾.

⁽⁹⁴⁾ C. SCHMITT, *Principii politici del nazionalsocialismo*, a cura di D. Cantimori, Pref. di A. Volpicelli, 1935. Sul rapporto Cantimori-Schmitt cfr. M. CILIBERTO, *Intellettuali e fascismo*, Bari, 1977, *passim*; G. SANTOMASSIMO, *Intellettuali e fascismo. Un saggio su Delio Cantimori*, in « L'Italia contemporanea », 1978, XXX, pp. 89 ss.

⁽⁹⁵⁾ A. VOLPICELLI, Prefazione a C. SCHMITT, *Principii*, cit., p. VIII.

⁽⁹⁶⁾ *Ibidem*, p. IX; cfr. anche A. VOLPICELLI, F. BARBIERI, *Il problema della rappresentanza*, cit., p. 25.

Pensando il politico in una sua immediata unità, il partito perde ogni sua autonoma consistenza; modellizzando il politico intorno al centro statale, il partito mantiene la sua visibilità, ma diviene un momento della rappresentazione dell'azione 'discendente' dello Stato; impostando 'dualisticamente' il problema, il collegamento fra società e Stato può essere ancora rappresentato nei termini della metafora 'ascendente', ma resta aperta la questione del 'punto di inserimento' del partito nello Stato, dell'apporto che il partito possa dare allo Stato. La soluzione del 'rompicapo' è offerta, ancora una volta, dalla linea argomentativa inaugurata con il saggio sulla 'costituzione materiale' ed è, contemporaneamente, la risposta al problema specifico del partito come forma di collegamento 'dal basso all'alto' fra società e Stato e la valvola del sistema di ricomposizione dell'unità del politico.

I punti-chiave dell'argomentazione sono facilmente individuabili: il partito viene innanzitutto collocato nel quadro delle forme di 'rappresentanza', come collegamento 'ascendente' fra società e Stato; in secondo luogo si definisce come 'partito' quel gruppo politico che assuma « un'organizzazione che... ponga come elemento predominante un'idea politica generale... capace non solo di tenere unito il gruppo... ma soprattutto di costituire il centro di attrazione per l'acquisto di nuovi aderenti e per la conquista del potere dello Stato »⁽⁹⁷⁾; in terzo luogo, è il partito « l'elemento attivo dell'istituzione originaria, necessario perché questa assuma una forma politica »⁽⁹⁸⁾. Il partito interviene così direttamente nel processo con il quale « una determinata società può raggiungere quel grado di unità politica, che le consente di elevarsi a Stato », si connette strettamente con quella costituzione fondamentale che spiega l'unità del politico attraverso lo sdoppiamento dei suoi termini e il suo necessario collegamento. Né d'altronde il collegamento è solo 'fondante' ed iniziale: quelle stesse forze politiche « che hanno agito come organo di instaurazione di una particolare forma di Stato » devono essere costantemente te-

⁽⁹⁷⁾ C. MORTATI, *La Costituzione*, cit., p. 85.

⁽⁹⁸⁾ *Ibidem*, p. 87.

nute presenti per non « rendere incomprensibile il funzionamento dell'ordine giuridico »⁽⁹⁹⁾.

Partito e costituzione divengono così i *media* tematici introdotti per saldare, lungo una linea metaforicamente ascendente, società a Stato, pur nel mantenimento, anzi nel massimo potenziamento, di una modellizzazione dualistica del politico. Certo, il partito a cui Mortati fa riferimento è il partito dell'esperienza politico-ideologica del fascismo: totalitario, incompatibile con una pluralità di partiti concorrenti⁽¹⁰⁰⁾. Non si deduca però da ciò che gli aspetti che caratterizzavano la tematizzazione del partito negli anni estremi del regime fascista siano consegnati alle fortune ormai declinanti di quel regime: essi, al contrario, provenendo da una ben più risalente tradizione disciplinare e badando ad investire i gangli vitali del campo teorico giuspubblicistico, potevano riproporsi, in un contesto politico-istituzionale completamente mutato, senza radicali trasformazioni.

Restava invariata l'idea di costituzione come norma fondamentale, riconducibile ad una forza sociale obbligante, capace di raccogliere « in unità l'infinita serie dei rapporti sociali »⁽¹⁰¹⁾; restava l'esigenza di cogliere il momento potestativo, rifiutandosi di riferirsi « al popolo o alla nazione quali entità indifferenziate politicamente », ma richiedendo la considerazione di « gruppi più o meno ampi della popolazione ispirati ad orientamenti che riflettono e sono espressione di una data struttura e distribuzione di forze e di interessi »⁽¹⁰²⁾; restava quindi un'idea di rappresentanza dove al partito, come tale, prima ancora di riflettere sulla sua composizione interna o sulla sua 'unicità' o 'pluralità', veniva attribuito un ruolo centrale. È attraverso il partito (i partiti) che la società raggiunge 'rappresentativamente' lo Stato: tutta la linea argomentativa porta a dimostrare « come il popolo non possa divenire titolare del potere sovrano di direzione politica se non

⁽⁹⁹⁾ *Ibidem*, pp. 135-36.

⁽¹⁰⁰⁾ *Ibidem*, pp. 86-87. Cfr. anche, in senso analogo, V. CRISAFULLI, *Per una teoria giuridica dell'indirizzo politico*, cit., pp. 116 ss.

⁽¹⁰¹⁾ C. MORTATI, *La costituente. La teoria. La storia. Il problema italiano*, Roma, 1945, pp. 6-7.

⁽¹⁰²⁾ *Ibidem*, p. 15.

si dia un'organizzazione capace di operare sintesi di interessi collettivi, e come siano i partiti ad adempiere a tale compito organizzativo »⁽¹⁰³⁾. Quali che siano le soluzioni adottate sul terreno specifico dell'organizzazione partitica del corpo sociale, la « raffigurazione più generale del partito » resta immutata, « si presenta, sia pure in termini diversi, coesistente a ogni tipo di stato » ed esprime un'unica esigenza: « collegare la società all'ordinamento autoritario che deve riflettere la struttura ed i bisogni »⁽¹⁰⁴⁾. Ciò che insomma da questo punto di vista è determinante non è l'alternativa fra unicità del partito e pluralità dei partiti; su questo terreno, che è quello, per così dire, di una immediata fenomenologia politica, il salto rispetto al regime precedente è evidente e scontato. Ciò che però interessa mettere in evidenza non è tanto una siffatta discontinuità politica quanto la permanente utilizzabilità di uno schema teorico che si era, sì, venuto costituendo intorno ad un'immagine totalitaria di partito, ma di quell'immagine aveva superato la scorza direttamente ideologico-politica per sottolinearne quello che, per il quadro teorico giuspubblicistico, era il nucleo forte e resistente: la funzione unificante e mediatrice, quindi 'costituzionale', del partito. Per conservare intatta la forza esplicativa dello schema oltre il succedersi delle 'ideologie' contrapposte, oltre il crollo del 'totalitarismo' e l'avvento del 'pluralismo', era a questo punto sufficiente mantenere la distinzione fra fenomenologia politica e struttura (giuridicamente) 'profonda' e trasferire dal Partito al 'sistema dei partiti'⁽¹⁰⁵⁾ l'epicentro della mediazione e della rappresentatività.

⁽¹⁰³⁾ C. MORTATI, *Note introduttive a uno studio sui partiti politici nell'ordinamento italiano*, in *Scritti giuridici in memoria di V. E. Orlando*, Padova, 1957, vol. II, p. 138.

⁽¹⁰⁴⁾ *Ibidem*, p. 141. Cfr. anche A. PREDIERI, *I partiti politici*, in *Commentario sistematico alla Costituzione italiana*, Firenze, 1950, pp. 171 ss.; V. SICA, *Il 'concorso' dei partiti politici*, in *Studi sulla Costituzione*, Milano, 1958, vol. II, pp. 289 ss.

⁽¹⁰⁵⁾ Sul partito come mediazione fra società e Stato nella giuspubblicistica italiana cfr. A. NEGRI, *Alcune riflessioni sullo 'Stato dei partiti' ora in La forma stato. Per la critica dell'economia politica della Costituzione*, Milano, 1977, pp. 111 ss. Sul problema del rapporto fra partiti e crisi dello Stato parlamentare negli anni Trenta cfr. R. RACINARO, *Hans Kelsen e il dibattito su democrazia e parlamentarismo negli anni Venti-*

4. *La rivoluzione.*

Il tema della rappresentanza, nelle sue varie formulazioni e trasformazioni, costituisce il luogo principale nel quale la giuspubblicistica colloca quel nesso società-Stato che la modellizzazione del campo teorico doveva postulare, ma non poteva esaurientemente illustrare nei suoi contenuti. La rappresentanza indica dunque il moto 'ascendente' che conduce la società allo Stato, ma veicola anche il messaggio 'secondario' che quel moto è 'positivo', è 'razionale rispetto allo scopo', è coronato dal successo: la rappresentanza veicola l'immagine di una mediazione riuscita. Le crisi della rappresentanza, gli aggiustamenti, le riformulazioni sono correzioni di tiro in funzione del raggiungimento dello stesso scopo, ma, una volta introdotte, 'funzionano'; più esattamente: sono descritte-costruite dalla giuspubblicistica *come se* funzionassero, nella presupposizione tacita *che* funzionino.

La presupposizione tacita del funzionamento 'reale' della mediazione è però una regola che non si vuole sottratta ad ogni possibile 'falsificazione': la categoria introdotta allo scopo è la 'rivoluzione'. 'Rivoluzione' è un tema costantemente presente nella giuspubblicistica fra Otto e Novecento in una posizione apparentemente marginale: e tale sarebbe realmente se si valutasse la quantità degli enunciati pertinenti piuttosto che la loro funzione strategica; da questo punto di vista infatti il loro ruolo non è trascurabile, offrendo essi una sorta di 'chiusura' dell'apparato argomentativo impiegato nella rappresentazione del nesso società-Stato.

Il tema della rivoluzione opera infatti sull'identico terreno del tema della rappresentanza: esso si situa nel rapporto fra polo sociale e polo statale del politico e lo immagina strutturato secondo la caratteristica metafora 'ascendente'. Lo spazio enuncia-

Trenta, Introduzione a H. KELSEN, *Socialismo e Stato*, Bari, 1978. In termini politologici più generali cfr. U. CERRONI, *Teoria del partito politico*, Roma, 1979; *Sociologia dei partiti politici. Le trasformazioni nelle democrazie rappresentative*, a cura di G. Sivini, Bologna, 1979; AA.VV., *Il partito politico e la crisi dello Stato sociale: ipotesi di ricerca*, Bari, 1981; P. FARNETI, *Il sistema dei partiti in Italia*, Bologna, 1983.

tivo di 'rivoluzione' è così esattamente ritagliato sullo spazio enunciativo di 'rappresentanza', ma esprime valenze perfettamente uguali e contrarie: la 'rivoluzione' inizia là dove finisce la 'rappresentanza', per proseguire però quel moto ascendente del polo sociale verso il polo statale che la rappresentanza 'infelice' aveva vanificato. Introdotto per descrivere anch'esso il rapporto fra « due elementi essenziali dell'idea di sovranità cioè *governo* e *volontà popolare* », il tema della 'rivoluzione' esprime non il momento del loro armonioso convergere verso l'unità, ma il caso 'estremo' del loro « *conflitto* »⁽¹⁰⁶⁾: dove la rappresentanza cessa, dove la mediazione diviene impossibile, interviene la rivoluzione come espressione di una necessità storica, fattuale.

Nel momento in cui il tema della rivoluzione rende visibile il polo sociale come centro autonomo di azione (evenienza 'estrema' all'interno di un modello statocentrico), esso perde il suo diritto di cittadinanza entro la rappresentazione giuridica del politico e viene ridotto a mero fatto. Se non esistono diritti che non promanino dalla organizzazione giuridica del popolo, dallo Stato; se la rivoluzione ha « per scopo appunto la *distruzione* della costituzione; l'antico diritto di resistenza, « il preteso diritto di rivoluzione » non può « costituire un diritto politico », ma solo giustificarsi come « stato di fatto »⁽¹⁰⁷⁾.

La rivoluzione vale dunque come denuncia di una improvvisa rottura, di un vuoto apertosi nel rapporto continuo società-Stato. Se la rappresentanza esprime la continuità e il successo della mediazione, la rivoluzione indica l'interruzione e il fallimento; se la rappresentanza esprime il regime 'regolare', 'normale' (anche in questo senso, 'giuridico') del rapporto fra società e Stato, la rivoluzione indica lo stato d'eccezione. Pur nel variare delle immagini, la tradizione giuspubblicistica è concorde nel riferire la rivoluzione al momento eccezionale di una tensione non componibile fra i poli costitutivi del politico. Essa esplode quando « hanno luogo... nella società civile delle contraddizioni » per le quali « la *legalità* degli ordini costituiti si trova in opposizione

⁽¹⁰⁶⁾ V. E. ORLANDO, *Teoria giuridica delle gaurentigie*, cit., p. 1634.

⁽¹⁰⁷⁾ *Ibidem*, p. 1125

della legittimità del reggimento. Lo stato di fatto è in dissidio col naturale stato di diritto »⁽¹⁰⁸⁾. Il « contrasto » tra lo Stato e la società può precisarsi ancora come iato fra « il diritto e lo Stato » e i « bisogni », le « aspirazioni della... coscienza giuridica » della società⁽¹⁰⁹⁾, come conflitto fra « la tradizione » e i « nuovi bisogni della evoluzione »⁽¹¹⁰⁾, ma il nucleo tematico ruota intorno ad alcuni contrassegni essenziali: l'irruzione improvvisa e irrimediabile di una frattura fra il polo sociale e il polo statale del politico; il carattere insieme necessario e fattuale della discontinuità denunciata dalla rivoluzione; il carattere di 'eccezionalità' (provvisorietà, 'patologicità') contrapposto al carattere di 'normalità' tipico della mediazione rappresentativa.

Proprio perché connotata delle caratteristiche di eccezionalità, provvisorietà, la rivoluzione non è introdotta soltanto come indice 'estremo' della rottura dell'unità, ma come veicolo di una nuova ricomposizione del politico: « ogni forma di movimento espressivo che dissolve una forma corrispondente di Autorità, contiene in sé gli elementi per la ricostruzione di una forma nuova; ed ogni movimento che spinge alla ricostruzione di una nuova forma di Autorità contiene già in sé gli elementi per la dissoluzione di una forma vecchia »⁽¹¹¹⁾. La rivoluzione denuncia il fallimento di una mediazione e crea le condizioni di una mediazione efficace: mero fatto, denuncia 'dall'esterno' della frantumazione del politico, versante 'negativo' della rappresentanza, essa, proprio in quanto ipotesi eccezionale, fattuale, 'negativa', è in grado di produrre diritto, di ricomporre l'unità, di convertirsi, di nuovo, in mediazione. In un momento di particolare tensione (se mi si passa il bisticcio) 'rivoluzionaria', si arriverà a pensare alla rivoluzione come all'occasione per una rifondazione della sovranità statale, per il recupero della sua « vera sostanza morale », come a un atto di vera e propria « creazione »⁽¹¹²⁾. Anche se con meno enfasi,

⁽¹⁰⁸⁾ F. PERSICO, *Le rappresentanze politiche*, cit., p. 137.

⁽¹⁰⁹⁾ V. MICELI, *Principii fondamentali di diritto costituzionale*, cit., p. 304.

⁽¹¹⁰⁾ V. E. ORLANDO, *Teoria giuridica*, cit., p. 1134.

⁽¹¹¹⁾ V. MICELI, *Saggio di una nuova teoria*, cit., vol. III, pp. 446-47; cfr. B. CICALA, *Corso di filosofia del diritto*, Firenze, 1931, pp. 47-48.

⁽¹¹²⁾ G. CAPOGRASSI, *Saggio sullo Stato*, cit., p. 110.

la rivoluzione viene comunque tradizionalmente connotata come momento coerentemente bivalente: eccezionale, fattuale, antiggiuridica rispetto al vecchio ordine, diviene, se vittoriosa, atto costitutivo di una nuova regola, di un nuovo ordine, di una nuova sovranità⁽¹¹³⁾.

Solo a questo patto il tema della rivoluzione può in effetti funzionare come valvola di sicurezza della rappresentazione complessiva del politico. Se essa si limitasse ad esprimere il 'rovescio' della rappresentanza, se essa indicasse solo il 'fatto' della rottura della mediazione, la rappresentazione giuridica del politico sarebbe costretta a riconoscere l'esistenza di un varco, di una breccia perennemente aperta nell'unità del politico. Quando invece la rivoluzione venga indicata come fatto che genera diritto, come eccezione che riproduce la regola, è proprio essa che serve a garantire definitivamente l'unità: essa infatti sta ad indicare che, sì, *una* formula di mediazione fra i termini opposti e complementari del politico può incepparsi, che i suoi contenuti possono, eccezionalmente e provvisoriamente, essere fatti saltare, ma anche che altri contenuti, più adeguati, immediatamente vengono a sostituirli e che la mediazione, il nesso 'ascendente' fra polo sociale e polo statale, lo sdoppiamento del politico e la sua unità, restano fermi e stabili come forma teorica dell'immaginario giuridico.

Il gioco si regge dunque sulla doppia valenza del tema della rivoluzione: la sua collocazione *extra moenia*, dovuta alla sua natura di 'fatto' e di 'eccezione', e insieme la sua capacità di proiettarsi entro la cittadella del giuridico, in quanto fatto produttivo di diritto, eccezione creatrice di regolarità. Esiste, certo, una linea argomentativa che si sforza di affrontare in termini particolarmente sottili proprio il rapporto fra 'fatto' e 'diritto' sul terreno della instaurazione di un 'ordinamento costituzionale': essa però non sembra sovvertire su questo punto l'impostazione tradizionale, ma solo irrobustirla teoricamente, fissarne i problemi pertinenti. È la 'necessità' che fonda « la trasformazione del fatto in uno stato giuridico »; è la « vitalità » del

(113) G. ARANGIO RUIZ, *Istituzioni di diritto costituzionale*, cit., p. 27.

nuovo ordine, la sua continuità e regolarità (la « idoneità di imporsi e di farsi valere, non con sopraffazioni momentanee, ma con la potenza regolata e continua del diritto »⁽¹¹⁴⁾) che lo legittima come ordinamento costituzionale. Non è tanto il 'fatto' che genera 'diritto', ma è il 'fatto' che è 'diritto'. Più esattamente: il fatto, come tale, non è visibile per il giurista; che il nuovo Stato corrisponda effettivamente ai 'bisogni sociali', 'alla coscienza giuridica' ecc. è ciò che il giurista può supporre ma non può analizzare; il 'fatto' diviene visibile per il giurista in quanto 'formato' come Stato e tale appare in quanto 'vitale' (efficace, regolare, continuativo ecc.).

A questo punto il 'fatto' della rivoluzione sembra scomparso e con esso il doppio statuto, interno-esterno, della rivoluzione rispetto all'oggetto teorico giuspubblicistico. L'impressione sembra anzi destinata a rafforzarsi se teniamo conto dell'applicazione che Romano, un quarantennio più tardi, farà della propria teoria della pluralità degli ordinamenti giuridici alla trattazione del tema della rivoluzione: nel mirino del giurista non entra più soltanto lo Stato in quanto 'formato' dalla necessità, in sé giuridico e giuridicizzante tutto ciò che raggiunge, ma lo stesso processo rivoluzionario, tradizionalmente connotato come 'fattuale'⁽¹¹⁵⁾. La rivoluzione non è un mero fatto, ma un « movimento organizzato », « una organizzazione, la quale... consta di autorità, di poteri, di funzioni... », una « organizzazione statale in embrione », un « vero e proprio ordinamento »⁽¹¹⁶⁾. La fattualità della rivoluzione sembra definitivamente alle spalle e con essa sembra perduta, in prima approssimazione, la sua tradizionale posizione strategica.

Credo però che, in seconda approssimazione, la teoria della pluralità degli ordinamenti giuridici serva proprio a confermare,

⁽¹¹⁴⁾ S. ROMANO, *L'instaurazione di fatto*, cit., p. 153. Cfr. anche G. MIELE, *Le situazioni di necessità*, cit., p. 440. Sul problema della necessità come limite della sovranità statale cfr. M. FIORAVANTI, *Per l'interpretazione dell'opera giuridica di Santi Romano*, cit., pp. 207 ss.

⁽¹¹⁵⁾ Cfr. C. CURCIO, *L'ostetrica del diritto*, in « Rivista internazionale di filosofia del diritto », 1930, X, pp. 752-754.

⁽¹¹⁶⁾ S. ROMANO, *Frammenti*, cit., p. 224.

in termini teoricamente più sofisticati, il doppio statuto della rivoluzione (come denuncia della rottura della mediazione e insieme come mezzo per la sua ricomposizione). Ciò che il modello romaniano fa saltare è semplicemente la mera fattualità del processo rivoluzionario, la sua 'assoluta' antiggiuridicità, ma non la sua antiggiuridicità relativa (rispetto allo Stato avversario). Sia pure, in sé, un ordinamento giuridico, il processo rivoluzionario non cessa per questo di contrapporsi (anti-giuridicamente) ad uno Stato esistente e di avviarsi alla fondazione di uno nuovo.

Ciò che sfuma, nel modello romaniano, non è la portata destrutturante e ristrutturante della rivoluzione e quindi la possibilità di affidare ad essa il compito di sostituire una mediazione 'buona' a una mediazione 'cattiva' e di salvare quindi comunque l'armonico 'ascendere' della 'società' verso lo 'Stato'; è il concetto stesso di mediazione che sembra andare perduto. Quella improvvisa attenzione al nesso società-Stato (*in praesentia* dei due termini) che Orlando, nei lontani anni Novanta, si era permesso sul territorio estremo della 'rivoluzione' (e in ragione della sua eccezionalità), il ben più coerente monismo romaniano se la preclude perché non la ritiene più in alcun modo influente sulla rappresentazione dell'unità complessiva del politico.

Si torna così, per chi adotti un modello statocentrico, a considerare marginale la rappresentazione del nesso società-Stato rispetto alla rappresentazione della centralità dello Stato. Se lo Stato è il centro del campo teorico giuspubblicistico, la rappresentanza è più una sua modalità interna che non il metaforico 'ascendere' della società allo Stato; ed allo stesso modo la rivoluzione viene descritta come capace di aggredire e trasformare tutto tranne che l'«essenza» intangibile dello Stato. Con «l'instaurazione rivoluzionaria» muta così la «sovranità intesa in senso soggettivo, cioè con riferimento alla persona o alle persone, dalle quali può legittimamente emanare l'organizzazione, il comando ed il divieto»⁽¹¹⁷⁾, ma non muta la sovranità «in senso oggettivo»: «attributo inalienabile ed esclusivo del soggetto Stato,

(117) C. A. BIGGINI, *Alcune osservazioni intorno alla instaurazione di fatto*, cit., p. 270.

qualità oggettiva immanente allo Stato considerato quale ordinamento giuridico » ⁽¹¹⁸⁾.

Ciò che non muta è la « personalità dello Stato » ⁽¹¹⁹⁾ « l'identità sostanziale » dello Stato, vecchio e nuovo ⁽¹²⁰⁾, la sua 'essenza'. La saldezza del campo teorico giuspubblicistico, che, in una prospettiva in qualche modo dualistica, veniva garantita dal gioco combinato della 'rappresentanza' e della 'rivoluzione', viene assicurata, in una prospettiva statocentrica, dalla 'trascendenza' del soggetto statale, dalla perenne identità della sua 'essenza'. Se però alla constatazione del successo del modello statocentrico si aggiunge il ricordo delle disavventure della rappresentanza, anche per chi adottava un modello dualistico, si comprenderà facilmente come la ricomposizione dell'unità del politico, se non poteva dispensarsi dal tematizzare il nesso società-Stato, tendeva anche continuamente a convertire la metafora 'ascendente' che lo sorreggeva nella metafora esattamente contraria.

⁽¹¹⁸⁾ *Ibidem*, p. 271.

⁽¹¹⁹⁾ *Ibidem*, *loc. cit.* Cfr. anche F. PIERANDREI, *La rivoluzione e il diritto*, in «Nuova Rivista del diritto commerciale. Diritto dell'economia. Diritto sociale», 1952, VI, p. 150.

⁽¹²⁰⁾ E. CROSA, *Sulla classificazione delle forme di governo*, in *Scritti giuridici in onore di S. Romano*, cit., p. 449.

B.

LA METAFORA DEL MOVIMENTO DISCENDENTE: DALLO STATO ALLA SOCIETÀ

1. Metafore di movimento e unità del 'politico'. — 2. Lo Stato come centro di 'azione': l' 'interventismo' statale. — 3. 'Interventismo' statale e corporativismo.

1. *Metafore di movimento e unità del 'politico'.*

Spingendosi oltre il polo statale, la giuspubblicistica compiva il tentativo di rappresentare il nesso che lo collegava al polo, opposto e complementare, della società, ed individuava effettivamente una serie di nuclei tematici che organizzavano le principali catene enunciative volte a descrivere-costruire le modalità del distinguersi e del ricongiungersi dei due termini costitutivi del politico. L'oggetto del discorso non era venuto a coincidere con il polo sociale, ma, presupponendo (e/o attivando) una determinata rappresentazione della società, si distendeva lungo l'asse del politico, facendo del rapporto società-Stato il proprio punto focale. Questo rapporto veniva a sua volta rappresentato attraverso enunciati che, nel momento in cui insistevano sul ristrutturarsi del politico attraverso una qualche forma di connessione fra Stato e società, tendevano naturalmente ad appoggiarsi ad immagini di 'movimento': non rappresentavano più l'essenza immobile dello Stato, ma le 'forme del divenire', il 'venire' della società allo Stato ricreando 'dal basso' l'unità complessiva del politico.

La metafora del 'movimento' sorregge dunque l'intero campo rappresentativo interessato al costituirsi dell'unità del politico attraverso l'*agencement* dei suoi termini costitutivi; più esattamente: il funzionamento del modello (la coerente interazione di

(tendenzialmente) tutti i temi di rappresentazione del politico procede attraverso l'introduzione della metafora aggiuntiva del 'movimento'. La società 'si muove' verso lo Stato: il tema della 'rappresentanza' (in senso ampio) organizza enunciati che si comprendono agevolmente se si proiettano sullo sfondo di una siffatta costruzione metaforica del rapporto società-Stato.

La metafora di movimento sottesa al tema della rappresentanza ha poi, come si è visto, una determinazione ulteriore: esprime un movimento 'ascendente', che avvicina la società allo Stato. Già intorno al tema della rappresentanza, però, se restava comunque operante la metafora di base (l'avvicinarsi, il muoversi dell'un termine del politico verso l'altro), diveniva volta a volta più frammentaria ed incerta la componente aggiuntiva: il carattere 'ascendente' del movimento. La stretta dipendenza della rappresentanza dal modello giuspolitico, la frequente adozione di modelli statocentrici, avevano volta a volta mostrato la interruzione del ricorso alla metafora del 'movimento ascendente' e l'impiego della metafora di segno opposto: già all'interno del tema della rappresentanza era così emersa una immagine di ricomposizione dell'unità del politico che manteneva la metafora del movimento, ma la piegava a descrivere non più l'avvicinarsi della società allo Stato, ma il 'discendente' venire incontro dello Stato alla società.

La metafora del movimento discendente non è comunque una degenerazione occasionale e patologica della metafora di segno contrario: essa sorregge un suo specifico campo enunciativo, dove l'immagine del movimento della società verso lo Stato è sostituita dall'immagine dell'azione dello Stato sulla società. Non è più il tema della rappresentanza, ma è il tema dell'intervento dello Stato che, in vista del consueto obiettivo finale — la ricomposizione dell'unità del politico — costruisce-descrive la forma del nesso Stato-società.

2. *Lo 'Stato' come centro di 'azione': l' 'interventismo' statale.*

Il tema della rappresentanza, così come la tradizione giuspubblicistica considerata lo registra e lo elabora, era indubbiamente tributario del modello giusliberale classico: 'positivamente', come espressione dell'istanza di raggiungere lo Stato 'dal basso'

della società, 'negativamente, nel momento in cui la testualità giuspubblicistica tendeva a sganciare la rappresentanza dall'indispensabile supporto della sovranità popolare. Allo stesso modo, il tema dell'intervento dello Stato sulla società viene costruito, eccezionalmente, in adesione, ma di regola in contrapposizione al modello giusliberale classico. Quest'ultimo, d'altronde, non è che uno dei punti di riferimento ai quali la giuspubblicistica può guardare in vista della costruzione di una sua specifica strategia: il problema del ruolo dello Stato era, nella seconda metà dell'Ottocento, uno dei nodi problematici più intricati nel dibattito ideologico-politico generale così come in zone disciplinari particolari ⁽¹⁾ e il compito della giuspubblicistica non era quello di 'inventare' il problema, e nemmeno forse di arricchirlo di contenuti imprevedibili, ma semplicemente quello di tradurlo entro la particolare strategia discorsiva che essa veniva approntando, di comporlo con la sua peculiare modellizzazione del politico.

Quando il modello giusliberale classico era fedelmente ricalcato, la linea argomentativa conseguente procedeva secondo una prospettiva rigidamente dualistica, dove l'azione dello Stato, dell'amministrazione, si arrestava là dove iniziava il dominio della proprietà e del contratto. Gli enunciati mantengono ancora una impronta sostanzialmente lockiana ⁽²⁾, nella 'classica' concatenazione di bisogni-lavoro-proprietà: « Iddio, avendo posto nell'uomo dei bisogni, e rendendogli necessario il mezzo del lavoro, egli fece del diritto di lavorare la proprietà di ogni uomo, e cotesta proprietà è la prima, la più sacra, e la più imprescrittibile di tutti » ⁽³⁾. La società si organizza intorno al soggetto e ai

⁽¹⁾ Sul ruolo dello Stato nel pensiero degli economisti cfr. R. FAUCCI, *Il problema dello Stato nel pensiero economico italiano fra '800 e '900*, in « Rivista trimestrale di diritto pubblico », 1971, XXI, pp. 1791 ss.; AA.VV., *Il ruolo dello Stato nel pensiero degli economisti*, a cura di R. FINZI, Bologna, 1977. Nell'ottica, particolare ma significativa, dell'analisi della amministrazione finanziaria cfr. R. FAUCCI, *Finanza, amministrazione e pensiero economico*, Torino, 1975.

⁽²⁾ 'Lockiana' è anche l'ideologia proprietaria del giurista 'privatista'. Cfr. P. GROSSI, *Tradizioni e modelli nella sistemazione postunitaria della proprietà*, cit., pp. 201 ss.

⁽³⁾ G. DE GIOANNIS GIANQUINTO, *Corso di diritto pubblico*, cit., pp. 50-51.

suoi bisogni, alla libera espansione della sua capacità intraprenditoriale, alla proprietà come forma giuridica della soddisfazione; l'azione dello Stato si mantiene in un ambito esterno e funzionale all'osservanza delle regole del gioco societario, senza poter divenire a sua volta una protagonista di quel gioco. « Lo Stato non può credersi autorizzato a sostituire la sua volontà a quella degli individui, la sua azione alla loro, le proprie alle loro forze »⁽⁴⁾; se l'azione statale eccedesse la sua tipica funzione di protezione e di garanzia dei diritti individuali, alla « libertà » si sostituirebbe il « servaggio », « col suo riposo e con la sua sicurezza, ma pur colla sua immobilità e col suo torpore »⁽⁵⁾.

La scelta (per esprimersi sinteticamente) 'lockiana' è dunque chiara e netta, ma la linea argomentativa che la fa propria è, nella tradizione giuspubblicistica considerata, del tutto minoritaria. L'opinione 'maggioritaria', comunque, non si costruisce, nell'ultimo ventennio dell'Ottocento, contrapponendosi frontalmente alla precedente. Essa non mira a cancellare con un colpo di spugna la versione giusliberale classica del ruolo dello Stato, ma si limita a presentarla come insufficiente, come bisognosa di un'integrazione che alla funzione 'negativa' dello Stato — la funzione di garanzia e di protezione del diritto — aggiunga una funzione 'positiva' — salvo poi dividersi nelle più varie indicazioni dei contenuti 'positivi' dell'azione statale. Non si tratta quindi di mutare alla radice l'immagine del ruolo dello Stato nei riguardi della società, ma solo di arricchirla, di estenderne le potenzialità.

Ciò che in sostanza si vuol mantenere in piedi come limite strutturalmente invalicabile dell'azione statale è l'immagine giusliberale classica della provvidenziale centralità del nesso libertà-proprietà all'interno del polo sociale del politico. Tener ferma un'immagine 'proprietaria' del sociale, o almeno salvare un nucleo 'proprietario' resistente in ultima istanza alle varie complicazioni organicistiche e solidaristiche, permette il conseguimento di un ricorrente obiettivo argomentativo: quello di raccomandare una azione dello Stato che si configuri, sì, 'positiva', ma anche rispet-

(4) *Ibidem*, p. 51.

(5) *Ibidem*, *loc. cit.*

tosa del nucleo 'proprietario' del sociale e quindi in qualche modo 'suppletiva' nei riguardi di esso. Deriva dall'esigenza di assicurarsi un siffatto risultato argomentativo, piuttosto che dall'inata *medietas* del giurista, la frequente dichiarazione di equidistanza fra i due estremi del 'liberalismo' e dello 'statalismo' (più o meno 'socialistico') intorno ai quali comodamente la giuspubblicistica tendeva a concentrare le scelte ideologico-politico coeve⁽⁶⁾.

La prospettiva nella quale la giuspubblicistica tende a riconoscersi è dunque quella di attribuire all'azione statale il compito di tutelare giuridicamente la sicurezza dei singoli, ma anche il compito di « perfezionare e svolgere l'essere e le forze sociali... in via di supplemento o di aiuto alle forze individuali... »⁽⁷⁾. In questa linea argomentativa i punti fermi intorno ai quali ruotano numerose varianti sono così la irriducibilità in ultima istanza del nucleo proprietario all'azione 'positiva' dello Stato, ma anche la necessità dell'intervento suppletivo dello Stato. Naturalmente non è la proprietà che diviene, direttamente, un tema portante della giuspubblicistica: essa vi figura come una immagine del sociale che funge da presupposto 'esterno', ma ineludibile, della rappresentazione del ruolo 'attivo' dello Stato. « Non abbiamo qui ad occuparci del diritto di proprietà: noi consideriamo unicamente la proprietà come un fatto che ci si presenta naturale e necessario, epperò generale ed ineluttabile »⁽⁸⁾ così come naturale e necessaria è la « disuguaglianza di fatto » fra gli uomini⁽⁹⁾.

Di fronte al 'fatto' della proprietà e della disuguaglianza lo Stato deve intervenire certo proteggendo il rispetto delle regole della libertà e della proprietà, ma anche frenando gli effetti abnormi ed eccessivi della disuguaglianza stessa. Una crescente sperequazione fra proprietari e non proprietari porterebbe infatti

⁽⁶⁾ Vengono giocati, ad es., Laboulaye contro Humboldt come Dupont-White contro Mill. Cfr. ad es. A. PATERNOSTRO, *Diritto costituzionale teorico, patrio e comparato*, Napoli, 1879, p. 45; S. SCOLARI, *Del diritto amministrativo*, Pisa, 1866, pp. 130 ss.

⁽⁷⁾ L. MEUCCI, *Istituzioni di diritto amministrativo*, cit., p. 61.

⁽⁸⁾ E. GARELLI DELLA MOREA, *Saggio sulla scienza dell'amministrazione*, cit., p. 147.

⁽⁹⁾ *Ibidem*, p. 148.

a compromettere la « intiera armonia fra tutti i ...membri » della società⁽¹⁰⁾, rischiando di dissolvere la funzione unificante dello Stato⁽¹¹⁾. Se dunque lo Stato non deve « tòrre di mezzo le disuguaglianze che sono nei cittadini, la quale sarebbe impresa assurda ed impossibile come contraria alla natura », deve però « temperare gli effetti, che da quelle derivano, e... diminuire gli ostacoli, che per causa di esse si frappongono al potenziale sviluppo d'ogni intelligente attività »⁽¹²⁾.

Limite invalicabile del nucleo proprietario ed intervento suppletivo dello Stato; non « Stato-Passivo » né « Stato-Dio », ma, come via media fra di essi, lo « Stato-Aiuto »⁽¹³⁾: entro questo alveo scorre, immutata fra i diversi frangenti dell'età crispina, della crisi di fine secolo, dell'età giolittiana, il flusso moderatamente riformatore della giuspubblicistica. Ciò che si viene semmai precisando sono i connotati più generali dell'auspicata azione 'positiva' dello Stato. Lo Stato deve curare, oltre « la sicurezza », il « benessere »⁽¹⁴⁾, « il maggior benessere del più gran numero »⁽¹⁵⁾. Provvedere al benessere del maggior numero significa in sostanza intervenire sul sistema della « attuale distribuzione della ricchezza », il che a sua volta implica una crescente dilatazione dei fini « nell'intento di facilitare il conseguimento di sempre migliori condizioni di vita a tutte le categorie sociali »⁽¹⁶⁾ e quindi l'impegno in « una sempre più larga sfera di azione »⁽¹⁷⁾.

⁽¹⁰⁾ *Ibidem*, p. 149.

⁽¹¹⁾ S. SCOLARI, *Del diritto amministrativo*, cit., p. 138.

⁽¹²⁾ E. GARELLI DELLA MOREA, *Saggio sulla scienza dell'amministrazione*, cit., p. 150.

⁽¹³⁾ A. PATERNOSTRO, *Diritto costituzionale*, cit., p. 22, p. 45; cfr. anche V. WAUTRAIN CAVAGNARI, *Elementi di scienza dell'amministrazione*, Firenze, 1919, p. 13.

⁽¹⁴⁾ L. PALMA, *Corso di diritto costituzionale*, Firenze, 1883, vol. I, Parte I, p. 118.

⁽¹⁵⁾ A. BRUNIALTI, *Le scienze politiche nello Stato moderno. La Democrazia*, in *Biblioteca di Scienze politiche*, Torino, 1884, vol. I, p. 48.

⁽¹⁶⁾ G. ARANGIO RUIZ, *Istituzioni di diritto costituzionale*, cit., p. 106.

⁽¹⁷⁾ *Ibidem*, p. 107. Cfr. anche F. FILOMUSI GUELFU, *Enciclopedia*

Lo Stato diviene, e si auspica che divenga, il centro di un'azione che si irraggia sulla società e si fa garante di un equilibrio altrimenti non raggiungibile.

Lo Stato « deve promuovere il benessere generale, armonizzando gli interessi di tutti, procurando i mezzi per rendere possibile la coesistenza, favorendo lo sviluppo degli individui..., deve integrare le forze dei deboli fornendo loro protezione e tutela, rendendo possibile ad essi di conseguire una condizione migliore, un tenor di vita corrispondente al grado della civiltà, allo sviluppo del progresso »⁽¹⁸⁾. Benessere, armonia, coesistenza, integrazione, promozione sociale: sono temi che l'immaginario disciplinare produce, senza evidenti soluzioni di continuità, dall'Italia liberale al fascismo al post-fascismo.

Fra le varie formule e i vari schemi di legittimazione che si affollano intorno al tema dell'intervento dello Stato, due sequenze enunciative in particolare ricevono semmai una crescente attenzione da parte della giuspubblicistica fra Otto e Novecento. La prima di queste procede sulla base di un'immagine non più consensualistica ed organicistica, ma conflittualistica della società. Al conflitto nella società corrisponde così l'azione ordinante dello Stato, che raggiunge il suo scopo sulla base non più della semplice « repressione », ma della « prevenzione »: lo Stato « deve rivolgere le sue cure al miglioramento economico e morale del paese... deve far cessare il proletariato economico ed intellettuale che forma la folla dei malcontenti e l'anima di tutte le agitazioni. Finché lo Stato questo non farà, finché esso non si occuperà di prevenire le miserie materiali e morali delle classi inferiori... esse correranno sempre verso i partiti estremi, reazionari o utopistici »⁽¹⁹⁾.

Nel momento in cui l'immagine del conflitto sociale raggiunge la giuspubblicistica, questa reagisce evocando l'immagine

giuridica, cit., p. 283; G. B. BIAVASCHI, *La concezione filosofica dello Stato moderno*, Udine, 1918, vol. I, pp. 182 ss.

⁽¹⁸⁾ A. BOGGIANO, *L'azione dello Stato nel conflitto fra interessi collettivi e individuali*, Torino, 1904, p. 101.

⁽¹⁹⁾ O. RANELLETTI, *Concetto e contenuto giuridico della libertà*, cit., p. 13.

della funzione ordinante dello Stato, che a sua volta trova nell'immagine del conflitto l'occasione per tradursi nel tema dell'intervento 'positivo' sul sociale. Ciò che invece la giuspubblicistica tende a rifiutare è la rappresentazione di una possibilità di composizione del conflitto che proceda indipendentemente dall'intervento statale. Si sarà così attenti a ricavare dalle « nuove dottrine contrattualiste » tutto ciò che serve a dimostrare la crescente importanza della solidarietà, della composizione degli interessi, della armonia sociale, ma si insisterà nell'imputare allo Stato, come mediatore o organizzatore, l'onere di garantire, in ultima istanza, l'equilibrio complessivo ⁽²⁰⁾.

È l'immagine di una società disarmonica, conflittuale, che sorregge la rappresentazione dell'intervento 'positivo' dello Stato: quella che era originariamente la supplenza statale alle insufficienze dell'azione del singolo diviene, non appena l'immagine del sociale si precisa come immagine di conflittualità, azione statale reintegratrice di un ordine che la società spontaneamente non può darsi. Se questo comunque è lo schema prevalente nella rappresentazione dell'intervento statale fra Otto e Novecento, non è l'unico tuttavia adottato. Ad esso si affianca una seconda catena argomentativa che intravede la possibilità di fondare la rappresentazione dell'intervento dello Stato su uno schema più ampio di quello suggerito dall'immediatezza del conflitto sociale; uno schema capace di esprimersi in una teoria « che dia un fondamento ad un intervento giuridico dello Stato nella vita economica... » ⁽²¹⁾, uno schema che tenga conto della funzione centrale dello Stato nei confronti dell'intero sistema economico-sociale a seguito delle recenti trasformazioni di quest'ultimo ⁽²²⁾.

Intervento 'positivo' dello Stato in funzione del contenimento delle diseguglianze e della conflittualità; intervento (in qualche modo) protagonista dello Stato sul terreno della produzione, dell'economia, costituiscono dunque due delle valenze prin-

⁽²⁰⁾ G. DALLARI, *Le nuove dottrine contrattualistiche*, cit., Parte Terza, pp. 68 ss.

⁽²¹⁾ B. DONATI, *Il socialismo giuridico e la riforma del diritto*, Milano-Torino-Roma, 1910, p. 133.

⁽²²⁾ G. CAPOGRASSI, *La nuova democrazia*, cit., pp. 435 ss.

cipali nelle quali si vengono concentrando le immagini volte globalmente a rappresentare lo Stato come soggetto agente 'positivamente' sul sociale. Tenendo conto che una siffatta linea argomentativa occupa una posizione tutt'altro che marginale nella giuspubblicistica fra Otto e Novecento, si comprende come la distanza, anche su questo punto, dal modello giusliberale classico sia notevole. La rappresentazione (e la raccomandazione) dell'intervento statale — e la conseguente presa di distanza dal giusliberalismo puro — non è una scelta sorprendente ed originale della giuspubblicistica: nelle più diverse prospettive culturali⁽²³⁾ così come in numerose discipline non giuridiche⁽²⁴⁾ la rappresentazione dell'importanza crescente dell'azione dello Stato costituisce un capitolo non certo trascurabile; né diversamente avviene in zone della testualità giuridica diverse dalla giuspubblicistica — dalla penalistica⁽²⁵⁾ al sapere giuridico privatistico e lavoristico⁽²⁶⁾. La diffusione, nella giuspubblicistica, di una strategia di tematizzazione dell'intervento statale è quindi interpretabile, in prima approssimazione, come un effetto di scambio fra testualità diverse, come espressione dell'appartenenza (scontata e prevedibile, d'altronde) della giuspubblicistica al *mare magnum* della testualità complessiva della sua epoca.

(23) Dal positivismo comtiano al 'cattolicesimo sociale'. Cfr., rispettivamente, A. NEGRI, *Augusto Comte e l'umanesimo positivo*, Roma, 1971; O. NEGRI, *Hegel e Comte*, Bologna, 1975; W. R. SIMON, *Il positivismo europeo nel XX secolo*, Bologna, 1980 e G. CANDELORO, *Il movimento cattolico in Italia*, Roma, 1957; A. GAMBASIN, *Il movimento sociale nell'Opera dei Congressi (1874-1904)*, Roma, 1958; P. SCOPPOLA, *Dal neoguelismo alla Democrazia Cristiana*, Roma, 1963.

(24) Si pensi ad esempio agli indirizzi anti-liberistici in economia. Cfr. G. ARE, *Alle origini dell'Italia industriale*, Napoli, 1974; G. ARE, *Economia e politica nell'Italia liberale (1890-1915)*, Bologna, 1974; A. MACCHIORO, *Studi di storia del pensiero economico ed altri saggi*, Milano, 1970; A. CARDINI, *Stato liberale e protezionismo in Italia (1890-1900)*, Bologna, 1981.

(25) Si pensi a Ferri e alla 'scuola positiva' di diritto penale. Cfr. A. BARATTA, *Criminologia critica e critica del diritto penale. Introduzione alla sociologia giuridico-penale*, Bologna, 1982.

(26) Si pensi all'influenza del 'socialismo giuridico' sul terreno privatistico e giuslavoristico. Sul 'socialismo giuridico' cfr. «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», 1974-75, III-IV, e ivi i

Ciò che semmai occorre rilevare sono i presupposti e le modalità attraverso i quali la giuspubblicistica fa proprio e riformula il tema generale dell'interventismo statale. Da questo punto di vista, se si tiene conto del gioco dei modelli nella organizzazione degli enunciati giuspubblicistici, la rappresentazione dell'azione statale non appare un tributo inerte ai luoghi comuni dell'ideologia dell'intervento, ma una scelta che combina originalmente l'adesione ai valori politici dello Stato 'assistenziale' (27) con una esigenza 'strategica' interna: quella di rappresentare, attraverso l'azione 'discendente' dello Stato sulla società, il ricomporsi dell'unità del politico oltre la dissociazione fra Stato e società (al livello 'metateorico' dei modelli) ed oltre la immagine 'conflittualistica' della società (al livello 'teorico' della rappresentazione dei contenuti).

contributi di A. Di Majo, G. D'Amelio, P. Costa, M. Sbriccoli). Cfr. anche P. UNGARI, *In memoria del socialismo giuridico (Le scuole di diritto privato-sociale)*, in « Politica del diritto », 1970, I, pp. 241 ss., pp. 387 ss.

(27) Sul problema dell'interventismo statale fra 'antico' e 'nuovo regime' cfr. P. SCHIERA, *Dall'arte di governo alla scienza dello Stato*, cit.; O. BRUNNER, *Per una nuova storia costituzionale e sociale*, Milano, 1970. Sul concetto di 'Stato assistenziale' e su alcuni momenti della sua storia cfr. A. CHERUBINI, *Dottrine e metodi assistenziali dal 1789 al 1848. L'Italia, Francia, Inghilterra*, Milano, 1958; P. LEGENDRE, *Stato e società in Francia. Dallo Stato paterno allo Stato provvidenza; storia dell'amministrazione dal 1750 ai nostri giorni*, Milano, 1979; H. L. WILEWSKY, *Neo corporativismo, accentramento e Stato assistenziale*, Bologna, 1980; P. DONATI, *Natura, problemi e limiti del Welfare State: un'introduzione*, in *Welfare State. Problemi e alternative*, Milano, 1982, pp. 55 ss.; A. ARDIGÒ, *Dallo Stato assistenziale al Welfare State*, *Ibidem*, pp. 29 ss.; G. GOZZI, *Alle origini dello Stato sociale: amministrazione e finanza nell'Ottocento*, in *Potere e nuova razionalità. Alle origini delle scienze della società e dello Stato in Germania e negli Stati Uniti*, a cura di T. Bonazzi, Bologna, 1982; AA.VV., *La crisi dello Stato sociale in Italia*, a cura di V. Cotesta, Bari, 1983; P. BENEDEUCE, *Questione del 'metodo' e critica dello 'Stato indifferente' nella cultura giuridica italiana di fine ottocento*, in « Materiali per una storia della cultura giuridica » (a cura di G. Tarello), 1983, XIII, pp. 57 ss.; F. DE FELICE, *Il Welfare State: questioni controverse e un'ipotesi interpretativa*, in « Studi storici », 1984, XXV, pp. 605 ss. Sul passaggio fra Stato liberale e Stato assistenziale si sofferma anche N. BOBBIO, *Dalla struttura alla funzione*, cit. Cfr. anche R. GUASTINI, *Norberto Bobbio: analisi del linguaggio e teoria formale del diritto, 1966-1980*, in « Materiali per la storia della cultura giuridica moderna » (a cura di G. Tarello), 1980, X, pp. 496 ss.

Il presupposto (tipicamente interno alla giuspubblicistica) della rappresentazione dell'intervento statale sulla società coincide con una immagine che attribuisce alla società, al di là dei suoi meccanismi rappresentativi, una spaccatura, una conflittualità irrimediabile dall'esterno. La metafora dell'ascendere della società verso lo Stato, che sorreggeva il tema della rappresentanza, la possibilità, per questa via, di ricomposizione dell'unità del politico, può continuare a funzionare, ma sembra di per sé insufficiente ad esorcizzare un'immagine che evidenzia, del polo sociale, aspetti diversi ed incompatibili con quelli di un 'organico' rispecchiarsi del polo sociale nel polo statale: l'immagine conflittualistica della società può essere tollerata dal sapere giuspubblicistico a patto di evocarla congiuntamente all'immagine complementare dell'intervento 'positivo' dello Stato. Rappresentare la società e agire sulla società, 'ascendere' della società verso lo Stato e 'discendere' dello Stato verso la società sono due aspetti di una metafora che sorregge la rappresentazione della ricomposizione ad unità del politico: è questa unità che il doppio movimento dello Stato e della società esprime e fonda metaforicamente.

Proprio perché l'unità del politico non è data strutturalmente, ma si fa, se si fa, attraverso una scelta e un'azione (un 'movimento') del soggetto statale, questa azione, questo movimento, non è tanto descritto quanto prescritto dal giurista che si riconosca in una siffatta linea argomentativa. Ciò che appare connotato di una tonalità descrittiva è l'indicazione del carattere conflittuale della società: se però il conflitto è, l'azione dello Stato *deve* essere, in funzione di una ricomposizione 'organica' degli interessi, dei soggetti confliggenti.

È il conflitto che fonda l'intervento 'positivo' dello Stato; è l'azione dello Stato che riconferma, secondo una logica 'discendente', l'unità del politico. Il presupposto 'meta-teorico' di un siffatto schema è, naturalmente, l'adozione di una modellizzazione (in qualche modo) dualistica del politico; solo se la società è, come tale, visibile per il giurista, solo, se non è ridotta a momento 'interno' dello Stato, il doppio movimento del polo sociale e del polo statale si esplica in tutta la sua evidenza e si

rende indispensabile per fondare l'unità del politico. È nella metafora del doppio movimento unificante che il *punctum pruriens* delle più correnti impostazioni (in qualche modo) dualistiche trova una sua appagante soluzione. Ma la trova (di regola) non in una zona, per così dire, equidistante fra i poli opposti del politico, ma in un processo che, in ultima istanza, riconferma comunque la centralità dello Stato: se alla rappresentazione dell'intervento 'positivo' dello Stato si perviene (prevalentemente) attraverso la evidenziazione di una immagine conflittuale della società; se il conflitto lo si rappresenta come problema irrisolvibile all'interno della società stessa; il centro responsabile dell'equilibrio complessivo, il punto d'Archimede dell'unità del politico torna ad essere, in ultima istanza, il soggetto statale.

Adozione di un modello (in qualche modo) dualistico e scelta di una linea argomentativa che rappresenti e valorizzi l'intervento dello Stato sulla società sono dunque due operazioni strettamente connesse: non sarebbe possibile condurre la seconda se non in rapporto alle condizioni e ai problemi posti dalla prima. È quindi ragionevole attendersi che il riferimento ad un modello monistico statocentrico comporti conseguenze rilevanti (e fortemente divergenti rispetto a quelle precedentemente indicate) sul terreno della rappresentazione dell'azione 'positiva' dello Stato.

Si pensi a questo proposito alla soluzione orlandiana del problema del rapporto fra 'diritto amministrativo' e 'scienza dell'amministrazione' ⁽²⁸⁾. Il fatto dell'«ingerenza dello Stato» sulla società, nell'argomentazione del giurista (per intendersi) statocentrico, è indicato e valorizzato in tutta la sua portata, al punto da sottrarlo ad un dibattito di tono prescrittivo e collocarlo nel dominio dei dati storicamente certi ed irreversibili: «mentre le scuole scientifiche disputavano sulla utilità dell'ingerenza dello Stato, questa ... si allargava e affermava in tutti i popoli civili», in un processo «ormai trionfante ed incontrastato» ⁽²⁹⁾. Il riconoscimento di questo fatto, poi, non è irrilevante nemmeno per

⁽²⁸⁾ Cfr., per una ricostruzione del dibattito, C. MOZZARELLI, S. NESPOR, *Giuristi e scienze sociali nell'Italia liberale*, Venezia, 1981.

⁽²⁹⁾ V. E. ORLANDO, *Diritto amministrativo e scienza dell'amministrazione* (1887), ora in *Diritto pubblico generale*, cit., p. 153.

il giurista, almeno in due direzioni: come prova ulteriore del fallimento delle « teorie atomistiche » così come delle profezie spenceriane sul progressivo 'deperimento' dello Stato⁽³⁰⁾; come occasione per riflettere sulla centralità e sulla crescente importanza della burocrazia per lo Stato moderno⁽³¹⁾. Il problema, però, non è quello di riconoscere il fatto dell'intervento dello Stato sulla società, ma quello di rappresentarlo giuridicamente all'interno del campo teorico giuspubblicistico.

La domanda che infatti Orlando si pone è proprio se « la odierna ingerenza dello Stato nei sociali rapporti » attiene all'essenza dello Stato: se la risposta è negativa la soluzione steiniana del problema viene provata come inaccettabile. E la risposta deve essere negativa, perché il punto di riferimento, il criterio di definizione dell'intervento statale sulla società non è più lo Stato nei suoi attributi essenziali, « bensì la società », con i suoi « bisogni » e i suoi « interessi »⁽³²⁾. « Il contenuto giuridico manca: quei compiti non sono essenziali all'idea della personalità dello Stato, essi variano indefinitamente in estensione e in intensità, essi possono perfino mancare senza che quella ne sia scossa »⁽³³⁾. Né è sufficiente la considerazione della necessità dell'intervento statale per trasformare « in giuridica una materia che per sé non lo è », a meno di non voler considerare « giuridiche » « tutte le scienze politiche, economiche e sociali »⁽³⁴⁾.

La possibilità di una rappresentazione giuridica dell'intervento dello Stato sulla società rinvia dunque alla compatibilità di una operazione siffatta con il modello giuspolitico adottato. Se il monismo statocentrico orlandiano fa sì che il polo sociale del politico non sia come tale 'visibile' giuridicamente, ma esista in quanto 'occultato' nell'involucro statale che diviene il soggetto centrale e fondante del campo teorico, la considerazione del polo sociale 'come tale', del suo nesso col polo statale, della sua dinamica interna, perde ogni sua autonoma consistenza strategica.

⁽³⁰⁾ *Ibidem*, pp. 154-155.

⁽³¹⁾ *Ibidem*, pp. 156-157.

⁽³²⁾ *Ibidem*, p. 160.

⁽³³⁾ *Ibidem*, p. 161.

⁽³⁴⁾ *Ibidem*, *loc. cit.*

L'intervento dello Stato sulla società, che, in una prospettiva dualistica, rivestiva un ruolo essenziale in quanto contribuiva a realizzare (attraverso l'immagine dell'azione 'discendente' dello Stato) l'unità del politico, perde, in una prospettiva monistica, corrispettivamente e allo stesso titolo, una sua specifica funzione. L'unità del politico è già data nel centro statale e l'intervento dello Stato, non potendo più essere rappresentato come momento della costituzione del campo teorico giuspubblicistico, viene 'gettato fuori' dal cerchio magico della rappresentazione giuridica del politico e declassato a mero fatto.

Più esattamente, ciò che a rigore il modello orlandiano implica non è l'estromissione dell'intervento dello Stato da ogni possibile rappresentabilità giuridica, ma l'esclusione di una sua utilizzabilità come ponte verso un polo sociale in quel momento e per opera sua reso visibile. Se insomma l'intervento dello Stato è rappresentato come elemento puramente interno dell'articolazione dello Stato, che ha nello Stato e soltanto in esso il suo fondamento, la sua esistenza giuridica è assicurata ma con questo è fissato anche il suo ruolo, strategicamente dipendente dal centro statale. Ed infatti: « in quanto... l'attività sociale dello Stato crea un'amministrazione pubblica ad essa relativa, che si traduce in istituti giuridici ed è sottoposta al regolamento organico di principi giuridici, non può dubitarsi che questa materia rientri nel campo del diritto amministrativo... »⁽³⁵⁾. Una volta fissato il modello monistico statocentrico come struttura di organizzazione del campo teorico, il tema dell'intervento dello Stato sul sociale può anche essere fatto proprio dal sapere giuspubblicistico, purché valga come una variabile dipendente dal centro statale.

Entro questi limiti, e a partire da siffatti presupposti, l'intervento dello Stato cessa di essere un 'fatto', per divenire un elemento, sempre più tranquillamente accettato e valorizzato, riferibile all' 'essenza' giuridica dello Stato: il 'dato' dell'inter-

⁽³⁵⁾ V. E. ORLANDO, *Introduzione al diritto amministrativo*, cit., pp. 92-93. La correzione parziale, nel *Trattato* rispetto al testo dell'87, che Mozzarelli e Nespor (*Giuristi e scienze sociali*, cit., p. 89) rilevano acutamente, può esser letta come applicazione e riprova della 'tenuta' del modello finalmente consolidato.

ventismo statale, che l'Orlando del 1887 non era ancora riuscito a trasformare in un elemento riconducibile alla centralità della compagine statale, viene indicato, nel programma che apre il primo numero della « Rivista di diritto pubblico », nel 1909⁽³⁶⁾, come prova del crescente allargamento del campo teorico della giuspubblicistica⁽³⁷⁾.

Certo, nel momento in cui il tema dell'intervento dello Stato veniva riportato all'unità del modello statocentrico, il problema dei limiti dell'azione statale si poneva, esigendo una soluzione che doveva essere sensibilmente diversa da quella implicata dall'adozione di un modello giuspolitico dualistico. Se in questo caso il problema del limite è, per così dire, risolto prima ancora di essere impostato, in quanto è nel gioco combinato del polo statale e del polo sociale che verranno volta a volta indicati (prescritti, più che descritti) i limiti dell'azione statale, quando l'azione statale rilevi in quanto momento interno dell'articolazione dello Stato, il problema dei limiti di essa si porrà con particolare urgenza e difficoltà: con urgenza, perché « l'allargata azione dello Stato rende necessaria una potente organizzazione della burocrazia », rischiando di minacciare l'autonomia individuale⁽³⁸⁾; con difficoltà, perché l'unicità del punto di riferimento statocentrico impedisce di rappresentare il contenuto dei limiti dell'intervento attraverso il rinvio a dimensioni extrastatali. La soluzione dovrà quindi consistere nel tentativo di « imporre una norma giuridica », di « collocare dentro i termini del diritto l'attività dello Stato »⁽³⁹⁾, di riportare insomma a momento interno dell'articolazione del centro statale non solo le procedure dell'intervento ma anche il sistema dei limiti e delle garanzie⁽⁴⁰⁾.

⁽³⁶⁾ « Rivista di diritto pubblico », 1909, I: i promotori sono V. E. Orlando, L. Luzzatti, A. Salandra, A. Codacci Pisanelli, C. Calisse, C. Corradini, S. D'Amelio.

⁽³⁷⁾ *Ibidem*, p. 2.

⁽³⁸⁾ V. E. ORLANDO, *Teoria giuridica delle guarentigie della libertà*, cit., p. 941.

⁽³⁹⁾ O. OLIVIERI, *Il concetto integrale di Stato*, cit., p. 228.

⁽⁴⁰⁾ È sintomatico che nel 'programma' del primo numero della « Rivista di diritto pubblico » (1909, I, p. 2) figurì, accanto alla constatazione

Se ora passiamo a confrontare, conclusivamente, le due principali strategie seguite dalla giuspubblicistica fra Otto e Novecento nella rappresentazione del tema dell'intervento dello Stato sul sociale, le differenze appaiono evidenti e facilmente enumerabili. Nell'approccio dualistico il tema dell'intervento è rappresentato come l' 'espandersi' dello Stato verso la società così come, reciprocamente, il tema della rappresentanza esprimeva il 'rispecchiarsi' della società nello Stato; sorretti dalla metafora del movimento (discendente ed ascendente), i due temi realizzavano *in action* l'unità del politico ed è in questa direzione che divenivano punto di raccordo di enunciati insieme descrittivi e prescrittivi. Nell'approccio monistico statocentrico tanto il tema della rappresentanza quanto il tema dell'intervento divengono momenti interni all'articolazione del centro statale, svincolandosi da una funzione strategicamente rilevante ai fini della rappresentazione dell'unità del politico; viene correlativamente a cadere la metafora del movimento ed il tono dell'argomentazione diviene prevalentemente descrittivo.

Non mancano però le analogie. Da un punto di vista formale, innanzitutto, le varianti indicate esistono proprio in quanto espressione di un identico grado di dipendenza delle catene enunciative considerate dal modello giuspolitico soggiacente. Dal punto di vista della rappresentazione dei contenuti, poi, se la centralità dello Stato è programmatica nell'approccio monistico, essa, anche nell'approccio dualistico, torna a valere, sia pure in ultima istanza: è pur sempre lo Stato, che, intervenendo, riporta ad unità la società oltre le sue costitutive lacerazioni conflittuali e, connettendosi quindi con il polo sociale, realizza l'unità del politico. Se poi si tengono presenti le avventure e le disavventure della rappresentanza e i loro non infrequenti esiti 'statalistici', si comprenderà come la centralità statale continui a incombere, nella giuspubblicistica fra Otto e Novecento, anche sulle strategie per molti versi più lontane da essa.

del crescente aumento dell'intervento dello Stato, l'affermazione di « uno spostamento del centro di gravità delle questioni politiche... dal campo politico in quello amministrativo ».

3. *'Interventismo' statale e corporativismo.*

Quando l'ideologia politica del fascismo investe anche la testualità giuridica ed il corporativismo diviene uno schema di rappresentazione del politico operante dall'interno della giuspubblicistica, il tema dell'intervento statale sul sociale era già stato sostanzialmente messo a punto nell'ambito di quella tradizione disciplinare: ne erano state indicate le condizioni, il limite, il senso. La condizione dell'intervento è l'immagine di una società attraversata da una conflittualità che, per un verso, ne compromette la 'organica' (solidaristica) produttività ed unità, e, per un altro verso, appare non dominabile dall'interno della società stessa. L'intervento dello Stato ha quindi il limite funzionale derivante dalla sua stessa destinazione: ricondurre la società oltre la crisi, proporsi come elemento di mediazione di quelle spaccature che, prodottesi all'interno del sociale, apparivano destinate a non ricomporsi senza l'intervento del soggetto statale. Il senso dell'intervento statale non era dunque quello di sovvertire il gioco delle parti sociali né tanto meno quello di sostituirsi al polo sociale nel ruolo di 'attore principale' sulla scena della produzione e dello scambio, ma semplicemente quello di attivare una qualche forma di 'supplenza' là dove il sociale (nel momento del conflitto, nell'emergenza della 'crisi') si mostrasse da solo incapace di muoversi verso la ricomposizione dell'unità.

Entro i binari fissati dalle strategie 'tradizionali', l'ideologia corporativistica si distende in un rapporto vario e complesso con le catene enunciative già consolidate, ora di totale sovrapposizione, ora di sovradeterminazione, ora di sviluppo ed articolazione ulteriore. Lo schema di rappresentazione dell'intervento dello Stato condiviso dai giuristi 'corporativistici' è, nella sostanza, identico a quello precedentemente delineato. Si pensi soltanto a tre nuclei tematici, 'tradizionali' e pure costitutivi dell'ideologia corporativistica: l'immagine della conflittualità sociale; la prescrizione della sua solidaristica⁽⁴¹⁾ ricomposizione; la

(41) Sul rapporto fra 'solidarismo' e 'corporativismo' cfr. G. TARELLO, *v. Corporativismo*, in *Enciclopedia Feltrinelli-Fischer*, 27, *Scienze politiche*, I, a cura di A. Negri, Milano, 1970, pp. 68 ss. Per un'analisi di formule

centralità dello Stato e del suo intervento. L'identità dei contenuti tematici non deve però far velo sulla peculiarità della riproposizione corporativistica di quelli: vige, a questo proposito di nuovo, la regola della sovradeterminazione ideologico-politica dei materiali argomentativi 'tradizionali', che investe frammenti dell'immaginario statale di significati ulteriori e di finalità di legittimazione⁽⁴²⁾.

Ciò che ora interessa mettere in evidenza è l'opera di sollecitazione che l'ideologia corporativistica esercita sull'impostazione tradizionale del tema dell'intervento dello Stato. Da questo punto di vista, le due principali direzioni d'indagine lungo le quali la giuspubblicistica prefascista tendeva a concentrare il tema generale dell'intervento statale non solo restano in piedi, ma ricevono un impulso (quantitativamente e qualitativamente) notevole: l'intervento dello Stato sul conflitto di lavoro, da un lato, l'intervento dello Stato sull'economia, dall'altro lato.

Il primo tema, più accentuatamente del secondo, era stato oggetto di un peculiare interesse da parte della testualità giuridica fra Otto e Novecento: la tematizzazione del rapporto di lavoro e della sua configurazione contrattuale⁽⁴³⁾ si accompagna d'altronde a specifiche sperimentazioni istituzionali⁽⁴⁴⁾, così come anche la successiva elaborazione ideologica corporativistica si accompagnerà ai notissimi interventi normativi del regime fascista⁽⁴⁵⁾. Quali che siano comunque la storia 'dogmatica' del con-

'solidaristiche' nella cultura del nazionalsocialismo cfr. M. STOLLEIS, *Gemeinswohlformeln im Nationalsozialistischen Recht*, Berlin, 1974.

⁽⁴²⁾ Cfr. *infra*, V, 1.

⁽⁴³⁾ Cfr. U. ROMAGNOLI, *Per uno studio del contratto collettivo: il contributo del Consiglio Superiore del lavoro*, in « Rivista trimestrale di diritto e procedura civile », 1969, XXIII, pp. 446 ss.; U. ROMAGNOLI, *Le origini del pensiero giuridico-sindacale in Italia*, in « Materiali per la storia della cultura giuridica » (a cura di G. Tarello), 1973, III, pp. 15 ss.

⁽⁴⁴⁾ Cfr. U. ROMAGNOLI, *Le origini del pensiero giuridico-sindacale*, cit.; G. COLLURA, *Contributo allo studio dell'arbitrato libero in Italia*, Milano, 1978, pp. 131 ss.; M. TARUFFO, *La giustizia civile in Italia dal '700 ad oggi*, Bologna, 1980, pp. 160 ss.; A. PROTO PISANI, v. *Lavoro (Controversie individuali in materia di)*, in *Novissimo Digesto Italiano. Appendice*, vol. IV, Torino, 1983, pp. 605 ss.

⁽⁴⁵⁾ Sulla legge del '26 e l'organizzazione sindacale fascista cfr.

tratto collettivo di lavoro e le vicende interne al dibattito giuslavoristico fra età giolittiana e fascismo (alle quali non sarebbe né possibile né pertinente accennare⁽⁴⁶⁾), almeno una punta estrema, per così dire, degli enunciati giuslavoristici viene però a toccare punti vitali della rappresentazione giuridica del politico: ciò avviene quando il contratto collettivo di lavoro finisce per evocare in controtuce (anzi meglio: finisce per presupporre come proprie condizioni di possibilità) la 'visibilità' giuridica dei gruppi sociali, l'immagine 'conflittualistica' della società, l'intervento risolutivo dello Stato.

Quando Carnelutti⁽⁴⁷⁾, in un 'profetico' intervento del 1911, rifletteva sulla contrattazione collettiva e l'arbitrato attivando un proprio schema di rappresentazione dell'esperienza giuridica nel suo complesso, era consapevole che il nucleo del problema consisteva nel « ridurre ai minimi termini la teoria dell'intervento dello Stato nei conflitti collettivi del lavoro »⁽⁴⁸⁾ attraverso una serie di passaggi argomentativi ingannevolmente semplici. Conviene indicarne schematicamente i nodi fondamentali.

a) La composizione della contrattazione collettiva rinvia ad una (tacita, ma presupposta) accettazione della visibilità giuri-

C. SCHWARZENBERG, *Il sindacalismo fascista*, Milano, 1972; A. AQUARONE, *L'organizzazione dello Stato*, cit.; F. CORDOVA, *Le origini dei sindacati fascisti, 1918-1926*, Bari, 1974; D. PRETI, *La regolamentazione delle controversie 'individuali' di lavoro in regime fascista*, in « Studi storici », 1977, V, pp. 125 ss.; G. C. JOCTEAU, *La magistratura e i conflitti di lavoro durante il fascismo 1926-34*, Milano, 1978.

⁽⁴⁶⁾ Su un problema particolare, ma di grande rilievo, nello specchio delle risultanze giurisprudenziali cfr. G. NEPPI MODONA, *Sciopero, potere politico e magistratura, 1870-1922*, Bari, 1969.

⁽⁴⁷⁾ Su Carnelutti cfr. L. CAIANI, *La filosofia dei giuristi*, cit., pp. 79 ss.; G. TARELLO, *Profili di giuristi italiani contemporanei: Francesco Carnelutti ed il Progetto del 1926*, in « Materiali per una storia della cultura giuridica » (a cura di G. Tarello), 1974, IV, pp. 525 ss.; G. TARELLO, v. Carnelutti, *Francesco*, in *Dizionario biografico degli Italiani*, Roma, 1977, pp. 452 ss.

⁽⁴⁸⁾ F. CARNELUTTI, *Le nuove forme di intervento dello Stato nei conflitti collettivi del lavoro*, in « Rivista di diritto pubblico », 1911, III, p. 406.

dica dei gruppi sociali, in particolare delle associazioni dei lavoratori e della associazione degli imprenditori ⁽⁴⁹⁾.

b) Il contratto, come figura giuridica, rimanda ad una immagine di conflitto, di lotta fra interessi contrapposti. È alla guerra che il contratto si contrappone: esso « non è altro che un trattato di pace tra due uomini in lotta », è « il punto di equilibrio, in cui le forze dei due lottatori si equivalgono », in cui gli interessi « necessariamente e naturalmente antitetici » dei contraenti trovano una composizione ⁽⁵⁰⁾.

c) Quanto più i contendenti sono « evoluti », quanto più note e prevedibili sono le condizioni del mercato e la forza relativa dei soggetti del conflitto (e del contratto), tanto più facilmente « la pace si fa senza lotta » ⁽⁵¹⁾. Il momento del conflitto è dunque un contrassegno (inevitabile) di una fase ancora arretrata dello sviluppo economico-sociale, a cui segue (deve seguire) una soluzione il più possibile rapida e non conflittuale del contrasto degli interessi.

d) Il contratto collettivo, come contratto fra gruppi sociali, non procede di regola senza una preventiva « guerra », ma « ci ripresenta tutte le forme genetiche meno evolute », sia per la particolare congiuntura storica in cui si colloca, sia perché espressione di soggetti collettivi (« tutti sanno che la folla è bambina ») ⁽⁵²⁾.

e) La guerra corrispondente alla arretratezza dei soggetti collettivi e della loro contrattazione è lo sciopero: l'impossibilità di valutare adeguatamente le rispettive forze genera un conflitto il cui prolungarsi è oggettivamente dannoso alla collettività ⁽⁵³⁾.

f) Lo Stato deve dunque intervenire non solo per reprimere le eventuali trasgressioni connesse al conflitto, ma anche per eviare il prolungarsi del conflitto stesso: deve proporsi come mediatore degli interessi in conflitto ⁽⁵⁴⁾, far « proprii gli organi di

⁽⁴⁹⁾ *Ibidem*, pp. 406-407.

⁽⁵⁰⁾ *Ibidem*, p. 407.

⁽⁵¹⁾ *Ibidem*, p. 408.

⁽⁵²⁾ *Ibidem*, *loc. cit.*

⁽⁵³⁾ *Ibidem*, pp. 408-409.

⁽⁵⁴⁾ *Ibidem*, pp. 409-410.

conciliazione e di arbitrato », offrirne « il servizio ai contendenti come un vero e proprio servizio di Stato »⁽⁵⁵⁾.

g) L'immagine dello Stato-mediatore è però 'progettualmente' insufficiente: « per evitare i mali che dal conflitto derivano » lo Stato dovrà forse imporre la conciliazione, vietare lo sciopero; non si tratterebbe di « un ritorno reazionario all'antico », perché non si vorrebbe con questo impedire la contrattazione collettiva, ma anzi favorirla, « sopprimendone quella fase preliminare che danneggia soverchiamente i contraenti ed il pubblico »⁽⁵⁶⁾.

b) L'imposizione dell'arbitrato obbligatorio è un « male », rispetto all'ipotesi (attualmente utopistica) di una contrattazione rapida ed efficace, ma è un « minor male » rispetto al danno maggiore del conflitto »⁽⁵⁷⁾.

g) L'obiettivo finale, corrispondente ad una situazione economico-sociale compiutamente evoluta, sarà conseguito quando « la contrattazione collettiva del lavoro diventerà seria e quieta come la contrattazione di borsa »⁽⁵⁸⁾.

Ciò che Carnelutti non poteva prevedere erano ovviamente la legge del '26, l'impalcatura costituzionale dello Stato fascista, le discussioni corporativistiche sulla natura del contratto collettivo di lavoro; ma i binari entro i quali si contengono le successive (e ripetitive) argomentazioni corporativistiche intorno all'intervento dello Stato sul conflitto e ai suoi presupposti coincidono sostanzialmente con le linee che Carnelutti, agli inizi del nostro secolo, fissava esprimendo a sua volta una precisa continuità con l'immagine dell'azione statale familiare alla giuspubblicistica antecedente. Non suonano quindi mera apologia di se stesso, ma offrono l'indicazione di un nesso non superficiale fra il presente corporativistico ed il proprio passato di giurista le parole con le quali Carnelutti avverte che ciò che egli ha da dire sul tema del 'sindacalismo' aveva già « cominciato ad insegnarlo, giusto quindici anni fa... », quando « per cagione dei tempi assai meno maturi, era

⁽⁵⁵⁾ *Ibidem*, p. 411.

⁽⁵⁶⁾ *Ibidem*, p. 412.

⁽⁵⁷⁾ *Ibidem*, p. 412-413.

⁽⁵⁸⁾ *Ibidem*, p. 413.

anche meno facile manifestare certe idee » e che non si creda quindi che queste idee se « le sia procurate oggi per comodità » ⁽⁵⁹⁾.

In effetti, negli scritti giuslavoristici carneluttiani degli anni Venti e Trenta le immagini di fondo non sembrano mutate né sostanzialmente divergenti da quelle condivise dall'uno o dall'altro giurista 'militante'. Conflitto sociale, lotta di classe, intervento dello Stato, regolamentazione del conflitto sono temi che tornano sempre di nuovo implicandosi reciprocamente: fra questi, *last but not least*, la proprietà. Difesa della proprietà privata e benessere sociale appaiono come esigenze complementari. Non vi è incremento della produzione senza lo stimolo della proprietà privata: « abolire la proprietà per ottenere eguale distribuzione significa inaridire la sorgente, il cui prodotto deve essere ripartito » ⁽⁶⁰⁾. Occorre piuttosto evitare il distacco fra il « godimento » e il « lavoro », « rendere meno facile la proprietà inoperosa » ⁽⁶¹⁾, incontrare insomma sul suo terreno la enfaticizzazione corporativistica della 'funzione sociale' della proprietà ⁽⁶²⁾.

⁽⁵⁹⁾ F. CARNELUTTI, *Sindacalismo*, in « Il diritto del lavoro », 1927, I, p. 4.

⁽⁶⁰⁾ *Ibidem*, p. 5.

⁽⁶¹⁾ *Ibidem*, *loc. cit.*

⁽⁶²⁾ Cfr. AA.VV., *La concezione fascista della proprietà*, Roma, 1939. Cfr. anche E. FINZI, *Diritto di proprietà e disciplina della produzione* (relazione al Primo Congresso Nazionale di diritto agrario), in « Rassegna corporativa », 1936, V, pp. 13 ss. La 'funzione sociale' della proprietà viene peraltro riportata ad una distinzione fra 'proprietà' e 'impresa', che permette di riferire alla 'produzione' piuttosto che alla 'proprietà' la 'disciplina corporativa dei beni' (cfr. E. FINZI, *Diritto di proprietà*, cit., p. 24). Il corporativismo appare così un incentivo alla proprietà 'produttiva' e una penalizzazione della 'proprietà pura' (*ibidem*, p. 26). Diviene in questo senso decisiva « non... la proprietà, in senso stretto, come diritto astratto, ma piuttosto la spettanza dei beni, sotto il punto di vista concreto » (*ibidem*, pp. 26-27). La proprietà così si scinde nella dimensione 'lockiana' dell'appropriazione delle cose e della espressione della personalità, da un lato, e in una modalità di organizzazione economico-sociale, dall'altro lato, dove non può non rilevare anche l'« interesse collettivo del gruppo »: una distinzione rinforzata anche dal rinvio all'autorità di Mussolini e della Carta del lavoro (*ibidem*, p. 28). Cfr. anche, in questo senso, W. CESARINI SFORZA, *Proprietà e impresa* (1938), in *Vecchie e nuove pagine di filosofia*

Il quadro tematico entro il quale argomentare l'intervento dello Stato sul sociale è così compiuto e coerente. Esso, elaborato nelle sue linee portanti dalla giuspubblicistica fra Otto e Novecento, trova una sua puntuale applicazione sul terreno specifico dell'intervento dello Stato sul conflitto di lavoro. Se è vero che il corporativismo (come teoria e come prassi) fa coincidere uno dei suoi aspetti principali nel sostituire « alla lotta di classe una struttura giuridica » di regolamentazione del conflitto⁽⁶³⁾, esso appare insieme uno sviluppo particolarmente rigoglioso della tematica dell'intervento statale precedentemente elaborata e una traduzione, sostanzialmente fedele, dei presupposti di quella.

Ritroviamo così tutte le immagini già familiari: la visibilità dei gruppi sociali, la centralità del conflitto e la sua spontanea irriducibilità; la necessità dell'intervento dello Stato in funzione dell'unità; l'intangibilità e la insostituibilità economica del nucleo proprietario, salvo l'intervento coordinante ed armonizzante dello Stato. Il corporativismo come regolamentazione del conflitto non muta l'immaginario statale consolidato nella tradizione giuspubblicistica, ma lo realizza, o comunque si realizza in accordo alle sue direttrici di fondo.

Certo, il progetto carnelluttiano del 1911 attribuiva ancora all'intervento dello Stato sul conflitto un ruolo sostanzialmente suppletivo: la regolamentazione autoritaria del conflitto rimediava all'assenza di una spontanea autoregolamentazione; l'intervento coattivo dello Stato scontava la impossibilità di una libera composizione degli interessi, laddove per il giurista corporativista la presenza strutturalmente prevista dello Stato non era espressione di 'arretratezza', ma culmine di un processo che conduceva alla rifondazione della forza e della centralità statale. È quindi sul

giuridica, Milano, 1956, vol. II, pp. 317 ss.; W. CESARINI SFORZA, *Proprietà e produzione nell'impresa agraria*, *ibidem*, vol. II, pp. 387 ss. Sul problema 'proprietà/impresa' in Cesarini Sforza rinvio a P. COSTA, *Widar Cesarini Sforza: 'illusioni' e 'certezze' della giurisprudenza*, in « Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno », 1976-77, V-VI, pp. 1061 ss.

⁽⁶³⁾ A. LANZILLO, *Origini e contenuto dell'economia corporativa*, Padova, 1939², p. 114.

carattere provvisorio o strutturale della regolamentazione autoritaria del conflitto che potevano profilarsi divergenze fra l'una o l'altra strategia giuridica, proprio perché è su questo aspetto dell'immaginario statale che si esercitava originalmente il dispositivo della sovradeterminazione ideologico-politica 'corporativistica'. Questa però non aveva bisogno di sovvertire lo schema di rappresentazione dell'interventismo statale consolidatosi nella tradizione, ma solo di rafforzarne il centro statualistico, appropriandosi contemporaneamente degli altri suoi elementi costitutivi.

Quando un giurista 'militante' come Panunzio costruisce la 'corporazione' attraverso il modello civilistico della 'transazione', egli conferma di nuovo — e siamo ormai negli anni conclusivi del regime fascista — gli elementi che Carnelutti aveva fissato, trenta anni prima, a sostegno dell'intervento dello Stato nel conflitto. Gli elementi comuni alla transazione come alla corporazione sono l'esistenza di « un contrasto di forze e d'interessi economici associati » e la necessità dell'« armonia », della « composizione degli interessi opposti »⁽⁶⁴⁾, mentre il carattere differenziale è il « comando dello Stato super partes », l'aspetto autoritario della transazione corporativa⁽⁶⁵⁾. Esistenza del conflitto, necessità di superarlo, centralità della mediazione statale restano, per il giurista 'tradizionale' come per il giurista 'militante', gli elementi che costellano il tema dell'intervento statale sulla società.

Avverrà così che, dopo il crollo del regime fascista, un giurista 'tradizionale', ancora Carnelutti, propone coerentemente di dissociare il 'corporativismo' dal 'fascismo' (« al fascismo, tutto al più, è toccata la fortuna... di cogliere una messe che da altri era stata seminata, sarchiata e coltivata »)⁽⁶⁶⁾, continuerà ad assimilare « sciopero » a « guerra » e insisterà nella necessità di trovare un giudice « capace di assegnare a ciascuna delle parti il suo »⁽⁶⁷⁾. Così come un giurista 'militante', Alfonso Ser-

(64) S. PANUNZIO, *L'essenza giuridica della corporazione*, in *Studi giuridici in onore di S. Romano*, cit., vol. III, p. 476.

(65) *Ibidem*, p. 477.

(66) F. CARNELUTTI, *Stato democratico: Stato corporativo*, in AA.VV., *Verso il corporativismo democratico*, Bari, 1951, p. 249.

(67) *Ibidem*, p. 255.

monti, non avrà difficoltà ad adattare al quadro politico liberal-democratico i due principi, a suo dire, fondamentali del corporativismo, la « organizzazione giuridica delle varie forze sociali »⁽⁶⁸⁾, « il collaborazionismo tra le varie forze della produzione »⁽⁶⁹⁾. Caduto lo spartiacque delle argomentazioni 'sovradeterminate', la tradizione giuridica poteva tranquillamente riconoscersi nella continuità del suo immaginario che finiva per distendersi fra i due estremi, non più antinomici ma complementari, della centralità statuale, da un lato, e, dall'altro lato, dei « due monumenti più insigni della nostra civiltà giuridica », la proprietà e il contratto⁽⁷⁰⁾.

Il corporativismo appare dunque come una teoria dell'intervento dello Stato sul conflitto di lavoro che unisce all'impostazione 'tradizionale' dell'interventismo l'elemento aggiuntivo della obbligatorietà e coattività dell'azione statale — un esito d'altronde che non trovava un secco rifiuto nella pubblicistica prefascista e non poneva nessuna particolare difficoltà di adattamento con il quadro statualistico tradizionale.

La 'innovazione nella continuità', che caratterizzava la appropriazione corporativistica dell'immaginario tradizionale sul terreno dell'intervento dello Stato sul conflitto sociale, si conferma in qualche misura come regola applicabile anche alla seconda, fondamentale modalità d'intervento statale tematizzata dalla giuspubblicistica 'corporativistica': l'intervento dello Stato sull'economia. Con una differenza non secondaria, però; mentre sul terreno del conflitto sociale, e quindi infine dello specifico conflitto di lavoro, la giuspubblicistica annoverava già una serie di catene enunciative non trascurabili, non altrettanto poteva dirsi, almeno sul piano dei contenuti, se non del quadro teorico di riferimento, a proposito del rapporto fra Stato ed economia.

Ora, in una tradizione disciplinare nettamente distinta, ma non priva di contatti con la giuspubblicistica, nell'ambito cioè del sapere economico, l'ideologia corporativistica si era tradotta in una serie di enunciati (almeno quantitativamente) ricchissima che

(68) A. SERMONTI, *Corporativismo e democrazia*, in « Il diritto del lavoro », 1946, XX, p. 38.

(69) *Ibidem*, p. 39.

(70) F. CARNELUTTI, *Il sindacalismo*, cit., p. 9.

facevano della 'presenza' dello Stato il pernio di un rinnovamento metodologico e tematico della disciplina⁽⁷¹⁾. Sarà naturalmente lo storico del pensiero economico a dirci attraverso quali costrutti teorici il tema dello Stato viene ospitato e articolato nell'economia corporativistica. Il problema, per il lettore odierno della giuspubblicistica, è invece ovviamente rovesciato. È il dato (che possiamo dare tranquillamente per certo) della massiccia presenza del tema dell'intervento dello Stato nell'ambito della disciplina economica che genera il problema (nella prospettiva proposta) pertinente: in che modo la centralità dello Stato per l'economia, data per acquisita nell'ambito del corporativismo 'economico', venga recepita, tradotta, argomentata nel quadro della tradizione giuspubblicistica e della specifica rappresentazione del politico da essa prodotta.

A leggere le testimonianze di alcuni osservatori in qualche modo 'esterni' (e pure ben informati sulle vicende proprie della tradizione giuridica) sembrerebbe legittimo trarne impressioni addirittura opposte. Da un lato si afferma che l'analisi delle forme giuridiche dell'intervento dello Stato darebbe un contributo importante alla comprensione delle nuove realtà economiche⁽⁷²⁾,

(71) Sul pensiero economico corporativistico cfr. l'antologia di O. MANCINI, E. PERILLO, E. ZAGARI, *La teoria economica del corporativismo*, Napoli, 1982 (su cui cfr. E. SANTARELLI, *Studi recenti sull'economia del corporativismo*, in «Quaderni di storia dell'economia politica», 1983, I, pp. 191 ss.). Cfr. anche G. SANTOMASSIMO, *Aspetti della politica culturale del fascismo: il dibattito sul corporativismo e l'economia politica*, in «Italia contemporanea», 1975, 121, pp. 5 ss.; P. BINI, *Il salario 'corporativo' negli studi economici fra le due guerre*, in AA.VV., *Gli italiani e Bentham* (a cura di R. Faucci), Milano, 1982, vol. II, pp. 253 ss. Sul ruolo dello Stato come «la più importante delle variabili» nelle equazioni dell'economia (W. CESARINI SFORZA, F. CARLI, *Principi economico-giuridici del corporativismo*, in «Archivio di Studi corporativi», 1937, VIII, p. 322) resta solo l'imbarazzo della scelta, nell'ambito degli autori dell'economia corporativistica. Cfr., esemplificativamente, A. LANZILLO, *Lo Stato nel processo economico*, Padova, 1933; L. GANGEMI, *Politica corporativa e dinamica economica*, Roma, 1936. Altre informazioni in L. ORNAGHI, *Stato e corporazione*, Milano, 1984, pp. 170 ss.

(72) A. LANZILLO, *Lo Stato nel processo economico*, Padova, 1933, p. 59.

ma che i giuristi « non hanno esteso la ricerca oltre i limiti delle tradizionali funzioni dello Stato », appiattendolo perciò il *quid novi* corporativistico su una teoria dello Stato sostanzialmente immutata⁽⁷³⁾. Dall'altro lato, però, non manca chi osserva che su un punto indubbiamente centrale (anche) per un'economia corporativistica — sul problema « della definizione dei fini economici dello Stato », « della definizione dell'interesse generale », « dei limiti dell'attività individuale » — i giuristi, almeno alcuni di essi, hanno dato contributi di indubbio rilievo⁽⁷⁴⁾.

I due pareri sono in realtà solo apparentemente discordanti e possono essere invece congiuntamente utilizzati, in sede interpretativa, come indizi della presenza, nella giuspubblicistica, di due approcci complementari al tema: da un lato anche il tema ('oggettivamente' nuovo) dell'intervento dello Stato sull'economia viene riportato ad un apparato di modelli ed argomentazioni compatto, coerente e sostanzialmente 'tradizionale'; dall'altro lato però non mancano spunti di riflessione che, proprio a partire da quei modelli e da quelle argomentazioni, riformulano con una qualche originalità il tema stesso.

Il tema è così di nuovo proiettato sullo sfondo del rapporto fra Stato e società, della mediazione, insieme impossibile e necessaria, fra Stato e individuo⁽⁷⁵⁾ ma esprime anche l'esigenza di una « disciplina economica nazionale », di un contributo crescente dello Stato alla « oggettivazione delle scelte economiche »⁽⁷⁶⁾. Il modello giusliberale classico vale solo come indicazione di un punto di partenza di uno sviluppo 'reale' che, passando attraverso il formarsi degli 'interessi collettivi' e dei gruppi che ne sono portatori⁽⁷⁷⁾, giunge all'affermazione finale di un « ordine giuridico » che consiste in una sorta di « trascrizione...

⁽⁷³⁾ *Ibidem*, p. 57.

⁽⁷⁴⁾ G. BRUGUIER, *Dieci anni di dottrina economica corporativa*, in « Archivio di Studi corporativi », 1937, VIII, p. 90.

⁽⁷⁵⁾ W. CESARINI SFORZA, *Studi sul concetto d'interesse generale*, in *Il corporativismo come esperienza giuridica*, Milano, 1942, p. 143.

⁽⁷⁶⁾ W. CESARINI SFORZA, *Individuo e Stato nelle corporazioni*, cit., p. 493.

⁽⁷⁷⁾ W. CESARINI SFORZA, *Preliminari sul diritto collettivo*, in « Archivio di studi corporativi », 1936, VII, pp. 27 ss.

in termini di diritto statale, di determinati rapporti giuridici collettivi » (78). In questa prospettiva, l'intervento dello Stato sul conflitto di lavoro e l'intervento, più globale, sulle condizioni generali dell'economia rappresentano momenti successivi di una crescente centralità dello Stato, che culmina nella « integrale disciplina pubblicistica dei rapporti economici ...fra imprese oppure fra la produzione e il consumo » (79).

Sul piano storico-genetico, dunque, alla fase privatistica della autonomia contrattuale, degli interessi 'meramente' individuali e del corrispondente non-intervento dello Stato segue l'affermarsi del diritto collettivo ed infine la 'sussunzione' di quest'ultimo entro lo Stato come soggetto dell'azione corporativa. È lo stato che permette di realizzare « il massimo di razionalità », « il massimo di obiettivazione e di normalizzazione » delle scelte economiche (80), ma può raggiungere questo risultato solo se concepisce il proprio intervento come equidistante sia dal « metodo democratico » (81) sia dall'« autoritarismo economico ». La irriducibilità dello Stato alla somma degli interessi e dei voleri individuali vanifica le tecniche democratiche di legittimazione e di organizzazione del potere (82), ma anche l'esigenza di rapportare l'azione statale al polo sociale, che continua ad essere il luogo ('naturale') delle scelte economiche e del gioco degli interessi contrapposti, impedisce di pensare il corporativismo come semplice variante di una economia autoritaria. Gli accordi economici, come istanza di razionalizzazione dell'economia espressa « dagli attori stessi dell'economia » (83), sono un punto di riferimento fondamentale per l'azione statale, « sono già di per se stessi espressione di un virtuale corporativismo » (84) e viceversa « il corpora-

(78) W. CESARINI SFORZA, *Libertà contrattuale e ordine corporativo* (1937), in *Il corporativismo come esperienza giuridica*, cit., p. 258.

(79) *Ibidem*, p. 213-219.

(80) *Ibidem*, p. 223.

(81) W. CESARINI SFORZA, *Individuo e Stato*, cit., p. 493.

(82) W. CESARINI SFORZA, *Studi sul concetto d'interesse generale*, cit., pp. 147-149.

(83) W. CESARINI SFORZA, *Gli accordi economici nell'economia corporativa* (1939), ora in *Il corporativismo*, cit., p. 258.

(84) *Ibidem*, p. 260.

tivismo non è che il concreto coordinamento di tutte le discipline parziali, la convergenza ultima e integrale di tutti gli interessi »⁽⁸⁵⁾.

Lo Stato dunque « organizza giuridicamente l'economia »⁽⁸⁶⁾, esprimendo però con questo non una astratta e immotivata volontà di predominio, ma una precisa disponibilità verso « il moto ineluttabile del presente », che conduce « dal singolare al collettivo, dall'individuale al sociale »⁽⁸⁷⁾: è lo Stato che si organizza come forma dell'azione economico-sociale⁽⁸⁸⁾, ma è la società che esprime una sua tendenza alla formazione degli interessi collettivi. Sul piano storico-genetico è la società che tende a superare la propria interna, 'individualistica' frammentazione e conflittualità; a conclusione di questo processo, nel 'presente' corporativistico, è però lo Stato che si connette con la società in quanto la organizza giuridicamente, valorizzando la spinta alla 'collettivizzazione' degli interessi, ma salvando anche la libertà e originalità delle iniziative individuali; è lo Stato, insomma, che si fa garante, ancora una volta, dell'unità, quindi della razionalità, del processo, del superamento della 'crisi'.

È dunque ancora il modello dualistico che regge il gioco degli enunciati relativi al diritto dell'economia. È la società che pone una 'domanda' alla quale non può dare, da sola, una 'risposta' soddisfacente; è lo Stato che interviene per realizzare quell'equilibrio altrimenti impossibile, riconfermandosi così in ultima istanza come elemento centrale dell'unità. Si tratta ancora, come osserva criticamente Spirito, del vecchio gioco dell'« intervento statale » e dell'« iniziativa » privata, la cui obbligatoria combinazione è divenuta oggi « quasi verità di senso comune »?⁽⁸⁹⁾. La risposta è negativa se si considerano i contenuti degli enunciati, i 'fenomeni' economico-sociali che si vogliono ordinati nel corporativi-

⁽⁸⁵⁾ *Ibidem*, p. 261.

⁽⁸⁶⁾ L. MOSSA, *L'impresa nell'ordine corporativo*, Firenze, 1935, p. 93.

⁽⁸⁷⁾ *Ibidem*, p. 95.

⁽⁸⁸⁾ S. PANUNZIO, *Teoria generale dello Stato*, cit., p. 40.

⁽⁸⁹⁾ U. SPIRITO, *La crisi del capitalismo e il sistema corporativo*, in AA.VV., *La crisi del capitalismo*, Firenze, 1933, p. 136. Cfr. anche U. SPIRITO, *Il piano De Man e l'economia mista*, Firenze, 1935.

stico 'diritto dell'economia' ⁽⁹⁰⁾. La risposta è però positiva se si tengono presenti le regole di organizzazione del campo teorico, gli schemi più generali di rappresentazione del politico. Da questo punto di vista, almeno una delle strategie messe a punto dalla tradizione giuspubblicistica, una strategia di aspirazione (in qualche modo) 'dualistica', è in grado di far fronte ai 'nuovi' enunciati corporativistici senza dover sovvertire o anche solo significativamente trasformare il proprio immaginario e il conseguente apparato argomentativo.

La presenza dello Stato nel conflitto e nella complessiva organizzazione dell'economia configura dunque modalità diverse della versione corporativistica del tema dell'intervento dello Stato sulla società, ma, nello stesso tempo, riconducibili ad un nucleo tematico comune e solidamente inserito nella tradizione giuspubblicistica: è ancora la metafora del movimento del polo statale verso il polo sociale che sorregge la rappresentazione dell'intervento dello Stato. La metafora del movimento discendente dello Stato verso la società si cumula però con la metafora del movimento ascendente, quando la spinta alla collettivizzazione degli interessi appare, almeno geneticamente, un'istanza che, dal basso della società, raggiunge il dominante centro statale. In questo momento il corporativismo si propone come punto di equilibrio del processo di ricomposizione del politico, come espressione di un movimento che, se privilegia la centralità statale, non annulla la presenza in qualche misura 'attiva' del polo sociale ⁽⁹¹⁾: l'apparato argomentativo 'corporativistico' raggiunge così il massimo della sua 'potenza' e della sua persuasività quando, proprio attraverso l'attivazione congiunta delle metafore 'tradizionali', sembra risolvere il rompicapo, essenziale nella 'tradizione', dello sdoppiamento e della ricomposizione del politico.

⁽⁹⁰⁾ Sul diritto dell'economia cfr. A. DE GENNARO, *Crocianesimo e cultura giuridica*, cit., pp. 406 ss.

⁽⁹¹⁾ Da questo punto di vista è emblematico l'interesse crescente all'impresa come espressione della dinamica sociale ma anche come realizzazione compiuta dell'incontro 'corporativistico' con lo Stato. Cfr. in questo senso L. MOSSA, *L'impresa*, cit., pp. 169 ss.; G. CHIARELLI, *Lo Stato corporativo*, Padova, 1936, pp. 10 ss.



CAPITOLO V

LE FORMULE DI CONNOTAZIONE

1. Linee del testo: 'denotazione', 'connotazione'. — 2. 'Stato di diritto' come formula di connotazione. — 3. Le formule di connotazione nella giuspubblicistica del fascismo. — 3.1 'Stato corporativo'. — 3.2 'Stato totalitario', 'democrazia autoritaria', 'Stato di popolo', 'Stato gerarchico'.

1. *Linee del testo: 'denotazione', 'connotazione'.*

Con la metafora del 'doppio movimento', con la illustrazione dei nessi che collegano il polo sociale e il polo statale del politico, la giuspubblicistica ha esaurito la costruzione e la descrizione del proprio oggetto teorico. Costruito il proprio referente intorno alla regola fondamentale dello sdoppiamento e della ricomposizione del politico, messe a punto le regole più generali di organizzazione dei propri enunciati, la giuspubblicistica veniva costellando di contenuti tematici diversi i poli costitutivi del politico. Pur attraverso l'adozione di strategie argomentative differenziate, corrispondenti ai vari modelli giuspolitici soggiacenti, la formazione disciplinare considerata riusciva a produrre una rete, il più possibile compatta e coerente, di immagini e schemi rappresentativi, ai quali la disciplina tendeva ad attribuire valore di contrassegno della propria identità.

Esaurita la rappresentazione dello Stato e del suo rapporto di distinzione-conessione con la società, la costruzione e la descrizione dell'oggetto teorico giuspubblicistico sembrano dunque concluse⁽¹⁾. E (nell'ottica della lettura proposta) lo sono effet-

(1) Concluse, s'intende, al livello nel quale la lettura proposta si situa: il livello dei modelli e dei connettivi disciplinari, che esclude, come sappiamo, la considerazione (in qualche modo inesauribile) delle varianti individuali così come delle analisi 'dogmatico-giuridiche' degli 'istituti'.

tivamente, almeno in prima approssimazione: l'organizzazione coerente del discorso intorno al proprio referente costituisce infatti la struttura basilare del discorso, la condizione del suo funzionamento. È esso quindi che offre l'elemento necessario e sufficiente per l'individuazione del meccanismo retorico della formazione disciplinare giuspubblicistica; e, viceversa, questa esiste come insieme coeso di enunciati dotati di senso (per la 'comunità scientifica' che ne fruisce) in quanto testualità organizzata intorno al proprio referente.

In seconda approssimazione, però, lo strutturarsi del discorso intorno al proprio oggetto teorico appare come un livello discorsivo, come un criterio di organizzazione degli enunciati, fondamentale ma non esclusivo; esso infatti convoglia gli enunciati intorno al proprio oggetto (costituendolo nel momento in cui lo 'descrive'), ma lascia anche, per così dire, ai margini enunciati e temi che, senza essere collegati funzionalmente alla costituzione del referente, la 'commentano', ora evidenziando ed amplificando, ora minimizzando e trascurando l'uno o l'altro aspetto della rappresentazione costitutiva dell'oggetto. Se chiamiamo *denotativo* l'asse del discorso costitutivo del referente, possiamo indicare come *connotativo* il livello del discorso che raggruppa gli enunciati che, rispetto ai precedenti, assumono un valore supplementare, un senso ulteriore, anche se dipendente⁽²⁾.

Se è vero dunque che gli enunciati e i temi necessari e sufficienti per la costituzione e la rappresentazione del referente complessivo della giuspubblicistica sono già stati partitamente raccolti e indicati, è anche vero che esiste, per un verso, una quantità enorme di enunciati che non intervengono direttamente nella costituzione del campo teorico, ma dipendono, più o meno diretta-

(2) «...ogni sistema di significazione comporta un piano di espressione (E) e un piano di contenuto (C) e la significazione coincide con la relazione (R) dei due piani: E R C. Supporremo ora che un tale sistema E R C divenga a sua volta il semplice elemento di un secondo sistema, che gli sarà così estensivo; in questo modo ci troveremo di fronte a due sistemi di significazione che si innestano l'uno nell'altro e che nondimeno sono 'sganciati' » (R. BARTHES, *Elementi di semiologia*, Torino, 1966, p. 79). Cfr. anche L. HJELMSLEV, *I fondamenti della teoria del linguaggio*, Torino, 1968, p. 127.

mente, da esso — e sono gli enunciati che restano necessariamente estranei all'ambito della lettura proposta; e che esistono anche, per un altro verso, enunciati che riguardano, sì, l'oggetto teorico complessivo, ma non aggiungono elementi nuovi ed essenziali alla rappresentazione di questo, bensì evidenziano, distribuiscono diversamente, enunciati e temi già compresi nella linea argomentativa responsabile della costituzione del referente.

Il fatto che gli enunciati appartenenti alla dimensione 'connotativa' del testo ruotino intorno, per così dire, ad un oggetto teorico già costituito deve far pensare non ad una diminuzione di senso o di ruolo strategico di quegli enunciati, ma solo alla peculiarità della loro funzione. Introdurre nel discorso formule e procedimenti retorici che riprendono temi ed enunciati del livello 'denotativo' del discorso per riformularli, evidenziarli, proporli come punti di vista privilegiati sull'oggetto teorico complessivo induce un senso ulteriore rispetto a quello già dato dalla dimensione 'denotativa' del discorso, genera un messaggio, o più messaggi, che complicano, rendono più frastagliata la comunicazione idealmente lineare resa possibile dalla costituzione del referente: provoca insomma, rispetto ad essa, *effetti di ridondanza*.

Non necessariamente, ma frequentemente, gli effetti di ridondanza si identificheranno con procedimenti di valorizzazione dei temi e degli enunciati prescelti ed evidenziati dalle strategie di 'connotazione'. Una siffatta caratteristica non può essere certo attribuita con rigidità agli enunciati della linea connotativa: è stato possibile indicare in più occasioni come procedimenti di valorizzazione facciano intrinsecamente parte di strategie di costituzione del referente; e, viceversa, la evidenziazione connotativa di un tema include la valorizzazione ma non coincide necessariamente con essa. In linea di massima, però, è presumibile attendersi una maggiore frequenza di procedimenti di valorizzazione affettiva dell'oggetto nell'ambito di linee argomentative di carattere 'connotativo'. Se poi potessimo spingere l'indagine 'oltre' il discorso, verso una 'pragmatica' del testo (un limite che l'economia della lettura proposta impedisce di varcare) sarebbero probabilmente proprio i procedimenti retorici di valorizzazione quelli

più disponibili ad una contaminazione con il concetto sociologico di 'legittimazione'.

2. *'Stato di diritto' come formula di connotazione.*

L'esempio forse più probante della funzione connotativa che parti del discorso svolgono 'commentando' e complicando la costituzione del referente è offerto dalle catene enunciative che si raccolgono intorno al tema dello 'Stato di diritto'. Esso infatti, per un verso, investe l'oggetto statutale complessivo, si propone comè formula che ne identifica una qualità essenziale e generale, per un altro verso, svolge la sua funzione connotativa lungo l'intero arco della tradizione giuspubblicistica considerata, riproponendosi continuamente come punto di riferimento delle più varie strategie discorsive. Di queste due caratteristiche, mentre la prima è condivisa da formule che allo stesso modo si rapportano al referente nella sua totalità, la seconda è tipica del tema 'Stato di diritto': ed appare un fatto indubbiamente singolare, se solo si pensi alla naturale reattività che le catene connotative dimostrano nei riguardi delle sollecitazioni ideologico-politiche. È insomma il livello connotativo del discorso che, in quanto continuamente attraversato da correnti di valorizzazione affettiva dell'oggetto, viene per primo a reagire ai mutamenti del contesto: nel nostro caso, quindi, il singolare fenomeno della sovradeterminazione ideologico-politica del discorso giuspubblicistico indotta dal fascismo si verifica con particolare incisività sul fronte degli enunciati di connotazione — e in effetti vedremo dilatarsi non poco lo spettro delle formule di connotazione nell'ambito della giuspubblicistica del fascismo.

Il tema dello Stato di diritto costituisce in questo senso una eccezione: importato dalla Germania a cura della giuspubblicistica tardo-ottocentesca⁽³⁾, si ambienta perfettamente in Italia resistendo ai successivi mutamenti di 'clima' ideologico-politico, nei quali continua a proporre la sua (sostanzialmente immutata) fun-

(3) Si tengano presenti gli autori (da O. Bähr a R. von Gneist) tradotti nella *Biblioteca di scienze politiche* diretta da A. Brunialti.

zione connotativa, a dispetto dei rovesci di fortuna che lo affliggevano nella pur vicina Germania nazional-socialista⁽⁴⁾. Ed è d'altronde proprio una siffatta flessibilità, adattabilità della formula a renderla interessante come specchio di una 'continuità' che non riguarda solo il livello connotativo, ma, a maggior ragione, il livello denotativo del discorso giuspubblicistico.

Il nucleo elementare del tema appare già con sufficiente chiarezza non appena le opere dei vari Bähr e Gneist vengono tradotte e introdotte in Italia nel tardo Ottocento: lo Stato di diritto, o Stato giuridico, è quello Stato che « si valga di una norma giuridica nell'azione dei poteri pubblici dovunque questa azione si diriga o si manifesti, e che di fronte a questa norma giuridica facendo nascere dei diritti nei suoi cittadini offra il modo di soddisfare questi diritti »⁽⁵⁾. Cambia *ad libitum* lo stile della formulazione, ma restano immutate le componenti del nucleo tematico: Stato di diritto è, di nuovo, quello Stato che « impone a sé medesimo il freno di norme giuridiche capaci di contenere l'azione della pubblica autorità in maniera che siano riconosciuti e rispettati gli interessi legittimi dei sudditi... »⁽⁶⁾.

Le componenti del tema, in siffatte formulazioni, rimandano a due distinte sequenze enunciative: da un lato si afferma (e/o si prescrive) che il rapporto fra Stato e cittadino sia giuridicamente

(4) Sulle critiche nazionalsocialiste allo Stato di diritto cfr. P. BODDA, *Lo Stato di diritto. A proposito di alcune recenti opinioni*, Milano, 1935, pp. 36 ss.; cfr. anche C. LAVAGNA, *La dottrina nazional-socialista del diritto e dello Stato*, Milano, 1938. In generale, sulla vicenda dello 'Stato di diritto' cfr. E. FORSTHOFF, *Stato di diritto in trasformazione*, Milano, 1973; F. NEUMANN, *Lo Stato democratico e lo Stato autoritario*, Bologna, 1973; N. MATTEUCCI, *Organizzazione del potere e libertà*, Torino, 1976; P. BARCELONA, *Stato e mercato fra monopolio e democrazia*, Bari, 1976; M. MIALLE, *L'Etat de droit: introduction à une critique du droit constitutionnel*, Paris, 1978; D. CORRADINI, *Rafforzamento e crisi dello Stato di diritto: socialisti e cattolici dall'età crispina alle soglie dell'età giolittiana*, in « Prassi e teoria », VI, 1980, pp. 7 ss.; C. GHISALBERTI, *Paul Laband e la costruzione teorica del 'Modell Deutschland'*, in « Clio », 1984, XX, pp. 591 ss.

(5) O. OLIVIERI, *Il concetto integrale di Stato secondo il diritto*, cit., p. 227.

(6) V. E. ORLANDO, *Introduzione al diritto amministrativo*, cit., p. 38.

regolato; dall'altro lato si afferma che, per quel rapporto, sia approntato un meccanismo di tutela e di garanzia evidentemente giudiziaria. Intorno a queste due caratteristiche (ed esigenze) minimali si possono poi raccogliere elementi di contorno che rinforzano e articolano ulteriormente il quadro tematico dello 'Stato giuridico'. Esso, permettendo una precisa giuridicizzazione dei rapporti, « rappresenta come la macchina giuridica della vita sociale, la macchina per il normale funzionare del diritto »; « ne razionalizza la vita... », « ne garantisce le previsioni, le aspettative, gli interessi e le volontà », impedisce l'« arbitrio »⁽⁷⁾.

Giuridicizzazione dei rapporti fra Stato e cittadino; approntamento di mezzi per la difesa giuridica dell'individuo di fronte all'attività amministrativa dello Stato; prevedibilità, razionalità, non arbitrarietà del funzionamento dello Stato: sono questi i contrassegni e gli schemi di valorizzazione più diffusamente impiegati per individuare il nucleo tematico dello 'Stato di diritto'. La loro connessione, però, se è frequente, non è obbligatoria: l'interminabile proliferare delle discussioni e delle definizioni nasce proprio dalla separabilità dell'una componente del nucleo tematico dall'altra senza che il senso e la funzione strategica della formula risultino per questo sostanzialmente modificate.

L'accento potrà cadere così sull'opposizione fra arbitrio e legge e considerare, come differenza specifica dallo Stato assoluto, proprio il fatto che « l'impero della legge » è « contrapposto al potere discrezionale dei governanti »⁽⁸⁾; si potrà dire che « è il diritto... che segna e assicura i confini dell'attività amministrativa dello Stato e della libera sfera di attività dei cittadini » e che ciò « è un portato della concezione dello Stato moderno come Stato di diritto »⁽⁹⁾; si potrà affermare conclusivamente che « regolare ...i rapporti fra lo Stato e gli individui per mezzo di norme giuridiche e... garantirne l'osservanza per mezzo di giurisdizioni... » costituiscono « le garanzie più salde degli interessi indivi-

(7) A. BARTOLOMEI, *Lineamenti di una teoria del giusto*, cit., p. 118.

(8) A. MALGARINI, *Della libertà civile nelle costituzioni moderne*, in « Archivio giuridico », 1884, XXXII, p. 302.

(9) O. RANELLETTI, *Concetto e contenuto giuridico della libertà civile*, cit., p. 22.

duali di fronte allo Stato»⁽¹⁰⁾: il gioco comunque si esaurirà nel combinare diversamente le medesime componenti della formula in questione.

Ora, se isoliamo il nucleo tematico dello Stato giuridico (nelle componenti sinora registrate) dalla complessiva testualità giuspubblicistica e dai suoi procedimenti di costituzione del proprio oggetto, esso appare, certo, capace di veicolare un messaggio: la autosufficienza di questo risulta però illusoria non appena lo si confronti con la linea denotativa del discorso. Il messaggio del tema 'Stato di diritto' non aggiunge nulla alla costituzione dell'oggetto, ma trascoglie, di una determinata modellizzazione del politico, elementi già dati che ripropone e rinforza in una diversa combinazione. Vengono così di nuovo evocati, dallo sfondo della linea denotativa, e nominati con diverso rilievo, temi già noti di una modellistica statocentrica: la centralità dello Stato, il suo crescente intervento, la espunzione di un qualsiasi argine 'giusnaturalistico' ad esso, e ancora l'esigenza di una difesa 'non atomistica', non 'liberale classica', dell'individuo, e infine, sullo sfondo, il problema della autolimitazione dello Stato.

Il nucleo tematico dello 'Stato di diritto' presuppone che una siffatta linea argomentativa sia messa a punto e consolidata come strategia propria della formazione disciplinare giuspubblicistica: è nel rapporto 'di secondo grado' con essa che la formula può funzionare, può veicolare un suo proprio messaggio. Esso consiste dunque nella riproposizione e valorizzazione di temi che, nell'asse denotativo del discorso, rischiavano di allinearsi semplicemente agli altri in una ordinata e lineare costruzione del referente. Sapevamo già, ad esempio, della posizione decentrata dell'individuo nella strategia di costruzione statocentrica dell'oggetto teorico giuspubblicistico. Attraverso l'intervento connotativo della formula 'Stato di diritto', niente muta sul piano della denotazione, è ancora intorno allo Stato che si modella il politico, e tuttavia nello stesso tempo la posizione dell'individuo, marginale sul piano della denotazione, viene posta in piena luce 'di fronte' allo Stato, come problema del quale la formula 'Stato di diritto' indica (e prescrive) la soluzione.

(10) O. RANELLETTI, *Istituzioni di diritto pubblico*, cit., p. 105.

Il messaggio che la formula comunica dipende dal piano della denotazione, ma non è superfluo rispetto ad esso; ne dipende perché funziona entro i binari discorsivi imposti dalla modellizzazione, ma convoglia anche significati ulteriori che nascono dalla evidenziazione di elementi altrimenti lasciati in ombra: accanto alla centralità dello Stato, come elemento di complicazione della comunicazione, di 'ridondanza', emerge la tesi della 'difesa giuridica' dell'individuo. Quest'ultima, d'altronde, non si presenta da sola, ma si trova inestricabilmente coinvolta, e mediata, da un altro elemento di connotazione che potrebbe indicarsi come il 'protagonismo' del giuridico. Se giuridica certo vuole essere l'intera rappresentazione del politico come elemento di individuazione della identità disciplinare, il carattere della 'giuridicità' come tale non era, lungo l'asse della denotazione, evidenziato con la stessa energia con la quale la formula dello 'Stato di diritto', nella sua tipica 'selettività' connotativa, riesce a tematizzarlo. La giuridicizzazione dei rapporti fra Stato e individuo diviene consustanziale alla 'difesa' dell'individuo e il momento 'giuridico' acquista per questa via una enfaticizzazione mai prima così esplicita.

Difesa dell'individuo ed enfasi del giuridico non sono d'altronde temi soltanto 'descrittivamente' riproposti ed evidenziati, ma anche energeticamente valorizzati: la difesa dell'individuo dall'arbitrio dell'amministrazione (nel rispetto, beninteso, delle regole imposte dalla costruzione dell'oggetto teorico complessivo, evitando quindi cadute 'atomistiche' e 'giusnaturalistiche') non è (solo) un profilo 'oggettivo' della fenomenologia dello Stato moderno, ma anche un compito al quale lo Stato deve assolvere, un comportamento 'desiderabile', un valore⁽¹¹⁾. Allo stesso modo, la centralità del giuridico non è solo un mezzo tecnico in vista di un risultato, ma è, per così dire, l'ambiente ideale nel quale vive il tema della difesa dell'individuo e, nello stesso tempo, è un valore in sé: la valorizzazione del giuridico è l'occasione nella quale la disciplina giuspubblicistica, nel momento in cui indica

(11) Ciò appare, con la trasparenza imposta dalla necessità di una polemica tutt'altro che dottrinarica, in F. RUFFINI, *Diritti di libertà*, Torino, 1926, pp. 120 ss.

il giuridico come valore, presenta se stessa come fondamento e depositaria di quel valore. Nell'effetto di ridondanza prodotto dalla formula dello 'Stato giuridico' trova posto anche un momento di 'riflessività': la disciplina giuspubblicistica, tenuta abitualmente 'fuori scena' come produttore del proprio referente teorico, viene percorsa da una corrente di valorizzazione che dal suo 'prodotto' retroagisce fino ad essa e la pone, sia pure per un attimo, soggetto ed oggetto del medesimo discorso disciplinare.

Difesa dell'individuo e normazione dei rapporti fra Stato e cittadino non erano comunque gli unici profili tematici della formula dello Stato di diritto: non soltanto perché, come si è detto, la loro connessione era frequente, ma non necessaria e comunque l'accento poteva cadere con diversa enfasi sull'uno o sull'altro, ma perché poteva darsi dello Stato di diritto un'immagine diversa dalle precedenti, anche se non contraddittoria con esse. In questo caso lo 'Stato di diritto' non è rapportato immediatamente ad uno scopo, in qualche modo esterno ad esso e vincolante, quale la difesa dell'individuo: quale che sia il fine che volta volta lo Stato persegue, è il crescente ruolo del diritto *nello* Stato che viene particolarmente evidenziato. Se è vero così che non vi è diritto senza Stato, è anche vero che sono le « norme giuridiche » che « determinano e regolano l'esistenza e la funzionalità dello Stato »: aumentando esse « sempre più di valore » nel corso della « evoluzione storica », il potere, che prima era « di fatto », « a poco a poco si trasforma in potere di diritto »; « all'arbitrio sempre più subentra la regola formale che frena e che disciplina »⁽¹²⁾.

Torna anche in questo caso, certo, la immagine della centralità del giuridico come elemento di discriminazione fra arbitrio e razionale regolarità, ma il fulcro del discorso non è tanto la difesa dell'individuo quanto l'organizzarsi dello Stato come tale, il costituirsi dello « Stato giuridico » come volontà di « sottoporre tutti gli istituti, i rapporti i fenomeni della vita sociale e soprattutto di quella politica, al diritto »⁽¹³⁾. Il profilo tematico richiamato

(12) I. VANNI, *Lezioni di filosofia del diritto*, cit., p. 152.

(13) A. MAJORANA, *L'evoluzione storica dei rapporti fra la legislazione e la giurisdizione*, in « Archivio giuridico », 1889, LIII, p. 568.

è allora la convinzione, tipicamente 'moderna', che lo Stato vuole sempre nella forma del diritto, che l'espressione della sua volontà è « diritto », « qualunque ne sia il contenuto »⁽¹⁴⁾: il diritto è « la forma tipica che il volere dello Stato imprime a tutto ciò che diventi suo contenuto »⁽¹⁵⁾. In questo senso si può dire che « ogni Stato è Stato di diritto, giacché il diritto è la forma dell'attività dello Stato, il processo funzionale della sua natura, onde ogni suo comando, ogni sua disposizione in quanto tale si riveste di carattere giuridico »⁽¹⁶⁾.

Non è più la difesa dell'individuo, ma il costituirsi dell'unità del politico intorno al nucleo della 'volontà' dello Stato il tema che la formula dello 'Stato di diritto' ora riprende per connotarlo dell'elemento della 'giuridicità': sappiamo già che lo Stato è immaginabile come centro e soggetto di volontà, ma ciò che ora viene evidenziato e valorizzato è che l'espressione della volontà dello Stato, il perseguimento dei fini più vari coincidono con lo strutturarsi giuridico dello Stato stesso. Compare di nuovo, sullo sfondo della linea detonativa del discorso, l'antinomia della onnipotenza e della autolimitazione dello Stato, ma ciò che connotativamente viene messo in risalto è il diritto come momento intrinseco dello Stato, luogo ideale di soluzione del dilemma, garanzia, di nuovo, di non arbitrarietà, di razionalità: per altra via, attivando temi in parte diversi, gli effetti di ridondanza finiscono per coagularsi intorno alla riaffermazione della centralità del giuridico.

Nel gioco degli elementi di connotazione introdotti, attraverso la formula dello 'Stato di diritto', nella giuspubblicistica fra Otto e Novecento, la variabile ideologico-politica del fascismo non sembra introdurre regole incompatibili. La strategia generale che la giuspubblicistica del fascismo tende a seguire, pur nel diversificarsi delle scelte settoriali, consiste piuttosto nell'ereditare l'effetto di valorizzazione indotto dalla formula 'connotativa' dello 'Stato di diritto' preoccupandosi di dimostrare l'estendibilità della formula allo 'Stato fascista' — un oggetto, peraltro, di per sé tutt'altro che definito; e trascogliendo, a dimostrazione dell'as-

⁽¹⁴⁾ A. FALCHI, *I fini dello Stato*, cit., p. 97.

⁽¹⁵⁾ *Ibidem*, loc. cit.

⁽¹⁶⁾ A. BARTOLOMEI, *Lineamenti di una teoria*, cit., p. 117.

sunto, ora l'uno ora l'altro dei significati già consolidati di 'Stato di diritto'.

Si può assumere così quale elemento essenziale dello 'Stato di diritto' il tema della difesa giuridica dell'individuo e stabilire un rapporto non di convergenza, ma di contrapposizione fra la « libertà politica » e la « libertà civile ». Si forzano così gli aspetti anti-illuministici della « scuola del Rechtsstaat » e ad essa si attribuisce il merito di aver sconfessato l'errore che il « principio ideale e sostanziale fine dello Stato sia la libertà politica e che essa si realizzi e tuteli con le istituzioni democratiche ». Alle « dichiarazioni retoriche delle carte costituzionali », agli « illusori istituti e congegni politici della democrazia e del garentismo », si contrappone, come « vero e fondamentale interesse del cittadino », l'esigenza che « sia efficacemente guarentita e protetta la sua libertà civile e che pertanto l'attività dello Stato si svolga entro e in conformità di un congruo e determinato sistema di norme giuridiche »⁽¹⁷⁾. Data, come premessa maggiore del sillogismo, una siffatta affermazione, alla conclusione che lo 'Stato fascista' è adeguatamente definito dalla formula dello 'Stato di diritto' si arriva facilmente sostenendo che, con il fascismo, « la funzione giurisdizionale è esaltata »⁽¹⁸⁾. I Giudici ordinari hanno mantenuta integra la potestà loro riconosciuta dalla legge del 1865 », « hanno avuto posto di preminenza nella gerarchia delle carriere dello Stato » e che, per quanto riguarda la giustizia amministrativa, « l'attuazione del diritto obiettivo è assicurato mediante una attività giurisdizionale indipendente ed efficace »⁽¹⁹⁾.

L'adozione di *un* profilo tematico sussumibile entro la formula dello 'Stato di diritto'; l'affermazione dell'esistenza di elementi strutturali dello 'Stato fascista' perfettamente corrispondenti al profilo tematico prescelto sono i semplici espedienti argomentativi ripetutamente impiegati per dimostrare l'estendibilità degli effetti di connotazione all'area semantica dello 'Stato fascista'.

(17) A. VOLPICELLI, *Vittorio Emanuele Orlando*, cit., p. 184.

(18) *Ibidem*, p. 185.

(19) F. D'ALESSIO, *Lo Stato fascista come Stato di diritto*, in *Scritti giuridici in onore di S. Romano*, cit., vol. I, p. 508.

Ancora più facile risulta l'applicazione della strategia argomentativa adottata quando il tema 'connotato' dalla formula dello 'Stato di diritto' non sia la 'difesa giuridica' dell'individuo, ma il carattere, 'intrinsecamente giuridico', del costituirsi dello Stato. Si continuerà così a sostenere che è « nella forma giuridica » che « si estrinseca l'attività dello Stato »⁽²⁰⁾, precisando però che il diritto non costituisce il fine esclusivo o tanto meno il limite non superabile dell'azione dello Stato, ma che, quale che sia il fine propostosi, e ferma restando la possibilità per lo Stato di sostituire all'ordine giuridico esistente un ordine giuridico diverso in tutto o in parte, l'azione dello Stato, la realizzazione di « tutti i suoi fini, devono prendere la forma del diritto »⁽²¹⁾. Se questo è vero, l'accentuazione, caratteristica dell'ideologia politica del fascismo, dell'onnipotenza e della trascendenza dello Stato si può comporre con una interpretazione dello 'Stato di diritto' che veda nel 'giuridico' il momento coesivo dello Stato e non una potenziale limitazione della *maiestas* di questo. È per questa via che alla domanda esplicita sulla possibilità di definire lo Stato fascista come « Stato di diritto », anche se « nessun limite può opporsi all'attività esplicita dallo Stato per il raggiungimento dei suoi fini », si risponde affermativamente, perché « il raggiungimento di questi scopi avviene attraverso il diritto... »⁽²²⁾: per quanto originale ed innovativo possa essere presentato l'esperimento costituzionale del fascismo, il fatto che esso si realizzi « in un sistema di istituzioni giuridiche » è sufficiente a fare « dello Stato Fascista uno Stato giuridico »⁽²³⁾.

La particolare funzione connotativa che la formula dello 'Stato di diritto' è chiamata ad esercitare nell'ambito della giurispubblicistica del fascismo è, a questo punto, abbastanza chiara. Quando si intenda lo 'Stato di diritto' come « Stato giuridico »⁽²⁴⁾,

(20) F. D'ANTONIO, *Su la locuzione 'Stato di diritto'*, in « Rivista di diritto pubblico », 1938, XXX, p. 213.

(21) C. A. BIGGINI, *Il fondamento dei limiti all'attività dello Stato*, cit., pp. 77-78.

(22) F. D'ALESSIO, *Istituzioni di diritto amministrativo italiano*, Torino, 1939, vol. I, p. 14.

(23) G. CHIARELLI, *Il concetto di 'regime'*, cit., p. 217.

(24) S. PANUNZIO, *Il sentimento dello Stato*, cit., p. 217.

quando si usi la formula per sottolineare la centralità del giuridico nel costituirsi dello Stato, ma nello stesso tempo ci si preoccupi di salvare, oltre il diritto, il nucleo della trascendente volontà statale, la formula dello stato di diritto non frappone nessun ostacolo rilevante al processo della sovradeterminazione ideologico-politica dell'oggetto teorico costruito dalla tradizione: il tema della centralità e *maiestas* dello Stato è salvo e la formula ne connota soltanto l'intrinseca giuridicità. A questo punto, il meccanismo connotativo funziona in modo rovesciato rispetto alle più ovvie aspettative: non è esso che si fa carico della sovradeterminazione ideologico-politica del discorso, perché questa si esercitava piuttosto, come sappiamo, lungo la linea stessa degli enunciati costitutivi del referente; la formula dello Stato di diritto serve a connotare l'oggetto statale non dell'aura ideologico-politica della discontinuità, ma di un alone schiettamente 'tradizionalistico'. È lo Stato che la tradizione giuspubblicistica definiva e connotava attraverso la centralità del giuridico che continua a riproporsi, insieme, fascisticamente mutato ma anche riconfermato nella sua identità: se la sovradeterminazione ideologico-politica era il veicolo della innovazione, la centralità del giuridico indotta dagli effetti connotativi della formula dello Stato di diritto esprime la certezza della continuità. Un altro effetto di ridondanza discende poi da questo sottile gioco di continuità e discontinuità: nel momento in cui la formazione disciplinare giuspubblicistica riusciva a includere nella propria rete di enunciati tanto le immagini della 'novità' quanto quelle della 'continuità' dello Stato fascista essa riusciva a dimostrare congiuntamente la 'legittimità disciplinare' dello Stato fascista (il suo radicamento tradizionale) e la 'potenza' esplicativa (quindi la pratica affidabilità) della disciplina.

Certo, una siffatta divisione dei compiti, realizzata attraverso l'affidamento del messaggio politicamente sovradeterminato alla linea denotativa del discorso e del messaggio 'tradizionalistico' alla linea connotativa, se offriva, nella sua 'medietas', una soluzione attraente per il giurista, non escludeva l'adozione di strategie diverse, e meno concilianti. Ancora alle soglie dell'esperienza fascista la formula dello 'Stato di diritto' poteva risultare oggetto, congiuntamente, di una energica riaffermazione e di una drastica

limitazione: utile nel richiamare l'attenzione sul momento giuridico dell'organizzazione della coesistenza all'interno di uno Stato, non poteva però ambire a cogliere l'interezza della vita dello Stato stesso. Lo Stato di diritto vale per la vita di « tutti i giorni »⁽²⁵⁾, esprime « una concezione prosaica, ordinaria, pacifica della vita », si occupa dell'oggi, della « generazione attuale »⁽²⁶⁾, in una prospettiva necessariamente statica e limitata. Oltre la quotidianità e la regolarità, oltre la norma e la prevedibilità si aprono i momenti 'eccezionali' che richiedono il sacrificio dell'individuo e la dedizione alla « Storia » e ai suoi uomini rappresentativi, « all'infuori e al di sopra di ogni limite e criterio giuridico »⁽²⁷⁾: in questi momenti « lo Stato... è sopra e più del diritto » e la difesa giuridica dell'individuo, che era una delle conseguenze dello 'Stato di diritto', cede di fronte al « sacrificio dell'individuo al tutto »⁽²⁸⁾.

Sono già chiari i termini di una scelta strategica che continuerà ad essere adottata all'interno della giuspubblicistica del fascismo: si accetta la formula dello Stato di diritto, si accetta che essa continui a proiettare i suoi effetti di connotazione anche sullo 'Stato fascista', ma si tende a limitarne la portata, a sostenere l'eccedenza dello Stato rispetto ad essi; Stato e 'Stato di diritto' sono cerchi di raggio in qualche modo diseguale. Certo, nemmeno una siffatta soluzione è inedita e tipica della giuspubblicistica del fascismo: la trascendenza (almeno 'in ultima istanza') del soggetto statale è uno dei temi più ricorrenti nella tradizione. L'intervento specificamente ideologico consiste quindi, certo, nella sovradeterminazione del tema presente nella linea denotativa del discorso giuspubblicistico, ma anche e soprattutto nel limitare l'estensione dell'effetto connotativo della formula dello 'Stato di diritto': questa, dilatabile o restringibile *ad libitum* senza che la costruzione dell'oggetto teorico ne risultasse compromessa, finiva

(25) S. PANUNZIO, *Lo Stato di diritto*, Ferrara, s.d. (ma 1921), p. 161.

(26) *Ibidem*, p. 166.

(27) *Ibidem*, p. 159.

(28) *Ibidem*, p. 163. Cfr. anche F. FILOMUSI GUELF, *Enciclopedia giuridica*, cit., p. 489.

per funzionare prevalentemente come 'indice d'intensità' dell'impegno ideologico-politico del giurista.

Proprio per questo, il dibattito intorno allo Stato di diritto sembra spesso incomprensibile perché si confrontano in esso non già posizioni troppo distanti, ma affermazioni troppo convergenti, tanto da rendere evanescente l'oggetto della contesa. Da un lato così si affermerà che « Stato di diritto » « vuol dire, né più né meno che aspetto statico dell'organizzazione giuridica », ma che d'altronde « questo possente organismo unitario, giuridico » esprime anche l'eticità della « nazione, che l'ha creato »⁽²⁹⁾; dall'altro lato si risponderà che vi è, sì, la « necessità della determinazione giuridica dello Stato »⁽³⁰⁾, ma anche che la vita dello Stato non « è tutta e soltanto attività giuridica »⁽³¹⁾, non si identifica con il « Diritto, come sistema giuridico positivo di norme »⁽³²⁾. Non è facile apprezzare la differenza effettiva fra i due contendenti: la tesi sembra sostanzialmente comune ad entrambi e coincidente con almeno una delle strategie più consolidate nella tradizione. In realtà la differenza, incomprensibile sul piano della denotazione, rimanda alla funzione connotativa della formula dello Stato di diritto e al suo funzionamento come indice di una 'doppia obbedienza' alla quale di regola il giurista del fascismo si sentiva tenuto: la fedeltà alla tradizione disciplinare, ma anche la coerenza con i dettami dell'impegno ideologico-politico. L'enfasi maggiore o minore con la quale l'uno o l'altro giurista difendeva i propri vincoli di appartenenza apriva lo spazio effettivo del dibattito e costituiva uno dei più interessanti effetti di ridondanza indotti dalla formula dello 'Stato di diritto'.

La formula dello Stato di diritto si riproponeva dunque come capace di garantire una sorta di 'legittimazione incrociata': di accreditare lo 'Stato fascista' di fronte alla formazione disciplinare giuspubblicistica e viceversa, aprendosi così alle applicazioni più

(29) C. CURCIO, rec. a U. REDANÒ, *Lo Stato etico*, Firenze, 1927, in « Rivista internazionale di filosofia del diritto », 1928, VII, p. 103.

(30) U. REDANÒ, *Stato giuridico e Stato etico*, in « Rivista internazionale di filosofia del diritto », 1928, VII, p. 516.

(31) *Ibidem*, p. 517.

(32) *Ibidem*, p. 516.

varie (sul piano della combinazione degli enunciati), ma costantemente indirizzate all'assolvimento della medesima funzione retorica: da questo punto di vista, gli accostamenti apparentemente più spericolati acquistano una loro plausibilità⁽³³⁾. Il gioco naturalmente riesce a patto che l'intervento connotativo della formula dello 'Stato di diritto' sia reso possibile da un approccio analiticamente 'debole' alla formula stessa: occorre cioè che si individuino profili tematici magari 'suggestivi', ma abbastanza indeterminati e flessibili, tanto da essere facilmente riferiti a catene enunciative già saldamente strutturate. Quando invece si introducono nel piano della connotazione parametri definitivi più rigorosi gli effetti di ridondanza rischiano di subire una drastica riduzione.

Il tentativo di penetrazione analitica della formula dello 'Stato di diritto' può essere esperito da punti di vista molto diversi eppure condurre allo stesso risultato. Si può muovere così da una serie di definizioni generali che individuano profili tematici dello 'Stato di diritto' non difforni dalla *communis opinio*, ma poi abbandonare — ed è un caso pressoché unico nella riflessione giuspubblicistica sul nostro tema — il piano delle enunciazioni rituali e addentrarsi in una analisi ravvicinata di norme e istituti, che fa in sostanza saltare la congruità operativa delle definizioni generali⁽³⁴⁾. L'esito è duplice: da un lato l'affermazione della necessità della « legalità », ma anche della impossibilità di fondarla al di fuori di « una fede salda e sicura in una visione trascendentalistica della vita »⁽³⁵⁾; dall'altro lato lo svuotamento dall'interno della funzione connotativa della formula dello 'stato di diritto': quando si vanifica la utilizzabilità delle definizioni 'generali', che con la loro flessibilità permettevano di riferire lo 'Stato di diritto' all'asse denotativo del discorso come portatore di un 'senso ulteriore', di un messaggio 'ridondante', la strategia più

(33) Lo 'Stato-partito' può essere così presentato come identico nella sostanza allo 'Stato di diritto' (cfr. G. PERTICONE, *Teoria del diritto e dello Stato*, cit., p. 221).

(34) F. PERGOLESI, *Su lo 'Stato di diritto'. Qualche considerazione a proposito della legislazione fascista*, Padova, 1932, pp. 27 ss.

(35) *Ibidem*, p. 68. Cfr. anche A. C. JEMOLO, *Il nostro tempo e il diritto*, in « Archivio giuridico », 1932, S. 4, XXVI, pp. 129 ss.

consolidata nei riguardi di quella formula viene ad interrompersi.

Un'altra via per raggiungere lo stesso risultato è quella di chi concentra la sua attenzione proprio sulle definizioni, colpendole nella loro rituale flessibilità⁽³⁶⁾. Vengono così a cadere le connessioni tematiche più frequentate dalla giuspubblicistica degli anni Venti e Trenta: la centralità del giuridico non coglie nessun profilo specifico dello Stato fascista ed è riferibile sostanzialmente ad ogni Stato⁽³⁷⁾; se poi si fa propria la versione di chi individua nella tutela dei diritti pubblici subiettivi dei singoli l'essenza dello Stato di diritto⁽³⁸⁾, resta l'onere di dimostrare analiticamente (e non 'suggestivamente') la congruità di una siffatta definizione con l'assetto ideologico e istituzionale dello Stato fascista: dove « le situazioni giuridiche individuali non implicano necessariamente il riconoscimento di volontà soggettive, ma sono piuttosto modi... di partecipazione alla vita dello Stato, integrazioni giuridiche della vita sociale »⁽³⁹⁾. La conclusione è il riconoscimento di quella che ho convenuto di chiamare la funzione connotativa della formula dello Stato di diritto e insieme la dichiarazione della sua inutilità: collegare la formula dello 'Stato di diritto' allo 'Stato fascista' può essere importante « solo per chi si preoccupa di versare il vino nuovo entro otri vecchi » o per coloro, al contrario, che vogliono « scagliarsi furibondi contro il concetto di Stato giuridico, come fanno i pubblicisti del nazionalsocialismo »; un'operazione del genere, in altri termini, serve soltanto come indice di un'opzione 'tradizionalistica' o 'rivoluzionaria'. Al di fuori di una siffatta prospettiva, quando si lavora soltanto sulla linea denotativa del discorso, « quando si voglia definire lo Stato fascista nei suoi caratteri specifici », della formula dello 'Stato di diritto' « si può fare benissimo a meno »⁽⁴⁰⁾.

(36) W. CESARINI SFORZA, *Stato di diritto e Stato fascista*, in « Archivio di Studi corporativi », 1936, VII, pp. 81-82. Cfr. in questo senso le lucide riflessioni di M. S. GIANNINI, *Profili storici*, cit., p. 186.

(37) W. CESARINI SFORZA, *Stato di diritto*, cit., p. 81.

(38) È la tesi di P. BODDA, *Lo Stato di diritto*, cit.

(39) W. CESARINI SFORZA, *Stato di diritto*, cit., p. 82.

(40) *Ibidem*, loc. cit.

Un ancora diverso atteggiamento critico nei confronti della formula dello 'Stato di diritto' è proprio di chi ne coglie direttamente la funzione connotativa e, di questa, specificamente il momento della valorizzazione, ma nello stesso tempo sposta l'oggetto della valorizzazione stessa. Ciò che la formula evidenziava e valorizzava, nel più diffuso impiego di essa, era, insieme, l'approccio 'tradizionalistico' all'oggetto statutale e la flessibilità di quell'approccio di fronte alla 'novità' ideologico-politica dello 'Stato fascista'. Ciò che ora si vuole invece evidenziare è il carattere ideologico-politico (liberale) della formula, la sua 'oggettiva' compromissione contenutistica con il 'passato regime' e quindi la sua indisponibilità a connotare il felice connubio fra la 'tradizione' (giuspubblicistica) e l' 'innovazione' (del regime).

La ridotta di significati attribuita alla formula dello 'Stato di diritto' ha origine dal fatto che « trattandosi di doveri categorici, di esigenze da soddisfare, di limiti da imporre, ognuno ha, obbedendo alle proprie tendenze o ai propri gusti, attribuito alla formula quel significato o contenuto speciale che gli è parso più opportuno »⁽⁴¹⁾. Essa dunque comunica un messaggio ulteriore, crea un effetto di ridondanza che si aggiunge alla linea denotativa del discorso; ma non per sottolineare la continuità della tradizione nell'unità del giuridico, bensì per indicare piuttosto un elemento di discontinuità che la valenza esclusivamente ideologico-politica della formula non potrebbe non immettere nella tradizione stessa.

Il riconoscimento esplicito della funzione connotativa della formula dello 'Stato di diritto' e, specificamente, della sua portata esclusivamente ideologico-politica non conduce d'altronde ad un esito strategico obbligato. Ci si può arrestare ad una dichiarazione di irrilevanza della formula: che significa in sostanza rifiuto della funzione connotativa come tale e aspirazione ideale ad una linea denotativa 'pura', priva di qualsiasi 'ridondanza'. Ma si

(41) C. CARISTIA, *Ventura e avventura di una formula: 'Rechtsstaat'* (1934), in *Scritti giuridici*, cit., p. 361; cfr. anche C. CARISTIA, *Lo 'Stato giuridico'*, *ibidem*, pp. 414 ss.; C. CARISTIA, *Il 'Rechtsstaat' all'incanto (Note sulla 'Stato di diritto' per giuristi e non giuristi)*, in *Studi in onore di G. Zingali*, Milano, 1965, vol. II, pp. 71 ss.

può anche, al contrario, riconoscere l'effetto di valorizzazione che la formula induce nei riguardi non della tradizione giuspubblicistica, ma di una sua componente ideologico-politica, e tuttavia proprio per questo aspetto includere la 'formula' nella propria strategia discorsiva.

Si tratta certo di strategie in qualche modo 'estreme' e marginali. Da un lato il riconoscimento del carattere ideologico-politico (liberale) della formula dello 'Stato di diritto' indurrà a immaginare una « nuova legalità »⁽⁴²⁾ e a considerare la legalità 'tradizionale' come un residuo illuministico incompatibile con lo Stato totalitario⁽⁴³⁾ — una tesi tanto corrente nella giuspubblicistica della Germania nazionalsocialista quanto isolata nella giuspubblicistica del fascismo. Dall'altro lato comincerà a farsi lentamente strada, negli anni estremi del regime fascista, la convinzione che le formule dello 'Stato di diritto' e della 'legalità', mai abbandonate dalle strategie pubblicistiche più diffuse, potevano essere impiegate non solo per valorizzare la 'tradizione', ma anche, e insieme, per valorizzare (cripticamente) un'alternativa' (ideologico-politica).

La funzione connotativa della formula dello Stato di diritto e della legalità viene così accolta in tutta la sua portata e indirizzata su elementi che non sono, di per sé, nuovi: è il diritto come contrapposto all'arbitrio⁽⁴⁴⁾, l'importanza della legge e delle forme, quindi il ruolo della tradizione giuridica come custode della certezza e della legalità⁽⁴⁵⁾. L'elogio del giurista e del diritto si cumula però con la contrapposizione fra Stato dispotico e « Stato giuridico », con l'affermazione della necessità che l'eticità dello Stato si esprima all'interno della « oggettività della forma della legge »⁽⁴⁶⁾. Ciò che mutava non erano i temi della linea denotativa

⁽⁴²⁾ *Fascismo e legalità* (Nota redazionale), in « Lo Stato », 1931, II, pp. 586 ss.

⁽⁴³⁾ G. MAGGIORE, *Diritto penale totalitario nello Stato totalitario* (Estratto da « Rivista italiana di diritto penale », 1939, XI), Padova, 1939, p. 21.

⁽⁴⁴⁾ F. L. DE OÑATE, *La certezza del diritto* (1942), Milano, 1968, p. 137.

⁽⁴⁵⁾ *Ibidem*, p. 141, p. 150.

⁽⁴⁶⁾ *Ibidem*, p. 142. Cfr. gli interventi adesivi di P. Calamandrei

del discorso, ma (sia pure 'nicodemicamente') la messa a fuoco della funzione connotativa. Essa si dirigeva, sì, ancora alla tradizione come luogo di custodia e valorizzazione del giuridico, ma, anziché usare la formula dello 'Stato giuridico' per estendere la 'competenza' della tradizione sui 'nuovi' territori dello Stato fascista — il che imponeva di attenuare la portata (originariamente) ideologico-politica della formula; essa usava la stessa formula per escludere l'ormai consunto Stato fascista dalla tradizione ed aprire quest'ultima a nuovi e più auspicabili oggetti — il che esigeva una rivitalizzazione (sia pure criptica) della valenza ideologico-politica originaria della formula. Mutando ciò che occorreva mutare, il vecchio gioco della 'legittimazione incrociata' continuava, anche se uno dei termini dello scambio era ancora soltanto un oggetto di desiderio.

3. *Le formule di connotazione nella giuspubblicistica del fascismo.*

Anche nell'ambito della giuspubblicistica del fascismo, la formula dello Stato di diritto ha continuato a svolgere la sua funzione connotativa attraverso la valorizzazione incrociata della 'tradizione' (giuspubblicistica) e delle 'innovazioni' (ideologico-politiche) del regime. Se però, nell'ambito della giuspubblicistica pre-fascista, la formula dello Stato di diritto era, sul piano della connotazione, di gran lunga la più pregnante, con l'avvento del fascismo (anche) sulla scena del giuridico la proliferazione delle formule di connotazione è piuttosto impressionante e lo 'Stato di diritto' si riduce ad essere una delle molte formule in uso. Certo, essa mantiene alcune caratteristiche inconfondibili: è la formula destinata a valorizzare la centralità del giuridico, e quindi la continuità della tradizione giuspubblicistica, nel bel mezzo della 'rivoluzione' fascista; essa ha quindi, per così dire, due facce, una

(1942), F. Carnelutti (1943), P. Fedele (1943), G. Capograssi (1942), disponibili nella ristampa citata del saggio del De Oñate curata da G. Astuti. Contro De Oñate cfr. A. VOLPICELLI, *La certezza del diritto e la crisi odierna*, in *Studi di diritto costituzionale in memoria di Luigi Rossi*, Milano, 1952, pp. 705 ss.

delle quali guarda al giuridico e alla tradizione, mentre l'altra individua e valorizza elementi particolari dello 'Stato fascista'. Se mettiamo in parentesi il primo ordine di effetti connotativi, per quanto riguarda il secondo, la formula dello 'Stato di diritto' è allineata alle numerose formule che la giuspubblicistica del fascismo ha adottato per moltiplicare gli effetti di ridondanza.

Che questi aumentino, con il fascismo, in numero ed in importanza è facilmente comprensibile se si pensa all'*ethos* 'militante' che non abbandona il fascismo nemmeno nelle sue peregrinazioni nel pur cauto mondo delle discipline giuridiche. Il giurista 'militante' aveva tradotto il suo impegno politico in una strategia disciplinare che, per un verso, accettava i temi e i problemi principali della tradizione, ma, per un altro verso, tendeva a riformularli e a risolverli attraverso l'innesto su di essi di una componente esplicitamente ideologico-politica. Il mutamento che un siffatto procedimento importava sul corpo degli enunciati 'tradizionali' più consolidati rendeva acuta l'esigenza di individuare e di valorizzare, di fronte alla 'tradizione disciplinare', il *quid* ideologico-politico specifico del fascismo.

Da questo punto di vista, la valorizzazione incrociata che caratterizzava l'intervento connotativo della formula dello 'Stato di diritto' viene a essere confermata: sono lo 'Stato fascista' e la tradizione disciplinare ad essere il punto di riferimento così dello 'Stato di diritto' come di ogni altra formula di connotazione. Vi è però una differenza essenziale: nel primo caso, la tradizione è oggetto di valorizzazione molto più diretta ed esplicita che non negli altri casi, dove l'alone della 'ridondanza' avvolge soltanto l'oggetto teorico-politico costruito dalla disciplina (lo 'Stato' in quanto Stato 'fascista') e non la disciplina stessa come 'produttore' di quell'oggetto; il rinvio alla disciplina è in questo caso tutto iscritto e celato nella strategia di costruzione dell'oggetto, che anche per il giurista 'militante' muove dall'interno dei temi e dei problemi della tradizione disciplinare. Valorizzare l'oggetto implicava anche, in ultima istanza, valorizzare le procedure disciplinari di costruzione di esso, ma solo indirettamente o *per facta concludentia*.

Le formule di connotazione nella giuspubblicistica del fascismo vengono dunque ad affollarsi intorno ad un oggetto che

solo per comodità e brevità può dirsi 'Stato fascista'. Esse vengono in realtà a ritagliare, nel *continuum* della linea denotativa del discorso, frammenti tematici e catene enunciative secondo criteri che inducono volta a volta rapporti di giustapposizione, ma anche di sovrapposizione o anche di aperta contraddizione fra i profili selezionati e valorizzati. La sovrabbondanza e la ripetitività delle formule di connotazione impiegate dalla giuspubblicistica del fascismo farà sì che il criterio selettivo seguito, in tutto il corso della lettura proposta, per la individuazione del materiale tematico venga applicato con particolare rigore.

3.1 'Stato corporativo'.

La formula dello 'Stato corporativo' potrebbe dirsi, con qualche approssimazione, il risultato dell'incontro fra l'ideologia politica del fascismo ed alcuni dei temi principali che segnano la costruzione dell'oggetto teorico giuspubblicistico. Se l'ideologia del fascismo tende a sovradeterminare l'intera modellizzazione del politico e i temi da essa coinvolti, la nozione di 'Stato corporativo' seleziona alcuni di questi temi riproponendoli come contrasegni evidenziati e valorizzati della 'novità' dello Stato fascista. Lo 'Stato corporativo', come formula di connotazione, non è quindi che un momento particolare del 'corporativismo' come fenomeno politico-giuridico complessivo⁽⁴⁷⁾. Affrontare quest'ultimo nella sua globalità implicherebbe infatti ricostruire: *a*) la proposta ideologico-politica come tale; *b*) il rapporto fra questa e le singole testualità disciplinari: dall'economia alla ragionieristica, dalla giuslavoristica alla giuspubblicistica; *c*) all'interno poi della singola formazione disciplinare passare in rassegna i singoli temi raggiunti dall'ideologia corporativistica e cogliere le modalità della loro risposta alla sollecitazione ideologico-politica. È verso questa

(47) Sull'ideologia corporativistica cfr. L. ROSENSTOCK-FRANCK, *L'économie corporative fasciste en doctrine et en fait*, Paris, 1935; G. SALVEMINI, *Sotto la scure del fascismo (Lo Stato corporativo di Mussolini)*, ora in *Scritti sul fascismo*, vol. III, Milano, 1974; A. AQUARONE, *L'organizzazione dello Stato totalitario*, cit.; A. AQUARONE, M. VERNASSA, *Il regime fascista*, Bologna, 1974 (ivi in particolare il saggio di S. Cassese); E. SANTARELLI, *Il processo del corporativismo*, in *Fascismo e neofascismo*, Roma, 1974, pp. 155 ss.; L. ORNAGHI, *Stato e corporazione*, cit.

ultima prospettiva che, per la giuspubblicistica, la lettura proposta si è orientata, impostando però diversamente la domanda: non abbiamo inseguito gli enunciati 'corporativistici' come tali, ma li abbiamo raggiunti solo indirettamente, dall'interno di una indagine che non riguardava il corporativismo, ma il costituirsi dell'oggetto teorico giuspubblicistico. Della linea denotativa del discorso giuspubblicistico il 'corporativismo' è dunque solo un momento, una versione della modellistica in essa elaborata; la formula dello 'Stato corporativo' è poi, ancora più limitatamente, un momento di connotazione di alcuni profili tematici 'corporativisticamente' interessanti.

Alla domanda su 'che cosa sia lo Stato corporativo' (nella giuspubblicistica degli anni Venti e Trenta) occorre dare quindi risposte differenziate: dall'interno della linea denotativa del discorso lo Stato corporativo finirebbe per identificarsi con l'oggetto teorico che la giuspubblicistica del fascismo viene costituendo e perderebbe una sua rilevante specificità, che invece si ritrova da un punto di vista strettamente connotativo. Se insomma per brevità chiamiamo 'Stato fascista' lo Stato costruito e descritto dalla giuspubblicistica del fascismo, lo 'Stato corporativo' seleziona e valorizza alcuni tratti tematici particolari di quello.

Il più prevedibile dei tratti tematici (in questo senso) pertinenti è quello che si richiama alla « necessità che ogni manifestazione del fenomeno associativo... venga ordinata istituzionalmente al fine di un coordinamento generale delle forze sotto l'autorità immediata dello Stato e a beneficio dello Stato »⁽⁴⁸⁾: una tesi sulla quale anche opposte versioni del corporativismo possono consentire⁽⁴⁹⁾. Questo tema che, al livello denotativo del discorso, costituisce un momento della modellizzazione del politico al quale si aggiungono numerose altre catene enunciative, coerenti con esso e tutte 'corporativisticamente' significative, viene ripreso ora, in funzione connotativa, per comunicare un messaggio in qualche modo 'ulteriore': l'evidenziazione e la valorizzazione dell' 'unità'.

⁽⁴⁸⁾ C. COSTAMAGNA, *Stato corporativo*, cit., p. 420.

⁽⁴⁹⁾ Cfr. S. PANUNZIO, *Ancora sulle relazioni fra Stato e sindacati*, cit., pp. 282-283.

« Lo Stato si dice corporativo perché realizza un ordinamento sociale di nuclei determinati ridotti ad unità in sé stesso »⁽⁵⁰⁾. Esso, come « corporazione delle corporazioni », non permette semplicemente la soluzione di un problema particolare, anche se « imponente », come il problema sindacale, ma implica per sua 'essenza' il 'riferimento all'unità', alla « totalità del popolo »⁽⁵¹⁾. È il problema dalla « unificazione di tutta la vita sociale nella massima organizzazione politica » uno « dei più gravi problemi... dello Stato moderno », comune « al movimento liberale come a quello socialista e al Fascismo », ma solo da quest'ultimo risolto positivamente⁽⁵²⁾. È ancora l'esigenza dell'unità a far sì che lo Stato rappresenti « la totalità delle forze sociali »⁽⁵³⁾ e si esprima attraverso l'unico centro direzionale del governo⁽⁵⁴⁾. « La nozione di Stato corporativo si concentra... nel principio corporativo » e questo « aderisce immediatamente al concetto di unità, è precisamente in funzione di questa unità »⁽⁵⁵⁾: la cessazione del regime della pluralità dei partiti, la soluzione fascista del problema sindacale non sono che espressioni particolari dell'affermarsi del « principio corporativo » come principio di unità⁽⁵⁶⁾.

Ora, il tema dell'unità è una delle componenti principali dell'immaginario sotteso all'intera tradizione giuspubblicistica⁽⁵⁷⁾ ed è proprio attraverso l'intreccio delle immagini di unità, di centralità, di soggettività che si è venuto costituendo il referente di quella formazione disciplinare. Fare dunque della formula dello 'stato corporativo' la depositaria del principio di unità è un'operazione che non introduce certo un'immagine inedita, ma riprende un'immagine già nota per evidenziarla, valorizzarla e nello stesso tempo riferirla non più all'inezienza della tradizione, ma ad un

⁽⁵⁰⁾ E. CROSA, *Saggio d'una teoria dello Stato corporativo*, cit., p. 649.

⁽⁵¹⁾ *Ibidem*, loc. cit.

⁽⁵²⁾ G. ZANOBINI, *Il diritto corporativo*, cit., p. 674.

⁽⁵³⁾ B. DONATI, *Trilogia e unità del corporativismo*, cit., p. 40.

⁽⁵⁴⁾ *Ibidem*, p. 42.

⁽⁵⁵⁾ P. BALZARINI, *Associazione sindacale, interesse professionale*, cit., p. 12.

⁽⁵⁶⁾ *Ibidem*, pp. 14-15.

⁽⁵⁷⁾ Cfr. *supra*, III, 13.

momento particolare, ideologicamente determinato, di essa. Quel nesso con la tradizione che la formula dello 'Stato di diritto' teneva ad esaltare, resta ancora concretamente operante — l'immagine della 'unità' è essenzialmente 'tradizionale' — ma indiretto e celato dietro una formula di connotazione che usa l'immagine dell'unità per valorizzare la 'felice novità' (corporativistica) dello 'Stato fascista'.

Allo stesso modo, anzi a maggior ragione, si ripresenta il rapporto fra tradizione e 'Stato fascista' nello specchio della formula dello 'Stato corporativo' quando il principio dell' 'unità' si precisa come soluzione del problema del rapporto fra 'Stato' e 'società': il corporativismo realizza « la unità di economia e di politica ossia l'unità della società... e dello Stato »⁽⁵⁸⁾, riesce a « portare la vita sociale nel pieno della vita politica », riesce a « far coincidere società e Stato »⁽⁵⁹⁾, introduce, per questa via, « quell'autogoverno del quale hanno tanto parlato le democrazie »⁽⁶⁰⁾. Di nuovo, il tema dell'unità del politico, che costituiva addirittura la struttura portante della formazione disciplinare giuridico-pubblicistica, viene piegato a strumento di valorizzazione della specifica soluzione corporativistica. Con una variante, però: dal momento che lo Stato corporativo viene presentato come la soluzione di un problema posto, ma non risolto, dalla tradizione, il nesso con la tradizione acquista, in questo caso, una maggiore evidenza, anche se non si arriva certo al meccanismo della 'valorizzazione incrociata' tipica della formula dello 'Stato di diritto'. Il messaggio ora è diverso e rivolto a evidenziare, sì, il radicamento nella tradizione del problema, ma anche a valorizzare la soluzione unicamente e originalmente corporativistica del problema stesso.

Un ulteriore passo in questa direzione è poi compiuto quando il « principio corporativo », come espressione di unità e totalità, viene indicato come capace di valere « come principio generalis-

⁽⁵⁸⁾ S. PANUNZIO, *Il sentimento dello Stato*, cit., p. 139.

⁽⁵⁹⁾ G. BOTTAI, *La concezione corporativa dello Stato*, cit., p. 8.

⁽⁶⁰⁾ G. BOTTAI, *Stato corporativo e democrazia*, in « Lo Stato », 1930, I, p. 129.

simo, come norma-base nell'ordinamento politico e giuridico »⁽⁶¹⁾. Si attribuisce a questo punto al 'corporativismo' la funzione di individuare l'essenza dello 'Stato fascista': lo Stato, come oggetto teorico complessivo costruito dalla giuspubblicistica del fascismo, viene ripreso e contrassegnato, sul piano della connotazione, da quei tratti che lo evidenziano come 'Stato corporativo'. Il corporativismo diviene il principio ideologico-politico destinato a invadere l'intera teoria dello Stato⁽⁶²⁾, vale come « principio generale del diritto, un principio di politica legislativa che investe e tocca tutti i rami del diritto pubblico e privato »⁽⁶³⁾; l'« idea corporativa... (è) destinata a permeare e ad informare, realizzandosi in norme giuridiche, tutti i gangli vitali dello Stato fascista »⁽⁶⁴⁾. Ciò che ora diviene oggetto esclusivo della connotazione è proprio la componente ideologico-politica che, già sul piano della denotazione, aveva permesso alla giuspubblicistica del fascismo la costruzione del proprio oggetto teorico: cade il rapporto con la tradizione e viene valorizzata la novità dello Stato fascista; il rapporto fra tradizione e innovazione tende a rompersi decisamente a favore di quest'ultima.

Un momento così intenso della enfasi connotativa è raggiunto dunque nel momento in cui la formula dello Stato corporativo non serve solo a evidenziare e valorizzare immagini già circolanti nella tradizione (ad es., l'immagine dell'unità), ma induce uno spostamento strategico nella collocazione degli enunciati: gli enunciati corporativistici devono invadere « tutti i rami del diritto pubblico e privato »⁽⁶⁵⁾, l'essenza dello 'Stato corporativo' deve essere il cristallo attraverso il quale rivedere il discorso disciplinare intorno allo Stato — si osservi, *incidenter tantum*, come, raggiunto un punto così alto di valorizzazione, la formula dello Stato corporativo pieghi il discorso ad uno stile inevitabilmente esortativo.

(61) B. DONATI, *Dal principio di nazionalità al principio corporativo*, in « Lo Stato », 1930, I, p. 292.

(62) G. BOTTAI, *Lettera-programma*, in « Lo Stato », 1930, I, pp. 4-5.

(63) G. PERTICONE, *Teoria del diritto e dello Stato*, cit., p. 205.

(64) B. CICALA, *Idea corporativa e diritto corporativo* (Estratto da *Studi in memoria di G. Dettori*), Firenze, 1938, p. 7.

(65) G. PERTICONE, *Teoria del diritto*, cit., p. 205.

In questa stessa prospettiva, poi, il culmine è toccato quando « la natura del diritto », in generale, è data per « essenzialmente 'corporativa' » e il corporativismo, come « 'organizzazione' sociale degl'individui..., modi di essere della società statale », appare « un puro principio d'intelligibilità di tutti gli ordinamenti giuridici »⁽⁶⁶⁾. L'effetto di valorizzazione indotto dalla formula di connotazione procede in questo caso attraverso la sublimazione di uno specifico contenuto ideologico-politico nella rivelazione dell'«essenza» del fenomeno come tale. La valorizzazione massima dell'oggetto ideologico-politico 'corporativistico' coincide curiosamente con il tentativo di una sua de-storicizzazione. La « corporatività » appare così non più soltanto « nota di uno Stato storico », « ma innanzi tutto carattere assoluto dello Stato quale la ragione esige »⁽⁶⁷⁾; il fascismo avrebbe quindi rivelato la 'vera' natura dello Stato e ne avrebbe insieme permesso la più compiuta realizzazione⁽⁶⁸⁾. Si instaura di nuovo, certo, una dialettica fra il passato e il presente dello Stato, ma, come il passato è dilatato ben oltre i confini angusti di una definizione disciplinare, così il presente valorizza i tratti tematici (corporativistici) dello 'Stato fascista' proiettandoli sullo sfondo immutabile della natura 'profonda' dello Stato.

Per quanto posizioni estreme, esse non potevano dirsi incoerenti con le finalità del livello connotativo del discorso. Non mancava certo chi denunciava il proprio « senso di sazietà » di fronte a siffatte formule e si chiedeva dove andava a finire « la definizione dello Stato corporativo », dal momento che l'incontro fra Stato e individuo « o... avviene in ogni Stato, o non avviene mai »; per concludere che, se « lo Stato corporativo è una formazione storica, reale, concreta », « si comprende... come la ricerca dell'essenza assoluta non interessi più nessuno »⁽⁶⁹⁾. La drastica

(66) A. VOLPICELLI, *I presupposti scientifici dell'ordinamento corporativo*, cit., p. 148.

(67) F. BATTAGLIA, *La corporatività come essenza assoluta dello Stato* (1935), in *Scritti di teoria dello Stato*, Milano, 1939, p. 185.

(68) *Ibidem*, pp. 185-86.

(69) W. CESARINI SFORZA, *Il corporativismo e l'assoluto*, in « Archivio di Studi corporativi », 1936, VII, p. 80; cfr. anche la replica di F. BATTAGLIA, *Ancora sulla corporatività come essenza assoluta dello Stato*,

affermazione polemica si rivolgeva contro gli esiti più trionfalistici della formula dello Stato corporativo, ma poteva estendersi ad esprimere il disagio provocato dalla 'ridondante' suggestività del livello connotativo del discorso — e non a caso lo stesso Cesarini Sforza aveva smontato un'altra celebre formula di connotazione, lo 'Stato di diritto' ⁽⁷⁰⁾. Diffidare della connotazione, dichiarare (implicitamente o esplicitamente) la sufficienza della linea denotativa del discorso era, in quel contesto, 'scommettere' sulla capacità della tradizione disciplinare di raggiungere e incorporare creativamente le innovazioni ideologico-politiche del fascismo senza bisogno di particolari 'amplificatori' retorici.

3.2 *'Stato totalitario', 'democrazia autoritaria', 'Stato di popolo', 'Stato gerarchico'*.

'Stato di diritto', 'Stato corporativo' occupano, nel discorso giuspubblicistico, uno spazio ideale, decentrato rispetto all'asse lungo il quale viene costruito l'oggetto teorico, ma funzionalmente collegato ad esso: la connotazione complica il messaggio comunicato dalla linea denotativa del discorso, ma lo presuppone necessariamente, nella sua totalità o in alcune sue parti. È proprio il nesso che collega costitutivamente la due zone che permette di distinguere gli enunciati sulla base della loro posizione strategica, della loro funzione discorsiva, ma anche di riportarli tutti all'unità del discorso, di cui rappresentano particolari modalità. Nel nostro caso, le formule dello Stato corporativo o dello Stato di diritto, selezionando e valorizzando profili tematici inerenti alla costruzione dell'oggetto teorico giuspubblicistico, appaiono come funzioni connotative continuamente rapportate all'asse denotativo del discorso pubblicistico e proprio per questo appartengono al patrimonio retorico di quella particolare formazione disciplinare.

in « Archivio di Studi corporativi », 1936, VII, pp. 263-264 e (*ibidem*, p. 26) la risposta conclusiva di W. Cesarini Sforza. Non lontano dall'atteggiamento di Cesarini Sforza è il senso della replica di S. Romano a Volpicelli nel Convegno di Ferrara del '32 (in *Atti del Secondo Convegno di Studi sindacali e corporativi*, cit., vol. III, pp. 95 ss.).

⁽⁷⁰⁾ Cfr. *supra*, V, 2.

Oltre la formula dello 'Stato corporativo', la modalità connotativa del discorso giuspubblicistico subisce, per così dire, una sorta di polverizzazione: si affollano numerosissime formule, la cui frequenza è inversamente proporzionale alla capacità di connotare 'dall'interno' la costruzione teorica giuspubblicistica. Sembra di assistere talvolta ad una connotazione 'di secondo grado', ad una selezione di messaggi tratti non più tanto dall'asse 'denotativa', quanto dalla principale formula di connotazione 'di primo grado' — lo 'Stato corporativo' — quasi che appunto non poche delle residue formule di connotazione si ponessero come amplificazioni di frammenti di messaggio già veicolati dalla formula principale ⁽⁷¹⁾.

Di siffatte formule, fa (solo parzialmente) eccezione quella dello 'Stato totalitario'. L'intitolazione della formula, suggestiva e impegnativa ⁽⁷²⁾, non deve comunque far pensare ad un cospicuo lavoro definitorio della giuspubblicistica in questa direzione: non solo perché ci si muove pur sempre nell'ambito di una modalità connotativa — l'oggetto teorico è costruito senza dover ricorrere al concetto di 'totalarietà'; non solo perché i riferimenti più espliciti e diffusi sono piuttosto tardi; ma anche perché il nesso con l'asse denotativo del discorso resta a lungo debolissimo — e quindi marginale il ruolo della formula nella formazione disciplinare giuspubblicistica.

⁽⁷¹⁾ Se insomma chiamiamo di nuovo con Barthes (cfr. *supra*, V, nota 2) ERC il piano della denotazione ed ERC₁ il piano della connotazione, supponendo con questo che ERC divenga un « semplice elemento » di ERC₁, è possibile procedere (teoricamente, *ad infinitum*) supponendo che ERC₁ divenga « un semplice elemento » di ERC₂: è il caso delle nostre formule connotative 'di secondo grado'.

⁽⁷²⁾ Sul 'totalitarismo' cfr. H. ARENDT, *Le origini del totalitarismo*, Milano, 1967 su cui A. MESSERI, *Il 'totalitarismo': H. Arendt, C. J. Friedrich e Z. K. Brzezinski*, in *Il fascismo nell'analisi sociologica*, a cura di L. Cavalli, Bologna, 1975, pp. 123 ss. Sulla nozione di 'Stato totalitario' cfr. M. HORKHEIMER, *Lo Stato autoritario*, in *La società di transizione*, Torino, 1972, pp. 3 ss.; K. D. BRACHER, *Zeitgeschichtliche Kontroversen. Um Faschismus, Totalitarismus, Demokratie*, München, 1976; J. PETERSEN, *La nascita del concetto di Stato totalitario in Italia*, in « Annali dell'Istituto Italo-germanico in Trento », 1975, 1, pp. 143 ss.

La 'totalitarietà' è così sporadicamente collegata con la « fede » che anima il militante, il partito e quindi lo Stato fascista e si rende, appunto come atto di « fede », intollerante verso diverse confessioni ed « ecclesiasticità »⁽⁷³⁾ oppure viene a contrassegnare il carattere di uno Stato che presuppone « l'unità della dottrina » come « elemento inderogabile dell'unità politica »⁽⁷⁴⁾. La nozione comincia ad acquistare un maggiore respiro quando viene presentata come capace di contrassegnare globalmente lo 'Stato fascista' sottolineandone la novità, la irriducibilità alla figura di 'Stato autoritario' »⁽⁷⁵⁾. Non basta, si osserva, riferirsi al concetto di 'autorità' per individuare la specificità dello Stato fascista: 'autorità' è un « concetto dommatico generale »⁽⁷⁶⁾ e non può comunicare un messaggio ulteriore rispetto a quello che la costruzione giuspubblicistica dello Stato già produce 'spontaneamente'. La formula della 'totalitarietà' serve appunto a evidenziare e valorizzare, come significato 'ulteriore', « l'aderenza istituzionale dell'ordinamento giuridico al singolo in tutte le manifestazioni della sua vita, spirituali e reali »⁽⁷⁷⁾. In questa prospettiva diviene così possibile collegarsi 'connotativamente' ad un altro tema tipico della costruzione dell'oggetto teorico giuspubblicistico — il tema del consenso — per 'amplificarlo' in direzione della « propaganda » nello 'Stato totalitario': « il consenso popolare, e quindi la propaganda di carattere pubblico per ottenerlo, sono... particolarmente necessari per lo Stato totalitario »⁽⁷⁸⁾. A questo non basta più il tacito assenso dei cittadini, « non basta la semplice adesione dei sudditi al programma statale, ma è necessario che questi ultimi ne siano fortemente compresi onde collaborare pienamente alla sua realizzazione »⁽⁷⁹⁾. Si aggiun-

(73) S. PANUNZIO, *Il sentimento dello Stato*, cit., p. 239.

(74) G. MANCINI e F. ERCOLE, *Stato e popolo nei secoli XIX e XX*, Roma, 1938, p. 44.

(75) G. MAGGIORE, *Diritto penale totalitario*, cit., p. 6.

(76) A. AGRESTI, *Sui caratteri dello Stato totalitario*, in « Rivista di diritto pubblico », 1940, XXXII, p. 472.

(77) *Ibidem*, p. 473.

(78) G. LUCATELLO, *Profilo giuridico dello Stato totalitario*, in *Scritti giuridici in onore di S. Romano*, cit., vol. I, p. 585.

(79) *Ibidem*, p. 586.

gano poi all'elemento del 'consenso' i temi della forza dello Stato, della sua 'eticità', del collegamento Stato-società e la formula dello 'Stato totalitario' potrà esercitare, sia pure tardivamente e isolatamente, una piena funzione connotativa.

Anche se solo al momento terminale della sua parabola, la formula dello 'Stato totalitario' riesce dunque ad agganciarsi ancora all'asse denotativo del discorso. Non altrettanto può dirsi di una serie di formule che presuppongono certo anch'esse, in ultima istanza, la costruzione giuspubblicistica dello 'Stato fascista', ma chiedono pure di essere riferite alla principale formula di connotazione (lo 'Stato corporativo'), nei riguardi della quale producono effetti di ridondanza 'di secondo grado'. Il comune punto di riferimento è il tema della costruzione dell'unità del politico oltre la dissociazione Stato/società, 'corporativisticamente' impostato e amplificato: un tema soggiacente anche alla connotazione della 'totalitarierà'. Mentre questa però amplificava l'estendersi del polo statuale sul corpo sociale ricondotto all'unità ideologica della 'fede' fascista, altre formule valorizzano il percorso inverso, ma complementare, dell'immanenza del 'popolo' nello Stato: lo Stato fascista non può valere come mera forza, « la sua formazione è formazione della coscienza dei singoli, e cioè della massa, nella cui potenza la sua potenza consiste »⁽⁸⁰⁾. Lo Stato fascista è quindi 'Stato popolare', 'Stato di popolo'⁽⁸¹⁾, e non 'Stato di polizia': « il Popolo, attraverso le istituzioni, partecipa alla direzione politica o meglio al governo dello Stato », realizza « l'autogoverno del Popolo »; « Stato di massa », « Stato popolare » è l'altra faccia dello « Stato totalitario », « in quanto tutto il popolo si immette totalitariamente nella sua organizzazione statuale e nella sua vita funzionale »⁽⁸²⁾.

La combinazione del carattere 'totalitario' e del carattere 'popolare' attribuiti allo Stato fascista genera poi la formula della 'democrazia accentrata e autoritaria', fondata sulle « grandi masse organizzate del popolo », da un lato, e sulla preminenza del Capo

⁽⁸⁰⁾ G. GENTILE, *Origini e dottrina del fascismo*, Roma, 1929, p. 48.

⁽⁸¹⁾ G. MAGGIORE, *Un regime e un'epoca*, Milano, 1929, pp. 56 ss.

⁽⁸²⁾ V. ZANGARA, *La rappresentanza*, cit., pp. 166-167.

del Governo, dall'altro lato⁽⁸³⁾. La democrazia dello Stato fascista è naturalmente una democrazia 'nuova': perché « integrale », in quanto riferita non solo al corpo elettorale ma all'« intero popolo », e « organizzata », dal momento che « riscuote la fiducia di un popolo considerato non dal solo punto di vista numerico, ma nelle sue forze economiche, politiche e soprattutto morali »⁽⁸⁴⁾.

Per quanto le formule si moltiplicano, il loro effetto di connotazione continua a coinvolgere elementi già compiutamente valorizzati dalla formula dello 'Stato corporativo': dalla riaffermazione della centralità dello Stato, alla valorizzazione dei 'gruppi sociali', alla celebrazione del superamento dell'antitesi 'Stato/società'. È nel privilegiamento dell'uno o dell'altro profilo tematico già operante lungo la linea denotativa del discorso e già raggiunto da effetti di connotazione che le formule esauriscono la loro funzione strategica. Esse d'altronde, a causa della loro settorialità, si richiamano continuamente l'un l'altra: la 'totalitarierà' dello Stato richiama obbligatoriamente il suo carattere 'popolare' o 'di massa', la 'democrazia' rinvia all'« organizzazione » e all'« accentramento ». Tipica formula-cerniera è, da questo punto di vista, la formula dello 'Stato gerarchico'. Lo Stato fascista, rappresentando nella storia « l'episodio dell'autorità », realizza « il regime di gerarchia », che esprime « la subordinazione degli interessi particolari all'interesse generale e la dipendenza delle attività varie da un potere superiore »⁽⁸⁵⁾. La 'gerarchia', d'altronde, non indica soltanto il momento dell'autocrazia statuale ma « risolve radicalmente il problema della rappresentanza »⁽⁸⁶⁾, cioè del nesso fra società e Stato, fondando una ininterrotta continuità 'gerarchica' fra gruppi, corporazioni, Stato; e facendo sì che « l'organo legislativo dello Stato corporativo » si ponga come « immediato

(83) S. PANUNZIO, *Appunti di dottrina generale dello Stato*, cit., p. 86. Cfr. anche A. GROPPALI, *Fondamenti e caratteri dello Stato fascista*, in *Atti del Centro di Studi corporativi*, Cagliari, 1938-39, p. 17.

(84) G. LUCATELLO, *Profili giuridici*, cit., pp. 581-582.

(85) V. BORTOLOTTI, *Lo Stato e la dottrina corporativa. Saggio d'una teoria generale*, Bologna, 1930, p. 143.

(86) F. BARBIERI, *La rappresentanza nello Stato corporativo*, in « Archivio di Studi corporativi », 1934, V, p. 89.

e diretto punto di confluenza unitaria degli interi ed analoghi processi gerarchici delle singole corporazioni »⁽⁸⁷⁾.

‘Stato di popolo’, ‘Stato totalitario’, ‘Stato gerarchico’, e così via enumerando, sono dunque formule connotative ‘di secondo grado’ la cui posizione strategica nel discorso giuspubblicistico si fa tanto più marginale quanto più settoriali risultano i profili tematici individuati e più mediato il riferimento a questi⁽⁸⁸⁾. Con questi limiti, l’appartenenza delle formule al corpo della tradizione giuspubblicistica, la loro posizione marginale ma non estrinseca rispetto alle strutture portanti di quella formazione disciplinare possono essere tranquillamente riconosciute. Pur ai margini del discorso, la loro funzione retorica era più debole, ma non diversa da quella di formule connotative più consistenti: valorizzare congiuntamente l’‘innovazione’ del fascismo e la tenuta (la flessibilità, la impiegabilità) della tradizione disciplinare. Il conseguimento dei due obiettivi poteva avvalersi di mezzi volta a volta diversi, ora esplicitando il nesso fra i due termini ora lasciando uno di essi sullo sfondo. Con quest’ultima tattica, certo, la tradizione disciplinare sembrava perdere di rilevanza a vantaggio della attualità e della ‘militanza’ ideologico-politica: ma era la stessa posizione delle formule connotative nel complesso del discorso giuspubblicistico, la loro dipendenza diretta o indiretta dalla costruzione ‘tradizionale’ dell’oggetto teorico a costringere la ideologia militante del giurista ‘impegnato’ ai vincoli dell’immaginario disciplinare così come la enunciabilità, dall’interno della tradizione, di formule di valorizzazione serviva a rassicurare quello stesso giurista sulla affidabilità (ideologico-politica) dei costrutti teorici a lui familiari.

⁽⁸⁷⁾ A. VOLPICELLI, F. BARBERI, *Il problema della rappresentanza*, cit., p. 24.

⁽⁸⁸⁾ Del tutto diversa è la collocazione strategica degli enunciati relativi alla ‘classificazione’ delle forme di governo. Essi presuppongono la costruzione dell’oggetto teorico complessivo e l’intervento (eventuale) delle varie formule di connotazione e operano quindi all’interno di problematiche ‘costituzionalistiche’ specifiche.

CAPITOLO VI

LE PROCEDURE AUTOREFERENZIALI

1. Enunciati 'metodologici' ed enunciati costitutivi d'oggetto. — 2. Il dibattito sul 'metodo': l'affermazione della 'identità disciplinare'. — 3. Il dibattito sul 'metodo': l' 'identità disciplinare' e l'ideologia del fascismo. Il carattere autoreferenziale della formazione disciplinare giuspubblicistica.

1. *Enunciati 'metodologici' ed enunciati costitutivi d'oggetto.*

La formazione disciplinare giuspubblicistica si struttura come una testualità complessa, organizzata secondo più strati o livelli discorsivi, che, pur mantenendo fittissime correlazioni verticali che ne garantiscono la 'tenuta' unitaria, possono essere idealmente distinti e contrassegnati da uno specifico ruolo 'strategico'. L'asse principale del discorso è senz'altro quello lungo il quale si dispongono gli enunciati costitutivi dell'oggetto teorico complessivo: è in esso che l'adozione dell'uno o dell'altro modello di rappresentazione del politico permette di organizzare coerentemente gli enunciati intorno al referente, è intorno ad esso e ai suoi nodi tematici (i 'connettivi disciplinari') che si forma e si rinforza l'identità della formazione disciplinare.

In stretto rapporto con la linea di costituzione del referente, ma distinti strategicamente da essa, abbiamo comunque già incontrato tipi di sequenze enunciative disposte idealmente su linee discorsive diverse, una delle quali in particolare (la linea 'connotativa') si caratterizzava proprio per le differenze specifiche, ma anche per i nessi funzionali, che la collegavano alla linea discorsiva fondante (o 'denotativa', come abbiamo convenuto di chiamarla). Se si tralasciano le implicazioni contenutistiche delle formule di connotazione e le modalità particolari del loro rapporto con gli enunciati della linea denotativa, la caratteristica più gene-

rale e formale della loro posizione nel discorso è quella di presupporre le procedure di costituzione del referente, di dover riferire ad esse la condizione di possibilità del proprio messaggio.

In un ruolo discorsivo (da questo punto di vista) simile sembrano collocarsi le sequenze enunciative che possiamo in prima approssimazione indicare come 'metodologiche'. Di enunciati 'metodologici' è certamente sovrabbondante l'intera testualità giuspubblicistica considerata. Si potrà sostenere che talvolta la storiografia ha forse sopravvalutato l'incidenza delle dichiarazioni di metodo sulla effettiva costruzione dell'oggetto teorico, ma non si potrà negare che un filo continuo di sequenze enunciative 'metodologiche' corra lungo la giuspubblicistica italiana fra Otto e Novecento. Non è d'altronde difficile individuare siffatti enunciati: l' 'enunciato' metodologico non dice (o non sembra dire) nulla, direttamente, sull'oggetto, e vuol dire (o sembra dire) tutto sulle modalità di costituzione dell'oggetto stesso. Il tema degli enunciati 'metodologici' è quindi essenzialmente decentrato rispetto all'asse del discorso costitutivo dell'oggetto, ma, nello stesso tempo, lo presuppone: il 'metodo' si presenta come via d'accesso alla comprensione dell'oggetto.

Due dati possono dunque essere presi per evidenti in prima approssimazione: che gli enunciati 'metodologici' sono essenzialmente, tematicamente distinti dagli enunciati costitutivi dell'oggetto, che essi occupano quindi un livello (idealmente) diverso dalla linea 'denotativa' del discorso; che i primi sono però anche funzionalmente collegati ai secondi. Il problema che invece, in seconda approssimazione, occorre risolvere è che tipo di collegamento avvicini gli enunciati 'metodologici' agli enunciati costitutivi d'oggetto, che ruolo nel discorso occupino i primi, che obiettivo retorico si propongano.

Una possibile soluzione del problema, che procederebbe congiuntamente con una qualche enfattizzazione del ruolo del dibattito 'metodologico' nell'ambito della testualità giuspubblicistica, potrebbe dirsi, per intendersi, 'cartesiana': il metodo fonda direttamente l'accesso all'oggetto. La costituzione dell'oggetto procede, e si rende controllabile, sulla base dell'applicazione dei precetti che gli enunciati metodologici indicano; enunciati metodologici ed enunciati costitutivi d'oggetto si dispongono, per così

dire, su una stessa linea discorsiva, pur occupandone segmenti nettamente delimitati, il primo dei quali si interrompe nel punto in cui il secondo ha inizio. Il metodo è insomma direttamente produttivo dell'oggetto; con alcune conseguenze: se il metodo rappresenta la condizione necessaria e sufficiente per l'enucleazione dell'oggetto, ad un metodo potrà corrispondere la costituzione di un oggetto e solo di quello; ed il dibattito sul metodo (all'interno di una disciplina) tenderà ad essere rappresentato come occasione di scelta fra funzioni e oggetti disciplinari reciprocamente incompatibili.

Lo scenario cambia però sensibilmente se il rapporto fra enunciati metodologici ed enunciati costitutivi d'oggetto è impostato in termini non cartesiani (o non dimostrativi, o 'deboli', che dir si voglia): la 'dimostratività' del metodo appare allora assai più un effetto del discorso che una componente della sua portata 'fondante' ed il 'metodo' esige una collocazione retorica che non dia per scontato il suo ruolo 'generativo' d'oggetto. Enunciati 'metodologici' ed enunciati costitutivi d'oggetto non sarebbero più dunque segmenti diversi di una linea continua, ma livelli discorsivi diversamente interferenti: la linea 'metodologica' non interverrebbe, per riprendere l'immagine geometrica, al punto iniziale della linea costitutiva d'oggetto, ma cadrebbe trasversalmente su questa, che inizierebbe e procederebbe per vie proprie.

Sembra in realtà difficile sostenere che, all'interno della formazione disciplinare giuspubblicistica, le dichiarazioni di metodo si prolunghino in una coerente e deduttiva costruzione d'oggetto. Perché questo avvenisse occorrerebbe che il discorso sul metodo si precisasse nell'indicazione di determinati assiomi e di precise regole procedurali e che questi assiomi e queste regole fossero le condizioni necessarie e sufficienti per la costituzione dell'oggetto teorico. Non sembra che nessuna delle due condizioni sussista: gli enunciati 'metodologici' non si spingono mai oltre la rappresentazione (e la prescrizione) di una direzione di senso del discorso giuspubblicistico, senza tradurre le scelte 'di metodo' in schemi costruttivi cogenti; e viceversa la costruzione dell'oggetto teorico procede convogliando materiali metaforici, immagini valori schemi argomentativi talvolta devianti e sempre sovrabbondanti rispetto alle scarse indicazioni 'metodologiche'.

L'ipotesi che sta alla base della lettura qui proposta ritiene quindi che gli enunciati 'metodologici' non si collochino all'origine della costruzione dell'oggetto dettandone gli assiomi e le regole di trasformazione, ma che piuttosto intervengano, per così dire, obliquamente, rispetto all'asse portante della rappresentazione del politico. Enunciati metodologici, modelli, costruzione-descrizione del referente non si pongono su una linea continua, non si dispongono secondo rapporti di implicazione. La costruzione dell'oggetto disciplinare non dipende linearmente dalle dichiarazioni metodologiche, ma si costituisce attraverso l'azione ordinante dei modelli nei riguardi degli enunciati. È il combinarsi degli enunciati secondo le regole imposte dall'adozione dell'uno e dell'altro modello, è l'intrecciarsi di immagini e metafore depositate nell'alveo della tradizione disciplinare secondo una logica di gran lunga eccedente le intenzioni 'metodologiche' che costituisce l'insieme delle tattiche argomentative tipiche della disciplina: è, in questo senso, la *strategia disciplinare* nel suo complesso che coincide con la combinatoria degli enunciati intorno all'una o all'altra modellizzazione del referente; il metodo è una componente interna della strategia, e non l'atto originario della sua fondazione.

È infatti la strategia disciplinare che sino a qui è stato possibile ricostruire nelle sue linee fondamentali senza doverci impegnare in ricostruzioni preventive dell'una o dell'altra 'metodologica' dichiarazione d'intenti, perché non è dagli enunciati metodologici che la strategia dipendeva ma dal complesso *agencement* dei modelli e di quegli enunciati e di quegli schemi rappresentativi che conferivano alla disciplina la sua specifica identità, che erano come tali riconducibili alla matrice disciplinare giuspubblicistica. Se proprio un luogo d'origine, un punto d'avvio 'logico-ideale' del discorso vuol essere indicato, esso deve essere ricercato nell'uno o nell'altro schema rappresentativo depositato nella tradizione ed assunto ad elemento proprio della matrice disciplinare piuttosto che nell'una o nell'altra serie di enunciati 'metodologici'. Questi dunque non fondano la strategia, ma intervengono su di essa 'lateralmente' e pure, proprio per questo, mantengono una loro funzione ed un ruolo retorico non confondibile, che oc-

corre tentare di individuare, non per esaurirne gli aspetti, ma solo per indicarne alcuni di particolare rilievo.

2. *Il dibattito sul 'metodo': l'affermazione dell'identità disciplinare.*

Il problema del 'metodo' nella giuspubblicistica italiana viene associato obbligatoriamente al nome di Vittorio Emanuele Orlando e alla sua 'scuola' (1). Questa associazione tuttavia, già fuorviante sul piano storiografico se usata per minimizzare l'apporto di giuristi e di correnti diversamente orientati (2) o anche solo per 'drammatizzare' la portata dei contrasti o delle adesioni alla proposta orlandiana, apparirebbe del tutto indebita se servisse ad attribuire implicitamente agli 'orlandiani' una più accentuata sensibilità ai problemi 'metodologici', inducendo a dimenticare che ben pochi giuristi si sono in realtà dispensati da un qualche (più o meno elaborato) pronunciamento metodologico. Entro questi limiti, comunque, la centralità della posizione di Orlando nel dibattito metodologico ha ancora un senso: per un verso infatti essa costituisce a lungo un ricorrente termine di confronto per dichiarazioni di metodo anche diversamente formulate; per un altro verso essa mantiene un valore 'esemplare' per chiunque tenti di cogliere la peculiarità del ruolo degli enunciati metodologici nel discorso giuspubblicistico.

La notorietà dell'assunto metodologico orlandiano è tale da dispensarmi da una illustrazione dettagliata di esso e da permettermi di evidenziarne soltanto alcuni aspetti. Esso comunque, nella sua generalità, potrebbe essere non infedelmente compendiato in una formula esortativa: che il giurista studi giuridicamente il diritto (pubblico). L'apparente tautologicità della formula sembra venir meno quando si menzioni (sul piano logico) la possibilità di studiare non giuridicamente (o non solo giuridicamente) il diritto e si evochi (sul piano storiografico) concrete figure di giuristi (in questa ottica necessariamente nominabili come 'pre-orlandiani' o 'non orlandiani') impegnati in una simile impresa. Ora, se in

(1) Cfr. *supra*, II, 6.

(2) Cfr., ad es., *supra*, II, 5.

questa pur plausibile esortazione si dovesse racchiudere l'insegnamento metodologico orlandiano resterebbe a mio avviso piuttosto inspiegabile il successo della formula e il continuo ritornare ad essa (per adesioni o per correzioni, più che per frontali opposizioni) di tanti giuristi fra Otto e Novecento.

Certo, Orlando non si limita ad enunciare il proprio assunto metodologico nella forma scheletrica nella quale lo ho (per comodità di esposizione) costretto e anzi lo espone con ricchezza di argomentazioni e di iterazioni per un arco di qualche decennio. Ciò che però conta (nell'ottica della lettura qui proposta) è che, pur con tutti gli arricchimenti e le variazioni necessarie, il metodo orlandiano non acquista mai una precisa articolazione analitica che permetta di passare dalla dichiarazione di intenti alla costruzione dell'oggetto. L'apparato categoriale introdotto si compone più di esclusioni che di inclusioni: esclude l'« esegesi », esclude la « filosofia » e dà il metodo giuridico come risultante della doppia esclusione, come via media oltre gli 'estremi' ricusati⁽³⁾; include certo anche l'attribuzione di una direzione di senso al sapere giuspubblicistico: il diritto pubblico positivo⁽⁴⁾ o anche il diritto pubblico generale, l'essenza dello Stato, al di là delle sue variazioni storico-positive⁽⁵⁾. Ma non contempla comunque l'indicazione di assioni e regole procedurali necessarie e sufficienti alla costruzione-rappresentazione dell'oggetto teorico-politico.

Non è dunque sulla dichiarazione d'intenti or ora menzionata che si può scaricare il peso della 'svolta' orlandiana. La svolta concerne innanzitutto la modellizzazione del politico, la conseguente organizzazione degli enunciati, l'intervento insomma sui punti nodali dell'intera strategia disciplinare così come lo abbiamo registrato nel corso della nostra lettura. Ma questo intervento non è, e non poteva essere, dedotto dal metodo: esso

(3) V. E. ORLANDO, *I criteri tecnici per la ricostruzione giuridica del diritto pubblico* (1889), in *Diritto pubblico generale*, cit., p. 20.

(4) *Ibidem*, p. 21.

(5) V. E. ORLANDO, *Ancora del metodo in diritto pubblico con particolare riguardo all'opera di Santi Romano* (1939), in *Diritto pubblico*, cit., cfr. anche V. E. ORLANDO, *Diritto pubblico generale e diritto pubblico positivo* (1921), in *Diritto pubblico*, cit., p. 104.

opera prima, o al di là, del 'metodo', nel vivo contatto con gli schemi della tradizione, intorno ad un referente già dato da questa e insieme disponibile a modellizzazioni nuove e pure compatibili con i limiti dettati dalla matrice disciplinare.

Se dunque non responsabili diretti della svolta orlandiana, ciononostante gli enunciati metodologici restano ad offrirsi come costante polo di attrazione della giuspubblicistica fra Otto e Novecento e a richiedere perciò una adeguata spiegazione del loro ruolo. Se, in prima approssimazione, essi promettevano una via d'accesso (giuridico) al diritto pubblico che poi non mantenevano, perché l'oggetto teorico era costruito e rappresentato senza la loro operativa mediazione, occorre chiedersi, in seconda approssimazione, se essi per caso non parlino d'altro, se il loro tema non sia, anziché il prodotto (l'oggetto e le vie d'accesso a questo), il produttore, la disciplina come luogo di sapere specialistico, come insieme di procedure discorsive per le quali si pongano esigenze di unità ed identità.

Reticenti nell'indicazione di assiomi e regole procedurali, gli enunciati metodologici orlandiani insistono spesso sull'esigenza di creare per il sapere giuspubblicistico una precisa identità disciplinare. È la « scienza del diritto pubblico italiano »⁽⁶⁾, è una « scuola italiana »⁽⁷⁾ che occorre fondare impedendo che la sua fisionomia sia offuscata dalla contaminazione con saperi specialistici appartenenti a diverse tradizioni argomentative; è alla creazione della scuola che l'"autore del 1925" guarda con soddisfazione, al concreto e determinato lavoro disciplinare che questa ha svolto nel precedente quarantennio; il metodo, di per sé, non ha detto molto su come costruire e rappresentare l'oggetto teorico giuspubblicistico, ma è stato efficace nel rafforzare la disciplina come luogo specifico di produzione del proprio oggetto nel *mare magnum* delle testualità.

Gli enunciati metodologici — sono le parole di Orlando — « valgono assai più come intuizione che come dottrine esposte con piena consapevolezza degli sviluppi di cui eran capaci » e la loro

(6) V. E. ORLANDO, *I criteri tecnici*, cit., p. 21.

(7) V. E. ORLANDO, *Nota dell'autore del 1925 all'autore del 1885 (1925)*, in *Diritto pubblico*, cit., p. 23.

fecondità operativa consiste essenzialmente nel fatto che, grazie ad essi, la « scienza... poté fissare i suoi confini ed assicurarsi una forza sufficiente per difenderli contro le invasioni cui lungamente fu esposta »⁽⁸⁾. Occorreva delimitare i confini della disciplina e soprattutto difenderne l'identità: la metafora militare che paragona il sapere giuspubblicistico ad un territorio continuamente minacciato da « Potenze di prim'ordine, quali da un lato la Filosofia, dall'altro la Politica, dall'altro lato ancora il Diritto privato » drammatizza efficacemente il messaggio primario che gli enunciati 'metodologici' vogliono comunicare. La giuspubblicistica non « può altrimenti difendere le sue insidiate frontiere se non con la demarcazione sempre più salda e precisa dei suoi caratteri speciali »⁽⁹⁾: l'esortazione metodologica a 'studiare giuridicamente il diritto pubblico' esce dal novero delle tautologie non perché determina analiticamente l'assunto ma perché 'parla d'altro' e si risolve in una rivendicazione d'identità disciplinare.

Di questa rivendicazione d'identità, il cospicuo lavoro di organizzazione che vede impegnato Orlando nella direzione dell'Archivio di diritto pubblico' o del 'Trattato di diritto amministrativo' costituisce l'altra faccia ineliminabile. Dichiarazione di metodo e organizzazione delle forze disciplinari stanno fra di loro in un rapporto di complementarità piuttosto che di implicazione. Le dichiarazioni metodologiche contenute nel programma dell'Archivio di diritto pubblico'⁽¹⁰⁾ ripetono certo le scarse e generali direttive di sempre: distinguere fra « ordine giuridico e ordine politico », reagire contro le « vecchie scuole metafisiche » e contro le « recenti esagerazioni del sociologismo »⁽¹¹⁾; ma convogliano le note esortazioni verso un obiettivo che è, di nuovo, la creazione di « una scuola di diritto pubblico »⁽¹²⁾, la « cooperazione del lavoro scientifico »⁽¹³⁾, ancora, « il risorgimento di una scuola

⁽⁸⁾ *Ibidem*, p. 28.

⁽⁹⁾ *Ibidem*, p. 29.

⁽¹⁰⁾ V. E. ORLANDO, *Programma*, in « Archivio di diritto pubblico », 1891, I, pp. 1 ss.

⁽¹¹⁾ *Ibidem*, p. 7.

⁽¹²⁾ *Ibidem*, p. 2.

⁽¹³⁾ *Ibidem*, p. 3.

nazionale di diritto pubblico »⁽¹⁴⁾. Sono questi scopi che danno compiutamente senso alla proposta di metodo: è la creazione di una scuola nazionale, la riunione degli sforzi 'disciplinari' il centro del programma della rivista; gli intendimenti metodologici « fan parte... del programma nostro, ma ne fan parte sussidiariamente all'idea fondamentale superiormente esposta, e come mezzi... all'attuazione di quella »⁽¹⁵⁾.

Se dunque l'effettivo tema catalizzatore degli enunciati metodologici è la rivendicazione dell'identità e dell'autonomia della disciplina, le singole componenti della proposta orlandiana valgono innanzitutto in riferimento a quell'obiettivo e si possono permettere conseguentemente quel margine di flessibilità che non ne compromette il raggiungimento. Valga come esempio il regime della distinzione fra 'politica' e 'diritto'. Sempre ribadita come postulato centrale del metodo, la distinzione costituisce uno dei momenti principali di quell'*actio finium regundorum* di cui si fa carico l'operazione metodologica orlandiana nei confronti della formazione disciplinare: la dichiarazione di giuridicità (non politicità) del metodo (e dell'oggetto) rafforza la convinzione della compattezza e dell'identità della disciplina.

L'affermazione *ad excludendum* deve però essere subito limitata in una direzione: proprio perché il metodo non conduce direttamente, per successive specificazioni analitiche, alla costruzione e alla rappresentazione dell'oggetto; proprio perché la 'strategia' discorsiva complessiva procede in qualche modo per vie proprie e il metodo si rivolge 'riflessivamente' alla disciplina; materiali metaforici, valutazioni politiche, frammenti dell'immaginario rifluiscono tranquillamente entro la costruzione orlandiana dell'oggetto teorico e, per un verso, non ne inficiano affatto le specifiche novità, mentre, per un altro verso, dimostrano di non essere affatto bloccate *in limine* dal (presunto) sbarramento metodologico.

La necessità dell'opposizione 'giuridicità'/'politicità' nella proposta metodologica orlandiana deve poi essere relativizzata in un'altra direzione, che non riguarda più il rapporto fra 'metodo' e 'strategia', ma la stessa formulazione della proposta: in questa, l'opposizione non è affatto formulata in termini perentori, ma, sem-

⁽¹⁴⁾ *Ibidem*, p. 6.

⁽¹⁵⁾ *Ibidem*, *loc. cit.*

mai, fin troppo sfumati per essere appaganti per chi volesse prendere 'cartesianamente' sul serio il metodo stesso. Orlando sostiene a più riprese che egli sta patrocinando soltanto una distinzione e non una separazione fra il criterio giuridico ed il criterio politico⁽¹⁶⁾; riconosce che « i sussidi del diritto sono preziosi alla politica e così reciprocamente »⁽¹⁷⁾ e che « vi sono per così dire delle 'zone grigie' in cui il criterio puramente giuridico non può riconoscersi distinto da quello politico »⁽¹⁸⁾. Si spinge fino ad ammettere che « per quanto la distinzione fra Diritto e Politica sia certamente grave ed essenziale, bisogna dire che essa, date almeno le odierne condizioni della scienza, potrà difficilmente indurre una separazione *formale* fra le due scienze », dal momento che « una così grande quantità di criteri politici si è introdotta nella sfera giuridica e viceversa »⁽¹⁹⁾; per arrivare a concludere che « proprio perché nella nostra scienza è per ora inevitabile far capo a criteri politici, tanto più è necessario che il giurista non dimentichi la sua qualità e il suo compito... »⁽²⁰⁾.

La politica è, per il giurista, forse un 'male', ma un male necessario e, comunque, tollerabile, purché non invada una zona particolarmente preziosa e delicata: che riguarda appunto il 'mestiere del giurista', la sua riconoscibilità socio-culturale, l'identità della sua disciplina. Ordine giuridico e ordine politico non appaiono quindi radicalmente separati, ma distinti quel tanto che basta per rafforzare, appunto attraverso la distinzione, l'immagine dell'autonomia disciplinare; ed ancora in un tardo scritto del '47 Orlando terrà a differenziare la propria proposta dal « pensiero... della scuola kelseniana... », dove la « indipendenza del diritto si risolveva in un isolamento assoluto », mentre l'intenzione della prolusione del 1885 era solo quella di « eliminare un'influenza perturbatrice da parte di altre scienze, che da confinanti od asso-

(16) V. E. ORLANDO, *La ricostruzione giuridica del diritto pubblico. A proposito di una nuova pubblicazione*, in « Archivio di diritto pubblico », 1894, IV, p. 9.

(17) V. E. ORLANDO, *Diritto e politica. Nota*, in « Archivio di diritto pubblico », 1893, III, p. 69.

(18) *Ibidem*, loc. cit.

(19) V. E. ORLANDO, *Principii di diritto costituzionale*, cit., p. 39.

(20) *Ibidem*, p. 41.

ciate quali potevano e forse dovevan essere, si erano trasformate in invasori e conquistatori, annullando i tratti propri di una scienza giuridica » (21).

Distinzione fra 'ordine politico' ed 'ordine giuridico', dunque, come strumento di riaffermazione dell'identità disciplinare: se questo è il senso della proposta orlandiana, resta da capire come ad essa si rapportano giuristi che si preoccupano di differenziarsi in qualche modo da quel pur obbligato punto di riferimento.

Ad una prima, sommaria ricognizione, le differenze sembrano nette e chiare. All'intransigenza orlandiana nell'applicazione del solo 'criterio giuridico' nello studio del diritto pubblico si contrapporrebbe l'esigenza 'anti-formalistica' di tener conto delle « forze » e delle « forme » che presiedono allo sviluppo della fenomenologia giuridico-pubblicistica. Nello studio di essa « non possiamo restringerci al solo profilo giuridico » (22); occorre studiare le « forze... nella loro essenza e nel loro movimento » e completare l'analisi del « problema delle forze... con quello delle forme », rendendosi conto della utilità della distinzione, ma anche della sua provvisorietà (23).

La differenza fra 'orlandiani e 'non orlandiani' si attenua però notevolmente se lasciamo per un momento da parte il contenuto degli enunciati metodologici e ci interroghiamo sul loro ruolo nel discorso: l'impressione, da questo punto di vista, è del tutto analoga a quella già registrata a proposito delle dichiarazioni di metodo orlandiane. Né queste né le antagonistiche (o presunte tali) dichiarazioni di metodo di ispirazione sociologica o storicistica sviluppano un apparato categoriale tale da condizionare operativamente la costruzione e la rappresentazione dell'oggetto teorico. La strategia discorsiva nel suo complesso si svolge dunque, per gli 'orlandiani' come per i 'non orlandiani', grazie al gioco combinato delle modellizzazioni e degli apparati tematici disciplinari e non è semplicemente deducibile dalla preventiva 'dichiarazione d'intenti'; ed è sul terreno della strategia complessiva che le differenziazioni

(21) V. E. ORLANDO, *La rivoluzione mondiale e il diritto* (1947), ora in *Scritti giuridici vari*, cit., p. 397.

(22) A. MAJORANA, *Forze e forme*, cit., p. 31.

(23) *Ibidem*, p. 32.

fra diverse linee di rappresentazione del politico sono molto più ramificate e complesse di quello che la secca alternativa 'metodologica' (fra 'formalisti' e 'non formalisti') potrebbe fare intendere. In entrambi i casi insomma il 'metodo' è solo un elemento interno alla strategia e non l'atto di instaurazione di questa ed occupa idealmente la stessa zona discorsiva, quale che siano i suoi contenuti.

Se poi passiamo a leggere le dichiarazioni metodologiche come tali, mentre la differenza dalle dichiarazioni orlandiane appare evidente, non è altrettanto evidente l'entità della differenza stessa. Pur nella varietà delle ascendenze culturali e nel diverso grado di complessità dello sviluppo argomentativo, numerose dichiarazioni metodologiche 'non orlandiane' si presentano più come proposte di correzione ed integrazione degli assunti orlandiani che non come indicazione di alternative. L'uso rigoroso della « tecnica giuridica », la creazione del « sistema » oltre la esegesi delle norme, l'invito insomma a pensare « la scienza del diritto pubblico » come scienza giuridica⁽²⁴⁾ sono indicazioni sostanzialmente accolte, purché affiancate da una considerazione 'prudenziale' che, in linea di massima, si rifiuti di espungere enunciati 'non-giuridici' dal corpo della disciplina: « altro è dire che quei certi criteri, l'uso delle ipotesi, l'astrazione [dai 'presupposti' storico-sociologici del diritto pubblico] siano indispensabili per la dogmatica; altro è credere che la dogmatica esaurisca intero il compito della scienza giuridica »⁽²⁵⁾. Si riconosce altresì che il concentrarsi sugli aspetti 'dogmatici' del sapere giuspubblicistico « sarà stata magari una necessità a suo tempo...; ma ad insistervi si ha l'aria non di penetrarsi profondamente di un bisogno scientifico, ma di ritrarsene, di chiudersi in uno steccato, non guardando verso di fuori né lasciandosene guardare »⁽²⁶⁾.

È insomma alle esigenze di una integrazione del metodo giuridico, alla considerazione della complessità dell'oggetto teorico-politico che le dichiarazioni metodologiche 'non-orlandiane' si

(24) E. LOMBARDO PELLEGRINO, *Determinazione scientifica del diritto costituzionale*, Parte I, *Critica de' Precedenti*, Messina, 1898, pp. 74-77.

(25) *Ibidem*, p. 78.

(26) *Ibidem*, *loc. cit.*

richiamano: nello studiare « lo Stato dal punto di vista giuridico, non si potrà fare a meno di tener conto anche del suo aspetto sociale »⁽²⁷⁾; se si ammette « come cardine l'intimo rapporto tra l'elemento giuridico ed il politico » l'assolutizzazione del metodo giuridico porta ad una rappresentazione « unilaterale » dell'oggetto⁽²⁸⁾. Da un lato dunque si avrebbe una proposta di metodo intransigentemente giuridico, dall'altro lato si farebbe strada la proposta di integrare il metodo giuridico attraverso la considerazione di altre 'dimensioni' conoscitive (storico-politiche, sociologiche).

La distinzione fra 'orlandiani' e 'non-orlandiani', è, in questi termini, chiara, ma di portata piuttosto limitata, come appare anche solo dal confronto immediato fra l'una e l'altra 'formula' metodologica. La distanza fra la 'unilateralità' del metodo giuridico e la 'multidimensionalità' del metodo giuridico 'integrato' deve infatti essere accorciata sulla base di due considerazioni. Innanzitutto gli 'integrazionisti' non disconoscono di regola la 'provvidenzialità' dell'intervento orlandiano: con la crescente invadenza della filosofia, della storia, della sociologia, il giurista non poteva « indugiare più oltre di fronte al pericolo imminente » e doveva intervenire per rendere fermo e definito lo stato della propria scienza⁽²⁹⁾. La unilateralità del metodo giuridico è stata quindi semmai una *felix culpa*, che ha avuto l'innegabile merito di rafforzare l'identità disciplinare, ma che, superato il momento dell'emergenza, può disporsi a ricevere integrazioni senza che la disciplina perda per questo di autonomia e di riconoscibilità.

In secondo luogo, la unilateralità del metodo giuridico viene non di rado enfatizzata dagli 'integrazionisti' come comoda testa di turco della loro polemica — quindi della loro autolegittimazione argomentativa. Non manca infatti chi è disposto a riconoscere che il « formalismo », come « assoluto isolamento del fenomeno giuridico... di fronte ad ogni altra serie di ricerche filosofiche, politiche o sociologiche » non è stato applicato « col primitivo

(27) I. VANNI, *Lezioni di filosofia del diritto*, cit., p. 144.

(28) G. ARCOLEO, *Diritto costituzionale*, cit., p. 53; cfr. G. ARANGIO RUIZ, *Istituzioni di diritto costituzionale*, cit., p. 94.

(29) P. CHIMIENTI, *Le istituzioni politiche e il diritto costituzionale*, cit., p. 168.

rigore, neppure in Germania ». In Italia poi, la « necessità di adoperare il metodo giuridico con una certa discrezione... fu... avvertita... dai più illustri campioni della scuola giuridica, i quali mirarono piuttosto... ad ottenere che, nello studio della nostra disciplina, non venga mai perduta di vista la distinzione dell'elemento giuridico dall'elemento politico »⁽³⁰⁾. E con questo torniamo ai numerosi passi orlandiani, prima citati, dove l'ordine giuridico e l'ordine politico vogliono essere, sì « distinti », ma non « separati »: dove quindi semmai la proposta metodologica è zoppicante per difetto, non per eccesso, di rigore 'formalistico'.

Se, a questo punto, passiamo a valutare comparativamente le proposte metodologiche degli 'orlandiani' e degli 'integrazionisti', l'impressione è che le convergenze siano più numerose, e comunque più significative, delle divergenze. Identico in entrambi i casi è il ruolo retorico degli enunciati metodologici, che non permette di stabilire un nesso stringente, lineare, deduttivo fra le dichiarazioni di metodo e le operazioni che presiedono alla costruzione e alla rappresentazione dell'oggetto teorico-politico. Orlandiani e non orlandiani si muovono perciò nella strategia disciplinare secondo modellizzazioni eccedenti le previsioni rese possibili dall'una o dall'altra dichiarazione metodologica. Da un lato, gli 'orlandiani' continuano a trascinare nel flusso della loro argomentazione materiali metaforici, immagini, valori dissimulati, ma non espunti dalla rappresentazione del referente giuspubblicistico, che viene peraltro modellizzato in modo originale proprio perché sono i vari elementi del *puzzle* disciplinare ad essere innovativamente ricomposti⁽³¹⁾. Dall'altro lato, i non orlandiani propongono di

⁽³⁰⁾ A. FERRACCIU, *Il diritto costituzionale e le sue zone grigie (Note ed appunti metodologici)*, in « Annali della Facoltà di Giurisprudenza di Perugia, serie III, vol. III, p. 116.

⁽³¹⁾ Difficilmente confutabile è l'osservazione di C. CARISTIA (*Gli odierni indirizzi nel diritto costituzionale italiano* (1913), ora in *Scritti giuridici*, cit., p. 54): a negare « la perfetta ed assoluta giuridicità della nostra disciplina » « nulla sembra più idoneo della maniera con cui il giurista, debitamente nutrito e corroborato da quell'eroico ricostituente ch'è la logica giuridica salta dal dominio del reale a quello dell'ideale e da quello del mero fatto a quello del puro diritto. Nulla, contro la scuola che ha bandito la suprema necessità della tecnica giuridica, è più concludente della maniera

‘integrare’ il metodo orlandiano proprio perché recepiscono di esso il messaggio, se si vuole ‘obliquo’, ma sostanziale: la rivendicazione indilazionabile della identità della disciplina; e solo su questa base si dispongono non tanto a dilatare lo spettro tematico della disciplina (che non discendeva linearmente in nessun caso dagli assunti di metodo) quanto a riconoscere *apertis verbis* la presenza di enunciati ‘geneticamente’ non giuridici, già comunque operanti entro l’apparato argomentativo della formazione disciplinare giuspubblicistica. Con questi limiti, certo, lo spazio per una *querelle* metodologica fra ‘formalisti’ e ‘integrazionisti’ esisteva: ma ognuno vede come questi limiti fossero angusti e il terreno del contendere marginale — un dato che giustifica fra l’altro la tralozia ripetitività delle formule impiegate.

L’alternativa alla proposta metodologica orlandiana non proviene dalle fila degli ‘integrazionisti’, ma, semmai, dalla *vis destruens* dell’ala ‘empiristica’, e marginale, della tradizione. Per quanto disposta a ricorrere ad argomentazioni accettabili, singolarmente prese, da un qualsiasi giurista ‘integrazionista’ — la connessione di diritto e politica, la conseguente fluidità e mutevolezza del diritto pubblico, l’esigenza di una considerazione ‘funzionale’ dell’istituto giuridico — la proposta empiristica sembra sfociare, pur con molte oscillazioni, in un esito opposto: in un invito non a integrare nella disciplina giuspubblicistica una pluralità di criteri generali ma, per così dire, a destrutturarla negando la legittimità euristica dei suoi principi generali. « Il difetto massimo » della scuola orlandiana appare così la « smania di architettare formule generali, astratte, che nella vita non trovano applicazione affatto; che la vita reale travolge necessariamente sempre, non curando. Molte, moltissime questioni si danno, che non possono né debbono essere risolte in modo astratto, dogmatico, con principii rigidi, con regole fisse, ma bensì ammettono appunto soltanto le soluzioni di volta in volta suggerite dalle opportunità del momento, dalle peculiari circostanze dei singoli »⁽³²⁾. Non è

con cui i più rigidi assertori di cotesta necessità trasferiscono alla personalità dello Stato criteri etico-politici, biologici o psicologici ».

(32) M. SIOTTO PINTOR, *I capisaldi della dottrina dello Stato*, cit., p. 54.

più in questione la autosufficienza del 'metodo giuridico' o la sua necessaria eterointegrazione; è in questione, in definitiva, la legittimità della formazione disciplinare a strutturarsi come insieme coeso e compatto di 'principi' (di modelli, di temi) intorno ad un oggetto teorico complessivo. La proposta metodologica orlandiana viene aggredita non soltanto nel suo aspetto più appariscente, e più fragile, ma proprio al centro del suo messaggio 'profondo': la rivendicazione della 'potenza' esplicativa della disciplina, della capacità di rappresentare 'senza smagliature' il politico, quindi della sua centralità ed identità.

Se ora valutiamo conclusivamente il senso del dibattito metodologico sino a qui riassunto, esso sembra innanzitutto distinguersi, per così dire, in un contenuto manifesto ed in un contesto latente. Il messaggio 'evidente' degli enunciati metodologici riguarda 'ciò che il metodo dice di voler fare'. È a questo livello che può collocarsi la notissima (e forse logora) coppia opposizionale formalismo/antiformalismo, ma non senza forzature e semplificazioni. Infatti, la proposta orlandiana è, da un punto di vista 'formalistico', assai permissiva e conciliante, la reazione 'integrazionistica' è, a sua volta, altrettanto comprensiva nei riguardi del punto di vista dell'interlocutore e più decisa appare semmai solo la posizione 'empiristica', che però rimane isolatissima e marginale nella tradizione giuspubblicistica. 'Formalisti' e 'antiformalisti', dunque, se si vuole: ma (già solo al livello dei contenuti 'manifesti') quanto mai transigenti e moderati.

Solo superficialmente, però, il metodo parla della via d'accesso all'oggetto e solo apparentemente la indica, la prepara, la rende possibile: sappiamo che altre, più complesse e più varie sono le operazioni che presiedono alla rappresentazione dell'oggetto. A questo livello, la opposizione 'formalismo/antiformalismo' vede aggravarsi la sua inefficacia descrittiva, perché le parti frequentemente si confondono e si intrecciano e né i 'formalisti' ricusano materiali giuridicamente 'impuri' né gli 'antiformalisti' pervengono a rappresentazioni del politico radicalmente divergenti, producendo al contrario schemi argomentativi ora originali ora solidali con quelli caratteristici della linea (in ipotesi) antagonista.

Certo, se gli enunciati metodologici non presiedono direttamente alla operazione di costruzione e rappresentazione dell'oggetto, essi tuttavia 'parlano' di essa, intervengono 'lateralmente' su di essa, la 'commentano', ora forzandola ora rispecchiandola nelle sue parti componenti. Gli enunciati 'orlandiani' tendono ad evidenziare la giuridicità degli schemi argomentativi volta a volta impiegati e a dissimulare i 'residui' metaforici ed 'immaginari', mentre gli enunciati 'non orlandiani' sono disposti a rendere in qualche modo più 'visibili' schemi non ancora giuridicamente depurati. 'Formalismo' ed 'antiformalismo' possono essere, a questo punto, di nuovo introdotti ad indicare due diversi modi di 'commentare' la rappresentazione dell'oggetto, due scelte diverse nella evidenziazione di elementi, che sono comunque attivi ed operanti nella strategia disciplinare complessiva.

'Ciò di cui parla' il metodo è tuttavia solo superficialmente o meglio trasversalmente il 'prodotto' (la costruzione dell'oggetto teorico politico) e le operazioni che lo rendono possibile: il 'tema' degli enunciati metodologici è piuttosto il 'produttore', la disciplina stessa come luogo di costruzione dell'oggetto. Già nelle formule di connotazione — un'altra zona significativamente 'decentrata' rispetto all'asse portante del discorso giuspubblicistico — emergeva, per così dire, un potenziale di riflessività⁽³³⁾ che faceva uscire allo scoperto il luogo retorico, al quale dovevano essere in ultima istanza riferite le sequenze enunciative, i temi, i modelli nel loro complesso. Ora, con gli enunciati metodologici il discorso tocca solo obliquamente le operazioni di rappresentazione dell'oggetto per tornare tematicamente a se stesso come luogo di senso di ogni particolare (effettiva o possibile) operazione. Il discorso che si era sinora strutturato costruendo il proprio referente attraverso la modellizzazione del politico inverte, con gli enunciati metodologici, la propria direzione e, percorrendo a ritroso la strategia complessiva, inventa come referente se stesso. Gli enunciati metodologici divengono così l'osservatorio privilegiato di un pro-

(33) Cfr. N. LUHMANN, *Risposta dell'autore all'Introduzione* [di D. ZOLO], in *Illuminismo sociologico*, Milano, 1983, p. XXXVI; D. ZOLO, *Reflexive Selbstbegründung der Soziologie und autopoiesis*, in « Soziale Welt », 1985, XXXVI.

cedimento auto-referenziale dove il prodotto costruito retroagisce evidenziando la centralità del costruttore. La disciplina, identificata sinora con la strategia discorsiva e le sue particolari operazioni, ma proprio per questo occultata, resa invisibile dalle procedure di costruzione e rappresentazione del referente, mette in parentesi a sua volta l'oggetto teorico-politico costruito e appare in tutta evidenza come la condizione di possibilità della strategia discorsiva, come il luogo insostituibile di quel particolare universo semiotico. La 'legittimità teorica' dell'oggetto giuspubblicistico e l'auto-legittimazione della corrispondente formazione disciplinare costituiscono insieme i momenti essenziali di un processo semiotico evidentemente circolare.

3. *Il dibattito sul 'metodo': l' 'identità disciplinare' e l'ideologia del fascismo. Il carattere autoreferenziale della formazione disciplinare giuspubblicistica.*

La logica autoreferenziale della formazione disciplinare giuspubblicistica, emersa con il particolare ruolo retorico attribuito agli enunciati metodologici, si era potuta dispiegare, nel lungo periodo compreso fra l'unità d'Italia ed il fascismo, senza incontrare particolari ostacoli: costruzione dell'oggetto teorico, da un lato, affermazione dell'identità e dell'autonomia della disciplina, dall'altro lato, procedevano insieme in un rapporto di complementarità e di reciproco rafforzamento. Si comprende però facilmente come il gioco sia destinato a complicarsi con l'intervento, negli anni Venti e Trenta, dei giuristi 'militanti' del fascismo (per non parlare delle pressioni 'extra-testuali' dovute alla pesante politica culturale del 'regime').

Già sul piano della costruzione e della rappresentazione dell'oggetto teorico-politico abbiamo veduto come le procedure messe a punto dalla tradizione ricevessero continuamente la sollecitazione, l'innesto della ideologia politica del fascismo: questa però non veniva di regola usata per cancellare gli schemi disciplinari collaudati e scrivere una pagina teorico-giuridica radicalmente nuova, ma, al di là dell'una o dell'altra dichiarazione trionfalistica, si rapportava agli enunciati caratteristici della tradizione disciplinare per esaltarne gli elementi di 'spontanea' convergenza verso

lo Stato del fascismo, secondo una logica che abbiamo convenuto di chiamare di 'sovradeterminazione' degli schemi tradizionali⁽³⁴⁾.

Se dunque la tattica della sovradeterminazione ideologico-politica degli enunciati tradizionali condiziona la rappresentazione dell'oggetto teorico-politico, è presumibile attendersi che la stessa tattica complichì in qualche modo il *feed-back* autoreferenziale della disciplina. Perché ciò avvenga — ed è appunto quanto puntualmente si verifica — occorre che il potenziale di riflessività della disciplina resti immutato. Vi è di nuovo, a riprova della circolarità del processo, una perfetta corrispondenza fra ciò che accade sul fronte della costruzione del referente e ciò che interessa il meccanismo autoreferenziale: come la costruzione dell'oggetto è sovradeterminata ideologicamente così il ripiegamento riflessivo sulla disciplina (sulla sua identità, la sua autonomia) non può non coinvolgere un giudizio (anch'esso a suo modo riflessivo) sul ruolo dell'ideologia politica del fascismo e sul suo rapporto con la tradizione disciplinare.

Il dibattito metodologico negli anni Venti e Trenta si viene così strutturando in termini insieme simili e dissimili rispetto a quelli caratteristici del periodo precedente. Resta sostanzialmente immutato il ruolo retorico degli enunciati metodologici: essi valgono ancora come commenti pronunciati 'lateralmente' rispetto alla linea di costruzione del referente in vista di un rafforzamento della identità della disciplina giuspubblicistica. Mutano certo in gran parte i contenuti: al posto degli stilemi storicistici o sociologistici che si proponevano di correggere la unilateralità del 'formalismo' orlandiano subentrano argomentazioni che, pur nella loro varietà, insistono compattamente nel voler affiancare al 'criterio giuridico' il 'criterio politico'. Il 'vecchio' ed il 'nuovo' si mescolano, ancora, a formare una singolare miscela: la necessaria connessione di 'politica' e 'diritto' non è, naturalmente, una invenzione dei giuristi del fascismo, ma, nello stesso tempo, il 'criterio politico' di cui si auspica la presenza non è più un sussidio metodologico indicato *pro veritate* accanto ad altri, ma è il rinvio in blocco alla ideologia politica del fascismo, valorizzata

(34) Cfr. *supra*, II, 9.

come strumento necessario d'integrazione per la formazione disciplinare giuspubblicistica.

Muta dunque il contenuto tematico proposto in funzione integrativa — è l'intera ideologia politica del fascismo che per questa via si impone all'attenzione del giurista; mutano i soggetti protagonisti della proposta 'integrazionistica' — sono ora i giuristi del fascismo che si fanno portatori, entro la cittadella disciplinare, dell'esigenza di 'correggere' il 'formalismo'. Resta immutata però la forma logica del rapporto fra proposte metodologiche 'pure' e proposte metodologiche 'integrate', che si viene instaurando lungo la falsariga già sperimentata: la proposta (per intenderci) formalistica è vincente sul piano del rafforzamento dell'autonomia e della identità della disciplina; la proposta 'integrazionistica' prende, tacitamente o apertamente, per buona e per già dimostrata la tesi dell'identità disciplinare e vi affianca, o vi innesta, l'esigenza di un 'arricchimento' ideologico-politico della disciplina stessa. Se a questo punto esplicitiamo il potenziale di riflessività celato negli enunciati metodologici, il dibattito fra 'formalisti' e 'integrazionisti' negli anni Venti e Trenta rivela la vera materia del contendere: il rapporto fra la identità della disciplina e il ruolo, in essa, dell'ideologia politica del fascismo.

È in questione dunque la autonoma 'potenza' esplicativa della disciplina giuspubblicistica, da un lato, la necessaria etero-integrazione di essa, attraverso l'innesto della ideologia politica del fascismo, dall'altro lato: non è in questione, in nessun caso, la disponibilità della disciplina a modellarsi sui nuovi 'contenuti' politico-istituzionali del fascismo, ad assumerli come banco di prova della propria capacità di tematizzazione dell'esperienza né sono rifiutati, almeno di regola, dall'altra parte, gli ottimi servigi che una giuspubblicistica 'sovradeterminata' ideologicamente può offrire al nuovo regime. Ciò che è in questione è, di nuovo, l'identità e il ruolo della disciplina. Naturalmente sul problema, squisitamente retorico, testuale, della identità della disciplina come luogo di produzione e di senso del referente giuspubblicistico si innestano poi valenze meta-testuali che l'ottica della lettura proposta (e la necessaria economia degli sforzi) non possono prendere in considerazione: dalla funzione 'legittimante' della disciplina nei riguardi della dinamica politico-sociale e degli apparati del regime

al problema della 'doppia obbedienza' (al ceto professionale e al regime) dell'uno o dell'altro giurista. Determinante, nell'ottica della lettura proposta, è che sull'identità della disciplina come luogo di senso degli enunciati si appunta 'riflessivamente' la discussione: una discussione nella quale ormai, grazie alla radicalizzazione indotta dalla tattica della sovradeterminazione, non si confrontano più tanto 'metodologie' e, solo attraverso queste, immagini disciplinari, ma sono direttamente queste ultime il tema esplicito del dibattito dottrinale.

La difesa della disciplina fa di regola tutt'uno con la difesa della tradizione e della sua continuità. « Far 'punto e da capo' in questo campo può essere comodo e utile a scansar fatiche: non mai condurre a risultati efficaci. Non si può intendere né pretendere di spiegare — per far l'esempio più comprensivo — lo 'Stato corporativo', se prima non si sia inteso e spiegato 'lo Stato'; ciò che è compito di una dottrina generale, già ricca di indagini, che non si possono mettere da parte »⁽³⁵⁾. Il passo è esemplare per intendere le ricorrenti argomentazioni dei 'tradizionalisti': la tradizione disciplinare è forte di una continuità che non può essere interrotta da nessuna falsa scorciatoia; in particolare, la tradizione giuspubblicistica ha costruito una rappresentazione del politico, nella quale le singole, particolari figure statuali, fra le quali lo 'Stato corporativo', possono tranquillamente contenersi; la potenza esplicativa della disciplina, identificata con la sua tradizione, non si arresta di fronte allo Stato corporativo, ma trae conferma da esso.

Per intendere il diritto corporativo non è né « necessario » né « utile » allontanarsi dalla tradizione disciplinare. L'elogio della continuità di questa è d'altronde attento a non tramutarsi in apologia della sua immobilità o astoricità: « i dogmi non hanno nulla di eterno; sono umani e caduchi; perciò quando uno tra essi si dimostri, per il frutto della nuova esperienza, in contrasto con la realtà, è giusto, non che venga deriso, ma che venga

⁽³⁵⁾ U. FORTI, *Sull'autonomia del diritto corporativo* (1929), in *Studi di diritto pubblico*, Roma, 1937, vol. II, p. 494.

lasciato da parte »⁽³⁶⁾. La disponibilità a lasciar cadere il 'dogma' non si confondeva però certo con la rinuncia alla tradizione disciplinare e alla sua utilizzabilità al presente: i dogmi della tradizione « rappresentano una ricchezza la quale non deve essere inconsultamente distrutta » e, se pure un intervento sulla tradizione si renda necessario, è preferibile comunque « la chirurgia conservativa alla chirurgia demolitrice »⁽³⁷⁾. Sul terreno specifico della costruzione giuridica dello Stato, poi, se è vero che il fascismo ha introdotto una nuova « materia giuridica » non è vero che ciò importi « nuova dinamica giuridica, nuovo tecnicismo giuridico »⁽³⁸⁾; tanto è vero che nella tradizione operano principi di cui continuamente i giuristi del fascismo si servono in vista della comprensione della nuova forma di Stato »⁽³⁹⁾.

Alla tesi 'tradizionalistica' della centralità e della autosufficienza della disciplina di fronte alle 'nuove realtà' del fascismo la posizione degli 'integrazionisti' risponde, da un lato, concedendo che la tradizione disciplinare resti la sede della rappresentazione del politico, ma esigendo anche, dall'altro lato, che essa si disponga a recepire interventi di 'integrazione' (potremmo dire di sovraderminazione) ideologica. Le proposte di 'integrazione' sono naturalmente molto diverse l'una dall'altra, ma possono essere approssimativamente raggruppate in due principali schemi argomentativi. I due schemi hanno in comune l'esigenza di una sensibilizzazione alla politica della disciplina giuspubblicistica, ma attribuiscono al nesso fra 'disciplina giuridica' ed 'ideologia politica' un diverso grado di intensità.

Come i 'tradizionalisti' sottolineano la continuità, così gli 'integrazionisti' enfatizzano la determinante novità delle istituzioni politiche del fascismo, per convincere il giurista che la politica, specificamente la politica che sorregge le innovazioni istituzionali del regime, è il presupposto fondamentale della sua azione di « sistemazione giuridica »: « penetrare lo spirito del-

(36) F. CARNELUTTI, *Intorno ai presupposti scientifici del diritto corporativo*, cit., p. 601.

(37) *Ibidem*, loc. cit.

(38) B. CICALA, *Corso di dottrina dello Stato*, cit., p. 252.

(39) *Ibidem*, pp. 250-251.

l'inquadramento corporativo » non è possibile, ad esempio, « senza aver prima presente nella nostra mente... la posizione del programma politico tutto del Fascismo rispetto alle altre concezioni politiche moderne »⁽⁴⁰⁾. Il nesso fra disciplina giuridica e ideologia politica è raccomandato, ma nello stesso tempo è presentato in modo da far apparire il 'criterio politico' più come un dato esterno, un ausilio interpretativo, che non un elemento che dall'interno può incidere sullo strutturarsi della strategia giuspubblicistica⁽⁴¹⁾. Non si tratta insomma di porre a base della 'nuova' giuspubblicistica 'integrata' « principii e concetti delle più disparate discipline filosofiche, storiche, politiche... », come pure hanno fatto « alcune correnti della nuova dottrina per reagire al puro metodo giuridico »; « non si tratta, per trovare la strada buona, di una semplicistica confusione fra diritto e politica... », « si tratta... di... considerare il diritto pubblico come un sistema di principî giuridici organicamente coordinati ed intimamente collegati a determinati presupposti politici, senza dei quali vero e proprio sistema giuridico non si avrebbe »⁽⁴²⁾.

Se, per gli 'integrazionisti moderati', la disciplina giuspubblicistica mantiene intatta la sua identità 'tradizionale', salvo riconoscere la 'politica' come dato pertinente ma esterno alle sue procedure, non manca chi intende « la natura astrattiva della giurisprudenza » come « la consapevolezza della concreta realtà politica, sul cui fondamento e nel cui ambito è unicamente possibile la astrazione giuridica »⁽⁴³⁾. Non si vuole con questo distruggere la autonomia e la specificità della disciplina, la si concepisce ancora legata al « metodo giuridico » e « dogmatico », « ma tale 'dogmatica' essa non intenderà sequestrata e soprannuotante alla storia, anzi, con questa dialetticamente connessa »⁽⁴⁴⁾. Rifiutata l'idea di

⁽⁴⁰⁾ D. GUIDI, *La scienza giuridica e il nuovo diritto del lavoro*, in « Il diritto del lavoro », 1927, I, pp. 594-95.

⁽⁴¹⁾ S. PANUNZIO, *Il diritto sindacale e corporativo*, cit., p. 35.

⁽⁴²⁾ C. A. BIGGINI, *La Camera dei Fasci*, cit., p. 541.

⁽⁴³⁾ A. VOLPICELLI, *I fondamenti ideali del Corporativismo*, cit., p. 163.

⁽⁴⁴⁾ A. VOLPICELLI, *Natura, oggetto e limiti della Dottrina generale dello Stato*, in « Nuovi Studi di diritto economia e politica », 1930, IV, p. 361.

una politica come « mondo delle passioni caotiche e dei volgari interessi », come « umbratile mondo delle ideologie e dei miti », si ricusa altresì l'idea di una scienza che « debba radicalmente estirparla dal suo seno come un pericoloso nemico »⁽⁴⁵⁾. La politica diviene una dimensione costitutiva della strategia disciplinare e importa un brusco mutamento nella immagine consolidata di questa: non appena la 'politica' prende a sovradeterminare gli enunciati disciplinari, non è tanto l'immagine della specificità della disciplina che viene compromessa, quanto la tesi della sua continuità. 'Disciplina' e 'tradizione', da sempre espressioni sostanzialmente sinonimiche, vengono per la prima volta dissociate attraverso la sovradeterminazione ideologico-politica non più dell'uno o dell'altro schema rappresentativo, ma della disciplina come tale: una volta che questa viene non estrinsecamente, ma intimamente legata alle peculiarità ideologico-politiche del contesto, il suo legame di continuità con il proprio passato deve venire bruscamente reciso.

È attraverso il varco aperto dall'irruzione della politica nel *continuum* della tradizione che passa l'esortazione a rinnovare la 'dogmatica' a contatto con le 'nuove realtà' del fascismo. « Tale realtà... tale astrazione... A un nuovo corpo occorre una nuova veste: a un nuovo organismo istituzionale, espressione di nuove e più alte concezioni politiche e condizioni sociali, occorrono nuovi e più complicati schemi e 'dommi' »⁽⁴⁶⁾. Non è il metodo giuridico, la dogmatica come tale, di nuovo, che si rifiuta, ma la sua 'anti-politica' autosufficienza; e quindi: non è alla disciplina giuspubblicistica che si impedisce di tornare 'riflessivamente', muovendo da una strategia discorsiva ideologicamente sovradeterminata, ma è solo alla versione 'tradizionalistica' di essa.

Se questo è vero, con nessuna delle due serie di proposte 'integrazionistiche' si interrompe la circolarità autoreferenziale del-

⁽⁴⁵⁾ A. VOLPICELLI, *I presupposti scientifici dell'ordinamento corporativo*, cit., p. 126.

⁽⁴⁶⁾ A. VOLPICELLI, *I fondamenti ideali del corporativismo*, cit., p. 163. Cfr. anche G. MAGGIORE, *Il diritto corporativo e la trasformazione della dogmatica giuridica*, in « Archivio di Studi corporativi », 1930, I, pp. 543 ss.; A. SERMONTI, *Principii generali dell'ordinamento giuridico fascista*, Milano, 1943, pp. 8 ss.

la formazione disciplinare giuspubblicistica, ma soltanto si complica con l'intrusione di un elemento: la tattica di sovradeterminazione ideologica degli enunciati. Questa d'altronde, operante nel vivo della rappresentazione del politico, viene interessata a sua volta dai dispositivi di riflessività e ripresentata come componente intrinseca della disciplina al momento della 'protagonistica' emersione di quest'ultima. Soltanto ai margini del dibattito metodologico si affacciano proposte assai più aggressive nei riguardi della legittimità teorica e soprattutto politica della disciplina. 'Metodo giuridico' e fascismo si trovano, in questa prospettiva, in un rapporto di frontale opposizione, al di là di ogni possibile integrazione, l'uno « polarizzato sulla nozione del diritto soggettivo », l'altro vincolato ad una idea 'assoluta' e metagiuridica di Stato⁽⁴⁷⁾. Si moltiplicano così le critiche al « tradizionalismo »⁽⁴⁸⁾ del « metodo tecnico-giuridico, nella difesa del quale si compendia la resistenza dottrinariala al Fascismo »⁽⁴⁹⁾: ne fa le spese, fra gli altri, Ranalletti, assunto come campione del conservatorismo dei giuristi⁽⁵⁰⁾. 'Politica' e 'scienza' divengono dimensioni incompatibili: « ... per 'amore della scienza' si nega il valore rivoluzionario del Fascismo e la necessità di costruire un nuovo tipo storico dello Stato... Così si viene a fare pratica opera di reazione e di ostruzione, e pur addimostrando, tra l'altro, la completa incapacità a rendersi conto delle necessità dei tempi si pretende di continuare a dirigere la formazione della classe dirigente italiana, che pur deve essere la classe dirigente fascista »⁽⁵¹⁾.

L'interesse di una siffatta posizione non sta certo nella complessità delle argomentazioni che la contraddistinguono, ma semmai nell'estremismo (e nella marginalità) della sua proposta, che viene ad occupare l'ultima combinazione logica possibile nel rapporto fra 'disciplina' e 'ideologia politica': esclusa l'autosuffi-

(47) C. COSTAMAGNA, *Il metodo come problema politico*, in « Lo Stato », 1930, II, p. 13.

(48) *Il dovere della scienza* [Nota della Direzione], in « Lo Stato », 1931, II, p. 804.

(49) C. COSTAMAGNA, *Il metodo come problema politico*, cit., p. 12.

(50) C. COSTAMAGNA, *Ancora sul tema 'Stato e Partito'* (per il prof. O. Ranalletti), in « Lo Stato », 1937, VII, pp. 368 ss.

(51) *Ibidem*, pp. 370-71.

cienza della disciplina, esclusa una qualche forma di 'integrazione' della disciplina, resta il primato della 'ragione politica' ed il suo impatto destrutturante nei riguardi della formazione disciplinare. Non è questa comunque la soluzione vincente nel dibattito metodologico degli anni Venti e Trenta, dove il riferimento alla centralità ed alla potenza esplicativa della disciplina continua ad essere condiviso e costante. Da questo punto di vista, niente è mutato nella circolarità del processo che, in tutto l'arco della testualità considerata, conduce dalle singole operazioni di costruzione e rappresentazione dell'oggetto teorico all'individuazione della disciplina (e della sua tradizione) come luogo di senso del particolare, specialistico universo di discorso giuspolitico.

Il mutamento, nel dibattito degli anni Venti e Trenta, nasceva semmai, come si è detto, dall'introduzione di un elemento 'integrativo' — l'ideologia politica del fascismo — che complicava il gioco della 'riflessiva' evidenziazione del ruolo della disciplina. Il risultato complessivo però non è stato quello di indebolire l'identità disciplinare, ma di indurre piuttosto due effetti che finivano per andare nella direzione contraria: da un lato il dibattito si apriva sempre più facilmente alle sollecitazioni 'riflessive' che spingevano a cogliere, oltre gli enunciati strettamente 'metodologici', il problema complessivo del ruolo, del 'volto' della disciplina; dall'altro lato, le pressanti richieste di 'integrazione' rischiavano di produrre una reazione difensiva che portava non più semplicemente ad indicare, ma a valorizzare apertamente l'identità disciplinare. Se le procedure autoreferenziali non erano mai state puramente 'descrittive', la componente retorica della valorizzazione finisce per essere ora più scopertamente accentuata.

Rinforzatasi difensivamente di fronte alle sollecitazioni dell'ideologia politica del fascismo, la tradizione disciplinare diviene, con la crisi e poi con il crollo del regime, non più soltanto (o prevalentemente) la condizione di possibilità di una strategia discorsiva 'specialistica', ma, direttamente, il custode dei valori della 'giustizia' e della 'legalità': « riaffermare... il valore della dottrina non vuol dire riaffermare dei valori di scuola, ma tener fede alla funzione che il pensiero giuridico ha nella vita sociale e che principalmente consiste nel chiarire alle coscienze che solo un

ordine sociale retto da una sicura giustizia può rendere la vita degna di essere vissuta »⁽⁵²⁾.

In realtà, la tradizione disciplinare giuspubblicistica aveva assolto la sua particolare funzione di modellizzazione del politico svolgendo probabilmente, nel gioco complesso dell'interazione sociale, un ruolo assai meno drammatico e demiurgico di quello che l'uno o l'altro degli autori e destinatari di quella particolare semiosi tendevano a credere e a far credere. Membri di una particolare 'comunità scientifica' che si affiancava a numerosissime altre nella complicata topografia del sapere accademico-specialistico, essi erano venuti costruendo, nel corso di una lunga tradizione, un compatto e coerente universo di discorso nel quale materiali metaforici, immagini, schemi argomentativi provenienti dalle più varie ascendenze culturali si strutturavano intorno ad un unico referente ed insieme affermavano l'identità e l'unità della formazione disciplinare corrispondente. Era nella chiusa circolarità della strategia discorsiva 'specialistica' che i grandi temi e i grandi miti degli intellettuali (nel nostro caso: degli intellettuali-giuristi) si creavano e si consumavano. Se dunque per un verso il protagonismo degli intellettuali, le reiterate dichiarazioni di 'responsabilità' possono sembrare donchisotteschi meccanismi di autoillusione, per un altro verso appaiono come momenti funzionali in quel processo di costruzione dell'oggetto e di autolegittimazione di ceto nel quale sembra esaurirsi la costituzione di un universo di discorso disciplinare.

(52) G. CHIARELLI, *Il pensiero giuridico italiano e i problemi attuali del diritto pubblico* (1943), ora in *Scritti di diritto pubblico*, Milano, 1977, p. 13. Cfr. anche F. L. DE OÑATE, *La certezza del diritto*, cit., pp. 150-151.

CONCLUSIONE

Nata come semplice 'lettura', l'indagine svolta non pretende di essersi impegnata in una ricognizione esaustiva di 'tutti' i testi pertinenti e tanto meno di aver offerto, dei testi letti, una ricostruzione vincolante. L'obiettivo è stato più modestamente quello di intervenire sulla testualità giuridica otto-novecentesca lavorando intorno ad un'ipotesi centrale che conviene conclusivamente esplicitare: che la rappresentazione giuridica del politico non fosse cioè un semplice collettore di indagini 'dogmatico-giuridiche', ma costituisse il centro in funzione del quale una serie consistente di enunciati veniva strutturandosi, il referente complessivo di un discorso che proprio grazie ad esso si configurava come uno specifico spazio disciplinare.

Costruzione dell'oggetto teorico-politico e costituzione della identità disciplinare giuspubblicistica appaiono dunque procedere di conserva, tanto che l'uno elemento è condizione dell'altro: la circolarità che le proposizioni 'metodologiche' hanno messo in luce finisce per essere, ad una riconsiderazione complessiva dei risultati dell'indagine, una caratteristica essenziale della formazione disciplinare giuspubblicistica nella sua globalità.

Certo, in prima approssimazione, il formarsi di uno spazio disciplinare *unitario* potrebbe sembrare duramente messo in questione dalla complessità degli 'strati' testuali coinvolti (che vanno dall'astratta combinatoria dei modelli al livello connotativo, alle procedure autoreferenziali) così come dalla varietà degli stili argomentativi, delle immagini, delle metafore impiegati nella costruzione dell'oggetto politico-statuale: una complessità e una varietà indubbiamente impressionanti, sia che le si consideri in una prospettiva, per così dire, sincronica che diacronica.

Si pensi soltanto, dal primo punto di vista, al continuo intersecarsi di argomentazioni logico-analitiche con immagini e procedi-

menti metaforici che penetrano, per vie ora scoperte ora dissimulate, all'interno della strutturazione del campo teorico, in una strana *concordia discors* che non potrebbe non lasciare sconcertato il fautore di una *scientia iuris* (scientificamente) 'rigorosa'.

Dal secondo punto di vista, poi, il susseguirsi nel tempo di criteri, anche radicalmente difformi, di distribuzione degli enunciati sembra mettere in crisi la continuità stessa della formazione disciplinare giuspubblicistica, tanto da far apparire problematico il nesso (ed è solo un esempio) fra un modello sociocentrico di ispirazione positivistico-sociologista, un modello statocentrico 'orlandiano', e poi 'romaniano', e un modello 'fascisticamente' sovradeterminato. Le diversità, le discontinuità logico-storiche sono d'altronde fin troppo evidenti, per il lettore che ci abbia fin qui seguito, per dovervi insistere. Non solo: modelli fortemente eterogenei per origini culturali e modalità di funzionamento retorico si susseguono, certo, ma anche coesistono in uno stesso tempo, facendo sorgere dubbi, simultaneamente, sulla continuità così come sulla unità, sulla identità della formazione disciplinare giuspubblicistica — si ricordi anche solo il panorama degli anni Trenta, dove modelli statocentrici 'fascisticamente' sovradeterminati coesistono con modelli statocentrici 'tradizionali'.

In seconda approssimazione, però, il conflagrare dei modelli, la diaspora delle rappresentazioni, le sollecitazioni ideologiche generali non sembrano seriamente compromettere la continuità e l'identità della tradizione giuspubblicistica. Si rifletta su alcuni dati essenziali, già emersi nel corso della lettura qui proposta. Il contrasto (sincronico e diacronico) fra modelli diversi è certo rilevante, ma non impedisce, anzi presuppone, che la strutturazione del referente, nel suo nucleo essenziale, resti, nel corso del tempo, ferma e stabile: proprio perché gli elementi essenziali del campo teorico rimangono immutati i modelli possono impegnarsi nei più vari esercizi combinatori senza spezzare l'unità del referente (e quindi, per converso, l'identità della disciplina).

E ancora: è vero che i modelli, e in genere la testualità giuspubblicistica, si dimostrano reattivi ai più diversi stimoli culturali, ma, lungi dall'appiattirsi mimeticamente sulla suggestione 'esterna', la riformulano creativamente dall'interno della propria area disciplinare. Valga l'esempio del più traumatico 'innesto', dovuto

alla pressione politica ed ideologica del fascismo: se è vero che la tattica della sovradeterminazione è la più seguita dalla giuspubblicistica del fascismo, è vero allora che, nel momento di maggiore 'compromissione' della formazione disciplinare, quest'ultima non rompe frontalmente con le proprie procedure, ma semplicemente le riformula, le apre a valenze aggiuntive, e tuttavia si preoccupa di mantenersi fedele alla propria tradizione.

Non è d'altronde solo la fissità del campo teorico (pur nel variare dei criteri di combinazione dei suoi elementi) che fonda la continuità e l'identità della giuspubblicistica italiana fra Ottocento e Novecento. È anche quell'insieme intricatissimo di metafore, valori, strategie 'descrittive' e 'persuasive', che non si limitano a fissare i confini formali ed astratti del campo teorico; che non sono patrimonio di una particolare contingenza o di un autore determinato; ma che costituiscono la sostanza, la linfa vitale della rappresentazione giuridica del politico ed insieme il segnale di appartenenza ad una medesima formazione disciplinare.

Costruzione dell'oggetto e 'paradigma' si incontrano dunque e si fondano circolarmente: i più eterogenei stili argomentativi, le scorie di arcaiche metafore, i frammenti di un immaginario socio-antropologico *déjà vu* trovano la loro unità, la loro condizione di senso, non già in una loro (sempre auspicata e sempre disattesa) riduzione alla 'univocità', ma al contrario proprio nella loro 'retorica' complessità, perfettamente funzionale al processo circolare che viene instaurandosi fra lo spazio disciplinare e la costruzione dell'oggetto.

Proiezione dell'identità e della unità della disciplina nel cielo della 'teoria' e, insieme e viceversa, condizione di possibilità di una produzione discorsiva intrinsecamente coerente, lo Stato 'immaginato' dalla formazione disciplinare giuspubblicistica finisce per essere non più soltanto l'oggetto del discorso, ma anche un 'soggetto' che 'realmente' la sostiene. Immaginato lo Stato come forte, amabile, personale, onnipotente, invisibile, immortale, volerlo 'immaginare' anche come 'reale' appare non tanto il frutto di una perdita di autocontrollo epistemologico quanto un'esigenza dettata dalla logica stringente dell'immaginario disciplinare. Ad Icaro, al fascinoso personaggio del suo romanzo, tutto poteva concedere Hubert Lubert, anche la morte: ma non la irrealtà.

INDICE DEGLI ARGOMENTI

- 'Autoreferenzialità', 445-446, 452 ss.
- Campo teorico, v. Referente.
- Coazione, 193-194.
- Comando/Obbediienza, v. Potere.
- Conflitto sociale, 78-79, 93, 336, 370 ss., 374-375, 380.
- Connettivi disciplinari, 145 ss., 318.
- Consenso, 197 ss., 424 ss.
- Contratto collettivo di lavoro, 382 ss.
- Contrattualismo / Anti - contrattualismo, 16, 24-25, 88, 152, 182, 321.
- Corporativismo, 17-18, 29-30, 32-34, 47-48, 50-51, 101 ss., 275 ss., 339 ss., 380 ss., 416 ss.
- Costituzione, 305 ss.
- 'Crisi' dello Stato, 183-184; 194 ss., 273 ss., 294 ss., 330, 337 ss.
- Denotazione/Connotazione, 396 ss., 406 ss., 414 ss., 420, 422 ss.
- Descrizione/Valorizzazione, 179, 277, 397, 401-402, 414 ss.
- Diritto, 123-124, 129 ss., 138, 402-403, 407-408.
- Disciplina, 5-6.
- Disciplina giuspubblicistica, 3-4, 5, 139, 317-318, 402-403, 407 ss., 409, 435 ss., 445-446, 449-450, 452.
- e altre discipline, 46-47, 54-55, 162, 169.
- Enunciato, 2.
- Enunciati 'trasversali', 9-10, 65 ss., 156-157, 189-190, 227.
- Fascismo
- e consenso, 202 ss.
- e 'effetto di verità' 261-262.
- e gerarchia 289.
- e limiti dello Stato, 221 ss.
- e partito, 347 ss.
- e potere, 286 ss.
- e rappresentanza, 321 ss.
- e rappresentanza degli interessi, 335 ss.
- e sindacalismo, 110-111.
- e sovranità, 246 ss.
- e Stato di diritto, 404 ss.
- e 'Stato forte', 196-197.
- e tradizione giuspubblicistica, 34, 100-101, 103, 120-121, 414 ss.
- Fatto/Diritto, 163-164, 292-293, 294, 312, 358 ss., 360 ss.
- Formalismo/Antiformalismo, v. Metodologia giuridica.
- Formazione disciplinare v. Disciplina.
- Gerarchia, 52 ss., 84, 289.
- Giusliberalismo, 74-75, 321, 365-366.
- Giuspubblicistica, v. Disciplina giuspubblicistica.
- Governanti/Governati v. Potere.
- Governo, 294 ss.
- Gruppi sociali, 77-78, 129, 165-166, 266, 273-274, 336 ss.
- Guerra, 188-189.

- Individualismo / Anti-individualismo, 14-15, 16, 22-23, 29-30, 32-34, 88.
- Individuo, 18 ss., 22 ss., 170 ss., 176, 186.
- Integrazione sociale, 54.
- Investimento affettivo, v. Descrizione/Valorizzazione.
- Isotopia, 149 ss.
- Libertà, 16, 35-36.
- Matrice disciplinare, v. Paradigma.
- Metafora, 225, 226, 227, 228, 230-231, 236, 248 ss., 253-254, 258, 260-261, 225, 269, 318-319, 364-365.
- 'Metodologia giuridica'
- e correnti 'antiformalistiche', 439 ss.
- e disciplina giuspubblicistica, 435 ss., 445-446.
- e formalismo/antiformalismo, 444-445, 447 ss.
- e 'scuola orlandiana', 35, 433 ss.
- e strategia disciplinare, 429 ss.
- Mito/Analisi, 223 ss., 231, 234 ss., 252, 260 ss.
- Modelli del 'politico', 72 ss., 138 ss., 243 ss., 266, 279 ss., 295, 308, 317, 323, 325 ss., 352-353, 375 ss.
- Modello, 69-70, 97, 123, 147-148.
- Nazione, 94, 104 ss.
- Necessità, v. Fatto/Diritto.
- Oggetto del discorso, v. Referente.
- Opinione pubblica, 199 ss.
- Organicismo, 13, 40 ss., 59 ss., 66 ss., 77-78, 88, 138, 152-153, 161, 215, 236, 248 ss., 269, 309, 336.
- e corporativismo, 17, 47-48.
- Paradigma, 7, 67, 72, 141, 231, 291.
- Partito, 344 ss.
- Pluralismo/Monismo, 132 ss.
- Popolo, 40, 41 ss., 58-59, 91 ss., 113, 125 ss., 157-158, 163 ss., 322, 355-356.
- Potere (relazione di), 83-84, 167-168, 191-192, 202-203, 244-245, 278 ss., 311, 326, 320 ss., 345 ss.
- Rappresentanza, 320 ss., 345 ss.
- Rappresentanza degli interessi, 334 ss.
- 'Realtà' (effetto retorico di), 253 ss., 258 ss., 260 ss., 268 ss., 270 ss., 277 ss., 309, 314-315.
- Referente, 2, 67-68, 70-71, 87, 97, 139 ss., 150, 395-396, 429 ss., 445.
- e 'realtà' 7, 142 ss., 144 ss., 183-184.
- 'Regime', 303 ss.
- Rivoluzione, 196, 357 ss.
- Scienza dell'amministrazione/Diritto amministrativo, 375 ss.
- Società, 43-44, 52 ss., 82 ss.
- Solidarismo, 17, 25, 50, 188, 371.
- e corporativismo, 18, 50-51, 380.
- Sovradeterminazione, 99 ss., 102, 222, 261 ss., 330 ss., 381, 407-408, 447 ss., 450 ss.
- Sovranità popolare, 157-158, 238-239.
- Stato
- come apparato, 97.
- come centro, 224, 226, 234, 240, 241, 265 ss., 271 ss.
- e coazione, 190 ss.
- e diritto, 403 ss.
- eticità, 169 ss.
- fondamento, 151 ss., 165 ss., 169 ss.
- e governo, 295 ss.
- immortalità, 233 ss.
- e individuo, 115 ss., 170 ss., 187, 401-402, 407-408.
- e intervento, 366 ss., 389 ss.

- limiti, 208 ss.
- necessarietà, 151 ss., 165-166.
- come oggetto 'amabile', 180 ss.
- come oggetto 'religioso', 184-185, 235 ss.
- ed organi, 214 ss.
- e partito, 349 ss.
- e proprietà, 367, 385.
- e 'realtà', 253 ss., 272 ss.
- e relazione di potere, 244-245, 283 ss., 294, 313.
- come soggetto, 241-243, 248 ss., 284-285.
- e sovranità, 236 ss.
- e sovranità popolare, 156 ss.
- come totalità, 235-236.
- come unità, 263 ss.
- Stato corporativo, 416 ss.
- Stato di diritto, 398 ss.
- e disciplina giuspubblicistica, 407 ss.
- Stato di popolo, 425 ss.
- Stato gerarchico, 425 ss.
- Stato/Società, 74, 77, 85, 105, 112 ss., 122, 140-141, 143, 266 ss., 291-292, 311 ss., 327 ss., 336, 349-350, 354 ss., 357 ss., 373 ss., 419.
- Stato totalitario, 422 ss.
- Testo, 6, 68, 99, 142, 183.
- Tradizione giuspubblicistica, 135 ss., 314, 351-352, 449 ss., 452.
- e ideologia politica, 137, 413-414, 420, 422 ss.
(v. anche Disciplina giuspubblicistica)
- Unità, 44-45, 48-49, 54 ss., 418 ss.
- e personalità dello Stato, 58-59, 213 ss., 263 ss.

INDICE DEI NOMI

Sono scritti in carattere corsivo i nomi degli autori dei testi assunti come oggetto della lettura. Sono scritti in carattere tondo i nomi degli autori dei testi utilizzati, nel corso della lettura, in funzione della comprensione dei testi precedentemente menzionati.

I numeri si riferiscono alle pagine del volume dove compaiono (nel testo e/o nelle note) i nomi degli autori; non sono invece indicate le pagine nelle quali figurano i testi degli autori richiamati dalle citazioni immediatamente precedenti.

- Agnelli, A., 131.
Agresti, A., 424.
Agrifoglio, S., 252.
Abrens, H., 236.
Alatri, P., 104.
Albertoni, E., 281, 282, 416.
Allegretti, U., 75.
Ambrosini, Gaspare, 347.
Ambrosini, Giangiulio, 121.
Antonoli, M., 109.
Aquarone, A., 206, 382, 416.
Arangio Ruiz, G., 74, 168, 200, 216, 238, 241, 307, 360, 369, 441.
Arangio Ruiz, V., 174.
Arcoleo, G., 54, 161, 238, 399, 441.
Ardigò, A., 373.
Ardigò, R., 57.
Are, G., 372.
Arendt, H., 423.
Aristotele, 307.
Arnaud, A.-J., 20.
Asor Rosa, A., 195.
Astuti, G., 414.
Augè, M., 69.
- Bagolini, L.*, 18, 275.
Bàbr, O., 76, 398.
- Balzarini, P.*, 275, 418.
Baratta, A., 372.
Barbieri, F., 333, 353, 426.
Barcellona, P., 399.
Barile, P., 314.
Barney, N.E., 57.
Barthes, R., 396, 423.
Bartolomei, A., 16, 49, 50, 192, 245, 259, 268, 285, 400, 404.
Battaglia, F., 118, 152, 170, 230, 243, 250, 421.
Beneduce, P., 373.
Berruto, G., 6.
Berti, G., 252.
Bertinetto, P.M., 6.
Betti, R., 69.
Biavaschi, B., 22, 161.
Biggini, C.A., 118, 164, 197, 216, 275, 333, 361, 406, 451.
Bini, P., 389.
Biondi, P., 290, 333.
Biscaretti di Ruffia, P., 164, 304, 305.
Black, M., 69, 225.
Bluntschli, J.K., 283.
Bobbio, N., 1, 70, 117, 132, 281, 309, 373.

- Böckenförde, E.W., 236.
 Bodda, P., 399, 411.
 Boggiano, A., 338, 370.
 Bonaudi, E., 273, 304.
 Bonazzi, T., 373.
 Bonelli, G., 48, 255.
 Bonucci, A., 231.
 Bortolotto, V., 426.
 Bottai, G., 118, 132, 343, 419, 420.
 Bouligand, Y., 69.
 Bourgeois, L.V.A., 50.
 Bovero, M., 71.
 Bracher, K.D., 423.
 Bravo, G.M., 109.
 Brunialti, A., 369, 398.
 Brunner, O., 373.
 Bruguier, G., 290, 333, 390.
 Bruschi, A., 69.
 Bulferetti, L., 41.
 Busino G., 276.
- Caiani, L., 23, 382.
 Calamandrei, P., 413.
 Calandra, P., 93.
 Calisse, C., 378.
 Candeloro, G., 372.
 Cannistraro, V., 206.
 Cantimori, D., 353.
 Capograssi, G., 22, 23, 27, 175,
 176, 187, 193, 242, 297, 338,
 347, 359, 371, 414.
 Caprettini, G.O., 69.
 Cardini, A., 372.
 Caristia, C., 209, 211, 222, 245,
 252, 442, 325, 334, 412.
 Carli, F., 389.
 Carnelutti, F., 116, 382, 385, 387,
 388, 414, 450.
 Casanova, L., 266, 321.
 Cassese, S., 4, 110, 111, 343, 416.
 Castronovo, V., 104.
 Cavaglieri, A., 247.
 Cavallari, G., 109.
 Cavalli, L., 46, 423.
 Cerroni, U., 1, 172, 357.
- Cesarini Sforza, W., 116, 117, 134,
 174, 344, 385, 386, 389, 390,
 391, 411, 421, 422.
 Cesa, C., 40.
 Cheli, E., 121.
 Cherubini, A., 373.
 Chiarelli, G., 174, 303, 393, 406.
 Chimienti, P., 63, 199, 304, 325,
 441.
 Cianferotti, G., 88, 188.
 Cicala, B., 23, 47, 170, 265, 287,
 308, 359, 420, 450.
 Cicu, A., 28, 157, 188, 189, 250.
 Ciliberto, M., 353.
 Cocozza, F., 120, 132.
 Codacci Pisanelli, A., 238, 378.
 Collura, G., 381.
 Condorelli, O., 286.
 Conte, G., 227.
 Cordova, F., 382.
 Corradini, C., 378.
 Corradini, D., 399.
 Corradini, E., 20.
 Cortellazzo, M.A., 6, 216.
 Costa, P., 14, 20, 373, 386.
 Costamagna, C., 101, 102, 103, 106,
 206, 246, 261, 304, 341, 342,
 352, 417, 453.
 Cotesta, V., 99, 373.
 Craveri, P., 28.
 Crisafulli, V., 121, 159, 239, 301,
 303, 305, 351, 355.
 Croce, B., 33, 174.
 Crosa, E., 109, 275, 363, 418.
 Curcio, C., 28, 118, 348, 409.
 Cutelli, S.M., 350.
- D'Albergo, S., 132.
 D'Alessio, F., 305, 405.
 D'Amelio, G., 43, 373.
 D'Amelio, M., 164.
 D'Amelio, S., 378.
 D'Antonio, F., 406.
 D'Orsi, A., 53, 343.
 Dallari, G., 338, 371.

- De Angelis, S., 111.
 De Castris, A.L., 206.
 De Felice, F., 373.
 De Felice, R., 104.
 De Francesco, G.M., 305.
 De Gennaro, A., 117, 393.
 De Gioannis Gianquinto, G., 249, 308, 366.
 De Giovanni, B., 195.
 De Grand, A.J., 343.
 De Grazia, V., 204.
 De Liguori, G., 47.
 De Mas, E., 281.
 De Meis, A.C., 94, 152, 170, 184, 186, 248.
 De Nitto, A., 252.
 De Oñate, F.L., 413.
 De Sanctis, F., 79.
 De Valles, A., 216.
 Degl'Innocenti, M., 109.
 Del Vecchio, G., 183, 273.
 Dente, B., 110.
 Desideri, P., 6.
 Di Majo, A., 373.
 Di Marcantonio, A., 343.
 Di Pisa, A., 256.
 Di Salvo, V., 306.
 Dieckmann, W., 6.
 Dohrn-van Rossum, G., 236.
 Donati, B., 51, 287, 371, 418, 420.
 Donati, D., 255, 256, 275, 305.
 Donati, P., 373.
 Droz, J., 40.
 Dupont-White, M., 368.
 Duguít, L., 284, 287.
 Durkheim, E., 46.
 Eco, U., 2, 179.
 Ercole, F., 20, 61, 205, 352, 424.
 Esposito, C., 107, 332.
 Evola, J.
 Falchi, A., 104, 204, 216, 287, 404.
 Falcon, G., 132, 256.
 Fanelli, G.A., 19, 185.
 Fantini, O., 348.
 Farneti, P., 75, 357.
 Faucci, D., 172.
 Faucci, R., 366, 389.
 Faye, J.P., 206.
 Fedele, P., 414.
 Ferraciu, A., 216, 309, 324, 442.
 Ferrari, C., 161, 283.
 Ferrarotto, F., 206.
 Ferri, E., 372.
 Ferri, G., 305, 331.
 Filomusi Guelfi, F., 57, 94, 265, 308, 369.
 Finzi, E., 385.
 Finzi, R., 366, 408.
 Fioravanti, M., 78, 88, 93, 132, 198, 208, 361.
 Fiorentino, F., 94, 152, 218, 248.
 Firpo, L., 40.
 Folin, A., 206.
 Forsthoff, E., 399.
 Forti, U., 58, 59, 106, 216, 217, 251, 252, 284, 449.
 Foucault, M., 2, 99, 303.
 Freud, S., 99.
 Frosini, V., 173.
 Fuchs, M., 132.
 Furiuzzi, G.B., 109.
 Gaeta, F., 53.
 Galbiati, P., 109.
 Galizia, M., 4.
 Gambasin, A., 372.
 Gangemi, L., 389.
 Garelli della Morea, E., 191, 198, 294, 368, 369.
 Garin, E., 41, 47, 172.
 Gentile, E., 157, 343.
 Gentile, G., 18, 19, 20, 22, 27, 172, 185, 189, 194, 425.
 Geymonat, L., 41.
 Ghisalberti, C., 121, 155, 399.
 Gianformaggio, L., 6.
 Giannini, M.S., 4, 411.
 Giorello, G., 69.

- Giorgi, G.*, 48, 161, 255.
Gneist, R. von, 398.
 Goldenweiser, A., 57.
 Gozzi, G., 256, 373.
 Granger, G.G., 69.
Grasso, G., 255, 269.
 Greimas, A.J., 71.
 Grimes, J.E., 6.
 Groethuysen, B., 11.
Groppali, A., 49, 50, 160, 188, 199,
 255, 267, 426.
 Grossi, P., 20, 366.
 Guastini, R., 256, 373.
 Guerra, A., 41.
 Guerri, G.B., 343.
Guidi, D., 451.
Gumpłowicz, L., 284, 293.
 Gutting, G., 6.

 Habermas, J., 199.
 Hesse, M.B., 225.
 Hjelmslev, L., 396.
 Horkheimer, M., 423.
Humboldt, W. von, 368.

 Isnenghi, M., 188, 206.

Jellinek, G., 208.
Jemolo, A., 348, 351, 410.
 Jocteau, G.C., 382.
Jona, G., 346.

 Kantorowicz, E.H., 190.
Kelsen, H., 47, 202, 231, 286, 357.
 Kuhn, T.S., 5, 6, 328.

 La Torre, M., 208.
Laboulaye, Ch. de, 368.
 Lanaro, S., 19, 132, 289.
Lanzillo, A., 187, 386, 389.
 Laplanche, J., 179.
Lavagna, C., 399.
 Leatherdale, W.H., 227.
 Legendre, P., 179, 373.
 Lentini, G., 41.

 Leso, E., 206.
Levi, R., 351.
 Levin, S.R., 227.
 Lill, R., 54.
Liuzzi, B., 351.
 Lo Schiavo, A., 172.
Lombardo Pellegrino, E., 440.
 Lombardo, A., 276, 281.
Longo, A., 240.
 Losano, M., 47.
 Lovejoy, A.J., 13.
Lucatello, G., 207, 424, 426.
 Luhmann, N., 445.
Luzzatti, L., 378.
 Lyttelton, A., 104.

 Macchioro, A., 372.
 Macry, P., 41.
Maggiore, G., 17, 20, 21, 22, 28, 61,
 131, 172, 187, 194, 197, 221,
 262, 287, 288, 352, 413, 424,
 425, 452.
Majorana, A., 52, 55, 237, 281, 294,
 307, 325, 326, 403, 439.
 Malatesta, M., 335.
Malgarini, A., 400.
 Malgeri, G., 102.
Mancini, G., 424.
 Mancini, O., 389.
 Manetti, G., 6.
 Mangoni, L., 41, 195, 206.
 Maraffi, M., 335.
 Marcarino, A., 6.
Marchello, G., 56.
 Marchesini, D., 185.
 Marchetti, M., 47.
 Marini, G., 117, 173.
 Marramao, M., 41.
 Massera, A., 252.
 Masterman, M., 6.
 Mastropaolo, A., 1.
 Matteucci, N., 1, 399.
 Mazzatosta, T.M., 206.
 Mazzolini, R., 236.
 Merlini, S., 303.

- Messedaglia, A.*, 73.
Messeri, A., 423.
Meucci, L., 96, 191, 265, 368.
Miaille, M., 399.
Miceli, V., 25, 26, 52, 57, 60, 61, 82, 181, 199, 229, 243, 254, 256, 267, 279, 324, 347, 359.
Miele, G., 164, 361.
Miglio, G., 154.
Minguzzi, L., 40, 153, 211, 233, 238, 240, 242, 255.
Mobl, R. von., 78.
Molinelli, R., 53, 154.
Moodly, J.J.A., 227.
Mortati, C., 23, 62, 160, 300, 301, 305, 310, 311, 314, 315, 354, 355, 356.
Mosca, G., 198, 276, 281, 282, 327.
Mosconi, G., 6.
Mossa, L., 392, 393.
Mozzarelli, C., 375, 377.
Mura, V., 130.

Navarra, A., 105, 106.
Negri, Antimo, 372.
Negri, Antonio, 356, 380.
Negt, O., 372.
Neppi Modona, G., 382.
Nespor, S., 375, 377.
Neumann, F., 359.
Nigro, M., 122.

Olbrechts-Tyteca, L., 227.
Olivieri, O., 76, 78, 79, 271, 272, 378, 399.
Orano, P., 185.
Orestano, R., 252.
Orlando, L., 252.
Orlando, V.E., 35, 36, 41, 87, 88, 90, 92, 112, 113, 114, 124, 126, 127, 155, 157, 158, 182, 185, 190, 198, 200, 213, 214, 238, 239, 241, 251, 283, 295, 434, 435, 436, 437, 438, 439.

Ornaghi, L., 273, 389, 416.
Orsini, R., 47.

Paccagnella, I., 6.
Pagano, A., 21, 27, 48, 60, 171, 187, 220, 228, 297.
Paladin, L., 107, 329, 332.
Palma, L., 60, 73, 22, 228, 249, 307, 369.
Paloscia, L., 111.
Panicali, A., 343.
Panunzio, S., 111, 131, 132, 183, 194, 196, 201, 220, 274, 276, 304, 333, 338, 341, 349, 350, 352, 387, 392, 406, 408, 417, 419, 424, 426, 451.
Papi, F., 69.
Pareto, W., 189, 219, 273.
Paternostro, A., 368, 369.
Pellizzi, C., 289, 352.
Perelman, Ch., 6, 227.
Perfetti, V., 53.
Pergolesi, F., 54, 338, 410.
Perillo, E., 389.
Persico, F., 12, 15, 16, 152, 156, 167, 225, 249, 264, 278, 335, 359.
Perticone, G., 27, 131, 154, 197, 219, 287, 350, 410, 420.
Petersen, J., 423.
Petrone, I., 189, 219, 306.
Pierandrei, F., 363.
Pierantoni, A., 161, 233, 306.
Poggi, G., 46.
Pombeni, P., 349.
Pontalis, J.B., 179.
Predieri, A., 356.
Presutti, E., 42, 96, 216, 346.
Preti, D., 382.
Proto Pisani, A., 381.

Quaranta, M., 41, 206.
Quazza, G., 121.
Queneau, R., 8.

- Racinaro, R., 356.
 Raggi, L., 286.
 Rambaudi, D., 6.
 Ranelletti, O., 93, 220, 252, 331, 336, 338, 344, 352, 370, 400, 401.
 Redanò, U., 299, 409.
 Reggiani, G., 109.
 Rensi, G., 47, 177, 195.
 Ricoeur, P., 227.
 Riosa, A., 109.
 Ripepe, E., 281.
 Rocco, A., 157, 197, 239, 297.
 Rodotà, S., 20.
 Roehrsen, C., 208.
 Rogers, R., 227.
 Romagnoli, U., 381.
 Romanelli, R., 75.
 Romano, S., 115, 116, 117, 124, 127, 130, 159, 163, 164, 165, 214, 215, 218, 234, 235, 239, 246, 247, 252, 259, 260, 274, 285, 304, 314, 337, 351, 360, 361.
 Rosenstock-Franck, L., 416.
 Rossi, L., 324, 325.
 Rossi, P., 41, 154.
 Roveri, A., 109, 111.
 Ruffilli, R., 132, 195.
 Ruffini, F., 338, 402.

Salandra, A., 378.
 Salvemini, G., 416.
 Santarelli, E., 109, 389, 416.
 Santi, S., 109.
 Santomassimo, G., 289, 353, 389.
 Sbriccoli, M., 190, 373.
Schäffle, A.E.F., 251.
Schiattarella, R., 236, 266.
 Schiera, P., 78, 154, 314, 373.
 Schmidt, S.J., 68.
Schmitt, C., 154, 353.
 Schmitter, P.C., 335.
 Schwarzenberg, C., 382.

Scolari, S., 308, 368, 369.
 Scoppola, P., 372.
 Sereni, U., 109.
Sermonti, A., 388, 452.
 Sessa, M., 28.
Seydel, M. von, 284.
 Shibles, W., 227.
Sica, V., 356.
 Simon, G., 6.
 Simon, W.R., 372.
Siotto Pintor, M., 18, 257, 270, 293, 443.
 Sivini, G., 357.
Smend, R., 206.
Solari, G., 58.
Soria, D., 47.
Spencer, H., 46, 57, 79, 89.
Spirito, U., 33, 289, 333, 343, 392.
Stein, L. von, 79.
 Stolleis, M., 381.
 Strappini, L., 54.
 Strassner, E., 6.

 Tarantino, A., 132, 164.
 Tarello, G., 28, 131, 132, 208, 256, 373, 380, 381, 382.
 Taruffo, M., 381.
 Tasca, A., 104.
 Tessitore, F., 88, 132.
Tosato, E., 122, 277.
 Toscano, M., 46.
 Tranfaglia, N., 104.
 Treves, R., 41.
 Turi, G., 173, 206.
Turiello, P., 335.

 Ungari, P., 120, 157.
 Uva, B., 335.

Vacchelli, G., 56, 57, 251.
Vadalà Papale, G., 236, 266.
 Vallauri, C., 53, 335.
 Valsecchi, F., 54.
 VanDijk, A.T., 6, 68.

- Vanni, I.*, 43, 44, 80, 229, 266, 403, 441.
Vasale, C., 23.
Vasoli, C., 6.
Veca, S., 69.
Veneruso, D., 104.
Vernassa, M., 416.
Violi, P., 6.
Vittoria, A., 206.
Vivarelli, R., 104.
Volpicelli, A., 32, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 173, 195, 202, 203, 204, 221, 275, 288, 289, 333, 343, 353, 405, 414, 421, 422, 451, 452.
Watzlawick, P., 315.
Wautrain Cavagnari, V., 369.
Weber, M., 154.
Wieacker, F., 40.
Wilewsky, H.L., 373.
Wilks, M.J., 190.
Wundt, W., 57, 251.
Zaccaria, G., 23.
Zagari, E., 389.
Zagarrio, V., 206.
Zangara, V., 334, 349, 352, 425.
Zanobini, G., 118, 418.
Zeppi, S., 172.
Zolo, D., 445.

INDICE - SOMMARIO

<i>Prefazione</i>	<i>pag.</i> v
<i>Introduzione</i>	1

CAPITOLO I

GLI ENUNCIATI TRASVERSALI

1. 'Zone del testo' e posizione degli enunciati	9
<i>A) Immagini antropologiche</i>	
1. Cenni introduttivi	11
2. Il tema 'anti-individualistico'	12
3. Gruppi di enunciati 'anti-individualistici'	15
3.1 L'etica del dovere	15
3.2 Il soggetto ascetico e sacrificale	18
3.3 Il soggetto sdoppiato e disciplinato	21
3.4 L'uomo solidale. 'Famiglia' come 'luogo' retorico	24
4. Lo statuto discorsivo degli enunciati antropologici	29
4.1 Gli enunciati frammentari ed evidenti	29
4.2 Gli enunciati dimostrati e ideologizzati	31
4.3 Gli enunciati sommersi e fondanti	34
<i>B) Immagini sociologiche</i>	
1. Cenni introduttivi	38
2. Il tema 'organistico'	39
3. La società come momento di cooperazione e solidarietà	48
4. La società come sistema di gerarchie	52
5. La società come momento di integrazione ed unità	54
6. La società come soggetto: il contributo della psicologia sociale	56
7. La società come soggetto: gli enunciati intorno a 'nazione'	59

CAPITOLO II
LA COSTITUZIONE DEL CAMPO TEORICO

	<i>pag.</i>
1. Dagli 'enunciati trasversali' ai modelli giuspolitici	65
2. Lo 'sdoppiamento' del politico e la struttura bipolare del campo teorico giuspubblicistico	70
3. Il modello giusliberale classico 'indebolito' (intorno all'asse sèmico Stato/società)	72
4. Il modello dualistico (intorno all'asse sèmico Stato/società)	76
5. Il modello monistico sociocentrico (intorno all'asse sèmico Stato/società)	80
6. Il modello monistico statocentrico (intorno all'asse sèmico Stato/popolo)	86
7. Il modello dualistico (intorno all'asse sèmico Stato/popolo)	93
8. Il modello dualistico 'attenuato' (intorno all'asse sèmico Stato/popolo)	95
9. La sovradeterminazione ideologico-politica dei modelli: testualità giuridica e fascismo	97
9.1 Il modello monistico statocentrico sovradeterminato (intorno all'asse sèmico Stato/popolo)	101
9.2 Il modello dualistico sovradeterminato (intorno all'asse sèmico Stato/popolo)	103
10. Il modello monistico statocentrico (intorno all'asse sèmico Stato/società)	108
11. L'esigenza di un campo teorico alternativo: Volpicelli	112
12. Una conferma di continuità: modelli dualistici negli anni Cinquanta	120
13. Una complicazione del modello giuspolitico: 'diritto' come elemento ordinante	123
14. Variazioni (o ambiguità) di modelli statocentrici: Orlando, Romano	124
15. Pluralità dei modelli e unità della tradizione: i tempi storici della testualità giuspubblicistica e la continuità del referente	135
16. Testo, referente, 'realtà': la realtà 'nel' testo; la 'realtà' come 'disordine' e processo aperto	141

CAPITOLO III
IMMAGINI DELLO STATO

1. Dall'isotopia dei modelli ai connettivi disciplinari	147
-------------------------------------------------------------------	-----

	<i>pag.</i>
2. Dalle definizioni 'dogmatiche' alle immagini del politico	150
3. Lo Stato come 'necessità'	151
3.1 Il rifiuto del fondamento 'contrattualistico'	151
3.2 Il rifiuto della sovranità popolare	156
3.3 Schemi di fondazione dello Stato	160
3.4 L'elisione del problema del 'fondamento': il necessario 'esserci' dello Stato	162
3.5 Necessarietà e 'fattualità' del potere	166
4. Lo Stato come valore	168
5. Strategie di 'descrizione' e strategie di 'valorizzazione'	177
5.1 'Amare lo Stato'	180
5.2 'Sacrificarsi per lo Stato'	186
6. Lo Stato come forza	190
7. Forza e consenso	197
8. Lo Stato 'limitato' e 'illimitato'; lo Stato onnipotente e invisibile	207
9. Lo Stato come volontà. La metafora 'antropomorfa'	224
10. Lo Stato immortale e onnipresente	232
11. Lo Stato e la sovranità	237
12. Lo Stato come soggetto. L' 'effetto di realtà'	248
13. Lo Stato come unità e come 'centro'	263
14. Lo Stato e la relazione di potere: momento potestativo e mo- mento statocentrico nella testualità giuspubblicistica	278
15. Momento potestativo e 'governatività'	292
16. La 'costituzione in senso materiale': innovazione e continuità nella tradizione giuspubblicistica	305

CAPITOLO IV

LA RAPPRESENTAZIONE DEL 'POLITICO'

1. Dalle immagini dello Stato alla rappresentazione del nesso Stato- società: le metafore di movimento	317
A) <i>La metafora del movimento ascendente: dalla Società allo Stato</i>	
1. La rappresentanza	320
2. La rappresentanza degli interessi	334

3. Il partito	<i>pag.</i> 344
4. La rivoluzione	357

B) *La metafora del movimento discendente:
dallo Stato alla Società*

1. Metafore di movimento e unità del 'politico'	364
2. Lo Stato come centro di 'azione': l' 'interventismo' statale	365
3. 'Interventismo' statale e corporativismo	380

CAPITOLO V

LE FORMULE DI CONNOTAZIONE

1. Linee del testo: 'denotazione', 'connotazione'	395
2. 'Stato di diritto' come formula di connotazione	398
3. Le formule di connotazione nella giuspubblicistica del fascismo	414
3.1 'Stato corporativo'	416
3.2 'Stato totalitario', 'democrazia autoritaria', 'Stato di popolo', 'Stato gerarchico'	422

CAPITOLO VI

LE PROCEDURE AUTOREFERENZIALI

1. Enunciati 'metodologici' ed enunciati costitutivi d'oggetto	429
2. Il dibattito sul 'metodo': l'affermazione della 'identità disciplinare'	433
3. Il dibattito sul 'metodo': l' 'identità disciplinare' e l'ideologia del fascismo. Il carattere autoreferenziale della formazione disciplinare giuspubblicistica	446
<i>Conclusione</i>	457

INDICI

Indice degli argomenti	461
Indice dei nomi	465

UNIVERSITÀ DI FIRENZE
CENTRO DI STUDI
PER LA STORIA DEL PENSIERO GIURIDICO MODERNO

PUBBLICAZIONI

QUADERNI FIORENTINI

« Per la storia del pensiero giuridico moderno »

Vol. 1 (1972), 8°, p. 486

Vol. 2 (1973), 8°, p. 798

Vol. 3-4 (1974-75) - Il « socialismo giuridico ». Ipotesi e letture, due tomi in 8°,
p. 1041

Vol. 5-6 (1976-77) - Itinerari moderni della proprietà, due tomi in 8°, p. 1140

Vol. 7 (1978) - Emilio Betti e la scienza giuridica del Novecento, 8°, p. 648

Vol. 8 (1979), 8°, p. 564

Vol. 9 (1980) - Su Federico Carlo di Savigny, 8°, p. 590

Vol. 10 (1981), p. 584

Vol. 11-12 (1982-83) - Itinerari moderni della persona giuridica, due tomi in 8°,
p. 1200

Vol. 13 (1984) 8°, p. 782

Vol. 14 (1985) 8°, p. 646

Vol. 15 (1986) 8° (in preparazione)

BIBLIOTECA

« Per la storia del pensiero giuridico moderno »

**1 LA SECONDA SCOLASTICA NELLA FORMAZIONE DEL DIRITTO
PRIVATO MODERNO**

Incontro di studio - Firenze, 17-19 ottobre 1972

Atti, a cura di Paolo Grossi

(1973), 8°, p. 484

2 Mario Sbriccoli, CRIMEN LAESAE MAIESTATIS

Il problema del reato politico alle soglie della scienza penalistica moderna

(1974), 8°, p. 399

3 Pietro Costa, IL PROGETTO GIURIDICO

Ricerche sulla giurisprudenza del liberalismo classico

Vol. I: Da Hobbes a Bentham

(1974), 8°, p. XIII-414

- 4 Mario Sbriccoli, **ELEMENTI PER UNA BIBLIOGRAFIA DEL SOCIALISMO GIURIDICO ITALIANO**
(1976), 8°, p. 169

- 5 Paolo Grossi, « **UN ALTRO MODO DI POSSEDERE** »
L'emersione di forme alternative di proprietà alla coscienza giuridica post-unitaria
(1977), 8°, p. 392

- 6/7 Franz Wieacker, **STORIA DEL DIRITTO PRIVATO MODERNO**
con particolare riguardo alla Germania
Trad. di Umberto Santarelli e di Sandro A. Fusco
Vol. I (1980), 8°, p. 560
Vol. II (1980), 8°, p. 429

- 8 Maurizio Fioravanti, **GIURISTI E COSTITUZIONE POLITICA NELL'OTTOCENTO TEDESCO**
(1979), 8°, p. 432

- 9 Peter Stein-John Shand, **I VALORI GIURIDICI DELLA CIVILTÀ OCCIDENTALE**
Trad. di Alessandra Maccioni
(1981), 8°, p. 465

- 10 Gioele Solari, **SOCIALISMO E DIRITTO PRIVATO**
Influenza delle odierne dottrine socialistiche sul diritto privato (1906)
Edizione postuma a cura di Paolo Ungari
(1980), 8°, p. 259

- 11/12 **CRISTIANESIMO, SECOLARIZZAZIONE E DIRITTO MODERNO**
A cura di Luigi Lombardi Vallauri e Gerhard Dilcher
(1981), 8°, p. 1527

- 13 **LA «CULTURA» DELLE RIVISTE GIURIDICHE ITALIANE**
Atti del Primo Incontro di studio - Firenze, 15-16 aprile 1983
A cura di Paolo Grossi
(1984), 8°, p. VI-198

- 14 Franco Todescan, **LE RADICI TEOLOGICHE DEL GIUSNATURALISMO LAICO**
I. Il problema della secolarizzazione nel pensiero giuridico di Ugo Grozio
(1983), 8°, p. VIII-124

- 15 Emanuele Castrucci, **TRA ORGANICISMO E « RECHTSIDEE »**
Il pensiero giuridico di Erich Kaufmann
(1984), 8°, p. XIV-202

- 16 Pietro Barcellona, **I SOGGETTI E LE NORME**
(1984), 8°, p. IV-204

- 17 Paolo Cappellini, SYSTEMA IURIS
I. Genesi del sistema e nascita della « scienza » delle Pandette
(1984), 8°, p. XII-638
- 18 Luca Mannori, UNO STATO PER ROMAGNOSI
I. Il progetto costituzionale
(1984), 8°, p. XII-656
- 19 Paolo Cappellini, SYSTEMA IURIS
II. Dal sistema alla teoria generale
(1985), 8°, p. XII-416
- 20 Bernardo Sordi, GIUSTIZIA E AMMINISTRAZIONE NELL'ITALIA LIBERALE
La formazione della nozione di interesse legittimo
(1985), 8°, p. 483
- 21 Pietro Costa, LO STATO IMMAGINARIO
Metafore e paradigmi nella cultura giuridica fra ottocento e novecento
(1986), 8°, p. IV-476